

BOZZE DI STAMPA

21 dicembre 2018

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (981)**

TOMO I

EMENDAMENTI ALLA SEZIONE I

Art. 1

1.1 (testo 2)

**BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO,
STEFANO**

Al comma 103, sostituire le parole: «per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020», con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 70 milioni per l'anno 2021»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019:- 0;
2020: - 70.000.000;
2021: - 70.000.000.

1.2

BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati ed anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, così come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi, sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

1.3

PESCO, GALLICCHIO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) i soggetti che hanno effettuato cessioni e prestazioni di cui alla lettera c) si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta".

2-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: "In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni

fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 comma 1, lettera *c-bis*) e comma 2, si applicano a condizione che l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni di cui alla medesima lettera *c-bis*), registrate nell'anno precedente, sia superiore al 20 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 20 del medesimo decreto. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla citata lettera *c-bis*) fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari dello stesso periodo di riferimento. In alternativa, i contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a tre mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni di cui alla lettera *c-bis*), fatte nei tre mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, lettera *c*), e 2".

2-*quater*. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 1" inserire le seguenti: ", comma 1,";

b) alla fine del periodo aggiungere il seguente:

"In alternativa, i contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i tre mesi precedenti"».

1.4

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e ve-

terinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 del 1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune».

1.5 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *cracker* ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni"».

1.6

BERUTTI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di Euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura comprensivo di IVA.

2-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA,

che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

2-quater. A commi *2-bis* e *2-ter* del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche».

1.7

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* L'articolo *17-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, abrogato».

1.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis.* L'articolo *17-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

1.9

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo *11-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

1.10

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

1.11

CIRINNÀ, DE PETRIS, MASINI, RUSSO, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relative alle prestazioni veterinarie). All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e per il controllo della riproduzione degli animali detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso».

1.12

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. (Detrazioni fiscali per spese veterinarie). All'articolo 15, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:

"c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060"».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientale dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

1.13

DE PETRIS, MASINI, RUSSO, CIRINNÀ, GIAMMANCO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis. (Armonizzazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia). Il numero 20, della parte II della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali o relative farine o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50 per cento, cereali compresi nella presente parte, comprese le preparazioni di alimenti utilizzati nell'alimentazione di animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;"

3-ter. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti per animali da compagnia condizionati per la vendita al minuto;".

3-quater. Il comma 6 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso».

1.14

DE PETRIS, GIAMMANCO, CIRINNÀ, RUSSO, MASINI, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. (Armonizzazione all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di integratori alimentari ad uso veterinario e dei prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco). Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 114) dopo le parole: "prodotti omeopatici" sono inserite le seguenti: "e i prodotti farmaceutici per uso veterinario da banco";

b) dopo il numero 114) è aggiunto il seguente:

"114-bis) integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia".

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1, per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine ed i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«Art. 644-bis.

(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso».

1.15

RUSSO, DE PETRIS, MASINI, CIRINNÀ, GIAMMANCO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-undevicies è aggiunto il seguente:

"127-vicies) le prestazioni veterinarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rese per animali legalmente detenuti a scopo di compagnia"».

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«644-bis. - (Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso"».

1.16

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis A decorrere dal 10 gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.17

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 6 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali delle circoscrizioni territoriali delle Autorità di Sistema Portuale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 6.000.000;

2020: - 6.000.000;

2021: -.

1.18

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Quale azione a supporto del mantenimento di competitività delle imprese portuali, viene introdotta per la durata di 2 anni una riduzione, nel limite di spesa annua di 2 milioni di euro, delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali della circoscrizione territoriale dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale. La modalità della suddetta riduzione è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: -.

1.19

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.

4-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerge il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l'anno 2019 e di 930 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote».

Conseguentemente:

al comma 121, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021», con le seguenti: «per l'anno 2021»;

sostituire i commi da 421 a 428, con i seguenti:

«421. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.

422. A decorrere dal 1° luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

423. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il

Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

424. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione»;

al comma 653 sostituire le parole da: «è incrementato di 57,16 milioni di euro fino a 2030», *con le seguenti:* «è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 15.000.000;

2020: ? 40.000.000.

1.20

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "euro 3" con le seguenti: "euro 2,98"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.21

MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributa-

rie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

1.22

MANCA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento dei tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici"».

1.23 (testo 2)

BAGNAI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, sai applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Lefte finanziaria 2008)", e successive modifiche.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.24

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole da: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 fino a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.25

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.

4-ter. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno

2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139 della presente legge;

b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7,0 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 139, della presente legge;

c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, del comma 2, secondo periodo, della presente legge, delle parole: "di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020";

d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421 della presente legge;

e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653;

f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.26

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente:

sopprimere i commi da 12 al 7;

al comma 139, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «con una dotazione pari a 5.044,30 milioni di euro per l'anno 2019»;

sopprimere il comma 624.

1.27

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Al comma 5, lettera a), capoverso 54, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Potranno continuare a permanere nel regime forfettario o/e dei minimi i soggetti che hanno partecipazioni in società a responsabilità limitata al 31 dicembre 2018».

1.28

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 5, lettera a), capoverso «54», sostituire le parole: «euro 65.000», con le seguenti: «euro 55.000».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «1° gennaio 2020», con le seguenti: «1° gennaio 2019» e le parole: «euro 65.001», con le seguenti: «55.001».

Conseguentemente, agli eventuali oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.29 (testo 2)

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 5, lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e alla lettera d-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 5 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.30

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), capoverso «comma 55», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività d'impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;

b) *sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) al comma 57, la lettera d) è abrogata e la lettera d-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti e professioni"».

1.31

BINI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), al capoverso «55», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili»;

b) *alla lettera c) sopprimere il capoverso «d)» e alla lettera «d-bis)» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui 1 attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».*

Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

1.32 (testo 2)

ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI

Al comma 5, lettera a), capoverso 55, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni. Ai relativi oneri pari a 0,6 milioni di euro per l'anno 2019, 5,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, 3,6 milioni di euro annui dall'anno 2023 al 2026, 3,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.33

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.

1.34

BELLANOVA, MANCA

Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.35

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 5, lettera a), capoverso «55», sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, o ad associazioni in partecipazioni con apporto esclusivo di lavoro;».

1.36

PICHETTO FRATIN

Al comma 5, lettera c), capoverso lettera d) sostituire le seguenti parole: «a società a responsabilità limitata» con la seguente: «società a responsabilità limitata tassata per trasparenza».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019» con la seguente: « pari a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.37

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 5, lettera c), capoverso comma d), dopo le parole: «società a responsabilità limitata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

1.38

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 64 dopo le parole: "pari al 15 per cento" aggiungere le seguenti: "Il costo del personale si deducono dal reddito imponibile sino al limite di 8.000 euro"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.39

DAMIANI, RONZULLI, GALLONE

Al comma 5, lettera c), sopprimere i capoversi d) e d-bis).

1.40

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva del 20 per cento sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro gli importi di cui al comma 141.

1.41

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del calcolo dell'imponibile fiscale per l'anno 2019 è consentita agli esercenti arti o professioni la cessione di quote associative e partecipazioni in società entro il primo trimestre dell'anno successivo».

1.42

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono prorogati, per gli aspiranti dirigenti scolastici che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive con prova scritta finale, di cui al comma 87 e seguenti, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare

con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

1.43

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per il 2019, 8.990 milioni per il 2020 e 9.000 milioni a decorrere dal 2021».

1.44

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Al fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche di cui decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, al reddito imponibile eccedente il reddito imponibile dichiarato nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e, laddove dovuta, dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 15 per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019.

La disposizione non si applica ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario di cui

ai commi da 54 a 89 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni».

1.45

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta relativo all'anno 2019».

1.46

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695», *le parole:* «superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire», *sono sostituite dalle seguenti:* «superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro».

1.47

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.48

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da: "nonché di imprese non rientranti" a "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali"».

1.49

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "L'imposta municipale propria impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso ai 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.834 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.751 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.50

BELLANOVA, MANCA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.617 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.449 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.51

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421 è ridotto di ulteriori 83 milioni di euro per l'anno 2019, di 166 milioni di euro per il 2020 e di 249 milioni di euro a decorrere dal 2021.

1.52

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento"».

1.53

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito con i seguenti:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento. La disposizione di cui al periodo precedente ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 la deduzione è elevata al 70 per cento; a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 la misura della deduzione è ulteriormente elevata al 100 per cento."».

1.54

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Al comma 7 le parole: «40 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.941,9 milioni di euro per il 2020 e, 8.966,6 milioni a decorrere dal 2021».

1.55

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 7, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento» e aggiungere infine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.250 milioni di euro».

1.56

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Al comma 7 sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente:

a) *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: ? 50.000.000;

2020: ? 100.000.000.

c) *alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2019: ? ;

2020: ? 45.000.000;

2021: ? .

1.57

URSO

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 101, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "in caso di atti aventi forza di legge che, nell'ambito di procedure di risoluzione bancaria e liquidali coatta amministrativa, determinano l'azzeramento o la riduzione del valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, per la valutazione si tiene conto, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto avente forza di legge, del valore così azzerato o ridotto".

7-ter. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, ultimo periodo del testo unico sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotta dal comma *7-bis* del presente articolo, si applica anche agli azzeramenti o alle riduzioni di valore disposti da atti aventi forza di legge emanati prima della data di entrata in vigore della presente legge».

1.58

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Nel decreto legislativo n. XXX del 29 novembre 2018, all'articolo 14:

a) Il comma 2 è abrogato;

b) nel comma 4 le parole: "ai commi 2" sono sostituite dalle seguenti: "al comma"».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2020: ? 17.700.000;

2021: ? 10.100.000.

1.59

TESTOR, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* All'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, della legge 11 marzo 2014, n. 23", sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2018" con: "fino al 31 dicembre 2019"».

1.60

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. È introdotta per il periodo d'imposta 2019 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:

a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2019 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2018;

c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.

7-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto comportano l'imposizione di redditi in eccesso rispetto a quelli che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile e del conseguente gettito IRES e IRPEF per il 2018. Nel caso di eventuali maggiori oneri, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni finalizzate a variare opportunamente le aliquote delle singole imposte, ai fini di ripristinare l'invarianza della spesa».

Conseguentemente i commi 5 lettere a), b), c), d), d-bis), e), f), g), h), i), l) e 6 sono soppressi.

1.61

MISIANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, le parole: "per gli anni dal 2012 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

1.62

MANCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera *a)*, i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera *a)* procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera *a)*, accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati

catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006».

1.63

MALAN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 17 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari».

1.64

BINI

Al comma 8, dopo la parola: «svolta» aggiungere le seguenti: «non abitualmente».

1.65

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 8, dopo la parola: «svolta», sono aggiunte le seguenti: «non abitualmente».

1.66

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 8, dopo la parola: «svolta» aggiungere le seguenti: «non abitualmente».

1.67

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 8, dopo le parole: «di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali".

11-ter. Al comma 139, sostituire la parola: "6.700" con la seguente: "6.500" e la parola: "7.000" con: "6.800"».

1.68

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 8, dopo le parole: «di ogni ordine e grado», aggiungere le seguenti: «, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 19 per cento delle spese sostenute dal contribuente, nel limite di 1.000 euro lordi all'anno, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado, così come da docenti assunti con contratto a tempo determinato, e da laureati magistrali".

11-ter. Al comma 139, dopo le parole: "Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", sono aggiunte le seguenti: "così come per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 5 comma 4-bis"».

1.69

IANNONE

Al comma 8, dopo la parola: «grado» aggiungere le seguenti: «pubbliche e paritarie» e dopo la parola: «ordinari» aggiungere il seguente periodo: «Possono usufruire della medesima aliquota anche i docenti statali senza titolarità di cattedra e i soggetti che non svolgano attività di risanamento ma che abbiano conseguito la laurea in scienza della formazione o gli altri titoli abilitanti;».

1.70

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 8, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:

"1.2. Dall'imposta lorda si detrae un importo del 5 per cento delle spese sostenute dal contribuente, a decorrere dal 2019, per le lezioni private e le ripetizioni svolte dai docenti titolari nelle scuole di ogni ordine e grado"».

1.71

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».

Conseguentemente:

a) *al comma 10, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis»;*

b) *al comma 11, sostituire le parole: «al comma 8» con le seguenti: «ai commi 8 e 8-bis».*

1.72

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 9, dopo le parole: «eventuali situazioni di incompatibilità», aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

1.73

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceto italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostituti-

va, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano stati e fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-*bis*. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare - per i primi dieci periodi d'imposta della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nel territorio nazionale di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-*bis*".

11-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-*bis* affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.74

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo Convergenza)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'ex obiettivo Convergenza', ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi percepiti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi percepiti fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi percepiti oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. Le persone di cui al comma 1 possono beneficiare - per i primi dieci periodi d'imposta della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro.

4. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-*bis*".

11-*ter*. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 11-*bis* affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.75

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-*ter*.

(Esenzione fiscale per i redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo 'Convergenza')

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-*bis*, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni già ricadenti nelle regioni dell'*ex* obiettivo Convergenza' ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, beneficiano ? per i primi dieci periodi d'imposta ? della integrale esenzione dalle imposte sul reddito per quanto concerne i redditi derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che:

a) non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di efficacia dell'esenzione;

b) effettuino un investimento imprenditoriale o immobiliare nelle predette Regioni di importo complessivo pari ad almeno 100.000 euro"».

1.76

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, le parole: "fino all'importo di lire 3.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di 5.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) le parole: "non superiore a 2.100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro" e le parole: "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.77

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I proventi relativi all'imposta di cui all'articolo 1, commi 8, 9, 10, 11, sono destinati ad un fondo per il finanziamento di attività di potenziamento didattico negli istituti superiori pubblici. La costituzione e l'accesso a tale fondo sono regolati da apposito decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione delle presenti disposizioni».

1.78

MARSILIO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrano nelle soglie previste, entro un limite euro

annui a decorrere daranno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».

Conseguentemente, al comma 14, alla lettera d) aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui le partecipazioni ritardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società tra professionisti».

1.79

PITTELLA

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il medesimo regime forfetario si applica alle Società tra Professionisti, comunque costituite, e agli studi associati, i cui ricavi rientrano nelle soglie previste, entro un limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».*

Conseguentemente, al comma 14, alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui le partecipazioni riguardino studi associati per l'esercizio di attività professionale e società».

1.80

PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai redditi di lavoro autonomo di cui al Titolo I Capo V articolo 53 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi decreto legislativo 22.12.1986 n 917 e ai redditi d'impresa di cui al Titolo I Capo VI articolo 55 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi decreto legislativo 22.12.1986 n 917, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, con l'aliquota del 25 per cento in luogo delle aliquote di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 22.12.1986 n 917».

1.81

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

«*b-bis*) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

b) *al comma 14, sopprimere la lettera d) e alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolte consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93 e da 97 a 101.

1.82

BINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 13, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:*

«*b-bis*) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività, esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi astrattamente imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.»;

b) *al comma 14, sopprimere la lettera d);*

c) *al comma 14, alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni».*

Conseguentemente sopprimere i commi 63, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101.

1.83

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 13 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, familiari di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917 ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate imputabile alla persona fisica esercitante attività di impresa, arti o professioni, nelle proporzioni cui risultano imputabili gli utili;

al comma 14 sopprimere la lettera d) e *alla lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nel caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni"».*

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.84

MANCA

Al comma 13 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) definizione di criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni;».

1.85

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.86

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Al comma 14, lettera d), aggiungere infine le parole: «aventi lo stesso codice di attività ATECO».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.87

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Al comma 14, lettera d) aggiungere, in fine, le parole: «operanti nello stesso Gruppo di settore dell'allegato 4 annesso legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.

1.88

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 14, lettera d), dopo le parole: «società a responsabilità limitata aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni».

1.89

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.90

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.91

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzio-

namento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.92

BINI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 12 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui al periodo precedente e subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.93

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.94

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo dicembre 2014, n. 190».

1.95

BINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.96

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17-ter è abrogato;

b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter", sono abrogate.

17-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

17-quater. Le disposizioni di cui ai commi 17-bis e 17-ter si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° gennaio 2019.

17-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 17-bis e 17-ter pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle

detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.97

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 38, sostituire la parola: «9.000», con la seguente: «8.000».

1.98

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di fatturazione elettronica, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 2015, n.127, con le modalità di cui al decreto ministeriale 17 giugno 2014, può essere effettuato anche mediante carte prepagate ricaricabili, tramite conto corrente bancario o presso ricevitorie autorizzate».

1.99

Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono soppresse le lettere b), c) ed e) del comma 2, articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 633 così come modificato dall'articolo 31, del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 158».

1.100

FAZZOLARI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. I commi 909, 915, 916, 917 e 928 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati».

1.101

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-bis Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati".

17-ter. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al precedente comma 17-bis per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei con-ispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.

17-quater. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma *17-bis*, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione di un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

17-quinques. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente, il comma 17 è soppresso.

1.102

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai fini delle disposizioni per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti, agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 17-ter a condizione che:

a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;

b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);

c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).

17-ter. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 17-bis sono i seguenti:

a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;

c) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);

d) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui al comma 11-bis della lettera a) e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

g) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 17-bis, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.

17-quater. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 17-bis, lettera b) consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.

17-quinques. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* ed *e)* del comma *17-bis*, vengono meno gli effetti previsti dal comma *11-ter*, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

17-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma *11-bis*, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* del comma *11-bis*».

1.103

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«*17-bis.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il canale SDI si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate, salvo revoca esplicita da parte del contribuente ovvero fino alla cessazione della relativa partita IVA."»

1.104

DE BERTOLDI

Dopo il comma, 17 sono aggiunti i seguenti:

«*17-bis.* All'articolo 1, comma *3-bis* del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

17-ter. All'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

1.105

DE BERTOLDI

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100"».

1.106

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Alla tabella A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 98), parte III le parole: "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura" sono soppresse.

b) alla Parte II-bis "beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento" della Tabella A, dopo il numero 1-ter è aggiunto il seguente numero:

"1-*quater*) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura".

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis valutato in 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo, fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,50» con le seguenti: «0,75».

1.107

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse.

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal comma 621».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,50» con le seguenti: «0,75».

1.108 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. (Incentivazione dell'economia circolare). A partire dal 1° gennaio 2019 la Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è così modificata: per il biometano prodotto come da decreto ministeriale 2 marzo 2018, per i prodotti realizzati interamente con bioplastiche biodegradabili e compostabili, con plastica proveniente interamente dal riciclo certificata, per gli autoveicoli elettrici, biciclette, bici a pedalata assistita e mezzi per la micro mobilità servizi di *sharing mobility* di bici, auto, scooter e per le attività di riparazione, recupero e vendita di beni usati l'aliquota Iva è stabilita al 10 per cento.

17-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-bis valutati in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito derivante dai commi 639-bis e 639-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis, 639-ter e 639-quater».

1.109

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico delle aree interne del nostro Paese è valorizzata e promossa la domanda e l'offerta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e da filiera alimentare a chilometro utile, riconosciuti ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale vigente, in modo da favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti locali, la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale garantendone un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

17-ter. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali non sono considerate intermediari.

17-quater. I prodotti, in attuazione del comma 17-bis, sono soggetti ad una imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

17-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 17-quater valutato in 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 621».

Conseguentemente, al comma 621, le parole: «dello 0,50» sono sostituite con le seguenti: «0,75».

1.110

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

«17-bis. Al fine di tener conto dell'incidenza della tassazione gravante sui tabacchi, rispetto agli aggi riconosciuti ai titolari di concessione ammi-

nistrativa, di cui all'art. 16 della Legge 1293/1957, il reddito prodotto da tali imprese è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali degli aggi di cui all'art. 18 D.P.R.600/73, a partire dal periodo d'imposta 2019:

- a) 30% per aggi superiori a 90.000 euro;
 - b) 40% per aggi superiori a 45.000 euro ed entro i 90.000 euro;
 - c) 50% per aggi fino a 45.000 euro.»
-

1.111

QUAGLIARIELLO

Al comma 17, aggiungere i seguenti commi:

«17-bis. In deroga a quanto previsto ai commi dal 12 al 17, i titolari di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed i cui ricavi sono tipicamente caratterizzati da aggi/margini fissi, possono applicare al reddito di impresa, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva del reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, con l'aliquota del 22 per cento. L'imposta sostitutiva si applica al totale del reddito prodotto dal medesimo soggetto, nel corso del periodo di imposta, solo nel caso in cui gli le attività remunerate ad aggi/margini fissi siano prevalenti in termini di ricavi rispetto alle altre attività eventualmente esercitate nel medesimo locale.

17-ter. I contribuenti di cui al comma 17-bis che applicano l'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma, non sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti».

1.112

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 50.000.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

1.113

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente ridurre gli importi del Fondo di cui al comma 653.

1.114

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro".

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.

1.115

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 17 inserire i seguenti:

«17-bis. All'articolo 1 comma 916 della legge n. 205 del 2017 le parole: "a partire dal 1° gennaio 2019" sono sostituite con le seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2020".

17-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 365 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente ridurre gli importi di cui al comma 421.

1.116

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 18, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 12:

1) al comma 2 le parole: "2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro";

2) l'ultimo capoverso è soppresso».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.630 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.117

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 20, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici", sono inserite le seguenti: "ai formatori ed"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.118

NASTRI

Dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

«21-bis. Il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera e in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da persone residenti nel territorio dello Stato italiano è soggetto a tassazione solo per la parte del reddito complessivo che eccede l'importo di 12.000 euro.

21-ter. I percettori dei redditi di cui al comma 21 -bis non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiarare tali redditi all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

21-quater. Le disposizioni dei commi 21-bis e 21-ter si applicano anche agli *ex* lavoratori frontalieri in stato di quiescenza pensionistica, rientranti nella categoria dei percettori di redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2020:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2021:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

1.119

MALAN

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. In deroga a quanto previsto dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, il pagamento delle cui somme dovute entro il 7 dicembre 2018 non è stato effettuato entro la stessa data, possono comunque essere definiti secondo le disposizioni del citato decreto-legge e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è procedibile. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018».

1.120

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *f*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono equiparati a tutti gli effetti ai soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 3 e, pertanto, possono svolgere le stesse funzioni in materia fiscale e di lavoro loro attribuite. Tali soggetti possono altresì essere nominati responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF Imprese), ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

1.121

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, aggiungere il comma:

"25-bis. Con la stessa data in cui il debitore ha perfezionato la definizione con il tempestivo e integrale il pagamento delle somme dovute agli agenti della riscossione, le ipoteche iscritte e la riscossione coattiva avviata, sono automaticamente cancellate. Lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente impositore interessato, l'integrale pagamento. A tal fine, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione determina automaticamente l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate"».

1.122

SACCONE, DE POLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.

«22-bis. All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) le rette corrisposte da soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000» con la seguente: «30.317.000» e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2019: - 60.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000;

2020: - 17.000.000;

2021: - 26.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 1 milione

CS - 1 milione

2020::

CP - 300.000;

CS - 300.000.

2021:

CP - 300.000;

CS - 300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 1.400.000;

CS - 1.400.000.

2020:

CP - 1.400.000;

CS - 1.400.000

2021:

CP - 1.400.000;

CS - 1.400.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 1.000.000;

CS - 1.000.000.

2020:

CP - 1.000.000;

CS - 1.000.000.

2021:

CP - 1.000.000;

CS - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni.

2019:

CP - 2.000.000;

CS - 2.000.000.

2020:

CP - 800.000;

CS - 800.000.

2021:

CP - 800.000;

CS - 800.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 4 milioni;

CS - 4 milioni.

2020:

CP - 3,5 milioni;

CS - 3,5 milioni.

2021:

CP - 0,5 milioni;

CS - 0,5 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 17 milioni;

CS - 17 milioni.

2020:

CP - 15 milioni;

CS - 15 milioni.

2021:

CP - 12 milioni;

CS - 12 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 5 milioni;

CS - 5 milioni.

2020:

CP - 3 milioni;

CS - 3 milioni.

2021

CP - 0,5 milioni;

CS - 0,5 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 7 milioni;

CS - 7 milioni.

2020:

CP - 13 milioni;

CS - 13 milioni.

2021:

CP - 20 milioni;

CS - 20 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 1,5 milioni;

CS - 1,5 milioni.

2020:

CP - 1,5 milioni;

CS - 1,5 milioni.

2021:

CP - 1,5 milioni;

CS - 1,5 milioni.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

CS -1 milione.

2020:

CP - 300.000;

CS - 300.000.

2021:

CP - 300.000;

CS - 300.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 - indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP - 6 milioni:

CS - 6 milioni.

2020:

CP - 6 milioni:

CS - 6 milioni.

2021:

CP - 2,5 milioni;

CS - 2,5 milioni.

1.123

SACCONE, DE POLI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente.:

«22-bis. All'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) le rette corrisposte da soggetti disabili e anziani non autosufficienti ai sensi della legge n. 104 del 1992, invalidi o che hanno compiuto 75 anni di età, per la permanenza presso strutture residenziali sanitarie-assistenziali pubbliche e private. La deduzione è consentita per l'intero ammontare della retta, al netto di eventuali contributi provenienti da pubbliche amministrazioni, da enti di assistenza, da *onlus* o da compagnie assicurative. La deduzione può essere usufruita da un familiare del soggetto ricoverato, nella misura in cui l'onere è da esso sostenuto".

Al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il limite di deducibilità di cui al periodo precedente non opera in relazione ai contributi previdenziali versati per i collaboratori familiari che assistono soggetti disabili ai sensi della legge n. 104 del 1992 ovvero invalidi"».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000» con la seguente: «30.317.000».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 60.000.000;

2020: ? 100.000.000;

2021: ? 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 10.000.000;

2020: ? 10.000.000;

2021: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 15.000.000;

2020: ? 17.000.000;

2021: ? 26.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MAE, missione 2, programma 2.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2020:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2021:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MEF, missione 22, programma 22.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2020:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2021:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIUR, missione 4, programma 4.1 ?indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 1.000.000;

CS ? 1.000.000.

2020:

CP ? 1.000.000;

CS ? 1.000.000.

2021:

CP ? 1.000.000;

CS ? 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 3, programma 3.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2020:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2021:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MIT, missione 5, programma 5.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 8.000.000;

CS ? 8.000.000.

2020:

CP ? 8.000.000;

CS ? 8.000.000.

2021:

CP ? 8.000.000;

CS ? 8.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3, programma 3.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2020:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2021:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Mibact, missione 4, programma 4.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2020:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2021:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 3, programma 3.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 3.000.000;

CS ? 3.000.000.

2020:

CP ? 3.000.000;

CS ? 3.000.000.

2021:

CP ? 3.000.000;

CS ? 3.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del MISE, missione 7, programma 7.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 30.000.000;

CS ? 30.000.000.

2020:

CP ? 30.000.000;

CS ? 30.000.000.

2021:

CP ? 30.000.000;

CS ? 30.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro, missione 5, programma 5.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2020:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

2021:

CP ? 2.000.000;

CS ? 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, missione 2, programma 2.1 ? indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP ? 3.000.000;

CS ? 3.000.000.

2020:

CP ? 3.000.000;

CS ? 3.000.000.

2021:

CP ? 3.000.000;

CS ? 3.000.000.

1.124

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

1.125

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza

agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.126

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

22-ter. Tutte, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. 22-quater. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

1.127

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere i commi da 23 a 29.

Conseguentemente:

a) *al comma 139, sostituire le parole:* «a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» *con le seguenti:* «6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;

b) *sopprimere l'articolo 88.*

1.128

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 23, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo le parole:* «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» *aggiungere le seguenti:* «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.»;

2) *alla, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.982 milioni per l'anno 2019, 8.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, 8.977,27 milioni di euro per il 2021, 8.963,26 milioni di euro per l'anno 2022, 8.958,17 milioni di euro per l'anno 2023, 8.958,31 milioni di euro per il 2024, 8.984,16 milioni di euro per il 2025, 8.973,18 milioni di euro per il 2026 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

1.129

MARINO

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» *aggiungere le seguenti parole:* «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.682,11 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.963,26 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.957,17 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.948,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.130

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: », nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.532 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.981,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.977,27 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.963,26 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.900 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.858,17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.131

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.132

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico;» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 31,59 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020, 22,73 milioni di euro per il 2021, 36,74 milioni di euro per l'anno 2022, 41,83 milioni

di euro per l'anno 2013, 41,69 milioni di euro per l'anno 2024, 51,84 milioni di euro per l'anno 2015 e 26,82 milioni di euro per l'anno 2026.

1.133

CIRIANI

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 102 del citato testo unico,» aggiungere le seguenti: «, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione».

Conseguentemente, al medesimo comma 23, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027».

1.134

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 23, lettera b), sopprimere le parole: «determinato o».

1.135

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 23, lettera b), sopprimere le parole: «determinato o».

1.136

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Con riferimento al costo del personale di cui alla lettera b) del comma 23 all'importo della quota riferibile all'assunzione di personale dipendente femminile viene applicata un'aliquota ridotta di ulteriori due punti».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis valutato in 450 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «1,5».

1.137

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-bis e 639-ter».

1.138

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 24, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore».

1.139

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 24, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».

All'onere di cui sopra, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze nella medesima Tabella A;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti:

2019: - 60.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000.

1.140

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 24, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: «e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 0;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

1.141

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 24, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole da: «nel limiti dell'incremento del costo complessivo» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.142

DE BERTOLDI

Al comma 24, lettera b), sopprimere il seguente periodo: «e i veicoli, di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, n.917 del 1986».

Conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia, e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.143

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 24, dopo la lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) Per le imprese del settore turistico alberghiero sono ammissibili gli investimenti in immobili strumentali dell'attività alberghiera, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;».

1.144

MANCA

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà.»

1.145

MANCA

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis. All'articolo 52, comma 5, lettera *b*), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono eliminate le parole: "iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto."».

1.146

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti informa associata di cui all'articolo 5, comma 3 lettera *c*) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma, *a*) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; *b*) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera *c*), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.147

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c). primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.148

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 23 sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: a) delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera c), primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».

1.149

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono applicabili, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui alla articolo 5, comma 3, lettera c) del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo

conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: *a)* delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; *b)* del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera *c)*, primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 28-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.».

1.150

BINI

Dopo il comma 28 aggiungere i seguenti:

«*28-bis.* Le disposizioni del comma 23 del presente comma sono applicabili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al reddito di lavoro autonomo dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché a quelli prodotti in forma associata di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)* del medesimo testo unico, con facoltà di applicazione dell'aliquota del 15 per cento al reddito di lavoro autonomo conseguito, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma: *a)* delle quote di ammortamento relative agli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 54 del citato testo unico, con esclusione degli immobili anche ad uso promiscuo e dei veicoli di cui all'articolo 164 del medesimo testo unico; *b)* del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, alle condizioni di cui alla lettera *c)*, primo periodo, del precedente comma 2, e impiegato nell'esercizio di attività di lavoro autonomo.

28-ter. I datori di lavoro esercenti l'attività di lavoro autonomo possono usufruire dell'aliquota ridotta di cui al comma 6-bis solo se rispettano le prescrizioni, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, dei contratti collettivi nazionali e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavo-

ratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale».

1.151

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.152

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a: «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.153

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.»

1.154

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 28 sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» a: «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima».

1.155

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole da: «se i predetti soggetti» alle parole «le vicende della riserva» con le seguenti: «per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima».

1.156 (Testo 2)

CONZATTI

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

«29-bis. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata all'iscrizione, alla tenuta, all'informatizzazione e alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione e dell'Elenco dei Formatori per la Mediazione tenuti presso il Ministero della Giustizia, con decorrenza dal 1 ° gennaio 2019 è dovuto un contributo annuale fisso da pagarsi entro il 28 febbraio di ogni anno mediante versamento con le modalità operative rese note sul sito del Ministero della Giustizia. I contributi sono destinati ad un fondo riservato esclusivamente alla copertura dei costi operativi dell'Ufficio del Ministero della Giustizia preposto alla vigilanza del Registro degli Organismi di Mediazione dell'Elenco degli Enti Formatori per la Mediazione, alla loro informatizzazione e al controllo ispettivo sul territorio delle sedi degli organismi di mediazione. Almeno la metà del fondo è destinato annualmente al finanziamento delle campagne di informazione al pubblico sul procedimento

di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

29-ter. Il contributo annuale fisso di cui al comma precedente è determinato in Euro 25 per i mediatori e formatori per la mediazione, in Euro 250 per gli organismi di mediazione pubblici e privati e per gli enti di formazione per la mediazione e in Euro 250 per l'iscrizione di ciascuna sede operativa degli organismi di mediazione. L'importo del contributo non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

29-quater. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale fisso devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro i sessanta giorni successivi al 28 febbraio ovvero al momento della richiesta di iscrizione. In caso di mancata successiva iscrizione o di sospensione o cancellazione, i pagamenti effettuati non sono ripetibili. Le attestazioni di pagamento del contributo annuale variabile, per l'anno di riferimento, devono essere inviate al Ministero della Giustizia entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

29-quinquies. Nel caso di omesso pagamento dei contributi, il Direttore generale della Direzione generale degli affari civili del Ministero della Giustizia, decorsi sessanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal Registro o dall'Elenco. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione, è disposta la cancellazione dal Registro o dall'Elenco.

29-sexies. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "contratti assicurativi, bancari e finanziari", sono sostituite con le seguenti: "nonché in materia di contratti e obbligazioni varie di ogni tipo e natura, di responsabilità extra contrattuale e di tutte le materie di competenza del Tribunale delle imprese".

b) all'articolo 17, il comma 5-*ter* è sostituito dal seguente:

"5-*ter.* Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ciascuna parte è tenuta a versare all'organismo per lo svolgimento del primo incontro, oltre alle spese di avvio e alle spese vive, comunque, prima dell'inizio della mediazione, l'importo di 40 euro per le liti di valore inferiore a 1.000 euro di 80 per le liti sino a 10.000 euro, di 180 euro per le liti di valore da 10.000 euro a 50.000 euro, di 270 euro per le liti di valore superiore a 50.000 euro. Nel caso in cui sia raggiunto un accordo conciliativo o la mediazione prosegua oltre il primo incontro il suddetto importo sarà detratto dalla indennità di mediazione dovuta per il procedimento"».

1.157

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29 inserire il seguente

«29 bis. Entro il termine di anni due dall'entrata in vigore della presente norma, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva i metodi, indirizzi generali ed i criteri anche tecnici, per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera *h*) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Le Regioni entro il termine di anni tre dalla emanazione dei criteri ed indirizzi generali di cui al comma precedente previo parere delle Autorità di bacino distrettuali competenti per territorio approvano, o adeguano ove esistenti, i piani per la gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera *h*) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

Entro il termine di anni due dall'approvazione dei piani di cui al comma precedente le Regioni approvano o adeguano i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993 numero 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 numero 494. Nelle more dell'approvazione o adeguamento dei piani di cui al comma precedente, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma conservano validità.

Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione».

1.158

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN,
FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29 inserire i seguenti:

«29-bis. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.

29-ter. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

29-quater. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.

29-quinquies. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legge nr. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

29-sexies. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili».

1.159

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, GASPARRI, MALLEGGNI, RONZULLI, CAUSIN

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a aree scoperte e »specchi acquei«.

29-ter. Con l'opzione di cui al comma 29-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

29-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 29-bis e 29-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni».

1.160

TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.

29-ter. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.

29-quater. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni,

29-quinquies. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi *ex* articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

29-sexies. Dall'attuazione dei commi da 29-bis a 29-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.161

MANCA

Dopo il comma 29, inserire il seguente comma:

«29-bis. I consorzi di cui all'articolo 17, lettera a-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di liquidità fino alla concorrenza dell'Iva chiesta a rimborso in via prioritaria ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'anticipazione è concessa entro dieci giorni dalla richiesta. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari all'1% su base annua. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure di attuazione di cui al presente comma».

1.162

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica. 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto».

1.163

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, RONZULLI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».

Conseguentemente, ridurre di 1000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, pruno periodo.

1.164

SCIASCIA, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441 indicazione della data di emissione non è obbligatoria";

2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;"».

1.165

MANCA

Dopo il comma 29 inserire il seguente:

«29-bis. L'art. 12, DPR 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 5, D. L. vo 15 dicembre 1997, n. 446».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000.

1.166

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

1.167

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Allo scopo di evitare incertezze in sede interpretativa, l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 51 del DPR n. 917 del 1986, disposta dall'articolo 1, comma 8 della legge n. 208 del 2015, decorre dal 1° gennaio 2014. Restano comunque validi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti in capo ai soggetti che hanno applicato le disposizioni di cui al citato comma 4-bis dell'articolo 51 del DPR 917 del 1986».

1.168

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 54, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "Per i beni", sono inserite le seguenti: "mobili ed immobili"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.169

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 103, commi 1 e 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "un diciottesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un decimo"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.170

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sostituire le parole: "2 per cento", con le seguenti: "1,1 per cento";

b) alla lettera b):

1) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 3 per cento";

2) sostituire le parole: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento" con le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A10, la predetta percentuale è ridotta al 2,5 per cento";

3) sopprimere le parole: "per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento";

c) alla lettera c):

1) sostituire le parole: "il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni" con le seguenti: "il 7,5 per cento al valore delle altre immobilizzazioni".».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.171

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 1 dell'articolo 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sostituire le parole: "violano gli obblighi" con le seguenti: "ritardano di oltre sei mesi l'adempimento degli obblighi"».

1.172

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29, aggiungere i seguenti:

«29-bis La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.

29-ter. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.

29-quater. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.

29-quinquies. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera

a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del [citato decreto legislativo n. 241 del 1997], come modificato dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

29-sexies. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.

29-septies. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 99o dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

29-octies. Le modalità tecniche applicative dei commi da *29-bis* a *29-septies* sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».

1.173

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 12-bis.

(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)

1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 Dpr 600/1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 Dpr 633/1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 Dpr 131/1986, 13 D.lgs. 347/90, 34 e 35 D.lgs. 346/90 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva,

2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente"».

1.174

GASPARRI, PICETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

29-ter. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

29-quater. Le disposizioni di cui ai commi 29-bis e 29-ter hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

1.175

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 465 è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2029: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.176

MODENA, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICCHETTO FRATIN, SACCONI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori o pari a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67"».

1.177

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN,
FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29, è aggiunto il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2050"».

1.178

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN,
FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2040"».

1.179

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI, BARBONI, RONZULLI, TOFFANIN,
FLORIS, DE POLI

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2030"».

1.180

MALLEGNI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, BARBONI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera 0) è sostituita con la seguente:

"0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;"»

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.181

DAMIANI, GASPARRI, MALLEGNI, BERARDI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, MODENA, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Dopo il comma 641 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono inseriti i seguenti:

"641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.

641-ter. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno.

641-quater. Al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo della Tassa dei rifiuti (ora Tari) delle concessioni demaniali marittime, i procedimenti giudiziari, amministrativi ed esecutivi pendenti alla data del 23 ottobre 2018 concernenti il pagamento di detti tributi, sanzioni, imposte e oneri accessori, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero

del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a)* in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute, *b)* rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

641-quinquies. La domanda di definizione, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del comma precedente, è presentata entro il 28 febbraio 2019. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versate la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio. La presentazione della domanda di definizione del contenzioso con le predette modalità sospende gli eventuali procedimenti amministrativi o esecutivi di riscossione nonché i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.182

BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.183

BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'esercizio dell'attività agrituristica"».

1.184

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

29-ter. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "per ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascun anno"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.185

DAMIANI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.186

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI, RONZULLI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;

b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1° luglio 2018-31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta"».

1.187

BATTISTONI, BERUTTI, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche.

a) al comma 4 le parole: "i periodi d'imposta 2017 e 2018," sono sostituite dalle seguenti: "i periodi d'imposta 2017,2018 e 2019,";

b) al comma 5 le parole: "di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "di 90 milioni

di euro nell'anno 2019, di 50 milioni di euro nell'anno 2020 e di 40 milioni di euro nell'anno 2021"».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138 primo periodo.

1.188

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse, di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, è riservata alle imprese che effettuano investimenti per promuovere politiche di "*family friendly*", attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori e le lavoratrici con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori».

1.189

CONZATTI, DAMIANI

Dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:

«29-bis. L'articolo 9-*quater* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-*quater*. - (*Compensazione di somme iscritte a ruolo*) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.

29-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 29-*bis* si applicano anche nei casi di definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

29-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.

29-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di crediti non prescritti, certi, liqui-

di ed esigibili nei confronti del e amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società da esse partecipate, maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assistiti dalla garanzia dello Stato e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 del presente articolo.

29-sexies. Su istanza dei titolari di cui al comma *29-quinquies*, le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma *29-quinquies*, certificano, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido e esigibile anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto del credito, assistito dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

29-septies. Per le finalità di cui al comma *29-quinquies*, il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

29-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese tutte le attività di riscossione delle somme dovute per le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dai titolari di crediti di cui al comma *29-quinquies*.

29-novies. La sospensione di cui al comma 7 si applica fino alla completa estinzione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma *29-quinquies*».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro» con: «paria a 8.100 milioni di euro».

1.190

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. È consentita inoltre la definizione della parte fiscale delle violazioni contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate non abbia già notificato un avviso di accertamento oppure avviato un procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218."».

1.191

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire i seguenti:

«29-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti."

b) all'articolo 6, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

"16-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti."

c) all'articolo 9, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Sul maggior imponibile integrato non è dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti"».

1.192

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti"».

1.193

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

"16-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti"».

1.194

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI, SCIASCIA, PEROSINO, ROSSI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:

a) dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;

b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;

c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;

d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.

È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, ridurre di 1.000 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.195

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 30 è inserito il comma seguente:

«30-bis. Al comma 941, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in fondo dopo le parole: "con il medesimo decreto di cui al comma 942" è aggiunto il secondo paragrafo: "Le cause di esclusione di cui al presente comma, nonché i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 942 si applicano a tutti i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo totalitario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"».

1.196

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ai soggetti intermediari coinvolti nel processo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 è attribuito un credito di imposta - per un importo massimo di euro 400 - pari al 50 per cento delle spese sostenute per attivare il processo di emissione, trasmissione e ricevimento e conservazione della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio.

31-ter. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dal soggetto intermediario devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per gli intermediari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per Fanno 2019» con le seguenti: «27,16 milioni di euro per l'anno 2019».

1.197

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6,600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.198

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.

Conseguentemente al, comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16 e ridurre di 50 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi».

1.199

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 388, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di conteni-

mento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, ferme restando per le amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle altre amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,"».

1.200

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 32, sostituire le parole: «Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze,» *con le seguenti:* «Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» *con le seguenti:* «8.000 milioni».

1.201

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 32, sostituire le parole: «nell'anno 2019» *con le seguenti:* «negli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, pari a 193,1 milioni di euro per 2021:

a) *al comma 421 le parole:* «107.220.000 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «7.2220.000 per l'anno 2021»;

b) *al comma 653 le parole:* «205,9 milioni di euro per l'anno 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «162,8 milioni di euro»;

c) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2021: - 50.000.000.

1.202

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 32 sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019» e le parole: «di superficie fino a 600 metri quadrati» con le seguenti: «per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del d.lgs. 31.3.1998, n. 114».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro».

1.203

DAL MAS

Al comma 32 sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le seguenti: «dall'anno 2019».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con: « pari a 8.837 milioni di euro annui a decorrete dall'anno 2019».

1.204

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 32, dopo le parole: «unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1» aggiungere le seguenti: «e A10».

1.205

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

Conseguentemente:

- a) *sopprimere il comma 63;*
 - b) *sopprimere i commi da 86 a 101.*
-

1.206 (testo 2)

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Al comma 32 sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 500 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.207

BINI

Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

1.208

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Al comma 32, le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

1.209

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 32, sostituire le parole: «classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze», con le seguenti: «diverse da quelle abitative locate ad uso abitativo».

1.210

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 7,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.211 (testo 2)

BELLANOVA, MANCA

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 15.000.000;

2020: ? 15.000.000;

2021: ? 15.000.000.

1.212

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Ai comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, alia Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 7.800.000;

2020:

2021:

1.213

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, FERRAZZI, Assuntela
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 7.800.000;

2020: ? 0;

2021: ? 0.

1.214

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
PEROSINO

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

1.215

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: «nella categoria catastale C/1» con le seguenti: «nelle categorie catastali C/1 e C/3».

1.216

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 32, sopprimere le parole: «, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.217

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Al comma 32, sostituire le parole da: «, può, in alternativa rispetto al regime ordinario» fino a: «essere assoggettato al regime della cedolare secca» con le seguenti: «e gli immobili abitativi locati nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa, arti o di lavoro autonomo possono, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario a fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettati al regime della cedolare secca».

Conseguentemente, dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.218

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 32 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «21 per cento» aggiungere le seguenti: «, a condizione che i contratti di locazione siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi territoriali tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.»;*

b) *dopo il comma 32 aggiungere il seguente:*

«32-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione e promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate di tributi locali».

1.219

MANCA

Al comma 32, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «21 per cento» aggiungere le seguenti:* «, a condizione che i contratti di locazione siano stipulati a canone concordato sulla base di appositi accordi territoriali tra le associazioni della proprietà edilizia e le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio. Resta fermo quanto previsto dalla legge 27 luglio 1978, n 392.»;

b) *aggiungere il seguente comma:*

«32-bis. Al fine di garantire la necessaria presenza di funzioni e servizi di prossimità, anche a tutela delle fasce più deboli della popolazione e promuovere, in un'ottica di riqualificazione e rigenerazione sociale ed economica delle aree urbane, un'offerta complessiva in grado di aumentare l'attrattività del territorio e di valorizzare specifiche zone aventi più marcata vocazione commerciale, i comuni, previa consultazione pubblica, anche in via telematica, della popolazione residente interessata, individuano, d'intesa con le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative del commercio, le attività merceologiche assenti o comunque non adeguate al rispettivo territorio, per l'avvio delle quali possono accordare l'applicazione di aliquote agevolate di tributi locali».

1.220

DAL MAS

Al comma 32 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applica il comma 11 del predetto articolo 3.».

1.221

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 55,76 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,62 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,35 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 290,73 milioni di euro per l'anno 2026, di 288,79 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

1.222

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.223

DAMIANI

Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

«32-bis. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente comma. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si

proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n.241 del 119, come modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie

32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421.».

1.224

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. I debiti, a carico di soggetti in comprovata difficoltà economica, fino ad euro 200.000,00, al netto di sanzioni ed interessi, risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle Entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 31 luglio 2018, possono essere estinti, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese In tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente il 10 per cento dell'importo risultante dai predetti ruoli e/ o affidato ai concessionari, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai ruoli e ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: *a*) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; *b*) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; *c*) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e quelli già iscritti per gli importi definiti vengono sospesi a spese e cure del concessionario; *d*) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; *e*) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; *f*) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

32-*ter*. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 32 bis i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: *a*) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; *b*) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; *c*) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; *d*) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

32-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 32-*bis*».

1.225

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sono premesse le seguenti parole: "Limitatamente all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al terzo comma, le parole: "all'articolo 40-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 36-bis e 40-bis"»*f1*;«.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro», con le seguenti: «56,66 milioni di euro».

1.226

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI, CONZATTI

Dopo il comma 32 aggiungere i seguenti:

«32-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) le spese sostenute relative alla retribuzione e ai contributi pagati per i collaboratori domestici;

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis si provvede nei limiti di 6.000 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138 primo periodo».

1.227

DAL MAS

Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

«32-bis. 1. Al comma 1 dell'art. 10, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta in fine la seguente lettera:

"1-quinquies) il 50 per cento dell'Imu e della Tasi effettivamente versate sugli immobili posseduti dal contribuente"».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.228

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, si provvede nei limiti di 600 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui al comma 138, primo periodo».

1.229

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro".

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, si provvede nei limiti di 800 milioni annui, a valere sulla dotazione di cui al comma 138, primo periodo».

1.230

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

32-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, i commi 01, 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e a coloro che sono residenti in alloggi a proprietà indivisa spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 600, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 300, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

1-bis. Ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni».

1.231

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«Dopo il comma 112, aggiungere i seguenti:

"112-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: in mercati regolamentati' sono inserite le seguenti: 'e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato'».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.232

DAL MAS

Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente

«32-bis 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "I redditi" sono aggiunte le seguenti: ", percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,";

b) le parole: "ad uso abitativo" e le parole: "dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per la metà del suo importo, ai predetti fini.

4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:

a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;

b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.

5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.

6. È obbligato al pagamento dell'imposta:

a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;

b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.

10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.233

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "I redditi" sono aggiunte le seguenti: ", percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,";

b) le parole: "ad uso abitativo" e le parole: "dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro».

1.234

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o Bai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni,».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 55,76 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,32 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,62 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,35 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,29 milioni di euro per l'anno 2025, di 290,73 milioni di euro per l'anno 2026, di 288,79 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 288,9

milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2030».

1.235

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.236

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 222,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,2 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.237

DAL MAS

Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

«32-bis. Il quarto periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento«».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.238

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.239

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e che utilizzano l'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti".

32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.240

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni".

32-ter. Agli oneri derivanti dal comma 32-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.241

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 32, inserire i seguenti:

«32-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modifiche, dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

"6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, ivi compresi società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché da questi sublocate ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti della società o ente conduttore stesso o di altra società o ente con cui il conduttore abbia concluso un contratto di sublocazione ad uso abitativo di collaboratori e dipendenti del subconduttore. Ai fini di quanto previsto al presente comma, per «uso abitativo» si intende la destinazione dell'immobile locato a dimora abituale, per la maggior parte dell'anno solare, del subconduttore, anche ove quest'ultimo non stabilisca la propria residenza nell'immobile locato, e per «collaboratori» si intendono i soggetti che partecipano all'attività di impresa o di lavoro autonomo del conduttore a titolo di lavoratori subordinati, o parasubordinati o autonomi, ivi compresi i rapporti di collaborazione ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche, e di apprendistato".

32-ter. All'onere derivante dal comma 32-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.242

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431" sono sostituite con le seguenti: "la cedolare secca

si applica ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 5, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431"».

1.243

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 32, sono inseriti i seguenti:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

32-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

1.244

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Ai comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 15.000.000;
2020: ? 15.000.000;
2021: ? 15.000.000.

1.245

CONZATTI, MALLEGGNI, MODENA, TESTOR

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui » con le parole: «con una dotazione di 8.850 milioni di euro annui».

1.246

DAL MAS

Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:

«31-bis.1. All'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1) al comma 2 è aggiunta in fine la seguente lettera:

"d) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.";

2)al comma 3 è soppressa la lettera b);

3)al comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "dei terreni agricoli e dell'abitazione principale" sono sostituite da: "dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e dei fabbricati inagibili o inabitabili"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutato in 18,5 milioni di euro a partire dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel-

l'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.247

FANTETTI, GARAVINI, GIACOBBE, ALDERISI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il nono periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente periodo: "A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".»

Conseguentemente alla Tabella A, indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.

1.248

DAL MAS

Dopo il comma 32 è aggiunto il seguente

«32-bis 1. Al comma 2 dell'art. 13, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunta in fine le seguente lettera:

"d) per le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".

32-ter. Al comma 669, l. 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "dei terreni agricoli e dell'abitazione principale" sono sostituite da: "dei terreni agricoli, dell'abitazione principale e delle unità immobiliari di categoria catastale C1 sfitte"».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 8.821 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.249

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 205, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rendite catastali degli immobili di categoria catastale E e D che non comprendono il valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non possono costituire oggetto di accertamenti basati sulla ricomprensione di tale valore nella rendita catastale. Gli eventuali accertamenti già notificati e ancora non definiti devono, sotto questo profilo, essere modificati o annullati da parte degli uffici."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: ? 25.000.000;
2020: ? 25.000.000;
2021: ? 25.000.000.

1.250

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI

Dopo il comma 32 inserire il seguente:

«32-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con «pari a 8.050 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.251

DAL MAS

Sostituire il comma 32 con i seguenti:

«32-bis. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati dall'anno 2019 aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

32-ter. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Per le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, di versamento dell'imposta e per le altre disposizioni attuative si applica, in quanto compatibile, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011.

32-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale».

1.252

DE BONIS

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-*bis*. Sono esonerati dal pagamento della TARI, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel comune di residenza gli studenti universitari che versano tale tributo nel comune dove sono domiciliati per motivi di studio, previa presentazione al comune di residenza del contratto di affitto stipulato nel diverso comune ove è ubicata l'Università».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.253

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di cui al comma 1 stipulati nell'esercizio di attività d'impresa."».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;
2020: - 40.000.000;
2021: - 40.000.000.

1.254

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».

1.255

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

32-ter. Ai sensi del comma 32-bis, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

32-quater. Il comma 9-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

32-quinquies. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al comma 32-bis esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità».

1.256

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Il reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, a condizione che il contratto sia stipulato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'imposta sostitutiva si applica con la medesima aliquota stabilita per i contratti di cui al periodo precedente, dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: « 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «55,56 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,12 milioni di euro per l'anno 2020, di 164,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 173,25 milioni di euro per l'anno 2022, di 182,42 milioni di euro per l'anno 2023, di 183,15 milioni di euro per l'anno 2024, di 216,09 milioni di euro per l'anno 2025, di 250,53 milioni di euro per l'anno 2026, di 248,59 milioni di euro per l'anno 2027, di 248,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 228,7 milioni di euro per l'anno 2029 e di 249,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.257

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

32-ter. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.

32-quater. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:

a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di video sorveglianza;

b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;

c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

32-quinquies. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.

32-sexies. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.258

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Le rendite catastali degli immobili di categoria catastale E e D che non comprendono il valore di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, non possono costituire oggetto di accertamenti basati sulla ricomprensione di tale valore nella rendita catastale. Gli eventuali accertamenti già notificati e ancora non definiti devono, sotto questo profilo, essere modificati o annullati da parte degli uffici».

1.259 (Testo 2)

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO

Sostituire i commi da 33 a 39 con i seguenti:

«33. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 29, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "30 giugno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 30 le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: "31 dicembre 2019", e le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

34. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposi-

zioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente:

al comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», *con le seguenti:* «6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 5.815 milioni di euro per l'anno 2021, 5.960 milioni di euro per l'anno 2022, 6.219 milioni di euro per l'anno 2023, 6.020 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028».

alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi da 86 a 93 e i commi da 97 a 101;*

b) *al comma 138, sostituire le parole:* «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «8.875 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

c) *alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

c) *alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 210.000.000;

2020: - 180.000.000;

2021: - 160.000.000;

alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 60.000.000;

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000;

alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 50.000.000;

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.260

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

I commi da 33 a 38 sono sostituiti dai seguenti:

«33. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia

avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari ai 20 per cento del costo di acquisizione.

34. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

35. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

36. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, l'impresa e tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

37. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

38. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 138 e 141;

sopprimere le parole: «comma 138» e «comma 141» ovunque ricorrono.

1.261

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 33, sopprimere le parole: «nelle misure previste dal comma 34 del presente articolo»;*

b) *al comma 33 sostituire le parole: «effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019» con le seguenti: «effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021»;*

c) *sopprimere il comma 34;*

d) *al comma 37, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 7.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 8.000 milioni di euro per l'anno 2031 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

1.262

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Ai comma 33, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 33, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 34 del presente comma;

b) sopprimere il comma 34;

c) al comma 37 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 8.200 milioni di euro per l'anno 2029, 8.500 milioni di euro per l'anno 2030 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031».

1.263

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» *aggiungere le parole:* «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 33,14 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020, di 19,07 milioni per l'anno 2021, 28,09 per l'anno 2022, 28,09 per l'anno 2023, 28,09 per l'anno 2024, 28,09 per l'anno 2025, e 28,09 per l'anno 2026.

1.264

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» aggiungere le parole: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni dall'anno 2021.

1.265

PICHETTO FRATIN

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 20.000.000;

2020: ? 20.000.000;

2021: ? 20.000.000.

1.266

PICHETTO FRATIN

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle

competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.267

MARINO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione,» aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.268

MARINO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per ranno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.269

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», *aggiungere le seguenti:* «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.270

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», *aggiungere le seguenti:* «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.271

CIRIANI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», *aggiungere le seguenti:* «, nonché agli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda».

Conseguentemente, al comma 653 le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019, 380 milioni di euro per l'anno 2020, 380 milioni di euro per l'anno 2021 e 372 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».

1.272

CIRIANI

Al comma 33, dopo le parole: «in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione», aggiungere le seguenti: «, nonché agli investimenti effettuati per la formazione dei dipendenti finalizzata all'acquisizione delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire una transizione sostenibile verso un nuovo ecosistema economico digitale».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2019 e 390 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.273

URSO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 24-ter.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da cittadini stranieri di ceto italiano che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche di origini italiane che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria nella misura rispettivamente di euro 1.000 per redditi fino a 50.000 euro e di euro 3.000 per redditi oltre 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto rispettivamente a euro 500 e 1.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-*bis*. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, e disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-*bis*)".

4. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 1 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali destinati:

a) alla riduzione della pressione fiscale sui redditi di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) all'aumento dell'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

1.274

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:

«33-*bis*. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

33-*ter*. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità e i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), al-

l'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.

33-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma bis, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

33-quinques. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 33-bis:

a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura

e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.

33-sexies La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 e soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

33-septies. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5 bis e 5 ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

1.275

NASTRI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«*33-bis* All'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, *dopo le parole:* "apparecchi radiotelefonici" sono aggiunte le seguenti: ", *smartphone, computer* portatili, *notebook, tablet* e dispositivi analoghi,";

b) il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis*. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 647. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ul-

teriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1.294 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi". Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-*bis* del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al capoverso "Art. 173", le parole: "commi 3 e 3-*bis* - 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 3 - 5; comma 3-*bis* - 10"».

1.276

NASTRI

Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

«33-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi di mancata accettazione di un pagamento tramite una carta di debito o carta di credito da parte di chi ne è tenuto ai sensi del comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa d'importo pari a 30 euro";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere disciplinate le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 4-*bis*. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili"».

1.277

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 33, inserire i seguenti:

«33-*bis*. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» è aggiunta la seguente voce: «i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte *hardware* dedicati alla *cyber security* (ad esempio i *firewall* industriali, *Intrusion detection system*, *Network Intrusion Detection System*, ecc.)";

33-ter. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 35 si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 33.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.278

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" è aggiunta la seguente voce: "i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte *hardware*) dedicati alla *cyber security* (ad esempio I *firewall* industriali, *Intrusion detection system*, *Network Intrusion Detection System*, ecc.)";

b) dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria "software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*)" di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica, indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 1,».

1.279

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:

«33-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

33-ter. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

33-quater. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

33-quinques. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle pre-

scrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

1.280

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. La retribuzione del lavoro subordinato imponibile ai fini della contribuzione previdenziale è determinata in riferimento a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore. La contribuzione non può comunque essere determinata in riferimento a un imponibile inferiore rispetto al minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile nel settore per cui è stato stipulato, che sia stato sottoscritto al tempo stesso sia dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, sia dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori. Quando nessun contratto collettivo nazionale nel settore risponda a entrambi i suddetti requisiti, deve essere assunto come riferimento il minimo tabellare stabilito dal contratto collettivo nazionale che si applichi effettivamente al maggior numero di rapporti di lavoro nel settore per cui è stato stipulato, e che sia stato sottoscritto o dalle Associazioni comparativamente maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, o dalle Associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative dei lavoratori. Ai fini del godimento di benefici fiscali o contributivi, nonché della legittimazione alla stipulazione dei contratti di appalto di cui all'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il trattamento riservato dall'azienda ai dipendenti non può essere inferiore allo standard stabilito dal contratto collettivo nazionale in relazione al quale è determinato l'imponibile contributivo minimo».

1.281

NASTRI

Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

«33-bis Le società concessionarie di autostrade, in caso di blocco del traffico autostradale per un periodo superiore a tre ore, determinato da incidenti stradali o da eventi atmosferici, hanno l'obbligo di esentare gli utenti dal pagamento del pedaggio relativo alla tratta autostradale interessata, provvedendo all'apertura dei caselli di uscita. Il blocco di cui alla presente disposizione è accertato dall'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è adottato il regolamento di attuazione».

1.282

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno».

1.283

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto il seguente:

"1094-bis. Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività"».

1.284

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-*bis*. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aggiunto il seguente:

"1094-*bis*. Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliero legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

1.285

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-*bis* Al fine di promuovere la crescita del microcredito, come strumento di inclusione sociale, di supporto all'imprenditorialità e al lavoro e di contrasto all'esclusione finanziaria, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere finanziamenti in favore degli operatori del microcredito, individuati ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, purché costituite da almeno un anno con un capitale sociale minimo di almeno 1 milione di euro, da destinare in favore delle micro, piccole e medie imprese, anche di nuova Costituzione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Lo statuto della Cassa depositi e prestiti recepisce le disposizioni previste, per le finalità del presente comma».

1.286

NASTRI

Dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

«33-*bis*. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2019, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

1.287

NASTRI

Dopo il comma 33, è aggiunto il seguente:

«33-bis. In relazione agli effetti non concorrenziali derivanti dall'importazione di prodotti agricoli, in particolare il riso, provenienti dalla Cambogia e dal Myanmar è concesso un contributo una tantum pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle imprese risicole delle province di Navara, Vercelli e Pavia».

Conseguentemente al comma 64 le parole: «3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2995 milioni».

1.288

DE BERTOLDI

Dopo il comma 33, sono aggiunti i seguenti:

«33-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

33-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

1.289

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 34, sopprimere le parole da: «per gli investimenti» fino a: «limite di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700

milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.290

MANCA

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. All'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le seguenti: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 10.000.000;

2020: ? 10.000.000;

2021: ? 10.000.000.

1.291

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 34, inserire il seguente comma:

«34-bis) All'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le parole: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

1.292

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-bis. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo nell'elenco dei beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni", è inserito il seguente capoverso: "dispositivi, componenti, sistemi e soluzioni afferenti ai

diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)". Nell'elenco dei beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il capoverso "software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse *modeling and engineering* per la ricostruzione virtuale di contesti reali", è inserito il seguente capoverso: "software, sistemi, piattaforme e applicazioni afferenti ai diversi ambiti applicativi dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS)"».

1.293

TESTOR, VITALI, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", è aggiunta la seguente voce: di impianti wi-fi (acquisto e installazione di modem/router, dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile ? antenne terrestri, ripetitori di segnale, parabole».

1.294

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", è aggiunta la seguente voce: "di impianti wi-fi (acquisto e installazione di *modem/router*, dotazione hardware per la ricezione del servizio mobile ? antenne terrestri, ripetitori di segnale, parabole"».

1.295

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-bis. All'Allegato A, annesso alla Legge 11 dicembre 2016, 232, sezione "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità", al quin-

to alinea dopo le parole: "ad esempio RFID ? *Radio Frequency Identification*" aggiungere le seguenti ", Wi-Fi, LPWAN"».

1.296

RAUTI

Dopo il comma 34, inserire il seguente comma:

«34-bis. All'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sostituire le parole: "l'impresa è tenuta" con le parole: "i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo sono tenuti"».

1.297

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 36, inserire i seguenti:

«36-bis. Le condizioni contrattuali applicate ai dispositivi che eseguono programmi per elaboratore e contenuti rivolti ai consumatori assicurano l'effettivo diritto di reperire liberamente ed utilizzare i servizi, applicazioni e contenuti ? forniti da terzi nel formato idoneo ai sistemi del consumatore con licenza proprietaria o rispondente ai modelli internazionali a sorgente aperta ? a condizione che detti servizi, applicazioni, e contenuti siano leciti.

36-ter. Le condizioni contrattuali applicate ai medesimi dispositivi assicurano altresì agli utenti il diritto di eliminare dai propri dispositivi servizi, applicazioni e contenuti, salvo che la loro presenza o le loro funzioni siano previste come obbligatorie da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o per la sicurezza del dispositivo, delle reti alle quali si connette, dei dati gestiti o dalla natura e funzione del dispositivo stesso.

36-quater. Il diritto alla eliminazione è assicurato in maniera da impedire le eliminazioni effettuate al fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

36-quinquies. L'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è competente a valutare le violazioni di tali diritti secondo i criteri previsti dall'art. 24 e le sanzioni dall'art. 27 del suddetto codice; per l'avvio della attività la dotazione dell'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è aumentata di Euro 100.000 per l'anno 2019 e di Euro 100.000 per l'anno 2020.»

1.298

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente al comma 38 sostituire le parole: «disposizioni di cui ai commi 33 e 35» con le seguenti: «disposizioni di cui ai commi 33, 35 e 37-bis».

1.299

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 39 è aggiunto il seguente: comma:

«39-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

39-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili stru-

mentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.».

1.300

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 39-bis aggiungere il seguente:

«39-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020».

Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1.301

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.»

Conseguentemente, all'Articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» con le seguenti: «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

1.302

LA PIETRA

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.303

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi

entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.304

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.305

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.306

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019,2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.307

LA PIETRA

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero deireconomia e delle finanze:*

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.308

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.309

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «a 6.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.399 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.310

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.584 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.240 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.357 milioni di euro per l'anno 2022, 6.402 milioni di euro per l'anno 2023, 6.403 milioni di euro per l'anno 2024, a 6.463 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.311

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.312

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

38-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 38-bis, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, a 760 milioni di euro per il 2021, a 643 milioni di euro per il 2022, a 597 milioni di euro per il 2023, a 597 milioni di euro per il 2024 e a 537 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139».

1.313

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30

giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 416 milioni di euro per l'anno 2020, 760 milioni di euro per Vanno 2021, 643 milioni di euro per Vanno 2022 e 597 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.314

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

1.315

PEROSINO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

1.316

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano alle medesime condizioni anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.».

1.317

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 38, aggiungere seguente:

«38-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 si applicano anche in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.318

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

«38-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme eventualmente residue, relative al credito di imposta non usufruiti negli anni precedenti, sono riassegnate per gli anni 2019 e successivi con le medesime finalità».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

1.319

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di *cloud computing*».

1.320

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 38, aggiungere il seguente:

«38-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di *cloud computing*».

1.321

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» *con le seguenti:* «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

1.322

TARICCO

Dopo il comma 39 inserire il seguente:

«39-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui

all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.

1.323

MANCA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente comma:

«39-bis. All'Allegato A (Articolo 1, comma 9) annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Macchine e attrezzature di nuova generazione per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita, la qualità del prodotto-servizio, il risparmio energetico nonché la qualità di vita dei lavoratori;

Dispositivi digitali e sensoristica per favorire la fruizione di contenuti, facilitare l'interazione con l'utente, e personalizzare prodotti e servizi;

Sistemi innovativi di illuminazione in grado di migliorare l'esperienza del consumatore e ridurre i costi di gestione;

Sistemi di *eye tracking* finalizzati allo studio del consumatore/utente;

Dispositivi per misurare la performance dell'attività e l'analisi dei flussi;

Espositori e *layout* collegati digitalmente a sistemi gestionali e magazzino;

Camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

Sistemi di *locker* per favorire il "*click and collect*";

Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.324

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

«39-bis. All'Allegato A (Articolo 1, comma 9) annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Macchine e attrezzature di nuova generazione per migliorare l'automazione, l'efficienza produttiva nel punto vendita, la qualità del prodotto-servizio, il risparmio energetico nonché la qualità di vita dei lavoratori;

Dispositivi digitali e sensoristica per favorire la fruizione di contenuti, facilitare l'interazione con l'utente, e personalizzare prodotti e servizi;

Sistemi innovativi di illuminazione in grado di migliorare l'esperienza del consumatore e ridurre i costi di gestione;

Sistemi di *eye tracking* finalizzati allo studio del consumatore/utente;

Dispositivi per misurare la performance dell'attività e l'analisi dei flussi;

Espositori e *layout* collegati digitalmente a sistemi gestionali e magazzino;

Camerini digitali intelligenti per facilitare l'esperienza di acquisto del cliente;

Sistemi di *locker* per favorire il "*click and collect*";

Macchine automatiche di vendita interconnesse a sistemi di pagamento digitali e a sistemi di tracciabilità, rilevazione ed invio delle informazioni fiscali, gestibili anche da remoto."».

1.325

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

"h) prodotta con unità di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Qualora il combustibile utilizzato in tali unità sia il gas naturale ovvero il gas di petrolio liquefatti questo viene assoggettato alla pertinente accisa per la produzione,

diretta o indiretta, di energia elettrica prevista alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni"».

1.326

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:

«39-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.327 (testo 2)

GIROTTA, CASTALDI, LANZI, PARAGONE, ANASTASI, VACCARO, PATUANELLI, RIPAMONTI, MARTI, GALLICCHIO, ACCOTO, Emanuele PELLEGRINI, PESCO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 14:

1) le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) al comma 2-bis, le parole: "nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 2018 al 2020"»;

b) *alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-bis) al comma 1-sexies.1, dopo le parole: "da 1-bis a 1-sexies" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle del comma 1-sexies.2.";

2-ter) dopo il comma 1-sexies.1 è inserito il seguente comma:

"1-sexies.2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2020, per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-sexies, realizzate in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 70 per cento. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro ad alloggio previsti al comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell'edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L'esito della classificazione e verifica sismica ottenuto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 quater, è inviato a cura dei professionisti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le modalità di attuazione di dette disposizioni e d'invio degli esiti della classificazione e verifica sismica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

Conseguentemente,

a) *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «155,9 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 50.000.000;

2020: -100.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.327

GIROTTI, CASTALDI, LANZI, PARAGONE, ANASTASI, VACCARO, PATUANELLI, RIPAMONTI, MARTI, GALLICCHIO, ACCOTO, Emanuele PELLEGRINI, PESCO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 14:

"1) le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

2) al comma 2-*bis*, le parole "nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021"»;

b) *alla lettera b), dopo il numero 2) aggiungere, in fine, i seguenti:*

«2-*bis*) le parole "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

2-*ter*) al comma 1-*sexies*.1, dopo le parole "da 1-*bis* a 1-*sexies*" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle del comma 1-*sexies*.2.";

2-*quater*) dopo il comma 1-*sexies*.1 è inserito il seguente comma:

"1-*sexies*.2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, e fino al 31 dicembre 2024 per le spese relative alla classificazione e verifica sismica prevista dal comma 1-*sexies*, realizzate anche in assenza di opere, per le sole zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 70 per cento. La spesa massima ammissibile è pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro ad alloggio previsti al comma 1. Le spese relative alla classificazione e verifica sismica dell'edificio costituito in condominio possono essere detratte anche da un solo condomino, se il medesimo ha sostenuto la spesa complessiva necessaria. L'esito della classificazione e verifica sismica ottenuto, redatto secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1 quater, è inviato a cura dei professionisti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'accesso all'agevolazione avverrà nel limite di un importo annuo complessivo pari a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse già stanziare per le finalità di cui al

presente articolo. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le modalità di attuazione di dette disposizioni e d'invio degli esiti della classificazione e verifica sismica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

Conseguentemente,

a) al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «155,9 milioni di euro per l'anno 2021»

b) alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 100.000.000;
2021: - 50.000.000.

1.328

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 40, lettera a), sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

«1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14:

1) ai minimi 1 e 2, lettera *b*), le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019";

2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019" e, al terzo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019";

3) al comma 2-*bis*, le parole: "sostenute nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019";

4) al comma 1 le parole: "La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...", sono sostituite dalle seguenti: "La de-

trazione di cui al presente comma è pari al 65 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013...».

Conseguentemente,

al comma 621, sostituire le parole «0.5» per cento con le seguenti: «1 per cento»

dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.329

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) al comma 1, le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: "sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013";

1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2015"»;

b) *alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: "sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018"; al comma 1, lettera *a*), numero 3), sostituire le parole "sostenute nell'anno 2019", con le seguenti: "sostenute a decorrere dall'anno 2018";

c) *alla lettera a) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

1) al comma 2-*quater*, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

2) al comma 2-*quinqüies*, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;

d) *alla lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:*

1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;

2) al comma 1-*bis*, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

3) al comma 1-*ter*, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente:

- *dopo il comma 40, aggiungere il seguente:*« In caso di accertamento della mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno il diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'Agenzia delle entrate, anche se i soggetti beneficiari delle detrazioni hanno optato per la cessione del relativo credito, recupererà il credito corrispondente esclusivamente nei loro confronti.»

- *al comma 138, sostituire le parole:* «7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 » *con le seguenti:* «a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5.748,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025,4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.»

1.330

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:*

1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;

1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;

1-ter) al comma 2, lettera b) le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2015»;

b) *al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dai 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti, «sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018»»;

c) *al comma 1, lettera a;, numero 3), sostituire le parole «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2018»;*

d) *al comma 1, lettera a) dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:*

4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

5) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;

e) *al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:*

1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;

1-bis) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017»;

1-ter) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente al comma 139, sostituire le parole: «e a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5.748,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025, 4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027,2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e di 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031».

1.331

DAL MAS

Al comma 40, alla lett. a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2021»; ai commi 1, secondo periodo, e 2, lett. b, le parole «31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutato in 75 milioni di euro a partire dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.332

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 40, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, lettera *b-bis*), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»»;

b) *al comma 40, lettera a) numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute negli anni 2018 e 2019»;*

c) *al comma 40, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:*

«3-bis) al comma 2-ter, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari»;

3-ter) al comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il secondo periodo è soppresso;

d) *al comma 40, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:*

«1-bis) al comma 1-quinquies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il terzo periodo è soppresso;

1-ter) al comma 1-septies, secondo periodo, dopo le parole: «ad altri soggetti privati», sono aggiunte le seguenti: «o ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» e il terzo periodo è soppresso;

e) *al comma 40, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, primo periodo, le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.333

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, ASSUNTOLA, MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 40, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019»»;

b) *al comma 40, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute negli anni 2018 e 2019»;*

c) *al comma 40, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:*
«2) al comma 2, primo periodo, le parole: "anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "anni 2018 e 2109"».

1.334

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 40, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente: «b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: « 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: « 8.995 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.970 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.335

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 40, lettera a), aggiungere i seguenti:

«3-bis) dopo il comma 2-quater sono aggiunti i seguenti commi:

"2-quater-2. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio di edifici di proprietà di Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, e degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) utilizzati a norma dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 16 lettera b) della legge 20 maggio 1985, n. 222, o in loro uso, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, nel caso in cui gli stessi interventi siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente comma sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 500,00 per metro quadrato di superficie utile riscaldata.

2-quater-3. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 relative agli interventi su edifici di proprietà di Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, e degli Enti Ecclesiastici Civilmente Riconosciuti (EECR) utilizzati a norma dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'articolo 16 lettera *b*) della legge 20 maggio 1985, n. 222, o in loro uso, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma *2-quater.2* del presente articolo e dal comma *1-quinquies* dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 1700 per metro quadrato di superficie utile riscaldata.

3-ter) Al comma *2-quinquies*, dopo le parole «La sussistenza delle condizioni di cui al comma *2-quater*» sono aggiunte le parole «e *2-quater.2*».

1.336

ANASTASI, GIROTTO, LANZI, CASTALDI, PARAGONE, VACCARO, GALLICCHIO

Al comma 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:*

«*3-bis)* dopo il comma *2-septies*, aggiungere il seguente: "*2-octies*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115."»;

b) *alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:*

«*1-bis)* dopo il comma *1-septies*, aggiungere il seguente: "*1-octies*. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.337

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 40, lettera a), aggiungere infine il seguente numero:

«3-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

"b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi), rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera"».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle parole: «200 milioni per l'anno 2019, 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2031».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1.338 (testo 2)

SACCONI

Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di un milione di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2019:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

1.339

MANCA, MISIANI

Al comma 40, lettera a), dopo il punto 3), inserire il seguente:

«3.1) Se viene accertata la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi, che danno il diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modificazioni, l'Agenzia delle Entrate, anche se i soggetti beneficiari delle detrazioni hanno optato per la cessione del relativo credito, recupererà il credito corrispondente esclusivamente nei loro confronti.»

1.340

DAL MAS

Al comma 40, alla lettera b), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con « pari a 8.622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.341

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) il comma 1-*quinqies* è sostituito dal seguente: "Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'18,5 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-*bis*, in luogo della detrazione, i

soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.342

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

1.343

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, VERDUCCI

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, le parole: "zone classificate a rischio sismico" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.768 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.630 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.640 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2022 al 2028, a 8.655 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e di 8.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032».

1.344

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, le parole "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 18.000.000;
2020: - 35.900.000;
2021: - 53.900.000.

1.345

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 40, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-septies, le parole: "zone classificate a rischio sismico 1" sono sostituite dalle seguenti: "zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3"».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 18.000.000;
2020: - 35.900.000;
2021: - 53.900.000.

1.346

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 40, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.347

DAL MAS

Al comma 40, alla lettera b), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente:

«1.a) alla fine del comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.348

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: ? 5.000.000;

2020: ? 5.000.000;

2021: ? 5.000.000.

1.349

DAL MAS

Al comma 40, alla lettera b), dopo il punto 1 è aggiunto il seguente:

«1.a) al comma 1-bis dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

1.350

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 40, lettera b), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: "ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo"».

1.351

MANCA

Al comma 40, lettera b), punto 2, sostituire le parole: «e le parole: "nel 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019"» con le seguenti: «, le parole: "nel 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019", le parole: "A+" sono sostituite dalle seguenti: "A++" e le parole: "A per i forni" sono sostituite dalle seguenti: "A+ per i forni e le cappe da cucina"».

1.352

QUAGLIARIELLO

All'articolo 1, comma 40, dopo la lettera b), punto 2) aggiungere il seguente:

«3) al comma 2 del decreto-legge del 4 giugno 2016, n. 63, dopo le parole: "per l'acquisto di mobili" sono aggiunte le seguenti ", porte esterne o interne e porte tagliafuoco, ivi comprese quelle dotate di tecnologie volte a garantire via di fuga libere e funzionali in caso di emergenza,"».

1.353

DAL MAS

Al comma 40, dopo la lettera b), è aggiunto la seguente:

«*b-bis*) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

"Qualora gli interventi di cui al comma 1-*quater* siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-*quater* spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di cui al comma 1-*bis*, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.354 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-*bis*. (Stabilizzazione dell'extraincentivo per impianti fotovoltaici realizzati su edifici in sostituzione delle coperture in eternit o amianto). Gli impianti fotovoltaici, di cui al comma 40-*ter*, realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto a decorrere da 1° gennaio 2019 hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 20'/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica.

40-*ter*. Gli impianti fotovoltaici di cui al comma 40-*bis* sono gli impianti fotovoltaici i cui moduli fotovoltaici sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. La superficie dei moduli non può essere superiore a quella della copertura rimossa.

40-*quater*. Il GSE rende note, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, le condizioni specifiche, anche relative alle corrette modalità di rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio.

40-*quinquies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-*bis* valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dai commi 639-*bis* e 639-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.355

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti

«40-bis. Per incentivare la mobilità sostenibile dal 1° gennaio 2019 l'imposta sul valore aggiunto per l'utilizzo del *sharing mobility* è pari al 10 per cento.

40-ter. Alle aziende, pubbliche e private, dal 1° gennaio 2019 che utilizzano flotte aziendali elettriche usate come veicoli in condivisione anche per gli spostamenti privati dei dipendenti spetta una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nell'acquisto o noleggio dei veicoli pari al 100 per cento.

40-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

40-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 500 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente:

al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «0,75; dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.

Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

«639-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1.356

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

40-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

40-*quater*. Il Fondo di cui al comma 40-*bis* destina le proprie risorse con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

e) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

40-quinquies. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 40-*bis*, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

Conseguentemente,

al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «1 per cento»

dopo il comma 63 7, aggiungere i seguenti:

«637-*bis.* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-*ter.* Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.357

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

40-*bis.* Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, emana un decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrut-

turali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno del terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione europea, A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2019-2021.

40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente al comma 621, costituire le parole: «dello 0,50 per cento» con le seguenti: «0,65 per cento».

1.358

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le società che gestiscono strade e autostrade dal 1° gennaio 2019 destinano il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali per la realizzazione di piste ciclabili. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento di risorse di cui al presente articolo».

1.359

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. A partire dal 1° gennaio 2019 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, terzo comma, del Regio Decreto n. 1443/1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:

- a) 2,80 Euro/m³ per sabbia e ghiaia;
- b) 3,30 Euro/m³ per calcare;
- e) 2,30 Euro/m³ per argilla;
- d) 8 Euro/m³ per pietre ornamentali;
- e) 2,20 Euro/m³ per torba.

40-ter. I canoni, di cui al comma 40-bis, possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziati in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte».

1.360

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 19-bis .1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-bis) indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa, è sempre ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica con sistemi di ricarica, nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture di qualunque tipo destinati alla ricarica stessa, nelle seguenti misure:

- 1) per l'anno 2011, per il 100 per cento;
- 2) per l'anno 2019, per il 90 per cento;
- 3) per l'anno 2020, per l'80 per cento;
- 4) per l'anno 2021, per il 70 per cento;
- 5) per l'anno 2022, per il 60 per cento;
- 6) per l'anno 2023, per il 50 per cento";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. A decorrere dall'anno 2019 l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 45 per cento quando i beni di cui alla lettera i-bis) del comma 1 oggetto dell'acquisto o dell'importazione non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione".

40-ter. Alla tabella A, parte 11, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) prodotti e apparecchiature per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere di ristrutturazione edilizie".

40-quater. Alle spese sostenute per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali, si applica la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, qualora l'ammontare delle stesse sia superiore ad euro 10.000, essa è ripartita nell'anno in cui sono state soste-

nute e nei due successivi. Se tale energia è prodotta da fonti rinnovabili la detrazione è maggiorata di un ulteriore 20 per cento.

40-quinquies. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di imposta comunale sugli immobili (ICI) rispettivamente stabiliti all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

40-sexies. Fatta salva la potestà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e di regolare ulteriori misure di incentivazione alla mobilità sostenibile, è istituito un fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica, di seguito denominato «fondo», di durata quinquennale.

40-septies. Le risorse del fondo sono utilizzate per l'erogazione, a titolo d'incentivo a fondo perduto:

a) di contributi ai consumatori finali per l'acquisto di autoveicoli elettrici ricaricabili e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica;

b) di contributi in favore delle amministrazioni comunali per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad elettricità negli spazi di sosta pubblici o privati, privilegiando i progetti che prevedano il ricorso a produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

40-octies. L'erogazione dei contributi di cui al comma 40-septies è regolata con decreto annuale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto dei seguenti criteri:

a) premialità a favore degli accessi alla mobilità elettrica più celeri e anticipati, in base alla quale i soggetti che acquistano o che realizzano interventi ammessi ai contributi, ottengono i seguenti importi:

1) per l'anno 2019: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

2) per l'anno 2020: euro 5.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

3) per l'anno 2021: euro 3.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

4) per l'anno 2022: euro 2.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

5) per l'anno 2023: euro 1.000 per l'acquisto di un veicolo alimentato ad energia elettrica ed euro 150 per le spese di infrastrutturazione;

b) socializzazione dei costi di infrastrutturazione per gli spazi di sosta pubblici o privati, in base alla quale i decreti annuali di cui all'alinea, nell'ambito delle indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b)*, possono stabilire che il reperimento della

quota di risorse da destinare ai comuni per l'infrastrutturazione sia posto in capo alle società e ai soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti, a fronte di un incremento massimo della tariffa dell'energia elettrica di euro 0,25 per kWh.

40-nonies. I decreti di cui al comma 40-octies devono inoltre prevedere che l'erogazione degli importi di incentivazione sia accessibile a tutte le categorie di utenti, compresi i soggetti pubblici e le persone giuridiche private o pubbliche, indipendentemente dalle finalità perseguite.

40-decies. I decreti di cui al comma 40-octies devono favorire il ricorso alle fonti rinnovabili e possono altresì riservare quote dello stanziamento finanziario complessivo del fondo, in percentuale non superiore al 40 per cento del totale, da riservare ai contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati, di *taxi*, di sistemi di *car sharing*, fermi restando i criteri di erogazione di cui al citato comma 40-octies.

40-undecies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente al comma 621, le parole: «05» sono sostituite con le seguenti: «1,15».

1.361

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 40, è aggiunto il seguente:

«40-bis. Il numero 122 della Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 122, si interpreta nel senso che tra le prestazioni assoggettabili ad aliquota Iva del 10% sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento ovvero distribuita al pubblico tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti come definiti all'articolo 2, comma 2, lettera *tt*), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni.».

Conseguentemente al comma 421 modificare le parole «euro 130.317.000» con le parole «euro 129.317.000», le parole «euro 1.258.000» con le parole «euro 258.000», le parole «euro 107.220.000» con le parole «euro 106.220.000», le parole «euro 146.089.000» con le parole «euro 145.089.000», le parole «euro 145.512.000» con le parole «euro 144.512.000», le parole «euro 145.232.000» con le parole «euro 144.232.000», le parole «euro 145.143.000» con le parole «euro 144.143.000», le parole «euro 145.006.000» con le parole

«euro 144.006.000», le parole «euro 143.318.000» con le parole «euro 142.318.000» e le parole «euro 143.293.000» con le parole «euro 142.293.000».

1.362

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis) La detrazione fiscale di cui al comma 1 si applica anche all'acquisto, o all'assegnazione in proprietà effettuata da cooperative edilizie di abitazione, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica non inferiore alla A/1, a condizione che:

a) l'acquirente o l'assegnatario persona fisica, per i quali ricorrano le condizioni richiamate nel n. 21) della Tabella A - Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, adibisca l'unità immobiliare ad abitazione principale;

b) le unità immobiliari siano cedute dalle imprese costruttrici delle stesse, indipendentemente dalla loro forma societaria;

c) le unità immobiliari siano realizzate in aree dismesse, o con interventi di sostituzione edilizia nei programmi di riuso e rigenerazione urbana come qualificati dalla legislazione urbanistica vigente, o attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche mediante demolizione e ricostruzione, nonché con variazione volumetrica, laddove ammessa dalla normativa urbanistica vigente."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

1.363

DAL MAS

Dopo il comma 40 è aggiunto il seguente:

«40-bis. All'art. 16-bis, comma 7, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapacità dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".».

1.364

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (Ecotassa), di cui all'articolo 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stabilito in 35 euro per tonnellata».

1.365

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 40 aggiungere il comma:

«40-bis. Le sanzioni di cui all'art. 6 del d.lgs numero 471 del 1997 per l'inosservanza del comma 916 della legge numero 205 del 2017 decorrono a partire dal 1° gennaio 2020».

1.366

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, TESTOR, CONZATTI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche al fine di riportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono con-

siderate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa"».

1.367 (testo 2)

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, si interpreta nel senso che, per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del citato decreto, la detrazione dall'imposta sul reddito, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre di 5 milioni di euro l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.368

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. Per gli interventi di cui all'art. 1, commi da 2 a 5, del DM 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2007, n. 47, la detrazione dall'imposta sul reddito di cui all'articolo 2 del citato decreto, spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del medesimo decreto, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o dete-

nuti, ancorché non direttamente utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o locati a terzi.».

1.369

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: "sono di competenza Statale." è inserito il seguente periodo: "La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione"».

1.370

LA RUSSA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

"q-bis) "soggetti auto-produttori": a tutti gli effetti di legge si intendono imprese che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano esse stesse (totalmente o in parte - con cessione alla rete -), compresi i consorzi e e società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.371

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. In caso di accertamento della mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, l'Agenzia delle Entrate recupera il credito corrispondente esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, anche qualora abbiano optato per la cessione del relativo credito».

1.372

MISIANI

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-bis. In caso di accertamento della mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, l'Agenzia delle Entrate recupera il credito corrispondente esclusivamente nei confronti dei soggetti beneficiari della detrazione, anche qualora abbiano optato per la cessione del relativo credito».

1.373

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 16, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

"1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che sostengono le tipologie di spese di cui ai predetti commi, possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.

1-*novies*. Il credito di cui al comma 1-*octies* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi da 1-*octies* e 1-*novies* si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021."»

Conseguentemente:

? *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «46,86 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 195,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 204,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 213,72 milioni di euro per l'anno 2023, di 214,45 milioni di euro per l'anno 2024, di 247,39 milioni di euro per Panno 2025, di 281,83 milioni di euro per Panno 2026, di 279,89 milioni di euro per Panno 2027, di 279,6 milioni di euro per Panno 2028, di 280 milioni di euro per Panno 2029 e di 280,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»

? *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: ? 0;
2020: ? 10.300.000;
2021: ? 0.

1.374

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-*bis*. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

"1-*octies*. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui ri-

sulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con «metodo convenzionale» e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con «metodo semplificato».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000;
2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000.

1.375

MARINO

Dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

"1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, I soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021".

40-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno

2024» con le seguenti «a 7.000 milioni per l'anno 2020, 6.988 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.987 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.988 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.376

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

"1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-decies. Le disposizioni di cui ai commi 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021".

40-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma 40-bis.

40-quater. Agli oneri derivanti dai commi 40-bis e 40-ter, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.377

CONZATTI

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 16, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

"1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese di cui ai predetti commi possono

optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi.

1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma *1-octies* non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

1-decies. Le disposizioni di cui ai commi *1-octies* e *1-novies* si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021".

40-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono attuate le disposizioni di cui al comma *40-bis*.

40-quater. Agli oneri derivanti dai commi *40-bis* e *40-ter*, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n 190».

1.378

AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«*40-bis.* Per gli interventi di cui al decreto legge 63/2013, articolo 16, commi *1-bis* *1-sexies*, relativi alla messa in sicurezza antisismica degli immobili, il limite di spesa per unità immobiliare per ciascun anno entro il quale si applicano le detrazioni fiscali previste, è aumentato a 130.000 euro per i capannoni industriali».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.800 milioni».

1.379

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 40 aggiungere il comma:

«*40-bis.* All'art. 1 comma 56 della Legge 208 del 2015, sostituire il periodo "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa

vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. con il seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2019, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse"».

1.380

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "effettuato entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "effettuato entro il 31 dicembre 2020"; e le parole: "A o B" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore alla A/1"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000;

2019: - 5.000.000.

1.381

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'art 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro".

40-ter. Agli oneri di cui al comma 40-bis si provvede nei limiti di 15 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 421 e nei limiti di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 a valere sul fondo di cui al comma 138 primo periodo».

1.382

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 40 inserire il seguente:

«40-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 35.000.000.

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000.

1.383

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 28 giugno 2016 n. 132 è sostituito dal seguente:

"Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascun esercizio finanziario per il triennio a decorrere dal 2019"».

Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:

2019: 50.019.000;

2020: 97.226.000;

2021: 70.492.000.

1.384

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: "per i periodi d'imposta 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta dai 2017 al 2021";

b) al comma 5, le parole: "nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 60 milioni di euro nell'anno 2023"».

Conseguentemente, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» "con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.940 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.880 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 8.940 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

1.385

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma:

"140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo

di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità."».

1.386

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui al comma 1, nonché gli incentivi per interventi previsti dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2016, si applicano anche all'installazione di apparecchiature ed impianti contenenti gas fluorurati, a condizione che i lavori siano svolti da persone e imprese in possesso delle certificazioni e delle attestazioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, e che il committente alleggi alla documentazione prevista copia del certificato rilasciato da un organismo di certificazione».

1.387

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-bis. All'articolo 1, comma 3, numero 7), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *dopo le parole:* "2- quater .1. Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal comma 2- *quater* del presente articolo e dal comma 1-quinquies dell'articolo 16" sono aggiunte le seguenti parole: "a decorrere da 1° gennaio 2019 una detrazione nella misura dell'80 per cento".

40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 300 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente,

- *al comma 621, sostituire le parole:* «0.5 per cento» *con le seguenti:* «1,25 per cento».

- dopo il comma 637, aggiungere i seguenti:

«637-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1 ° gennaio 2019 e per il triennio 2019-2021 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

637-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.388

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 40 aggiungere il comma

«40 bis. All'articolo, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, le sanzioni di cui all'art.6 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.471 entrano in vigore dal 1 gennaio 2021.

1.389

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. In attuazione della legge n. 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica sono stanziati 50 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016».

Conseguentemente:

? ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;

? al comma 621, le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «0,65 per cento».

1.390

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:

«40-bis. Al fine della realizzazione di infrastrutture di ricarica per le auto elettriche e incentivarne l'utilizzo nonché per lo sviluppo del mercato della mobilità elettrica, alle spese documentate per l'acquisto ed installazione di infrastrutture di ricarica, incluse le spese per acquisto ed installazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici su parti comuni degli edifici condominiali, è applicata una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento degli importi documentati, nel limite massimo di 100 milioni di euro.

40-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 40-bis valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione».

Conseguentemente al comma 621 sostituire le parole: «05» con le seguenti: «0,75».

1.391

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. A partire dal 1 ° gennaio 2019 il canone per il prelievo di acque di sorgenti nel territorio nazionale è pari ad almeno 20 Euro/m³ su tutto il territorio. Tale canone può essere elevato dalle Regioni e, in questo ambito, differenziato in funzione di obiettivi ambientali».

1.392

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, Assuntela
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:

«40-*bis*. Per le spese documentate sostenute dal 1/1/2019 al 31/12/2021 e relative all'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2 com.ma 1 lettera *d*) ed *h*) del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 purché dotati di tecnologie di connessione e comunicazione nonché di sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze di ricarica sia degli occupanti dell'abitazione che della rete elettrica, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito nella misura del 65 per cento degli importi a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di euro 5.000, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

40-*ter*. La detrazione si applica anche alle spese, documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del Codice Civile.

40-*quater*. Per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. La cessione del credito ad istituti di credito e a intermediari finanziari è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 14 comma 2-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione relativamente alle spese di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le modalità attuative definite con il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 28 agosto 2018 n. 165110».

1.393

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Per le spese documentate, sostenute dal 1 ° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro, relative all'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dotate di uno o più punti di ricarica non accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma I, lettera h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito per una quota pari al 65 per cento degli importi a carico del contribuente, da ripartire in 1 O quote annuali di pari importo.

40-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e installazione di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 12.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.394

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:

«40-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1 ° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore

a 16.000 euro, il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8984,3 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.961,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.969,3 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dal 2030».

1.395

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 40 aggiungere il seguente:

«40-bis. Le risorse del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali e del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016 sono destinate in via prioritaria, con un vincolo pari ad almeno il 30 per cento, alle infrastrutture di mobilità sostenibile nelle città e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico locale e ferroviario regionale».

1.396

RIZZOTTI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) le spese funebri, per le opere lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un totale di 7.500 euro";

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

"d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. La detrazione di cui alla presente lettera non è cumulabile con quella di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento della spesa sostenuta e fino all'importo massimo di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti".

41-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, aggiungere, in fine, il seguente numero:

"127-*vicies*) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

41-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 40 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2019 e nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche alle spese sostenute per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere.

41-*quinqes*. All'onere recato, stimato in 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge».

1.397

RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, BINETTI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie sostenute da adulti con età superiore a 65 anni, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11";

41-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.398

RIZZOTTI, STABILE, GALLONE, BINETTI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11".

41-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.399

RIZZOTTI, GALLONE, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

41-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni".

41-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.400

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

"*m*) relativi all'adozione di misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, quali, ad esempio, la trasformazione delle superfici impermeabili in superfici permeabili, la realizzazione di opere per conseguire l'invarianza

idraulica rispetto alle condizioni che preesistevano all'edificazione, il recupero delle acque meteoriche, gli interventi di delocalizzazione dei fabbricati esistenti nelle fasce fluviali e nelle aree classificate a rischio nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA), e gli interventi sulle sponde dei corsi d'acqua operati dai proprietari frontisti".

41-*ter*. All'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere il seguente comma:

"2-*ter*. Agli interventi di cui alla lettera *m*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le stesse agevolazioni fiscali previsti per gli interventi di cui alla lettera *i*), con le seguenti modifiche:

a) la maggiore detrazione per l'ubicazione dell'intervento, prevista dai commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi eseguiti nelle aree delimitate nelle Carte di pericolosità dei PAI o dei PGRA e nell'area d'influenza a monte;

b) le maggiori detrazioni per la riduzione della classe di rischio, previste dai commi 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano agli interventi che conseguono il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore, come definite nelle Carte di rischio dei PAI o dei PGRA;

c) la detrazione è pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi di delocalizzazione degli edifici esistenti all'interno delle aree classificate a rischio molto elevato (R4) edificati prima della classificazione dell'area;

d) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le linee guida per la progettazione degli interventi di cui alla lettera *m*) dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed i requisiti dei professionisti abilitati, alla loro progettazione, nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi. Le attestazioni sono trasmesse, anche per via telematica all'Autorità competente alla redazione e all'aggiornamento dei PAI o dei PGRA, che effettua controlli a campione con procedure e modalità disciplinate dalle predette linee guida. La non veridicità delle attestazioni comporta la decadenza del beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti."».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione

di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi *639-bis*, *639-ter* e *639-quater*».

1.401

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«*41-bis.* Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

41-ter. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021.

41-quater. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021. Con uno o più decreti del Mini-

stro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente ridurre di pari importo il Fondo di cui al comma 653.

1.402

LA MURA, MORONESE, NUGNES, L'ABBATE, ORTOLANI, QUARTO, MANTERO, GALLICCHIO

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) realizzazione di un sistema di raccolta dell'acqua piovana che ne consenta il riutilizzo a fini irrigui;

b-ter) realizzazioni di recinzioni in legno certificato FSC;

b-quater) realizzazione di superfici pavimentate drenanti e permeabili, destinate alla sosta dei veicoli, all'accesso alle abitazioni, all'utilizzo come base di gazebo;

b-quinques) creazione di aree destinate ad orto e al compostaggio domestico;

b-sexies) acquisto di biotrituratori;

b-septies) messa a dimora di essenze arboree volte a garantire la presenza di insetti impollinatori;

b-octies) creazione di filari e bordure di essenze arboree mediterranee."».

Conseguentemente sostituire il comma 653, con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 47,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 120,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 160,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 170,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 180,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 200,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 240,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 230,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 239,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 240,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

1.403

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) la potatura, l'abbattimento e gli interventi di cura degli alberi effettuati in caso di interventi per la pubblica e privata incolumità"».

1.404

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro.".

41-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.

41-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.405

MANCA

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo le parole: "da imprese agricole, artigiane, industriali", inserire le seguenti: ", commerciali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000,000;
2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.406

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole "e 2018" con le seguenti: "2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 41-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.407

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera *b*), della legge 28 luglio 2016 n. 154, dopo le parole: "da imprese agricole, artigiane, industriali", inserire le seguenti: ", commerciali"».

1.408

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 12, comma 1, della legge 26 luglio 2016, n. 154, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) da arboricoltori ornamentali certificati"».

1.409

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021."».

Conseguentemente ridurre il fondo di cui al comma 653 in misura pari a 48 milioni per il 2019, 148 milioni per il 2021 e 185 milioni a decorrere dal 2022.

1.410

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.600.000;

2020: - 31.200.000;

2021: - 46.800.000.

1.411

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.600.000;

2020: - 31.200.000;

2021: - 46.800.000.

1.412

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.600.000;

2020: - 31.200.000;

2021: - 46.800.000.

1.413

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività di prospezione e ricerca e coltivazione di idrocarburi', le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali allo sfruttamento dei giacimenti di cui ai titoli minerari, escluse le attività di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili."».

1.414

BERUTTI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, nelle percentuali e nei limiti indicati, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure di messa in sicurezza e di programmi di manutenzione idrogeologica.

41-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per la classificazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

41-quater. All'attuazione dei commi 41-bis e 41-ter, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 16 della presente legge.».

1.415

RIZZOTTI, STABILE

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo n. 193 del 2006, sostituire le parole "1° gennaio 2019" con le seguenti "1° gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione"».

Conseguentemente all'articolo 8 del decreto legislativo n. 90 del 1993, sostituire le parole «1° gennaio 2019» con le seguenti «1° gennaio 2019 per le prescrizioni rivolte ad animali destinati alla produzione alimentare, e dal 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione».

1.416

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, FERRAZZI, Assuntela
MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 0", "euro 1", "euro 2" o "euro 3", con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad "euro 6" della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

41-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 e immatricolati entro il 31 marzo 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000

1.417

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All'articolo 16-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo:

"La detrazione non operata al termine del periodo decennale di ripartizione per incapienza dell'imposta lorda, è ammessa in detrazione nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare".».

1.418

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MARINO, MISIANI, MANCA, STEFANO

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso";

b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: "Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

41-ter. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale, l'istanza di rimborso delle maggiori imposte versate deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.

41-*quater*. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione".

41-*quinquies*. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

1.419

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Alla Tabella A - Parte II-*bis* (*Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-*quater*: latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 80.000.000;
2021: - 80.000.000.

1.420

BINI, FARAONE, BOLDRINI, MANCA

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"1-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.421

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Alla Tabella A - Parte II-bis (*Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, infine, il seguente numero:

"1-quater. Alimenti specifici per l'infanzia, latte formulato per l'infanzia per bambini da 0 a 36 mesi."».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.950 milioni di euro».

1.422

BINI, FARAONE, BOLDRINI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti* «6.620 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.920 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.423

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» *con le seguenti:* «di euro 90.317.000».

1.424

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le seguenti: «di euro 90.317.000».

1.425

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

«41-bis. Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

41-ter. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al comma 41-bis, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.»

Conseguentemente:

- *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «17,16 milioni di euro per l'anno 2019»;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: -0;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000.

1.426

MALLEGNI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

41-*bis*. Dopo l'articolo 89 inserire il seguente:

"89-*bis*. Il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'articolo 3, comma 21 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119 è ulteriormente differito al 30 aprile 2019. È altresì differito al 30 aprile 2019 il termine del 7 dicembre 2018 fissato nell'articolo 21, comma 23 del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119".

1.427

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. La detrazione di cui al comma 41 è altresì riconosciuta anche per le spese documentate per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano, gazebo e *dehor* destinati alla realizzazione di spazi ricreativi.

41-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.428 (testo 2)

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023».

1.429

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. I termini per la presentazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per l'accesso al beneficio per l'anno 2017 e la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" per l'accesso al beneficio gli investimenti relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 si intendono differiti dal 22 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.».

1.430

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICETTI, ROSSOMANDO

Sopprimere i commi da 42 a 44.

Conseguentemente, al comma 139, le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022».

1.431

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sopprimere i commi 42 e 43.

Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le parole: «8.700 milioni».

1.432

IANNONE

Sopprimere i commi 42 e 43.

1.433

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 42, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le lettere a), b) e d);*

b) *alla lettera f) capoverso 11, sopprimere le parole: «fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3».*

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

1.434

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 42, lettera d) capoverso 6-bis, sostituire le parole: «a) e c)» con le seguenti: a), c) e c-bis).

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.435

BELLANOVA, MANCA

Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.436

MALLEGGNI, PICHETTO FRATIN

Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.

1.437

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 42, lettera d), capoverso 6-bis, dopo le parole: «alle lettere a)», aggiungere le seguenti: «a-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.438

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 42, lettera d), aggiungere:* «Per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 per tutte le spese indicate al comma 6.»;

b) *dopo il comma 44, inserire il seguente:* «44-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, al primo periodo dopo «medesimo gruppo» inserire «salvo che per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e per le imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33». Dopo il secondo periodo, inserire: «La disposizione del presente comma non si applica alle operazioni intercorse tra imprese e persone fisiche le quali, in qualità di cedenti, conseguono il reddito derivante dall'utilizzazione economica dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3 al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali».

1.439

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 42, lettera f) sopprimere le parole da: «iscritti nella sezione» *fino alla fine del periodo.*

1.440

PIRRO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, TURCO, PRESUTTO, PATUANELLI

Dopo il comma 42 inserire il seguente:

«42-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'importo massimo garantito di cui al comma 3 può essere superato, fino al limite di 3 milioni e cinque centomila euro e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora il predetto superamento sia connesso alla concessione di garanzie del Fondo in favore di piccole e medie imprese su operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di un programma di investimenti.";

b) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:

"Per le garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al presente comma, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, di cui al comma 3, è elevato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a 3 milioni e cinquecentomila euro in favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499 nonché delle piccole e medie imprese di cui al comma 3-bis."».

1.441

ASTORRE

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:

«44-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio, 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 29 luglio 2014, n. 106, al primo periodo, dopo le parole: "appartenenza pubblica," sono aggiunte le seguenti: "o in possesso degli enti locali, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in regime di comodato o di locazione"».

1.442

LANZI, CASTALDI, GIROTTO, PARAGONE, VACCARO, ANASTASI, GALLICCHIO

Dopo il comma 44, inserire i seguenti:

«44-*bis*. Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle imprese italiane, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 150.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 44-*sexies*.

44-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 44-*bis* è riconosciuto per le spese di partecipazione a fiere internazionali di settore al di fuori dell'Unione Europa relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie e di comunicazione connesse alla partecipazione; per il trasporto di prodotti e materiali.

44-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 44-*bis* è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

44-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative di cui ai commi da 44-*bis* a 44-*quater*, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 44-*ter*;

b) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 44-*bis* e 44-*septies*;

c) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

d) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

44-*sexies*. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

44-*septies*. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 44-*bis*, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente,

a) *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019,» con le seguenti: «37,16 milioni di euro per l'anno 2019,» e le parole: «di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021»;*

b) *alla Tabella A, voce: «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», apportare le seguenti variazioni:*

2019: - ;

2020: - 30.000.000;

2021: - .

1.443

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 44 inserire il seguente:

«44-*bis*. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*patent box*) al settore delle ricerche, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istan-

za l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi trenta giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di riling, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo».

1.444 (testo 2)

L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti i seguenti:

"99-*bis*. Al fine di ridurre l'impatto ambientale del confezionamento e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a tutte le imprese che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è riconosciuto, secondo le condizioni e nei limiti fissati ai sensi dei commi 97 e 98, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto dell'imballaggio. Per quanto non diversamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 99.

99-*ter*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura eco-sostenibile dei prodotti e degli imballaggi di cui al comma 99-*bis*, secondo la vigente normativa europea e nazionale"».

1.445

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

«44-bis. Il credito d'imposta di cui al presente articolo, è esteso agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per l'anno 2019 gli importi di cui comma 653.

1.446

MARSILIO

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

«44-bis. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, per quelle relative all'acquisto di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché per quelle relative ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, per il 2019 è ammessa la detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nel limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro. La percentuale di detrazione è pari al 50 per cento del costo sostenuto, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per le spese relative all'installazione degli impianti e delle tecnologie previste dalla norma e nei limiti del 30 per cento del valore dell'impianto per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelle successive per i soggetti con età anagrafica non superiore a 65 anni e in tre quote annuali per gli altri. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia delle entrate stipulerà delle specifiche convenzioni con gli Enti comunali, provinciali e regionali, nonché con gli istituti di vigilanza, i gestori telefonici, le aziende eroganti servizi e forniture di acqua, gas ed energia elettrica e gli enti finanziari ed assicurativi, al fine di semplificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento delle spese detraibili. Il testo e le modalità di sottoscrizione della convenzione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In alternativa alla detrazione delle spese, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovava-

no nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), e comma 5, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito. Gli aventi diritto potranno cedere il credito ai soggetti convenzionati con l'agenzia delle entrate che hanno ceduto i beni o effettuato gli interventi, ovvero agli altri soggetti privati convenzionati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente articolo. Il possesso dei suindicati requisiti in capo al cedente del credito viene certificato da parte dell'agenzia delle entrate mediante specifica attestazione. Il testo e le modalità di rilascio della prescritta attestazione è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede, per le spese di acquisto dei beni indicati nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, stimate in 9 milioni di euro a decorrere dal 2019, con le coperture finanziarie già approntate in occasione della proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili disposta dall'art. 11 della legge di bilancio 2019 e, per la parte residua, mediante le disposizioni di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.447

MARSILIO

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

«44-bis.1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2019 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:

a) le prestazioni aventi per oggetto l'acquisto di beni e servizi connessi all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché le prestazioni di servizio connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 80.000.000.

1.448

CONZATTI

Dopo il comma 44 aggiungere il seguente:

«44-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al fine di favorire la mobilità sostenibile e rispettosa dell'ambiente, nell'ambito di piani adottati da Stato, regioni, province, comuni, città metropolitane o comunità montane ed enti equiparati, ed in conformità ad apposite convenzioni stipulate tra datore di lavoro e lavoratore dipendente o assimilato, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e da lavoro assimilato e sono deducibili dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le spese sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto ed il mantenimento di velocipedi conformi al disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da assegnare o concedere in uso ai propri dipendenti ed assimilati per percorsi casa-lavoro e per uso personale».

1.449

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI

Sostituire i commi da 45 a 48 con il seguente:

«45. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017»;

b) al comma 56, al primo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».

Conseguentemente, al comma 139, le parole: «7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «6.750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

1.450

MARINO

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro.».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.451

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.980 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.979 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.452

PICHETTO FRATIN

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: ?20.000.000;

2020: ?20.000.000;

2021: ?20.000.000.

1.453

CIRIANI

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.454

PICHETTO FRATIN

Al comma 46, secondo periodo, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.455

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 46, sostituire le parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro» con le seguenti parole: «il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 2.000.000 euro».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni per l'anno 2020 e di 35 milioni per l'anno 2021.

1.456

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29

novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307.

1.457

MANCA

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. All'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali' sono sostituite dalle seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali di cui alla lettera *e-ter*, del comma 1, dell'articolo 10 e alla lettera *a*), del comma 2, dell'articolo 51, sportive dilettantistiche non si considerano commerciali"».

1.458

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo, instaurato innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale *ex* legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle *ex* ONLUS, in materia di ambiente, di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w) del decreto legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici."».

1.459

MODENA, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN,
SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 49 inserire il seguente:

«49-bis. Non sono soggetti al contributo unificato gli atti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale *ex* legge n. 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle *ex* ONLUS come da *ex* decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *f*) e *w*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici nonché i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo».

1.460

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN,
SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019 in euro 350. All'onere recato, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.».

1.461

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:

«54-bis Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte II-bis, dopo il n. 1-ter) è aggiunto il seguente:

"1-quater) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari";

b) nella parte III, il n. 120) è abrogato.

54-ter. Le disposizioni di cui al comma 54-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.462

CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

"I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL. La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unila-

terale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'INAIL progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'Istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

1.463

BERNINI, MALAN, MOLES, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, RONZULLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, VITALI, ERRANI, DE PETRIS

Sostituire il comma 55 con il seguente:

«55. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.464

NENCINI

Al comma 55, sostituire le parole: «di ulteriori 6 mesi» con le seguenti «a decorrere dal 2019».

Conseguentemente: al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al biennio 2020-2021 e sue proiezioni con i seguenti:

2019: 57.519.000;
2020: 102.226.000;
2021: 75.492.000.

1.465

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. All'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "31 dicembre 2017", aggiungere le seguenti: "e nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018"».

1.466

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:

«55-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il n. 122) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 si interpreta nel senso che l'importo relativo alle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico al quale applicare l'aliquota iva agevolata del 10 per cento, va determinato in misura proporzionale rispetto all'incidenza annua dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta. Si applica l'aliquota iva agevolata del 10 per cento sull'intero ammontare delle prestazioni di fornitura di energia termica ad uso domestico qualora l'incidenza dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili e della cogenerazione ad alto rendimento rispetto al totale dell'energia termica prodotta annua risulti pari o superiore all'80 per cento».

1.467

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 55, inserire il seguente:

«55-bis. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato "Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale" di seguito denominato "Fondo" con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019,2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;

d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

55-ter. Le disposizioni di cui al comma 55-bis si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli *spin off* accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 55-bis. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000» con le seguenti: «8.000».

1.468

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

«55-bis. A partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2019 è avviata la sperimentazione della estensione del credito di imposta previsto per le imprese al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche nelle zone assistite delle regioni Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lazio, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 del 23 settembre 2016».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.469

IANNONE

Sostituire il comma 56 con il seguente: «All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "importo di euro 90" sono sostituite dalle seguenti: "importo di euro 60"».

Dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

«56-bis. Resta comunque immutata la somma dovuta all'erario per l'anno 2019»;

Il comma 57 è sostituito con il seguente:

«57. All'art. 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sostituire le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2019" e le parole: "8.000" con "9.600"»;

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.998,4 milioni euro annui».

1.470

DAMIANI

Al comma 56 dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».

1.471

DAMIANI

Al comma 56 dopo le parole «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'art. 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».

1.472

DE POLI, SACCONI

Dopo il comma 56, inserire il seguente comma:

«56-bis. Il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 21, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, introdotto dall'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato».

Sopprimere il comma 57.

1.473

D'ARIENZO

Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. A decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.476

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.477

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 57 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integra-

zioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

Conseguentemente dopo il comma 651 inserire il seguente:

«651-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

1.478

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Al comma 57, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

1.479

MARINO

Al comma 57, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».

1.480

STEFANO, VERDUCCI

Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» *aggiungere il seguente periodo:* «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

1.481

CIRIANI

Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere il seguente periodo: «Inoltre, a decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».

1.482

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017.» aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, un'ulteriore quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, pari a 50 milioni di euro annui, è destinata alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».

1.483

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.».

1.484

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

1.485

STEFANO, VERDUCCI

Al comma 57, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2017» aggiungere le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

1.486

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 57, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2019 l'intera quota di cui alla lettera b) del su citato comma 160 dell'articolo 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene destinata prevalentemente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

1.487 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 57, inserire i seguenti:

«57-bis. I contributi di importo fino a 50 Milioni di euro concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA, e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo, se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura "comprensivo di IVA".

57-ter. Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti di cui al comma precedente senza la dicitura "comprensivo di IVA", lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità di cui al comma precedente, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell'intervento.

57-quater. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso non sono presenti oneri aggiuntivi a carico delle finanze pubbliche.

57-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da *57-bis* a *57-quater*, è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della Direttiva n. 112/2006/CE».

1.488

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«*57-bis.* Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

57-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 5.000.000;

2020: ? 5.000.000;

2021: ? 5.000.000.

1.489

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1° gennaio 2019 per banche, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 2.000.000;

2020: ? 2.000.000;

2021: ? 2.000.000.

1.490

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Gli effetti stabiliti dal comma 578 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decorrono dal 1° gennaio 2019 per banche, aree, infrastrutture e depositi, indicati nel sopra citato comma, insistenti negli ambiti portuali amministrati dalle Autorità di Sistema portuale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.491

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018 sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

1.492

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».

1.493

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è abrogato e il primo periodo del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppresso».

1.494

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

1.495

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.».

1.496

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».

1.497

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" ed al secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2019, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggioranza confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018."».

1.498

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 1, comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni dal 2016 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2016" e dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2017

e 2018" sono aggiunte le seguenti: "e del 25 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

1.499

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo modificato dall'articolo 57 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "155 milioni"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».

1.500

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. 1. Al comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di loro ubicazione di cui al periodo successivo"».

1.501

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI

«57-bis. Al comma 3, del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: "ai professionisti" sono sostituite dalle seguenti: "agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22/074/1998 n. 322 del 1998"».

1.502

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 57 aggiungere, i seguenti:

«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane»;

57-ter. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, primo periodo, dopo le parole: «0,5 punti percentuali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane».

1.503

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo le parole: "0,5 punti percentuali" è aggiunta: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane";

a) al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo le parole: "0,5 punti percentuali" è aggiunta: "ad eccezione delle riduzioni dell'IRAP riguardanti le aree montane"».

1.504

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 10.000.000;

2020: ? 10.000.000;

2021: ? 10.000.000.

1.505

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

1.506

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.507

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma *57-bis* si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2019».

1.508

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«*57-bis.* All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione ai bonifici effettuati a decorre 1° gennaio 2019».

1.509

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«*57-bis.* All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «5.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma *57-bis* si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000.

1.510

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro".

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».

1.511

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».

1.512

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».

1.513

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole: "5.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro".

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla dichiarazione IVA del periodo d'imposta 2019 e dalle istanze di rimborso del credito infiammale dell'imposta sul valore aggiunto relative al medesimo periodo d'imposta.».

1.514

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera v), le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale";

b) all'articolo 24, comma 3, primo periodo, le parole: "di quindici milioni di abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "del cinquanta per cento della popolazione nazionale".».

1.515

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 32, dell'allegato 25, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico ed il coordinamento delle attività legate alla previsione, prevenzione, emergenza delle calamità o alla salvaguardia della vita umana, del territorio e

dei beni, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, possono rendere partecipi o contitolari all'utilizzo della rete radio, autorizzata per tali scopi con diritto d'uso delle frequenze, altri Servizi e Soggetti. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane possono altresì concedere, in regime di condivisione del mezzo trasmissivo, l'utilizzo della rete radio realizzata per gli scopi di cui al precedente comma anche a Servizi e Soggetti di pubblico interesse per lo svolgimento delle proprie attività. L'obbligo del versamento dei diritti e contributi di cui al presente titolo, proporzionale alla percentuale di utilizzo reso in condivisione del mezzo trasmissivo, compete, anche per le quote dei Servizi e Soggetti coinvolti in quest'ultimo caso, alla regione, alla provincia autonoma o alla città metropolitana titolare dell'autorizzazione alla prima realizzazione della rete. I contributi per l'uso della percentuale di risorsa scarsa, dichiarata dal titolare della prima autorizzazione, resa in condivisione, sono determinati con riferimento a ciascun Servizio o Soggetto in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della quota di risorsa stessa, calcolata in base al numero dichiarato dei terminali in uso dai soggetti interessati rispetto al numero totale dei terminali in uso sulla parte del mezzo trasmissivo reso in condivisione, fatta salva l'applicazione, ove prevista e relativamente alle quote dei singoli Servizi e Soggetti, delle riduzioni e esenzioni previste dal Codice e dalle norme vigenti.

2-ter. Le regioni e le province a statuto speciale sono esentate dal pagamento dei diritti e contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati dal Corpo forestale delle predette regioni e province."».

1.516

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.900 milioni di euro annui».

1.517

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. ? (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) ? 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento."».

1.518

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. L'articolo 16 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. ? (*Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo*) ? 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma o non sono comunque assimilabili ad una di esse, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù

della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali e per le imprese che inizino la propria attività nel corso dell'anno, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI."».

1.519

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 1, lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera a) dello stesso articolo."».

1.520

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:

«57-bis. Air articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di

abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *d*) dello stesso articolo."».

1.521

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera *e*), aggiungere la seguente lettera:

"*e-bis*) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *d*) dello stesso articolo."».

1.522

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera *e*), aggiungere la seguente lettera:

"*f*) Le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non sono rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 o non sono comunque alle stesse assimilabili, sono tenute al pagamento del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nella misura prevista alla lettera *d*) dello stesso articolo."».

1.523

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera: "e-bis) il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."».

1.524

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 57, è aggiunto il seguente:

«57-bis. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 148, dopo il comma 1, lettera e), aggiungere la seguente lettera: "e-bis) Per le attività stagionali e per le attività che abbiano inizio o termine nel corso dell'anno, gli importi dei canoni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono proporzionalmente rideterminati sulla base del periodo di apertura al pubblico, in ragione di un cinquantaduesimo per ogni settimana."».

1.525

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, vengono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».

1.526

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. A decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 il 5 per cento delle risorse derivanti dall'introito complessivo del canone per il servizio pubblico sono destinate al finanziamento del fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione riservata all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale al fine di sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dalle emittenti locali».

1.527

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 57 inserire il seguente:

«57-bis. Al fine di incentivare l'evoluzione tecnologica e la digitalizzazione, a decorrere dall'anno 2019 una quota pari a 90 milioni di euro del fondo di cui al comma 58 è ripartita in favore di RAI ? Radiotelevisione Italiana S.p.a. per la realizzazione di infrastrutture digitali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».

1.528

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.580 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.880 milioni di euro annui per ciascuno degli anni

2020,2021 e 2022, a 6.879 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.529

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «880 milioni di euro».

1.530

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni" con le seguenti: "8.880 milioni".».

1.531

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

1.532

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
PEROSINO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750."».

1.533

DAL MAS

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 12, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".»

Consequente, all'onere recato, stimato in 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.

1.534

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SICLARI, GIAMMANCO,
VITALI

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente

«57-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104". La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.535

GALLONE, TESTOR, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060."»

Conseguentemente, dopo il comma 644 aggiungere il seguente:

«644-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", il numero 110 (prodottifitosanitari) è soppresso.».

1.536

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dopo le parole: "in ottemperanza a disposizioni di legge" aggiungere le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" .».

1.537

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "riscossione delle somme iscritte a ruolo", aggiungere le seguenti: "fatti salvi i casi di autocertificazione del beneficiario il quale incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445".».

1.538

DE PETRIS, CIRINNÀ, MASINI, GIAMMANCO, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 10 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 633-1972 dopo il numero 18) è inserito il seguente: "18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio."»

Conseguentemente, dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«644-bis. 1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.».

1.539

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi *57-bis* e *57-ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.540

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«*57-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo *17-ter* è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ", nonché a norma dell'articolo *17-ter*" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi *57-bis* e *57-ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.541

PEROSINO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«*57-bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo *17-ter* è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera *a)*, le parole: ", nonché a norma dell'articolo *17-ter*" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi *57-bis* e *57-ter* si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.542

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 57-bis e 57-ter si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.543

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17-ter è soppresso;

b) all'articolo 30, terzo comma, lettera a), le parole: ", nonché a norma dell'articolo 17-ter" sono soppresse.

57-ter. L'articolo 1, comma 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

57-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.544

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui ai comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

1.545

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

1.546

PEROSINO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere *a)* e *a-ter)* sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

1.547

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 57-bis si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

1.548

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2019.».

1.549

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

b) le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie," sono sostituite dalle seguenti: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, anche prodotti in serie,";

c) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

d) le parole: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti" sono sostituite dalle seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, a gas di petrolio liquefatto, a gas metano o ad alimentazione ibrida, ceduti a soggetti non vedenti".

57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

1.550

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«57-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,";

b) dopo le parole: "autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono inserite le seguenti: "di potenza fino a duecentoventicinque chilowatt se a trazione elettrica,".

57-ter. Le disposizioni di cui al comma 57-bis si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019.»

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.»

1.551

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. Le prestazioni di benessere del colpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.»

1.552

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempre che il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della perso-

na rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.»

1.553

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 57 aggiungere, il seguente:

«57-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: "dallo stesso soggetto", sono inserite le seguenti: ", dal coniuge non separato"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 100.000;

2020: - 100.000;

2021: - 100.000.

1.554

GRANATO, GALLICCHIO

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«57-bis. All'articolo 18 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2019, sono altresì esenti dal pagamento del canone i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i titolari di abbonamento nel cui nucleo familiare è presente un soggetto fiscalmente a carico con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La richiesta di esenzione, unitamente al verbale di riconoscimento della grave disabilità, è inoltrata all'Agenzia delle entrate, per mezzo di posta elettronica certificata, dalle associazioni di categoria che ne hanno la rappresentanza e la tutela. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. i nominativi dei clienti titolari dell'esenzione ai sensi del presente comma. Acquirente Unico S.p.a. provvede, di conseguenza, alla trasmissione dei nominativi di cui al periodo precedente alle aziende di vendita dell'energia elettrica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 maggio

2016, n. 94. In caso di abuso, si applica l'articolo 1, comma 132, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

57-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *57-bis*, pari a 270 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 58 del presente articolo.»

1.555

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 57 aggiungere i seguenti:

57-bis. 1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

57-ter. Ai fini di cui al comma *57-bis* i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

57-quater. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

57-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate

sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

57-sexies. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

57-septies. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

57-octies. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».

1.556

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 57, aggiungere i seguenti:

«*57-bis.* È istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per la prevenzione e la tutela degli animali oggetto di maltrattamento, abbandono, sequestro, confisca o selvatici feriti» finalizzato a garantire la copertura delle spese derivanti allo Stato per gli impegni assunti con convenzioni internazionali, direttive europee e normative nazionali e regionali relative alla tutela del benessere degli animali e necessitano cure e/o custodia.

57-ter. Gli allevatori e i commercianti di animali vivi per fini alimentari, da pelliccia, da compagnia e da lavoro, chi vende a qualsiasi titolo animali vivi, i circhi con animali, gli zoo e i bioparchi, i laboratori di sperimentazione animale sono tenuti a versare, a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo "CONAMMA - CONtributo da attività commerciali e di ricerca con ANIMALi vivi", per tutti gli animali vivi allevati o commercializzati o utilizzati, secondo gli importi indicati nelle allegate tabelle A e B. Il pagamento riguarda tutti gli animali vivi e deve essere effettuato entro il primo giorno di ciascun mese per ciascun nuovo arrivo. Tutti gli animali vivi devono essere identificati individualmente con apposito sigillo di Stato, inteso ai sensi dell'articolo

467 c.p., utilizzando idoneo microchip con aggiunta, laddove necessario, di marca auricolare o fascetta o anellino inamovibili. Sono esclusi dal pagamento di tale contributo le strutture che detengono animali vivi senza finalità di lucro, come i centri per la cura e il recupero di animali feriti o maltrattati o oggetto di sequestro o confisca, i centri per la custodia di animali selvatici non recuperabili alla vita in libertà e le persone fisiche che detengono animali vivi gonadectomizzati.

57-quater. Le entrate derivanti dall'applicazione del contributo previsto al comma 51-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinate alle amministrazioni pubbliche centrali e locali e agli enti e associazioni di protezione animale riconosciuti che gestiscono strutture o centri per la cura e il recupero di animali feriti o per la gestione di animali oggetto di sequestro, confisca, abbandono o maltrattamento, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aggiorna ogni tre anni le tabelle A e B del contributo e le modalità di versamento all'erario.

57-quinquies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno i soggetti di cui al comma 51-ter presentano al Ministero della salute, tramite apposito formato online del Ministero della salute, il quadro dettagliato di tutti gli animali vivi per i quali hanno versato il contributo nell'anno solare precedente.

57-sexies. Un ritardo nel pagamento del contributo di cui al comma 51-ter determina una maggiorazione della somma da versare all'erario che aumenta progressivamente secondo modalità da definire, con apposito decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo, la sanzione che si applica è al duecento per cento della maggiore imposta dovuta.».

TABELLA A

CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI PER PRODURRE UN REDDITO, AD ESCLUSIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI AI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO CITES

Quota Gruppi del di contributo specie (in animali euro)
Mucche ed altri bovidi, 10 ed eccezione dei caprini
Cavalli ed 10 altri equidi

Cani
ed
altri
canidi

Visoni
ed
altre
specie
allevate
per
la
pelliccia

Gatti
ed
altri
felidi

Maiali
ed
altri
suidi

Pecore,
capre
altri
ovicaprini

Conigli
ed
altri
lagomorfi

Polli,
tacchini
ed
altre
specie
di
uccelli
da
carne
o
da
uova

Altri
uccelli

TABELLA B

CONTRIBUTO PER ANIMALI VIVI UTILIZZATI
NELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Quota
Gruppi
del
di
contributo
specie
(in
animali
euro)

Più

Canidi
Fidi
Conigli
ed
altri
lagomorfi
Roditori
Altri
vertebrati,
inclusi
uccelli,
rettili,
pesci
ed
anfibi

1.557

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali ? Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo ? Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.558

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

«57-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo ? Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendiconta-

zione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.559

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Le cessioni effettuate esclusivamente nei giorni festivi dagli esercizi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, sono assimilate alle cessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte m, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis e 639-ter.

639-quinquies. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-sexies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.560

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Al fine di ridurre i problemi di liquidità nella fase di avvio delle nuove attività, per il primo periodo successivo e per i due seguenti all'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata, rispettivamente, al 30 per cento, al 50 per cento e al 70 per cento.

57-ter. La disposizione di cui al comma 1 si applica:

a) ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, compresi i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che l'ammontare del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia almeno pari al 50 per cento del reddito complessivo del contribuente;

b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), anche a coloro che fuoriescono dal regime fiscale agevolato di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ovvero dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, considerando come primo periodo in cui si applica la misura ridotta dell'acconto quello successivo al primo anno di applicazione di un regime di determinazione ordinaria del reddito».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.880 milioni».

1.561

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«57-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritaria-

mente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».

1.562 (testo 2)

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FEDELI

Sostituire i commi da 58 a 63 con i seguenti:

«58. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato "Fondo Casa Italia Sicura".

59. Il fondo di cui al comma 58 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

60. Per le finalità di cui al comma 58, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato

"Casa Italia Sicura". Per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma e per lo svolgimento dei compiti del -Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

61. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.

62. Il dipartimento "Casa Italia Sicura" provvede in particolare a:

- a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
- b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
- d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
- e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
- f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
- g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
- h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.

1.563

IANNONE

Al comma 58 sostituire le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019» con le parole: «di 3.100 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.650 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.564

BERARDI

Al comma 58 inserire il seguente:

«58-bis. Al fine di realizzare i lavori di adeguamento della SS1 Aurelia, in particolare nel tratto Grosseto-Capalbio, è istituita un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con: «pari a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.565

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 59, le parole: «Una quota del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota pari ad almeno il 10 per cento del fondo di cui al comma 58 è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria.».

1.566

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 59, dopo le parole: «di cui al comma 58» aggiungere le seguenti: «pari ad almeno 500 milioni di euro a decorrere dal 2019».

1.567

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 59, è aggiunto infine il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027».

1.568 (testo2)

ROMEO, CORBETTA, MIRABELLI, BERNINI, LAFORGIA, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, CRAXI, CIRIANI, RIVOLTA, RAMPI

Al comma 59, è aggiunto infine il seguente periodo: «A valere sul fondo di cui al comma 58, sono destinate al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza risorse pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027».

1.569

ROMANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN

Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente: «A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 58 è autorizzata la spesa di 900 milioni di euro nell'anno 2019 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale" di Monza.».

1.570

ROMANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN

Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa

di 300 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021 finalizzata alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale» di Monza».

1.571

DAMIANI

Al comma 59, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per una quota pari a tre milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della realizzazione di impianti, di trasporto a fune per la mobilità urbana e per l'accessibilità nel centro storico di Cosenza».

1.572

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 59, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota dell'1 per cento del fondo, a decorrere dall'anno 2020 è destinata al miglioramento della viabilità principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.».

1.573 (testo 2)

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 59 inserire il seguente:

«59-bis. Un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita all'ANAS per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capo luogo di Provincia».

Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

1.574

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 60, primo periodo, in fine, aggiungere il seguente periodo: «, tenuto conto che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle relative risorse è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».

1.575

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «Conferenza Unificata».

1.576

MANCA

Al comma 60, quarto periodo sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «Conferenza Unificata».

1.577

IANNONE

Al comma 60, quarto periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti parole: «Conferenza Unificata».

1.578

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. All'articolo 44, comma 6-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, dopo le parole: "degli edifici" sono aggiunte le seguenti: "e delle infrastrutture"».

1.579

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».

1.580

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base

della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».

1.581

D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità minore per il Mezzogiorno, pari a 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse».

1.582

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto del trasporto pubblico locale per le province e le città metropolitane pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse».

1.583

IANNONE

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici sco-

lastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».

1.584

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei comuni, delle province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».

1.585

MANCA

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è disposto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici ospitanti scuole statali di ogni ordine e grado, di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane pari a 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa Intesa In sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale

degli interventi, ammessi nella programmazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615».

1.586

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 60, inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018».

1.587

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi».

1.588 (testo 3)

PRESUTTO, TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PATUANELLI

Dopo il comma 60 aggiungere il seguente:

«60-bis. In relazione all'adempimento degli obblighi del contratto di servizio per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. è riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 58, è ridotto di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1.589

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 58, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata - in sede di riparto ai sensi del comma 59 - alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

1.590

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

«60-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente

istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.».

1.591

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.».

1.592

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 60, inserire i seguenti:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 58, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

60-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.».

1.593

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città metropolitane pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.».

1.594

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 60 inserire il seguente:

«60-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 60, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile per le città fino a 100 mila abitanti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle addette risorse.».

1.595

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».

1.596

MANCA

Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».

1.597

IANNONE

Al comma 61, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentiti i Comuni».

1.598

DONNO

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato alla progettazione e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere a quelli già finanziati dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i percorsi di cui al periodo precedente, con priorità per i tracciati che costituiscono il completamento di ciclovie già in fase di progettazione o realizzazione.».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.599

Marco PELLEGRINI, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto sostenibile, è istituito un fondo con una dotazione di euro 5.000.000,00 per il contributo all'acquisto di biciclette e *cargo bike* e un fondo di euro 5.000.000,00 per l'acquisto di biciclette elettriche e *cargo bike* a pedalata assistita definite dalla direttiva 2002/24 CE, nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro per il 2019, 3 milioni di euro per il 2020 e 3 milioni di euro per il 2021. Il contributo è pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 50 euro per l'acquisto di una bicicletta nuova di fabbrica, fino a un massimo di 100 euro per l'acquisto di una *cargo bike* nuova di fabbrica e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una *cargo bike* o bicicletta elettrica nuovi di fabbrica a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h. I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo, secondo l'ordine temporale di presentazione delle domande. Tali contributi sono concessi ed erogati a soggetti privati per il tramite dei Comuni, secondo un disciplinare/convenzione da approvare su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive o di trasporto.».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «53,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.600 (testo 2)

COMINCINI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo

dell'effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui al medesimo comma. All'onere derivante dal presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.601

DAMIANI

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo ecosostenibile nonché della mobilità collettiva e pendolare, gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati, anche nelle zone a traffico limitato, dei veicoli Euro 6 con minor impatto ambientale adibiti ai servizi di trasporto collettivo di linea che si svolgono in modo continuativo o periodico, esentando gli stessi dal pagamento di qualsivoglia tariffa per l'ingresso e la sosta nelle zone a traffico limitato, nonché consentendo l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, bus, portuale, aeroportuale se ricompresi nelle suddette zone.».

1.602

DAMIANI

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato all'interno delle quali sono ubicate fermate e aree di sosta, i mezzi di trasporto collettivo di linea Euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa.».

1.603 (testo 2)

GALLONE, VITALI, GALLIANI, TOFFANIN, TIRABOSCHI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i Comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone, ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida"».

1.604

MANCA

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento."».

1.605

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 1, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione";

all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento."».

1.606

D'ARIENZO

Dopo il comma 61, aggiungere il seguente:

«61-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- 1) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- 2) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- 3) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Automobil Club Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana. Tale determinazione è aggiornata annualmente."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ?150.000;

2020: ?200.000;

2021: ?200.000.

1.607

PATUANELLI, SANTILLO, COLTORTI, DI GIROLAMO, RICCIARDI, DESSÌ, LUPO, NUGNES, GALLICCHIO

Sopprimere il comma 63 e i commi da 86 a 93.

1.608 (testo 2)

GALLICCHIO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 63 inserire i seguenti:

«63-bis. Al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese, il Ministero dello sviluppo economico può autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 6 del presente articolo, già affidate a Invitalia SGR, e a condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al successivo comma 63-ter, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza e di titolare di quote dei fondi di investimento.

63-ter. Per le finalità e alle condizioni previste dal precedente comma, è attribuito all'istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella direttiva del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 63-bis, ove ritenuti congrui.

63-quater. Nel caso di cessione ai sensi dei precedenti commi, la gestione delle attività e delle risorse di cui al comma 63-bis già affidate a Invitalia sulla base di provvedimenti normativi e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, prosegue in capo al medesimo gestore, o ad altro veicolo eventualmente costituito a seguito di operazioni di aggregazione del gestore con altri soggetti. I termini e le condizioni della gestione delle predette risorse possono in ogni caso essere ridefiniti, nel rispetto della normativa di riferimento, da una nuova convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, Invitalia e il soggetto gestore, in sostituzione delle disposizioni regolamentari e convenzionali che disciplinano tale gestione.

63-quinquies. In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al Ministero

dell'economia e delle finanze anche in deroga alle condizioni di cui al comma 63-*bis* e alla disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.

63-*sexies*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: al comma 899, le parole: "per almeno il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo, anche al comma 900", le parole: "il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi" sono sostituite dalle seguenti: "la percentuale della consistenza complessiva dei predetti fondi, secondo le modalità definite nel regolamento di gestione del Fondo",

63-*septies*. Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 227 del 29 settembre 2018 ad Invitalia, a valere sulle risorse del "Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020", per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato "Italia Venture III", già affidato in gestione a Invitalia SGR con il medesimo decreto, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza per le finalità di cui al comma 1 in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di concerto con il Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la Coesione, sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assicurando l'informativa al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)».

1.609 (testo 2)

PEPE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-*bis*. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti

dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni".

b) al comma 511, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche";

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari;

c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma:

"523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516";

d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e" sono sostituite dalle seguenti parole: «"i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine" sono inserite le seguenti parole: "e comunque non oltre il termine di 120 giorni e le parole: "nomina un commissario *ad acta*" sono sostituite con le seguenti: "nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento";

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.";

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e

posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

5) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario".

85-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma:

"11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 21 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in *house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario".

85-quater. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi"».

Conseguentemente, al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 20337» *sono sostituite con le seguenti:* «di 2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.800.000;

2020: - 1.800.000;

2021: - 1.800.000.

1.610

GALLONE, TESTOR, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

«63-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.

63-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tra-

mite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

63-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio,

63-quinquies. Le risorse di cui ai commi *63-bis*, *63-ter* e *63-quater*, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

63-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma *64-quinquies*. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

63-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da *63-bis* a *63-sexies* si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.611

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

«*63-bis.* Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.

63-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tra-

mite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

63-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.

63-quinquies. Le risorse di cui al presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

63-sexies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

63-septies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.612

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

«*63-bis.* Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4. L'efficacia

delle disposizioni del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il godimento del beneficio di cui al presente comma è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

63-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *63-bis*, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.613

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti;

«*63-bis.* Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riquantifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

63-ter. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.614

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 64 con il seguente:

«64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

Conseguentemente ai commi 512 e 514 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 512 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro»;*

b) *al comma 514 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota non inferiore al cinquanta per cento delle risorse del medesimo fondo è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».*

Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*».

1.615

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 64 con il seguente:

«64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

Conseguentemente ai commi 512 e 514, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro».

Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*».

1.616

PAPATHEU, ROSSI

Sostituire il comma 64 con il seguente:

«64. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 9.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 9.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 8.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 8.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 9.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 9.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 9.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 9.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 7.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, una somma pari a 6.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 64, è destinata specificamente alla prevenzione dei rischi causati dal dissesto idrogeologico e al ristoro dei danni causati da eventi imputabili al dissesto idrogeologico».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» *con le seguenti:* «3.000 milioni di euro» *e sopprimere il comma 141.*

1.617

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, PARRINI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Al comma 64, sostituire le parole: «con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034» *con le seguenti:* «con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 5.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 4.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 5.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 5.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 5.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 6.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 5.780 milioni di euro per l'anno 2026,

di 5.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 5.435 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 5.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 5.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

Conseguentemente:

al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 5.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.618

IANNONE

Al comma 64, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «3.200 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.619

DE POLI

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del

comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

1.620

Giuseppe PISANI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:

«64-bis. Il fondo di cui al comma 64 è incrementato di una somma corrispondente allo 0,5 per cento degli utili relativi a ciascun esercizio finanziario delle industrie le cui attività ricadono nei siti di interesse nazionale, così come individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 426 e successive modificazioni. Tali risorse sono destinate agli enti locali che insistono sul medesimo sito di interesse nazionale in misura proporzionale all'incidenza e prevalenza di malattie degenerative e tumorali, così come certificato dai relativi registri dei tumori».

1.621

DAL MAS

Dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

«64-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è apporata la seguente modificazione:

a) al comma 26, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote."».

1.622

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 65, sostituire le parole: «nei settori di spesa dell'edilizia pubblica» con le seguenti: «nei settori di spesa dell'edilizia residenziale pubblica, dell'edilizia scolastica».

1.623

FERRAZZI, MIRABELLI, Assuntela MESSINA, SUDANO, MANCA

Al comma 65, dopo le parole: «della rete viaria» aggiungere le seguenti: «della mobilità sostenibile e della micromobilità elettrica».

1.624

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria,» aggiungere le seguenti: «della sistemazione della viabilità di attraversamento del reticolo idrico maggiore,».

1.625

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria» aggiungere le seguenti: «e tranviaria».

1.626

FERRARI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Al comma 65, dopo le parole: «della manutenzione della rete viaria» aggiungere le seguenti: «, compresa la manutenzione straordinaria dei ponti sul fiume Po».

1.627

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 65, dopo le parole: «dissesto idrogeologico» aggiungere le seguenti: «e dell'adattamento ai cambiamenti climatici» e dopo le parole: «beni culturali e ambientali» aggiungere le seguenti: «e della manutenzione e cura del verde urbano».

1.628

GASPARRI, BERUTTI

Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».

1.629

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 65, aggiungere in fine le parole: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».

1.630

TARICCO, MANCA

Al comma 65, dopo le parole: «dei beni culturali e ambientali», inserire le seguenti: «, della tutela e valorizzazione delle aree rurali».

1.631

CANGINI, MALLEGNI

Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In particolare, parte delle risorse sono riservate alla realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali per lo sviluppo del Paese:

a) 22.000.000,00 di euro, di cui 10.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il banchi-

namento del fronte esterno del molo Clementino e le relative opere di nuova connessione viaria del porto di Ancona;

b) 360.000.000,00 di euro, di cui 100.000.000,00 euro per l'anno 2019, 200.000.000,00 euro per l'anno 2020 e 60.000.000, di euro per l'anno 2021, per il tratto stradale Sfercia-Comunanza in provincia di Macerata;

c) 60.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2021, per la variante denominata «Bretella Collinare» del tratto stradale urbano SS 16 nel comune di San Benedetto del Tronto;

d) 100.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 20.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il potenziamento del tratto stradale E78 Fano-Grosseto e la realizzazione della seconda canna della galleria della Guinza;

e) 86.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 6.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il ripristino della tratta ferroviaria Urbino-Fano.».

1.632

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, MANCA

Al comma 65, dopo le parole: «nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, delle bonifiche, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso il ricorso alle più avanzate ed efficaci tecnologie dell'Internet of Things per l'acquisizione e l'elaborazione di dati, raccolti tramite sistemi sensoristici, per il monitoraggio dinamico dei livelli di sicurezza nei medesimi settori».

1.633

MARCUCCI

Al comma 65, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli investimenti previsti per candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, sono finanziati per l'importo di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.997 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.634

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Al comma 65, dopo la parola: «ambientali», aggiungere il seguente periodo: «Il medesimo fondo è destinato agli investimenti previsti nei dossier di candidatura delle città finaliste alla selezione di capitale italiana della cultura, ancorché non vincitrici, nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2019 al 2033. Le modalità di ripartizione delle predette risorse sono definite con decreto del MiBAC, d'intesa col Mef».

1.635

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. Per le finalità di cui al comma precedente, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 1 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle parole: "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

1.636

MASINI, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN,
SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 15-*quater* aggiungere il seguente:

"15-*quinquies*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento degli immobili di cui ai commi 3 e 5 qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico"».

1.637

PAGANO

Dopo il comma 65, inserire il seguente:

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per la realizzazione dell'intervento finalizzato alla risoluzione delle criticità del Comune di Atri (Te) dovute al dissesto idrogeologico dell'area estesa da Torre S. Rocco a Pineto (Te), fino alla zona industriale, al dissesto idrogeologico nella viabilità zona calanchi ? Valfino, al dissesto idrogeologico della viabilità da Atri capoluogo a Silvi (Te)».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.

1.638

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 4 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ricognizione dello stato di conservazione e manutenzione delle opere di competenza comunale ed il controllo sistematico dei ponti, viadotti e sovrappassaggi».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 4 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.

1.639

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 1,5 milioni di euro alla spesa straordinaria per la per la ristrutturazione della biblioteca provinciale Angelo Camillo De Meis della Provincia di Chieti».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 1,5 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.

1.640

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 37 milioni di euro alla spesa straordinaria per il miglioramento sismico dell'Ospedale Universitario Clinicizzato SS Annunziata di Chieti».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 37 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.

1.641

PAGANO

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. Il fondo di cui al comma 64 è destinato per l'importo di 10 milioni di euro alla spesa straordinaria per interventi di dissesto idrogeologico di una frana complessa attiva in zona Arenazze ? Fontevicchia di Chieti».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 comma 64.

1.642 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 65, inserire il seguente:

«65-bis. A fronte degli effetti derivati sul territorio della regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nelle giornate dei 29 e 30 ottobre 2018, è assegnata per l'anno 2019 al Presidente della Regione Liguria in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'o.C.D.P.C. 558 del 15 novembre 2018 la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui del 50 per cento potrà essere utilizzato per spesa corrente. All'onere derivante dal presente comma si provvede: a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 4.000.000.

1.643

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:

«65-bis. Per le finalità di cui al comma 65, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 64 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: "otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi". Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017

possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

1.644

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 66, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere».

1.645

PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 66, con il seguente:

«66. La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all'articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40 per cento della propria quota agli enti locali del territorio regionale d'intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai Comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della legge n. 205 del 2017».

1.646

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: «criteri di riparto» *aggiungere le seguenti:* «tali da assicurare che non meno del 34 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna».

1.647

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 66, aggiungere i seguenti:

«66-bis. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro.

66-ter. Il fondo di cui al comma 66-bis è destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di cinque esercizi commerciali.

66-quater. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni per l'anno 2019 e 8.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

1.648

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

«66-bis. Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti e l'adeguamento della dotazione infrastrutturale, è istituito, per gli anni 2019 e 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la formazione dei funzionari e dei dipendenti pubblici responsabili in materia di appalti, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020.

66-ter. A valere sulle risorse di cui al comma 66-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni rappresentative degli enti territoriali e locali, adotta un piano per il finanziamento di corsi di formazione di alto livello che le amministrazioni centrali, gli enti territoriali e locali organizzano per la professionalizzazione dei rispettivi funzionari e dipendenti responsabili

in materia di appalti pubblici, al fine di promuovere una gestione più efficiente degli appalti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e di prevenire l'insorgere di nuovo contenzioso, come prospettato nella raccomandazione (UE) 2017/1805 della Commissione europea».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2019: -5.000.000;

2020: -10.000.000.

1.649

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

«66-bis. All'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili,".».

1.650

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

«66-bis. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1 comma 266 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole: "acquisizione, bonifica" le parole: "e infrastrutture di aree industriali dismesse." sono sostituite con le parole: "infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico."».

1.651

FERRAZZI

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

«66-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni

dal 2019 al 2024", sono sostituite dalle seguenti: "di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024"».

Conseguentemente al secondo periodo le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -40.000.000;

2020: -40.000.000;

2021: -40.000.000.

1.652

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

«66-bis. Per il triennio 2019-2021, una quota del fondo di cui al comma 64, pari ad almeno il 50 per cento, è destinata - in sede di riparto ai sensi del comma 66 - alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

1.653

COLTORTI, SANTILLO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO

Sopprimere il comma 67.

1.654 (testo 2)

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«4. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. Fermi restando gli obblighi e le facoltà di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip e dai soggetti ag-

gregatori previsti dalle vigenti disposizioni e salvo quanto previsto all'articolo 37, comma 1 primo periodo e quanto previsto al comma 2 primo periodo in relazione all'utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, per le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati o i cui inviti siano inviati successivamente al 1° aprile 2019, i comuni non capoluogo di provincia per le acquisizioni di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione di importo pari o superiore a 150.000 euro ricorrono alle centrali di committenza, ove costituite, presso le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province, al fine di ottimizzare i tempi di emanazione del bando di gara che non potranno superare i 180 giorni dal momento del ricorso alla centrale di committenza, salvo casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, da motivare adeguatamente, il cui termine finale dovrà in ogni caso essere determinato. Nel caso in cui la centrale di committenza non riesca a garantire il rispetto di tale tempistica gli enti interessati potranno ricorrere agli altri soggetti previsti. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019"».

1.655

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Il comma 67 è sostituito dal seguente:

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore."».

1.656

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore."».

1.657

PAGANO

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza

della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore."».

1.658

DE BONIS

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dai seguente:

"5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia coincide con il territorio provinciale o metropolitano. A decorrere dal 1° maggio 2019, i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante delle province e delle città metropolitane, ove costituita, esclusivamente per gli appalti di lavori pubblici e dei relativi servizi di progettazione. Le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse da quelle previste nel precedente periodo sono concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generate di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore."».

1.659

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. L'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: "In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o-metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province, e-/e città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter della legge 17 novembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture."».

1.660

DE POLI

Sostituire il comma 67 con il seguente:

«67. L'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: "In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale, o-metropolitano, o delle unioni di comuni già costituite; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province, e/o città metropolitane o le unioni di comuni già costituite, iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter della legge 17 novembre 2012 n. 221, ed operanti come centrali di committenza, per gli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture."».

1.661

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 67, apportare le seguenti modifiche:

a) *prima delle parole:* «In attesa della qualificazione», *inserire le seguenti:* «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di comuni,»;

b) *dopo le parole:* «presso le province» *aggiungere le seguenti:* «, i comuni capoluoghi di provincia»;

c) *in fine, dopo le parole:* «di lavori pubblici» *sono aggiunte le seguenti:* «, fermo restando quanto previsto al comma 64 e al primo periodo del comma 65».

1.662

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», *inserire le seguenti parole:* «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».

1.663

MANCA

Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti parole: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».

1.664

IANNONE

Al comma 67, punto 5, prima delle parole: «In attesa della qualificazione», inserire le seguenti parole: «Fatti salvi gli ambiti territoriali di riferimento (ATO) individuati ai sensi delle normative di settore e quelli costituiti da Unioni, Consorzi e Convenzioni di Comuni».

1.665

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 67, inserire i seguenti:

«67-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 854, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2020:

1) la richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico;

2) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite di importo massimo di 1.000.000 euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, 2.500.000 euro per i comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.001 abitanti;

3) la richiesta di contributo non può essere presentata dai comuni che hanno beneficiato dei contributi di cui al comma 853 per gli anni 2018 e 2019";

b) al comma 855, primo periodo, le parole: "il 31 ottobre 2018 per l'anno 2018 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 ottobre per l'anno 2019";

c) dopo il comma 855 è inserito il seguente:

"855-*bis*. Per l'anno 2020, l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 ottobre 2019, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) interventi di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici;
- 2) interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- 3) messa in sicurezza di strade, ponti e altre strutture di proprietà comunale.

Ferme restando le priorità di cui ai numeri 1), 2) e 3), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.";

d) al comma 857, primo periodo, la parola: "affidare" è sostituita dalle seguenti: "avviare l'affidamento";

e) al comma 861, dopo le parole: "in collaborazione", sono inserite le seguenti: "con il Ministero dell'economia e delle finanze e";

f) dopo il comma 861 sono inseriti i seguenti:

"861-*bis*. Il Ministero dell'interno può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 853, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.

861-*ter*. Lo stanziamento previsto dal comma 853 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Tale incremento è destinato a finanziare le richieste di contributo, di cui all'allegato 2 del decreto interministeriale per l'anno 2018, dei comuni che presentano la minor incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, positivo, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. Ciascun comune potrà beneficiare del citato contributo, nel limite di importo massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i

comuni con una popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.".

67-ter. Agli oneri di cui al comma 67-bis, lettera f), si provvede nell'ambito del fondo di cui al comma 64».

1.666

CANTÙ, SILERI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:

«67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. E in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performate in autonomia."».

1.667

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:

«67-bis. All'articolo 59, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. È fatto obbligo alla Stazione Appaltante di fissazione di prezzi a base d'asta secondo principi di economicità, congruenza e sostenibilità

oggettivizzati da puntuale determinazione quanti-qualitativa dei fabbisogni di periodo a base di commessa e da analisi dei prezzi dei beni e servizi a gara laddove non già possibile dei costi. Le Stazioni Appaltanti debbono altresì prevedere nei capitolati di gara clausola di rinegoziazione automatica in adeguamento a prezzi più competitivi contrattati e contrattanti a parità di specifiche ovvero di certificata equivalenza/fungibilità durante il periodo di fornitura a sistema centralizzato di acquisto nazionale e regionale anche per conto di enti SSR su mandato di una o più centrali regionali di committenza con effetto a semplice richiesta notiziata all'aggiudicatario e decorrenza dal mese successivo alla comunicazione di applicazione della previsione negoziale in riduzione corrispettivi. È in facoltà dell'aggiudicatario di optare per l'anticipata cessazione del contratto, garantendo comunque continuità di fornitura per il tempo strettamente necessario a nuovo affidamento alle condizioni di centrale regionale o nazionale di committenza cui è tenuta la Stazione Appaltante fatte salve migliori condizioni performati in autonomia."».

1.668

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:

«61-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 25 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».

1.669

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:

«61-bis. Al fine di sostenere presso i comuni la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, a valere sulle risorse di cui al comma 64 per un importo di 10 milioni annui, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».

1.670

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

«67-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.

67-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione».

1.671

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 67 aggiungere, il seguente:

«61-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, in favore degli enti territoriali, è previsto un programma straordinario a supporto della mobilità sostenibile pari a 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse».

1.672

IANNONE

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

«67-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 67, gli enti locali possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3,4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato».

1.673

CANTÙ, SILERI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:

«67-bis, All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara"».

1.674

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

«67-bis. All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come introdotto dall'articolo 204, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Parimenti, vanno impugnati nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante i criteri di aggiudicazione dell'appalto, di cui all'articolo 95 del medesimo codice dei contratti pubblici, ovvero i provvedimenti di approvazione del bando di gara"».

1.675

DE BERTOLDI

Dopo il comma 67 aggiungere il seguente:

«67-bis. All'articolo 103 del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50, alla fine del comma 11, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'ammontare della garanzia definitiva sia pari o inferiore a 500 euro, la stessa non è dovuta"».

1.676 (testo 2)

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:

«67-bis. Al fine di garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella - Novara, è riconosciuto un contributo straordinario alla Regione Piemonte di importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.

67-ter. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4.725.000 euro quale contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della "Società Dante Alighieri"».

Conseguentemente, alla tabella B, voce del Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 9.725.000.

1.677

NASTRI

Dopo il comma 68 aggiungere i seguenti:

«68-bis. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 2.000 milioni di euro per il triennio 2019-2021.

68-ter. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Diparti-

mento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.

68-quater. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio. Le risorse di cui ai commi *68-bis* e *68-ter*, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

68-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma *68-quater*. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.

68-sexies Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma *11-bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.678

NASTRI

Dopo il comma 68 aggiungere il seguente:

«*68-bis.* Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, l'area industriale *ex* Bemberg del comune di Gozzano in provincia di Novara, è qualificata come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, è destinata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale».

Conseguentemente al comma 64 le parole: «3.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2998 milioni», le parole: «3.400,2 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «3.398,2 milioni» e le parole: «1.565 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «1.563 milioni».

1.679

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 68, inserire il seguente:

«68-bis. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

1.680

DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

«69-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020.

All'onere derivante dal presente comma pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.681

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo comma 69 aggiungere il seguente:

«69-bis. È autorizzata la spesa di 200.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Tropea per i lavori di rifacimento della Piazza Vittorio Veneto del medesimo Comune».

Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000» con «euro 130.117.000».

1.682

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

«69-bis. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per il 2019, da destinare al Comune di Zambrone per i lavori di rifacimento della Piazza VIII Marzo del medesimo comune.».

Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole «euro 130.317.000» con «euro 130.217.000».

1.683

D'ARIENZO

Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:

«69-bis. Per le finalità previste dal comma 888 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 sono stanziati 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 relativamente alle infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Verona e Padova».

Conseguentemente, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: ?1.000.000;

2020: ?1.000.000;

2021: ?1.000.000.

1.684

FAZZOLARI

Dopo il comma 70 inserire i seguenti:

«70-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ripristino, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria urbana di Roma Capitale, per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2019.

70-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tren-

ta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 70-*bis*, anche sulla base del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, nonché per l'affidamento dei lavori».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: -50.000.000.

1.685

DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:

«70-*bis*. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per il Porto di Barletta, sono stanziati 10,5 milioni di euro per il 2019 e 5,5 milioni di euro per il 2020».

All'onere derivante dal comma 1 pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 5,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

1.686

CORRADO, GRANATO, ABATE, AUDDINO, MORRA, VONO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, GALLICCHIO

Dopo il comma 70, inserire il seguente:

«70-*bis*. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale, per l'aeroporto di Crotona è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.687

MARSILIO

Dopo il comma 70 aggiungere il seguente:

«70-bis. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma, comprensivo del "Prolungamento Nord" (costituito dalle tratte TI e C2) e l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, e di 90 milioni di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.830 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.688 (Testo 2)

MARSILIO

Dopo il comma 70 aggiungere il seguente comma:

«70-bis. Per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, al fine di mitigare gli effetti sugli utenti, è sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 ed A25, ed in tale periodo saranno applicate le tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017. È contestualmente annullato l'obbligo del Concessionario delle Autostrade A24 ed A25 di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, comma 3.0 lettera c) della vigente Convenzione Unica stipulata il 18 novembre 2009, relative alle annualità 2017 e 2018, ed il corrispondente importo sarà utilizzato a compensazione dell'indennizzo dovuto al Concessionario a ristoro dei mancati introiti derivanti dalle sospensioni degli incrementi tariffari maturati. Le modalità applicative della presente norma saranno regolamentate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure provvederà a determinare a consuntivo, in contraddittorio con il Concessionario, l'importo degli incrementi maturati e non applicati per effetto delle sospensioni fino a tutto il 31 dicembre 2020. Agli eventuali conguagli derivanti dall'applicazione di quanto alla presente norma si provvederà entro la data del 31 dicembre 2021. Restano altresì ferme tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS S.p.a.

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.689

IANNONE

Dopo il comma 70 inserire il seguente:

«70-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».

1.690

IANNONE, LA PIETRA

Al comma 71 apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo, sostituire le parole "nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025" con le parole "nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le parole "Conferenza unificata"».

Conseguentemente:

al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente»;

al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni»;

al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite dalle parole «L'ente locale»;

al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti»;

al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti»;

al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.885 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.691

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA

Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».

Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».

Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».

Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».

Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».

Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».

Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020 a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.586 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.585 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

1.692

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».

Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».

Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».

Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».

Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».

Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».

Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».

1.693

PAGANO

Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole: «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole: «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».

Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».

Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».

Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».

Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».

Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».

Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».

1.694

DE BONIS

Al comma 71 primo periodo, sostituire le parole «nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025» con le parole «nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025».

Al comma 71, secondo periodo, sostituire le parole «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le parole «Conferenza unificata».

Al comma 72, sostituire la parola «comuni» con le parole «enti locali» e la parola «comune» con la parola «ente».

Al comma 72, lettera c) sono soppresse le parole «dei comuni».

Al comma 73, le parole «Il Comune» sono sostituite con le parole «L'ente locale».

Al comma 74, le parole «dei comuni» sono sostituite con le parole «degli enti».

Al comma 75, le parole «dai comuni» sono sostituite con le parole «dagli enti».

1.695

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 72, dopo le parole «sono assegnati» sono aggiunte le seguenti «per almeno il 70 per cento».

1.696

GALLONE

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nella Provincia di Bergamo, in particolar modo nelle località della Valle di Scalve e Val Brembana, sono stanziati a favore della regione Lombardia e degli enti locali interessati, quale contributo statale, sedici milioni di euro per il 2019.

76-ter. All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.697

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«76-bis. Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo nelle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e nella Città metropoli-

tana di Reggio Calabria sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 30 milioni di euro per il 2019.

76-ter. All'onere di cui al comma *76-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 30 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.698

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«*76-bis.* Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo e da eccezionali eventi alluvionali nei Comuni di Brognaturo, Capistrano, Filadelfia, Francavilla Angitola, Joppolo, Maierato, Monterosso Calabro, Nicotera, Pizzoni, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Vallelonga, Vazzano sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 10 milioni di euro per il 2019.

76-ter. All'onere di cui al comma *76-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 10 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.699

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 76, aggiungere i seguenti:

«*76-bis.* Al fine di far fronte ai danni causati dal maltempo per i comuni di Pizzo, Zambrone, Tropea e Ricadi facenti parte della cosiddetta "Costa degli Dei" sono stanziati a favore della regione Calabria e degli enti locali interessati, quale contributo statale, 4 milioni di euro per il 2019.

76-ter. All'onere di cui al comma *76-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 4 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.700

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 77, apportare le seguenti modifiche:

1) al primo periodo sostituire le parole "al Ministero dell'interno" con le seguenti: "rispettivamente al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alla lettera *a*) del comma 12, al Ministero delle infrastrutture e trasporti per quanto riguarda la tipologia d'investimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 72";

2) sostituire la lettera *c*) con la seguente:

"*c*) il contributo può essere richiesto per tipologia di investimenti che sono specificamente individuate nel decreto del Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti, con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande"».

Conseguentemente:

al comma 78 sostituire le parole «Ministero dell'interno» con le seguenti «Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare d'intesa col Ministero delle infrastrutture e trasporti»;

*al comma 81 sostituire le parole «dal Ministero dell'interno» con le seguenti «per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera *a*) del comma 72 dal Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 72 dal Ministero delle infrastrutture e trasporti» e sostituire le parole «al Ministero dell'interno» con le seguenti «per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alla lettera *a*) del comma 72 al Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e per quanto riguarda la tipologia di investimenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 72 al Ministero delle infrastrutture e trasporti»;*

al comma 84 sostituire dalle parole «Il Ministero dell'interno» fino alle parole «dei trasporti, effettua», con le seguenti «Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti effettuano»;

al comma 85, sostituire le parole «il Ministero dell'interno può» con le seguenti «Il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e trasporti possono».

1.701

BITI, RENZI

Dopo il comma 84 introdurre il seguente comma: «84-bis. Alla fine del primo periodo del primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole sino a 5 euro per notte» sono soppresse.

1.702 (testo 3)

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:

«85-bis. Al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno, il fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 12,2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. È altresì incrementato di 800 mila euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato.

85-ter. Gli incrementi di cui al comma 85-bis sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

85-quater. All'onere di cui ai commi 85-bis e 85-ter, pari a 13 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'interno del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", del Programma 2 "Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio" della Missione 2 "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio" e del Programma 2 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile" della Missione 8 "Soccorso

civile". È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017;

c) quanto a 2 milioni di euro, mediante i risparmi derivanti dall'applicazione del successivo comma 85-*quinquies*.

d) quanto a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo.

85-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2019, all'articolo 1, comma 400, lettera d), n. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "40 ore" e "60 ore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "39 ore" e "59 ore".

85-*sexies*. Il fondo può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi alla acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del Programma 1 "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione 3 "Ordine e sicurezza pubblica", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 aprile 2019. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

85-*septies*. Allo scopo di alimentare il Fondo unico di amministrazione per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, una quota parte non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai Prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, è annualmente riassegnata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno. A decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 2020 l'incremento del fondo non può essere superiore al 15 per cento della consistenza complessiva determinata nell'anno precedente».

1.703

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 85 aggiungere i seguenti:

«85-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi da 58 a 85, al fine di fare fronte alla grave emergenza lavorativa in atto e dare un impulso agli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/

o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, e di donne attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese», di seguito denominato "Fondo".

85-ter. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

85-quater. Una quota pari al 50 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 85-bis finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di interventi di cui al medesimo comma 85-bis è riservata alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia.

85-quinquies. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 85-bis a 85-sexies, gli enti locali e gli enti territoriali interessati sono autorizzati all'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, nel limite del 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 85-bis, di personale appartenente al profilo tecnico ed ambientale, in particolare urbanisti, economisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, agronomi.

85-sexies. I regolamenti di cui al comma 85-ter si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;

b) definizione di un programma di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra lar-

ga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di *start up* e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera *d)*.

85-septies. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 85-*ter* è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

85-octies. Al Fondo di cui al comma 85-bis affluiscono, le maggiori entrate e i maggiori risparmi, opportunamente accertati, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 85-*nonies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

85-nonies. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione dei commi da 85-*bis* a 85-*octies* si provvede con i maggiori introiti e i maggiori risparmi derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca;

b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso;

c) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

85-decies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 85-*nonies*, lettere *a)*, *b)* e *c)*».

1.704

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:

«85-bis. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.";

b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;"

2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.";

c) dopo il comma 523, è inserito il seguente comma: "523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.";

d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo le parole: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e" sono sostituite dalle seguenti parole: "i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili nonché, in caso di assenza del soggetto legittimato,";

2) al secondo periodo dopo le parole: "Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine" sono inserite le seguenti parole: "e comunque non oltre il termine di 120 giorni" e le parole: "nomina un commissario *ad acta*" sono sostituite con le seguenti parole: "nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento";

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.";

4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.";

5) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.".

85-ter. Per la medesima finalità di cui al comma 1, all'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) dopo il comma 11, è inserito il seguente comma: "11.1. Nelle more della costituzione ed avvio della società di cui al comma 11, l'avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell'ente di cui al comma 10 previsti nel Piano Nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo Sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma 516, della citata legge n. 205 del 2017, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi è affidato al Segretario Generale dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario di governo. Per l'attuazione del presente comma e dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n. 205 del 2017, il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell'Autorità di distretto dell'Appen-

nino Meridionale e di enti pubblici e società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. A tali fini l'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall'anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d'anno. Gli oneri per il compenso del Commissario, dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi del Commissario e dei sub commissari saranno stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario provvede al trasferimento alla società di cui al comma 11 delle attività di cui al presente comma e dei relativi rapporti attivi e passivi, entro 60 giorni dalla costituzione della medesima società. Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.".

85-quater. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno del periodo dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione "invasi"».

Conseguentemente:

al comma 58, le parole: «di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033» *sono sostituite con le seguenti:* «di 2.650 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2020, 3.200 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2019: -1.800.000;

2020: -1.800.000;

2021: -1.800.000.

1.705 (testo 2)

BRIZIARELLI, ROMEO, PATUANELLI, SAVIANE, MORONESE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

«85-*bis*. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

85-*ter*. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di cui al comma 85-*bis* siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

85-*quater*. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

85-*quinquies*. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

85-*sexies*. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 85-*bis*, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e del l'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative all'intervento, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

85-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da *85-bis* a *85-sexies*, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo 421».

1.706

NASTRI

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

«*85-bis.* Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati ai sensi del successivo comma *85-ter*.

85-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.

85-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui alla presente legge e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 3, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi, i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41.

85-quinquies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigio-

namento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 85-*bis*».

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

1.707

NASTRI

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

«85-*bis*: All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-*ter* aggiungere il seguente comma:

140-*quater*: Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».

1.708

BITI, RENZI

Dopo il comma 85 inserire il seguente comma:

«85-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio e di valorizzare il patrimonio immobiliare scolastico di proprietà pubblica mediante adeguamento sismico delle strutture scolastiche, è istituito un apposito fondo con una dotazione iniziale pari a 500 milioni euro denominato "Fondo per l'adeguamento sismico delle strutture scolastiche", dei quali 250 milioni destinati alle città metropolitane e ai comuni compresi nel loro ambito territoriale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che: *a)* entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto gli enti interessati trasmettono i progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo modalità e procedura stabilite con apposito bando, da approvare entro il 30 giugno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le camere e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; *b)* sia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito nucleo per la valutazione dei progetti di adeguamento sismico delle strutture scolastiche e il successivo monitoraggio dei progetti finanziati; *c)* il nucleo di cui alla lettera *b)* ha l'onere di riferire con cadenza trimestrale alle camere in merito all'attività svolta; *d)* gli enti interessati devono allegare ai progetti un cronoprogramma di attuazione nel quale si impegnano a iniziare i lavori entro il 31 dicembre 2019 e a concluderli entro il 31 dicembre 2020; *d)* i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi; *e)* le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.709

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.710 (testo 2)

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA

Dopo il comma 85 inserire il seguente:

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019 a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 6.849 milioni di euro per l'anno 2023, a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

1.711

PAGANO

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

1.712

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85 inserire il seguente:

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

1.713

DE BONIS

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente comma:

«85-bis. Al fine di favorire gli investimenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sono assegnati alle Province e alle Città metropolitane contributi per investimenti nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2033, che sono ripartiti agli enti secondo le modalità di cui ai commi 77 e seguenti. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti».

1.714

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85 inserire il seguente:

«85-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 aggiungere il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto un finanziamento ai sensi del precedente comma 1 e comma 3 o ottenuto altro finanziamento, il termine è prorogato di un anno."».

1.715

MANCA

Dopo il comma 85 inserire il seguente:

«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le parole: "31 agosto 2019".

1.716

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85 inserire il seguente:

«85-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: "31 agosto 2018" con le parole: "31 agosto 2019"».

1.717

NASTRI

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

«85-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a finan-

ziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 di persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione alla società Rete ferroviaria italiana Spa per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli "a mercato" e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana e all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

85-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 85-bis.

85-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.718

ALFIERI

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

«85-bis. Al fine di garantire i controlli di cui alla legge 33/2012, nonché per mantenere ed elevare gli standard qualitativi dei servizi di sicurezza e viabilità nelle zone aeroportuali, i Comuni o le Unioni di Comuni che svolgono le relative funzioni in ambito aeroportuale, possono istituire un'aliquota idonea di personale per le sole funzioni di polizia locale in ambito aeroportuale.

85-ter. Ai fini di cui al comma 85-bis, in deroga agli altri vincoli di spesa in materia di assunzioni e di personale, gli Enti interessati non possono superare il limite della spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale di polizia locale, inclusa l'aliquota individuata ai sensi del comma precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000;
2021: -10.000.000.

1.719

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per l'aeroporto di Reggio Calabria, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019, 15 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021».

Conseguentemente, al comma 652, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -20.000.000;
2020: -15.000.000;
2021: -15.000.000.

1.720

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:

«85-bis. Dopo la lettera g) dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente lettera:

"h) le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici".

85-ter. Nel caso in cui il Comune o la Provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto».

1.721

QUAGLIARIELLO, PAGANO

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

«85-bis. Al fine di dare semplicità alle procedure di ricostruzione, gli immobili distrutti o danneggiati, ivi compresi i manufatti provvisori, quelli edificati in ossequio alla delibera comunale 58 del 2009, situati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009, e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 2009, definiscono le istanze di condono, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

85-ter. I comuni di cui al comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.722

QUAGLIARIELLO, PAGANO

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 57, del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998 del 2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011.».

1.723

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni, con legge n. 160/2016, aggiungere dopo il periodo: "Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro" il seguente: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro."».

1.724

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

1.725

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 78/2015, così come modificato dal comma 1, dell'articolo 3, della legge n. 77 del 26 aprile 2009, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

"e-ter) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*."».

1.726

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 39/2009, così come modificato dal comma 1, lettera a) dell'articolo 3, della legge n. 77 del 24 aprile 2009, dopo le parole: "n. 504" è inserito il seguente periodo: ", nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per familiari in linea retta del proprietario."».

1.727 (testo 3)

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85 è inserito il seguente:

«85-bis. (Trasferimento straordinario Comune dell'Aquila). - All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro55, il seguente periodo: "per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro"».

Conseguentemente, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati complessivamente in 12 milioni di euro annui, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000;

2012: - 12.000.000.

1.728

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 113/2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160/2016, aggiungere, dopo il periodo: "Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro:

per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari," il seguente: "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste."».

1.729

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 85, inserire i seguenti:

«85-bis. Le imprese agricole ubicate nella regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 possono accedere agli interventi previsti per favorire ripresa dell'attività economica e produttiva cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

85-ter. La regione Puglia può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 85-bis entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.730

DAL MAS

Dopo il comma 85 inserire i seguenti:

«85-bis. Al fine di sostenere il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, tramite manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e dei miglioramento sismico degli immobili, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.

85-ter. Le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma precedente sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

All'onere recato, stimato in 200 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138.

1.731

BITI, RENZI

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare delle città metropolitane e dei comuni compresi nel loro ambito territoriale, nonché di far fronte alla domanda abitativa di coloro che sono prive dei mezzi finanziari necessari a sostenere i costi richiesti nel libero mercato, è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro denominato "Fondo per il sostegno del *social housing*". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentite le camere, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente. L'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che:

a) il "Fondo per il sostegno del *social housing*" è destinato a finanziare progetti di restauro o ristrutturazione di immobili di proprietà delle città metropolitane o dei comuni compresi nel loro ambito territoriale;

b) ciascun progetto di restauro o ristrutturazione può ottenere un finanziamento non superiore nel massimo a 10 milioni di euro;

c) i progetti di cui alla lettera *a)* hanno a oggetto immobili completamente o parzialmente inutilizzati;

d) i progetti di cui alla lettera *a)* devono essere destinati alla realizzazione di alloggi di edilizia sostenibile a canone concordato;

e) sono finanziabili solamente i progetti che prevedono l'inizio dei lavori entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.732

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:

«85-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche". Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020.

85-ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105, è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni". Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

1.733

MANCA

Dopo il comma 85, aggiungere i seguenti:

«85-bis. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche". Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020.

85-ter. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105, è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni". Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti. La dotazione finanziaria del

Fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2018, 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

1.734

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:

«85-bis. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 85-bis valutato in 30 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».

1.735

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 85, aggiungere il seguente:

«85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni fino a 3.000 abitanti, con particolare riferimento a quelli montani, per la creazione di centri multifunzionali per la prestazione di servizi di natura commerciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il riparto tra le regioni è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo di ciascun anno. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658».

1.736

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 85, inserire il seguente:

«85-bis. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei Comuni montani, come individuati ai sensi del comma 13, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'erogazione di misure a sostegno ai piccoli esercizi commerciali di vicinato di cui alla lettera *d*) del comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 114, ivi compresa l'adozione di misure per ridurre il carico fiscale. Il riparto tra le regioni è effettuato entro il 31 marzo di ogni anno mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 658.»

1.737

PERGREFFI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Sopprimere i commi dal 86 a 93.

1.738

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, SUDANO

Sopprimere i commi da 86 a 93.

1.739

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Sopprimere i commi da 86 a 96.

1.740 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. E' assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. "La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) Gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) Definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) Definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) Assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) Assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) Riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici.

h) Attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi."

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

1.741

NENCINI

Sopprimere i commi da 86 a 93.

1.742

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Sopprimere i commi da 86 a 93.

1.743

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO, STANCANELLI

Sopprimere i commi da 86 a 93.

1.744

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto *a)* anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto *c)*;

e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto *d)* e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti *e)*, *f)*, *g)* mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la se-

lezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

1.745

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 93 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della program-

mazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto *a)* anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto *c)*;

e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto *d)* e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti *e)*, *f)*, *g)* mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

1.746

STANCANELLI

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, in accordo con le Amministrazioni Centrali competenti e con gli Enti Territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel d. m. 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto *a)* anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto *c)*;

e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto *d)* e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoring, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti *e)*, *f)*, *g)* mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89 in sede di prima applicazione, e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli

d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale di cui al comma 86.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale di cui al comma 86 sono esenti da imposte e tasse.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.747

NENCINI

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la "Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui ai commi da 86 a 92 con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui ai commi da 97 a 101.

88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 89, le seguenti attività:

a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;

b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;

c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;

d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvati dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione dei commi da 86 a 92 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui ai commi da 96 a 101.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

1.748

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Sostituire i commi da 86 a 96 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita la "Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche", di seguito denominata "Centrale".

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge l'attività di programmazione e monitoraggio di interventi in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'utilizzo di risorse finanziarie dell'Unione europea in coordinamento con gli indirizzi definiti dalla Struttura di cui all'articolo 18.

88. La Centrale opera su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali. La Centrale svolge esclusivamente e con le risorse professionali di cui al comma 4, le seguenti attività:

a) assistenza nella predisposizione dei documenti di programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, previa analisi dei bisogni dell'ente titolare degli interventi, finalizzata al pieno utilizzo dei finanziamenti previsti dall'Unione europea;

b) assistenza nella gestione delle eventuali procedure di dibattito pubblico laddove previste dalla vigente normativa;

c) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato;

d) monitoraggio sull'attuazione dei programmi approvato dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 200 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico ed economico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione

temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di coordinamento con la Struttura di cui all'articolo 18.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63».

1.749

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

Sostituire i commi da 86 a 93 con i seguenti:

«86. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».

87. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore di alto valore tecnico-scientifico che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 89, svolge le attività di elaborazione della documentazione preliminare per l'attivazione dei concorsi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.

88. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, e al fine di attuare gli articoli 154 e 156 di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della predisposizione della documentazione preliminare di progettazione ai fini dell'attivazione di concorsi di idee e di progettazione opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

a) predisposizione documentazione preliminare di progettazione per concorsi di idee e di progettazione di opere pubbliche da attivarsi come anche come eventuale stazione appaltante;

b) gestione delle procedure di appalto in tema di concorsi di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

c) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;

d) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dai commi da 86 a 93, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 50 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.

90. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 89, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 86 a 93 e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 88 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi del comma 63.

93-bis. Eventuali variazioni o integrazioni dei commi da 86 a 93 dovranno essere approvate con legge».

1.750

NUGNES, MORONESE, LA MURA, ORTOLANI, MANTERO, L'ABBATE, QUARTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 86, sostituire la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;*

b) *al comma 87, secondo periodo, sostituire la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;*

c) *al comma 88, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: «su richiesta delle», con le seguenti: «in accordo con le»; la parola «24», con la seguente: «21», nonché la parola: «progettazione», con le seguenti: «programmazione e monitoraggio»;*

2) *sostituire le lettere da a) ad e), con le seguenti:*

a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli Enti Locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;

b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;

c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;

d) assistenza agli Enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);

e) assistenza agli Enti Territoriali nella definizione dei piani di finanziamento (anche attraverso fondi comunitari, nazionali, PPP) delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;

f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;

g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;

h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), e-bis), e-ter) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi";

d) *al comma 90, sopprimere le parole:* «prescindendo da ogni formalità», *e dopo le parole:* «assegnazione temporanea,» *aggiungere le seguenti:* «se in possesso dei requisiti professionali specifici,»;

e) *al comma 91, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo le parole* «le attività», *aggiungere le seguenti:* «e l'organizzazione»;

2) *sopprimere le seguenti parole:* «con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società Consip Spa nonché l'organizzazione della Centrale.».

1.751

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 87, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in particolare, al fine di assicurare la più efficace interazione con i Comuni e le loro forme associative, con ANCI e le sue strutture tecniche»;

al comma 89, secondo periodo, sostituire la parola: «quattro» *con la seguente:* «cinque» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dall'ANCI»;

al comma 90, dopo le parole: «di cui al comma 88» *aggiungere le seguenti:* «e con le centrali di rappresentanza degli enti locali che partecipano alla Conferenza Unificata».

1.752

COMINCINI

Dopo il comma 87 aggiungere i seguenti:

«87-bis. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai comuni, alle province e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero dell'istruzione per l'edilizia scolastica.

87-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.753

PAGANO

Al comma 88, sostituire le parole «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».

Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».

1.754

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».

Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».

1.755

IANNONE, LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 88, sostituire le parole: "degli enti territoriali interessati" con le seguenti: "delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,";*

b) *al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 pos-*

sono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma."».

1.756

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».

Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere l'assegnazione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».

1.757

DE BONIS

Al comma 88, sostituire le parole: «degli enti territoriali interessati» con le seguenti: «delle stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67,».

Al comma 89, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le convenzioni stipulate con le stazioni uniche appaltanti di cui al comma 67 possono prevedere rassegnaione di personale per lo svolgimento delle attività previste nella norma.».

1.758

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

«88-bis. Per garantire l'immediata operatività di cui al comma 5, la Centrale può stipulare una o più convenzioni con l'ANCI per le attività di cui al comma 3 rivolte agli enti locali. Gli eventuali oneri finanziari di cui alle predette convenzioni sono a carico del fondo di cui all'articolo 15 comma 5. Le convenzioni di cui al periodo precedente possono includere la fondazione di ricerca IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia locale) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo modalità di utilizzazione delle economie risultanti sul bilancio di IFEL ai sensi dell'articolo 6, comma 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dell'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 95 del 2012».

1.759

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,».

Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».

Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».

1.760

PAGANO

Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,».

Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».

Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».

1.761

IANNONE, LA PIETRA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 89:*

a) *al primo periodo, sostituire la parola «300» con la seguente: «50» e sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;*

2) *al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale»;*

3) *al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti «, degli enti territoriali».*

1.762

DE BONIS

Al comma 89, primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50»; sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,».

Al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».

Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» *aggiungere le seguenti:* «, degli enti territoriali».

1.763

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Al comma 89, apportare le seguenti modificazioni:

1) *primo periodo, sostituire la parola:* «300» *con la seguente:* «50»; *sostituire le parole:* «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento» *con le seguenti:* «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 88,»;

2) *al comma 89, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, da destinare alle province e alle Città metropolitane al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale».

Al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» *aggiungere le seguenti:* «, degli enti territoriali».

1.764

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 89, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire la parola: «300» con la seguente: «50» e sostituire le parole: «a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento», con le seguenti: «altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

Conseguentemente:

a) *al comma 90, sopprimere le parole: «e limitatamente alle prime 50 unità di personale»;*

b) *al comma 91, dopo le parole: «e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, degli enti territoriali».*

1.765

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 89 inserire il seguente:*

«89-bis. A valere sul contingente di personale di cui al comma 89, 120 unità sono assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario per lo svolgimento esclusivo delle attività di cui al comma 88 nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali.»;

b) *al comma 93 dopo le parole: «all'attività della Centrale» aggiungere le seguenti: «compresi gli oneri al personale di cui al comma 89-bis,».*

1.766

NENCINI

Al comma 95 aggiungere in fine le seguenti parole: «con esclusione delle attività di progettazione».

1.767 (testo 2)

ASTORRE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 96 dopo la parola "assunzioni" sono inserite le seguenti: "con contratti di lavoro flessibile", le parole "esclusi dall" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti all" e alla fine del comma, sono aggiunte le seguenti parole: ", come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"

b) *dopo il comma 548 inserire il seguente:*

«548-bis. Sostituire l'articolo 6-bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il seguente:

"Art. 6-bis - (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».

1.768

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 96 apportare i seguenti:

«96-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o comunitari,

nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del proprio territorio, le Regioni attivano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.

96-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive, entro un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.

96-quater. La spesa relativa alle assunzioni di cui al comma 2 non rileva ai fini del rispetto da parte delle Regioni dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni».

1.769

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:

«*96-bis.* È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la mobilità, di seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori della mobilità interna al sistema dello stretto di Messina, avente sede a Reggio Calabria. L'agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema della mobilità nazionale. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

96-ter. L'agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che esercita secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

96-quater. Con riferimento alla mobilità generale che comprende mezzi di trasporto pubblici e privati, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di mobilità:

- a) promuove l'adozione di servizi integrati alla mobilità;
- b) sovrintende alle ispezioni di sicurezza sui mezzi di trasporto pubblici;
- c) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento logistico di particolari zone di in-

terscambio. Il piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti nella legislazione vigente;

d) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di mobilità.

96-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 90 giorni dalla legge di conversione del presente decreto, è definito lo Statuto dell'Agenzia di cui al comma 1 del presente articolo».

1.770 (testo 2)

SICLARI

Dopo il comma 96 aggiungere i seguenti:

«*96-bis.* È autorizzata, per il triennio 2019-2021 la spesa di euro 30 milioni da assegnare alla regione Calabria per provvedere ai finanziamenti necessari per l'esecuzione delle opere di completa sistemazione dei servizi generali del porto di Villa San Giovanni. La relativa spesa sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi suindicati. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

96-ter. All'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Reggio Calabria è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche" di cui al precedente articolo.

96-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del comma *96-ter*».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

1.771

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, COLLINA, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, FEDELI

Dopo il comma 96 aggiungere il seguente:

«*96-bis.* Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adot-

tati dall'11^a Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

96-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.

96-quater. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma *96-bis*, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -250.000;
2020: -250.000;
2021: -250.000.

1.772

RENZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi da 97 a 101.

1.773

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sopprimere i commi da 97 a 101.

1.774

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Sostituire i commi da 97 a 101 con i seguenti:

«97. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Di-

partimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.

98. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

99. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019»

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: -20.000.000;

2020: -20.000.000;

2021: -20.000.000.

1.775

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 98, lettera d), dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI».

Conseguentemente, al comma 98, lettera e), dopo la parola: «Ministeri» aggiungere le seguenti: «e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI».

1.776

PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MANCA

Dopo il comma 101 inserire il seguente:

«101-bis. Al fine di rafforzare, sia nella fase ascendente di formazione sia in quella di recepimento del diritto e delle politiche dell'Unione europea, le verifiche di compatibilità tra principi e diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e tra i principi e diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento europeo, anche allo scopo di prevenire il relativo contenzioso, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: -1.500.000;

2020: -1.500.000;

2021: -1.500.000.

1.777

PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 101, aggiungere il seguente:

«101-bis. Al fine di rafforzare la conoscenza da parte degli studenti dei principi e valori dell'Unione europea, nonché dei processi di formazione e recepimento del diritto e delle politiche europee, mediante l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le somme di cui al primo periodo sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: -1.500.000;

2020: -1.500.000;

2021: -1.500.000.

1.778 (testo 3)

ROMEO, RIVOLTA

Dopo il comma 101, inserire i seguenti:

«101 -bis. I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies.

101-ter. Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101-quinquies o dal comma 101-sexies, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.

101-quater. Ai fini del comma 101-bis e del comma 101-ter, sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore ad euro 20.000,00.

101-quinquies. Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 101-quater, i debiti di cui al comma 101-bis e al comma 101-ter possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 versando:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

1) al 16 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500,00;

2) al 20 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500,00 e non superiore a euro 12.500,00;

3) al 35 per cento, qualora l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500,00.

b) le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera *a)* e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

101-sexies. Indipendentemente da quanto stabilito dal comma *101-quater*, ai fini del comma *101-bis* e del comma *101-ter*, versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma *101-septies* la procedura di liquidazione di cui all'articolo *14-ter* della legge 27 gennaio 2012, n. 3. I debiti di cui al comma *101-bis* e al comma *101-ter* di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera *a)* del comma *101-quinquies*, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera *b)* dello stesso comma *101-quinquies*. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma *101-septies* è allegata copia conforme del decreto di apertura della liquidazione previsto dall'articolo *14-quinquies* della medesima legge 27 gennaio 2012, n. 3.

101-septies. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma *101-bis* e al comma *101-ter* rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119; in tale dichiarazione il debitore attesta la presenza dei requisiti di cui al comma *101-quater* o al comma *101-sexies* e indica i debiti che intende definire ed il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma *101-octies*.

101-octies. Il versamento delle somme di cui al comma *101-quinquies*, lettere *a)* e *b)*, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021.

101-novies. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma *101-octies*, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

101-decies. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma *101-septies*, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna

di esse. Entro la stessa data, l'agente della riscossione comunica altresì, ove sussistenti, il difetto dei requisiti prescritti dai commi 101-*quater* e 101-*sexies* o la presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* e la conseguente impossibilità di estinguere il debito ai sensi degli stessi commi 101-*bis* e 101-*ter*.

101-*undecies*. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 101-*decies*, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 101-*septies*, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

101-*duodecies*. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 172, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione di cui ai commi 101-*bis* e 101-*ter*.

101-*terdecies*. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'agente della riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione di cui al comma 101-*quater* del presente articolo, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119.

101-*quaterdecies*. All'esito del controllo previsto dal comma 101-*terdecies* del presente articolo, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto, anche nei casi di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

101-*quindecies*. Nell'ipotesi di mancata, tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione di cui al comma 101-*quaterdecies*, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti di cui al comma 101-*bis* e al comma 101-*ter* e l'ente

creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico di cui all'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, procede, a seguito di segnalazione dell'agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

101-*sedecies*. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-*bis*, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119».

Conseguentemente al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «137.017.000 per l'anno 2019, di euro 7.958.000 per l'anno 2020, di euro 88.820.000 per l'anno 2021».

1.779

DESSÌ, COLTORTI, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, GALLICCHIO, PIRRO

Dopo il comma 101, inserire i seguenti:

«101-*bis*. In considerazione del valore strategico del settore della logistica e della logistica digitale per lo sviluppo del Paese, è autorizzato un processo di fusione societaria tra RAM ? Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a., società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a capitale interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 28, comma 1-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

101-*ter*. Il soggetto risultante dalla fusione è una società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, col conseguente assetto statutario.

101-*quater*. Con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di realizzazione della fusione societaria tra RAM s.p.a. e UIRNet s.p.a. Fermo il rispetto delle competenze degli organi societari e del quadro normativo vigente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a nominare un commissario per il coordinamento delle attività relative alla fusione.

101-*quinquies*. L'acquisizione delle quote è effettuata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre tre mesi antecedenti l'operazione, al valore del patrimonio netto di UIRNet s.p.a., determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

101-*sexies*. L'operazione di cui ai commi da 101-*bis* a 101-*quinquies* è esente da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

101-*septies*. Per effetto della fusione sono trasferiti in capo alla nuova società tutti i rapporti attivi e passivi di RAM ? Logistica, Infrastrutture e Trasporti s.p.a. e di UIRNet s.p.a. soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma logistica nazionale (PLN), ai sensi dell'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Sono conseguentemente abrogati i riferimenti a UIRNet s.p.a. ed al suo assetto societario presenti nelle disposizioni normative vigenti al momento del perfezionamento della fusione. Possono partecipare al capitale sociale della società risultante dalla fusione, con partecipazione di minoranza, le Autorità di Sistema Portuale e gli Interporti, anche ove nei secondi vi sia partecipazione di capitali privati, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e conseguentemente le eventuali partecipazioni di azionisti privati devono avvenire in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

101-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi da 101-*bis* a 101-*septies* si provvede entro il limite massimo di 6 milioni di euro mediante corrispondente variazione dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

101-*nonies*. L'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono realizzate dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nell'ambito dei suoi poteri; salva la facoltà per il Commissario di avvalersi, nel rispetto ed in applicazione del quadro normativo vigente, della società risultante dal processo di fusione».

1.780

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 101 inserire i seguenti:

«101-*bis*. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (*Coordinamento e programmazione nazionale*). 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del

Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.

2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.

3. La struttura di missione:

a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;

b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;

c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predisponde relazioni periodiche;

d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;

e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;

f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;

g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANTVUR);

h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato "Fondo speciale", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione "Ricerca e innovazione" e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.

4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato "Comitato di esperti", nominati dal Presidente del Consiglio dei mi-

nistri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze".

101-ter. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204" sono soppresse.

101-quater. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "a) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza";

b) al comma 2, le parole: "Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri";

c) il comma 3 è abrogato.

101-quinquies. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

101-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche ammini-

strazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca,

101-*septies*. Il Programma nazionale della ricerca di cui al 101-*quater* dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.

101-*octies*. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 300 milioni di euro per l'esercizio 2019, di 300 milioni di euro per l'esercizio 2020, e di 300 milioni di euro per l'esercizio 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.530 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.830 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.829 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.830 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.781

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 102 le parole: «48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «96 milioni di euro per l'anno 2019, di 192 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 96 milioni di euro per l'anno 2024».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.952 milioni di euro per l'anno 2019, 8.904 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 8.952 milioni di euro per il 2024 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

1.782

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese».

1.783

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese"».

1.784

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono inserite le seguenti: "nonché gli altri intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese"».

1.785

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"».

1.786

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 102, inserire il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto" sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 27 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo.

1.787

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto" sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000

euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -27.000.000;

2020: -;

2021: -.

1.788

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".».

1.789

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetta contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".».

1.790

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".».

1.791

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".».

1.792

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto." sono sostituite con le seguenti: "L'erogazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione per finanziamenti fino a 100.000 euro e in più quote per finanziamenti superiori a 100.000 euro, così come determinato nel predetto decreto".».

1.793

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, è riservata alle imprese che effettuano investimenti tesi a promuovere flessibilità e politiche aziendali *family friendly*, attraverso la realizzazione di asili aziendali o interaziendali, la flessibilità oraria per i lavoratori con figli minori a carico, di iniziative per il supporto al lavoro familiare e per l'erogazione di servizi ai lavoratori"».

1.794

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:

«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

102-ter. Agli oneri per l'anno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.».

1.795

LONARDO

Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:

«102-bis. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

102-ter. Agli oneri per l'anno 2020 di cui al comma 102-bis si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

102-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 102-bis e 102-ter, il CIPE è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.».

1.796

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:

«102-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 152 del 2006, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma:

"17-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma precedente, il Ministero dello sviluppo economico individua annualmente nel bilancio di previsione la quota da destinarsi allo svolgimento di attività di studio e ricerca scientifica sulla sicurezza, anche ambientale, degli impianti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi in mare, nonché di supporto istituzionale alle medesime attività.

Ogni quattro anni, è indetto con decreto del Ministero dello sviluppo economico un concorso di progetto tra le Università, gli enti di ricerca e altri qualificati soggetti di comprovata competenza che svolgono in via prevalente attività di studio e ricerca scientifica, per la stipula di un accordo volto alla realizzazione delle finalità di cui al precedente periodo.

Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio regolamento, provvede all'attuazione del presente comma, e stabilisce i requisiti di parteci-

pazione al concorso, nonché i criteri di selezione del progetto, tenendo conto anche dell'inerenza dell'attività del soggetto proponente agli ambiti d'interesse e delle esperienze maturate nel settore.

In sede di prima attuazione, il concorso è indetto entro il 31 marzo 2019"».

1.797 (testo 3)

PIRRO, PRESUTTO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, TURCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 103, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'attuazione del Piano provvede LICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;

b) *al comma 108, sopprimere le parole:* «speciali classi di» *e dopo le parole:* «di uno o più Fondi per il *Venture Capital*» *aggiungere le seguenti:* «o di uno o più fondi che investono in Fondi di *Venture Capital*.»;

c) *al comma 109, sopprimere le parole:* «comprese quelle di classe speciale.»;

d) *dopo il comma 110, inserire il seguente:*

«110-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-*octies*.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito a condizione che detti investimenti siano per almeno il 5 per cento destinati in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.»;

e) *dopo il comma 111, inserire i seguenti:*

«111-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 88, sostituire le parole: "fino al 5 per cento" con le seguenti: "fino al 10 per cento";

2) al comma 89, dopo le lettere *a)* e *b)*, è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) quote o azioni di Fondi di *Venture Capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.";

3) al comma 102, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte, infine, le seguenti: "e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo".

111-*bis*.1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.

111-*bis*.2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi di *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo.

111-*bis* 3. Sono Fondi di *Venture Capital* ai fini di cui al comma 111-*bis* 2 e di cui all'articolo 1, comma 89, lettera *c)* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli organismi di investimento collettivo del risparmio che, in qualità di investitori privati indipendenti, destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/3 61/CE della Commissione, del 6 maggio

2003, non quotate, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non hanno operato in alcun mercato;
- b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- c) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

111-*bis*.4. Le disposizioni di cui ai commi da 111-*bis*.1 a 111-*bis*.3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dagli orientamenti 2014/C19/04 sugli aiuti di stato destinati a promuovere investimenti del finanziamento del rischio o, se del caso, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI al finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

111-*bis*.5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 111-*bis*.1 a 111-*bis*.4, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche.

111-*ter*. Con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi di *Venture Capital* ai sensi del comma 108. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al *Venture Capital* di cui al comma 111. Le disposizioni del presente comma si

applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ed includono le entrate dello Stato rinvenienti dai risultati dell'ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. 111-*quater*. Al fine di incentivare e rendere più efficienti tutte le fasi degli investimenti nel campo dell'innovazione, all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono aggiunte le seguenti parole: "lettera *m-undecies-bis Business Angel*': investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000,00 nell'ultimo triennio".

111-*quinquies*. Per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 121, sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese *start-up* innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

e) al comma 112, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* al comma 3, lettera *e)*, le parole: da non più di 36 mesi' sono sostituite dalle seguenti: da meno di 7 anni".

f) dopo il comma 112, inserire il seguente:

"112-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 111-*quinquies* e al comma 112, lettera *c)*, sono efficaci previa autorizzazione della Commissione europea secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.";

g) sopprimere il comma 154».

1.798

LOMUTI, GALLICCHIO

Dopo il comma 104 aggiungere i seguenti:

«104-*bis*. Al fine di dare attuazione alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e permettere alle persone sovraindebitate incapienti di accedere alle relative procedure e di sostenere le spese per il pagamento dei servizi resi dagli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della medesima legge, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo denominato "Fondo per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento per le persone incapienti", con una dotazione pari a 500.000 euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020.

104-*ter*. Con appositi provvedimenti normativi, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i

criteri, le modalità ed i requisiti per l'accesso al fondo, nei limiti delle risorse di cui al comma 104-*bis*, che costituiscono il relativo limite di spesa.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.».

1.799

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 104, inserire i seguenti:

«104-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "1° dicembre 1999, n. 503" sono inserite le seguenti: "nonché in comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, individuati con decreto dei Ministri per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e per la tutela dell'ambiente e del territorio".

104-*ter*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano un decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per provvedere, ai fini del comma 1, alla determinazione dei Comuni prealpini e appenninici di collina, pedemontani e della pianura non irrigua legati a specifici fattori di svantaggio correlati alla frammentazione dei fondi, alla minore produttività rispetto alle zone di pianura irrigua e alla carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria. Il decreto non può individuare nelle predette categorie oltre un quarto dei Comuni italiani».

1.800

MANGIALAVORI, VITALI, MOLES, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO
FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

«104-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è le imprese costituite sotto forma di S.a.s. e di S.r.l. di nuova creazione ricadenti nelle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Molise e Abruzzo sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le imprese devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma.

104-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 104-*bis*, valutato in 40 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1.801

SCHIFANI, GASPARRI

Dopo il comma 105, aggiungere il seguente:

«105-*bis*. Le testate giornalistiche *on line* registrate presso la cancelleria del Tribunale presso cui la testata ha la redazione sono tenute a denunciare i contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche da parte dei direttori responsabili.».

1.802

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 106, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -50.000.000;

2020: -50.000.000;

2021: -0.

1.803

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 107 dopo le parole: «dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

1.804

MARGIOTTA, PITTELLA, MANCA

Dopo il comma 107 aggiungere, il seguente:

«107-bis. L'area industriale della Valbasento in provincia di Matera è riconosciuta quale area di crisi complessa e accede ai benefici di cui ai commi precedenti».

1.805

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 107, aggiungere il seguente:

«107-bis. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero per lo sviluppo economico provvede, d'intesa con le regioni del Mezzogiorno, alla individuazione, in via sperimentale, di 16 aree industriali, 2 per ciascuna regione, per avviare processi di attrazione di investimenti, anche stranieri, per il loro rilancio economico ed occupazionale. A tale scopo è istituita una "cabina di regia" che, entro il 30 giugno 2019, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. Per sostenere tale sperimentazione è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.806

GRASSI

Dopo il comma 107, inserire i seguenti:

«107-bis. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 è sostituito dal seguente:

"3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Sono nulle le clausole che prevedono termini superiori a sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, al debitore si applica una sanzione di importo non superiore ad euro 75.000,00".

107-ter. Al fine di salvaguardare la continuità produttiva delle imprese e i rispettivi livelli occupazionali, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il "Fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". La dotazione del Fondo è pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Al predetto Fondo affluiscono le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

107-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non

oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, il funzionamento e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 107-ter, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi alle imprese, le modalità di erogazione e di riscossione delle sanzioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 500.000;

2020: - 500.000;

2021: - 500.000.

1.807

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

«112-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: "in mercati regolamentati" sono inserite le seguenti: "e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato"».

1.808

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 112, inserire il seguente:

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese".».

1.809

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente comma:

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole: "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."».

1.810

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 112, inserire il seguente:

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."».

1.811

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

«112-bis. Al comma 54 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) dopo le parole: "225 milioni di euro." sono aggiunte le seguenti parole: "Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la presenza di eventuali risorse residue rispetto alla dotazione prevista al secondo periodo, da assegnare entro il 31 dicembre 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione di tali risorse ai confidi che realizzino operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione o percorsi di efficientamento gestionale, da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese."».

1.812

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 112, aggiungere il seguente:

«112-bis. Al comma 54, dell'articolo 1, della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "nei limiti dell'importo di" sono sostituite dalle seguenti: "per l'importo di", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Eventuali risorse che residuino dall'attuazione di tali misure sono utilizzate negli anni 2019 e 2020 per analoghe misure a sostegno dei confidi"».

1.813

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 100-ter, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

"2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime

alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)*, *b)* ed *e)*; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera *c)* del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile".

116-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma *2-bis* deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma *1-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

116-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 116-*bis*, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653, della presente legge».

1.814

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:

"101-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma";

b) al comma 102, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in *start-up* innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «pari a 8.971,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.925,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.866,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.790,5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8.709,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

1.815

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:

«116-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "e per almeno il 5 per cento in strumenti finanziari di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003."».

1.816

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 120, inserire il seguente:

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

1.817

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 120, inserire il seguente:

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

1.818

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 120, inserire il seguente:

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

1.819

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 120, inserire il seguente:

«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

1.820

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6 è così sostituito:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

1.821

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 120, inserire il seguente:

«120-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

1.822

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 120, inserire il seguente:

«120-bis. L'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1."».

1.823

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

«120-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni è maggiorato del 70 per cento il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati in beni materiali nuovi e beni immateriali prodotti da *start-up* innovative o da PMI innovative.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.600

milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.824

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

«120-bis. Gli investimenti effettuati per l'acquisizione di quote azionarie di *start-up* innovative o PMI innovative sono deducibili dal reddito di impresa nell'anno di imposta corrispondente a quello dell'alienazione e nei tre anni successivi, nel limite del 70 per cento.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.825

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, MIRABELLI

Dopo il comma 120, aggiungere i seguenti:

«120-bis. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, devono destinare somme, non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti in fondi di *Venture Capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da *network* di *business angel*, incubatori ed acceleratori certificati italiani, società di investimento.

120-ter. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare, possono dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento in *start-up* innovative, PMI innovative, fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento.

120-*quater*. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di fondi di *venture capital*, Fondi di Fondi di *Venture Capital*, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.826

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:

«120-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021";

b) al comma 7-*bis*, le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2017 e 2021"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.930 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.827

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 120, inserire i seguenti:

«120-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (*Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe*) dopo le parole: "con l'Unione Sovietica" sono aggiunte

le seguenti: "e, in via residuale e non prevalente, con altri Paesi dei continenti europeo, asiatico e americano,".

120-ter. All'articolo 2 della legge n. 19/1991 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e prevalente" sono soppresse, e le parole: "nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige" sono sostituite dalle seguenti: "nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto, nella regione Trentino-Alto Adige e nella regione Lombardia";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le partecipazioni acquisite o sottoscritte dalla Società Finanziaria devono essere di minoranza e alla partecipata la Società Finanziaria può concedere finanziamenti soci. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni";

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli interventi previsti dal comma 5 possono essere attuati nei territori delle regioni indicate al comma 2 qualora gli enti esponenziali dei relativi territori partecipino al capitale della Finest.";

d) al comma 6 le parole: "e prevalente" sono soppresse;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Oltre al finanziamento o alla partecipazione a imprese o Società estere previsti ai commi precedenti, la società Finest, al fine di incrementare la competitività internazionale della singola impresa e la sua quota di fatturato *export* sui mercati internazionali, potrà partecipare a Società Italiane aventi stabile organizzazione nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige o Lombardia, nelle modalità stabilite nei commi 5 e 5-bis, con l'aggiunta della possibilità di sottoscrivere prestiti obbligazionari (o similari) emessi dalle società partecipate.";

f) al comma 7 le parole: "; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento" sono soppresse.».

1.828

RENZI, BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Al comma 121, primo periodo, sostituire le parole da: «nonché per accrescere» fino alla fine del comma con le seguenti: «per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove

iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle *start-up* costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.829

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 121, terzo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.».

1.830

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 121 sostituire il quarto periodo con il seguente: «La funzione di sorveglianza sul Fondo di cui al presente comma è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri.».

1.831

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 121, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo di cui al presente comma.».

1.832

MOLLAME, FATTORI, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, NATURALE

Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:

«121-bis. Al fine di incentivare l'adozione e la diffusione di utilizzo di tecnologie innovative, ad esclusione di quelle riguardanti la coltivazione e produzione di organismi geneticamente modificati, in favore delle imprese agricole, anche attraverso processi di formazione che facilitino l'accesso alle metodologie, alle pratiche e alle tecnologie dell'agricoltura di precisione è stanziata una somma pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: ? 1 milione;

2020: ? 2 milioni;

2021: ? 3 milioni.

1.833

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 122, aggiungere i seguenti:

«122-bis. Al fine di assicurare funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 1.147 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:

a) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 342 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019;

b) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 342 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020;

c) 40 unità di Area III, posizione economica F1, e 343 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021.

122-ter. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

122-quater. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui ai commi 122-bis e 122-ter, per l'importo di euro 12.939.254 per l'anno 2019, di euro 12.939.254 per l'anno 2020 e di euro 12.972.586 per l'anno 2021, si provvede:

per l'anno 2019: per euro 9.605.920 a valere sui *budget* assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;

per l'anno 2020: per euro 9.605.920 a valere sui budget assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;

per l'anno 2021: per euro 9.639.252 a valere sui *budget* assunzionali del Ministero della difesa e per euro 3.333.334 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.»

1.834

GALLONE, TIRABOSCHI, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 122 inserire il seguente:

«122-bis. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.835

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;*

b) *il terzo periodo è soppresso;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».*

1.836

LONARDO

Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole: «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;*

b) *il terzo periodo è soppresso;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».*

1.837

MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo le parole:* «micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «micro, piccole e medie imprese»;

b) *il terzo periodo è soppresso;*

c) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Con lo stesso decreto sono stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei *manager* qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi, prevedendo la possibilità di diversificare la finestra temporale di accesso ai benefici, anche in funzione dell'effettivo utilizzo delle risorse.».

1.838

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 123, primo periodo, sostituire le parole «micro e piccole imprese» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

1.839

PITTELLA

Al comma 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «alle micro e piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «e ai soggetti esercenti attività libero-professionali, come definiti dalla medesima Raccomandazione»;

b) *al quinto periodo, dopo le parole:* «contratto di servizio di consulenza tra le imprese» *aggiungere le seguenti:* «o i liberi professionisti».

Conseguentemente, al comma 125, le parole: «pari a 25 milioni di euro», *sono sostituite dalle seguenti:* «pari a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».

1.840

MARSILIO

Al comma 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «alle micro e piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* e ai soggetti esercenti attività libero-professionali, come definiti dalla medesima Raccomandazione;

b) *al quinto periodo, dopo le parole* contratto di servizio di consulenza tra le imprese *aggiungere le seguenti o i liberi professionisti.*

Conseguentemente, al comma 125, le parole: «pari a 25 milioni di euro,» *sono sostituite dalle seguenti* «pari a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 90, comma 2».

1.841

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 123, dopo le parole: «del 6 maggio 2003,» *si inseriscono le seguenti:* «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete,».

1.842

MANCA

Al comma 123, dopo le parole: «del 6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete».

1.843

RAUTI

Al comma 123, dopo le parole: «del 6 maggio 2003,» *aggiungere le seguenti:* «nonché ai professionisti, anche organizzati in rete,».

1.844

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 123, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive».

Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: «compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali» aggiungere le seguenti: «, anche nell'ottica dell'aumento della patrimonializzazione e della diversificazione delle fonti di finanziamento, sia in fase di start-up sia nelle fasi successive».

1.845

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 123, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003», aggiungere le seguenti: «e ai liberi professionisti, come definiti dalla medesima raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Alle medie imprese» aggiungere le seguenti: «e ai liberi professionisti».

1.846

MIRABELLI

Al comma 123, dopo la parola: «società di consulenza,» aggiungere le seguenti: «, dei professionisti».

1.847

MIRABELLI

Al comma 123, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «eventuale».

1.848

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:

«123-bis. I contributi di cui al comma 123, nei limiti di spesa di cui al comma 125, sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

123-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:

"4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili"».

Conseguentemente, al comma 125, sostituire le parole: «di cui al comma 123» con le seguenti: «di cui ai commi 123 e 123-bis».

1.849

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 123, aggiungere i seguenti:

«123-bis. I contributi di cui al precedente comma sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.

123-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinqies* aggiungere il seguente:

"4 -*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-*quinqies* si applicano solo ove compatibili"».

1.850

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

«123-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per il rafforzamento della qualità del servizio fornito da start-up innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di voucher per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di *temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer*».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.851

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

«123-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sono stanziati 10 milioni di euro annui, allo scopo di rafforzare la qualità del servizio fornito da *start-up* innovative e PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di *temporary Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Chief Financial Officer*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri di concessione dei contributi di cui al periodo precedente».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.852

PITTELLA

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

«123-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-*quinquies* aggiungere il seguente:

"4-*sexies*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4 mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.

Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti

sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.

Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

1.853

MARSILIO

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

«123-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

"4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-*quater* mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti.

Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso.

Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo"».

Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili.

1.854

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 123, aggiungere il seguente:

«123-bis. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, si interpreta nel

senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di *cloudcomputing*, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa».

1.855

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 125, sostituire le parole: 25 milioni di euro, con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2029: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

1.856

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:

a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il *Service* potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente

legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

125-*quater*. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

125-*quinquies*. Entro il 30 aprile di ciascun anno il *Service* trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

125-*sexies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-*bis* a 125-*quinquies*, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.857

CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:

a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

125-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

125-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

125-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-bis a 125-quinquies, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.858

MARINO

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un

gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:

a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il *Service* potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

125-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale dei Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset* management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

125-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il *Service*, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del *Service* e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

125-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il *Service* trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

125-sexies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 125-bis a 125-quinquies, quantificati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.859

CARBONE

Dopo il comma 125 aggiungere i seguenti:

«125-bis. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

125-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del presente articolo 125-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.860

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.

125-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 125-bis e 125-ter, quantificati in 1,3 milioni per il 2019, 2,5 milioni per il 2020

e 4,6 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.861

CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-*octies*.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.

125-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 125-bis e 125-ter, quantificati in 1,3 milioni per il 2019, 2,5 milioni per il 2020 e 4,6 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.862

MARINO

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-*octies*.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.

125-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 125-bis. L'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.300.000;

2020: - 2.500.000;
2021: - 4.600.000.

1.863

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

125-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 » e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro."

125-quater. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 125-ter, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1.864

CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'U-

nione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti».

125-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro, dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantirle di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

125-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 125-bis e 125-ter, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziate che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.

125-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 » e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro».

125-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata in garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

125-septies. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-bis, 125-ter e 125-quinquies la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di cui 20 milioni per le finalità di cui al comma 125-ter.».

Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1.865

MARINO

Dopo il comma 125, inserire i seguenti:

«125-*bis*. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola, impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti".

125-*ter*. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione iniziale di 20 milioni di euro, dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

125-*quater*. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 125-*bis* e 125-*ter*, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.

125-*quinqüies*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499" e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantibile, per singolo

soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro."

125-*sexies*. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bonus cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.

125-*septies*. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-*bis*, 125-*ter* e 125-*quinquies* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di cui 20 milioni per le finalità di cui al comma 125-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.969 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

1.866

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-*bis*. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

125-*ter*. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

125-*quater*. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-*bis* e 125-*ter* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.867

CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-*bis*. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

125-*ter*. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

125-*quater*. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 125-*bis* e 125-*ter* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.868

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«125-bis) All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. L'importo massimo garantito di cui al comma 3 può essere superato, fino al limite di 3 milioni e cinquecentomila euro e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, qualora il predetto superamento sia connesso alla concessione di garanzie del Fondo in favore di piccole e medie imprese su operazioni finanziarie finalizzate al finanziamento di un programma di investimenti."

b) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo:

"Per le garanzie su portafogli di finanziamenti di cui al presente comma, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa, di cui al comma 3, è elevato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, a 3 milioni e cinquecentomila euro in favore delle imprese, diverse dalle PMI, con un numero di dipendenti non superiore a 499 nonché delle piccole e medie imprese di cui al comma 3-bis."

125-ter. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 125-bis, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

1.869

MARINO

Dopo il comma 125, inserire i seguenti:

«125-bis. La garanzia diretta del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un

programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.

125-ter. Alla garanzia di cui al comma precedente sono destinate, in sede di prima applicazione, riserve del fondo fino ad un massimo di 5 milioni di euro.

125-quater. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi *125-bis* e *125-ter* la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

1.870

TURCO, ACCOTO, GALLICCHIO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PATUANELLI

Dopo il comma 125 aggiungere aggiunti i seguenti:

«*125-bis.* All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo la lettera *b-ter)*, è aggiunta la seguente:

"*b-quater)* Regolamento(UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno".

125-ter. All'articolo 144-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"*9-bis.* L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'articolo 7, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018. In relazione al Regolamento (UE) 2018/302, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le fun-

zioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera *c*), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004, in materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo Regolamento (UE) 2038/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

9-ter. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al Regolamento (UE) 2018/302 il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-IMET) fornisce assistenza ai consumatori, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo Regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al precedente periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma *1-bis*; del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59."».

1.871

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 125, aggiungere i seguenti:

«*125-bis.* Al fine di alimentare la Sezione Speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità», istituita ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 26 gennaio 2012 e della convenzione del 14 marzo 2013 tra Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze come integrata con decreto del 27 marzo 2015, di approvazione dell'Atto aggiuntivo alla convenzione, e finalizzata a interventi del Fondo in favore delle imprese femminili, mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2019.

125-ter. Una quota pari al 70 per cento dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al precedente comma *125-bis* è riservata alle nuove imprese *start-up* femminili. Ulteriori risorse destinate alla medesima finalità potranno essere individuate a valere sugli stanziamenti disponibili del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2020» a titolarità del Ministero dello sviluppo economico.

125-quater. Ai fini di cui ai commi *125-bis* e *125-ter*, sono considerate imprese femminili quelle di cui all'articolo 53, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. Ai medesimi fini sono *start-up* femminili le PMI aventi i requisiti di cui al primo periodo che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di Ire anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo.

125-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 125-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.872

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 125 aggiungere i seguenti:

«125-*bis*. (Commercializzazione buste di plastica) ? L'articolo 226-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:

226-*bis* ?1. Fatta salva comunque la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è vietata la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero. È ammessa altresì la commercializzazione delle borse di plastica riutilizzabili con spessore della singola parete superiore a 50 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 20 per cento.

125-*ter*. Le borse di plastica di cui al comma 125-*bis*, se prodotte in spessori inferiori a quello minimo fissato dal medesimo comma non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.».

1.873

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 125 aggiungere il seguente:

«125-*bis*. Per la finalità di superare il divario digitale nelle aree montane e ridurre il numero di persone che non hanno accesso ai canali televisivi, in particolare del servizio pubblico, e per l'installazione di impianti radio-tv, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la realizzazione di investimenti nelle aree montane con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021. Con decreto del Ministero

dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di gestione del Fondo di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge».

1.874

CASTALDI, ANASTASI, GIROTTO, LANZI, PARAGONE, VACCARO, GALLICCHIO

Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:

«125-bis. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane, alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e ai consorzi tra di esse, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti altamente qualificati nel settore dell'internazionalizzazione privi di occupazione, è concesso, per ciascuno dei predetti lavoratori, un contributo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza per una durata non superiore a ventiquattro mesi e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma successivo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.875

NASTRI

Dopo il comma 125 è aggiunto il seguente:

«125-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei territori, garantendo piena attuazione alle disposizioni dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, Ente nazionale per il microcredito è individuato quale centro nazionale di coordinamento delle attività degli enti locali per la promozione dello sviluppo economico mediante progetti di microcredito. Con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dello sviluppo economico,

sentito l'Ente nazionale per il microcredito, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma 125-*bis*».

1.876

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 127 aggiungere il seguente:

«127-*bis*. Al fine di integrare la rete infrastrutturale comunitaria attraverso una trasversale logistica mediterranea, con particolare riferimento all'integrazione delle connessioni marittime, lo sviluppo economico e l'agilità degli scambi commerciali tra i porti rientranti nelle circoscrizioni delle Autorità di sistema Adriatico-Ionico-Tirrenico, per le opere di banchinamento del fronte esterno del molo Clementino e le relative opere di nuova connessione viaria del porto di Ancona è autorizzata la spesa di 22.000.000,00 di euro per il triennio 2019-2021, di cui 10.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2.000.000,00 di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 10.000.000,00;

2020: ? 10.000.000,00;

2021: ? 2.000.000,00.

1.877 (testo 2)

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

*Al comma 128, sostituire le parole da: «il 3 per cento» fino a fine con le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione o emessi da piccole e medie imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-*quater*. 1) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 o in piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio, e per almeno».*

1.878

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:

«128-*bis*. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2 milioni e cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni". Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.

128-*ter*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al comma 6-*bis*, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

128-*quater*. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

128-*quinqies*. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale".

128-*sexies*. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».

1.879

LONARDO

Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:

«128-*bis*. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2 milioni e cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni". Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma

1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.

128-ter. All'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

128-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

128-quinquies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale".

128-sexies. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».

1.880

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 128 aggiungere i seguenti:

«128-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "2 milioni e cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni". Tale misura si applica a fronte sia di singole operazioni, sia di portafogli di operazioni, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, del 14 novembre 2017.

128-ter. All'articolo 12 del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "l'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

128-quater. All'articolo 14 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2014, il comma 2 è abrogato.

128-quinquies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo

non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.".

128-*sexies*. Gli accantonamenti derivanti dalla concessione di garanzie su singole operazioni che eccedano l'importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro sono effettuati a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, fino a un massimo di 50 milioni di euro annui.».

1.881

PESCO, GALLICCHIO

Dopo il comma 128, inserire i seguenti:

«128-*bis*. Al fine di favorire la fruibilità della cambiale, gli enti pubblici, le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), *b*), e *c*) del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono emettere cambiali digitali, definite come titoli di credito aventi forma dematerializzata equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie come disciplinate dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Le cambiali digitali contengono la denominazione di "cambiale in forma digitale" inserita nel contesto del titolo, sono emesse all'ordine e possono avere scadenza non inferiore a sessanta giorni e non superiore a sessanta mesi. Ai fini della validità della loro emissione e circolazione, remittente, il trattario ed il girante, si avvalgono esclusivamente dell'intermediazione degli istituti di credito di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e di Poste italiane S.p.A.

128-*ter*. Le cambiali di cui al comma 128-*bis* devono essere utilizzate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo complessivo non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate. Il firmatario della cambiale ed i giranti, devono documentare i propri poteri di firma, che sono verificati ed attestati a cura dell'istituto di credito di cui al precedente comma. Il medesimo intermediario provvede a registrare e gestire le cambiali in forma digitale attraverso appositi conti di servizio, collegati ad un conto corrente intestato, a seconda dei casi, all'emittente, traente o girante.

128-*quater*. Le cambiali in forma digitale emesse ai sensi dei commi 128-*bis* e 128-*ter* costituiscono titolo esecutivo, ma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Per quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, si applica la disciplina di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9

milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.882

DE BERTOLDI

I commi 129 e 130 sono soppressi.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

«33-bis. Al testo unico della finanza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate e seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 5-novies, dopo le parole: "capitale di rischio" e prima delle parole: "da parte." sono aggiunte le parole: "e di debito";

b) all'articolo 50-quinquies, comma 2, dopo le parole: "a condizione che questi ultimi trasmettano" e prima delle parole: "esclusivamente a", il periodo: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale" è sostituito dal periodo seguente: "gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari";

c) all'articolo 100-ter, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma 1-ter: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2483, secondo comma, del codice civile, i titoli di debito emessi da piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori, promossa anche tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.";

d) all'articolo 100-ter, dopo il nuovo comma 1-ter, è inserito il seguente comma 1-quater: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2412, comma quinto, del codice civile, non concorrono al superamento del limite massimo dell'emissione obbligazionaria ivi previsto le obbligazioni destinate a formare oggetto di un'offerta al pubblico rivolta al pubblico generale degli investitori, promossa tramite i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto."».

1.883

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

«129-bis. I redditi diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera *m-octies. 1*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF) sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito. Ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale le somme investite negli ELTIF devono rispettare le regole e i vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 102, legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.884

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:

«129-bis. Al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, al comma 5 dell'articolo 10 dopo le parole: "del comma 3", aggiungere le parole: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, qualora questa sia stata presentata entro il 30 novembre 2018, o la data di decisione dell'Organismo sulla stessa domanda."».

1.885

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:

«130-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata "Service" il cui obiettivo è:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme

di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera *a)*, nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.

130-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) la *governance* e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater. 1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis)*, *k-ter)*, *m-ter)*, *m-quater)*, *m-quinquies)*, *m-septies)*, *m-octies)*, *m-octies.1)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di venture capitali come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-bis, che monitori l'attività del Service;

e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.».

1.886

LONARDO

Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:

«130-bis. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata "Service" il cui obiettivo è:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera *a)*, nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti;

130-ter. Con Decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) la *governance* e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, *lettera w-quater.l)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis)*, *k-ter)*, *m-ter)*, *m-quater)*, *m-quinquies)*, *m-septies)*, *m-octies)*, *m-octies.l)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di venture capital come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-*bis*; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-*bis*, che monitori l'attività del Service;

e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alle tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

130-*quater*. Per le finalità di cui al comma 130-*bis* sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare».

1.887

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:

«130-*bis*. Al fine di favorire l'investimento a medio e lungo termine degli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in forme di investimento alternative, il Ministero dell'economia e delle finanze può istituire, anche avvalendosi di enti e società collegati o controllati, una piattaforma di servizio, denominata "Service" il cui obiettivo è:

a) consentire, nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano le attività di investimento dei soggetti di cui al presente comma, forme di aggregazione delle risorse finanziarie dei medesimi soggetti per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in forme di investimento alternativo;

b) supportare i soggetti di cui al presente comma nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti di cui alla precedente lettera a),

nonché coadiuvare tali soggetti nelle attività di monitoraggio, controllo e rendicontazione di tali investimenti.

130-ter. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) la *governance* e i compiti del Service di cui al comma 130-bis. La gestione del Service dovrà comunque essere affidata a professionalità dotate di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management*; il Service potrà avvalersi di consulenti specializzati, selezionati tramite procedura a evidenza pubblica;

b) le forme di investimento alternative per le quali i soggetti di cui al comma 130-bis possono avvalersi del Service; tali forme, fermo il rispetto dei limiti di legge, includono comunque l'investimento in:

1) strumenti finanziari di imprese rientranti nella definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.l) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non quotati ovvero quotati in sistemi multilaterali di negoziazione;

2) fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *i-bis*), *k-ter*), *m-ter*), *m-quater*), *m-quinquies*), *m-septies*), *m-octies*), *m-octies.l*) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3) fondi di venture capitali come individuati dall'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) le modalità di erogazione dei servizi del Service e di remunerazione degli stessi da parte dei soggetti di cui al comma 130-bis; per un periodo iniziale, non superiore a 3 anni, il Service potrà prestare i propri servizi, in tutto o in parte, a titolo non oneroso;

d) l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico e, in misura minoritaria, da rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 130-bis, che monitori l'attività del Service;

e) le modalità di rendicontazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico delle attività svolte dal Service con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, all'entità delle risorse mobilitate, alla tipologie di investimenti realizzati e all'andamento generale della gestione delle risorse. Tale rendicontazione dovrà avere cadenza almeno annuale.

130-quater. Per le finalità di cui al comma 130-bis sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delta Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare».

1.888

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:

«130-bis. All'articolo 16 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2015, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "in una situazione di conflitto di interessi" sono aggiunte le seguenti: "rispetto al singolo Oicr,";

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "L'esperto si astiene dalla valutazione se versa direttamente in una situazione di conflitto di interessi rilevante in relazione ai beni da valutare e provvede a darne tempestiva comunicazione al gestore. L'esperto indipendente adotta al riguardo presidi organizzativi e procedure interne idonei, nel rispetto del principio di proporzionalità, ad individuare, monitorare e gestire i potenziali conflitti di interessi e a garantire l'autonomia e l'indipendenza del processo di valutazione immobiliare. Di tali presidi e procedure è data comunicazione dall'esperto indipendente al gestore prima del conferimento dell'incarico di valutazione ed ai fini della valutazione di cui al precedente comma 2, nonché in occasione di ogni loro aggiornamento o modifica.";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente: "Il gestore verifica che l'affidamento di incarichi ulteriori non direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr affidati all'esperto indipendente, ovvero alle società da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione conferito all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e indipendenza della valutazione.";

d) al comma 13 le parole: "dai commi 11 e 12" sono sostituite con le seguenti: "al comma 11";

e) il comma 15 è sostituito dal seguente: "L'incarico di valutazione dei beni di pertinenza dell'Oicr ha durata massima di tre anni ed è rinnovabile una sola volta e non può essere nuovamente conferito in relazione agli stessi beni di pertinenza dell'Oicr se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico";

f) al comma 16 le parole da: "né possono svolgere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico".».

1.889

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sostituire il comma 136 con i seguenti:

«136. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.

136-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.».

1.890

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 136 con il seguente:

«136. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro." sono sostituite dalle seguenti: "È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro."».

1.891

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:

136-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:

a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;

b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in *asset* liquidi ed illiquidi.

Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.

136-ter. I componenti del gruppo di lavoro di cui al comma 136-bis saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di *asset management* e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale.

Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.

136-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di *asset* investibili, le modalità di *governance* del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli *asset* e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.

136-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.

136-sexies. Agli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso il Service si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla detassazione del rendimento sugli investimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative del presente comma.

136-septies. Dall'attuazione dei commi da 136-bis a 136-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione del comma 136-sexies derivano oneri valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -60.000.000;
2020: -30.000.000;
2021: -30.000.000.

1.892

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:

«136-*bis*. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti".

136-*ter*. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

136-*quater*. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 126-*bis* e 136-*ter*, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.

136-*quinqüies*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e dopo il secondo

periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro».

136-*sexies*. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1.893

RUFA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:

«136-*bis*. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), ente morale e assistenziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948 e del decreto ministeriale 6 novembre 1959 n. 10, in virtù della sua natura giuridica e in considerazione dell'attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è un ente pubblico non economico.

136-*ter*. L'AIG, nello svolgimento delle sue attività statutarie, è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

136-*quater*. Alla tabella di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 1975 n. 70, Parte V "Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero" è aggiunto in fine: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

136-*quinquies*. Al fine di garantire e tutelare le attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo sociale e giovanile, e di potenziare la rete del turismo giovanile transfrontaliero nel nostro Paese, per ciascuno degli anni 2019, 2020 al 2021 è autorizzato un contributo di 500.000 euro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 500.000;

2020: ? 500.000;

2021: ? 500.000.

1.894

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 136, inserire i seguenti:

«136-bis. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.

136-ter. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.

136-quater. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019 si si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 136-quinquies.

136-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

1.895

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:

«136-*bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis* le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";

b) al comma 7-*bis*, le parole: "A decorrere dall'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2017 e 2018";

c) dopo il comma 7-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"7-*ter*. A decorrere dall'anno 2019, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.

7-*quater*. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o *network* di *business angel*, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.

7-*quinquies*. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi 7-*ter* e 7-*quater* non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

136-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative e PMI innovative.

136-quater. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 8.850 milioni di euro»

1.896

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti commi:

«136-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di stato, interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di fornire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.

136-ter. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazio-

ne dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

136-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma».

1.897

FLORIS, TOFFANIN, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:

«136-*bis*. All'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in *start-up* o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese".

136-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del comma 136-*bis*.

136-*quater*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al 136-*bis*, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.898

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:

«136-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

136-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 136-*bis*, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.899

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 136, aggiungere i seguenti:

«136-*bis*. All'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aggiungere il seguente comma:

"4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre il finanziamento delle società finanziarie per le attività destinate:

a) all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle società finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi partecipanti;

b) alla promozione di interventi necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei soggetti costituenti;

c) alla promozione di interventi destinati a favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.".

136-*ter*. Per le finalità previste dal comma 4 di cui al comma 136-*bis* precedente, è attribuito un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituite a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di

garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 136-ter valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019 ed in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: 0,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 1 per cento.

1.900

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014, sono assegnati al Fondo per la Crescita Sostenibile, di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

136-ter. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa."

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice

civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.901

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

136-ter. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecento mila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti."

136-quater. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui al comma 1, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di 3 milioni e cinquecentomila euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma 136-quinquies. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2 e 3, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, primo periodo, del de-

creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia ai sensi del presente comma.

136-*sexies*. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, comma 6-*bis*, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3 milioni e cinquecentomila euro".

136-*septies*. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.902

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

»136-*bis*. Al fine di sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

136-*ter*. La garanzia diretta del Fondo di cui al comma 1, rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura

finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili ovvero spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), *b*), *c*) e *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti* 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.929 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.903

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019; - 35.000.000;
2020; - 35.000.000;
2021; - 35.000.000.

1.904

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.905

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è aggiunto il seguente:

"4. È assegnato alle società di cui al comma 3, a valere sui fondi residui di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo complessivo di 49 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro destinati a sviluppare progetti di innovazione finanziaria, ivi inclusi quelli offerti dal Fintech con infrastrutture di *cloud computing*; *big data* e *blockchain* con l'obiettivo di efficientare i processi produttivi delle società di cui al comma 1, valorizzando anche la partecipazione con le banche interessate all'innovazione della specie; 15 milioni di euro finalizzati alla costituzione di fondi di investimento alternativi previsti dagli articoli 46-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per rilevare le sofferenze dei Confidi associati alle società di cui al comma 1 con conseguente attività di recupero crediti, previa opportuna autorizzazione; 1 milione di euro finalizzato alla diffusione dell'educazione finanziaria, alla formazione manageriale ed alla consulenza alle imprese; 3 milioni di euro per il rilascio di garanzie a valere su finanziamenti rivolti al sostegno del capitale immateriale, alla crescita della competi-

tività e produttività delle micro e piccole imprese da realizzarsi anche tramite aggregazioni"».

1.906

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 136-bis inserire il seguente:

«136-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le *start-up* innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le *start-up* devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.907

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni."».

Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, in 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.

1.908

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni."».

Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per l'anno 2020, in 12,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653.

1.909

LA PIETRA

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 6,3 milioni di euro per Tanno 2020, in 12,5 milioni di euro per Tanno 2021 e in 18,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, per Tanno 2020, mediante corrispondente riduzione, pari a 6,3 milioni di euro, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A allegata al presente disegno di legge, per Tanno 2021 mediante corrispondente riduzione, pari a 12,5 milioni di euro, del fondo di cui al comma 653 del presente articolo 1 e, a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione, pari a 18,8 milioni di euro annui, del medesimo fondo di cui al comma 653."».

1.910

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per le erogazioni liberali in denaro effettate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli interventi di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

Conseguentemente,

1) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - ;
2020: - 6.300.000;
2021: - 12.500.000.

2) *all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e a 6.980 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».*

1.911

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera a) le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera b) è soppressa».

1.912

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera *a)* le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera *b)* è soppressa».

1.913

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera *a)* le parole: "40,000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera *b)* è soppressa.».

1.914

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 136 inserire il seguente:

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.760 milioni di euro annui».

1.915

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

1.916

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.760 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.917

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 136, sono inseriti i seguenti:

«136-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.

136-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 245 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.918

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Nel biennio 2019-2020 al fine di una piena valorizzazione delle sperimentazioni della piattaforma 5G in atto nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è assicurato il sostegno pari complessivamente a 60

milioni di euro alle corrispondenti regioni sulla base di progetti da presentarsi entro marzo 2019, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera Cipe 105/2017».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.919

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione sono stanziati 5 milioni di euro per l'annualità 2019 e 2020 per le finalità di cui all'articolo 42 del decreto legge 22/06/2012 n. 83. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione dei fondi previsti dall'articolo al comma 103 della presente legge di bilancio».

1.920

MANCA

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi. Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle

predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000.

1.921

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

1.922

IANNONE

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 187, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate».

1.923

MARTI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:

«136-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2».

1.924

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 136, è aggiunto il seguente:

«136-bis. Alla lettera b) comma 3-*quater*, dell'articolo 18 del decreto legislativo, 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni, le parole: "sul piano della sostenibilità ambientale" sono sostituite dal seguente periodo: "favorendo la mobilità sostenibile, ed in particolare sostituendo a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica».

1.925

FANTETTI

Dopo il comma 136, inserire il seguente:

«136-bis. 1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di di-

rettore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato-Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predisporre e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai Ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel - mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana - coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in due milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000;
2021: -2.000.000.

1.926

FANTETTI

Dopo il comma 136, inserire il seguente:

«136-bis. 1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel mondo, di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte, oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze: uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale (MAECI), dal Mi-

nistero dello sviluppo economico (MiSE), dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero), dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (ASSOCAMERESTERO), dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato-Regioni) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristorazione italiana all'estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l'attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel mondo", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Comitato, esclusivamente ai Ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, previa verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o camera di commercio mista o dal consolato o altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;

c) attribuisce l'attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel mondo" e di "Gelateria italiana nel mondo", secondo le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e dell'abuso delle insegne e del titolo «italiano»;

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;

f) tutela e diffonde all'estero, con l'ausilio delle migliori scuole di gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvolgendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimentare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l'attività di apprendistato di studenti ed operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l'ausilio di professionisti e fornitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di ri-

storazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell'offerta eno-gastronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei collaboratori degli esercizi di ristorazione italiana nel - mondo anche al fine di garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana - coinvolgendo le migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

o) cura l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo di cui Ultra».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede a valere sul Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT).

1.927

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 136, inserire il seguente:

«136-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e agenzie di prestito su pegno, di cui all'articolo 115 del Regio decreto 773/1931, iscritte nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993"».

1.928

MANCA

Dopo il comma 136 aggiungere i seguenti:

«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale".

136-ter. Per contrastare lo spopolamento delle "aree interne", definite nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 fra Italia e Commissione

UE, nonché per promuovere lo sviluppo economico e sociale dei sistemi intercomunali di cui esse si compongono, sono istituite "zone franche interne" in cui si concentreranno programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove piccole e micro imprese, ovvero il sostegno di quelle esistenti, nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi.

Per il finanziamento degli interventi di cui al primo comma, a valere delle dotazioni di cui al Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.

Il Fondo è integrato dal cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree. Le agevolazioni concedibili sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per il Sud, formulata sentito il Comitato tecnico nazionale per le "aree interne" presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche rurali sulla base di parametri demografici e socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa della Conferenza unificata, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

1.929

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale"».

1.930

MANCA

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 4, al comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo le parole "e da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti" sono aggiunte le seguenti parole: "e dai Sindaci interessati dalla Zona economica speciale"».

1.931

PEROSINO

Dopo il comma 136 aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sono soppresse le seguenti parole: "e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie";

b) alla lettera a) le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi";

c) la lettera b) è soppressa.».

1.932

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Dopo il comma 136, aggiungere il seguente:

«136-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) i depositi e ogni altra passività nei confronti dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"».

1.933

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Al comma 137, primo periodo, sostituire le parole: «500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», con le seguenti: «700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di cui 500 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.934

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 137, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «750 milioni»;
- b) dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «di donne, qualunque sia la loro età anagrafica, e».

Conseguentemente, al comma 621, le parole: 0,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 1 per cento.

e, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

«639-bis. Della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."».

1.935

TARICCO

Al comma 137 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.».

1.936

LA PIETRA

Al comma 137 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle assunzioni dei soggetti sopraindicati con contratti a tempo determinato in agricoltura che prevedano l'impegno scritto del datore di lavoro ad assumere lo stesso lavoratore per tre anni consecutivi, con almeno 100 giornate di lavoro per ciascun anno.».

1.937

RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

«137-bis. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

"125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

137-ter. Il comma 248 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

137-quater. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.

137-quinquies. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1° gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, fer-

ma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.

137-*sexies*. L'esonero di cui al comma 137-*quinquies*, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.

137-*septies*. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 137-*quinquies*, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

137-*octies*. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 137-*quinquies*, è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.

137-*novies*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.

137-*decies*. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

137-*undecies*. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

137-*duodecies*. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 137-*undecies*.

137-*terdecies*. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

137-*quaterdecies*. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.

137-*quindecies*. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."

137-*sedecies*. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro" sono sostituite rispettivamente con le seguenti: "2.500 euro" e "70.000 euro".

137-*septiesdecies*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

137-*octiesdecies*. Agli oneri di cui ai commi da 137-*bis* al 137-*septiesdecies* si provvede nei limiti di 6.500 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138».

1.938

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

«137-bis. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 137-quinquies.

137-ter. Il godimento del beneficio di cui al comma 137-bis è soggetto alle seguenti limitazioni:

c) le imprese di cui al comma 137-bis devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

137-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 137-bis e 137-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

137-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 miliardi di euro per l'anno nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai prece-

denti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.939

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Dopo l'articolo 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

137-ter. Con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 137-bis si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

137-quater. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

137-quinquies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 137-bis a 137-quater e delle

conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

137-*sexies*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.469 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

1.940

NANNICINI, MISIANI, PATRIARCA

Dopo l'articolo 137, aggiungere i seguenti:

«137-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

137-*ter*. La riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 137-*bis*. si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

137-*quater*. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di

rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

137-quinquies. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da *137-bis* a *137-quater* e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028 e 9.500 milioni di euro a decorrere dal 2029, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente:

al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, 8.000 milioni di euro per l'anno 2028 e 4.830 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025, 3.510 milioni di euro per l'anno 2026, 2.760 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»;

al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.469 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027, 5.970 milioni di euro per l'anno 2028 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

1.941

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. Al fine di favorire la natalità, promuovere l'occupazione, in particolare femminile, e incrementare il sostegno finanziario alla genitorialità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per l'assegno unico ai figli" con una

dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

137-ter. Le risorse di cui al comma *137-bis* sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati al riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minore a carico, sotto forma di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura decrescente al crescere del reddito, per tutti i tipi di lavoro e per tutte le fasce di reddito, ivi inclusi i contribuenti con una imposta netta minore o uguale a zero.

137-quater. L'assegno di cui al comma *137-ter* prevede un beneficio massimo di 240 euro per dodici mensilità ed è ridotto per i figli maggiorenni di età inferiore a ventisei anni e maggiorato per ciascun figlio con disabilità.

137-quinquies. I provvedimenti di cui al comma *137-ter* individuano i trattamenti e gli strumenti vigenti aventi le medesime finalità dell'assegno di cui al comma *137-ter*, che cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma *137-bis*».

Conseguentemente:

al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 di euro» con le seguenti: «5.200 milioni di euro»;

al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.500 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.799 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.942

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, Assuntela MESSINA, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«*137-bis.* All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

137-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *137-bis* per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla presente legge e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai Programmi operativi nazionali e regionali.

137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi *137-bis*, il Cipe è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo. Sono, altresì, adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate».

1.943

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

«*131-bis.* All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020".

131-ter. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi *131-bis* e *131-ter*, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo».

1.944

PICETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

«*137-bis.* All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020".

137-ter. All'onere di cui al comma *137-bis* onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

137-quater. Ai fini dell'attuazione dei commi 137-*bis* e 137-*ter*, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo».

1.945

MARCUCCI, NANNICINI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-*bis.* Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei beneficiari del Reddito d'inclusione (Rei), al decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 2), le parole: "euro 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000";

b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del ReI è pari a un dodicesimo del valore su base annua";

c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento";

e) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 450 milioni di euro nel 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9";

f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a);";

b) la lettera j) è sostituita dalla seguente: "f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1".

137-ter. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138:

al primo periodo, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «3.802 milioni di euro per l'anno 2019, 3.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.870 milioni a decorrere dall'anno 2021»;

sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

1.946

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° maggio 2017".

137-ter. Il beneficio di cui al comma 137-bis è riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 930 milioni di euro per l'anno 2020, 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, 2.150 milioni di euro per l'anno 2022, 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.070 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.400 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.850 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.947

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione".

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».

1.948

LONARDO

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione".

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire. Programma 1. Fondi da assegnare.».

1.949

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "anche in regime di somministrazione" sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.".

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.»

1.950

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.".

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.»

1.951

LONARDO

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

«137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.»

1.952

SICLARI, VITALI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:

«137-bis. Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.

137-ter. Agli oneri derivanti dal comma 137-bis, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per il 2020, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.».

1.953

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,".

137-ter. Agli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 137-bis, pari a 1,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.».

1.954

NANNICINI, PATRIARCA

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

«137-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

(Istituzione dell'assegno personale di cura)

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni) possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dal presente articolo, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispet-

tive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

4. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

5. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui al comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

6. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 5 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 8.

7. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 8.

8. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura.

9. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata erogata dagli enti locali, da strutture sociosanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

10. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

11. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati.

12. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro annui».

1.955

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:

«137-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), capoverso 1), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria"»;

b) aggiungere dopo la lettera *b*) la seguente: "*b-bis*) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51."».

1.956

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019, Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690

milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.957

D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per ranno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per Panno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.958

BELLANOVA, D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA, MISIANI, MANCA, MARINO

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

«137-bis. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 10 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" *con le seguenti:* "6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.940 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.990 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

All'articolo 1 comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «vittime di violenza di genere» sono inserite le seguenti: «e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale».

1.959

STEFANO

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

«137-bis. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) il 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per le assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, in relazione a lavoratori residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, di età non inferiore a quarantacinque anni, espulsi dal mercato del lavoro e disoccupati da oltre sei mesi, spetta, per la durata di ventiquattro mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Le predette disposizioni si applicano anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età espulse dal mercato del lavoro e disoccupate da oltre sei mesi, residenti nelle predette regioni».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»

1.960

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 137, inserire il seguente:

«131-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 8.150 euro».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: ? 2.500.000;

2019: ? 2.500.000;

2020: ? 2.500.000.

1.961

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 137 inserire il seguente:

«137-bis. Al fine di introdurre nell'ordinamento il reddito di infanzia, quale misura per il sostegno alla natalità e alla famiglia, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di infanzia", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo prevede un premio da assegnare alle famiglie per ogni bambino con età inferiore ai 6 anni. Con decreto del Ministro delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e ripartizione del predetto fondo».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 138 e 141;

sopprimere le parole: «comma 141» ovunque ricorrano.

1.962

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:

«137-bis. In seguito ad eventuali accertate irregolarità nel possesso del documento unico di regolarità contributiva, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, opera a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di accertamento».

1.963

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:

«137-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati

successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 gennaio 2019».

1.964

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:

«137-bis. Le disposizioni di cui all'art. 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato in essere all'entrata in vigore della presente legge e a quelli stipulati entro il 31 gennaio 2019».

1.965

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 137 è aggiunto il seguente:

«137-bis. Le disposizioni di cui all'art. 21 comma 01 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 non si applicano ai casi di prima proroga o primo rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato».

1.966

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi 138, 139, 140 e 141.

Conseguentemente, dopo il comma 408, aggiungere i seguenti:

«408-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurricolare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica. La Carta è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva

della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza. La Carta può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 408-ter, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.

408-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta di cui al comma 408-bis, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.».

1.967

TIRABOSCHI

Sostituire il comma 138 con i seguenti:

«138. Al fine di prevedere la formazione di Diplomatici e Laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi 5 anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la formazione di professionalità digitali», con una dotazione pari a 6.010 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

138-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse.».

Conseguentemente sopprimere i commi 140 e 141.

1.968

BITI

Sostituire il comma 138 con il seguente:

«138. Al fine di sostenere i percorsi di attivazione nel mercato del lavoro, con l'obiettivo di potenziare il sistema delle politiche attive, e mirando al reinserimento sociale di tutte quelle persone che vivono condizioni di marginalità economica e sociale, è ulteriormente finanziato il Fondo per le politiche attive del lavoro di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 14 novembre 2014, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di potenziare lo strumento del Reddito di Inclusione (Rei), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è ulteriormente finanziato il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, per un importo pari a 2.166 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.166 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «4.636 milioni di euro per l'anno 2019, 4.676 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.704 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «4.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 4.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

1.969

BITI

Sostituire il comma 138 con il seguente:

«Al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile e di sostenere la competitività dell'industria italiana attraverso programmi di alta formazione professionale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per il sostegno dell'occupazione giovanile e dell'alta formazione professionale", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sentite le camere, entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è regolato il funzionamento del Fondo di cui al precedente periodo. L'anzidetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede che:

a) ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto, per un periodo massimo di sessanta mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 10.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile; *b)* l'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro; *c)* non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato; *d)* ai fini del riconoscimento dell'esonero di cui alla lettera *a)* si applicano i commi 103, 104 e 105 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; *e)* l'esonero di cui alla lettera *a)* si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione».

1.970

MALAN

Sostituire il comma 138, con il seguente:

«138. Per ogni figlio cittadino dell'Unione Europea residente in Italia di età inferiore ai quindici anni, è riconosciuto un assegno quadrimestrale pari a 300 euro. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.971

NANNICINI, MISIANI, PATRIARCA

Al comma 138, sopprimere le parole: «le pensioni di cittadinanza e».

Conseguentemente,

- *al comma 139, sostituire le parole:* «di ulteriori modalità di pensionamento anticipato» *con le seguenti:* «della pensione di garanzia»;

- *dopo il comma 139, inserire i seguenti:*

«139-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 ovvero che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, hanno diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante, ove inferiore, fino a un livello minimo denominato «pensione di garanzia», di importo mensile pari a 750 euro.

139-ter. Ai fini della valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, l'importo minimo della pensione di garanzia è maggiorato in misura pari a 15 euro per ciascun anno di anzianità contributiva superiore al ventesimo, entro il limite massimo di 1.000 euro;

139-quater. Il diritto di accesso alla «pensione di garanzia» si consegue a condizione che il beneficiario non possieda redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione di garanzia calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

139-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 139-bis a 139-quater si provvede, entro il limite di spesa di 500 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, 1.500 milioni di euro annui per gli anni 2022, 2023 e 2024, 3.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».

1.972

MALAN

Al comma 138 sopprimere le parole da: «quest'ultimo quale misura contro la povertà» *fino a:* «emarginazione nella società e nel mondo del lavoro,».

1.973

RENZI

Al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, dopo il comma 146 aggiungere il seguente:

«146-*bis*. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-*bis*.

(Istituzione dell'assegno personale di cura)

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-*bis*, comma 3, e 3-*ter*, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-*ter*, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-*ter*.

(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)

1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera *c)*, del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera *b)* del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda"».

1.974

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, BOLDRINI

Al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2020 pari a 6.700 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 146 aggiungere il seguente:

«146-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Istituzione dell'assegno personale di cura)

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter.

(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)

1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego

e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera *c*), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3,4 o 5. Nei casi di cui alla lettera *b*) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda."».

1.975

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni».

Conseguentemente:

a) *al comma 256 sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 1.525 milioni;*

b) *al comma 258 sopprimere la lettera d).*

1.976

PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI, MISIANI, FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «pari a 8.650 milioni di euro annui».

Conseguentemente dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.»

1.977

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 138, sostituire le parole: «è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.» con le seguenti: «è istituito un fondo

denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

E, al comma 233, lettera a), sostituire le parole: «pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. con le seguenti: 716 unità per l'anno 2019, a 716 unità per l'anno 2020 e a 716 unità per l'anno 2021».

1.978

GRASSO, LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI

Al comma 138, sostituire le parole: «è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.», con le seguenti: «è istituito un fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza", con una dotazione pari a 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

E, al comma 164, primo periodo, alinea, sostituire le parole: 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019 con le seguenti: 3.860 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 1.860 unità di assistenti giudiziari, Area II, per l'anno 2019, mediante scorrimento integrale della graduatoria degli idonei al concorso 2016.

1.979

MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, BERARDI, GALLIANI, MASINI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, SCHIFANI, LONARDO, PAPTHEU, ROSSI, CALIENDO, PEROSINO, BIASOTTI, BATTISTONI, GIAMMANCO, AIMI

Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.950 milioni».

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le spese di funzionamento dell'Arma dei carabinieri sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Una quota di questa somma è destinata all'acquisto di un'ulteriore dotazione di stivali destinata ai nuclei/aliquote radiomobili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.980

MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, GALLIANI, BERARDI, MASINI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, LONARDO, PAPTHEU, ROSSI, CALIENDO, BERUTTI, FANTETTI, PEROSINO, TIRABOSCHI, AIMI

Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.995 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 251, inserire il seguente:

«251-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

c-quater) le spese per il pagamento del premio assicurativo dell'autoveicolo, sostenute dal disabile grave ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla famiglia che lo ha in carico, con un reddito complessivo annuo lordo non superiore a 40.000 euro, possono essere detratte nella misura del 100 per cento. Ai fini della detrazione le spese devono essere documentate o documentabili tramite fattura, ricevuta o quietanza di pagamento con la chiara indicazione della causale di pagamento, dell'importo corrisposto nonché dei dati anagrafici del beneficiario della detrazione. Per l'attuazione della presente norma è autorizzata una spesa pari ad euro 5 milioni a decorrere dal 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

1.981

ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 138 inserire i seguenti:

«138-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021.

138-ter. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera *g*), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestual-

mente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di Assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.982

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Alla fine del comma 138 aggiungere: «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2010 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».

Aggiungere un comma 1 bis: «Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.983

IANNONE

Al comma 138 aggiungere infine il seguente periodo:

«Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».

Aggiungere il comma 138-bis:

«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

1.984

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 138 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347

milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2010 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».

1.985

MANCA

Al comma 138 aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147, la quota del Fondo Povertà destinata agli ambiti territoriali per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali di cui al comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n.147, è pari a 347 milioni di euro per l'anno 2019, a 587 milioni di euro per l'anno 2020 e a 615 milioni a decorrere dall'anno 2021».

1.986

IANNONE

Al comma 138, aggiungere il seguente periodo: «Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui all'articolo 34 della presente legge, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze».

Al comma 139, alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative". Per il personale docente, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative". All'allegato *b*) di

cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola "infanzia" aggiungere le seguenti parole primaria e secondaria. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle paiole "ricettive" e "ricreative".».

1.987

BERARDI

Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:

«138-bis. Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui ai commi 226, 227, 228, 229 e 230, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze».

1.988

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:

«138-bis. Della legge 232 del 2016, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 353, le parole «su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione», sono sostituite dalle parole: «a partire dal giorno successivo alla nascita e fino al compimento del sesto mese del neonato, o all'atto dell'adozione e nel termine di 90 giorni»;

b) dopo il comma 353, aggiungere i seguenti: «353-bis. Le cittadine extracomunitarie e comunitarie che facciano richiesta del premio alla nascita di cui al precedente comma 353, sono tenute a compilare una dichiarazione con la quale si impegnano a risiedere sul territorio nazionale almeno fino al compimento del sesto anno di età del bambino per il quale il beneficio è stato erogato, pena la decadenza del beneficio stesso. L'INPS dispone controlli annuali volti ad accertare il mantenimento del requisito di residenza di cui al presente comma.

353-ter. Il premio alla nascita di cui al comma 353 viene erogato solo a famiglie il cui ISEE sia inferiore ai 25.000 euro.».

138-ter. A copertura di eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653».

1.989

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:

«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

1.990

MANCA

Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:

«138-bis. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del

2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

1.991

BARBONI, GALLONE, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:

«138-bis. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui.

138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.992

BARBONI, GALLONE, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:

«138-bis. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n.18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n.118 è aumentata a 780 euro mensili.

138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.993

BARBONI, GALLONE, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 138, aggiungere i seguenti:

«138-bis. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto- legge 30 gennaio 1971, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n.118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui.

138-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.994

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 138 inserire il seguente:

«138-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2019:

a) l'importo mensile della pensione di inabilità e dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, è elevato a euro 565,10;

b) l'importo mensile della pensione non reversibile di cui all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962 n. 66 è elevato a euro 611 per i ciechi assoluti e euro 565,10 euro per i ciechi parziali;

c) l'importo dell'assegno mensile di assistenza concesso ai sordomuti di età superiore agli anni 18 di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è elevato a euro 565,10».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «5.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.».

1.995

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 138, inserire il seguente:

«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, fino alla data di entrata in vigore delle misure volte ad introdurre le pensioni di cittadinanza, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.».

1.996

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 138, inserire il seguente:

«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.».

1.997

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 138, inserire il seguente:

«138-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».

1.998

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 138, aggiungere il seguente comma:

«138-bis. Gli assegni al nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni in legge 13 maggio 1988, n. 153, sono erogati esclusivamente per i familiari residenti in Italia o nei Paesi convenzionati ai fini del mantenimento di rapporti di reciprocità. La residenza dei familiari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo, è attestata attraverso documentazione ufficiale rilasciata dagli uffici competenti. La presentazione della documentazione comprovante la residenza dei familiari è condizione indispensabile per l'erogazione dell'assegno di cui al presente articolo».

1.999

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Al comma 139, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di

ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori", con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori».

1.1000

ROSSOMANDO, MISIANI

Al comma 139, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori", con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori».

1.1001

NANNICINI, MISIANI, PATRIARCA

Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» inserire le seguenti: «alla stabilizzazione e all'ampliamento delle discipline dell'APE sociale e dell'APE volontaria, anche attraverso l'estensione dell'APE sociale ai lavoratori autonomi gravosi e al rafforzamento del regime fiscale agevolato dell'APE volontaria,».

Conseguentemente, dopo il comma 139 sono inseriti i seguenti:

«139-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 179 e 179-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"179. A decorrere dal 1° gennaio 2019, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'indennità è concessa ai soggetti che:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno dodici mesi;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) sono lavoratori dipendenti o autonomi, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti anagrafici ivi previsti sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

179-*ter*. Per i lavoratori autonomi di cui al comma 179, lettera *d)*, l'erogazione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni:

a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;

b) riconsegna dell'autorizzazione ove sia stata richiesta per l'avvio dell'attività;

c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'indennità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.».

139-ter. All'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019," sono abrogate.

139-quater. All'articolo 1, comma 177, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura dell'90 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.".

139-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 139-bis a 139-quater si provvede, entro il limite di spesa di 1.200 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139"».

1.1002

NANNICINI

Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» inserire le seguenti: «all'introduzione di un requisito universale di accesso alla pensione di vecchiaia,».

Conseguentemente, dopo il comma 139, inserire i seguenti:

«139-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per i soggetti che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 ovvero che abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, il diritto di accesso alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei seguenti requisiti:

a) maturazione di un'anzianità contributiva non inferiore a 20 anni;

b) possesso del requisito anagrafico di cui all'articolo 24, commi 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, il 214, come adeguato alla speranza di vita ai

sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

139-ter. Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo di cui al comma 139-bis, lettera a), a decorrere dalla data di maturazione del requisito anagrafico di cui alla lettera b) del medesimo comma, i soggetti con un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni possono riscattare, entro il limite massimo di 5 anni, i periodi non coperti da contribuzione e i periodi di lavoro svolto con contratto a tempo determinato. L'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno ammesso a riscatto, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, ridotta nella misura della metà. Il contributo da riscatto è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

139-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 139-bis e 139-ter si provvede, entro il limite di spesa di 2.500 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».

1.1003

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, FEDELI, VALENTE, BOLDRINI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 139, dopo le parole: «interventi in materia pensionistica finalizzati» aggiungere le seguenti: «alla proroga della disciplina cosiddetta "Opzione donna" e».

Conseguentemente, dopo il comma 139 inserire i seguenti:

«139-bis. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, fino al 31 dicembre 2022, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è confermata, alle condizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'anzianità anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

139-ter. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 139-bis si provvede, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139».

1.1004

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 139, primo periodo, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «5.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente, al comma 226, primo periodo, sostituire le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» *con le seguenti:* «2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

1.1005

ROSSOMANDO, MISIANI

Al comma 139, primo periodo, sostituire le parole: «a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.» *con le seguenti:* «5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: «1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» *con le seguenti:* «2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.420 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

1.1006

MINUTO, GASPARRI, CAUSIN, GALLIANI, BERARDI, DAMIANI, FLORIS, SERAFINI, GIRO, LONARDO, PAPTAEU, ROSSI, CALIENDO, BERUTTI, PEROSINO, TIRABOSCHI, AIMI

Al comma 139 sostituire le parole: «dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «dotazione pari a 6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

Conseguentemente dopo il comma 139 inserire il seguente:

«139-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e successive modificazioni è inserito il seguente:

Art. 10-bis.

(Reversibilità dell'importo complessivo tra pensioni di invalidità civile e indennità di accompagnamento).

1. Il figlio impegnato costantemente, per almeno dieci anni, nell'assistenza del genitore invalido con totale e permanente inabilità e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, poiché è impossibilitato a svolgere una qualsiasi attività lavorativa che possa dargli un reddito, ha diritto alla reversibilità della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento dopo la morte del genitore. Alle finalità previste dal presente articolo sono destinati 50 milioni di euro a partire dal 2019».

1.1007

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 139, sostituire le parole: «con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.», *con le seguenti:* «con una dotazione pari a 6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6390 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023

e a 6.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.» e, dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

146-*bis*. In deroga a quanto previsto all'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il personale scolastico che ne ha prodotto domanda a far data dal 1° settembre 2018 e ha ricevuto la lettera certificazione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico da parte dell'INPS in data posteriore a quella del 1° settembre 2018, può accedere al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2019.

146-*ter*. La deroga di cui al comma 146-*bis* si applica anche al personale scolastico che ha ricevuto dall'INPS la certificazione del diritto al trattamento dell'Ape sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in data successiva al 1° settembre 2018.

1.1008

BERARDI

Al comma 139 aggiungere infine il seguente periodo: «Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, per i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative"».

1.1009

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-*bis*. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della

legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

139-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 139-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 139-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 139-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

139-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal

monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 139-*bis* del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 139-*bis*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

139-*quinquies*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 139-*quater* del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

139-*sexies*. I benefici di cui al comma 139-*bis* sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

139-*septies*. Agli oneri di cui al comma 139-*sexies* si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139».

1.1010

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-*bis*. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'am-

ministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera *a*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

139-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 139-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 139-bis e 139-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 139-bis a 139-quinquies del presente articolo.

139-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 139-ter sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

139-quinquies. I benefici di cui al comma 139-bis sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

139-sexies. Agli oneri di cui al comma 139-quinquies si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139.».

1.1011

NANNICINI, PATRIARCA

Dopo il comma 139 è inserito il seguente:

«139-*bis*. È istituita, presso l'istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto delle politiche previdenziali e assistenziali in materia di lavori usuranti e gravosi, con particolare riferimento alla correlazione tra fattori oggettivi di rischio, anche connessi all'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni, età anagrafica e altre condizioni soggettive e dei lavoratori e delle lavoratrici.

139-*ter*. La Commissione dura in carica tre anni. Essa è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

139-*quater*. La Commissione è integrata da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 139-*ter*. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

139-*quinquies*. Entro il 15 settembre di ciascun anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Governo presenta alle Camere una relazione recante:

a) una ricognizione delle mansioni e dei lavori individuati come usuranti ovvero particolarmente pesanti o gravosi, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, nonché alle condizioni oggettive di gravosità o rischiosità della prestazione;

b) ferme restando le prerogative già riconosciute dalla disciplina vigente ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti,

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché alle mansioni o attività particolarmente gravose di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, eventuali proposte per l'aggiornamento dei meccanismi di sterilizzazione o adeguamento dei requisiti previdenziali alla speranza di vita previsti a legislazione vigente per i lavori usuranti o gravosi, come individuati su base oggettiva in ragione del carattere usurante, rischioso o gravoso dell'occupazione, nonché delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

139-*sexies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 139-*bis* a 139-*quinquies* si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1012

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-*bis*. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 179:

1) le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023";

2) le parole: "che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d)" sono sostituite con le seguenti: "che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e)";

3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) si trovano in stato di disoccupazione involontaria e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 25 anni, e seguano le disposizioni di cui al comma 179-*ter* e all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".

b) al comma 179-*bis*, le parole: "da a) a d)" sono sostituite con le seguenti: "da a) a e)".

139-*ter*. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 179-*bis* è aggiunto il seguente:

"179-*ter*. In considerazione del limitato utilizzo delle risorse confluite nel Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando il limite di 153.389 soggetti come rideterminato dal decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha modificato il comma 218 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, nel limite di 11.400 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione a tempo determinato e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia. Per i lavoratori che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. Per i soggetti che hanno versato in due o più casse contributive è prevista l'estensione dell'istituto del cumulo anche alle pensioni di anzianità."

139-*quater*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai soggetti elencati al punto 1 precedente non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le lavoratrici di cui all'articolo 1, al comma 179-*bis*, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia viene bloccata alla età di 61 anni e 5 mesi. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 179-*ter*, della legge n. 232 del 2016 la maturazione del requisito anagrafico viene bloccato a 61 anni e 7 mesi per lavoratori dipendenti, a 62 anni e 7 mesi per autonomi."

139-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 139-*bis*, 139-*ter* e 139-*quater*, valutati in 1.200.000 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 139.».

1.1013

STABILE

Dopo il comma 139 aggiungere i seguenti:

«139-*bis*. A partire dal 1° gennaio 2019 le Regioni e le Province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero e in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.

139-*ter*. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 139-*bis*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.

139-*quater*. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 139-*bis* sono rese indisponibili.».

1.1014

PICETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-*bis*. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

139-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».

Conseguentemente, al comma 139 sostituire le parole: «6.700 milioni di euro» con le seguenti: «6.330 milioni di euro», le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.630 milioni di euro» e la parola: «6.999 milioni di euro» con la seguente: «6.629 milioni di euro».

1.1015 (testo 2)

PICETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.».

1.1016

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

139-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 139-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 139».

1.1017

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Per i lavoratori esposti all'amianto, per i quali per situazioni contingenti particolari di carattere sociale, sanitario o per procedure tecniche o amministrative differenziate rispetto alla generalità dei casi, non hanno potuto usufruire delle provvidenze della legge n. 257 del 1992, comma 8, articolo 13, con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del

Ministro dell'economia e delle finanze, si definiranno le modalità specifiche di applicazione.

139-ter. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 11 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1018

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. I lavoratori che non hanno presentato la domanda entro la data del 15 giugno 2005 di riconoscimento di esposizione all'amianto ai fini degli effetti previdenziali di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e dell'articolo 1, comma 20 della legge n. 247 del 2007 possono presentare la domanda all'Inail entro il 30 dicembre 2019.

139-ter. Con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i criteri di accesso prioritario ai provvedimenti di cui al presente articolo sulla base delle disponibilità economiche che di anno in anno saranno definite per rendere effettivo la fruizione della presente norma.

139-quater. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1019

MODENA, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. I malati di mesotelioma possono, utilizzando il comma 7 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, accedere alla pensione secondo le modalità vigenti prima della riforma previdenziale della legge Fornero.

139-ter. Per rendere fruibile quanto definito dal comma 139-bis il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1020

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente: "Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180".

139-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139.».

1.1021

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.".

139-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 139-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 139.».

1.1022 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 139 le parole: "6.700", "7.000", "6.999" e "7.000" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "3.700", "4.000", "3.999" e "4.000",

e, dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

«139-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

"9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.".

1.1023

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:

«139-bis. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni in materia di ulteriori modalità di pensionamento anticipato di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri relativi al suddetto beneficio, riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" di cui al comma 139. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi

all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».

1.1024

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al presente comma" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture che svolgono mansioni di macchinista, capotreno e manovratore."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.621,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.915,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.937 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.957,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1025

FLORIS, TOFFANIN, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 139, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100».

Conseguentemente, al comma 139 dopo le parole: «l'assunzione di lavoratori giovani» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dal comma 139-bis».

1.1026

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 139, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 62 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100».

Conseguentemente, al comma 139, dopo le parole: «l'assunzione di lavoratori giovani» aggiungere le seguenti: «fermo restando quanto disposto dal comma 139-bis».

1.1027

SACCONI

Dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:

«139-bis. All'articolo 883 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) è aggiunto il seguente periodo: Tutti gli eletti nelle categorie dei tre consigli di rappresentanza a ordinamento militare, permangono nelle rispettive posizioni senza cessare la loro attività anche se nel corso della durata del mandato hanno raggiunto i limiti di età. Gli stessi non possono essere collocati in congedo e conservano il ruolo in servizio permanente effettivo per gli appartenenti alla categoria "A" e in servizio permanente per le rimanenti categorie, qualora all'atto delle loro elezioni si trovino in tali posizioni. Tali militari beneficiano di qualsiasi tipo di maturando trat-

tamento e di avanzamento, ivi compresi quelli a carattere economico per tutta la durata del mandato stesso;

b) al comma 2 la lettera c) è soppressa;

c) al comma 5, primo periodo dopo le parole: "essere concordati" sono aggiunte le seguenti: "con gli stessi e";

d) il comma 6 è sostituito con il seguente: "6. Anche in caso di trasferimento ad altra area geografica e/o organizzazione da cui sono stati eletti, non cesseranno l'esercizio del mandato, svolgendo la loro relativa attività nell'organismo di rappresentanza in cui è stata proclamata la loro elezione";

e) il comma 7 è soppresso.».

1.1028

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 141, sostituire le parole: «1 miliardo di euro» con le seguenti: «2 miliardi di euro».

1.1029

ROSSOMANDO, MISIANI

Al comma 141, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1030 (testo 2)

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 141, dopo le parole: « fino a complessive 4.000 unità di personale,» aggiungere le seguenti: «incluse le unità derivanti dalla stabilizzazione del personale già impiegato»

1.1031

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Al comma 141, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a reclutare in via prioritaria il personale in servizio presso ANPAL Servizi S.p.A. già impiegato per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica presso i centri per l'impiego nei vari territori regionali.».

1.1032

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 141, in fondo, dopo le parole: «tra le regioni interessate.» aggiungere i seguenti periodi: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le Città metropolitane e le Province. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione, ed il comma 2 è soppresso"».

1.1033

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Al comma 141, in fondo, dopo le parole: «tra le regioni interessate.» aggiungere il seguente periodo: «Una quota delle risorse previste dal successivo periodo è destinata in via prioritaria alla stabilizzazione del personale Anpal impiegato con contratti a tempo determinato o altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.»

1.1034

IANNONE

Alla fine del comma 141 aggiungere il seguente periodo: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziare ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione"».

Di conseguenza il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate"».

1.1035

MANCA

Alla fine del comma 141 aggiungere il seguente periodo: «L'attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo è condizionata all'avvenuto ristoro integrale alle Città metropolitane e alle Province delle spese sostenute per il personale e per il funzionamento dei Centri per l'impiego negli anni dal 2015 al 2018, da attuarsi con risorse proprie o con risorse da imputare a quelle stanziare ai sensi del presente comma, da parte delle Regioni interessate al riparto. A tal fine le Regioni trasmettono alla Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2019, l'attestazione circa i rimborsi effettuati alle Città metropolitane e alle Province del rispettivo territorio».

1.1036

DE POLI

Dopo il comma 141 aggiungere i seguenti:

«141-bis. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis.

(Istituzione dell'assegno personale di cura)

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter.

(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)

1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis* comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessità di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-*bis*, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego

e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera *c*), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata all'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3,4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera *b*) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda"».

Conseguentemente, al comma 139 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «7.500 milioni».

1.1037

BERNINI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI

Dopo il comma 141 aggiungere i seguenti:

«141-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

141-ter. All'onere di cui al comma 141-bis, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1038

ACCOTO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, TURCO, PESCO, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PRESUTTO, PATUANELLI

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

«141-bis. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL Servizi S.p.A., mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è autorizzata la spesa di un milione di euro. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito al comma 138.»

1.1039

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

«141-bis. Al fine di potenziare i servizi per il lavoro, superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, ivi inclusi i rapporti di lavoro parasubordinato, e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro parasubordinato e a tempo determinato, a decorrere dal 1° febbraio 2019 ANPAL Servizi S.p.A. procede all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, del personale non dirigenziale che risulti assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di collaborazione, ovvero parasubordinato, alla data del 30 giugno 2018 con contratto in scadenza entro l'anno 2020; e sia stato reclutato per mezzo di selezioni pubbliche. Ai fini di cui al periodo precedente ad ANPAL Servizi S.p.A. è riconosciuto un contributo straordinario pari a 28.500.000 euro per l'anno 2019, a 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 138.»

1.1040

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. Al fine di garantire un'efficace attività dei Centri per l'impiego, che consenta l'incrocio tra domanda ed offerta di lavoro (*mismatching*) a supporto del Reddito di Cittadinanza, i centri per l'impiego devono dotarsi di una banca dati che inserisca i profili completi dei richiedenti lavoro e delle aziende che lo offrono (sistema Blockchain).

Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione del fondo comma 141 che prevede lo stanziamento di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il potenziamento e innovazione tecnologica dei Centri per l'impiego».

1.1041

MANCA

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. All'articolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: "2. Gli oneri per la locazione, la manutenzione e le utenze dei locali adibiti a sezione circoscrizionale, recapito periodico o sezione decentrata del Centro per l'impiego sono a carico della Regione".

Di conseguenza il comma 2 è abrogato e la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: «Partecipazione dei comuni alla individuazione delle sezioni circoscrizionali, dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate».

1.1042

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 141 inserire il seguente:

«141-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

Conseguentemente, al Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

1.1043

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 141, inserire i seguenti:

«141-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: "dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni" sono, sostituite dalle seguenti: "in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, a 1388".

141-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si da adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali».

1.1044

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:

«141-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2019 il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2008, n. 193 sono abrogati.»

1.1045

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sul fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1046

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 141, inserire il seguente:

«141-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018", e le parole: "degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2017"».

1.1047

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. All'articolo 10, comma 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rientrano, altresì, tra le prestazioni per le quali è ammessa l'esigibilità del citato contributo per l'erogazione del servizio, tutte le prestazioni non rientranti nelle attività di cui all'articolo 13 svolte dai patronati sulla base di leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative."».

1.1048

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, la lettera c-ter) è soppressa».

1.1049

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:

«141-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152 le parole: "la pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici e privati, le entrate derivanti da compensi, tariffe e contributi percepiti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente legge".»

1.1050

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 141, inserire il seguente:

«141-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 30 marzo 2001 n. 152 le parole: "la pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti pubblici e privati, le entrate derivanti da compensi, tariffe e contributi percepiti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 della presente legge".»

1.1051

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

«141-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 605 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, e l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 309 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono abrogati.

141-ter. Con effetto dal 1° gennaio 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della Legge 30 marzo 2001, n. 152, è ripristinata nella misura dello 0,226 per cento».

1.1052

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:

«141-bis. L'articolo 3, comma 2, della legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 10.000.000;

2020: ? 15.000.000;

2021: ? 15.000.000.

1.1053 (testo 2)

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 142, inserire i seguenti:

«142-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di una aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro e al 40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.

142-ter. Gli importi di cui al comma 142-bis sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

142-quater. La riduzione di cui al comma 142-bis si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, fermo restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 142-octies della presente legge. La riduzione di cui al comma 142-bis non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

142-quinquies. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi

142-*bis*, 142-*ter* e 142-*quater* dalla data di entrata in vigore della presente legge.

142-*sexies*. Presso l'INPS è istituito un apposito Fondo denominato "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato", finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

142-*septies*. Nel Fondo di cui al comma 142-*sexies*, affluiscono le risorse rinvenienti dalla riduzione di cui ai commi 142-*bis*, 142-*ter* e 142-*quater* accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 9 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

142-*octies*. Per effetto dell'applicazione dei commi 142-*bis*, 142-*ter* e 142-*quater*, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

142-*nonies*. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 142-*bis*, 142-*ter* e 142-*quater* le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 ed alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

1.1054 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 142, sono aggiunti i seguenti:

«142-*bis*. All'articolo 1 comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego", aggiungere le seguenti parole «o in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi", e dopo le parole: "con corrispondente incremento della dotazione organica" aggiungere le parole: "e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 limitatamente agli effetti finanziari previsti e finanziati dalla predetta legislazione regionale".

142-*ter*. All'articolo 1 comma 795 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "per la gestione dei servizi per l'impiego", aggiungere: "qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale".

142-*quater*. All'articolo 1 comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi

per l'impiego" aggiungere "o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni"».

1.1055 (testo 2)

BAGNAI

Dopo il comma 142 inserire i seguenti commi:

«142-*bis*. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

"Art. 24-*ter*.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-*bis*, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2 ad una imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la residenza da paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è valida per i primi cinque periodi di imposta successivi a quello in cui diviene efficace ai sensi del comma 5.

5. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

6. L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui redditi. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

7. L'opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione cessano laddove venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23".

142-*ter*. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-*ter* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

142-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 142-*bis*. Il Fondo di cui al precedente periodo è finalizzato al finanziamento a favore delle Università aventi sede nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso"».

1.1056 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 142 aggiungere i seguenti:

«142-bis. I contratti rinnovati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

142-ter. Il comma 421 è integrato di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 329 della legge 27 dicembre 2017 n. 205».

1.1057 (testo 2)

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse iscritte, nell'anno 2019, nel proprio stato di previsione, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, sono ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo secondo i criteri di riparto di cui all'articolo 2, comma 3, del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma 2 dell'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è abrogato».

1.1058

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.»

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati complessivamente in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028», con le seguenti parole: «123.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 100.220.000 per l'anno 2021, di euro 139.089.000 per l'anno 2022, di euro 138.512.000 per l'anno 2023, di euro 138.232.000 per l'anno 2024, di euro 138.143.000 per l'anno 2025, di euro 138.006.000 per l'anno 2026, di euro 136.318.000 per l'anno 2027 e di euro 136.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 7.000.000.

1.1059

NISINI, PIZZOL, DE VECCHIS, RIVOLTA, SOLINAS

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo 11 comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della

presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa."»

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «130.117.000 per l'anno 2019, di euro 1.058,000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021, di euro 145.889.000 per l'anno 2022, di euro 145.312.000 per l'anno 2023, di euro 145.032.000 per l'anno 2024, di euro 144.943.000 per l'anno 2025, di euro 144.806.000 per l'anno 2026, di euro 143.118.000 per l'anno 2027 e di euro 143.093.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

1.1060 (testo 2)

DE VECCHIS, RIVOLTA

Dopo il comma 142, inserire il seguente:

«142-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al DPR n.157 del 2013, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto legge n.148 del 2017, convertito in legge n. 172 del 2017 si applicano ai lavoratori dipendenti di Enav S.p.a.».

1.1061

DE VECCHIS, PIZZOL, NISINI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 142, aggiungere il seguente:

«142-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di moni-

toraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.»

1.1062

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 142, aggiungere i seguenti:

«142-bis. Al fine di incentivare l'occupazione stabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 142-*quater*, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera *a)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera *b)* e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

142-*ter*. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 142-*bis* le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

142-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 142-*bis* e 142-*ter*, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.600 milioni di euro».

1.1063

MARGIOTTA, MALPEZZI

Al comma 143, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».

1.1064

MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 143, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente comma» aggiungere le seguenti: «ai fini del riconoscimento del diritto al prepensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale».

1.1065

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, ERRANI

Al comma 143 aggiungere la seguente lettera:

«c) al termine del primo periodo, è aggiunto il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla nuova lettera c) del comma 143 valutati in 3 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,55».

1.1066

MALAN, GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Al comma 144, premettere i seguenti:

143-bis. Il comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente: "125. Per ogni figlio di età inferiore ai quindici anni, è riconosciuto un assegno pari a 200 euro annui. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

143-ter. Il comma 248, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso.

144-quater. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di

secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro daranno 2019.

143-quinquies. Quale contributo alle spese delle famiglie, e sostegno alla natalità, dall'1 gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua per dipendente.

143-sexies. L'esonero di cui al comma *143-quinquies*, spetta ai datori di lavoro relativamente a dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.

143-septies. L'importo erogato entro i limiti indicati dal comma *143-quinquies*, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

143-octies. La mensilità aggiuntiva di cui al comma *143-quinquies* è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione, con ingresso del minore in famiglia, da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.

143-nonies. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere daranno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

143-decies. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

143-undecies. Con decreto del ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma *143-decies*.

143-*duodecies*. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311/2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

143-*terdecies*. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera *c*) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.

143-*quaterdecies*. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire i primi due periodi, con i seguenti: "1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.". All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "2.100 euro" e "40.000 euro", rispettivamente con le parole: "2.500 euro" e "70.000 euro". A decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte, all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa».

Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: «9.000», con le parole: «6.500».

1.1067

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

143-bis. Al fine di equiparare le prestazioni pensionistiche di privilegio spettanti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle già previste per il personale di ruolo del medesimo Corpo, in caso di decesso o di invalidità permanente per causa di servizio, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo perequativo la cui dotazione finanziaria è di euro 916.308 per l'anno 2019, di euro 973.578 per l'anno 2020, di euro 1.002.212 per l'anno 2021, di euro 1.059.482 per l'anno 2022, di euro 1.088.116 per l'anno 2023, di 1.145.386 euro per l'anno 2024, di euro 1.174.020 per l'anno 2025, di euro 1.231.290 per l'anno 2026, di euro 1.259.924 per l'anno 2027 e di euro 1.317.193 a decorrere dall'anno 2028. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione. Le prestazioni previdenziali di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2019 e vi può accedere anche il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già colpito da invalidità permanente per causa di servizio o i superstiti degli aventi diritto già deceduti. Resta escluso il riconoscimento di prestazioni arretrate. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle risorse destinate alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e: «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 >per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «129.400.692 per l'anno 2019» e: «106.217.788 per l'anno per 2021, di euro 145.029.518 per l'anno 2022, di euro 144.423.884 per l'anno 2023, di euro 144.086.614 per l'anno 2024, di euro 143.968.980 per l'anno 2025, di euro 143.774.710 per l'anno 2026, di euro 142.058.076 per l'anno 2027 e di euro 141.975.807 annui a decorrere dall'anno 2028.».

1.1068

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 143 aggiungere il seguente:

«143-bis. Per l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo è autorizzata la spesa annua di euro 200 mila. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative misure indennitarie. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 4-bis del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo».

1.1069

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 143, aggiungere i seguenti:

«143-bis. L'accertamento di inabilità permanente alle mansioni di lavoro operativo portuale, riguardanti le operazioni portuali di cui all'articolo 16, legge 28 gennaio 1994, n. 84, individuate in apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa col Ministero del lavoro da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, verrà effettuato da apposita commissione locale composta da un medico designato dall'INAIL territoriale, un medico designato dall'INPS, un medico designato dal lavoratore interessato. Contro le risultanze della visita sanitaria effettuata dalla predetta commissione è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione centrale istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e composta da un funzionario medico appartenente al Ministero della Salute, due medici designati rispettivamente dall'INPS e dall'INAIL, un medico designato dall'organizzazione sindacale indicata dal lavoratore interessato, un medico competente designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il lavoratore

dichiarato inidoneo ai sensi del presente comma avrà diritto al percepimento della pensione di invalidità.

143-ter. Al penultimo periodo del comma 2, dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1995 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «dell'attività di trasporto» sono aggiunte le seguenti: «nonché i datori di lavoro di cui agli articoli 16, 17, 18 della legge n. 84 del 1994 per la quota di organico riguardante gli addetti alle operazioni e servizi portuali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1070

MANCA

Dopo il comma 143, aggiungere il seguente:

«143-bis. All'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «negoziali di categoria operanti su base nazionale»;

b) le parole da: «negoziali territoriali di riferimento», a: «della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «individuati ai sensi del suddetto articolo 8. »;

c) le parole: «negoziale, sia esso nazionale o territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «collettivo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

1.1071

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:

«144-bis. Al fine di dare piena attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 della direttiva n. 97/81/CE, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge

di conversione 11 novembre 1983, n. 638, si intendono nel senso che, ai fini del requisito contributivo per l'accesso al diritto a qualsiasi prestazione che richieda, tra i requisiti, una determinata anzianità contributiva, ai lavoratori con rapporto di lavoro con orario ridotto verticale ciclico sono riconosciuti anche i periodi non retribuiti nel corso del medesimo rapporto di lavoro.»

1.1072

TURCO

Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:

«144-bis. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2019, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001/72.152 è rideterminata nella misura 0,226 per cento.»

1.1073

LAUS, NANNICINI

Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:

144-bis. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.

144-ter. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.

144-quater. Il valore orario del salario di cui al comma 144-ter non può essere inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

144-quinquies. Il salario minimo orario è incrementato il 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definito dall'istituto nazionale di statistica.

144-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali

dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

a) i contratti di importo inferiore a 9 euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi da 144-*ter* a 144-*quinquies* nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;

b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.

144-*septies*. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.

144-*octies*. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 144-*septies* comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.

144-*novies*. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi da 144-*ter* a 144-*sexies* corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 15.000.

144-*decies*. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 144-*sexies*, fino ai successivi rinnovi».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «6.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1074

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:

«144-*bis*. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, considerata l'obbligatorietà delle funzioni svolte a garanzia dell'interesse generale, i componenti degli organi nazionali e locali di ordini professionali, collegi e loro federazioni, che prestino attività lavorativa presso enti pubblici o presso soggetti privati, hanno diritto a disporre del tempo necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, fruendo di permessi non retribuiti, nonché alla conservazione del posto di lavoro.».

1.1075

MALAN

Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:

«144-*bis*. È istituito un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 10.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1 comma 411, della legge 208/2015.

144-*ter*. Nei confronti dei beneficiari del bonus di cui al precedente primo comma, non si applica la deducibilità di cui all'art. 10 comma 1 lettera i-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

144-*quater*. In alternativa alla misura di cui al precedente primo comma, è istituito un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge n. 184 del 1983, nella misura di euro 4.000 per ogni bambino adottato, a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1 comma 411, della legge 208/2015.

144-*quinquies*. Ai beneficiari del bonus di cui al precedente comma 144-*quater*, si applica la deducibilità di cui all'art. 10 comma 1 lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

144-*sexies*. È autorizzata la spesa di euro 15 milioni di euro per l'anno 2019 a favore del Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'art. 1 comma 411, della legge n. 208 del 2015».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.985 milioni».

1.1076

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 144 aggiungere i seguenti:

«144-*bis*. Al decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, articolo 5, comma 2 le parole: "dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli Enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili Ciascun Ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388".

144-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si da adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali».

1.1077

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 144, aggiungere il seguente:

«144-bis. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire un regolare servizio di trasporto tra le città di Messina e Reggio Calabria, sino al 30 ottobre 2018 affidato alla Liberty Lines Spa a seguito di regolare procedura di affidamento, deve indire un bando di gara per l'affidamento del servizio stesso, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, nel quale deve essere prevista una clausola sociale a tutela dei dipendenti disoccupati della Liberty Lines Spa, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 contenente il Codice degli appalti.»

1.1078

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 144, aggiungere i seguenti:

«144-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

144-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

144-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1080

GAUDIANO, GALLICCHIO, PATUANELLI, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

«145-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni previdenziali.

145-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."»

1.1081

FLORIS, TOFFANIN, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:

«145-bis. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

145-ter. Dall'attuazione del comma precedente derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6,700 milioni di euro» con le seguenti: «6.330 milioni di euro» e le parole: «7.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.630 milioni di euro».

1.8500 (già 3.Tab.2.4.5 testo 2)

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per Panno 2024, di 257,69 milioni di euro per Panno 2025, di 292,13 milioni di euro per Panno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per Panno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» con le seguenti: «52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1082

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

146-*bis*. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di 1 solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

146-*ter*. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

146-*quater*. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

146-*quinquies*. Il contributo di solidarietà di cui al comma 146-5/5 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

146-*sexies*. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 146-*bis* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

146-*septies*. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 146-*bis* sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

146-*octies*. Il contributo di cui al comma 146-*bis* è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

146-*novies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

146-*decies*. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

1.1083

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:

«146-*bis*. A decorrere dal 1° marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 146-*novies*, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* e alle prestazioni ad essa connesse.

146-*ter*. La misura di cui al comma precedente, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:

- a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISEE non superiore ad euro 3.000.

146-*quater*. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 146-*quinquies*, secondo periodo, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al primo periodo del presente comma.

146-*quinquies*. L'importo mensile è corrisposto dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di

prestazione di lavoro come disciplinato di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies*. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 146-*octies*, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

146-*sexies*. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies* si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 146-*octies* gestita da ANPAL.

146-*septies*. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

146-*octies*. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 146-*novies* è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva. Ferma restando l'ipotesi di cui al periodo precedente, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

146-*novies*. A decorrere dal 1° febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi

dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:

- a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
- b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

146-*decies*. I dati di cui al comma 146-*novies* sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al 146-*duodecies*.

146-*undecies*. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui ai commi 146-*bis* al 146-*octiesdecies*, ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

146-*duodecies*. Fatta salva la disposizione di cui al comma 146-*octies*, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui al comma 146-*ter* è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Il bonus di cui al periodo precedente è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle predette regioni. L'importo del bonus è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del pe-

riodo di prova. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al primo periodo del presente comma, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

146-terdecies. Ai fini di cui ai commi *146-bis* al *146-octiesdecies* e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate di cui ai commi *146-bis* al *146-octiesdecies* e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.

146-quaterdecies. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma precedente nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b)* verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.

Tale decreto disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

- a)* numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b)* settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
- c)* fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d)* ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
- e)* numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.

146-quindecies. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni di cui ai commi *146-bis* al *146-octiesdecies*.

146-sedecies. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito *web* un *report* contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma WAV.

146-septiesdecies. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da *146-terdecies*, *146-quaterdecies* e *146-sedecies* primo periodo, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

146-octiesdecies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *146-bis* discendono oneri pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019: dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *146-novies* di-

scendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-*septiesdecies* discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 146-*duodecies* discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «5.488 milioni di euro».

1.1084

FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

146-*bis*. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 146-*quater*, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

146-*ter*. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 146-*bis* le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

146-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 146-*bis* e 146-*ter*, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «6.600 milioni di euro».

1.1085

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«146-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto,

per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

146-*ter*. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 146-*bis* al 146-*sexties* non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 146-*quater*. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

146-*quater*. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 146-*bis*, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.

146-*quinquies*. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

146-*sexies*. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 146-*bis*, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 146-*quater*.

146-*sexties*. L'esonero di cui al comma 146-*quater* si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 146-*quater* a 146-*sexies*.

146-*octies*. L'esonero contributivo di cui al comma 146-*bis* si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi

di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

146-*novies*. L'esonero di cui ai commi da 146-*bis* a 146-*octies* e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

146-*decies*. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi da 146-*bis* a 146-*octies* non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.

146-*undecies*. Il beneficio fiscale di cui al comma 146-*decies* si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.

146-*duodecies*. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

146-*terdecies*. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «3.000 milioni di euro»;

b) *sopprimere il comma 141.*

1.1086

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«146-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro annui.

146-*ter*. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato purché attivato prima del 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 2.300.000 milioni di euro annui.

146-*quater*. Nei casi di cui al comma 146-*bis*, al medesimo datore di lavoro privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° settembre 2019, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro annui.

146-*quinquies*. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 146-*bis*, 146-*ter* e 146-*quater* non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 146-*bis*, 146-*ter* e 146-*quater* non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

146-*sexies*. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 146-*ter* e 146-*quater* e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.

146-*septies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 146-*bis*, 146-*ter* e 146-*quater*».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «3,000 milioni di euro».

1.1087

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«146-bis. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, sono maggiorate del 5 per cento nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2019.

146-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 146-bis si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato al comma 653, e per 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421».

1.1088

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:

«146-bis. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

146-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre

re limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

146-*quater*. Agli oneri derivanti dalla presente manovra, che si quantificano in 329 milioni di euro, si provvede a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al fondo istituito al comma 2 dell'articolo 21 destinato ad interventi in materia pensionistica».

1.1089

AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«146-*bis*. Possono beneficiare dell'assegno di base di cui all'art. 3 comma 6 della legge 335 del 1995, i cittadini extracomunitari che dimostrano, con idonea ufficiale certificazione rilasciata dagli uffici competenti: *a*) la residenza stabile sul territorio nazionale da almeno 20 anni; *b*) di essere arrivati sul territorio nazionale entro il 40esimo anno di età; *c*) il versamento di contributi lavorativi per almeno 10 anni e l'iscrizione, nei periodi non lavorativi, presso i centri per l'impiego sottoscrivendo la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

146-*ter*. La sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati contro la persona e contro il patrimonio determina il decadimento del diritto all'assegno sociale.»

1.1090

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«146-*bis*. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito

un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-*bis*, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera *b)*;

e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-*bis*, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (ERPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

146-ter. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

146-quater. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

b) l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

c) l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

146-quinquies. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "vittima del dovere" e "vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al

Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

146-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 146-*bis* a 146-*quinquies*, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.».

1.1091

BARBONI, GALLONE, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:

«146-*bis*. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-*bis*, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);

e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-*bis*, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

146-*ter*. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

146-*quater*. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

c) l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

146-quinquies. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "vittima del dovere" e "vittima della criminalità organizzata" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

146-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione da *146-bis* a *146-quinquies*, pari a 60 milioni di euro annui, a decorrere affanno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181».

1.1092

FEDELI, VALENTE, BOLDRINI, CIRINNÀ, CUCCA

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«*146-bis.* Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, è incrementato di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.1093

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 146, inserire il seguente:

«146-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2019-2021.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.1094

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di

promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

1.1095

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.».

1.1096

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."».

1.1097

MARINO

Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:

«146-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti

istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

146-ter. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale stabilità è assicurata in presenza della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509."».

1.1098 (testo 2)

DE BERTOLDI

All'articolo 1, dopo il comma 146, sono aggiunti i seguenti:

146- bis. Al fine di sostenere lo sviluppo dei Fondi previdenziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli strumenti propri di garanzia in favore dei Fondi pensione e degli altri enti previdenziali, che investono parte delle proprie risorse, per il finanziamento degli investimenti di cui al successivo comma.

146-ter. Ai Fondi pensione e alle Casse professionali che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo, quali: la realizzazione di infrastrutture, la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è assicurata, nella stessa misura e agli stessi termini e condizioni, la garanzia prevista dal Fondo di Garanzia per le Opere Pubbliche, (FGOP) istituito con regolamento dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 264 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

146-quater. Per le finalità di cui al comma precedente, i Fondi di garanzia di cui al precedente comma intervengono in favore dei progetti finanziati con le risorse del risparmio della previdenza complementare e delle Casse Professionali, nonché delle operazioni di capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie

imprese, finanziate con le risorse derivanti dai medesimi enti previdenziali. Le garanzie in oggetto, non afferiscono all'entità della prestazione

pensionistica, ma al singolo specifico investimento, che rientra nella fattispecie della presente disposizione.

146-*quinquies*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi 146-*ter* e 146-*quater*, nonché le ulteriori iniziative dirette a favorire gli investimenti previsti dal presente articolo. A tal fine, i medesimi Ministeri si avvalgono anche delle analisi, degli studi, degli approfondimenti e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza Italia» istituito in data 21 febbraio 2011. Al predetto Comitato, è attribuito altresì il compito di supportare i soggetti interessati, ove da questi richiesto, con analisi e valutazioni degli investimenti in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione e internazionalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno, nonché con l'attivazione ed il coordinamento di iniziative di promozione e informazione, anche allo scopo di favorire la costituzione di consorzi volontari per gli investimenti dei Fondi pensione che, anche per organizzazione, dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare autonomamente in modo efficace gli investimenti medesimi.

146-*sexies*. Al Comitato di cui al precedente comma, è altresì attribuito il compito di realizzare e promuovere iniziative di informazione e formazione finanziaria, previdenziale, assistenziale e di welfare, destinate ai medesimi soggetti, nonché alla generalità della collettività, anche in età scolare, ovvero a qualsiasi altra iniziativa, finalizzata a favorire la crescita del numero dei soggetti che aderiscono alle forme complementari di previdenza, assistenza e welfare in genere.

146-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi anni 2020 e 2021, in favore del Comitato di cui al precedente comma, è assegnato un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, da destinare per il funzionamento del Comitato medesimo.

Conseguentemente all'articolo 1, al comma 653, le parole: "57,16 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "54,16 milioni", le parole: " 6,72 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,72 milioni" e le parole: "205,9 milioni " sono sostituite dalle seguenti: "201,9 milioni".

Conseguentemente il fondo di cui al comma 200 art. 1 della legge n. 290 del 2014 è ridotto di 13 milioni di euro per il 2019, 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

1.1099

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario *part-time* verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000.

1.1100

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019.»

146-ter. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 146-bis è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

146-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 146-bis e 146-ter si provvede a valere sulle disponibilità del «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani» di cui al comma 139 della presente legge.

146-quinquies. Nel limite di spesa di cui al comma 146-ter, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.1101

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 138, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma».

1.1102

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, FEDELI, VALENTE, CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 6.660 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.960 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.969 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, alla rubrica dei Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

1.1103

RIZZOTTI, GALLONE

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1° gennaio 2019, in euro 350».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro *con le seguenti:* 6.350 milioni di euro.

1.1104

RIZZOTTI, GALLONE

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile per i disabili uditivi di età adulta di cui agli articoli 12 e 13 della legge

30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1° gennaio 2019, in euro 350».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 6.350 milioni di euro.

1.1105

RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146 inserire il seguente:

«146-bis. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui al comma 139 a decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

146-ter. Per le donne di cui al comma 146-bis, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.

146-quater. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

146-quinquies. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

146-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 146-bis a 146-quinquies discendono oneri pari a 1.500 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 139 sostituire:

- a) *le parole: 6.700 milioni con le seguenti: 5.200 milioni di euro;*
 - b) *le parole: 7.000 milioni di euro, ovunque ricorrano, con le seguenti: 5.500 milioni di euro;*
 - c) *le parole: 6.999 milioni di euro, con le seguenti: 5499 milioni euro.*
-

1.1106

GALLONE, FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

146-ter. All'onere di cui al comma 146-bis, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo del comma 138».

1.1107

BARBONI, GALLONE, TESTOR, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. L'assegno di assistenza concesso agli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, con limite di reddito annuo personale pari a 4.853,29 euro è aumentato a 9.360,00 euro annui».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.1108

BARBONI, GALLONE, TESTOR, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. 1. L'indennità di frequenza di cui all'articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 con limite di reddito annuale personale pari a 4.853,29 euro, è aumentata a euro 9.360 euro annui».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.1109

BARBONI, GALLONE, TESTOR, CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. L'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 concessa ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è aumentata a 780 euro mensili».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.1110

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1111

GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. In deroga alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti di cui al medesimo articolo 38, che abbiano adempiuto al versamento delle somme dovute, tramite l'amministrazione dell'organo elettivo, al fondo previdenziale di appartenenza senza la richiesta di accreditamento figurativa per il periodo e/o sua frazione dal 1/1/2003 al 31/12/2010, hanno diritto al riconoscimento delle somme versate, previa dichiarazione conforme dell'organo versante».

1.1112

GALLONE, GASPARRI

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. All'articolo 60, comma 1 del codice civile, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"4) quando qualcuno ha compiuto l'ottantesimo anno di età e sono trascorsi almeno cinque anni dalla scomparsa"».

1.1113

LONARDO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. Una quota del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata alla copertura degli oneri di compartecipazione dell'utente ricoverato in residenze sanitarie assistenziali o strutture per l'accoglienza ed assistenza di persone anziane non autosufficienti, nel caso di soggetti residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

146-ter. A tal fine, lo stanziamento del Fondo di cui al comma 146-bis, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni, con le seguenti: 8.900 milioni.

1.1114

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«146-bis. Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

146-ter. Agli oneri derivanti dal comma 146-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1115

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016 per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare a decorrere dal 2019 è incrementato di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 0,56.

1.1116

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, inserire il seguente:

«146-bis. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra».

Conseguentemente, al Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1.1117

MALLEGNI, GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 146, inserire il seguente:

«146-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "1.220 euro", sono sostituite con le seguenti: "2.220 euro"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.700 milioni di euro per il 2019, 8.400 milioni di euro per il 2020 e 8.100 milioni di euro a decorrere dal 2021».

1.1118

FEDELI, PARENTE, VALENTE, CIRINNÀ

Dopo il comma 146 inserire i seguenti:

«146-bis. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, per il triennio 2019-2021».

«146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1119

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. All'articolo 1, comma 155 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sui relativi esiti"».

1.1120

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ

Dopo il comma 146 inserire i seguenti:

«146-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza dei Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 17 milioni di euro a decorrere dal 2019.

146-ter. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati con contratti di lavoro privati sottoscritti, con le donne vittime di violenza di genere e alle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. Il contributo è riconosciuto entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

146-quater. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2017-2020, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dal 2019.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

1.1121

FEDELI, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 146 inserire i seguenti:

«146-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, le risorse assegnate alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità" istituita presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1122

ROSSOMANDO, MISIANI

Dopo il comma 146, aggiungere i seguenti:

«146-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2019".

146-ter. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 146-bis è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragio-

ne della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.469,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022, a 6.675,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.898,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1123

FEDELI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, VALENTE, CUCCA

Dopo il comma 146 inserire i seguenti:

«146-bis. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "2016, 2017 e 2018" sono aggiunte le seguenti: "nonché una somma pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1124

VALENTE, FEDELI, CIRINNÀ

Dopo il comma 146 inserire i seguenti:

«146-bis. Al fine di applicare il contrasto di interessi tra contribuenti finalizzato alla lotta all'evasione e all'elusione fiscale e alla conseguente emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, al testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2, le parole: «fino all'importo di lire 3.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'importo di 5.000 euro»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) le parole: "non superiore a 2.100 euro", sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro" e le parole "40.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "60.000 euro".

146-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 146-bis pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.»

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1125

CIRINNÀ, VALENTE, FEDELI

Dopo il comma 146 inserire i seguenti:

«146-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.1126

FEDELI, BINI, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 146 inserire i seguenti:

«146-bis. Per l'attuazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, di cui, è assegnato all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, istituito ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

146-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 146-bis pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.1127

FEDELI, PATRIARCA

Dopo il comma 146 inserire il seguente:

«146-bis. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici è riconosciuto il beneficio di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 28 dicembre 2015, n.208 nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1128

FEDELI, PATRIARCA

Dopo il comma 146 aggiungere i seguenti:

«146-bis. Le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, finalizzate all'incentivazione della contrattazione di secondo livello destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, sono prorogate, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, anche per l'anno 2019.

146-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 36.000.000 ;

2020: - ;

2021: - .

1.1129

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 146 aggiungere il seguente:

146-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori».

- *Conseguentemente:*

- *sopprimere i commi 138 e 141;*

- *sopprimere le parole: «comma 138» e «comma 141» ovunque ricorrano.*

1.1130

D'ALFONSO

Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:

«146-bis. All'allegato 1, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono aggiunte le seguenti voci:

Decorazioni
Fabbricazione
del
7310
vetro
piano
Seconda
lavorazione
e
7350
formazione
del
vetro
piano

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1131

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

1.1132

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, in tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» *con le seguenti:* «6.643 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.856 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 7000 milioni per l'anno 2022».

1.1133

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. All'articolo 1-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".».

1.1134

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:

«147-bis. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

141-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 147-bis, assicurando l'invarianza di spesa».

1.1135

PARENTE

Dopo il comma 147, aggiungere il seguente:

«147-bis. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 91 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

147-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 147-bis nel limite delle somme del predetto Fondo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6,700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.609 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.909 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.909 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1136

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1137

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 30 milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1138

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. A decorrere dall'anno 2019, ferma restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un ulteriore incremento, rispetto al 2018, dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connesso agli effetti dell'attuazione della legge delega per il contrasto alla povertà, 15 marzo 2017 n. 33, attuata tramite il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e a successive modifiche normative, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 50 milioni di euro. Al relativo onere si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

1.1139

BELLANOVA, MANCA

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, il comma 722, è abrogato.».

1.1140

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 147 aggiungere il seguente:

«147-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo economico dei territori compresi nella nuova Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, ferma restando la prerogativa di cui all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il porto di Messina e la relativa area retroportuale è consentita l'istituzione di una apposita Zona economica speciale, ai sensi del medesimo articolo 4 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.».

1.1141

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. All'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.600

milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

1.1142

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. Dopo l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:

"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono datale data."».

Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» *fino a:* «per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1143

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. Dopo l'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è inserito il seguente:

"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'istituto i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'istituto stesso, entro il termine di sei mesi previsto dal comma 6-bis per il conguaglio

o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri ad esse connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi decorrono da tale data."».

Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1144

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate nell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare.

148-ter. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio e il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi.

148-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.1145

MARINO

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-*bis*. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate nell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e nell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare.

148-*ter*. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio e il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi.

148-*quater*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

148-*quinquies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 148-*bis* a 148-*quater*, quantificati in 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.1146

PIZZOL, DE VECCHIS, NISINI, RIVOLTA

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni e integrazione concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

148-ter. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.».

1.1147

SICLARI, VITALI, LONARDO, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

148-ter. Agli oneri derivanti dal comma 148-bis, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 129 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1.1148

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.

148-ter. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.

148-quater. Agli oneri derivanti dai commi 148-bis e 148-ter, valutati in 18 milioni di euro per il 2019, 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1.1149

LONARDO

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà, aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.

148-ter. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipolo-

gia dell'agevolazione di cui al comma 148-*bis*, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.

148-*quater*. Ai maggiori oneri di cui al comma 148-*bis*, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

148-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1150

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-*bis*. Al fine di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU e LPU della Calabria, di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 euro» con le seguenti: «80.317.000 euro».

1.1151

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-*bis*. Al fine di proseguire del processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo,

comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. La stabilizzazione dei lavoratori della platea ex LSU ed LPU della Calabria può avvenire anche previa mobilità territoriale fra enti locali ed enti regionali, non sono soggette, con espressa deroga di tutti i limiti assunzionali vigenti. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la Regione Calabria con propria previsione di bilancio».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 426, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

1.1152

MAGORNO

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. Al fine di proseguire il processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La regione Calabria dispone con legge regionale, la copertura degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio del 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio. Il personale utilizzato nel contingente degli LSU - LPU e lavoratori impiegati in attività socialmente utili, che continui a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,

può essere inquadrato, anche in sovrannumero, alle dipendenze delle Amministrazioni presso le quali viene utilizzato, o in altre nell'ambito della Regione Calabria con la posizione funzionale ricoperta.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1153

BARACHINI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-ter. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150 aggiungere il seguente testo: "Nei confronti dei giornalisti, in servizio negli uffici stampa al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva e il cui profilo professionale sia stato definito da leggi regionali preesistenti, continua a trovare applicazione quanto previsto dalle stesse leggi."».

1.1154

BARACHINI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000 n. 150 aggiungere il seguente testo: "In ossequio a quanto previsto dal comma precedente, in assenza di accordi collettivi raggiunti insieme alle rappresentanze sindacali giornalistiche, qualora previsto dallo statuto delle stesse o da leggi regionali preesistenti all'entrata in vigore del presente testo, ai giornalisti in servizio negli uffici stampa e nelle agenzie di stampa e di informazioni delle Regioni, il cui profilo professionale sia stato definito, viene applicato il CNLG della categoria"».

1.1155

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis All'articolo 20, comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 2017 n. 17, la parola "nonché" è sostituita con le seguenti: "nonché al perso-

nale dirigenziale del molo amministrativo e professionale dei servizio sanitario nazionale, e"».

1.1156

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) i prodotti igienici per l'infanzia"».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 426, è ridotto di 38 milioni di euro per l'anno 2019.

1.1157

DE BERTOLDI

Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:

«148-bis. 1. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000

1.1158

DE BERTOLDI

Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:

«148-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: "d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

Conseguentemente al comma 558, le parole: «49,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «41,5 milioni».

1.1159

BERARDI

Al comma 148, inserire il seguente:

«148-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio di sicurezza pubblica dei Cittadini, all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, dopo la lettera d) inserire la seguente:

e) i contratti a tempo determinato stipulato con personale addetto a Polizia Locale risultato idoneo tramite bandi di concorso in vigore».

1.1160

DE BERTOLDI

Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:

«148-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: 3. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'Inps

provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2020:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000.

2021:

CP: - 50.000.000;

CS: - 50.000.000

1.1161

DE BERTOLDI

Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:

«148-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: al contratto di lavoro subordinato: premettere le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1162

DE BERTOLDI

Dopo il comma 148 è aggiunto il seguente:

«148-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" premettere le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1163

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

«148-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e 1, comma 1167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate per l'anno 2019, nel limite di spesa di 24 milioni. Ai fini dell'erogazione del beneficio di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico presenta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione nella quale sono riportati l'onere previsto, il periodo di copertura, i beneficiari e il raggiungimento degli obiettivi».

Conseguentemente: al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «33,16milioni di euro per l'anno 2019».

1.1164

BELLANOVA, MISIANI, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 148, aggiungere il seguente:

«148-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro».

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «17,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.1165

MISIANI

Dopo il comma 148 aggiungere il seguente:

«148-bis. Allo scopo di garantire il completamento dei piani industriali relativi a casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono prorogate per l'anno 2019, entro il limite di spesa di 90 milioni di euro».

Conseguentemente:

sostituire la rubrica con la seguente: «(Piani di recupero occupazionale e prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale)».

al comma 421 sostituire le parole «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «40.317.000 per l'anno 2019».

1.1166

ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 148 inserire il seguente:

«148-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da "nonché di imprese non rientranti" a "Commissione, del 6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali".».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1167

MARSILIO

Dopo il comma 149 inserire i seguenti:

«149-bis. Nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti di livello nazionale e/o di posto di lavoro, riferiti alla *performance* organizzativa correlata ad incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti - salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro - ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziare, entro il limite complessivo di 1.500 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 40.000 euro. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

149-ter. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 149-bis le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi integrativi di livello nazionale, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni.

149-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 149-bis, comprese le caratteristiche che gli incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, debbono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale.»

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1168

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

Dopo il comma 149, aggiungere i seguenti:

«149-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis - (*Calcolo per lavoratori stagionali*) 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, fermo restando la riduzione ed il prelievo di cui ai commi 3 e 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI è calcolata pari al 40 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL, nonché quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico e nelle amministrazioni pubbliche e i lavoratori dello spettacolo".

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di una settimana di indennità per ogni settimana di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione".

149-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementate di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

149-quater. Ai maggiori oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 149-bis e valutati in 350 milioni di euro annui, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

e, di conseguenza, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

"639-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' *sono sostituite dalle seguenti:* a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9';

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.'";

"b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse;

4) la lettera c) è soppressa;

5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'";

639-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la

suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" *sono soppresse*.

639-quater. Il comma 9-*bis*, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

639-quinquies. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

639-sexies. Ai sensi del comma 639-*quinquies*, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali».

1.1169

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 149 aggiungere i seguenti:

«149-*bis*. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 3.

149-*ter*. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

149-*quater*. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato".

149-*quinquies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione

bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 3.

149-*septies*. Per le finalità previste dai commi da 149-*bis* a 149-*ter*, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere daranno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1170

MANCA

Al comma 150 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «10 milioni»;

2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1171

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 150 inserire il seguente:

«150-*bis*. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuno di quelle ospitate nelle al-

tre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2019».

1.1172

MANCA

Dopo il comma 150 aggiungere il seguente:

«150-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuno di quelle ospitate nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2019».

1.1173

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 150 aggiungere il seguente:

«150-bis. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è defianziato per i corrispondenti importi.

1.1174

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 150 è inserito il seguente:

«150-bis. Il costo medio mensile *pro capite* per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate».

1.1175

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 150, inserire il seguente:

«150-bis. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, destinati ad assegnare un bonus per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato. Lo stanziamento di cui al presente comma è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai bonus di cui al presente comma, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del *bonus* assegnato».

Conseguentemente,

per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «di euro 120.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 97.220.000 per l'anno 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000 per l'anno 2026, di

euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028»

e alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000.

1.1176

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 152 aggiungere il seguente:

«152-bis. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1177

MALAN

Al comma 151 sostituire le parole da: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021» con le seguenti: «10 milioni per il 2019, 2 milioni per il 2020 e 10 milioni dal 2020».

Conseguentemente,

al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019; di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «euro 122.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 99.220.000 per l'anno 2021, di euro 138.089.000 per l'anno 2022, di euro 137.512.000 per l'anno 2023, di euro 137.232.000 per l'anno 2024, di euro 137.143.000 per l'anno 2025, di euro 137.006.000 per l'anno 2026, di euro 135.318.000 per l'anno 2027 e di euro 135.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

1.1178

GARAVINI, TURCO, CONZATTI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, ALFIERI, MARINO, MANCA, ROJC, STEFANO, STEGER, BOLDRINI

Dopo il comma 152 aggiungere il seguente

«152-bis. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato fino all'anno 2021 con un importo pari a 50 milioni di euro.»

Conseguentemente, alla Tabella À, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.1179

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, GARAVINI

Dopo il comma 152 inserire i seguenti:

«152-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.

152-ter. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del comma 152-bis sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022,» con le seguenti «6.640 milioni di euro per l'anno 2019, a 6940 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021, a 7.000 milioni di euro annui per l'anno 2022,».

1.1180

MANCA

Dopo il comma 152, inserire i seguenti:

«152-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1, comma 1-septies, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.1181

GIACOBBE, ALFIERI, PINOTTI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, MANCA

Dopo il comma 152 inserire il seguente:

«152-ter. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.»

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1182 (testo 2)

FANTETTI

Dopo il comma 152, inserire i seguenti:

«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi en-

ti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati.

152-ter. Agli oneri derivanti dal comma 152-bis, pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421».

1.1183

FANTETTI

Dopo il comma 152, aggiungere il seguente:

«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 150.000;

2020: - 150.000;

2021: - 150.000.

1.1184

GASPARRI

Dopo il comma 152, inserire il seguente:

«152-bis. Al Comitato atlantico italiano è attribuito un contributo annuo di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019. Il contributo è erogato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 30 giugno di ciascun anno ed è utilizzabile esclusivamente per il funzionamento del Comitato e per lo svolgimento delle sue attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi en-

ti e organizzazioni internazionali. Resta fermo che il Comitato può ricevere contributi da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti pubblici e privati».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 653, sostituire le parole: «di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» con le seguenti: «di 56,66 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,22 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,35 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,52 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,19 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,63 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,69 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,8 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1185

BITI, RENZI

Sopprimere il comma 153.

1.1186

IANNONE

Sopprimere il comma 153

1.1187

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, PEROSINO

Sostituire il comma 153 con il seguente:

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie

dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.1188

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Sostituire il comma 153 con il seguente:

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.1189

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sostituire il comma 153 con il seguente:

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contri-

butivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.1190

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire il comma 153 con il seguente:

«153. Entro il limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 653, è ridotto di 13 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.1191

ROSSOMANDO, MISIANI, PATRIARCA, CIRINNÀ

Dopo il comma 153 inserire i seguenti:

«153-bis. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità, attestazioni relative al deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di pre-

stazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.

153-*ter*. Nel contratto di cui al comma precedente devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti per ogni singola prestazione, in ottemperanza alle norme vigenti in materia di equo compenso nonché l'obbligo di effettuare i pagamenti utilizzando gli strumenti elencati alle lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* del comma 910 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

153-*quater*. Il professionista incaricato, per ogni prestazione eseguita, trasmette all'ente o l'ufficio preposto, a mezzo posta elettronica certificata, documentazione comprovante il pagamento del compenso relativo alla prestazione resa.

153-*quinqüies*. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 153-*bis* e della documentazione di cui al comma 153-*quater* costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.».

1.1192

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:

«153-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,".

153-*ter*. Agli oneri di cui al comma 32-*bis*, valutati in 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1193

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:

«153-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a

tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 57.000.000;
2020: - 57.000.000;
2021: - 57.000.000.

1.1194

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

1.1195

MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23" sono inserite le seguenti: "nonché con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.

1.1196

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23» sono inserite le seguenti: «nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione.».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.943 milioni di euro annui».

1.1197

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 dopo le parole: "di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23", sono inserite le seguenti: "nonché, con riferimento al settore turismo, alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori cui la legge o il contratto collettivo attribuiscono il diritto di precedenza nella riassunzione,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 57 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1198

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, inserire i seguenti:

«153-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata", sono soppresse.

153-ter. All'onere derivante dal comma 153-bis, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1199

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. Al comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con ma dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con ma dotazione di 8.955 milioni di euro annui».

1.1200

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere i seguenti:

«153-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 45.000.000;
2020: - 45.000.000;
2021: - 45.000.000.

1.1201

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, inserire i seguenti:

«153-bis. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della", sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera".

153-ter. All'onere derivante dal comma 153-bis, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1202

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:

«153-bis. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nei limiti del 70 per cento della" sono sostituite dalle seguenti: "per l'intera".

153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-*bis*, valutati in 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1203

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 il 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) è soppresso il seguente periodo: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,»;

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera: «*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera *b)*, comma 2, dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

Conseguentemente, tutti i fondi di cui al comma 653 sono ridotti di 8 milioni di euro.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 32,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 8 milioni dall'anno 2021.

1.1204

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:

«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* è soppresso il seguente periodo: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,";

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera: "*d-bis*) Ai lavoratori di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.".

153-ter. Agli oneri di cui al comma 153-bis, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1205

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015," , sono soppresse;

b) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: "*d-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 29, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.1206

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 153 aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012 n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse;

b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) ai lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8,985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1207

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente: "I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente"».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione di 9.000 milioni di euro annui» con le parole: «con una dotazione di 8.950 milioni di euro annui».

1.1208

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 153, sono inseriti i seguenti:

«153-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunto il seguente comma: "2-bis. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro intermittente sono cumulabili con le prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite di 5.000 euro per anno. Per tali redditi non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 9, secondo comma, e 10, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro intermittente.".

153-ter. Agli oneri di cui al comma 32-bis, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1209

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1210

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 153, è inserito il seguente:

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1211

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1212

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato", sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1213

MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Al contratto di lavoro subordinato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1214

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1215

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1216

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 153, è inserito il seguente:

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1217

MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 alle parole: "Il contratto può essere rinnovato" sono anteposte le seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi"».

1.1218

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 21, comma 01, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "Il contratto può essere rinnovato", sono sostituite dalle seguenti: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il contratto può essere rinnovato"».

1.1219

TESTOR, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni"».

1.1220

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "tre giorni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici giorni".».

1.1221

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 le parole: "tre giorni" sono sostituite con le seguenti: "dodici giorni".».

1.1222

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera b-bis) dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusi-

vamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale."».

1.1223

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale."».

1.1224

TESTOR, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) del comma 14 è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

1.1225

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 54-bis, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende del commercio, del turismo e dei pubblici esercizi che hanno alle

proprie dipendenze fino a 15 lavoratori a tempo indeterminato, per le quali non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui al comma 5;"».

1.1226

MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".».

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

1.1227

RAUTI

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

1.1228

RAUTI

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

1.1229

DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

1.1230

DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza; biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

1.1231

MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sostituire le parole da "professionisti di cui all'articolo 1" fino alla fine del periodo con le seguenti: "professionisti iscritti ad Ordini e Collegi professionali, nonché alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

Conseguentemente dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I parametri ai fini della determinazione dell'equo compenso sono definiti:

a) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni;

b) per i professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sentito il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.».

1.1232

DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:

? sostituire le parole: "il principio dell'", con le seguenti: "I";

? inserire dopo le parole: "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,".».

1.1233

RAUTI

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:

? sostituire le parole: "il principio dell'", con le seguenti: "I";

? inserire dopo le parole: "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,".».

1.1234

MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 19-*quaterdecies*, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole "il principio dell'", con le seguenti: "I";

b) inserire dopo le parole "equo compenso", le seguenti: "sulla base dei parametri di cui al comma precedente,".».

1.1235

DE VECCHIS, NISINI, PIZZOL, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 200 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni."».

1.1236

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 aggiungere il seguente comma 3-bis: "Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro."».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000.

1.1237

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 aggiungere il seguente comma 3-bis: "Per le imprese dell'industria edile, ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro."».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000.

1.1238

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, GALLONE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono abrogate le parole "m),»».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000.

1.1239

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. Al comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono abrogate le parole "m),»».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;
2020: - 50.000.000;
2021: - 50.000.000.

1.1240

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
GALLONE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituire le parole "4,70 per cento" con "4,00 per cento".».

1.1241

MANCA, MARINO, MISIANI, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148 del 2015, sostituire le parole "4,70 per cento" con "4,00 per cento".».

1.1242

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
PEROSINO

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».

1.1243

BELLANOVA, COMINCINI, TARICCO, MANCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».

1.1244

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 3, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il secondo comma è abrogato.».

1.1245

NASTRI, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. L'articolo 3, secondo comma, della legge 9 agosto 2018, n. 96 è abrogato.».

1.1246

ROSSOMANDO, PATRIARCA

Dopo il comma 153, aggiungere il seguente:

«153-bis. All'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021." sono sostituite dalle seguenti: "dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dal contributo addizionale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 18.000.000;

2021: - 14.000.000.

1.1247

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 153, inserire il seguente:

«153-bis. All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, ridurre di 300 milioni di euro l'importo di cui al comma 138, primo periodo.

1.1248

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sostituire il comma 154 con i seguenti:

154. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

"b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali - piattaforme di *Peer to Peer Lending* - gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di

pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

154-*bis*. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del comma 154, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.1249

PICHELTO FRATIN

Sostituire il comma 154 con i seguenti:

154-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al

comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;

b) la lettera *b-bis)* è sostituita dalle seguenti:

"*b-bis)* quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali - piattaforme di *Peer to Peer Lending* - gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

154-*ter*. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

154-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 154-*bis* e 154-*ter* pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corri-

spondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1250

DAMIANI

Sostituire il comma 154 con i seguenti:

154-*bis*. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese";

b) la lettera *b-bis)* è sostituita dalle seguenti:

"*b-bis)* quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali - piattaforme di *Peer to Peer Lending* - gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996";

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

"92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento

dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.";

4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

154-ter. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

154-quater. Agli oneri di cui ai commi 154-bis e 154-ter pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1251

PICHELTO FRATIN

Sostituire il comma 154 con i seguenti:

«154-bis. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti, di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.".

154-ter. Dall'attuazione del comma 154-bis discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1252

DAMIANI

Sostituire il comma 154 con i seguenti:

«154-*bis*. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.".

154-*ter*. Dall'attuazione del comma 154-*bis* discendono oneri pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1253

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sostituire il comma 154 con il seguente:

«154. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo."».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.1254

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:

«154-bis. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *b-bis*) aggiungere la seguente:

"*b-ter*) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR *compliant*)".

154-ter. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti, di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103".

154-quater. Dall'attuazione dei commi 154-bis e 154-ter discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1255

DAMIANI

Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:

«154-bis. Al comma 89 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *b-bis*) aggiungere la seguente:

"*b-ter*) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, di cui al comma 104 del presente articolo (OICR PIR *compliant*)".

154-ter. Al comma 112 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano agli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103».

154-*quater*. Dall'attuazione dei commi 154-*bis* e 154-*ter* discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.1256

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:

154-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

"1-*quinquies*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.1257 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'articolo 1, al comma 157 le parole: "3.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "1.500 euro".

Conseguentemente,

il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 3 milione di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il medesimo fondo è integrato di 15,5 milioni per l'anno 2020.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'Interno apportare le seguenti modificazioni:

2019: + 3000.000;

2020: + 4500.000;

2021: + 10.000.000.

1.1258

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:

«154-bis. All'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2019"».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro» con le seguenti: «45,16 milioni di euro».

1.1259

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 156 con il seguente:

«156. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 35 milioni di euro nel 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653 del presente articolo».

1.1260

BELLANOVA, MANCA

Sostituire il comma 156 con il seguente:

«156. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi

dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 35.000.000;

2020: ? ;

2021: ?

1.1261

MALAN

Sostituire il comma 160 con il seguente:

«160. Anche in attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, per l'anno 2019, in deroga a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'IVA sui seggiolini da autovettura per bambini è ridotta al 10 per cento».

Conseguentemente al comma 653, sostituire le parole da: «57,16 milioni» con le seguenti: «27,16 milioni».

1.1262

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sostituire il comma 160 con il seguente:

«160. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni previste.».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le parole: «di euro 60.317.000», e al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le parole: «pari a 9.000 milioni di euro nel 2019 e 8.977 milioni a decorrere dal 2020».

1.1263

D'ARIENZO

Al comma 160 sostituire le parole: «un milione di euro» con le seguenti: «cinque milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 4.000.000;

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000.

1.1264 (testo 2)

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 160 sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «per l'anno 2019 e per l'anno 2020».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2020.

1.1265

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:

«160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: ", presso la rimessa," sono soppresse;

b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana ove ha sede, previa comunicazione ai comuni predetti, salve diverse disposizioni regionali che possono essere adottate nell'ambito della attività di programmazione di cui all'articolo 4, comma 1.";

c) all'articolo 4, al comma 1, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente, per particolari aree o tipologie di utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale.";

d) all'articolo 5-*bis*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione della sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico di veicoli adibiti a tale servizio, nonché la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni";

e) all'articolo 11, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, avvengono presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire in qualsiasi altro luogo convenuto tra il vettore e l'utente";

f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 4 l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa nei seguenti casi:

a) quando sul foglio elettronico dei servizi programmati, le cui specifiche sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima;

b) quando è stato concluso un contratto informale scritto tra il vettore ed il cliente avente durata superiore a trenta giorni, da tenere a bordo ed in sede, e da esibire in caso di controlli.

"4-*ter*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la sosta su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 4-*bis*, lettera a), il foglio elettronico dei servizi programmati è sostituito da una versione cartacea da tenere a bordo del veicolo, per essere esibito agli organi di controllo, ed in copia in rimessa."».

160-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Regioni provvedono alla emanazione dei criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, pre-

visti dall'articolo 4, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 1, lettera *c*).

160-quater. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo il, comma 4-*bis*, lettera *a*), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come introdotto dal comma 1, lettera *f*), è adottato entro il 30 giugno 2019.

160-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante. Con o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi.

160-sexies. Presso l'Autorità di regolazione dei trasporti è istituito un registro pubblico delle piattaforme tecnologiche che intermediano tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. L'Autorità di regolazione dei trasporti provvede ad istituire il registro pubblico delle piattaforme tecnologiche di cui al presente comma con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'attività del registro pubblico è informata ai seguenti principi:

a) divieto di intermediazione tra passeggeri e soggetti che non siano titolari di licenza o di autorizzazione di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, quando il contratto di trasporto che viene in essere prevede un corrispettivo intendendosi per tale il compenso per la prestazione svolta dal trasportatore, salvo il rimborso spese;

b) iscrizione al registro a titolo oneroso, salve che per le piattaforme tecnologiche istituite e gestite a cura degli operatori del settore;

c) obbligo di sede legale e di domicilio fiscale nell'ambito dell'Unione europea e assoggettamento agli obblighi fiscali e tributari in Italia per i servizi ivi erogati, mediante nomina di un rappresentante fiscale in Italia;

d) obbligo di trasparenza in relazione al valore dell'intermediazione che è esplicitato e differenziato da quello del servizio di trasporto.

160-septies. Le sanzioni di cui all'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 ed 11 della medesima legge, come modificati dal comma 1, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

160-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73, è abrogato.

160-novies. Agli oneri derivanti dall'attività di cui al comma 160-*sexies*, consistenti nell'implementazione e nell'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ammontanti ad euro 1 milione per l'annualità 2019, si provvede

mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

1.1266

MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 160 aggiungere il seguente comma:

«160-bis. Per le finalità di cui all'1 all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all' articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020,2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000.

2020: - 5.000.000.

2021: - 5.000.000.

1.1267

PATRIARCA

Dopo il comma 160 aggiungere il seguente:

«160-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, è disposta la seguente proroga di termini: "l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata ai 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."»

1.1268

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

All'articolo 1 dopo il comma 160 è aggiunto il seguente comma:

«160-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 142:

a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a: "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter";

b) al comma 12-ter le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;

c) il comma 12-quater è soppresso.

all'articolo 201:

a) al comma 1 le parole: "entro novanta giorni dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni dall'accertamento" e le parole: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "a notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data":

b) al comma 1-bis, dopo la lettera g)-ter, è introdotta la seguente lettera: "g-quater): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circola-

zione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) al comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: "Nei casi previsti alle lettere *b*), *f*) e *g*)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Nei casi previsti alle lettere *b*), *f*), *g*) e *g-quater*)"

all'articolo 208:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*bis*:

le parole: "alla lettera *c*) del" sono sostituite dalla seguente: "al" le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse.».

1.1269

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, FARAONE, BINI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:

«160-*bis*. Per gli anni dal 2019 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza. I soggetti di cui al presente comma che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, della prestazione

una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui e le integrazioni di cui di cui al presente comma a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252. Il beneficio di cui di cui al presente comma è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al primo periodo che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/1 come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al quinto periodo, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.1270

GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

Dopo il comma 160 aggiungere i seguenti:

«160-bis. All'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 201, n. 147, le parole: "e per i quattro periodi successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i sei periodi successivi".

160-ter. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2021".

160-quater. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "il quadriennio 2017-2020" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2017 al 2021"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.1271

MANCA

Dopo il comma 160 è inserito il seguente comma:

«160-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 142:

a) al comma 12-bis, le parole da: "in misura pari al 50 per cento ciascuno" fino a: "strade in concessione" sono sostituite dalle seguenti: "allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter";

b) al comma 12-ter le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse;

c) il comma 12-quater è soppresso.

all'articolo 201:

a) al comma 1 le parole: "entro novanta giorni dall'accertamento" sono sostituite dalle seguenti: "entro centocinquanta giorni dall'accertamento" le le parole: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data" sono sostituite dalle seguenti: "la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data";

b) al comma 1-*bis*, dopo la lettera *g-ter*), è introdotta la seguente lettera: "*g-quater*): rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) al comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: "Nei casi previsti alle lettere *b*), *f*) e *g*)" sono sostituite dalle seguenti parole: "Nei casi previsti alle lettere *b*), *f*), *g*) e *g-quater*)";

all'articolo 208:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a I) la manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-*bis*:

le parole: "alla lettera *c*) del" sono sostituite dalla seguente: "al";

le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

1.1272

RAMPI, MALPEZZI

Dopo il comma 160, aggiungere il seguente:

«160-*bis*. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, è autorizzato lo stanziamento di 55 milioni di euro per l'anno 2019, 55 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni

di euro per l'anno 2021 finalizzato alla realizzazione del prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Milano "Bignami" fino a "Polo Istituzionale" di Monza».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.945 milioni di euro per l'anno 2019, 8.955 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.800 milioni di euro per l'anno 2021"».

1.1273

ROJC, VATTUONE, GARAVINI

Al comma 161, sostituire le parole: «per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «50 milioni annui per il 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, dopo il comma 168 aggiungere i seguenti:

«168-bis. Allo scopo di sopperire alle prioritarie esigenze di servizio e di garantire la funzionalità degli Enti del Ministero della Difesa, in particolare di quelli a carattere industriale dipendenti dalle Forze Armate (Arsenali M.M., Poli di Mantenimento, Centri tecnici) favorendone l'efficientamento delle rispettive strutture, e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione della Difesa anche in relazione ai peculiari compiti in materia di sicurezza e di difesa, tenuto anche conto delle richieste di ripianamento delle Forze Armate rappresentate dallo Stato Maggiore Difesa, il Ministero della difesa è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e di cui al Piano Triennale di Fabbisogno del Personale adottato con decreto ministeriale del 10 agosto 2018, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale, così suddivise:

n. 9 dirigenti amministrativi di II fascia;

n. 200 unità con profilo di funzionario di area 3°, fascia retributiva FI, di cui n. 120 unità di funzionario tecnico di diversi profili e n. 80 di funzionario amministrativo;

n. 1027 unità di personale con profilo tecnico di area 2o, fascia retributiva F2;

n. 200 unità di personale con profilo amministrativo di area 2°, fascia retributiva F2.

Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di professionalità civili del settore tecnico-scientifico-informatico dell'area fun-

zionale 2° potranno avvenire anche mediante corsi-concorsi selettivi di formazione banditi dallo stesso Ministero, avvalendosi dei «centri di formazione» di cui al successivo articolo 28, comma 5-ter.

168-ter. Al fine di salvaguardare le competenze specifiche delle professionalità tecniche del personale civile del Ministero della difesa impiegato negli Arsenali Militari, nei Poli di Mantenimento e negli Enti militari a carattere industriale dipendenti dalle Forze annate e nelle Unità Produttive di Agenzia Industrie Difesa, nonché per favorire l'efficientamento complessivo delle strutture, sono istituiti, all'interno dei predetti Enti, «centri di formazione» con il compito di svolgere corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione per il personale militare e civile del Ministero della difesa in possesso di profili del settore tecnico scientifico informatico dell'area funzionale 2°, avvalendosi prioritariamente del personale civile e militare in servizio. Per il finanziamento dei corsi-concorsi selettivi di formazione di cui al presente articolo, sono utilizzati una quota dei risparmi di spesa di cui agli articoli 2259-*quater*, comma 6 e 2259-*sexies* comma 3 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni e integrazioni, accertati secondo le modalità ivi previste, non superiore al venticinque per cento. Alla realizzazione delle finalità del predetto comma, si provvede entro il limite di spesa di 2 milioni di euro annui per il 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.648 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.548 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1274 (testo 2)

DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, SANTILLO, PERGREFFI, FAGGI, PEPE, CAMPARI, GALLICCHIO

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

«191-bis. Per lo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

191-ter. Le assunzioni di cui al comma 191-bis sono effettuate, nell'ambito della attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 1, commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

191-quater. In attuazione dei commi 191-bis e 191-ter, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 831.400;

2020: - 1.662.800;

2021: - 1.662.800.

1.1275

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Al comma 161, primo periodo, sostituire le parole: «per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «per euro 375.861.215 per l'anno 2020 e per euro 531.722.430 annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole da: 500 unità di personale di qualifica fino alla fine del comma con le seguenti: «di 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 2.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 1.000 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 1.000 unità appartenenti all'Area II, posizione economica FI. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 74.481.620 per l'anno 2020 e ad euro 148.963.240 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.833 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.832 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1276

BERARDI

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999";

b) All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.";

c) All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione";

d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale;

e) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.";

f) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola: "otto" con: "diciotto".

g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro Vanno scolastico 2022/2023".

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

? quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

? quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;

2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;

3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

h) All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

i) A decorrere dall'a.s. 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205;

l) All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto».

1.1277

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:

«161-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.

161-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma precedente si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 651-bis e 651-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 651 aggiungere i seguenti:

«651-*bis*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674, le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'".

651-*ter*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 30 per cento».

1.1278

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 161 aggiungere il seguente:

«161-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e degli idonei».

1.1279

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:

«161-bis. Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.1280

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 161 inserire il seguente:

«161-bis. Fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti, il termine di cui alle lettere c) del comma 1 e b) del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato fino al 31 dicembre 2018 per le Amministrazioni presso le quali non sia annoverato personale che maturi il triennio previsto entro la data del 31 dicembre 2017».

1.1281

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 161 inserire il seguente:

«161-bis. Alle lettere *c)* del comma 1 e *b)* del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".»

1.1282

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 161 inserire il seguente:

«161-bis. In assenza di personale in possesso di tutti i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 o delle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il termine del 31 dicembre 2017 ivi stabilito è prorogato al 31 dicembre 2018».

1.1283

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO,
STEFANO

Dopo il comma 161, inserire il seguente:

«161-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 161, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

1.1284

MALAN

Dopo il comma 161 inserire il seguente:

«161-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale limite, al di fuori del personale delle forze armate e delle forze di polizia, non può in ogni caso essere inferiore ai quarant'anni."».

1.1285

D'ALFONSO

Al comma 162, secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria», aggiungere le seguenti: «alla stabilizzazione del personale a tempo determinato che abbia prestato servizio presso le medesime amministrazioni per più di 36 mesi continuativi».

1.1286

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 163, terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere infine il seguente: «A tal fine è riconosciuto titolo professionalizzante, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1 - bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.1287

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Al comma 163, terzo periodo, dopo le parole: «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere infine il seguente periodo: «Alla selezione di cui all'ultima modalità del precedente periodo, possono partecipare le unità di personale che sono state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica di cui al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2015 e che, entro la data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.1288

SACCONI

Dopo il comma 163 aggiungere i seguenti:

«163-bis. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

163-ter. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, al fine di conseguire risparmi di spesa, è comunque facoltà nominare dirigente apicale un dirigente che abbia svolto la funzione di segretario reggente o supplente per almeno 4 mesi continuativi, al quale conferire le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

163-quater. Dai commi 163-bis e 163-ter non devono derivare nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.1289

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 163, aggiungere i seguenti:

«163-bis. L'articolo 19 comma 3 lettera *a*) della legge 240 del 2010 è abrogato.

163-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca".

163-quater. All'articolo 35 comma 3 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) Fermo l'obbligo di valutare, ove attinente, il titolo di dottore di ricerca, il punteggio attribuito a quest'ultimo non può essere inferiore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (cfu) ad esso riconosciuti secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2, Decreto 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e successive modificazioni, rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso"».

1.1290

CATALFO, MATRISCIANO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 163, inserire i seguenti:

«163-bis. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica, ai fini del computo del periodo di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 20, comma 1, anche a coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, risultino essere o essere stati in servizio con contratti di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione, a condizione sussistano i requisiti richiesti di cui alle lettere *b*) e *c*).

163-ter. L'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche a coloro che siano stati titolari di assegni di ricerca, qualora l'attività sia stata svolta presso enti pubblici di ricerca, con i quali vi sia stato un rapporto di associazione, indipendentemente dal fatto che l'assegno di ricerca sia stato erogato da Università, enti pubblici di ricerca o altri enti».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1291

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera c-bis): "Nell'ottica di aumentare la qualificazione del personale della pubblica amministrazione, consentendo ad esso l'accesso al più alto grado di formazione, le università italiane possono bandire posizioni di dottorato soprannumerarie, riservate al personale della pubblica amministrazione in congedo retribuito, in numero non superiore al 20 per cento del totale dei posti banditi per il singolo corso"».

1.1292

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis Nelle more della riforma di tutte le tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si provvede:

a) all'ulteriore finanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con 12,5 milioni nel 2019, e con 25 milioni a decorrere dal 2020;

b) al differimento al 31 dicembre 2018 del termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (rispettivamente al punto c) ed al punto b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.687,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.975 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.974 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.975 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1293

IANNONE

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163 bis: Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.";

b) All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."

c) All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."

d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale;

e) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati.";

f) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola "otto" con "diciotto";

g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023"».

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al presente comma, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

- quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;

2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;

3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità;

h) All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: "I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";

i) A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205;

l) All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.»

1.1294 (testo 2)

CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

«163-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti al 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2019, le graduatorie vigenti al 31 dicembre 2018 del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.1295 (testo 2)

CATALFO, MAIORINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:

«163-bis. La validità e l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, comprese quelle inerenti ai comparti della sicurezza, del soccorso e della difesa, della scuola e delle università, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019».

1.1296

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata al 31 dicembre 2019.»

1.1297

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato sono prorogate al 31 dicembre 2019».

1.1298

GRASSI, NUGNES

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis. La validità e l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV Serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata sino al 31 dicembre 2019».

1.1299

GRASSI, NUGNES, CATALFO

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2019-2021, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del Corpo forestale dello Stato (*Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.

1.1300

D'ARIENZO

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: "comporta il collocamento" aggiungere: "facoltativo"».

1.1301

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 163, inserire il seguente:

«163-bis. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in fine al terzo periodo sono aggiunte le parole: "ovvero a titolo oneroso nei casi in cui il soggetto incaricato rinunci, per il tempo corrispondente alla durata dell'incarico, a percepire il trattamento di quiescenza", e al quarto periodo sono soppresse le parole: "ferma restando la gratuità"».

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «di 3 milioni di euro annui» con le parole: «di un milione di euro annuo».

1.1302

QUAGLIARIELLO, PAGANO

Dopo il comma 163 inserire il seguente:

163-bis. (Stabilizzazione precari uffici speciali per la ricostruzione) - Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Agli oneri derivanti, pari a 1.038.735,00 euro rispettivamente per il Comune dell'Aquila e per i restanti Comuni del cratere, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni, a decorrere dal 2019 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività personale.»

1.1303

MARINO

Dopo il comma 163 inserire il seguente:

«163-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 968 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b) al comma 971 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;

c) al comma 979 le parole: «euro 1.000 mensili per undici mensilità all'anno». sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.800 mensili». ; al medesimo comma è, infine, aggiunto il seguente periodo: «Ai magistrati ausiliari, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma, compete l'indennità prevista dall'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

d) al comma 981 le parole: «di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021». sono sostituite dalle seguenti: «di euro 912.600 per l'anno 2019, di euro 1.080.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 988.800 per l'anno 2023 e di euro 167.400 per l'anno 2024».

1.1304

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 164 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: «massimo» con la seguente: «minimo»;

dopo le parole: «così ripartito: a)» aggiungere le seguenti: «almeno»;

dopo le parole: «12 agosto 2016, n. 161; b)» aggiungere le seguenti: «almeno»;

sostituire le parole: «2.000.000» con le seguenti: «6.000.000»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, adottano adeguate misure per il superamento del precariato».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.1305

CUCCA, VALENTE, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 164 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, lettera a), sostituire le parole: «903 unità di Area II» con le seguenti: «1.903 imita di Area II, F2» e sopprimere le parole: «e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021»;*

b) *al quarto periodo sostituire le parole: «Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.349.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021,» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2020,»;*

c) *aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per l'attuazione delle disposizioni relative alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 - Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico».*

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.939 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.885 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1306

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 164, primo periodo, lettera a), dopo le parole: «legge 12 agosto 2016, n. 161» aggiungere le seguenti: «nonché in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dando priorità ai lavoratori in possesso di qualifica di ausiliario o di operatore amministrativo acquisita a seguito dell'espletamento di specifico periodo di tirocinio presso uffici giudiziari».

1.1307

PARENTE

Al comma 164, capoverso a), sostituire le parole: «L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *con le seguenti:* «I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nelle assunzione di personale di cui alla presente lettera».

1.1308

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *aggiungere le seguenti:* «con attribuzione di punteggio aggiuntivo determinato dall'amministrazione e a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

1.1309

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» *inserire il seguente periodo:* «A tal fine è riconosciuto titolo professionalizzante, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e che, alla data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.1310

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 164, lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire il seguente periodo: «Alla selezione di cui all'ultima modalità del precedente periodo, possono partecipare le unità di personale che sono state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica di cui al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2015 e che, entro la data del 31 dicembre 2018, abbiano concluso con esito positivo il tirocinio formativo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.1311

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE

Dopo il comma 164 aggiungere i seguenti:

«164-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "371 unità";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021."

164-ter. Agli oneri derivanti dal comma 164-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.200.000;
2020: - 3.966.350;
2021: - 11.798.099.

1.1312

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 164 aggiungere il seguente:

«164-*bis*. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo- comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1313

MIRABELLI, ROSSOMANDO, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Dopo il comma 166 aggiungere i seguenti:

«166-*bis*. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici di esecuzione penale esterna con particolare riguardo all'attuazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il Ministero della giustizia - Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 14 dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

166-*ter*. Le modalità concorsuali per le assunzioni previste dal comma 166-*bis* sono disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia.

166-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 166-*bis* del presente articolo, valutati in euro 632.866,22 per l'anno 2019 e in euro 1.265.732,44 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 700.000;

2020: - 1.300.000;
2021: - 1.300.000.

1.1314

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 167 aggiungere i seguenti:

«167-bis. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di equa riparazione a seguito di violazione del termine ragionevole del processo, nonché per accelerare lo smaltimento della giacenza delle posizioni da esaminare, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato all'utilizzo in posizione di comando, entro il 30 aprile 2019, di trenta funzionari in possesso della laurea in Giurisprudenza, da inquadrare nell'Area III.

167-ter. Relativamente agli indennizzi da liquidare in attuazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, il Ministero dell'economia e delle finanze persegue il conseguimento di effettive economie di spesa anche mediante i processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione, da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

167-quater. Nei giudizi in materia di equa riparazione per irragionevole durata dei processi, il Ministero dell'economia e delle finanze, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare e difendere da un proprio dirigente o funzionario appositamente delegato.

167-quinquies. Nei casi di cui al comma 167-bis, qualora il giudizio sia definito con sentenza a favore del Ministero dell'economia e delle finanze e con recupero delle spese legali a carico delle controparti, tali somme sono assegnate (o destinate) al Fondo di amministrazione ed attribuite proporzionalmente ai dirigenti ed ai funzionari, a seconda dell'effettivo esercizio del potere di rappresentanza e difesa di cui al comma 167-bis.

167-sexies. Con i contratti collettivi integrativi si provvede ad attribuire una misura non superiore al 50 per cento dei suddetti importi ai funzionari o dirigenti individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano effettivamente svolto l'attività di rappresentanza e difesa diretta nel relativo procedimento giurisdizionale.

167-*septies*. All'articolo 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il ricorso avente ad oggetto la domanda di cui al comma 1 è notificato contestualmente anche all'Amministrazione".

167-*octies*. Al comma 1 dell'articolo 5-*ter* della legge 24 marzo 2001, n. 89 le parole: «trenta giorni» sono sostituite con le parole: «sessanta giorni».

167-*novies*. Al comma 1 dell'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89 dopo la parola: «creditore» sono aggiunte le parole: «anche in caso di susseguenti procedure esecutive,».

167-*decies*. All'articolo 5-*sexies* della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: "8-*bis*. Il giudice amministrativo dichiara il ricorso inammissibile qualora il ricorrente non abbia fornito prova dell'avvenuta consegna all'Amministrazione della dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero della documentazione di cui ai precedenti commi e condanna quest'ultimo al pagamento in favore dell'Amministrazione medesima di una somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore a euro 10.000"».

1.1315

PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 167 inserire il seguente:

«167-*bis*. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata all'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario giuridico pedagogico e assistente tecnico. Le assunzioni di cui al primo periodo sono autorizzate in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previsti dalla normativa vigente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 annui a decorrere dall'anno 2020.

1.1316 (testo 2)

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 167, aggiungere il seguente:

«167-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle C ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono sostituite dalle Tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029».

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni:

Anno 2019 - 337.969;

Anno 2020 - 675.937;

Anno 2021 (a decorrere) - 758.104

Tabella I

Tabella C (articolo 16, comma 9)

Ministero
della
Giustizia

Dotazione
organica
complessiva
del
personale
dirigenziale

**Qualifiche
dirigenziali**
Dotazione
organica
**carriera
amministrativa**

Dirigenti
19
fascia

Dirigenti
278
fascia

Totale
297
dirigenti

**Qualifiche
dirigenziali**
-
**carriera
penitenziaria**

Dirigenti
generalisti
penitenziari

Dirigenti
341
penitenziari

Totale
358
Dirigenti

Tabella II

Tabella F (*articolo 16, commi 1 e 9*)

**Ministero
della
Giustizia**

**Dipartimento
per
la
giustizia
minorile
e
di
comunità**

**Dotazione
organica
complessiva
del
personale
amministrativo**

**Qualifiche
dirigenziali**

Dirigenti
1^a
fascia
2
-
carriera
amministrativa

Dirigente
generale
penitenziario

Dirigenti
2^a
fascia
16
-
carriera
amministrativa

Dirigenti
esecuzione
penale
esterna
41
e

IPM
carriera
penitenziaria

Totale
60
dirigenti

**Dotazione
Aree
organica**

Terza
2.378
area

Seconda
985
area

Prima
115
area

**TOTALE
QUALIFICHE
DIRIGENZIALI**

3.478
di
cui
TOTALE
100
AREE
in
sede
centrale
TOTALE
3.538
COMPLESSIVO

1.1317 (testo 2)

CARIO, IWOBI

Dopo il comma 168, inserire il seguente:

«168-bis. All'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, le parole da: "nel limite di" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di un contingente complessivo pari a 2.780 unità"».

Conseguentemente

Alla Tabella A Voce Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti variazioni:

2019: - euro 1.002.150;

2020: - euro 2.044.386;

2021: - euro 2.395.324.

1.1318

CARIO, IWOBI

Dopo il comma 168, inserire il seguente:

«168-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019, 100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 1.975.600

2020: - 3.951.200

2021: - 3.951.200

1.1319

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 169, primo periodo, dopo le parole: «diploma di scuola secondaria di secondo grado», sono aggiunte le seguenti: «, con riserva di posti non superiore al 20 per cento da destinare al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.1320

MARSILIO

Dopo il comma 169 inserire i seguenti:

«169-bis. All'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: le parole "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta"».

169-ter. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 le parole "non può superare i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato dall'amministrazione sulla base della professionalità e dei fabbisogni".

169-quater. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche in eccedenza possono essere collocati in aspettativa oltre i periodi indicati dal presente articolo».

1.1321

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 174, inserire i seguenti:

«174-*bis*. All'articolo 4-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 95, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "fino alla data a decorrere dalla quale sono rese operative le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e comunque non oltre il 30 aprile 2019".

174-*ter*. All'articolo 1, comma 94, lettera *b*), primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "a decorrere dalla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dalla data di operatività delle posizioni organizzative di cui al comma 93 e comunque non oltre il 30 aprile 2019".

174-*quater*. Le previsioni dei commi 174-*bis* e 174-*ter* non hanno effetto nei confronti dell'Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

174-*quinquies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire, nel triennio 2019-2021, l'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione eroga, allo stesso ente, a titolo di contributo e in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 20 milioni di euro per l'anno 2020, e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-riscossione.

174-*sexies*. Qualora la quota da erogare per l'anno 2019 all'ente Agenzia delle entrate 2 Riscossione a titolo di contributo, risulti inferiore all'importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2020, in conformità al comma 174-*quinquies*.

174-*septies*. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2020, anche rideterminato ai sensi del comma 174-*sexies*, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all'ente Agenzia delle entrate ? Riscossione per l'anno 2021, in conformità al comma 174-*quinquies*».

1.1322

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 174, inserire il seguente:

«174-*bis*. A decorrere dal 1° settembre 2019 gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, nonché con esclusione di quelli di particolare rilievo identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e cessano a decorrere dalla medesima data di soppressione gli eventuali trasferimenti statali a qualunque titolo erogati. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite, entro il termine di cui al precedente periodo, all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella in capo alla quale risultano le maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero distati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

1.1323

CRUCIOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 174, inserire il seguente:

«174-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato è data facoltà di permanere in servizio, a domanda, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.22,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1324

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 174, inserire il seguente:

«174-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 8-bis, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono soppresse le seguenti parole: "Per gli anni dal 2011 al 2020"».

1.1325

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 174, inserire il seguente:

«174-bis. L'autorizzazione prevista dall'articolo 5-ter del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 219, è prorogata per gli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in euro 1.103.000,00 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

1.1326

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 174, inserire il seguente:

«174-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.1327

DAL MAS

Dopo il comma 174, è inserito il seguente:

«174-bis. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "otto"».

1.1328 (testo 2)

LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO

Dopo il comma 177, inserire i seguenti:

«177-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n.

205, le parole: "a decorrere dall'anno 2018", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019".

177-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale.";

b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del dodici per cento.";

c) all'articolo 173, comma 4, le parole: "al 15 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";

d) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";

e) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";

f) all'articolo 181, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non spetta al personale in servizio in residenze non classificate come disagiate o particolarmente disagiate situate a distanza non maggiore di chilometri 3.500 da Roma.";

g) all'articolo 199, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Se dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento"».

Conseguentemente, dopo il comma 323, inserire i seguenti:

«323-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23-bis, è inserito il seguente:

"23-ter.

(Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale)

1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

2. Per le finalità di cui al primo comma, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo.

4. La legge 6 febbraio 1992, n. 180, è abrogata.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180 del 1992."

323-ter. La dotazione del fondo di cui all'articolo 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è ridotta di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2019».

1.1329

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 177 inserire il seguente:

«177-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "è attribuito all'Agenzia" aggiungere le seguenti: "che mantiene le sedi territoriali esistenti e";

b) al comma 16 aggiungere in fine: "e secondo le clausole speciali previste per ENAC all'articolo 90 del suddetto CCNL";

c) al comma 23 aggiungere in fine: "salvo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo"».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».

1.1330

LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO

Dopo il comma 178 inserire i seguenti:

«178-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, per l'anno 2019, 100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020.

178-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle finalità di cui al comma 178-bis, si provvede apportando al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui agli articoli 175, 176, 178, 179, 181 e al titolo II della Parte Terza, si interpretano nel senso che non si applicano al personale assegnato o in servizio presso le rappresentanze diplomatiche con sede in Roma e che gli articoli 175, 176 e 199 si applicano ai capi delle medesime rappresentanze diplomatiche a decorrere dal loro effettivo trasferimento presso la residenza demaniale;

b) all'articolo 171, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolo l'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essi nella misura del quattordici per cento.";

c) all'articolo 173, al comma 4, le parole: "al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'otto per cento";

d) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, le parole: "cinque ventottesimi" sono sostituite dalle seguenti: "un settimo", al secondo periodo, dopo le parole: "nella misura di" sono soppresse le seguenti: "cinque quarti di" e al terzo periodo, le parole: "di cinque ottavi" sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento";

e) all'articolo 175, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. L'indennità di sistemazione è ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.";

f) all'articolo 175, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'indennità di sistemazione spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che condivide a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte del primo anno dall'assunzione in servizio nella sede estera.";

g) all'articolo 176, comma 2, le parole: "quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile" sono sostituite dalle seguenti: "una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento";

h) all'articolo 176, il comma 3 è sostituito dal seguente: "L'indennità di rientro spetta nella misura del cinquanta per cento al dipendente che ha condiviso a qualsiasi titolo l'abitazione con altro dipendente nella maggior parte dell'ultimo anno precedente al rientro in Italia.";

i) all'articolo 177, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I funzionari indicati nel presente comma che fruiscono di tale diritto sono tenuti a corrispondere all'amministrazione un canone pari al 15 per cento dell'indennità personale";

j) all'articolo 181, comma 2, dopo le parole: "fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede" sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

1.1331

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 179 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la necessaria continuità di azione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e realizzare il potenziamento dell'utilizzo dei fondi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2014 n.125, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata ad utilizzare la capacità assunzionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 per le finalità di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».

1.1332

LUCIDI, TAVERNA, PETROCELLI, PACIFICO, FERRARA, AIROLA, GALLICCHIO

Dopo il comma 179, inserire i seguenti:

«179-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "anno 2018." sono aggiunte le seguenti: "Delle predette

somme, 5,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono destinate a copertura delle maggiori spese di funzionamento.".

179-ter. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai fini dell'utilizzo in favore delle azioni stesse».

1.1333 (testo 2)

LUCIDI, GIROTTO

Dopo il comma 179 aggiungere il seguente:

«179-bis. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante il potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, anche in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis, le parole: "prestiti concessi", sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma," e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo".

2) al comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A., questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 c.p.c".

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge

31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile.

c) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, lettere a), b) e c), la parola: "prestiti" è sostituita dalle seguenti: «finanziamenti sotto qualsiasi forma»;

2) al comma 4, lettera c), le parole: "i crediti" sono sostituite dalle seguenti: "finanziamenti sotto qualsiasi forma".

1.1334

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI, GARAVINI

Dopo il comma 179 inserire il seguente:

«179-bis. 1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.1335

IANNONE

Al comma 180 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «500 unità» *con:* «1000 unità»;

b) *sostituire le parole*: «di cui 250 unità appartenenti all'Area III» con: «di cui 500 unità appartenenti all'Area III», *sostituire le parole*: «di cui 250 unità appartenenti all'Area II» con «di cui 500 unità appartenenti all'Area II»;

c) *sostituire le parole*: «pari ad euro 18.620.405» con: «pari ad euro 37.240.810» e *le parole*: «ad euro 37.240.810» con: «ad euro 74.481.620».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con *le seguenti*: «9.000 milioni per l'anno 2019, 8.980 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.960 annui a decorrere dal 2021».

1.1336

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 180, aggiungere il seguente:

«180-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio»

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.1337

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 180 inserire, il seguente:

«180-bis. Le province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio».

1.1338

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 180 inserire il seguente:

«180-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e tenuto anche conto del *budget* 2018 sui cessati 2017 reso interamente disponibile, ad assumere nell'ambito dell'attuale dotazione organica per il triennio 2019-2021 e con contratto a tempo indeterminato, 9 unità con qualifica di dirigente amministrativo di 2^a fascia, e un contingente massimo di 1.427 unità di personale tecnico e amministrativo non dirigenziale così ripartito:

- a) 1.027 unità di personale di Area II con profilo tecnico;
- b) 200 unità di personale di Area II con profilo amministrativo;
- c) 120 unità di personale di Area III con profilo di funzionario tecnico;
- d) 80 unità di personale di Area III con profilo di funzionario amministrativo».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».

1.1339

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 180 inserire il seguente:

«180-bis. Nell'ambito delle vacanze di organico, le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle pubbliche amministrazioni del personale in comando presso le medesime amministrazioni non si computano nelle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».

1.1340

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 180 inserire il seguente:

«180-bis. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, possono essere prorogati per l'anno 2019 non oltre il limite massimo previsto dalla legge, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».

1.1341

GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 181 inserire il seguente:

«181-bis. 1. Al fine di garantire l'efficace prosieguo delle attività istituzionali dell'Agenzia Industrie Difesa finalizzate al conseguimento della sostenibilità finanziaria prefissata dal Piano Industriale di cui al comma 1-bis dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvaguardando conseguentemente lo sviluppo economico e i livelli occupazionali delle realtà industriali gestite dall'Agenzia Industrie Difesa, alle procedure di rinnovo dei contratti a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2018, che dovranno avvenire entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma

379, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, non si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non trova in ogni caso applicazione l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87».

1.1342

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 181 inserire il seguente:

«181-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine, valorizzare le professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, salvaguardare i livelli occupazionali degli stabilimenti dell'Agenzia Industrie Difesa e di dare piena e completa esecuzione al piano industriale di cui al comma 1-bis, dell'articolo 2190 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'Agenzia Industrie Difesa, entro il limite di spesa stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e comunque nei limiti delle proprie risorse finanziarie, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, previo superamento di un apposito esame-colloquio, il personale dirigenziale che si trovi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio presso l'Agenzia Industrie Difesa con contratto determinato al 31 dicembre 2018;

b) sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di selezioni pubbliche;

c) abbia maturato o maturi al 31 dicembre 2018, almeno 4 anni di servizio (anche non continuativi), negli ultimi otto.»

1.1343

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 181, inserire il seguente:

«181-bis. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL normativo 2016-2018 del Ministero per i beni e le attività culturali è incrementato, di un importo complessivo pari a 20 milioni di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;
2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000.

1.1344

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 181, inserire il seguente:

«181-*bis*. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e come risultanti anche all'esito dei processi di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, le proprie carenze nei profili professionali della seconda e terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2019, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla seconda e terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1345

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 181, inserire il seguente:

«181-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al personale del Ministero per i beni e le attività culturali è corrisposta l'indennità di amministrazione nella misura spettante al personale amministrativo del Ministero della giustizia».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.695 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.995 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.994 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.995 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1346

PARENTE

Sostituire il comma 182 con il seguente:

«182. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per l'anno 2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo i giovani che hanno svolto il servizio civile universale presso gli Organi del Ministero per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in, diminuzione:

2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.1347

ZANDA

Dopo il comma 182, inserire il seguente:

«182-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), dopo le parole: "questi ultimi" sono inserite: ", i docenti di sostegno e le famiglie";

b) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "*c-bis*) l'USR prevede l'istituzione di Centri Territoriali di supporto con compiti di consulenza, formazione e monitoraggio, con uno sportello di orientamento per le famiglie"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.1348

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MAGORNO

Dopo il comma 182 inserire il seguente:

«182-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare i servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di migliorare e di potenziare gli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché di valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, non oltre il limite massimo di 36 mesi previsto dall'articolo 79, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 765, e nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro a valere sul bilancio ordinario del Ministero per i beni e le attività culturali per gli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.500.000;
2020: - 1.500.000;
2021: - 1.500.000.

1.1349 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 182, aggiungere il seguente:

«182-bis.

1 Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e con-

servazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nei limiti di spesa di euro 1 milione per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1350

VERDUCCI

Dopo il comma 182, inserire il seguente:

«182-bis. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2019, non oltre il limite massimo di 24 mesi, anche discontinui, previsti dall'articolo 19, comma 1, e successive modificazioni, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2019.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000.

1.1351

DAMIANI

Dopo il comma 183, inserire il seguente:

«183-bis. L'articolo 52-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017, introdotto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, modificato dall'articolo 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così modificato:

"1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce con propri regolamenti, da adottare entro il termine di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l'ordinamento giuridico ed economico del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016, adottato ai sensi dell'arti-

colo 19, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, adegua il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili nel proprio bilancio, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Conseguentemente le lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato"».

1.1352

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 183 inserire i seguenti:

«183-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è aggiunto il seguente comma: "Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati ai sensi del presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dal successivo art.23, comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale.

183-*ter*. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

183-*quater*. Al comma 15 articolo 22 del decreto legislativo n. 75 del 2017, secondo periodo, il numero: "20" è sostituito dal numero: "50"

183-*quinquies*. All'art 20, comma 1, lettera *c)*, le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

1.1353

Giuseppe PISANI, PESCO

Dopo il comma 183, inserire i seguenti:

«183-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti locali in stato di dissesto finanziario, individuato ai sensi dell'art. 244 del testo unico degli enti locali, sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili personali adeguati. Altresì è autorizzata la stabilizzazione del personale precario al fine di superare le procedure europee di infrazione in corso nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

183-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 183-bis».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 183-bis e 183-ter, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 sostituire il comma 58 con il seguente:

«58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.550 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.800 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».

1.1354

FENU, GALLICCHIO

Dopo il comma 183, inserire i seguenti:

«183-*bis*. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, gli idonei delle graduatorie dei concorsi per segretari comunali e provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di sei mesi con tirocinio di tre mesi presso gli enti locali, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

183-*ter*. Qualora i soggetti di cui al comma 183-*bis* siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'attività formativa e pratica di cui al medesimo comma.

183-*quater*. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 183-*bis*, per gli anni 2019 e 2020, l'abilitazione rilasciata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è altresì concessa ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.

183-*quinquies*. Per lo svolgimento del corso di cui al comma 183-*bis* è autorizzato un contributo di 500.000 euro per il 2019. Per l'assunzione di segretari comunali e provinciali tra i soggetti di cui ai commi 183-*bis* e 183-*quater* è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.500.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.1355

PITTONI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 183, inserire il seguente:

«183-bis. Al fine di consentire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di potenziare la tutela delle minoranze linguistiche presenti in Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementata di due posti dirigenziali di livello generale. Al primo periodo si dà attuazione con uno o più regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente».

Conseguentemente alla Tabella A, il fondo speciale di parte corrente, con riferimento all'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è ridotto di 0,45 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1.1356

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 183, inserire il seguente:

«183-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera *c*), e al comma 2, lettera *b*), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;
2020: - ;
2021: - .

1.1357

BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 184, inserire i seguenti:

«184-bis. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture.

184-ter. Gli Enti Parco garantiscono la formazione professionale delle risorse umane che nel proprio territorio svolgono attività di guida, interpretazione ed educazione ambientale, attraverso la formazione continua. A tal fine annualmente il parco approva un apposito programma di formazione, che viene erogata in proprio o anche in collaborazione con altri enti od organizzazioni specializzate».

1.1358 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:

«187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie. Tali presidi si articolano in uffici dirigenziali non generali e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c) l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evi-

denziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.

187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

187-quater. Per le medesima finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

187-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 187-bis, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'art. 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da «presta servizio» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato».

1.1359

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 187, inserire il seguente:

«187-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al quarto capoverso, dopo le parole ". sono rese disponibili" e prima delle parole: "a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate" sono aggiunte le seguenti parole: ", su richiesta,"».

1.1360

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI

Dopo il comma 188 inserire il seguente:

«188-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2014, n. 190, si applicano per le maggiorazioni attribuite automaticamente al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il servizio presso sedi disagiate o particolarmente disagiate, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento al servizio presso le dette sedi anche precedentemente alla data del 30 giugno 2015. Il personale interessato ad ottenere il riconoscimento di tali maggiorazioni può esercitare tale diritto, attraverso richiesta all'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.

1.1361

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 190 inserire il seguente:

«190-bis. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, è disposta la proroga al 31 dicembre 2019 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.1362

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 190 inserire il seguente:

«190-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018, è prorogata al 31 dicembre 2019, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.1363

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 191 inserire i seguenti:

«191-bis. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.

191-ter. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

191-*quater*. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (EFEL) e dell'unione delle province Italiane (UPI). U fabbisogno di personale delle Regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.

191-*quinquies*. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.

191-*sexies*. Qualora la spesa complessiva per il personale, onnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.

191-*septies*. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui ai commi da 480 a 487 del presente articolo. Con decreto del Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 191-*bis* a 191-*septies* del presente articolo.

191-*octies*. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico - Sose S.p.A.

191-*nonies*. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 500.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.1364

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 191, aggiungere i seguenti:

«191-bis. Le Province, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2019 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.

191-ter. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

191-quater. Per le finalità di cui al comma 65, per gli anni 2019 e 2020, le residue disponibilità del fondo di cui al comma 64 sono destinate all'incremento dello stanziamento di cui al comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che risulta pertanto incrementato di 203,8 milioni di euro per il 2019 e di 199,8 milioni di euro per il 2020. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». Ai fini della selezione dei beneficiari del contributo relativo all'anno 2019 derivante dall'ulteriore assegnazione di cui al presente comma, resta valida la graduatoria formata per il medesimo anno a norma del comma 855, articolo 1, della citata legge n. 205 del 2017 e il relativo decreto di assegnazione è emanato entro il 31 gennaio 2019. Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni"».

1.1365

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

1.1366

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal

servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

1.1367

MANCA

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni"».

1.1368

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114».

1.1369

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turn-over* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.1370

IANNONE

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turn-over* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.1371

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 551-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.1372

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al *turnover* di personale, e in particolare le seguenti disposizioni: a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; c) il

comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205; d) l'art. 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.1373

MANCA

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Ai fini della determinazione della capacità assunzionale, a decorrere dall'anno 2019, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, e nel rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai comuni e alle loro unioni e alle città metropolitane non si applicano le disposizioni normative che prevedono limitazioni al turn-over di personale, e in particolare le seguenti disposizioni:

a) il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) il comma 5 dell'articolo 3 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il comma 845 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.1374

IANNONE

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

1.1375

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-*bis*. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni: *a)* articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; *b)* articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; *c)* articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni; *d)* articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; *e)* articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

1.1376

MANCA

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-*bis*. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

1.1377

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

1.1378

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

1.1379

IANNONE

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

1.1380

IANNONE

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «A decorrere daranno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima dalle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui ai precedenti due periodi si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni».

1.1381

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino

alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

1.1382

IANNONE

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

1.1383

MANCA

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'uso parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino

alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente».

1.1384

MANCA

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. Fermo l'obbligo di contenimento delle spese di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la spesa di personale degli enti locali relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per esigenze sostitutive di personale assente dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro non si computa ai fini del rispetto dall'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

1.1385

IANNONE

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

1.1386

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e con-

tinuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

1.1387

MANCA

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis L'articolo 5, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che non rientrano negli incarichi tutti i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, e le collaborazioni coordinate e continuative, ivi compresi quelli di cui all'articolo 90 del decreto legislativo n. 267 del 2000».

1.1388

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 191, inserire il seguente:

«191-bis. Dopo il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis"».

1.1389

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

«191-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2019, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

191-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 191-bis, quantificato in 500 milioni di euro nel 2019 e 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-bis, 651-ter e 651-quater».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-ter. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'.

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'.

651-quater. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».

1.1390

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

«191-*bis*. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al secondo periodo, le parole: "Per l'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020" e dopo le parole: "primaria e secondaria" sono inserite le seguenti: "nonché presso la scuola dell'infanzia".

191-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato nel limite massimo di 300 milioni di euro nel 2019 e di 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-*bis* e 651-*ter*».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-*bis* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-*ter* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificatili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta muni-

cipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"».

1.1391 (testo 2)

AUDDINO, CATALFO, MATRISCIANO, PUGLIA, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, VACCARO, GIANNUZZI, DE LUCIA, ANGRISANI, CASTIELLO, RICCIARDI, GALLICCHIO, GRANATO, CORRADO, VONO, ABATE, MORRA, DI MICCO

Dopo il comma 233, inserire i seguenti:

«233-*bis*. Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ovvero dal-

l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;

b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente lettera vengono considerate, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno;

c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoli ed esami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

d) finanziamento a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

f) pieno utilizzo delle risorse appositamente stanziare da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al comma 4 dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

233-ter. Le procedure di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma *233-bis* sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Ai fini delle predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante il portale "mobilita.gov.it" di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 2015, n. 227, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni di cui al comma *233-bis* rendono disponibili, nel triennio 2019 ? 2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure di cui al presente comma, pari ad euro 800 mila per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 653 del presente articolo.

233-quater. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure di cui lettere *b)* e *c)* del comma *233-bis* vengono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

233-quinquies. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL Servizi S.p.A. In tal caso, le pubbliche amministrazioni di cui al comma *233-bis* provvedono a comunicare all'ente utilizzatore l'avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza».

1.1392

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, FLORIS, TOFFANIN,
CONZATTI

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'articolo 20, comma 1, alla lettera *b*) dopo le parole "procedure concorsuali" aggiungere le seguenti: "ovvero mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

1.1393

SUDANO

Dopo il comma 191 inserire il seguente:

«191-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, come modificato dall'articolo 1, comma 881, lettera *b*) della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».

1.1394 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO,
PATUANELLI

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

«191-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2019";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole: ", ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro," e ", prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali" e dopo le parole: "gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502," sono inserite le seguenti: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità,";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico e finanziario, ai dirigenti delle professionalità sanitarie dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) destinatari della disciplina contrattuale di cui agli articoli 74 e 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area 1 del 21 aprile 2006".

191-ter. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come modificato dal comma 191-bis, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.900.000;

2020: - 3.900.000;

2021: - 3.900.000.

1.1395

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

«191-bis. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le parole da: "e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali";

c) il comma 6 è abrogato.

191-ter. Per le finalità indicate dall'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n.3, come modificato dal comma 5 del presente articolo, con riferimento all'equiparazione dei dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni, ai dirigenti medici del servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, di cui alla Tabel-

la A della presente legge. Le predette risorse sono destinate prioritariamente, secondo le modalità individuate dal CCNL relativo al triennio 2016-2018, all'equiparazione delle voci fisse della retribuzione, ivi compresa l'indennità di esclusività di rapporto».

1.1396

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

«191-bis. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche di salute, di assicurare una efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela della salute, nell'obiettivo di perseguire le accresciute attività demandate agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute, ivi incluse quelle derivanti dalle nuove procedure comunitarie in materia di controlli, il Ministero della salute, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica Fi, e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il Ministero della Salute è parimenti autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo della assunzioni autorizzate nel presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge.

191-ter. Agli oneri assunzionali di cui al comma 191-bis si provvede:

a) nel limite massimo di spesa pari ad euro 724.847 per l'anno 2019, ad euro 4.432.300 per l'anno 2020 e ad euro 9.960.892 a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute di cui alla Tabella A della presente

legge, nonché nel limite massimo di spesa pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2020, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 161.

b) nel limite di complessivi euro 14.608.750, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti disposizioni: decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, euro 867.945 a decorrere dall'anno 2019; legge 23 dicembre 2005, n. 266, euro 9.484.115 a decorrere dall'anno 2019; decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, euro 4.256.690 dall'anno 2019.

191-quater. Per le finalità di cui al comma *191-bis*, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A relativa all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, pubblicato nella Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82, è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1.

191-quinquies. I bandi per le procedure concorsuali definiscono il titolo valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute. Le procedure concorsuali possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RI-PAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. La procedura concorsuale per l'accesso alla dirigenza sanitaria di medico, veterinario, psicologo, biologo, chimico e farmacista del Ministero della salute e la procedura concorsuale per l'accesso al profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione del Ministero della salute avvengono mediante pubblico concorso per titoli ed esami in coerenza con la normativa di accesso prevista per il Servizio Sanitario Nazionale. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali previste dal presente comma, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196».

1.1397

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 191, inserire i seguenti:

«*191-bis.* La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi

diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

191-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010.

191-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».

1.1398

CALIENDO

Dopo il comma 195, inserire il seguente:

«195-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio, a domanda, con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

1.1399

MARSILIO

Dopo il comma 195, inserire il seguente:

«195-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2019, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, degli avvocati e procuratori dello Stato di permanere in servizio ? a domanda ? con effetto dal 1° gennaio 2019 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

1.1400

TESEI, PILLON, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 195, inserire il seguente:

«195-bis. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il rispetto del termine di quattro anni, di cui al comma 1, è richiesto per i soli trasferimenti disposti in attuazione di bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197"».

1.1401

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 195, inserire i seguenti:

«195-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 introdurre il seguente comma:

"1-bis: Non è soggetto al pagamento del contributo unificato il processo instaurato ed instaurando, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che siano anche associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005 e/o associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge n. 349 del 1986 e loro articolazioni territoriali, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo n. 460 del 1997), in materia di ambiente, di tutela degli interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017".

195-ter. L'articolo 21-bis dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 è sostituito dal seguente: "Atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati e instaurandi, innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statuari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, che siano anche associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e seguenti del decreto legislativo n. 206/2005 e/o associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale ex legge n. 349 del 1986 e loro articolazioni territoriali, nonché aventi

le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo n. 460 del 1997), in materia di ambiente, di tutela degli interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e), f) e w) del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, documenti istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da enti del terzo settore e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».

1.1402

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 197, capoverso a) sostituire le parole: «362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente» con le seguenti: «1.000 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.967 milioni di euro per l'anno 2019 e 8.985 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1403

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 202, inserire il seguente:

«202-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di bilinguismo, alle assunzioni straordinarie di personale di cui ai commi da 196 a 202 del presente articolo, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento».

1.1404

PIARULLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 203, inserire i seguenti:

«203-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è aggiunto in fine il seguente periodo: "All'uopo, sono istituiti presso

ogni Tribunale di sorveglianza Nuclei di Polizia penitenziaria presieduti da funzionari del corpo di polizia penitenziaria o da funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della legge 27 luglio 2005 n. 154 e del decreto legislativo 15 febbraio 2006 n. 63. La relativa dotazione organica è stabilita con decreto del Ministro della Giustizia.".

203-ter. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 203-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 223,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 289,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1405

RAUTI

Dopo il comma 203, inserire il seguente:

«203-bis. A far data dal 1° gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per la messa in sicurezza, l'ammodernamento e la costruzione di nuove carceri nello stato di previsione del ministero della difesa con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.1406

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:

«203-bis. Al personale del Comparto soccorso pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Con apposito decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i tempi di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019, 75 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per l'anno 2019, 8.925 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.1407

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 203, aggiungere il seguente:

«203-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1408

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 204 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «.. non prima del 1° aprile 2020.» inserire le seguenti: «e quindi di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2020, 650 unità a partire dal 1 maggio 2021 e 200 unità a partire dal 1 settembre 2021,*

650 unità da maggio 2022 e 200 unità dal 1 settembre 2022, 650 unità dal 1 maggio 2023 e 200 unità dal 1 settembre 2023»

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «1.500» con le seguenti: «4.250 unità».*

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate) - Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

1.1409

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 206, aggiungere il seguente:

«206-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ed accessorio svolto dal personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e dai vigili del fuoco, durante le fasi emergenziali.

206-ter. I redditi di cui al comma 206-bis non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.965 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1410

GALLONE, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:

«208-*bis*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dai commi 204 a 208, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: *a*) 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del *turn over* sino ad esaurimento; *b*) 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del *turn over* al 50 per cento con le graduatorie vigenti.

208-*ter*. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 4° livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.

208-*quater*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.

208-*quinqies*. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

208-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.1411 (testo 2)

SANTILLO, DE FALCO, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, PATUANELLI, RICCIARDI, GALLICCHIO

Dopo il comma 208, inserire i seguenti:

«208-bis. Al fine di garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi, la lettera a) dell'articolo 815, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente.

208-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 208-bis, all'articolo 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera h-quater) è sostituita dalle seguenti:

h-quater) per l'anno 2020: 73.491.338,29;
h-quinquies) per l'anno 2021: 77.371.367,29;
h-sexies) per l'anno 2022: 81.251.396,29;
h-septies) per l'anno 2023: 85.131.425,29;
h-octies) per l'anno 2024: 89.011.454,29;
h-novies) per l'anno 2025: 93.674.791,29;
h-decies) per l'anno 2026: 93.870.618,29;
h-undecies) per l'anno 2027: 94.054.877,29;
h-duodecim) per l'anno 2028: 94.239.136,29;
h-terdecies) per l'anno 2029: 94.423.395,29;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 94.607.654,29;
h-quindecies) per l'anno 2031: 95.307.635,29;
h-sedecies) per l'anno 2032: 95.823.357,29;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 96.339.079,29;
h-octiesdecies) per l'anno 2034: 96.854.801,29;
h-noviesdecies) a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29.

208-quater. Ai fini del comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 3.880.029 per l'anno 2021, di euro 7.955.885 per l'anno 2022, di euro 12.031.741 per l'anno 2023, di euro 16.107.597 per l'anno 2024, di euro 20.183.453 per l'anno 2025, di euro 20.379.280 per l'anno 2026, di euro 20.563.539 per l'anno 2027, di euro 20.747.798 per l'anno 2028, di euro 20.932.057 per l'anno 2029, di euro 21.116.316 per l'anno 2030, di euro 21.816.297 per l'anno 2031, di euro 22.332.019 per l'anno 2032, di eu-

ro 22.847.741 per l'anno 2033, di euro 23.363.463 per l'anno 2034, di euro 23.879.185 a decorrere dal 2035.

208-quinquies. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi da 208-*bis* a 208-*ter*, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 145.600 euro nel 2021, 291.200 euro nel 2022, 436.800 euro nel 2023, 582.400 euro nel 2024 e 728.000 euro a decorrere dal 2025.».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole da: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» fino alla fine del comma, con le seguenti: «201,87 milioni di euro per l'anno 2021, 206,60 milioni di euro per l'anno 2022, 211,55 milioni di euro per l'anno 2023, 208,06 milioni di euro per l'anno 2024, 236,78 per l'anno 2025, 271,02 milioni di euro per l'anno 2026, 268,90 per l'anno 2027, 268,42 milioni di euro per l'anno 2028, 268,40 milioni di euro per l'anno 2029, 268,64 milioni di euro per l'anno 2030, 268,16 milioni di euro per l'anno 2031, 267,64 milioni di euro per l'anno 2032, 267,12 milioni di euro per l'anno 2033, 266,61 milioni di euro per l'anno 2034, e di 266,09 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.»

1.1412

MANCA

Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:

«208-*bis*. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al Pag. 27 personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale. 208-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. D Governo con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

1.1413

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:

«208-bis. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva e non dirigente, sono equiparate a quelle percepite dal personale delle Forze di polizia con medesima qualifica, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 208-bis valutato in 40 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».

1.1414

RAUTI

Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:

«208-bis. Al comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2019", e alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le parole: "il requisito anagrafico di cui al primo periodo del presente comma non è richiesto per i lavoratori di cui alla lettera Q-bis dell'allegato C alla presente legge"».

Conseguentemente, all'allegato C di cui alla medesima lettera d), dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) Lavoratori del Comparto Sicurezza».

1.1415

MARSILIO

Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:

«208-bis. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale. Nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Il personale è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2020».

1.1416 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:

«208-bis. Al fine di armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo, le risorse disponibili a legislazione vigente per le definizioni dei massimali di cui al comma 3 del citato articolo 10, sono incrementate di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2019. A tal fine il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio annuale della spesa effettuata con contestuale comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze in modo da assicurare che, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dall'onere previsto, al maggior onere si provvederà, su indicazione del Ministero dell'interno, mediante riduzione degli stanziamenti relativi a spese di parte corrente di natura non obbligatoria, iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1417 (testo 2)

CANTÙ

Dopo il comma 289, inserire il seguente:

«289-bis. All'articolo 3, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. In via sperimentale, per l'anno 2019, le regioni che nell'ultimo anno disponibile rientrano tra le cinque regioni eligibili ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono destinare, previa autorizzazione del tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria che verifica l'equilibrio economico della regione, quota del concorso statale al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard alla copertura delle somme di cui al comma 5, lettera c).».

1.1418

D'ALFONSO

Dopo il comma 208, aggiungere il seguente:

«208-bis. All'articolo 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

1.1419 (testo 2)

MONTEVECCHI, TURCO, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 209, inserire il seguente:

«209-bis. A valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 sono autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 30 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università;

b) progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di 10 milioni di euro. A tal fine le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

1.1420

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Sostituire il comma 209 con i seguenti:

«209-bis. Al fine di garantire un nuovo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, garantendo in tutti gli atenei ed in tutti i territori un miglioramento qualitativo dei livelli formativi e delle attività di ricerca, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, 500 milioni nel 2020, di 750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per l'assunzione, secondo quanto previsto dal comma seguente, dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, degli assegnisti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato. Le assunzioni di cui ai periodi precedenti sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera *c*) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.

209-ter. L'assegnazione dei fondi previsti al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'emanazione della norma con l'obiettivo di garantire uno sviluppo equilibrato del sistema universitario nazionale e della qualità dei livelli di ricerca, sia tra i territori sia tra le diverse aree disciplinari».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-ter. (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare). All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori sono soppresse'";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

651-*quater*. - *I*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

1.1421

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 209 con il seguente:

«209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 40 milioni per l'anno 2019 e di euro 117,26 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo eser-

cizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.658 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.869 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.868 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.869 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1422

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Sostituire il comma 209 con il seguente:

«209. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università e tra gli enti e le istituzioni di ricerca. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.978 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.910 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

1.1423

IANNONE

1) Al comma 209 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola «di euro 20 milioni» con «di euro 40 milioni» e sostituire la parola «di euro 58,63 milioni» con «di euro 117,26 milioni»;*

b) *al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per gli anni 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1».*

Al comma 210 capoverso «3» aggiungere in fine le seguenti parole: «A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole ricettive e ricreative».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le seguenti: «8.960 milioni per Vanno 2019, 8.882,74 milioni di euro per l'anno 2020 e 9000 annui a decorrere dal 2021».

1.1424

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Al comma 209, primo periodo, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «40 milioni» e le parole: «58,63 milioni» con le seguenti: «117,26 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.680 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.941 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.940 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.941 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1425

BERARDI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 209, al termine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: «e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per gli anni 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1».*

b) *Al comma 210, inserire il seguente testo: «A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro del-*

l'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative"».

1.1426

FEDELI

Al comma 209, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Alle procedure di assunzione di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, il principio della parità di genere».

1.1427

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Al comma 209, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con l'obiettivo di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore di ruolo».

1.1428

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

«209-bis. All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis: Le università possono stipulare contratti di dottorato di ricerca, che prevedano formazione e lavoro, a tempo determinato e della durata non inferiore ai 3 anni".

"1-ter: Ogni riferimento normativo a borse di dottorato è sostituito dalla definizione di cui al comma 1-bis e la definizione dei compensi per i dottorandi deve essere ridefinita attraverso uno specifico CCNL"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;
2020: - 3.000.000;
2021: - 3.000.000.

1.1429

DE POLI

Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

«209-bis. Ai fini della stipula definitiva del CCNL per il comparto dell'Istruzione e della Ricerca e per la relativa area dirigenziale previsto per il triennio 2016-2018, oltre agli Enti pubblici di Ricerca indicati all'articolo 5, comma 1, del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali sottoscritto il 13 luglio 2016, la contrattazione collettiva si rivolge, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, anche all'istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni su lavoro e malattie professionali ? INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1,4 e 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150».

1.1430

DE POLI

Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

«209-bis. Al fine di consentire il superamento del precariato e la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile presso le pubbliche amministrazioni, il requisito previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 s'intende posseduto dal personale non dirigenziale che, in relazione alle medesime attività svolte, sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita a una procedura concorsuale ovvero prevista in una normativa di legge, ivi compresa quella dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione».

1.1431

MALAN

Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

«209-bis. All'articolo 24, secondo comma, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dopo le parole: "dottore di ricerca o titolo equivalente" sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero dei possessori di laurea specialistica o magistrale che abbiano conseguito un diploma di specializzazione o che per almeno tre anni siano stati titolari d'insegnamento in un Corso di Laurea o in Scuola di Specializzazione o in un Master di secondo livello o che abbiano svolto per almeno un triennio un'attività integrativa della ricerca o della didattica in esecuzione di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 230/2005"».

1.1432

DE POLI

Dopo il comma 209, aggiungere il seguente:

«209-bis. La lettera *b*) comma 1, articolo 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è sostituita dalla seguente:

"*b*) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali o anche mediante procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1 comma 227, legge 208 del 2015 anche assolte presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione"».

1.1433

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

«210-bis. Il comma 256 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 è soppresso.

210-ter. Ai professori e ai ricercatori universitari, e ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca aventi lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, in servizio alla data del 1° gennaio 2015, sono riconosciuti ai fini giuridici gli anni 2013 e 2014.

210-*quater*. Gli effetti economici dei commi 1 e 2 decorrono:

- a) per il personale in servizio al 1° marzo 2019, a partire da tale data;
- b) per il personale andato in quiescenza negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per quello che andrà in quiescenza entro il 28 febbraio 2019, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento.

210-*quinquies*. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Analogamente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 1.305.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

210-*sexies*. Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.520 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede:

- a) quanto a 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 653, della presente legge;
- b) quanto a 1.320 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante le disposizioni di cui al comma 210-*septies*.

210-*septies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dai commi 210-*bis*, 210-*ter*, 210-*quater* e 210-*quinquies*. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.1434

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

«210-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 30 milioni per il 2019 e di 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

210-ter. Agli oneri derivanti dal comma 210-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2019, e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1.1435

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

Dopo il comma 210, aggiungere i seguenti:

«210-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per il 2019 e di 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le

risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

210-ter. Agli oneri derivanti dal comma 210-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, e di 40 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.1436

MALAN

Dopo il comma 210, inserire i seguenti:

«210-bis. All'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al comma 1 le parole: "per un periodo massimo di dodici mesi" sono sostituite da "per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta".

210-ter. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: "non può superare i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è determinato dall'amministrazione sulla base della professionalità e dei fabbisogni". I dirigenti delle amministrazioni pubbliche in eccedenza possono essere collocati in aspettativa oltre i periodi indicati dal presente articolo».

1.1437

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli enti pubblici di ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 68 milioni di euro per il 2019 e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-*ter*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".;

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente:

'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'.

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione

tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"».

1.1438

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro», con le seguenti: «7.000 milioni di euro».

1.1439

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«1. Al fine di consentire alle università di poter ulteriormente incrementare le facoltà assunzionali, a decorrere dall'anno 2019 le facoltà assunzionali delle università statali tornano ad essere definite esclusivamente secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Conseguentemente all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018" sono soppresse».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 421, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2021 e 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.1440

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. Al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"

sono sostituire con le seguenti: ", di 50 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2020."».

Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

1.1441

MOLES, MANGIALAVORI, GIRO, TESTOR

Dopo l'articolo 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. Al fine di favorire l'attuazione dell'articolo 34 della Costituzione garantendo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo nel sistema universitario nazionale, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 85 milioni di euro».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019, 4 milione di euro per l'anno 2020 e 41 milioni di euro per l'anno 2021.

1.1442

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento valutati in 15 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di par-

te corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.1443

LONARDO, VITALI, MOLES

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ancora un contenzioso pendente o una sentenza positiva di primo grado sulla quale non sia intervenuta una sentenza definitiva e un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

1.1444

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. L'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è sostituito dal seguente:

1. Per la valorizzazione professionale e la valorizzazione dell'attività scientifica e tecnologica, gli enti, destinano nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, premi finalizzati alla valorizzazione della professionalità del personale tecnico scientifico e amministrativo impiegato nelle attività di ricerca e di supporto, nonché per la valorizzazione dell'attività di ricerca e tecnologica, nelle specifiche discipline di competenza.

2. Le procedure per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, per la loro distribuzione anche in forma aggregata e premiale, sono definite in sede di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'istruzione e ricerca, nell'ambito dello specifico settore delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione».

1.1445 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 210, inserire il seguente:

«210-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "presente decreto", sono inserite le seguenti: "nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, relativa a progetti di ricerca di durata compresa tra ventiquattro e trentasei mesi, che partecipino a programmi europei finanziati con fondi dell'Unione europea."».

1.1446

VERDUCCI

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente comma 210-bis:

«210-bis. All'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «in servizio presso l'istituto nazionale di astrofisica (INAF)» aggiungere le seguenti: «e al personale in servizio con ruolo ad esaurimento, presso l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Osservatorio Vesuviano»; e dopo le parole «dotazione ordinaria dell'INAF». aggiungere le seguenti: «Gli oneri connessi all'attribuzione del nuovo trattamento economico sono per l'INGV posti a carico della dotazione ordinaria».

1.1447

VERDUCCI

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente comma 210-bis:

«210-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, dopo l'ultimo capoverso aggiungere le seguenti pa-

role: «Ovvero abbia svolto una procedura selettiva pubblica in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza anche derivante da bando pubblico per lo svolgimento di attività di ricerca, ovvero anche prevista in una normativa di legge».

1.1448

ZAFFINI

Dopo il comma 210 aggiungere il seguente:

«210-bis. In attesa di una riforma organica del Corpo Forestale dello Stato, l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ? Serie concorsi n. 94 del 29 novembre 2011, è prorogata al 31 dicembre 2019».

1.1449

LONARDO, VITALI

Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:

«210-bis. Al fine di coprire le sedi attualmente prive di titolare, in ottemperanza alla legge n. 89 del 16 febbraio 1913, articolo 4, comma 1, nell'anno 2019 e nell'anno 2020, saranno banditi rispettivamente un concorso di notaio per 1.000 posti, per un totale di 2.000 posti».

1.1450

RIVOLTA, SOLINAS, ZULIANI, FERRERO

Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro

120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000 (in milioni).

1.1451

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro 120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000 (in milioni).

1.1452

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 211, sostituire le parole: «30 milioni», con le parole: «55 milioni».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «105.317.000 per l'anno 2019» e «82.220.000 per l'anno per 2021, di euro 121.089.000 per l'anno 2022, di euro

120.512.000 per l'anno 2023, di euro 120.232.000 per l'anno 2024, di euro 120.143.000 per l'anno 2025, di euro 120.006.000 per l'anno 2026, di euro 118.318.000 per l'anno 2027 e di euro 118.293.000 annui per l'anno 2028,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero Istruzione, Università e Ricerca apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000 (in milioni).

1.1453 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:

«211-bis. "L'Accademia Nazionale dei Lincei, per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, è autorizzata, in via straordinaria nel triennio 2019-2021, in deroga all'articolo, 1 comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica B1 e nella qualifica C1, fino a copertura dei posti disponibili nella attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021. Al predetto onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di all'art. 1 comma 365 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

211-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma, 385, lettera h) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a 250.000 euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 203.855;

2020: - 340.598;

2021: - 426.377.

1.1454

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:

«211-bis. La società di interesse nazionale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, tenuto conto delle finalità d'interesse pubblico nel campo della ricerca e formazione di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d) della citata legge, può instaurare, con il medesimo soggetto, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata complessiva non eccedente i sei anni, comprensivi di proroghe e rinnovi, senza le condizioni ed in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1455

BARACHINI, CONZATTI

Sopprimere i commi da 214 a 218.

1.1456

LA PIETRA

Sopprimere i commi da 214 a 218.

1.1457

BITI

Sopprimere i commi 214, 215, 216, 218.

Conseguentemente, sostituire il comma 217 con il seguente:

«217. Per le attività finanziate dal Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un ulteriore stanziamento di 8,209 milioni di euro per l'anno 2019, di 21,21 milioni di euro per l'anno 2020, di 18,944 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,825 milioni di euro per l'anno 2022, di 14,631

milioni di euro per l'anno 2023, di 9,386 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3,501 milioni di euro per l'anno 2025».

1.1458

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 218, inserire i seguenti:

«218-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa.

218-ter. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste con la COEL.

218-quater. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 218-bis e 218-ter, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse.

218-quinquies. All'onere di cui al comma 218-bis, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

1.1459

DAMIANI

Dopo il comma 218 aggiungere i seguenti:

«218-bis. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla disciplina antimonopolistica e della competitività dei mercati, in modo da favorire l'elaborazione di misure volte allo sviluppo dei processi produttivi e occupazionali in Italia, specialmente nel Mezzogiorno del Paese, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a sviluppare programmi di ricerca per la realizzazione di conferenze internazionali, collaborazioni e ogni altra iniziativa utile, sulla ba-

se di progetti, presentati dalle Università, statali e non statali, in partenariato tra loro e/o con istituti di rilievo internazionale, o con soggetti privati, da svilupparsi in una o in più regioni italiane.

218-ter. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono regolamentati i criteri e le modalità di realizzazione dei programmi di cui al precedente comma, con misure di incentivazione dei progetti che portino alla costituzione di proficue e stabili collaborazioni di ricerca internazionali, nell'ottica di valutare l'efficienza economica dei vari modelli regolativi e quindi accrescere la certezza del diritto a beneficio degli operatori economici e dei consumatori, nell'ambito dei processi produttivi e occupazionali sviluppabili sul territorio italiano, con particolare riguardo alle iniziative da porre in essere per colmare il divario tra Nord e Sud del Paese.

218-quater. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, per l'anno 2019, per la somma su indicata, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota eventualmente non utilizzata per gli scopi previsti dalla norma».

1.1460

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
- b) al comma 6, dopo la parola: «2011» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2018»;
- c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente articolo vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

6-ter. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.

6-*quater*. L'esonero del versamento di cui al comma 6-*ter* può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni»;

d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24»;

e) al comma 9, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni». 218-*ter*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, il 190, è incrementato di 218 milioni di euro per l'anno 2019 e di 368 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.482 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.632 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.632 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.632 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1461

GIAMMANCO

Dopo il comma 218 aggiungere i seguenti:

«218-*bis*. Al fine di preservare il patrimonio culturale, storico di realtà di formazione d'eccellenza e di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e la formazione nell'ambito delle aree delle scienze umane e sociali, per l'anno 2019 è concesso un contributo straordinario, pari a euro 500.000, per la realizzazione di interventi specifici finalizzati ad azioni quali il riordino di materiale librario, storico, artistico e scientifico; la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili, destinati o da destinarsi allo svolgimento dell'attività accademica, formativa e di ricerca, nonché allo sviluppo dell'attività formativa e di ricerca, delle scuole di servizio sociale ammesse a finanziamento regionale e attive sul territorio della Regione Siciliana.

218-*ter*. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 218-*bis*, da concedersi agli enti gestori, pubblici o privati, o a Fondazioni o associazioni o Comitati, già costituiti, a supporto delle scuole di servizio sociale attive da più di sessantacinque anni, alle quali sia annessa una biblioteca, fornita da un patrimonio librario, da almeno cinquanta anni e che siano, alla data di entrata in vigore della presente legge, convenzionate con le Università statali e non statali da almeno trenta anni, per lo svolgimento

comune di corsi di laurea, triennale e magistrale, che, nell'ultimo anno accademico, abbiano avuto almeno 180 studenti universitari iscritti».

Conseguentemente, al comma 421 le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «euro 129.817.000 per l'anno 2019».

1.1462

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MANCA

Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:

«218-bis. Nelle more della riforma delle tipologie di rapporti di lavoro a termine, di collaborazione o flessibile alle dipendenze delle università e degli enti di ricerca, che deve trovare attuazione nel nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del pubblico impiego, ed ai fini di dare completa attuazione ai provvedimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il fondo di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e il termine di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.987 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1463

FEDELI

Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:

«218-bis. Ai fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.1464

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, GASPARRI

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. In occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000;
2020: - 60.000;
2021: - 60.000.

1.1465

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:

«218-bis. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dal 2019. Tali fondi

aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli enti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura proporzionale alla quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni».

Conseguentemente, «all'articolo 1, comma 139», *sostituire le parole*: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti*: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1466

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 218 aggiungere il seguente:

«218-bis. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, *all'articolo 1, comma 139*, *sostituire le parole*: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti*: «6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1467

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. Al comma 632, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "in servizio presso l'istituto nazionale di astrofisica (INAF)" sono aggiunte le seguenti: "e al personale in servizio con ruolo ad esaurimento, presso l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) - Osservatorio Vesuviano";

b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Gli oneri connessi all'attribuzione del nuovo trattamento economico sono per l'INGV posti a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)".

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0, 5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».

1.1468

MANCA

Dopo il comma 208, inserire il seguente:

«208-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione, è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il sistema previdenziale ed assistenziale riconosciuto per tali eventi al personale di ruolo del Corpo medesimo. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale di ruolo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1469

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

1.1470

DE BONIS

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento"».

1.1471

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

1.1472

PAGANO

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

1.1473

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole "25 per cento" sono sostituite dalle parole "75 per cento";

b) al comma 845, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti";

c) al comma 847, le parole "25 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".

1.1474

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, aggiungere al comma 2, in fine, il seguente periodo: "Per gli enti pubblici di ricerca di cui agli articoli 1 e 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il limite per l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, è quello indicato al comma 2 del medesimo decreto legislativo"».

1.1475 (testo 2)

RUBBIA, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 218, aggiungere i seguenti:

«218-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 le parole: "é in-

crementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028.", sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019".

218-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali sono incrementate sino a concorrenza di tutti i posti vacanti e disponibili».

Conseguentemente:

a) all'articolo 1, comma 432, le parole: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020 e di 90 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) all'articolo 1, comma 460, le parole: «di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 19.589.448 euro per l'anno 2022, di 47.137.448 euro per l'anno 2023, di 48.421.448 euro per l'anno 2024, di 62.753.448 euro per l'anno 2025, di 65.785.448 euro per l'anno 2026 e di 99.598.448 euro annui a decorrere dal 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 15.620.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.565.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028»;

c) alla Tabella A, l'accantonamento di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto di 3,23 milioni di euro per l'anno 2019.

1.1475

RUBBIA, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:

«218-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 le parole "è incrementato di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni dietro decorrere dal 2018", sono sostituite dalle seguenti: "è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019". Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 653».

1.1476

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI

Dopo il comma 219 aggiungere il seguente:

«219-bis. Al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale del settore ricerca assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, INAIL assume a tempo indeterminato, previo il superamento di un apposito esame svolto mediante colloquio, il personale non dirigenziale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) che risulti in servizio con contratto a tempo determinato presso INAIL alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che sia stato reclutato a tempo determinato per mezzo di procedure per l'espletamento della verifica di idoneità di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, dopo il comma 220 aggiungere il seguente: «220-bis. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 219-bis, è riconosciuto a INAIL un contributo pari a 27.500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle risorse del fondo di cui comma 138».

1.1477

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 220, inserire i seguenti:

«220-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 128 è inserito il seguente:

"128-bis. L'aggiornamento dei premi e dei contributi è effettuato nella misura necessaria per conseguire l'equilibrio economico, finanziario ed attuariale del bilancio dell'INAIL. A tal fine, è confermata la riduzione di premi e contributi disposta, a decorrere dal 2016, dal comma 128, alla quale si aggiunge la riduzione disposta dal presente comma fino al conseguimento dell'equilibrio di cui al precedente periodo".

220-ter. Agli oneri di cui al comma 220-bis, valutati in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionaliz-

zazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali».

1.1478

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:

«220-bis. Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale (articolo 13 della legge 222/84; premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11/10/1996).

1.1479

PAPATHEU, ROSSI, RIZZOTTI

Dopo il comma 220, aggiungere il seguente:

«220-bis. "Al Personale Medico INAIL si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale"».

1.1480 (testo 2)

ROMEO, MONTANI, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 223, inserire il seguente:

«223-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche;

Dopo il comma 8-*sexies* è inserito, come di seguito, il comma 8-*septies*: "La società di gestione di cui al comma 1 può istituire fondi comuni di investimento immobiliare per l'acquisto di beni immobili oggetto di iscrizione ipotecaria nell'ambito di procedure cautelari derivanti da posizioni debitorie nei confronti dell'erario ed idonei per caratteristiche a costituire oggetto di pignoramento immobiliare ai sensi della normativa vigente; l'acquisto avviene ad un prezzo determinato nel rispetto della normativa in materia di fondi comuni di investimento immobiliare e secondo modalità e procedure da definirsi con apposita convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e la società di gestione del risparmio di cui al precedente comma 1"«.

1.1481 (testo 2)

CATALFO, NOCERINO, BOTTO, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, GALLICCHIO, MATRISCIANO

Dopo il comma 224, aggiungere i seguenti:

«224-bis. Le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale dell'INPS sono incrementate, a decorrere dall'anno 2019, dell'importo corrispondente alla spesa relativa all'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali per titoli ed esami bandite ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 708 unità di personale medico anche per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonché per quelle derivanti dai trasferimenti meriti di competenze relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali; conseguentemente, è autorizzata la rimodulazione della relativa dotazione organica.

224-*ter*. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed al fine di garantire la continuità, l'efficienza e la correttezza delle prestazioni

erogate dall'INPS nell'ambito delle funzioni di cui al comma 224-*bis* valorizzando, al contempo, la professionalità acquisita, i destinatari della riserva di posti nelle procedure concorsuali di cui al precedente comma, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, sono i medici di medicina fiscale incaricati dall'INPS dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurando altresì nelle conseguenti procedure concorsuali un punteggio specifico maggiorato ai medici iscritti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, fermo il possesso degli altri requisiti, nonché i medici in rapporto convenzionale con l'INPS chiamati a collaborare all'espletamento delle altre funzioni di cui al precedente comma.

224-*quater*. Agli oneri derivanti da 518 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici di medicina fiscale di cui al comma 224-*ter*, pari per l'anno 2019 a 11,4 milioni di euro ed a 68,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, l'INPS provvede, per l'anno 2019, a valere sul trasferimento dell'importo previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis*) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, a decorrere dal 2020, per 50 milioni di euro utilizzano il predetto trasferimento previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera *b-bis*) primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio mediante la riduzione di pari ammontare delle risorse finanziarie destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

224-*quinquies*. Per la copertura degli oneri derivanti da 190 assunzioni disposte all'esito delle procedure concorsuali con riserva di posti ai medici in regime di convenzione con l'INPS di cui al comma 224-*ter*, si provvede, a decorrere dal 2020, per 25,1 milioni di euro a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Agli oneri previsti per l'anno 2019 pari a 8 milioni di euro si provvede a valere sui contributi dello Stato all'Inps a copertura degli oneri derivanti dal trasferimento all'istituto delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile ai sensi del predetto articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con legge 2 dicembre 2005 n. 248. Fino alla conclusione delle procedure concorsuali, l'INPS può prorogare i rapporti di lavoro in essere con i medici convenzionati.

224-*sexies*. Alla lettera *b-bis*) del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il quarto periodo è soppresso;

b) all'ultimo periodo, le parole: "sull'utilizzo di tali risorse", sono sostituite con le seguenti: "dell'attività di controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici".

224-septies. Al fine di garantire l'assolvimento delle competenze medico legali attribuitegli, FINPS è autorizzato a conferire incarichi libero professionali a medici specialisti esterni, con contratti di lavoro autonomo.

224-octies. Al comma 10-*bis* dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 è soppresso il periodo "Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente".

224-novies. Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da "Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale" fino a "disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie" sono soppresse.

224-decies. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpreta nel senso che il limite ivi previsto, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, non opera con riferimento alla quota corrispondente al numero di personale medico assunto presso l'istituto nazionale della Previdenza Sociale per le finalità e con le risorse finanziarie di cui ai commi 224-*bis* e 224-*ter* del presente articolo aventi carattere di certezza e stabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266».

1.1482

CORBETTA, GALLICCHIO

Dopo il comma 225 inserire i seguenti:

«225-*bis.* Alle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

225-ter. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie,

il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 68 del 1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

225-quater. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, è autorizzato un contributo per l'anno 2019 di 500.000 euro per il rafforzamento dei controlli inerenti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 225-bis e 225-ter».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 500.000.

1.1483

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 225, aggiungere il seguente:

«225-bis. Le prestazioni del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1, commi 241, 242 e 243 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a fronte delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, 189 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 circa le modalità di finanziamento, devono essere effettuate con la ripartizione mensile della quota spettante annualmente, con una quota di margine del 2 per cento per difetto, da conguagliare comunque a saldo entro il semestre dell'anno successivo all'erogazione mensile dell'anno di riferimento. Le prestazioni economiche richiamate vengono effettuate sempre nell'ambito delle risorse già definite a favore del FVA senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

1.1484

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:

«225-bis. Le prestazioni *una tantum* a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 4 settembre 2015 e confermata dall'art. 1, comma 186 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2018, 2019 e 2020, è prorogata anche per l'anno 2021, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Il valore economico dell'*una tantum* è elevata a 12.000 euro dal 1 gennaio del 2019 a valere esclusivamente sulle risorse residue del FVA del decreto del 4 settembre 2015 del Ministero del Lavoro.

225-ter. L'Inail provvede, sulla base esclusiva delle risorse residue di cui al decreto del Ministero del Lavoro del 4 settembre 2015, a conguagliare a 12.000 euro ai malati di mesotelioma e loro eredi che nel periodo 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 hanno ricevuto l'*una tantum* di 5.600 euro.

225-quater. Le prestazioni economiche previste dai commi *225-bis* e *225-ter*, avvengono unicamente nella disponibilità delle risorse del FVA, a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

1.1485

RIZZOTTI

Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:

«*225-bis.* Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il "Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori" con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

225-ter. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le persone fisiche e le associazioni, costituite come parte civile, in favore delle quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, a carico di soggetti imputati, del reato di cui all'articolo 612-*bis*, del codice penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni in quanto l'autore dei reati medesimi risulti insolvente, irreperibile o deceduto.

225-quater. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta, dello svolgimento dell'istruttoria e della liquidazione dell'indennizzo».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.998 milioni di euro».

1.1486

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 225, aggiungere i seguenti:

«225-bis. Il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici", di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.

225-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

225-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 225-bis e 225-ter, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653».

1.1487 (Testo 2)

MARTELLI

Dopo il comma 225 inserire il seguente:

«225-bis. Al personale medico dell'Inail, già equiparato ai medici del SSN in forza dell'articolo 13 della legge n. 222 del 1984, premessa dell'accordo attuativo dell'articolo 94 del CCNL 11/10/1996, si applicano integralmente gli istituti giuridici ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale».

1.1488

NASTRI

Dopo il comma 225 sono aggiunti i seguenti:

«225-bis. La presente disposizione, al fine di stimolare la ripresa del mercato immobiliare, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e della condizione di crisi in cui versa tale mercato, prevede misure per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, di cui ai successivi commi 225-ter e 225-quater.

225-ter. L'accesso al fondo di garanzia è consentito in conformità a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle ulteriori disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

225-quater. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo di garanzia con un importo pari a 100 milioni di euro, per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese, definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, specializzate in opere di edilizia residenziale privata. Il fondo di garanzia è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie assistite dallo Stato a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di opere residenziali private, individuate sulla base di uno specifico accordo quadro tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI.

225-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque successivamente all'adozione dell'accordo quadro di cui al comma 225-bis, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del medesimo comma 1, compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti ai sensi del citato comma 1, nonché le modalità di escussione della garanzia, a decorrere dal 1° giugno 2019».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

- CP: - 100.000.000;
- CS: - 100.000.000.

2020:

- CP: - 100.000.000;
- CS: - 100.000.000.

2021:

- CP: - 100.000.000;
 - CS: - 100.000.000.
-

1.1489

BERARDI

Al comma 226, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1 dell'articolo 21 della presente legge».

1.1490

IANNONE

Al comma 226, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.927 milioni di euro annui».

1.1491

RAUTI

Dopo il comma 226 aggiungere i seguenti:

«226-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 per il triennio 2019-2021, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale relativa al rinnovo dei contratti di tutti gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, avuto riguardo anche alle retribuzioni accessorio-

rie, sono determinati in euro 500 milioni. A tal fine, l'aumento minimo contrattuale per tali tipologie di lavoratori, non dovrà essere inferiore ad euro 500 lordi mensili.

226-ter. Sono altresì posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri necessari al pagamento, in favore del medesimo personale di cui al comma 1-*bis*, delle retribuzioni conseguenti alle ore di straordinario svolte, per l'annualità 2018, in esubero al monte ore precedentemente individuato».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.500 milioni di euro per il triennio 2019, 2020, 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1492

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 228 con il seguente:

«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente».

1.1493

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Sostituire il comma 228 con il seguente:

«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti ed istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 226, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 226. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti, il personale dipendente».

1.1494

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA

Sostituire il comma 228 con il seguente:

«228. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 1, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comu-

nicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente».

1.1495

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:

«228-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.1496

MANCA

Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:

«228-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.1497

IANNONE

Dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:

«228-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri di cui al comma precedente a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei Comuni, 12 milioni di euro a favore delle Città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.1498

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 228, aggiungere il seguente:

«228-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con la piena attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina le spese per il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca. In particolare, al fine di garantire il principio del budget quale unico vincolo alle nuove assunzioni, come ribadito dall'articolo 12, comma 4 del summenzionato decreto legislativo, gli enti e istituzioni di ricerca non sono soggetti al vincolo sul trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella misura in cui sia necessario garantire la parità di retribuzione a tutto il personale inquadrato al medesimo livello contrattuale».

1.1499

STABILE

Dopo il comma 229 aggiungere il seguente:

«229-bis. Il limite alle risorse accessorie, di cui al comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera per il personale del SSN in riferimento alle risorse previste dai contratti collettivi nazionali alla cessazione dei rapporti di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso».

1.1500

IANNONE

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:

«230-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" *sono aggiunte le seguenti:* ", del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo", *sono aggiunte le seguenti:* "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata"».

Conseguentemente:

sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo dei fondi ivi stanziati;

al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.873 milioni di euro annui».

1.1501

BERARDI

Dopo il comma 230, aggiungere il seguente:

«230-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola: "docente" *sono aggiunte le seguenti:* ", del personale educativo e ata"; dopo le parole: "di ruolo", *sono aggiunte le seguenti:* "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata".

Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito».

Conseguentemente, sono abrogati i commi 126,127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo dei fondi ivi stanziati.

1.1502

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Al comma 231 sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.910 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.210 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 7000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1503

MANCA

Al comma 231 sostituire le parole: «210 milioni» con le seguenti: «420 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 231 aggiungere il seguente:

«231-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 210 milioni a decorrere dall'anno 2019».

1.1504

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Dopo il comma 231 aggiungere il seguente:

«231-bis. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.1505

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 231 aggiungere i seguenti:

«231-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze annate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

231-ter. Il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 5.763.000 euro per l'anno 2019, di 9.382.000 euro per l'anno 2020, di 9.580.000 euro per l'anno 2021, di 9.841.000 euro per l'anno 2022, di 10.218.0 euro per l'anno 2023, di 10.498.000 euro per l'anno 2024, di 10.587.000 euro per l'anno 2025, di 10.724.000 euro per l'anno 2026, di 12.412.000 euro per l'anno 2027 e di 12.437.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 161.

231-quater. All'onere derivante dal comma 231-bis pari a 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede quanto a 19.066.908 di euro per l'anno 2019 e 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2020: - 19.066.908.

1.1506 (Testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

All'articolo 1, dopo il comma 231, sono inseriti i seguenti:

«231-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell'efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate, per il 2019 e a decorrere dal 2020, rispettivamente di un importo corrispondente a quello già previsto dal 2020 dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

231-ter. All'onere derivante dal comma 231-bis pari a 19.066.908 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

Conseguentemente,

al comma 157 le parole: «3.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».

1.1507

FAZZOLARI

Dopo il comma 231 inserire il seguente:

«Nell'ambito delle risorse di cui al comma 226 è costituito a decorrere dal 2019 un fondo di 25 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.1508

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 231 inserire il seguente:

«231-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 226 è costituito a decorrere dal 2019 un fondo di 25 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

1.1509

RAUTI

Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:

«231-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esonerando le amministrazioni in stato di dissesto finanziario dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'interno. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro

conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse».

1.1510

RAUTI

Dopo il comma 231, aggiungere il seguente:

«231-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, esonerando le amministrazioni in stato di dissesto finanziario dalle procedure previste dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero dell'interno. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente comma, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le parole: «8.950 milioni».

1.1511

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 231 aggiungere il seguente:

«231-bis. All'articolo 4, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.0 a decorrere dall'anno 2021."».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'interno, appor-
tare le seguenti variazioni:*

2019: - 770.000;

2020: - 1.680.000;

2021: - 2.590.000.

1.1512

MANGIALAVORI, MOLES, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN,
SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-bis. Per le finalità di cui al comma 4 lettera a), l'efficacia delle graduatorie dei pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2018 e relative alle Amministrazioni Pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2019, fermo restando la vigenza delle stesse fino a completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, un termine eventuale di maggiore durata ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.1513

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

«232-bis. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

232-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 232-bis è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed

altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 232-*bis*.

232-quater. Agli oneri derivanti, ai commi 232-*bis* e 232-*ter*, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».

1.1514

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.

232-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 232-*bis* è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 232-*bis*».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

1.1515

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

«232-*bis*. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti, sono stanziati 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

232-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 88-*bis*, 88-*ter*, 88-*quater*».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-ter. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse»;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

651-quater. 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

1.1516

GRASSI

Dopo il comma 232, aggiungere i seguenti:

«232-bis. Allo scopo di alimentare i Fondi destinati alle risorse decentrate per le finalità connesse alla remunerazione delle maggiori attività rese nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'interno, per il triennio 2019-2021, i Fondi per il personale contrattualizzato non dirigente sono aumentati di 10 milioni di euro per il 2019, di 25 milioni di euro per il 2020, di 35 milioni di euro per il 2021, i Fondi per il personale contrattualizzato dirigente sono aumentati di 2 milioni di euro per il 2019, di 4 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro per il 2021, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

232-ter. Per le medesime finalità, per il triennio 2019-2021, il Fondo destinato alla remunerazione del personale della carriera prefettizia è incrementato per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per l'anno 2020, a 9 milioni di euro per l'anno 2021.

232-quater. A copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 232-bis e 232-ter, pari a 18 milioni di euro per il 2019, a 36 milioni per il 2020, a 49 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421 del presente articolo.»

1.1517

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-bis. All'articolo 5 del "Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" di cui al decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello sviluppo economico sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "le società emittenti sono comunque tenute a consegnare all'esercizio convenzionato garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi";

b) al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o di recedere dalle stesse in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni; il recesso dalle condizioni aggiuntive non comporta la risoluzione dell'accordo per quanto riguarda l'offerta di base senza servizi aggiuntivi di cui al comma 2"».

1.1518

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

«232-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa del salario accessorio le risorse previste da specifiche norme di legge.

232-ter. Il comma 1 decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è soppresso».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento»

1.1519

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-bis. Il comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 75 del 2017 viene soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento»

1.1520

TOFFANIN, GALLONE, MOLES

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-bis. Allo scopo di rispettare la raccomandazione europea 2005/251/CE, affinché si possano costruire le condizioni per un mercato del lavoro dei ricercatori europei, a partire dal triennio di contrattazione 2019-2021, è costituito il "Comparto dell'Università e della Ricerca Pubblica", a cui afferisce il personale dipendente degli Enti di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il personale di ricerca di Anpal, Inapp e Isin nonché il personale contrattualizzato delle Università».

1.1521

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-bis. Agli Enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, durante l'attuazione dei Piani Triennali di assunzioni che prevedono dei processi di stabilizzazione del personale precario».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per il 2019, 2 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni per il 2021.

1.1522

TOFFANIN, MOLES, GALLONE

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-bis. All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i predetti Enti Pubblici di Ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca svolti presso gli Enti di Ricerca, le Università o Istituzioni Pubbliche di ricerca, in possesso dei requisiti ivi previsti"».

1.1523

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Dopo il comma 232 aggiungere i seguenti:

«232-bis. Le somme recuperate sono versate da Consip S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato per essere:

a) riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse corrispondente al valore dei buoni pasto maturati e non spesi;

b) distribuite alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

in misura pari all'ammontare dei buoni pasto non rimborsati relativi alle gare indicate al comma 1.

Qualora le somme recuperate risultino inferiori all'importo complessivo dei crediti vantati dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente periodo, Consip S.p.A. provvede al versamento delle stesse in favore di ciascuna amministrazione e delle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in proporzione all'entità del rispettivo credito.

232-ter. Fermo restando l'esercizio delle azioni necessarie per la tutela dei crediti delle pubbliche amministrazioni interessate, per l'attuazione degli interventi previsti dal comma *232-bis* e per garantire alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *aa)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il rimborso del servizio sostitutivo di mensa erogato in favore dei pubblici dipendenti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 653.

1.1524

DE BERTOLDI

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«*232-bis.* "All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 500 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.1525

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-bis. Dopo il comma 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:

"591-bis. Per conseguire il raggiungimento della perequazione piena tra le voci retributive di posizione parte variabile e di risultato tra i dirigenti scolastici e gli altri dirigenti dell'area contrattuale istruzione e ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una ulteriore specifica sezione con uno stanziamento di 130 milioni di euro per l'anno 2019, di 260 milioni di euro per l'anno 2020 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.870 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.740 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.1526

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 232 aggiungere il seguente:

«232-bis. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per il rinnovo del contratto per il trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.1527

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-bis. Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017 è sostituito con il seguente: "2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è autonomamente determinato da ogni ente, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, con il solo limite finanziario previsto dall'articolo 1 comma 557-*quater* della legge n. 296 del 2006 e s.m.i., sia per gli enti sottoposti al rispetto del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) che per quello non sottoposti al rispetto del patto di stabilità".

1.1528

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 232, aggiungere il seguente:

«232-bis. Sostituire il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 con il seguente: "2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, prevedendo le assunzioni delle figure professionali ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, di economicità e qualità dei servizi ai cittadini. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2".

1.1529

MOLES

Al comma 233, lettera c), dopo le parole: «unità dirigenziale di livello non generale,» sopprimere la parola: «anche».

Al comma 233, lettera c) sostituire le parole: «30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2019».

1.1530

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sopprimere le lettere d) ed e) del comma 233.

1.1531 (testo 2)

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI, ROMANO

Al comma 233, apportare le seguenti modifiche:

1. *all'alinea, dopo le parole: «nei luoghi di lavoro» aggiungere le seguenti: «, fermo quanto previsto dai commi 163 e 183 del presente articolo»;*

2. *alla lettera a), le parole: «Le disposizioni dell'articolo 30, comma 2-bis, e dell'art. 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione» sono soppresse;*

3. *alla lettera c) le parole: «anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n.89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019; le disposizioni dell'art. 30, comma 2-bis, e dell'art. 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non trovano applicazione», sono sostituite dalle seguenti: « anche mediante le procedure di cui all'art. 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350»;*

4. *alla lettera e) dopo le parole: «di cui alla presente lettera», sono aggiunte le seguenti: «nonché alla lettera d)»;*

5. *dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) le risorse che affluiscono al fondo risorse decentrate ai sensi delle lettere d) ed e) non possono superare il limite di euro 15 milioni annui».*

1.1532

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-bis. È prorogata per l'anno 2019 la graduatoria del concorso pubblico a 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 67 del 24 agosto 2007».

Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1533

MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 233, aggiungere il seguente:

«233-bis. È prorogata per l'anno 2019 la graduatoria del concorso pubblico a 50 posti nei ruoli del personale amministrativo dell'INPS, area funzionale B, posizione economica B1, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 67 del 24 agosto 2007».

Conseguentemente al comma 653 le parole da: «57,16 milioni di euro» fino a «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1534

BORGHESI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 233, inserire il seguente:

«233-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di Comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Na-

zionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono iscritti all'INPGI ? Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola". Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul web o su altro canale multimediale. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI ? Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI ? Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2018 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora non risulti assicurata, nel medio lungo periodo, la sostenibilità finanziaria delle gestioni, si darà corso alla procedura di cui al comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «130.167.000 per l'anno 2019, di euro 1.108.000 per l'anno 2020, di euro 107.070.0 per l'anno 2021, di euro 145.939,000 per l'anno 2022, di euro 145.362.000 per l'anno 2023, di euro 145.082.000 per l'anno 2024, di euro 144.993.000 per l'anno 2025, di euro 144.856.000 per l'anno 2026, di euro 143.168.000 per l'anno 2027 e di euro 143.143.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

1.1535

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 233, aggiungere i seguenti:

«233-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 43, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "verificatisi nel 2016" sono soppresse.

233-ter. A decorrere dall'anno 2019, le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, sono incrementate di 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 233-bis e 233-ter valutati in 40 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».

1.1536

CIRIANI

Dopo il comma 234, inserire i seguenti:

«234-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al personale dipendente, a tempo indeterminato, delle Regioni a Statuto Ordinario, iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti ed in servizio negli Uffici Stampa previsti dall'articolo 9 della legge del 13 giugno 2000 n. 150 si applica, dall'entrata in vigore della presente legge, il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico FIEG-FNSI. I giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo Speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni.

234-ter. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva al personale che svolge funzioni giornalistiche si applica la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti».

1.1537

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 234, inserire i seguenti:

«234-bis. All'articolo 52-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione, non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 90 del 2014".

234-ter. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alla disposizione di cui al comma 234-bis, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421».

1.1538

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:

«234-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "è pari al 75 per cento" sono sostituite con le seguenti: "è pari all'80 per cento";

b) il comma 3 è soppresso;

234-ter. All'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017" con le seguenti: "di 2.000 milioni di euro annui per gli anni 2017 e 2018 e di 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019";

e, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui

redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.».

1.1539

FANTETTI

Dopo il comma 234, inserire il seguente:

«234-*bis*. All'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine, dopo le parole: "dalla legge 11 agosto 2014, n. 114" inserire le seguenti: "fino e non oltre il 2019 e, successivamente a tale data, solo per le Camere di commercio che non hanno concluso il processo di accorpamento". Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 dopo le parole "a decorrere dal 2017 rispetto a quelli vigenti nel 2014" sono inserite le seguenti: "fino e non oltre il 2019 e, successivamente a tale data, solo per le Camere di commercio che non hanno concluso il processo di accorpamento"».

1.1540

FANTETTI

Dopo il comma 234, inserire il seguente:

«234-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 restano a titolo gratuito unicamente gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio che non hanno concluso il processo di accorpamento e fino al momento della sua conclusione, delle loro unioni regionali e delle aziende speciali. Le indennità i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico spettanti agli organi delle Camere di commercio non oggetto di accorpamento o che ne abbiano concluso il processo, delle loro Unioni regionali e delle loro aziende speciali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 4-*bis* della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss.mm.ii è abrogato».

1.1541

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 235, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le parole: «140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione previa intesa con le rappresentanze del personale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - ;
2020: - 40.000.000;
2021: - 40.000.000.

1.1542

MANCA

Al comma 235, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «140 milioni».

Conseguentemente dopo il comma 235, aggiungere il seguente:

«235-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 40 milioni a decorrere dall'anno 2019».

1.1543

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Al comma 235, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «140 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 0;
2020: - 40.000.000;
2021: - 40.000.000.

1.1544

D'ARIENZO

Al comma 235, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il 2019 il fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 è incrementato di euro 50.000.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1545

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 235, inserire i seguenti:

«235-bis. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

235-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa al 2019 e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui

al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.1546

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 235, inserire i seguenti:

«235-bis. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 196 e 197 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dei commi da 226 a 232 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la valorizzazione specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse

anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019 non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

235-ter. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa all'anno 2019, e entro il 15 marzo 2020 per la previsione relativa all'anno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.1547

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 235, inserire il seguente:

«235-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze armate, impegnati ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa aggiuntiva per un importo complessivo di euro 32.200.000, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio. I criteri per l'impegno delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno».

1.1548

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 236, inserire il seguente:

«236-bis. In ragione della straordinaria situazione di gestione dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli si dispone per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo straordinario in favore di tale Istituto, ente scolastico di diritto pubblico, posto alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella misura di 250.000 euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 250.000;

2020: ? 250.000;

2021: ? 250.000.

1.1549 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 238 inserire il seguente:

«238-bis. Per l'anno 2019, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è determinata in 56,1 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma pari a 3 milioni di euro per

l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1550 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 238 è aggiunto il seguente:

«238-bis. In attuazione della Risoluzione del Parlamento europeo n.2952 del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti, al fine di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana (LLS), videointerpretariato a distanza nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia" il cui stanziamento è traferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

238-ter. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 238-bis è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021.

238-quater. Con decreto del Ministro delegato per le politiche della famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 238-bis. All'onere derivante dai commi 238-bis e 238-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1551

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, le cui risorse sono destinate a misure di adeguamento delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, che espleta funzioni operative e in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

za, con quelle del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, da erogarsi mediante le procedure di negoziazione ai sensi degli articoli 139 e 229 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127».

Agli oneri derivanti dal comma 238-bis, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.1552

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo alimentato con una quota pari a 25 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, da destinare a provvedimenti normativi riguardanti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, per perseguire, secondo principi di gradualità, i seguenti principi e criteri:

a) applicazione ai fini previdenziali e del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, da calcolarsi sull'ultimo stipendio, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità, secondo i medesimi criteri previsti, per le Forze di polizia, all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, così come convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, fermo restando i limiti e principi contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

b) applicazione, ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, del computo dell'aumento di un quinto del servizio comunque prestato, secondo i medesimi criteri previsti, per le Forze di polizia, all'articolo 3, comma 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, fermo restando i limiti e principi contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;».

Agli oneri derivanti dal comma 238-bis, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.1553

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, BERARDI

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-bis. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, secondo criteri di equiordinazione delle posizioni di carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche di livello dirigenziale, in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché di salvaguardia e reimpiego del personale divenuto inidoneo al servizio operativo per motivi di salute, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato da una quota pari a 15 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020».

Agli oneri derivanti dal comma 238-bis, valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.

1.1554

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 238 aggiungere il seguente:

«238-bis. All'Inps è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69.».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1555

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 238, aggiungere il seguente:

«238-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies. Pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;"».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1556 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1° Settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente

all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1";

b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3-*bis*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1° gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014";

2) al comma 3-*ter*, sono abrogate le parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014";

c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.

1-*bis*. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.

1-*ter*. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due

valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente"».

Conseguentemente,

al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.950 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.949 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.950 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 9,000,000;

2020: - 7.000.000;

2021: - 5.000,000».

1.1557

PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 238, inserire il seguente:

«238-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 3.200 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento".».

Conseguentemente, il fondo di cui comma 653 è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1.1558

DAMIANI

Dopo il comma 238 aggiungere il seguente:

«238-bis. Al fine di incentivare e rafforzare le azioni di promozione e valorizzazione dell'educazione fisica e dell'attività sportiva tra i soggetti in età scolare, al comune di Barletta, nel 2019, è concesso un contributo straordinario, pari a euro 150.000, per la realizzazione di interventi specifici a tal scopo finalizzati, anche tramite protocolli di intesa con il CONI e con le istituzioni scolastiche statali insistenti nel territorio comunale, prevedendo, ove necessario, l'individuazione di beni immobili, di proprietà dell'ente territoriale, da adattare, mantenere o riqualificare.».

Conseguentemente, al comma 421 le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «euro 130.167.000 per l'anno 2019».

1.1559

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 239, sostituire le parole: «30 milioni di euro annui» con le seguenti: «50 milioni di euro annui».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 239 valutati in 20 milioni di euro annui si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».

1.1560

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 239, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 9 milioni da destinare ai giovani che risiedono o vivono per motivi di studio nelle regioni colpite da eventi sismici».

1.1561 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 239 sono aggiunti i seguenti:

«239-bis. Al fine di supportare l'attività di promozione, indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione alla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, in particolare tra gli adolescenti, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti.

239-ter. Il Fondo di cui al comma 239-bis è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione delle tossicodipendenze finalizzati:

a) all'attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;

b) all'identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;

c) al supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.

239-quater. All'attuazione dei progetti di cui al comma 239-ter possono concorrere anche i servizi pubblici per le dipendenze e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. 309 del 9 ottobre 1990.

239-quinquies. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 239-bis è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021. .

239-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e dell'istruzione università e ricerca sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo. All'onere derivante dai commi 238-bis e 238-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1562

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:

«239-bis. A decorrere dall'anno 2019 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni

strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.

239-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 con il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 651-*bis* e 651-*ter.*».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-*bis.* Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-ter. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)*, è sostituita dalla seguente:

"*a)* al comma 639 le parole: a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."";

2) la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

"*b)* il comma 669 è sostituito dal seguente:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."».

1.1563

PITTONI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 239, inserire il seguente:

«239-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando che gli oneri complessivi sono a carico delle amministrazioni, i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva ai quali si applicava il contratto di lavoro giornalistico, sono inseriti in un ruolo Speciale ad esaurimento istituito presso le medesime amministrazioni."».

1.1564

RUFA, NISINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 239, aggiungere i seguenti:

«239-bis. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG), costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948) e assistenziale (decreto ministeriale 6 novembre 1959, n. 10), per la particolare natura e l'attività sociale è ente di interesse pubblico.

239-ter. L'AIG è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

239-quater. Al punto V "Enti preposti ad attività sportive, turistiche e del tempo libero" della Tabella di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 marzo 1975, n. 20, è aggiunto: "Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG)".

239-quinquies. Al fine di garantire e tutelare le attività sociali e assistenziali in materia di promozione del turismo sociale e giovanile, e di potenziare la rete del turismo giovanile internazionale nel nostro Paese, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 è autorizzato un contributo di 500.000 euro».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 239-bis a 235-quinquies, stimati in 500.000 euro per l'anno 2019, 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «di euro 129.817.000 per l'anno 2019, di euro 758.000 per l'anno 2020, di euro 96.720.000 per l'anno 2021».

1.1565

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

«239-bis. Per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato MAXXI L'AQUILA è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2020 al 2024.».

1.1566

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

«239-bis. Per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato MAXXI L'AQUILA è autorizzata, per gli anni 2020 e 2021, l'ulteriore spesa di 1 milione di euro».

1.1567

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 239, aggiungere il seguente:

«239-bis. Il comma 713, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "Al fine di realizzare il centro di arte e creatività contemporanea denominato 'MAXXI L'Aquila' è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, gli importi sono così modificati:

2019: ? ;
2020: ? 1.000.000;
2021: ? 1.000.000.

1.1568

NISINI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, SOLINAS

Sostituire i commi da 240 a 242 con i seguenti:

«240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle Regioni, che le riversano agli Istituti Tecnici Superiori, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.

242. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziare. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività,

coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico regionale.

242-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

242-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1569 (testo 2)

NISINI

Sostituire i commi da 240 a 242 con i seguenti:

240. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

241. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle Regioni, che le riversano agli Istituti Tecnici Superiori, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.

242. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività,

coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico regionale.

242-*bis*. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono aggiornati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli *standard* organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.

242-*ter*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.1570

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 250, aggiungere il seguente:

«250-*bis*. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono assegnati 97.289.496,00 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente:

a) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

b) *alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 47.289.496;

2020: - 47.289.496;

2021: - 47.289.496.

1.1571

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 250, aggiungere i seguenti:

«250-bis. Il "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile" di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2019, 2020 e 2021.

250-ter. All'articolo 1, comma 394, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la parola: "2018" aggiungere le seguenti: "e pari al 65 per cento negli anni 2019, 2020 e 2021".

250-quater. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire le parole: "100 milioni per ciascun anno" con le seguenti: "100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e 55 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021."».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 60 milioni di euro»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000.

1.1572

BINETTI

Al comma 251 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia, anche in forma sperimentale, in particolare delle famiglie in cui sono presenti soggetti con disabilità, per cui i familiari, in particolare la madre, è costretta a rinunciare o a limitare il proprio impegno professionale o comunque ad una difficile armonizzazione tra i tempi famiglia-lavoro».

1.1573

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-bis. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato in misura pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 219,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 287,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 285,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1574

CATALFO, MATRISCIANO, NOCERINO, GUIDOLIN, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-bis. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.

251-ter. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 251-bis e non impiegate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «52,16 milioni di euro per l'anno 2019» e le pa-*

role: «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti*: «200,9 milioni di euro per l'anno 2021»;

b) *alla Tabella A, voce*: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2020: - 5.000.000.

1.1575

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-*bis*. Al fine di garantire il riconoscimento giuridico della figura del *caregiver* e di riconoscerne sostegni adeguati, si provvede ad incrementare di 10.000.000 di euro la dotazione del fondo già istituito di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui al comma 653.

1.1576

COLLINA, BINI, ROSSOMANDO, CIRINNÀ, FEDELI, VALENTE, CUCCA

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-*bis*. Il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

251-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 251-*bis*, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000.

1.1577

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-bis. Al comma 1, articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sostituire le parole: "56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018", con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018".».

Conseguentemente:

al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.0 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.0 annui a decorrere dall'anno 2028», *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 93.220.000 per l'anno 2021, di euro 132.089.000 per l'anno 2022, di euro 131.512.000 per l'anno 2023, di euro 131.232.000 per l'anno 2024, di euro 131.143.0 per l'anno 2025, di euro 131.006.000 per l'anno 2026, di euro 129.318.000 per l'anno 2027 e di euro 129.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028»;

al comma 652, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - ;
2020: - 14.000.000;
2021: - .

1.1578

PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, MALLEGNI

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-bis. Al comma 1, articolo 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sostituire le parole "56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018", con le parole "70 milioni di euro annui a decorrere dal 2018"».

Conseguentemente, al comma 652, alla tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019 - 20.000.000;

2020 - 14.000.000;
2021 - 14.000.000.

1.1579

GIAMMANCO

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-bis. In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 5.000 euro (articolo 15 comma 1 *i-septies* TUIR).

251-ter. La detrazione di cui al comma 251-bis, spetta nella misura del 25 per cento dell'importo di cui all'articolo 15, comma 1, *i-septies* del TUIR, pertanto l'agevolazione massima è di 1.250 euro. Per fruire del beneficio occorre che:

a) si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;

b) il reddito complessivo non superi i 40 mila euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;
2020: - 100.000.000;
2021: - 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000;
2020: - 17.000.000;
2021: - 26.000.000.

1.1580

GIAMMANCO, SICLARI, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, LANIECE, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, STABILE, TIRABOSCHI

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-bis. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato, è garantita, a carico del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2019, per il primo mese di età del nascituro, l'assistenza domiciliare di una puericultrice.

251-ter. Le agevolazioni di cui al comma 251-bis sono riconosciute ai residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

251-quater. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 60.000.000;
2020: ? 100.000.000;
2021: ? 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 10.000.000;
2020: ? 10.000.000;
2021: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero della giustizia», apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 15.000.000;
2020: ? 17.000.000;

2021: ? 26.000.000.

1.1581

GIAMMANCO, SICLARI, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, LANIECE, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, STABILE, TIRABOSCHI

Dopo il comma 251, inserire i seguenti:

«251-*bis*. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni primo figlio nato o adottato è garantita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 a carico del Servizio Sanitario Nazionale per il primo mese di età del primo figlio, l'assistenza domiciliare di una puericultrice.

251-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 251-*bis* è riconosciuta ai residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

251-*quater*. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 50.000.000;

2020: ? 50.000.000;

2021: ? 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro», apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 10.000.000;

2020: ? 10.000.000;

2021: ? 10.000.000.

1.1582

GIAMMANCO, SICLARI, AIMI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, LANIECE, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONI, SCHIFANI, STABILE, TIRABOSCHI, CANGINI, BIASOTTI, MANGIALAVORI, BERUTTI, GIRO, VITALI, FERRO, CAUSIN

Dopo il comma 251, inserire i seguenti:

«251-bis. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni figlio nato o adottato è garantita a decorrere dal 1° gennaio 2019 per i primi sei mesi di età del nascituro, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, la detrazione totale delle spese per l'acquisto del latte in polvere.

251-ter. Le detrazioni, di cui al comma 251-bis, saranno riconosciute ai residenti in Italia a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro a seguito della certificazione di impossibilità avvenuta di allattare, effettuata presso l'Azienda Sanitaria Locale competente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1583

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:

«251-bis. Alle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito il

diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dove, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa».

1.1584

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 251, aggiungere i seguenti:

«251-bis. A decorrere dal 2019 alle Vittime del Dove ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

251-ter. Gli importi già corrisposti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e facendo salvi gli arretati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 da valere sul fondo Unico Giustizia».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 251-bis e 252-ter, stimati in 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro

143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «di euro 70.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 47.220.000 per l'anno 2021, di euro 86.089.000 per l'anno 2022, di euro 85.512.000 per l'anno 2023, di euro 85.232.000 per l'anno 2024, di euro 85.143.000 per l'anno 2025, di euro 85.006.000 per l'anno 2026, di euro 83.318.000 per l'anno 2027 e di euro 83.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» e alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 60.000.000.

1.1585

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI, PITTELLA, ROSSOMANDO, ALFIERI, Assuntela MESSINA, GARAVINI, FATTORI

Sopprimere il comma 252.

1.1586

PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI, PITTELLA, ROSSOMANDO, ALFIERI, Assuntela MESSINA, GARAVINI, FATTORI

Al comma 252, dopo il capoverso «1.1», aggiungere il seguente:

«1.2-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.1».

1.1587

PAROLI

Dopo il comma 252, inserire il seguente:

«252-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, comma 1, lettera c), il secondo, quarto e quinto periodo, sono sostituiti dai seguenti: "Al fine di potenziare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste

ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti le medesime funzioni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, decreto ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto-legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1588

PAROLI, DAMIANI

Dopo il comma 252, inserire il seguente:

«252-*bis*. A seguito della costituzione del Polo Unico di medicina fiscale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c*), decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e al fine di perseguire più efficacemente ragione di contrasto al fenomeno dell'assenteismo e potenziare l'attività di controllo riguardante gli accertamenti medico legali domiciliari e ambulatoriali sui lavoratori dipendenti pubblici e privati assenti dal servizio per malattia, ivi comprese tutte le attività inerenti la medicina fiscale, effettuati in via prioritaria dai medici di controllo inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e s.m.i, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS, nei limiti delle risorse disponibili assegnate di cui all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ivi comprese quelle stabilite dall'istituto per le visite richieste d'ufficio e dai datori di lavoro privati, è autorizzato a procedere all'instaurazione del rapporto di impiego a tempo indeterminato con i predetti medici in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in analogia con quanto stabilito ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per i medici convenzionati con il SSN. I medici sono inquadrati, a domanda, nel ruolo sanitario presso le sedi dove sono incaricati, previo giudizio di idoneità, formulato sulla base di apposito *curriculum* che tenga conto della disponibilità garantita dal medico dalla data di entrata in vigore della legge n. 125 del 2013, fatti salvi i soli casi di sospensione dall'incarico previsti dall'articolo 8, decreto ministeriale 12 ottobre 2000 e dell'anzianità di iscrizione

continuativa nelle liste speciali di cui al decreto ministeriale 18 aprile 1996. Per i medici che non presentano domanda per essere inquadrati nei ruoli sanitari, l'incarico prosegue senza soluzione di continuità in base alla vigente normativa, fino ad esaurimento della lista».

1.1589

PARENTE

Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:

«253-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che debbono essere accessibili, al fine di consentire tale modalità di lavoro, anche alle persone con disabilità"».

1.1590

PILLON, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 253, inserire i seguenti:

«253-bis. All'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole: "gli otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "i sedici anni".

253-ter. Per i trattamenti pensionistici delle madri lavoratrici, dipendenti o autonome che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano il requisito anagrafico di cinquanta anni di età e un'anzianità contributiva minima pari a venti anni è riconosciuto, a partire dal terzo figlio, un periodo di tre anni di accredito figurativo per lavoro di cura, educazione e crescita di ogni figlio, nato vivo o adottato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

253-quater. Al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2, sono aumentati del 100 per cento gli importi relativi ai nuclei familiari con sei o più componenti e del 50 per cento quelli relativi ai nuclei familiari con cinque componenti;

b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "di età inferiore ai 18 anni compiuti" sono aggiunte le seguenti: "e fino ai 25 anni compiuti se ancora studenti o impegnati in tirocini formativi"».

1.1591

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 254, capoverso 391 sostituire le parole: «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano» con le seguenti parole: «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano».

1.1592

MANCA

Al comma 254, capoverso 391 sostituire le parole: «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano» con le seguenti parole: «destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano».

1.1593

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 254, capoverso 391, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea» con le seguenti: «e non italiani, purché», e all'ultimo periodo sostituire le parole: «1 milione di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento».

1.1594

PARENTE, RENZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 254 inserire il seguente:

«254-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: "e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal

2018" sono sostituite dalle seguenti: ", in 56,1 milioni di euro per l'anno 2018 e in 61,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.995 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1595

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 254 inserire il seguente:

«254-bis. All'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti "con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 30.000.000.

1.1596

FEDELI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 200 milioni a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1597

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

«255-bis. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: ? 10.000.000;

2020: ? 10.000.000;

2021: ? 10.000.000.

1.1598

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per la gratuità degli asili nido", con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, volto a finanziare le misure per garantire l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido e l'estensione dell'orario di chiusura degli stessi».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.1599

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per l'introduzione del quoziente familiare", con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare».

Conseguentemente:

sopprimere i commi 138 e 141;

sopprimere le parole: «comma 138» e «comma 141» ovunque ricorrono.

1.1600

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 255 inserire il seguente:

«255-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

"*i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 8 e 17 anni appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, a corsi di musica presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo o presso scuole, inserite negli appositi registri previsti dalla legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché presso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60."».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.936,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1601

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 20) è aggiunto il seguente: "20-bis. l'acquisto di beni per la prima infanzia quali pannolini, biberon, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia".

255-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 255-bis, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2019, si provvede, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 658».

1.1602

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. Le risorse per il servizio civile nazionale, di cui alla missione 18.2 "Incentivazione e sostegno alla gioventù", confluita nel fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 252 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «6.448 milioni di euro per l'anno 2019».

1.1603

RAUTI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati

con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le parole: «8.988 milioni».

1.1604

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2019 di 100 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1605

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato per l'anno 2019 di 50 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1606

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI, SICLARI, GIAMMANCO

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e del-

l'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità". Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

255-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma *255-bis* è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-quater. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma *255-bis*, secondo periodo».

Conseguentemente:

a) *allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2020:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2021:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

b) *allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2019:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2020:

- CP: - 10.000.000;
- CS: - 10.000.000.

2021:

- CP: - 10.000.000;
 - CS: - 10.000.000.
-

1.1607 (testo 2)

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità". Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

255-ter. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-bis è di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-quater. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia-A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-*bis* secondo periodo».

Conseguentemente:

a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

1.1608

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 255 aggiungere i seguenti:

«255-*bis*. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), sull'accessibilità nei trasporti, e dell'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per l'accessibilità e della mobilità delle persone con disabilità". Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

255-*ter*. La dotazione del Fondo di cui al comma 255-*bis* è di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate

del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-quater. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia - A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 255-bis secondo periodo.

255-quinquies. Agli oneri di cui al Fondo di cui al comma 255-bis si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 653».

1.1609

NASTRI

Dopo il comma 255 inserire il seguente:

«255-bis. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo ad altre detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. (*Determinazione dell'imposta tramite il criterio del quoziente familiare*) ? 1. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13, i soggetti passivi dell'imposta appartenenti a un nucleo familiare possono determinare l'imposta lorda applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, il criterio del quoziente familiare, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il nucleo familiare è costituito:

- a) dal contribuente;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli naturali riconosciuti, dai figli adottivi e dagli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro.

3. L'imposizione in capo al nucleo familiare è determinata dividendo il reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, per il numero di parti risultante dall'attribuzione dei coefficienti stabiliti ai sensi dei seguenti criteri:

a) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con due figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;

g) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con tre figli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;

i) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con quattro figli a carico: 4;

l) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

m) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con cinque figli a carico: 5;

n) contribuente coniugato con cinque o più figli a carico: 6;

o) contribuente celibe o nubile, divorziato, vedovo o che si trova nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o di annullamento del matrimonio ovvero di cessazione dei suoi effetti civili, con sei o più figli a carico: 6.

4. A ciascuno dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)*, *i)*, *m)*, *o)* del comma 3 sono attribuiti i seguenti ulteriori coefficienti:

a) 0,5, se affetto da menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali comprovate da un'apposita certificazione rilasciata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

b) 0,8, se il componente del nucleo familiare di cui alla lettera *a)* non è autosufficiente, a condizione che tale circostanza risulti comprovata dalla certificazione di cui alla medesima lettera *a)*.

5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi alla quale deve essere allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con provvedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, contenente l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 3 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante.

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato"».

1.1610

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-*bis*. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-*bis*. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio

di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

2-ter. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 2-bis è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

2-quater. L'agevolazione di cui al comma 2-bis è riconosciuta esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
- e) restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

2-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 2-bis è concessa nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 30 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625"».

1.1611

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, PILLON

Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:

«255-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: "nei primi suoi dodici anni di vita" sono sostituite dalle seguenti: "nei primi suoi sedici anni di vita"».

1.1612 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 255, aggiungere i seguenti:

255-bis. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016 n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Tale incremento è destinato alle seguenti finalità:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non auto sufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro annui è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

255-ter. All'onere derivante dal comma *255-bis*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.1613

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 255, aggiungere i seguenti:

«*255-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione, xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto

al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

255-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

255-quater. Il Fondo di cui al comma *255-bis* destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

255-quinquies. È istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere 93 le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.»

1.1613a

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:

«255-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un «Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019. 2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'art. 20 bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.1614 (testo 3)

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire i commi da 256 a 267 con i seguenti:

256. Per la tutela del risparmio e per il rispetto del dovere di disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo eroga indennizzi a favore dei risparmiatori come definiti al comma 257 che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, del mancato rispetto in ogni caso degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche in corso del rapporto.

257. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoltori o coltivatori diretti, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 32 e 35 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al

comma 256 alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.

258. Sono in ogni caso esclusi dall'accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera *d*), e i clienti professionali di cui ai successivi commi 2-*quinqüies* e 2-*sexies*, del medesimo articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

259. La misura dell'indennizzo per gli azionisti di cui al comma 257 è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.

260. La misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati di cui al comma 257 è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del Fondo e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al comma 262.

261. Le somme erogate a norma dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi del secondo periodo del comma 256, Conseguentemente, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto.

262. L'indennizzo di cui al comma 259 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento.

263. L'indennizzo di cui al comma 260 è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche di cui al comma 256 nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di stato di durata equivalente. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale tasso di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

264. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto è istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 256. La domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di cui al comma 257 e dalla dichiarazione di cui al comma 262, è inviata al Ministro dell'economia e delle Finanze entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto. La prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientra nell'ambito delle prestazioni forensi e non dà luogo a compenso.

265. I risparmiatori che documentano nella domanda di indennizzo un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018 sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del Fondo.

266. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

267. Non hanno accesso in ogni caso alle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle Banche di cui al comma 256 o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione e degli Organi di controllo e di Vigilanza, inclusi gli Organi che svolgono funzioni di gestione del rischio e revisione interna; membro del collegio sindacale; consigliere delegato; direttore generale; vice direttore generale, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado.

267-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni dalla legge, 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo dell'indennizzo forfetario è pari al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari». In conseguenza il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31/12/2019.

267-*ter*. Entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all'attuazione dei com-

mi da 256 a 267-ter nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse della dotazione del Fondo a tale scopo destinate, quelle accertate e disponibili per l'eventuale incremento dell'indennizzo a norma del comma 259, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo. Con la medesima relazione il Ministro dell'economia e delle finanze comunica l'ammontare stimato delle risorse destinate all'indennizzo dei risparmiatori aventi titolo che conseguentemente sono iscritte nel bilancio di previsione dell'anno 2020.

267-*quater*. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 256 del presente articolo. Al comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi».

1.1615

FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI, MANCA, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 256, sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 700 milioni;*

b) *al comma 258, lettera d), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 100 per cento;*

c) *al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole:., che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.*

d) *al comma 260, sopprimere il secondo periodo.*

e) *al comma 261, sostituire le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi con le seguenti: per aumentare il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d), in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.;*

f) *al comma 262, sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro. Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

1.1616

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI

Al comma 256, sostituire le parole: «525 milioni» con le seguenti: «650 milioni».

Conseguentemente:

al comma 258, lettera d), dopo le parole: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento inserire le seguenti:; a titolo di acconto,; e dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;

d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito, come definito alla lettera d-bis), risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;

al comma 259, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro»;

al comma 260, primo periodo, sostituire le parole: «lettera d) con le seguenti: lettere d), d-bis) e d-ter) e sopprimere il secondo periodo»;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi inserire le seguenti: e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d)»;

al comma 262, sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» fino a: «si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in

via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere *d-bis*) e *d-ter*). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.875 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»

1.1617

FERRAZZI

Al comma 256, sostituire le parole: «525 milioni» con le seguenti: «650 milioni»;

Conseguentemente:

al comma 258, lettera d), dopo le parole: «la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento» inserire le seguenti: «a titolo di acconto,»; e dopo la lettera «d)», inserire le seguenti:

«d-bis) nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;

d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito, come definito alla lettera d-bis), risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;

al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro»;

al comma 260, primo periodo, sostituire le parole: «lettera d)» con le seguenti: «lettere d), d-bis) e d-ter)» e sopprimere il secondo periodo;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi» inserire le seguenti: «e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d)»;

al comma 262, sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» fino a: «si applica il criterio

cronologico dell'adozione della pronuncia», *con le seguenti*: «prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere *d-bis*) e *d-ter*). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti*: «8.875 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»

1.1618

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI

Al comma 258, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole*: «la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento» *inserire le seguenti*: «, a titolo di acconto,»;

b) *dopo la lettera d), inserire la seguente*:

«*d-bis*) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:

1) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;

2) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;

3) all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro».

Conseguentemente:

al comma 259, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro».

al comma 260, primo periodo sostituire le parole: «lettera d)» *con le seguenti*: «lettere d) e *d-bis*)» e *sopprimere il secondo periodo*;

al comma 261, dopo le parole: «per aumentare la misura percentuale dei rimborsi» inserire le seguenti: «e il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d),»;

al comma 262 sostituire le parole da: «prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande» fino a: «si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.» con le seguenti: «prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettera d-bis). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia».

1.1619

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI, BOLDRINI

Al comma 258, sopprimere la lettera f).

1.1620

MALAN

Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 260 a 266 sono soppressi.

1.1621

FERRAZZI, MARINO, MISIANI, BOLDRINI, MANCA, STEFANO, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 264, sostituire le parole: «31 gennaio 2019» con le seguenti: «15 gennaio 2019»;*

b) *dopo il comma 267, aggiungere il seguente:*

«261-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2019"».

1.1622

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 267 inserire i seguenti:

«267-bis. Al fine di ristorare i risparmiatori in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati entro il 12 giugno 2014 presso intermediari diversi da quelli di cui al comma 1, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un "fondo strumenti finanziari subordinati" con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 per l'anno 2019. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fondo affluiscono, le disponibilità finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli anni successivi. Al ristoro possono accedere anche i risparmiatori di cui al presente comma in possesso dei medesimi strumenti finanziari acquistati nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto. A tal fine si applica la procedura già prevista per l'erogazione dell'indennizzo forfettario nella misura stabilita per casi analoghi, fermo restando quanto previsto dal comma 267-*ter*, ovvero quella di cui al comma 267, per quanto compatibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione del ristoro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai risparmiatori di cui al comma 267.

267-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora i ristori erogati ai sensi del comma 267-*bis* al fine di consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di ristoro agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 267-*bis*, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi del presente comma, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguen-

ti: «8.950 milioni per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1623 (testo 2)

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 267, inserire il seguente:

267-bis. Al fine di assicurare il regolamento diretto di transazioni in cambi e titoli delle imprese italiane operanti su mercati internazionali, all'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«La Banca d'Italia può stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi, aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), numero 1), di uno Stato non appartenente all'Unione europea. Nel caso di sistemi aventi ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), numero 2), il provvedimento è adottato d'intesa con la Consob, previa valutazione dell'opportunità di concludere apposite intese tra le predette autorità e le competenti autorità dello Stato estero interessato»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. In deroga a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, i sistemi designati in uno Stato membro che receda dall'Unione europea senza aver concluso uno specifico accordo ai sensi dell'articolo 50 TUE, gestiti da operatori legittimati alla prestazione dei rilevanti servizi nel territorio della Repubblica sulla base della disciplina ad essi rispettivamente applicabile, continuano, nonostante tale recesso, a considerarsi sistemi designati a tutti gli effetti previsti dall'ordinamento, fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente, e comunque per un periodo non eccedente 21 mesi dal momento in cui i trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato ai sensi dell'articolo 50 TUE».

1.1624

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 267 inserire il seguente:

«267-bis. Sono nulli i patti di quota lite che abbiano per oggetto somme erogate dal Fondo previsto dal comma 256».

1.1625

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 268 inserire i seguenti:

«268-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti";

b) all'articolo 19, comma 1, le parole: "settantadue rate" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi rate";

c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze" sono inserite le seguenti: "secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta";

d) all'articolo 30, le parole: "gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi" sono sostituite dalle seguenti: "gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'1 per cento".

268-ter. Sui ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.1626

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 268 inserire i seguenti:

«268-bis. Alle prestazioni del Fondo di ristoro di cui al precedente articolo, nei limiti della relativa disponibilità residua, hanno accesso anche i risparmiatori persone fisiche, o i loro successori *mortis causa*, nonché il coniuge, il convivente *more uxorio* o i parenti entro il secondo grado, che hanno acquistato strumenti finanziari di debito emessi da società, che non svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o bancaria, iscritte nell'elenco tenuto dalla Consob degli "Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante", dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato ovvero sottoposte ad altre procedure concorsuali, i cui amministratori legali o di fatto, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ovvero per le quali sia stato accertato che i soci, gli amministratori o la medesima società abbiano raccolto abusivamente risparmio tra il pubblico.

268-ter. Il ristoro è concesso nella misura del 30 per cento e limite massimo complessivo di cento centomila euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti, a condizione i risparmiatori abbiano subito un danno ingiusto riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché in ragione della predisposizione di prospetti informativi contenenti dati, notizie o informazioni risultati non veritieri ovvero in ragione di omissioni o alterazioni di dati o informazioni e notizie relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle società».

1.1627

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

«268-bis. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:

"Art. 10-bis.

1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1628

DE BERTOLDI

Dopo il comma 268 inserire aggiunto il seguente:

268-bis: «Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis aggiungere alla fine il seguente periodo: "o in alternativa attraverso sistemi di tutela istituzionale di mutua protezione e garanzia tra le banche associate ? IPS.";

b) all'articolo 37-bis al comma 3, il numero 2 è sostituito dal seguente: "nei casi di gravi dissesto certificati dalla Banca d'Italia"».

1.1629

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

«268-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "pari o superiore a 3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore a 1.000 euro"».

1.1630

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 268 inserire il seguente:

«268-bis. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma 140-*quater*: "Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente (da valutare), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità."».

1.1631

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 271 inserire i seguenti:

«271-bis. Al fine di dare completa attuazione all'organizzazione dei servizi territoriali, come previsto dall'articolo 1 comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (cosiddetto decreto Balduzzi) in attuazione anche di quanto previsto dall'articolo 7 commi 1 e 2 della legge 10 agosto 2000 n. 251 come modificato dall'articolo 2-sexies della legge 26 maggio 2004, n. 138 e dall'articolo 1-octies della legge 3 febbraio 2006, n. 27 è istituito il Servizio Sociale Professionale nelle Aziende sanitarie dotato di una propria struttura organizzativa e funzionale e diretta da un professionista appartenente al servizio sociale professionale, individuato attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Tale struttura opera in sinergia con la Direzione Sanitaria ed Amministrativa e con i vari Dipartimenti aziendali, al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse umane e professionali e per realizzare gli obiettivi del Patto per la Salute e dei Piani sanitari regionali e della pianificazione strategica aziendale.

271-ter. Il Ministro della salute con decreto da adottare entro 180 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto individua le modalità ed i criteri funzionali per la strutturazione operativa del servizio di cui al comma 1.

271-quater. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005. »

1.1632

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 271 inserire i seguenti:

«271-bis. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:

"1-quater) i prodotti di protezione per l'igiene intima femminile".

271-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 271-bis, valutato in 65 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1633

SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 579 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in attuazione dell'articolo 12, comma 7, dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute 2014 ? 2016, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita con decreto legislatore 30 giugno 1993 n. 266, realizza a supporto del Ministero della salute e delle Regioni e Province Autonome, un sistema di analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie che segnali, in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti relativamente alle componenti economico ? gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, clinico-assistenziale, di efficacia clinica e dei processi diagnostico ? terapeutici, della qualità, sicurezza ed esito delle cure, nonché dell'equità e della trasparenza dei processi. All'AGENAS è altresì affidato il compito di monitorare l'omogenea realizzazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189. Per lo svolgimento delle predette attività è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 57,06 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,62 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,92 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,59 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,03 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,09 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,8 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,2

milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1634

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-bis. Il comma 2, dell'articolo 2, del decreto 1 febbraio 1996 del Ministro della sanità è sostituito dal seguente: "2. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 500.000.000;

2020: ? 500.000.000;

2021: ? 500.000.000.

1.1635

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

1.1636

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000» con le seguenti: «8.500».

1.1637

DAL MAS

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-bis. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2019».

All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653».

1.1638

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 271 inserire il seguente:

«271-bis. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, 193, le parole: "la prestazione dei medicinali vete-

rinari", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione di quelli per gli animali di affezione,"».

1.1639 (testo 3)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «con una dotazione pari a 7.439 milioni di euro per l'anno 2019, pari a 6.434 milioni di euro per l'anno 2020 e 5.439 milioni di euro per l'anno 2021 e pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.»;

e, sostituire il comma 272 con il seguente:

«272. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è di 116.000 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Entro il 31 marzo 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi».

1.1640

BOLDRINI

Al comma 272, sostituire le parole: «è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.» *con le seguenti:* «è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021. Quota parte dell'incremento annuo è vincolato alla piena attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 421;*

b) *sopprimere il comma 653;*

c) *Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole:* «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «5.704 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1641

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 272, sostituire le parole: «è determinato in 114.439 milioni di euro» *con le seguenti:* «è determinato in 115.439 in milioni di euro. Quota parte dell'incremento è vincolato alla piena attuazione dei Nuovi Livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205 del 2017».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.000 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.500 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1642

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 273, sostituire le parole da: «Per gli anni 2020 e 2021» *fino a:* «entro il 31 marzo 2019, di una specifica intesa» *con le seguenti:* «Entro il 30 giugno 2019, è stipulata, successivamente all'adozione delle misure previste e non attuate del Patto per la salute 2014-2016, di cui al repertorio atti Csr 82/2014, una specifica intesa».

1.1643

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 273 sostituire le parole: «31 marzo 2019» con le seguenti: «30 giugno 2019».

1.1644

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 274, lettera b), dopo le parole: «con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa» aggiungere le seguenti: «nonché alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme sul territorio nazionale».

1.1645

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 274, lettera f), sopprimere le parole: «e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati».

1.1646

STABILE

Al comma 274 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis). il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione dei CCNNLL riferimento alla sicurezza delle cure ed alla riduzione del rischio clinico».

1.1647 (Testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 274 aggiungere i seguenti:

«274-bis. In considerazione dei notevoli livelli di risparmio già conseguiti nel Servizio Sanitario Nazionale nel rispetto degli obblighi comunitari e ritenendo necessario adeguare i piani triennali di fabbisogno del personale (PTFP) a una migliore erogazione dei LEA, in coerenza al piano assunzionale programmato, nel rispetto dell'equilibrio economico raggiunto dalle Regioni, anche in coerenza con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera, il comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato;

274-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La regione è giudicata adempiente agli obiettivi di finanza pubblica ove abbia assicurato l'equilibrio economico"».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 639-bis».

1.1648

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 274 inserire il seguente:

«274-bis. Al comma 597 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "cinque anni"».

1.1649

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 274 inserire il seguente:

«274-bis. Al comma 4 dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sopprimere le parole: "con esclusione degli Enti del Servizio sanitario nazionale"».

1.1650

ENDRIZZI, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, MARINELLO, MAUTONE,
Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO, PESCO

Sopprimere il comma 275.

1.1651

ENDRIZZI, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO,
ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 275, aggiungere, infine, le seguenti parole: «previa iscrizione all'albo e ordine di riferimento nonché del superamento della prova abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale».

1.1652 (testo 3)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 138 sostituire le parole: «con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «con una dotazione pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Dopo il comma 276, aggiungere i seguenti:

«276-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: ", per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro." e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

276-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1° gennaio 2019 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.

276-quater. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 276-bis, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1653

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.

276-ter. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.

276-quater. A maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 276-bis, valutato in 180 milioni di euro annui per quadriennio 2019-2022, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalle disposizioni seguenti».

Conseguentemente dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma 639-bis».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5 per cento» con le seguenti: «dello 0,9 per cento».

1.1654

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-bis. Alla lettera *p*), del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 40.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza".

276-ter. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 276-bis il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-ter. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del comma 639-bis».

1.1655

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019,2020 e 2021.

276-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della 11 dicembre 2016, n. 232, per concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.000 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1656

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

276-ter. Agli oneri derivanti dal comma 125-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.1657

PICHELTO FRATIN

Dopo i commi 276 inserire i seguenti:

«276-bis. Gli enti locali territoriali delle regioni che hanno carenza organica di personale qualificato e specializzato per svolgere il servizio di assistenza sociale, per gli anni 2019 e 2020, in deroga ai limiti previsti dal decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78; convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 possono assumere a tempo determinato con il profilo di assistente sociale fino ad un massimo di due unità, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

276-ter. Per le procedure di reclutamento del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

1.1658

FARAONE, BOLDRINI, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: "per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro" e la lettera p-bis) è abrogata;

b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, le parole: "i disoccupati" sono sostituite dalle seguenti: "i non occupati", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1659

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MANCA

Dopo il comma 276 inserire i seguenti:

«276-bis. In via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020, i dispositivi anticoncezionali, medici e ormonali e i contraccettivi meccanici o di barriera, sono aggiunti ai Livelli essenziali di assistenza LEA). La gratuità dei contraccettivi è garantita a una delle seguenti condizioni:

- a) persone di età inferiore a 26 anni;
- b) persone con Isee inferiore a 25.000 euro;
- c) coloro che sono beneficiari di protezione internazionale;
- d) sieropositivi; a coloro che hanno malattie sessualmente trasmissibili;
- e) portatori di HPV;
- j) donne, entro sei mesi dall'interruzione volontaria di gravidanza;
- g) donne *post partum* entro i dodici mesi dal parto.

276-ter. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

«2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000».

1.1660

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MANCA

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

«2019: -5.000.000;

2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000».

1.1661

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-bis. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per la formazione specialistica dei medici di emergenza-urgenza è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare all'integrazione dei fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'attivazione delle suddette di borse di studio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: "Ministero dell'economia e delle finanze" apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

«2019: -20.000.000;
2020: - ;
2021: - ».

1.1662

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-bis. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate:

a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro;

b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30.990 milioni di euro;

c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro confluiscono nella quota indistinta dei fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono

ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*.

1.1663

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 276 inserire il seguente:

«276-bis. Gli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 possono mettere a disposizione strumenti atti ad effettuare misurazioni e prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo e organizzare *screening* e campagne di prevenzione, atte a tutelare la salute pubblica del cittadino. Il tutto nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti».

1.1664

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 278, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,58 per cento».

1.1665

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, CONZATTI

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-bis. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del

Paese, e in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e garantisce ogni forma di prevenzione, diagnosi anche precoce e cura della sordità.

278-ter. In attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica:

a) promuove l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta;

b) promuove la ricerca scientifica e tecnologica in funzione di un impiego sempre più diffuso ed efficace delle tecnologie e degli strumenti acustici necessari per la comunicazione;

c) promuove la diffusione degli interventi diagnostici precoci e l'attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita;

278-quater. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le norme di attuazione di quanto previsto dai commi *278-bis* e *278-ter* della presente legge.

278-quinquies. In attuazione delle finalità dell'articolo 13 punto 2 del DPR 24 luglio 96, n. 503. I regolamenti di cui al precedente comma:

a) recano disposizioni volte a disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione;

b) determinano le modalità di progettazione ovvero di utilizzo delle altre tecnologie assistive, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle persone sorde in ambito scolastico e universitario, nel rispetto dell'autonomia universitaria, definendo i percorsi formativi e i profili professionali delle figure coinvolte, validi anche ai fini previsti dalla presente legge;

c) recano disposizioni volte a promuovere in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche la progettazione ovvero l'uso di ogni mezzo tecnologico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde;

d) prevedono e disciplinano l'utilizzo di tutte le tecnologie per la sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive;

e) prevedono e disciplinano la progettazione ovvero l'utilizzo delle tecnologie assistive, con particolare attenzione alla sottotitolazione, e di altri sistemi di ascolto facilitato (sistema ad induzione magnetica, a modulazione di frequenza ed ad infrarosso) per i cittadini con problemi di udito e portatori di protesi acustiche o di impianti cocleari, come strumenti finalizzati al superamento delle barriere architettoniche materiali e immateriali nei luoghi pubblici e cioè in contesti culturali, turistici, sportivi, ecc..;

f) favoriscono la possibilità di effettuare progetti di ricerca anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, a livello nazionale ed europeo, tra aziende ospedaliero-universitarie e aziende che si occupano specificamente di tecnologie avanzate per la sordità.

278-sexies. Dall'attuazione dei commi *278-bis*, *278-ter*, *278-quater* e *278-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste dal comma *278-ter* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1666

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«*278-bis.* Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.

278-ter. Agli oneri derivanti dal comma *278-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai

fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 278-bis si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, sostituire le parole: «0,5» con le seguenti: «0,6».

1.1667

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-bis. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

278-ter. Agli oneri derivanti dal comma 278-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 278-bis si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,6».

1.1668

BINI, FARAONE, BOLDRINI

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-bis. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 278-ter.

278-ter. Per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto ministeriale 2 ottobre 2001 in materia di facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione di attività coordinata e continuativa e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.998 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1669

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2019 ha una dotazione di 30 milioni di euro annui.

278-ter. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2018 confluiscono per l'anno 2019 nel fondo medesimo.».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con la seguente: «0,56».

1.1670

RIZZOTTI, GALLONE, STABILE, CONZATTI

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

278-ter. All'onere recato, stimato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge.».

1.1671

RIZZOTTI, GALLONE

Dopo il comma 278 inserire i seguenti:

«278-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per le malattie rare, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e destinato a:

a) promuovere lo sviluppo delle attività di ricerca sulle malattie rare e sui farmaci orfani;

d) garantire l'attuazione degli interventi di formazione e di informazione sulle malattie rare;

e) garantire l'accesso dei pazienti affetti da malattie rare ai farmaci orfani;

g) consentire la defiscalizzazione degli oneri relativi alla ricerca industriale sui farmaci orfani.

278-ter. All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653 dell'articolo 1 della presente legge.».

1.1672

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'incremento di 100 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera *h*) dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 100 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «8.900 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.1673

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'incremento di 100 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera *h*) dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 100 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero

di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «pari a 8.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.».

1.1674

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.».

Conseguentemente, al comma 653, secondo periodo, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019.».

1.1675

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni."».

1.1676

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021.».

Conseguentemente al comma 139 sostituire le parole: «dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020», *con le seguenti:* «dotazione pari a 6.550 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.850 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.1677

BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. L'accesso al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, implementato di 10 milioni per il 2019, con un finanziamento ulteriore di 1,5 milioni per la UE *Disability Card*, che dà accesso a benefici, supporti e opportunità alle persone disabili, viene implementato di ulteriori 5 milioni destinati all'inserimento professionale dei soggetti affetti da malattia rara e la UE *Disability Card* (comma 301 della presente legge) viene estesa anche ai pazienti affetti da malattia rara, che in virtù della loro patologia non sono in grado di affrontare il lavoro professionale, senza opportune misure di sostegno.».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 421.

1.1678

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. All'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sostituire le parole: "5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020" con le seguenti: "5.480 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5.180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza" sono aggiunte le seguenti: "in ogni caso ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112,"».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,25 per cento».

1.1679

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 2018 è incrementato di 300 milioni di euro.».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «dello 0,5 per cento» con le seguenti: «1,25 per cento.».

1.1680

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per il triennio 2019-2021.».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,65 per cento».

1.1681

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. A decorrere dall'anno 2019 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per il triennio 2019-2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,56 per cento».

1.1682

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 586 della legge n. 208 del 2015, è previsto per le regioni un finanziamento annuo a decorrere dal 2019 pari 200 milioni di euro per la corrispondenza dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. All'onere si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.1683

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 278 inserire il seguente:

«278-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: "Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2019, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2019 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662."».

1.1684

GARAVINI, BOLDRINI

Al comma 279 dopo le parole: «di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,» inserire le seguenti: «e dei medici di origine straniera, cittadini Ue o extra Ue, con la licenza ad esercitare nel paese di origine e con posizione ospedaliera equipollente e parallela ai primi di due anni due specializzazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

«2019: - 20.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000.».

1.1685

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 279, sostituire le parole: «di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno

2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023» con le seguenti: «di 33,75 milioni di euro per l'anno 2019, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.».

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 653, di 11,25 milioni di euro per il 2019, 34,2 milioni di euro per il 2021, 45,9 milioni di euro per il 2022 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

«2020: - 22.500.000;».

1.1686

IANNONE

Al comma 279 sostituire le parole: «di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,8 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.909 milioni di euro annui».

1.1687

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Al comma 279 sostituire le cifre: «22,5» con: «40»; «45» con: «80»; «68,4» con: «121,6»; «91,8» con: «163,2»; «100» con: «177,7».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.682,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.965 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.946,8 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.928,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.921,3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.922,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.1688

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

«279-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 con riferimento alle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006, coloro i quali non sono in possesso di un titolo abilitante per l'iscrizione all'albo professionale, e alla data di entrata in vigore della presente legge intrattengono un rapporto di lavoro dipendente presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati esercitando le attività previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, da almeno 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni, possono continuare a svolgere detta attività.

279-ter. I dipendenti di cui al comma 279-bis devono iscriversi in un'apposita sezione speciale dell'Albo di riferimento fermo restando che tale iscrizione non produce alcuna equiparazione del titolo posseduto ad altri titoli. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate. I medesimi regolamenti definiscono la data di decorrenza per l'obbligo di iscrizione.

279-quater. I dipendenti di cui al comma 279-bis transitano dalla sezione speciale, all'Albo di riferimento, o a seguito o del riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, o a seguito dell'acquisizione della laurea abilitante previo superamento di un corso universitario straordinario, da intraprendere e concludere entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il corso sarà costituito da un minimo di 60 fino ad un massimo di 120 crediti formativi universitari, nelle discipline previste dai rispettivi ordinamenti didattici, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà presso cui sono attivati i corsi di studio delle professioni sanitarie, anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti, con le modalità stabilite dagli Atenei, previo parere del CUN. L'accesso è consentito ai possessori del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; i suddetti corsi non sono soggetti all'accesso programmato nazionale annuale previsto per le professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006. Il mancato riconoscimento dell'equivalenza del titolo di studio, nonché la mancata acquisizione della laurea abilitante previo superamento del corso di universitario straordinario di cui sopra, non consente la partecipazione a pubblici concorsi.

279-quinquies. Decorso il termine di 10 anni di cui al comma *279-quater*, il dipendente decade dall'iscrizione dalla sezione speciale dell'Albo.

279-sexies. Il mancato possesso del titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria *ex* legge n. 43 del 2006 non può costituire direttamente o indirettamente motivo per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, né per una sua modifica, in senso sfavorevole al lavoratore, sino al decorso del termine di dieci anni di cui al precedente comma *279-quater*.

279-septies. L'acquisizione della laurea o del riconoscimento dell'equivalenza non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, un automatico diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

279-octies. Agli Ordini delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43 del 2006 sono attribuiti compiti e funzioni per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai sensi del comma 2, dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Con successivo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di adozione della presente legge e da recepirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene complessivamente ridefinito il relativo procedimento di riconoscimento dell'equivalenza.

279-novies. I titoli afferenti al profilo dell'educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 596, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, conseguiti a seguito di percorsi formativi di durata triennale o biennale, post diploma di istruzione secondaria di secondo grado, regolarmente autorizzati dalle regioni e province autonome e rilasciati fino al 30 giugno 2005, sono equipollenti ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, alla laurea in educazione professionale « classe SNT/02 e classe L/SNT2.

279-decies. Al comma 599, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogata la seguente alinea: "o di educatore professionale socio-sanitario"; al comma 600 della medesima legge è abrogata la seguente alinea: "di educatore professionale socio-sanitario".

279-undecies. In sede di prima applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e sino alla piena operatività degli albi delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si osservano le seguenti disposizioni:

a) nelle more dell'iscrizione all'albo, il dipendente che ha presentato la relativa istanza continua a svolgere l'attività lavorativa corrispondente alla professione sanitaria di riferimento;

b) le pubbliche amministrazioni ammettono con riserva ai concorsi per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i candidati che hanno presentato istanza di iscrizione nel

relativo albo. Nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'Albo le stesse amministrazioni stipulano il contratto individuale di lavoro con i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie. Il rapporto di lavoro si risolve nell'ipotesi di definitivo rigetto dell'istanza da parte del competente Ordine.».

1.1689

CASTELLONE, MARINELLO, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

«279-bis. Al fine di garantire un'efficiente funzionalità del Servizio Sanitario Nazionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché al fine di far fronte alla situazione di emergenza derivante dalla carenza del personale infermieristico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale infermieristico, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020.

279-ter. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 30 per cento, al personale infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno 24 mesi di servizio, anche a carattere non continuativo, negli ultimi 24 mesi con contratti a tempo determinato, o con altre forme di rapporto di lavoro con i medesimi enti o altri enti».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «54,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 3,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 202,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1690

BINETTI

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

«279-bis. Il numero degli studenti ammessi a frequentare il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è pari o superiore di non più del 10 per cento del numero delle borse di studio previste per le scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia, includendo tra queste anche quelle per la Scuola di specializzazione in Medicina generale.

279-ter. Il numero dei contratti previsti per le scuole di specializzazione delle diverse aree, inclusa la Scuola di specializzazione in Medicina generale, nel 2019-2020 non sarà inferiore a 10.000».

1.1691

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 279 inserire il seguente:

«279-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni formativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 13 giugno 2017, n. 402».

1.1692

BINETTI

Dopo il comma 279 inserire il seguente:

«279-bis. L'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 58 del 9 maggio 2018, viene rinviata a partire dalla sessione di esame del mese di luglio 2020, fatto salvo l'articolo 3 che disciplina il tirocinio trimestrale all'interno del percorso formativo. Per la disciplina delle prove di esame relative all'anno 2019 continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 445 del 2001».

1.1693

LA PIETRA

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-bis. Il comma 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

"435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico"».

Conseguentemente:

al comma 421, sostituire le parole da: «130.317.000 per l'anno 2019», fino a: «euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: «94.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 59.220.0 per l'anno 2021, di euro 94.089.000 per l'anno 2022, di euro 79.512.000 per l'anno 2023, di euro 63.232.000 per l'anno 2024, di euro 49.143.000 per l'anno 2025, di euro 42.006.000 per l'anno 2026, di euro 40.318.000 per l'anno 2027 e di euro 40.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 42.000.000.

1.1694

LA PIETRA

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-bis. Le previsioni di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della Salute, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 698.000.

2020: - 698.000.

2021: - 698.000.

1.1695

LA PIETRA

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-bis. All'articolo 6, comma 4, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"*b-bis*) laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche o laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente"».

1.1696

FAZZOLARI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 280 inserire il seguente:

«280-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo sopprimere le parole da: "a favore di cittadini residenti" fino a: "*Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2010,";

b) al quarto periodo dopo le parole: "i ricoveri" inserire le seguenti: "oncologici e quelli"».

1.1697

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Al comma 281, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «e delle relative procedure» aggiungere le seguenti: «secondo il modello *Second Opinion Supporting - Teaching Hospital*»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «di prevenzione primaria cardiovascolare» aggiungere le seguenti: «e in progetti di supporto diagnostico terapeutico di secondo livello mediante digitalizzazione e telemedicina».

1.1698

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 281, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro», ovunque ricorrano con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -10.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1699

BINETTI

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-bis. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi di diagnosi e cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle malattie rare, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare al Registro nazionale delle malattie rare perché l'implementazione del flusso relativo ai dati clinici oggi non presenti nel Registro. I fondi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nel programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione"».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 421.

1.1700

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-bis. Al primo periodo dell'articolo 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal comma 574 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,

n. 208 dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono aggiunte le seguenti: "e fino al 31 dicembre 2018"».

1.1701

BINETTI

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-bis. Al fine di garantire l'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2017, sono istituiti Master di secondo livello in Cure Palliative, aperti anche ai soggetti di cui al Comma 280 della presente legge».

1.1702

CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo il comma 281 inserire il seguente:

«281-bis. All'articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo."».

1.1703

PICHETTO FRATIN

Sopprimere i commi 282 e 283.

1.1704

PICHETTO FRATIN

Al comma 282 sopprimere le parole: escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale suggestivo».

1.1705 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 282, inserire il seguente:

«282-bis. Al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nell'ambito del predetto progetto, è rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'Inail. Le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno. Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'Inail l'intero importo del rimborso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Inail concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di finanziamento. I soggetti indicati all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono presentare all'Inail progetti di formazione e informazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, finanziati dall'istituto nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti».

1.1706

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 282 inserire il seguente:

«282-bis. Alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 3, le parole: "di età compresa tra i 18 e 65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "di età compresa tra i 18 e 67 anni";

b) all'articolo 7, comma 4, le parole: "27 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento";

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: "in lire 25.000 annue" sono sostituite dalle seguenti: "in euro 24,00 annui";

d) all'articolo 9, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il sei e il quindici per cento è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00 rivalutabile con le stesse modalità di cui al comma 1, dell'articolo 9 previste per la rendita";

"2-ter. Per gli infortuni in ambito domestico è corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124";

e) all'articolo 10, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Annualmente, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, sono destinate delle risorse, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo, per la realizzazione, a cura dell'INAIL, di campagne informative a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione".

282-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Presidente dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i termini di attuazione delle modifiche di cui al comma precedente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 8.000.000;

2020: - 8.000.000;

2021: - 8.000.000.

1.1707 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 282, inserire il seguente:

282-bis. Per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 151, l'Inail, a decorrere dal 1° gennaio 2019 trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale l'importo di euro 25.000.000, da ripartire tra le regioni e province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno *standard* nazionale. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal governo.

282-ter. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 282-*bis*, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, in deroga a quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa.

282-quater. Quota parte dei trasferimenti di Inail, di cui al comma 1, determinata con intesa in Conferenza Stato-Regioni, avrà destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

282-quinquies. L'importo di cui al comma 282-*bis* può essere rivisto ogni due anni sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Il trasferimento a carico dell'Inail per effetto degli aggiornamenti periodici legati all'incremento percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'Inail e gli infortuni e le malattie professionali denunciati non può comunque superare l'importo di cui al comma 282-*bis* maggiorato del 20 per cento al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.

282-sexies. Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale.

282-septies. Per i certificati trasmessi fino al 31 dicembre 2018 si applicano gli appositi accordi sottoscritti il 6 settembre e il 24 dicembre 2007 tra l'Inail e le rappresentanze sindacali di categoria. L'onere del trasferimento di cui al comma 282-*bis* a carico del bilancio dell'Inail è determinato sulla base della spesa media del triennio 2014/2016 per l'attività di certificazione medica come disciplinata dai predetti accordi.

282-octies. Nessun ulteriore onere, oltre alla predisposizione dei servizi telematici, è a carico del bilancio dell'Inail per l'attività di certificazione medica da trasmettere al predetto Istituto.

1.1708

PICHETTO FRATIN

Al comma 283 sopprimere le parole: «dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1709

SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 283 inserire il seguente:

«283-bis. All'articolo 210 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e paramedici non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando per i medici militari il divieto di visitare privatamente i militari e di rilasciare loro certificati di infermità, di idoneità alla guida, di idoneità al porto d'armi e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma».

1.1710

GARAVINI, BOLDRINI

Dopo il comma 283 inserire il seguente:

«283-bis. All'articolo 10, comma 8, lettera b) del Contratto Collettivo di lavoro integrativo del CCNL dell'8 giugno 2000 dell'area dirigenza medico ? veterinaria, (Sottoscritto il 10 febbraio 2004), così come modificato dall'articolo 24 del CCNL del 3 novembre 2005, le parole "in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati dell'Unione Europea o da ospedali pubblici dell'Unione stessa o da Organismi internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "in cui l'incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici e privati internazionali o da Organismi Internazionali."».

1.1711

CIRIANI

Al comma 284, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) dopo le parole: "negli ultimi cinque" sono inserite le seguenti: ", conseguiti anche sommando periodi di contratto di borse di studio con periodi di contratto di lavoro flessibile,"».

1.1712

RIVOLTA, Simone BOSSI, BAGNAI, ZULIANI, FERRERO, FREGOLENT, BOLDRINI

Dopo il comma 284 inserire i seguenti:

«284-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2) di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con Legge 11 gennaio 2018, n.3.

284-*ter*. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

284-*quater*. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.1713

ENDRIZZI

Dopo il comma 284 inserire i seguenti:

«284-*bis*. L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma

di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011 n. 183.

284-ter. Ogni disposizione contraria alla disciplina di cui al precedente comma è abrogata.».

1.1714

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 284 inserire il seguente:

«284-bis. Al comma 442 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0,5" sono sostituite con la seguente: "2";

b) le parole: "fatturato annuo" sono sostituite con le seguenti: "utile lordo"».

1.1715

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MANCA

Al comma 286, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dal presente si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 139».

1.1716

RAUTI

Dopo il comma 286 inserire il seguente:

«286-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"».

1.1717

RAUTI

Dopo il comma 286 inserire il seguente:

«286-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti"».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le parole: «8.970 milioni».

1.1718

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 287, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma 639-bis».

1.1719

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 287, lettera b), dopo le parole: "per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono" aggiungere le seguenti: ", rimanendo invariata la loro destinazione,"».

1.1720

MANCA

Al comma 287, lettera b), dopo le parole: «per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, confluiscono» aggiungere le seguenti: «, rimanendo invariata la loro destinazione».

1.1721

BERUTTI

Dopo il comma 287, inserire i seguenti:

«287-bis. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

287-ter. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

287-quater. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.1722

CASINI

Dopo il comma 287 inserire i seguenti:

«287-bis. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

287-ter. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

287-quater. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

1.1723

BINI, BOLDRINI, FARAONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 287 inserire i seguenti:

«287-bis. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

287-ter. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma 287-bis, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301,

della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

287-quater. Per le finalità di cui al comma *287-ter* sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1724

FUSCO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI, MATRISCIANO, CATALFO, PIRRO, AIROLA

Dopo il comma 287 inserire i seguenti:

«*287-bis.* Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

287-ter. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

287-quater. Per le finalità di cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.1725 (testo 2)

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Al comma 274, alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: «che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche in deroga a quanto previsto dall'ar-

ticolo 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;».

1.1726

D'ALFONSO, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI

Dopo il comma 287 inserire il seguente:

«287-bis. Alle regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in ciascuno degli anni 2019 e 2020, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».

1.1727

STABILE

Al comma 288, dopo le parole: «in graduatoria separata.» aggiungere infine i seguenti periodi: «Tale graduatoria può essere utilizzata in assenza di medici specialisti per la attivazione di contratti a tempo determinato, in costanza di iscrizione al corso di specializzazione, con caratteristiche definite dal CCNL dell'Area della Dirigenza sanitaria. Nelle more del rinnovo contrattuale, i neo assunti vengono inquadrati come dirigenti medici in formazione».

1.1728 (testo 3)

CANTÙ, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 274, sono inseriti i seguenti:

«274-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle risorse utilizzate, tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e dai relativi provvedimenti

applicativi, nonché dei principi metodologici e del modello previsionale per la determinazione dei fabbisogni formativi dei professionisti sanitari.

274-ter. Il Ministero della salute istituisce un Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle regioni e delle province autonome. *274-quater.* Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate ai sensi del comma *274-ter*, la regione è giudicata adempiente ove sia accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. In caso contrario la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70.

274-quinquies. Le regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 90 giorni dalla data di adozione della normativa di cui al comma *274-ter*, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.

274-sexies. All'articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati i commi *3-bis* e *3-ter*, nonché, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma *274-ter*, il comma 3».

1.1729

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 289 inserire il seguente:

«*289-bis.* Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».

1.1730

MANCA

Dopo il comma 290 inserire il seguente:

«290-bis. L'articolo 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24 è sostituito dal seguente:

Art. 13. ? (*Obbligo di coinvolgimento dell'esercente la professione sanitaria*) ? Le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'articolo 7, comma 1, coinvolgono gli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle attività istruttorie dirette ad accertare la fondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dai soggetti danneggiati».

1.1731

BOLDRINI, FARAONE, BINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 290 inserire il seguente:

«290-bis. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi da 521 a 536, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» con le seguenti «8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1732

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 291 inserire i seguenti:

«291-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.

291-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici in-

novativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019,2020 e 2021».

Conseguentemente al comma 139 sostituire le parole: «dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020», con le seguenti: «dotazione pari a 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

1.1733

MANTERO

Dopo il comma 291 inserire il seguente:

«Art. 291-bis

(Importazione quote di cannabis ad uso terapeutico)

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 dopo il periodo: «può autorizzare l'importazione di quote di cannabis» aggiungere il seguente periodo «o estratti di origine vegetale a base di Cannabis»;

b) Al comma 7 aggiungere in fine «Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a 700.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.1734

DAL MAS

Dopo il comma 291 inserire il seguente:

«291-bis. Dopo il comma 406 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente:

"406-bis. I fondi di cui ai commi 400 e 401 concorrono al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi, anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano".».

1.1735

ZAFFINI

Al comma 292, lettera b), sopprimere il periodo: «c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale», e all'interno del medesimo capo comma 40-bis è inserita la seguente lettera: e-bis) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogati in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale».

1.1736

SILERI, CANTÙ, CASTELLONE, FREGOLENT, DI MARZIO, MARIN, ENDRIZZI, RUFA, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, DI MICCO, GALLICCHIO

Dopo il comma 293, inserire i seguenti:

«293-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare."

293-ter. Le società di cui al comma *2-bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma *293-bis* del presente articolo già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle norme del predetto comma *293-bis* entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. In caso di mancato adeguamento alle predette società si applica una sanzione di 50.000 euro.

293-quater. Presso il Ministero della Salute è istituito un Fondo a tutela delle piccole farmacie a cui affluiscono le sanzioni di cui al comma *293-ter.*».

1.1737

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 293 inserire i seguenti:

«*293-bis.* All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* Per le società di cui al comma 1, i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all'albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all'albo. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In caso d'intervenuto scioglimento della società, l'autorità competente revoca l'autorizzazione all'esercizio di ogni farmacia di cui la società sia titolare."

293-ter. Le società di cui al comma *2-bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, introdotto dal comma 294 del presente articolo già costituisce alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguarsi alle norme del predetto comma 294 entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.».

1.1738

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 293 inserire i seguenti:

«*293-bis.* Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro funzione di presidio sanitario unico ed indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.

293-ter. Agli oneri derivanti dal comma 293-bis, valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1739

QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI

Sopprimere il comma 295.

1.1740

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Al comma 295, sostituire le parole: «Dal 1° gennaio 2019» con le seguenti: «Successivamente alla data di approvazione del decreto di cui al comma precedente».

1.1741

QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI

Al comma 295 sostituire le parole: «Dal 1° gennaio 2019» con le seguenti: «Successivamente alla data di approvazione del decreto di cui al comma precedente».

1.1742

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 295 inserire i seguenti:

«295-bis. Al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 18, comma 1, lettera c), il secondo, quarto e quinto periodo, sono sostituiti dai seguenti: "Al fine di potenziare gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147 dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi comprese tutte le attività ambulatoriali inerenti le medesime funzio-

ni, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali da eseguire nelle fasce di reperibilità, da assegnare a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello indicato all'articolo 7, comma 1, Decreto Ministeriale 18 aprile 1996. Il rapporto dei medici, di cui al periodo precedente, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato da una convenzione del tutto conforme ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, anche in tema di tutele, e in continuità con la disciplina, ivi compresa la misura dei compensi e dei rimborsi, emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, decreto legge 13 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638".

295-ter. Dalle disposizioni di cui al comma precedente, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1743

ROSSOMANDO, PATRIARCA, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-bis. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente: "18-bis) le prestazioni sociali (o socio-sanitarie) rese alla persona nell'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi della legge 23 marzo 1993 n. 84;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: -15.000.000;

2021: - 15.000.000.

1.1744

PIRRO, GALLICCHIO

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *i*-*quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" aggiungere le seguenti: "nonché per i soggetti affetti da specifiche patologie croniche, previa prescrizione medica,"».

Conseguentemente, sostituire il comma 653 con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1745

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-bis. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348 della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.1746

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n.

2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune».

1.1747

NANNICINI

Dopo il comma 295 inserire il seguente:

«295-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune».

1.1748

RIPAMONTI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 296 inserire il seguente:

«296-bis. Gli agenti immobiliari, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, hanno diritto alla provvigione, di cui all'articolo 1748 del Codice Civile, anche laddove l'affare intermediato dallo stesso venga perfezionato non con l'atto di vendita dell'immobile, ma con la cessione delle quote sociali della società proprietaria dell'immobile».

1.1749

LEONE, DRAGO, BOTTICI, LANNUTTI, DI NICOLA, CATALFO, CAMPAGNA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, NOCERINO

Dopo il comma 297 inserire i seguenti:

«297-bis. Al fine di salvaguardare la salute degli studenti, tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, ad esclusione della scuola

dell'infanzia, provvedono a dotare ognuna delle sedi impiegate per lo svolgimento dell'attività didattica, di quella sportiva e di ogni altra attività organizzata dall'istituto che comporti la presenza di uno o più studenti, di defibrillatori semiautomatici.

297-ter. I soggetti di cui al comma *291-bis* assicurano la costante presenza, durante lo svolgimento delle attività scolastiche e in ognuna delle sedi, di almeno due persone adeguatamente formate all'impiego dei dispositivi, le quali si impegnano a garantire la loro presenza, anche alternativamente, durante l'arco temporale in cui verranno svolte le attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari.

297-quater. Per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma *297-bis* è concesso un contributo a copertura integrale del costo sostenuto. I dispositivi devono essere acquistati presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di una dichiarazione a firma del dirigente scolastico. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

297-quinquies. Ogni dirigente scolastico pone in essere una formazione a rete all'interno del proprio istituto, assicurandola sia al personale docente che non docente. Nel complesso le risorse umane sono formate in base alla popolazione scolastica di riferimento, secondo il criterio di un esperto ogni duecentocinquanta alunni iscritti.

297-sexies. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida per la dotazione e l'impiego dei dispositivi, nonché le attività di formazione. Con il medesimo decreto sono stabilite modalità e criteri per l'attuazione della compensazione secondo quanto indicato al comma *297-quater*.

298-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *297-bis* a *297-sexies*, per la misura eccedente la compensazione di cui al comma *291-quater*, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653 del presente articolo».

1.1750 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 297, aggiungere i seguenti:

«297-bis. Il comma 8 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:

"8. Il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio".

297-ter. Il comma il dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è sostituito dai seguenti:

"11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, e di impianti protesici nonché dispositivi medici impiantabili, sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma, è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto della Salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma.

11-bis. È fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10"».

1.1751

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 297 inserire i seguenti:

«297-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni per il triennio 2019-2021, da destinare al finanziamento di progetti per la videosorveglianza e l'allestimento di misure di sicurezza per Presidi medici di Pronto soccorso e di continuità assistenziale, al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.

297-ter. Agli oneri derivanti dal comma 297-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 297-bis, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: «al comma 621», le parole: «0,5» sono sostituite con le seguenti: «0,7».

1.1752

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 297 inserire il seguente:

«297-bis. Gli importi di cui al comma 296 sono incrementati di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alla regione Veneto, per il completamento del programma di riqualificazione della rete ospedaliera ed il riequilibrio territoriale, nonché per la valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare sanitario, sociosanitario (Programmazione 2018-2023).

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 150.000.000.

1.1753

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 297 inserire il seguente:

«297-bis. A decorrere dall'anno 2019 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per il triennio 2019-2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «dello 0,56».

1.1754

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 297 inserire il seguente:

«297-bis. L'articolo 1, comma 456, della legge 205 del 2017 è soppresso».

1.1755

SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori e di altri dispositivi salvavita, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni» con le seguenti: «54,16 milioni».

1.1756

MARINELLO, SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MAUTONE, Giuseppe PISANI, TAVERNA, GALLICCHIO

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-bis. Il Ministero della salute, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la promozione di campagne di informazione, prevenzione e di sensibilizzazione sui rischi connessi all'uso di eroina. Le iniziative di cui al periodo precedente sono volte a promuovere stili di vita sani ed un miglioramento della vita sociale dei giovani e a produrre maggiore coscienza sulla dipendenza da eroina. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.1757 (testo 2)

BERTACCO, BONFRISCO

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-bis. All'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2019.", sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2019".».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle misure in esame, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 421.

1.1758

DE POLI

Dopo il comma 298 inserire il seguente:

«298-bis. Al fine di consentire la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova è autorizzato un contributo pari 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 296».

1.1759

ZAFFINI, NASTRI

Dopo il comma 299 inserire il seguente:

«299-bis. All'articolo 6 della legge 24 maggio 1967, n. 396, le parole: ", i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica" sono sostituite dalle seguenti: ": a) i professori e i ricercatori a tempo definito di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e i ricercatori di cui all'articolo 24 della predetta legge, limitatamente alle materie che possono formare oggetto della professione di biologo; b) i destinatari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, erogati per lo svolgimento di attività oggetto della professione di biologo, a condizione che presentino la domanda di iscrizione all'albo nel corso del periodo di fruizione dell'assegno di ricerca; c) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, assunto a seguito di concorso indetto per coprire posti dedicati allo svolgimento di attività oggetto della professione di biologo ovvero, fino al 31 dicembre 2019, in grado di dimostrare di avere maturato una esperienza di almeno cinque anni, alla data del 31 dicembre 2018, nello svolgimento di tali attività; d) fino al 31 dicembre 2019, il personale in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, che svolga attività oggetto della professione di biologo, in qualunque forma giuridica svolta, presso enti pubblici e privati, in grado di dimostrare di avere maturato una esperienza di almeno cinque anni, alla data del 31 dicembre 2018, nello svolgimento di tali attività". Resta salvo il diritto di iscrizione all'albo maturato dai soggetti di cui all'articolo 6 della legge 396 del 1967, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal periodo precedente».

1.1760

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977.

Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

1.1761

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008».

1.1762

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

1.1763

SILERI, CASTELLONE, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE,
Giuseppe PISANI, TAVERNA

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, e successive modificazioni, le parole "da trenta" sono sostituite dalle seguenti: "da quaranta".

Conseguentemente, sostituire il comma 653, con il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.1764

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. Al comma 70, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "di 75 milioni di euro per l'anno 2018" con le parole: "di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per le scuole secondarie di secondo grado".

Dopo il comma 70 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-bis. A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al ri-

parto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati».

1.1765

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai Comuni, alla Provincie e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica».

1.1766

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un "Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica" con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.1767

IANNONE

Dopo il comma 300 inserire il seguente:

«300-bis. A partire dall'anno 2019 è incrementata di euro 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

1.1768

BINETTI

Dopo il comma 301 inserire il seguente:

«301-bis. Al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sono stanziati 2 milioni di euro per l'accesso alla *Pet Therapy*, in particolare per i soggetti la cui diagnosi rientra nello spettro autistico e per i quali l'efficacia della PT è riconosciuta a livello di *Evidence based Therapy*».

Conseguentemente, ridurre di 2 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 421.

1.1769 (testo 2)

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 302, inserire i seguenti:

«302-bis. In coerenza con le linee programmatiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del luglio 2018, in materia di aree naturali protette, gli Enti parco nazionale di cui alle successive lettere a) b) c) d) e), nell'ambito delle procedure di revisione della pianta organica, di cui al decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono autorizzati, con reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami, ad incrementare la pianta organica mediante l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, con oneri a carico del proprio bilancio, anche in deroga alle

disposizioni limitative in materia di assunzioni e senza nuovi e ulteriori oneri a carico dello Stato per i seguenti contingenti:

- a) Alta Murgia 3 unità;
- b) Appennino Lucano 4 unità;
- c) Asinara 3 unità;
- d) Cinque Terre 2;
- e) Sila 1 unità;
- f) Gargano 1 unità.

302-ter. Ai fini di cui al comma 302-bis, si rimanda all'attività legislativa e normativa regionale la possibilità di procedere alle assunzioni dirette o comunque in maniera privilegiata mediante punteggio aggiuntivo per coloro che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2018, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, presso l'amministrazione di cui al precedente comma, che bandisce il concorso».

1.1770

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 302 inserire i seguenti:

«302-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 3-*quater* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e dall'articolo 1, comma 588, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: "è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1° gennaio 2016" con le seguenti: "è erogato sulla base dei seguenti criteri: a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario e i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione; b) deve essere verificata con cadenza annuale la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi dei commi precedenti le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo".

302-ter. All'articolo 1 comma 151 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2019"».

1.1771

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 302 inserire il seguente:

«302-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo "Fatto salvo quanto sopra, agli impianti di cui al punto 6 della Tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica il coefficiente moltiplicativo $k= 1,7$ anziché $k=1,3$. L'energia prodotta dai medesimi impianti è incentivata per un periodo di 20 anni"».

1.1772

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 304 inserire il seguente:

«304-bis. Per le attività turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, come da ultimo prorogato dalla lettera i), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco

dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito».

1.1773

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 305 inserire il seguente:

«305-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere in fine il seguente periodo: "con esclusione delle cose immobili ospitanti strutture ospedaliere, sanitarie, di ricovero e cura"».

1.1774

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 305 inserire il seguente:

«305-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2016 inserire il seguente comma:

4. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale (minitrincea) in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla previa comunicazione dell'Operatore di rete all'Ente competente, le attività di scavo in mini-trincea, preceduta da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno, che forniscono una minima invasività nella struttura del sottofondo stradale esistente, sono immediatamente autorizzati e non necessitano ulteriori verifiche in corso d'opera. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sotto-servizi preesistenti».

1.1775

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 306 inserire il seguente:

«306-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2016 inserire il seguente comma:

4. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale (minitrincea) in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le attività di scavo in mini-trincea sono precedute da opportune indagini in georadar volte a valutare la stratigrafia del terreno, così da fornire una minima invasività nella struttura del sottofondo stradale esistente. A seguito delle suddette indagini, le opere una volta autorizzate, non necessitano ulteriori verifiche in corso d'opera. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sotto-servizi preesistenti».

1.1776

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 306 inserire il seguente:

«306-bis. All'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sostituire "quarantacinque giorni" con "trenta giorni"».

1.1777 (testo 2)

ENDRIZZI, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 307;
- b) al comma 649:

1) premettere le seguenti parole: «Ferma restando la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevista dall'articolo 6-bis, comma

1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,»;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio».

1.1778

DAMIANI

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

«307-bis. Al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico all'espletamento del servizio, con la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e dei livelli occupazionali del settore, in anticipazione della riforma complessiva in materia di giochi pubblici stabilita al comma 6-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 96, le concessioni per la raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, sono improntate ai seguenti principi:

a) i contratti tra concessionari e soggetti da questi incaricati della raccolta non possono contenere clausole che:

1) consentano il recesso immotivato da parte del concessionario;

2) consentano la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1456 del codice civile, in assenza di comportamenti che integrano violazioni di natura penale o amministrativa in materia di gioco e delle norme disciplinanti la concessione;

b) il soggetto proprietario degli apparecchi da gioco che abbia subito la risoluzione del contratto o il recesso da parte del concessionario ha il diritto di ottenere da altri concessionari l'emissione dei nulla osta di messa in esercizio sostitutivi per i medesimi apparecchi.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ? Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzato ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, al fine di procedere immediatamente alla revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86 nel rispetto dei principi di cui al presente comma».

1.1779 (testo 2)

ROMEO

Dopo il comma 307, è inserito il seguente:

«307-bis. All'articolo 25-*octies* del decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018 n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "incaricato di" inserire le seguenti: "elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di" e dopo le parole: "d'Italia" inserire le seguenti: "in particolare anche attraverso la proposta di costituire, in deroga all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico";

b) al comma 2 aggiungere alla fine le seguenti parole: "soggetto all'approvazione del Ministero dell'interno ai sensi del R.D.L 2.3.1933, n. 201"».

1.1780

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

«307-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "articolo 110, comma 6, lettere a) e b)" sono aggiunte le seguenti: "e all'obbligo di esposizione del materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali";

b) le parole: "la stessa sanzione" sono soppresse;

c) dopo le parole: "titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi" sono aggiunte le seguenti: "una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a millecinquecento euro"».

1.1781

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 307 inserire il seguente:

«307-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sostituire "sessanta giorni" con "quaranta giorni"».

1.1782

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 308 inserire il seguente:

«308-bis. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, tali incrementi sono finalizzati al finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle regioni che realizzano la maggiore riduzione percentuale dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «dello 0,5 per cento» con le seguenti: «0,65 per cento».

1.1783

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 308, inserire il seguente:

«308-bis. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per il triennio 2019-2021».

Conseguentemente, al comma 621 sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,65 per cento».

1.1784

PICHETTO FRATIN, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

«310-bis. A decorrere dall'anno 2019, la spesa per i farmaci antidiabetici inseriti nel prontuario di cui all'allegato 2 e successive modificazioni alla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, concorre al calcolo del tetto di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

1.1785

ZAFFINI

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

«310-bis. A decorrere dall'anno 2019, la spesa per i farmaci antidiabetici inseriti nel prontuario di cui all'allegato 2 e successive modificazioni alla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, concorre al calcolo del tetto di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

1.1786 (testo 2)

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 312, inserire il seguente:

«312-bis. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 550.000 euro a decorrere dall'anno 2019, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla

base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 550.000;

2020: - 550.000;

2021: - 550.000.

alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000.

1.1787

TAVERNA, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, PIRRO

Al comma 314, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea» con le seguenti: «come definiti alla lettera c) e c-bis) del comma 314 del presente articolo».

1.1788

BINETTI, PICETTO FRATIN

Al comma 314, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*e-bis*) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 5 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) 141 del 2000 e successive modificazioni relativamente all'anno di riferimento».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» con le seguenti: «come definiti alla lettera c) e e-bis) del comma 314».

1.1789

PICETTO FRATIN

Al comma 314, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea» con le seguenti: «come definiti alle lettere c) e e-bis) del comma 314 del presente articolo».

1.1790

RIZZOTTI, STABILE

Al comma 314, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano dell'Unione europea» *con le seguenti:* «come definiti, alla lettera c) e *c-bis*) del comma 314 del presente articolo».

1.1791

MARSILIO

Al comma 314, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inseriti nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano», *con le seguenti:* «come definiti alle lettere c) e *c-bis*) del comma 314».

1.1792

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 314, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, sostituire le parole: «inclusi nel registro comunitario dei farmaci orfani per uso umano» con le seguenti: «come definiti alla lettera c) e c-bis) del comma 314 del presente articolo».

1.1793

BINI, FARAONE, BOLDRINI, STEFANO, MISIANI, MANCA, MARINO

Al comma 314, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) fatturato derivante da farmaci orfani, fino a una soglia di 50 milioni di euro, che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, relativamente all'anno di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 316, dopo le parole: «inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea» inserire le seguenti: «, come definiti al comma 314, lettere c) e c-bis)».

1.1794

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-bis. All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

"1094-bis. Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività."».

1.1795

DE POLI

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-bis. All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

"1094-bis. Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività."».

1.1796

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-bis. All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

"1094-bis. Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliero legati alla direttiva 2011/24/EU, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali."».

1.1797

DE POLI

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-bis. All'articolo 1 della legge n. 205, del 27 dicembre 2017, dopo il comma 1094, è aggiunto il seguente:

"1094-bis. Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliero legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali."».

1.1798

BALBONI

Dopo il comma 320 inserire il seguente:

«320-bis. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti, i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti

a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 138 e 141;*

b) *sopprimere le parole: «comma 138» e: «comma 141» ovunque ricorrono.*

1.1799

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, MANCA

Sopprimere il comma 323.

1.1800

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-bis. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzate le seguenti spese:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2019 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2019 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

d) 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno 5 anni.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 6.500.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1801

CASINI, CARIO

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-bis. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 794 del 1966 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto Italo Latino Americano (IILA) è incrementata di 300.000 euro per l'anno 2019.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 300.000;

2020: ? 300.000;

2021: ? 300.000.

1.1802

FAZZOLARI

Dopo il comma 323, inserire il seguente:

«323-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2019 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 150.000;

2020: - 300.000;

2021: - 300.000.

1.1803

FANTETTI, ALDERISI

Dopo il comma 323, inserire il seguente:

«323-bis. All'articolo 6, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, la parola: "viaggio" è sostituita dalle seguenti: "trasporto, vitto e alloggio"».

1.1804

DAL MAS

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-bis. Al fine di favorire la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti».

Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653.

1.1805

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.1806

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 323 inserire il seguente:

«323-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

41-*quinquies*) dispositivi medici cd. «defibrillatori semiautomatici»;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1807

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

«324-bis. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-*bis*) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto";

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,"».

Conseguentemente, all'articolo 91, quarto comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti».

1.1808

RICCARDI

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

«324-bis. Ai fini di consentire l'esenzione del pagamento del contributo unificato da parte degli enti del terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Non è soggetto al contributo unificato il processo, instaurato innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva proposto dalle ONLUS nell'esercizio e per il perseguimento delle proprie finalità statutarie e per le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere f) e w) del decreto legislativo 117 del 2017".

b) al comma 1, dell'articolo 27-bis dell'allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola "atti" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli necessari per i giudizi e per le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w) del decreto legislativo 117 del 2017,";

c) al comma 5, dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dopo la parola: "atti" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli necessari per i giudizi e per le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e w),".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.500.000;

2020: - 3.500.000;

2021: - 3.500.000.

1.1809

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, ROSSOMANDO

Dopo il comma 324 inserire il seguente:

«324-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'avvocato nominato amministratore di sostegno a norma dell'articolo 441 del codice civile munito della copia di verbale di giuramento con apposta marca da bollo del valore di 15 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 5.000.000;
2020: ? 5.000.000;
2021: ? 5.000.000.

1.1810

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 324 inserire i seguenti:

«324-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

324-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 324-*bis*, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 4.000.000;
2020: - 4.000.000;
2021: - 4.000.000.

1.1811

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 324 inserire i seguenti:

«324-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

324-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 324-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1812

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

«325. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

325-*bis*. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, sono prorogati al 30 settembre 2021».

Conseguentemente sopprimere i commi 326, 327, 328 e 329

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1813

MARCUCCI, MISIANI, CUCCA, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, FEDELI, BOLDRINI, MANCA, MARINO, STEFANO, Assuntela MESSINA

Sostituire il comma 325 con i seguenti:

«325. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000.

1.1814

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, FEDELI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi da 326 a 329.

1.1815

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

«327-bis. All'articolo 1, comma 97-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: "Il servizio deve essere erogato" *inserire le seguenti*: "unicamente, senza possibilità di aggregazione commerciale";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario. L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce";

c) alla lettera e), capoverso "Art. 6", la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque";

d) alla lettera f), capoverso "Art. 7", al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.";

e) alla lettera g), capoverso "Art. 8", al comma 1, sostituire le parole: "lo stesso giorno" con le seguenti: "entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica" e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso

di notifiche dirette ai soggetti di cui all'articolo 145 del Codice di Procedura Civile";

f) alla lettera m), capoverso "Art. 16-bis", dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla presente legge.".

327-ter. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato, è differito al 1° settembre 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.1816

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

«327-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "munito del bollo dell'ufficio postale" sono soppresse;

2) al quarto comma, le parole: "dall'ufficio postale" sono sostituite dalle seguenti: "dal punto di accettazione dell'operatore postale";

b) all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, le parole: "supporto analogico" sono sostituite da: "supporto digitale" e le parole: "tre giorni" sono sostituite da: "cinque giorni";

c) all'articolo 7, comma 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.";

d) all'articolo 8, comma 1, le parole: "lo stesso giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica".

327-ter. Al fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato è differito al 1° giugno 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.1817

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 327 inserire i seguenti:

«327-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente: ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto.";

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,".

327-ter. All'articolo 91 del codice di procedura civile, quarto comma, dopo le parole: "primo comma" sono inserite le seguenti: "e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti".».

1.1818

RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 329, inserire il seguente:

«329-bis. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finan-

ziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1.1819

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-bis. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.

1.1820

CIRINNÀ, VALENTE, CUCCA, FEDELI, BOLDRINI, ROSSOMANDO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 329 inserire i seguenti:

«329-bis. Il Fondo per l'attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è incrementato di 5 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

329-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milione di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

«2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.».

1.1821

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, FEDELI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013, come modificato dalla legge n. 119 del 2013, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "un terzo" con le seguenti: "un quarto".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

«2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.».

1.1822

PAPATHEU, GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 329 inserire i seguenti:

«329-bis. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

329-ter. Sono abrogati i commi 510,511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

1.1823

PAPATHEU, GIAMMANCO

Dopo il comma 329 inserire i seguenti:

«329-bis. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.

329-ter. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

1.1824

RAUTI

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-bis. Al comma 220 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) dopo il comma, è aggiunto il seguente: "220-bis. I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti, per le medesime finalità, anche alle imprese di qualunque dimensione, per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio

2019 e il 31 dicembre 2020, nel limite di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020."».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «di euro 130.317.000» con le seguenti: «di euro 128.317.000», e al comma 653 sostituire le parole: «6,72 milioni di euro» con le seguenti: «4,72 milioni di euro».

1.1825

STEFANO, VALENTE

Dopo il comma 329 inserire il seguente:

«329-bis. Al fine di contribuire alla crescita economica tramite la riduzione della durata dei procedimenti civili e dell'alto livello del contenzioso civile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento dell'istituto della mediazione civile di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 del 2010 e successive modifiche, anche tramite l'ampliamento delle materie di cui al comma 1-bis dell'articolo 5, l'incentivazione delle mediazioni delegate dai giudici, nonché l'armonizzazione delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie tramite gli organismi pubblici e privati di mediazione in linea con le recenti direttive europee in materia.».

1.1826

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 331, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al secondo periodo, dopo le parole: "spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali", sono aggiunte le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni," e le parole: "un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva", sono sostituite dalle seguenti: "un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale non inferiore al 45 per cento."».

1.1827

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 333 inserire il seguente:

«333-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

«2019: -4 milioni;

2020: -4 milioni;

2021: -4 milioni.».

1.1828

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 334, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 6, dopo le parole: "società cooperative." aggiungere il seguente periodo: "La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita iva per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.";

a-ter) al comma 6, secondo periodo, le parole: "e le imprese e le società" sono sostituite dalle seguenti: "e le imprese, le società e le attività libero-professionali"».

1.1829

MANCA

Al comma 334, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Ai comma 10, dopo le parole: "ovvero relative" inserire le parole: "alle attività commerciali, libero professionali e" e, conseguentemente, sopprimere il secondo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1830

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 334 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) Al comma 10, dopo le parole: "ovvero relative" inserire le parole: "alle attività commerciali, libero professionali e" e, conseguentemente, sopprimere il secondo periodo».

1.1831

RONZULLI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-bis. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

334-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 334-*bis*, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

334-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate ? Fondi di bilancio".

334-*quinqüies*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 334-*bis* impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

334-*sexies*. Nei casi di cui al comma 334-*quinqüies*, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

334-*septies*. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

334-*octies*. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi da 334-*bis* a 334-*octies* soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.

334-*novies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 334-*bis* a 334-*octies*, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019,

2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1832

RIZZOTTI, DAMIANI

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.

334-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 334-*bis*, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.

334-*quater*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo, Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate ? Fondi di bilancio".

334-*quinques*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è sempre revocato:

a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.

334-*sexies*. Nei casi di cui al comma 334-*quinques*, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.

334-*septies*. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

334-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 334-*bis*, 334-*ter*, 334-*quater*, 334-*quinquies*, 334-*sexies* e 334-*septies*, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

1.1833

GRASSO, DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. È istituita la zona economica speciale «Parco degli appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.

334-*ter*. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli appennini meridionali.

334-*quater*. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente promuove l'autorizzazione dell'UE per le Aree Protette insistenti nel Parco degli appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: "arrestare la perdita di biodiversità", "garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali".

334-*quinquies*. Il Ministro dell'Ambiente promuove l'autorizzazione in sede UE per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.

334-*sexies*. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la No Tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.

334-*septies*. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili,

334-*octies*. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio».

Conseguentemente, dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-*quater*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-*bis*, 639-*ter* e 639-*quater*».

1.1834

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 334-*quinquies*.

334-*ter*. Il godimento del beneficio di cui ai commi da 334-*bis* a 334-*quinquies* è soggetto alle seguenti limitazioni:

c) le imprese di cui al comma 334-*bis* devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;

d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo "Convergenza" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

334-*quater*. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 334-*bis* al 334-*quinquies* è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

335-*quinquies*. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 334-*bis* pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la secon-

da, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.1835

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 334 inserire i seguenti:

«334-*bis*. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

334-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel medesimo comma, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi ai beneficio.

334-*quater*. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

334-*quinqies*. Il credito d'imposta di cui al comma 334-*bis* deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

334-*sexies*. Il credito di imposta di cui al comma 334-*bis* è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.000 milioni per l'anno 2019, 7.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1836

BITI, RENZI

Dopo il comma 334 inserire il seguente:

«334-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'aliquota di compartecipazione al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è adeguata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 gennaio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare, a decorrere dal 2019, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso a 750 milioni di euro all'anno».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1837

IANNONE

Al comma 335 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «limite di spesa di 75.000» con: «limite di spesa di 175.000» e sostituire le parole: «nel limite massimo di 175.000» con: «nel limite massimo di 25.000»;*

b) *aggiungere alla fine del secondo periodo i seguenti: «L'attività del commissario è altresì sostenuta da tre sub commissari, divisi per area geografica (Nord-Centro-Sud) al fine di coadiuvarlo nella vigilanza costante delle fondazioni lirico sinfoniche e nelle relazioni con gli organismi parlamentari. Con questa struttura si istituirà "l'osservatorio per la vigilanza di gestione delle fondazioni lirico sinfoniche" che dovrà inviare un rapporto sullo stato della gestione del suddetto osservatorio contemporaneamente al ministro e agli organi parlamentari»;*

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.900 milioni di euro annui».

1.1838

IANNONE

Dopo il comma 335 inserire il seguente:

«335-bis. Il fondo di cui alla L. 163/1985 prende la denominazione di "Fondo per le arti, e lo spettacolo dal vivo", sarà finanziato a decorrere dall'anno 2019, con una dotazione incrementata di 80 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.920 milioni di euro annui».

1.1839

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 336 inserire i seguenti:

«336-bis. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti a favore ed a sostegno delle Bande Musicali per interventi relativi alla:

a) acquisto strumenti ed attrezzature;

b) costi di locazione, di arredo, di sistemazione e di utilizzo di locali di servizio e di esibizione.

336-ter. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

336-quater. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1840

D'ARIENZO

Sostituire il comma 336 con il seguente:

«336. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 400.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1841

D'ARIENZO

Sostituire il comma 336 con il seguente:

«336. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, i piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché gli obiettivi già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.».

1.1842

MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNÀ, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi 337, 348 e 469, secondo periodo.

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.1843

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi 337 e 348.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 40.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1844

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 337, dopo le parole: «musica registrata», aggiungere le seguenti: «editoria audiovisiva.».

1.1845 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 337, al terzo periodo, sopprimere le parole: «anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.»

Conseguentemente:

Al comma 337 la cifra «230» è sostituita dalla seguente «240».

Conseguentemente:

Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

1.1846

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, NISINI, CAMPARI

Dopo il comma 337 inserire il seguente:

«337-bis. Al fine di valorizzare e diffondere il patrimonio artistico e culturale delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale e, in particolare, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena, dell'Accademia Pianistica Internazionale di Imola e della Scuola di Musica di Fiesole, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di un milione di euro destinato alla erogazione di contributi ai predetti istituti. Il decreto di riparto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 346 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tiene conto della specifica destinazione del contributo assegnato dal presente articolo.»

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.0 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «129.317.000 per l'anno 2019» e «106.220.000 per l'anno per 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023, di euro 144.232.000 per l'anno 2024, di euro 124.143.000 per l'anno 2025, di euro 144.006.000 per l'anno 2026, di

euro 142.318.000 per l'anno 2027 e di euro 142.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000 (in milioni).

1.1847

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 338, sostituire le parole «8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti «30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 22.000.000;

2020: - 22.000.000;

2021: - 22.000.000.

1.1848

CONZATTI, TESTOR, VITALI

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-bis. Alle Bande Musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».

Conseguentemente: il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019, 4 milioni di euro per l'anno 2020 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

1.1849

DE BERTOLDI

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».

1.1850

TESTOR, VITALI, GALLONE, MOLES, GIRO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-bis. All'articolo 67, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera m), dopo le parole: "compensi erogati ai direttori artistici" inserire le seguenti: "ai formatori".».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 11 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021.

1.1851

TESTOR, VITALI, GALLONE, MOLES, GIRO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-bis. All'articolo 148, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo le parole "e di categoria, religiose" sono aggiunte le seguenti: ", Bande musicali,".».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653 è ridotto di 11 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 8 milioni di euro per l'anno 2021.

1.1852

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 341 inserire il seguente:

«341-bis. All'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: ", per le bande musicali,"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 351-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.1853

DE SIANO, CARBONE, CESARO

Al comma 342, dopo le parole: «musica registrata», aggiungere le seguenti: «editoria audiovisiva,».

1.1854

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-bis. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere alla acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei Comuni italiani.

342-ter. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza Stato-Città, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1855

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342, inserire i seguenti:

«342-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e rivitalizzazione delle città, promuovendo l'attrattività, la fruibilità e la qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2019.

342-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, emana un Decreto interministeriale che stabilisce la ripartizione del fondo per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1856

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-bis. Per lo sviluppo dei distretti delle risorse culturali con il fine di valorizzare i territori da un punto di vista storico, culturale, paesaggistico e naturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, un fondo per lo sviluppo dei distretti culturali.

342-ter. Con regolamento, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, sono istituiti e disciplinati i distretti delle risorse culturali nonché l'allocazione delle risorse di cui al comma precedente.».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro», con «47,6 milioni di euro», «6,72 milioni di euro» con «1,72 milioni di euro», «205, 9 milioni di euro» con «200,9 milioni di euro».

1.1857

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali è iscritto un fondo, di parte corrente, con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere al finanziamento i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e a carattere culturale nei suoi molteplici aspetti, presentati da città metropolitane oppure da comuni con più di 200.000 abitanti o capoluoghi di città metropolitana, insieme a università o enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ulteriormente definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi, le modalità e

i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1858

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 342 inserire i seguenti:

«342-bis. A decorrere dall'anno 2019 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.040 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1859 (testo 2)

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN

Dopo il comma 348, aggiungere il seguente:

«348-bis. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2019 e nel rispetto del termine massimo di trentasei mesi

previsto dal combinato disposto degli articoli 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106».

Conseguentemente alla Tabella A; voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.500.000.

1.1860

CAMPARI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 345 inserire il seguente:

«345-bis. Al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2019».

Conseguentemente al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000» con le seguenti: «127.317.000».

1.1861

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 348, inserire il seguente:

«348-bis. All'articolo 215 del DPR 19 maggio 1982 n. 655, dopo il comma 4, inserire il seguente:

Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al

Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico.».

1.1862

VERDUCCI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 348 inserire il seguente:

«348-bis. Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è istituito un fondo di 5 milioni di euro destinato ad un Programma straordinario per il sostegno di teatri situati nelle periferie delle città metropolitane per progetti artistici, anche di residenza, che valorizzino la partecipazione delle associazioni ed organizzazioni locali al servizio del territorio. I criteri e le modalità per l'accesso a tale fondo sono stabiliti con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il suddetto decreto deve comunque stabilire che l'accesso al fondo è destinato esclusivamente ai teatri situati nelle periferie delle città metropolitane, con particolare attenzione agli organismi che svolgono la propria attività in territori caratterizzati da situazioni di degrado e marginalità sociale. Il decreto definisce, inoltre, i criteri di rendicontazione dell'attività svolta dai teatri beneficiari dell'assegnazione dei fondi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1863

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 348 inserire il seguente:

«348-bis. Al fine di sostenere il settore del turismo all'articolo 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 eliminare le parole da: ", anche al fine di realizzare" fino a "dei luoghi della cultura";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Ai fini di cui al comma precedente e di accrescere l'opportunità di accoglienza e di accessibilità turistica l'ENIT affida in concessione la realizzazione, la distribuzione, su richiesta, e la gestione di una carta di pagamento denominata Carta del Turista, resa disponibili sia in versione fisica che anche solo virtuale, che consenta, anche mediante strumenti e canali digitali e mobili, nel rispetto della normativa vigente sui servizi di pagamento, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura, dei parchi divertimento e degli spettacoli viaggianti, nonché di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti del *made in Italy*, a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati, e, infine, di usufruire per l'eventuale invio dei beni suddetti della rete logistica del concessionario, nel rispetto della normativa vigente in materia di spedizioni alimentari. La concessione, ai sensi dell'articolo 63 comma 2 lettera *b)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è affidata al soggetto che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurarne, una diffusa ed immediata operatività attraverso l'impiego delle proprie dotazioni: *a)* gestori di servizi pubblici; *b)* esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilità ed evoluti; *c)* esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione; *d)* presenza capillare su tutto il territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche."».

1.1864

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 349-*sexies*, una Carta elettronica denominata "Carta cultura per i lavoratori".

349-*ter*. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata "Carta", è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

349-*quater* Il Ministero per i beni e le attività culturali, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

349-*quinquies*. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure per la promozione della cultura.

349-*sexies*. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il MIBAC che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

349-*septies*. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi del comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2019. Entro 45 giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 349-*septies* il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

349-*octies*. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per un importo nominale pari a 500 euro, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

349-*nonies*. Per le finalità di cui dal 349-*bis* al comma 349-*octies* è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del MIBAC.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni

di euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1865

IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci; integrativi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, in aggiunta ad altre merci, i quotidiani e le tipologie, attinenti all'oggetto prevalente della loro attività commerciale, di periodici".

349-ter. All'art.4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 aggiungere:

"3. Ai punti vendita non esclusivi attivati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni del comma precedente. I punti vendita integrativi sono soggetti agli obblighi della parità di trattamento nell'ambito dei quotidiani e della tipologia di periodici prescelta per la vendita, in quota proporzionale".

349-quater. All'art. 4-bis del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto delle esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza nonché della necessità di assicurare la più ampia agibilità della rete di vendita a salvaguardia del diritto del cittadino all'accesso all'informazione, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti

vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, garantendo comunque la prevalenza degli spazi destinati a quotidiani e periodici, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente".

349-*quinquies*. All'art. 5-*bis* del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: "Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per la diffusione della stampa".

b) è inserito il seguente comma:

"2. La fornitura di pubblicazioni ai punti vendita integrativi è consentita, oltre che agli editori e ai distributori, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi con le modalità previste dal comma precedente".».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti «8.955 milioni di euro annui».

1.1866

IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci; integrativi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, in aggiunta ad altre merci, i quotidiani e le tipologie, attinenti all'oggetto prevalente della loro attività commerciale, di periodici".

349-*ter*. All'art. 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 aggiungere:

"3. Ai punti vendita non esclusivi attivati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni del comma precedente.

I punti vendita integrativi sono soggetti agli obblighi della parità di trattamento nell'ambito dei quotidiani e della tipologia di periodici prescelta per la vendita, in quota proporzionale".

349-*quater*. All'art.4-*bis* del Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto delle esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3."

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza nonché della necessità di assicurare la più ampia agibilità della rete di vendita a salvaguardia del diritto del cittadino all'accesso all'informazione, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, garantendo comunque la prevalenza degli spazi destinati a quotidiani e periodici, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente".

349-*quinquies*. All'art. 5-*bis* del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente. "Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per la diffusione della stampa".

b) è inserito il seguente comma:

"2. La fornitura di pubblicazioni ai punti vendita integrativi è consentita, oltre che agli editori e ai distributori, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi con le modalità previste dal comma precedente"».

1.1867

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-bis. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alte eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 349-*quater*, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-*ter*. Gli esercizi di cui al comma 349-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

349-*quater*. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 349-bis e 349-*ter* anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

349-*quinqüies*. Agli oneri derivanti dai commi 349-bis e 349-*ter* si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che viene ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente ridurre di 75 milioni di euro dal 2019 il Fondo di cui al comma 653.

1.1868

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-ter. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

349-quater. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.»

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.980 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1869

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO, IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-bis. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-ter. Gli esercizi di cui al comma 349-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

349-quater. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.955 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1870

IANNONE

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.

349-*ter*. Gli esercizi di cui al comma 349-*bis* possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia».

3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 349-*bis* e 349-*ter* anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.955 milioni di euro annui».

1.1871

LOREFICE, GALLICCHIO, CATALFO

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-bis. Per l'anno 2019, all'Unione italiana ciechi e ipovedenti di cui alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, è erogato un contributo straordinario di euro 250.000 per la promozione di attività di sviluppo del sistema Braille sul territorio nazionale in linea con le finalità di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 126.

349-ter. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

349-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 112 è sostituito con il seguente: "112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato di euro 200.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021".

349-quinquies. All'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018 e 2019"».

Conseguentemente, al comma 421, le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «129.567.000 per l'anno 2019, di euro 1.058.000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021».

1.1872

CARBONE, DE SIANO, CESARO

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-bis. Per l'anno 2019, all'Unione italiana ciechi e ipovedenti, di cui alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, è erogato un contributo straordinario di euro 250.000 per la promozione di attività di sviluppo del sistema Braille sul territorio nazionale in linea con le finalità di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 126.

349-ter. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, il contributo annuo di cui al precedente comma è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

349-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 112 è sostituito con il seguente: "112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è incrementato di euro 200.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021".

349-quinquies. All'articolo 1, comma 351 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018 e 2019"».

Conseguentemente, al comma 421, le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «di euro 129.567.000 per l'anno 2019, di euro 1.058.000 per l'anno 2020, di euro 107.020.000 per l'anno 2021».

1.1873

ROJC, GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI

Dopo il comma 349 inserire i seguenti:

«349-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72 è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

349-ter. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, il contributo a favore dell'istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il contributo a favore della Società di studi fiumani sono incrementati di 100.000 euro per ciascuno degli enti, a decorrere dall'anno 2019.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.500.000;

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000.

1.1874

RUFA, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. Al fine di incrementare ed estendere la capacità dei soggetti di musica jazz di operare anche su temi innovativi e di forte impatto sul territorio, per il 2019 è autorizzata la spesa per le seguenti iniziative:

a) di euro 500.000 per Unesco in Musica, comprensiva di una sua estensione, oltre al patrimonio ambientale e culturale, al sistema delle Terme Storiche;

b) di euro 500.000 per Borghi Swing, valorizzando maggiormente l'impatto territoriale e la sua relazione con la produzione vitivinicola anche attraverso specifici progetti *Jazz&Wine*».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.137.000» con le seguenti: «129.317.000».

1.1875

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente:

"*c-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto

d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.980 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.975 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1876

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. Al decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: "pubblici" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

b) le parole: "di appartenenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

c) dopo le parole: "delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza" sono inserite le seguenti: "delle istituzioni di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica". Conseguentemente, al comma 2 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Conseguentemente, al comma 5 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

349-ter. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto mi-

nisteriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *j*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1877

RICHETTI

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 346, ultimo periodo, le parole: "anni dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 2017 al 2020 e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 85";

c) al comma 347, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 85"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - ;

2020: - 2.000.000;

2021: - .

1.1878

DE BONIS

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 346, al primo e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020" e al quinto periodo le parole: "dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2017 al 2020";

b) al comma 347, al primo periodo, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2020" e al secondo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 6.500.000.

1.1879

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. Agli enti e agli organismi che operano nel settore culturale, si applicano, ove compatibili, le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e dal decreto legislativo n. 112 del 2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1880

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA, FEDELI

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:

a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "con dotazione annua pari a 4 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,";

b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019," sono sostituite dalle seguenti: "di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,"».

Conseguentemente, al comma 472, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.997 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.995,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.1881

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. Al fine di salvaguardare lo spettacolo dal vivo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali i propri progetti, nei termini e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento è destinata a federazioni o associazioni dei soggetti di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.1882

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 349 inserire il seguente:

«349-bis. In relazione allo stato di emergenza maltempo verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e alla grave situazione in cui versa il settore agricolo regionale, che stanno causando notevoli difficoltà finanziarie agli agricoltori soggetti al pagamento dei ruoli di contribuenza, i Consorzi di bonifica sono autorizzati a revocare i ruoli di contribuenza emessi ed ancora non riscossi del triennio 2016-2018: per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui Consorzi di Bonifica per effetto della revoca dei ruoli, è autorizzata in favore degli stessi la spesa di 45 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli revocati per il triennio 2016-2018».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.955 di euro per l'anno 2019» e sopprimere il comma 141.

1.1883

IANNONE

Al comma 350, sostituire le parole: «65 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.982.500 milioni di euro annui».

1.1884

IANNONE

Sopprimere il comma 357.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.995,6 per l'anno 2019, 8.976 milioni di euro per l'anno 2020 e 9000 annui a decorrere dal 2021».

1.1885

IANNONE

Dopo il comma 357 inserire i seguenti:

«357-bis. Le compagnie di danza, bande musicali, cori e orchestre amatoriali prendono la denominazione di associazioni culturale dilettantistica ACD.

357-ter. Il regime fiscale semplificato previsto dalla legge n. 350 del 2003 per le ASD è esteso anche alle ACD e può essere usufruito senza che le stesse siano obbligate all'affiliazione alle compagnie sportive».

1.1886

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 357 inserire il seguente:

«357-bis. All'articolo 15, comma 2 lettera *i-quinquies* del testo unico delle imposte su redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il limite dei 18 anni di età non si applica alle persone maggiorenni diversamente abili"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000.

1.1887

FEDELI

Dopo il comma 357 inserire il seguente:

«357-bis. All'articolo 15, comma 2 lettera *i-quinquies* del testo unico delle imposte su redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il limite dei 18 anni di età non si applica alle persone maggiorenni diversamente abili"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1888

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Sopprimere i commi da 358 a 361.

1.1889

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sopprimere il comma 358.

Conseguentemente:

al comma 359, sostituire le parole: «della Sport e Salute Spa», ovunque ricorrano, con le seguenti: «del CONI Servizi Spa»;

sopprimere i commi 360 e 361.

1.1890

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 359, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI:

a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana in misura non inferiore a 40 milioni;

b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva in misura non inferiore a 260 milioni;

c) è destinata alla Coni Servizi Spa la quota eccedente l'utilizzo finalizzato agli impegni di cui alle lettere a) e b)».

Conseguentemente, sostituire il comma 360 con il seguente:

«Il CONI può rimodulare gli importi di cui al comma 359, secondo periodo».

1.1891

CONZATTI

Dopo comma 359, aggiungere i seguenti:

«359-bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (ERES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.

359-ter. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;

b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP.

359-quater. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018».

1.1892 (testo 2)

SCHIFANI, GALLIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 359 inserire i seguenti:

«359-bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.

359-ter. La regolarizzazione di cui al comma 359-bis si intende esau-
stiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:

a) con il versamento volontario di un importo pari al 30 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 30 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo; in ogni caso, i due importi non possono essere inferiori rispettivamente a 500 euro ciascuno;

b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP».

1.1893

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 360 inserire il seguente:

«360-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e dal decreto legislativo n. 446 del 1997, si interpretano nel senso che ai fini della determinazione delle basi imponibili IRAP e delle imposte sui redditi delle società sportive professionistiche, i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata

o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali sono interamente deducibili, dalla base imponibile delle società professionistiche, in quanto rese nell'esclusivo interesse delle società stesse».

1.1894

SCHIFANI, GALLIANI

Dopo il comma 360 inserire il seguente:

«360-bis. Ai fini di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cessione di un contratto di uno sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, si intende come estinzione di rapporto di lavoro dipendente e costituzione di nuovo rapporto di lavoro dipendente e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile IRAP. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai casi in cui l'accertamento sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente norma di interpretazione autentica ed i relativi contenziosi vengono estinti d'ufficio».

1.1895 (testo 2)

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:

361-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164 dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

6-bis «Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del precedente comma 5; siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale; oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono assegnate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE».

1.1896

RIZZOTTI

Sopprimere il comma 362.

1.1897

LICHERI, RICCIARDI, GALLICCHIO

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 3, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 1, alle seguenti finalità: una quota pari al 60 per cento alla valorizzazione e alla incentivazione dell'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori, mentre la restante quota è destinata";

b) al comma 2 le parole: "Federazione italiana giuoco calcio" sono sostituite dalle seguenti: "Lega di serie A" e le parole: "6 per cento" e: "1 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "7 per cento" e: "0,5 per cento"».

1.1898

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per le aree demaniali in concessione, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerate soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alle aree da esse direttamente gestite».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2019.

1.1899

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Per le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte dirette e IVA di cui all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e il cui volume di ricavi conseguiti nell'anno precedente non sia superiore al limite individuato dal comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le prestazioni di sponsorizzazione da esse rese non sono considerate effettuate nell'ambito dell'attività di impresa ai fini del presente articolo, sempre che queste siano direttamente correlate e finalizzate allo svolgimento delle attività sportive"».

1.1900

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 365 inserire i seguenti:

«365-bis. All'articolo 2, comma 4-novies del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, alla lettera e), dopo la parola: "italiano" sono aggiunte le seguenti: "o, limitatamente alla provincia autonoma di Bolzano, dalla Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano (VSS) o dalla Unione Società sportive Altoatesine (U.S.S.A),"».

1.1901

RIZZOTTI, GALLIANI, DAMIANI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 365 inserire il seguente:

«365-bis. Sopprimere l'articolo 20-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con la Legge n. 132 del 1° dicembre 2018».

1.1902

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sostituire il comma 366 con il seguente:

«366. Dopo il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

"407-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione dei progetti di integrazione di cui al comma 407 e lo sviluppo dei predetti progetti in tutto il territorio nazionale, la quota del contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi e adulti, 'Special Olympics Italia', è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021."».

1.1903

DAL MAS

Dopo il comma 367 inserire il seguente:

«367-*bis*. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a)* i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b)* i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c)* i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-*ter*. I veicoli indicati al comma 1-*bis* sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente".

All'onere recato, stimato in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 653».

1.1904

Emanuele PELLEGRINI, BARBARO, NISINI, RUFA, ZULIANI, SOLINAS, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 367 inserire i seguenti:

«367-bis. Al fine di favorire la diffusione sociale dello sport, così come previsto dalla "Carta Europea per lo sport per tutti" si stabilisce che, ai fini della applicazione delle normative fiscali in materia, le attività sportive sociali o motorie di base, relative alle discipline Individuate e deliberate dagli organismi nazionali riconosciuti dal CONI e praticate dai medesimi e dalle associazioni o società sportive dilettantistiche loro affiliate ed iscritte al registro delle ASD/SSD presso il CONI, sono considerate comunque esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

367-ter. La pubblicità delle medesime attività non costituisce indice di commerciabilità a condizione che vi sia specificato che le attività sono svolte nei confronti dei soci e/o tesserati dell'organismo nazionale di appartenenza.

367-quater. Il regime di opzione di cui alla legge 398/91 si applica agli organismi nazionali riconosciuti dal CONI ed alle associazioni e società sportive dilettantistiche loro affiliate ed iscritte nel registro presso il CONI, per le diverse tipologie di attività commerciali esercitate dai medesimi a sostegno dell'attività istituzionale».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «120.317.000 per l'anno 2019» e «97.220.000 per l'anno per 2021, di euro 136.089.000 per l'anno 2022, di euro 135.512.000 per l'anno 2023, di euro 135.232.000 per l'anno 2024, di euro 135.143.000 per l'anno 2025, di euro 135.006.000 per l'anno 2026, di euro 133.318.000 per l'anno 2027 e di euro 133.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -10.000 (in milioni).

1.1905

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 367 inserire il seguente:

«367-bis. Al fine di favorire la realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi localizzati nelle periferie urbane della città di Genova nonché alla diffusione, in quelle stesse aree, delle attrezzature sportive, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 21 dicembre 2016, n. 297, sono incrementate nella misura di euro 17.000.000 per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 17.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1906

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 367 inserire il seguente:

«367-bis. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, il Fondo "Sport e Periferie" di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è finanziato per un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1907

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 367, inserire il seguente:

«367-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite *cd, dvd, blu-ray, file* ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».

1.1908

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Sopprimere i commi da 368 a 370.

Conseguentemente dopo il comma 653, aggiungere il seguente:

«653-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 194 del 1° dicembre 2015 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 0.

1.1909

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Sopprimere i commi da 368 a 370.

Conseguentemente dopo il comma 653 aggiungere il seguente:

«653-bis. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è

incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 0.

1.1910

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi da 368 a 370.

1.1911

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire i commi 368, 369 e 370, con i seguenti:

«368. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:

a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;

c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;

d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;

e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.

369. Il Piano di cui al comma 368 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi. All'attuazione del Piano provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 370.

370. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali di cui al comma 368, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma».

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: « 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «37,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 165,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 174,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 184,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 184,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 217,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 252,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 250,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 249,9 milioni di euro per l'anno

2028, di 250,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 250,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 0;
2020: - 40.000.000;
2021: - 0.

1.1912

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Sostituire i commi da 368 a 389 con i seguenti:

«368. Al fine di favorire il ripopolamento e lo sviluppo economico e ambientale dei comuni siti nelle aree del Centro Italia colpite dai fenomeni sismici del 2016 e del 2017, così come individuati negli allegati 1 e 2, ai sensi del comma 13-*bis* dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre n. 189 convertito nella legge 15 dicembre 2016 n. 229 e dell'Allegato 2.bis. ai sensi dell'articolo 18-*undecies* del decreto-legge del 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017 n. 45, ai giovani che vogliono avviare nuove aziende agricole è concesso a richiesta un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto di terreni o il cofinanziamento delle Misure dei programmi di sviluppo rurale per l'avvio e la gestione di attività di agricoltura multifunzionale, biologica e sociale. Per l'attuazione del presente comma è istituito un fondo rotativo con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

368-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;
2020: - 15.000.000;
2021: - .

1.1913

FEDELI, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, CIRINNÀ, PARENTE, PATRIARCA, VERDUCCI, MANCA

Sostituire il comma 368 con i seguenti:

«368. Al fine di incentivare l'imprenditoria femminile in agricoltura, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, a imprese che presentino i seguenti requisiti: la titolarità nei casi di ditta individuale, almeno il 60 per cento dei soci donne nei casi di società di persone e cooperative e almeno due terzi di quote detenute da donne nei casi di società di capitali, il cui organo di amministrazione sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, della legge 12 luglio 2011, n.120. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

368-*bis*. Alle imprese femminili che accedono alle misure del comma 368 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.

368-*ter*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 368-*bis* e 368-*ter*».

Conseguentemente i commi 369 e 370 sono soppressi.

1.1914

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 368, primo periodo, sopprimere le parole: «Al fine di favorire la crescita demografica».

Conseguentemente:

al medesimo comma, al medesimo periodo, sostituire le parole da: «ai nuclei familiari con tre o più figli» fino a: «una quota societaria almeno pari al 30 per cento» con le seguenti: «a società costituite da giovani imprenditori agricoli che assegnano una quota societaria non inferiore al 30 per cento a soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141,»;

al comma 369 sostituire le parole: «Ai nuclei familiari» con le seguenti: «Alle società».

1.1915

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

a) al comma 368 sostituire la parola: «venti anni» con la seguente: «venticinque anni».

b) sopprimere le parole: «con tre o più figli, almeno uno dei quali sia nato negli anni 2019,2020,2021» e sostituirle con le seguenti: «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni».

c) dopo le parole: «ovvero a società» aggiungere le seguenti: «o associazioni».

1.1916

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 368, apportare le seguenti modifiche:

sostituire la parola: «venti anni» con la seguente: «venticinque anni»;

sopprimere le parole: «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» e sostituirle con le seguenti: «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni»;

dopo le parole: «ovvero a società» aggiungere le seguenti parole: «o associazioni».

1.1917

IANNONE

Al comma 368 sostituire le parole: «venti anni» con le seguenti: «venticinque anni»;

sopprimere le parole: «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» e sostituirle con le seguenti: «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni»;

dopo le parole: «ovvero a società» aggiungere le seguenti parole: «o associazioni».

1.1918

MANCA

Al comma 368, sostituire le parole: «venti anni» con le seguenti: «venticinque anni» e sopprimere le parole: «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» e sostituirle con le seguenti: «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni» e dopo le parole: «ovvero a società» aggiungere le seguenti parole: «o associazioni».

1.1919

MANCA

Al comma 368 sostituire le parole: «venti anni» con le seguenti: «venticinque anni» e le parole: «con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020, 2021» con le seguenti: «costituiti da soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni» e dopo le parole: «ovvero a società» aggiungere le seguenti parole: «o associazioni».

1.1920

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 368, sostituire le parole da: «ai nuclei familiari con tre o più figli» fino a: «almeno pari al 30 per cento» con le seguenti: «a cooperative agricole sociali e a società cooperative o società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne».

Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: «Ai nuclei familiari» con le seguenti: «I soggetti».

1.1921

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 370, inserire i seguenti:

«370-bis. Le disponibilità del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 200 milioni di euro.

370-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «quale garanzia di ultima istanza.» è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni operazione ammessa all'intervento della garanzia del Fondo, il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo pari all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso».

370-quater. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis. Nell'ambito del Fondo per la prima casa, al fine di fronteggiare le esigenze di integrazione del reddito della popolazione ultrasessantenne, è istituito una Sezione finalizzata alla concessione di garanzie per il mantenimento dell'abitazione principale nella terza età. La garanzia della Sezione, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, è rilasciata, a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura del 70 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla Sezione sono assegnati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020,2021. La dotazione della Sezione, alimentato dal versamento di una commissione annua commisurata al rischio versata dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario, può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici. Alla gestione della Sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato, la misura delle com-

missioni e degli accantonamenti, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo. Con apposito Accordo Quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione Bancaria italiana sono definite le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del Fondo"».

1.1922

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" è istituito un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-*bis*, è demandato ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:

a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'Ordine coinvolte;

b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;

c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;

d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;

e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del "Tavolo del Caporalato" allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il con-

trasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000.

1.1923

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge."».

1.1924

DE BONIS

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole, singole o associate, anche in forma di cooperativa, agli allevatori ed ai pescatori, nonché delle società agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni in difficoltà per cause conseguenti a gravi crisi di mercato, riferibili anche ai cambiamenti della Politica agricola comune, ovvero in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è istituito un programma di interventi finanziari volti a favorire il ripristino del funzionamento, il miglioramento della redditività e l'incremento della produttività, in conformità con gli orienta-

menti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione n. 2012/C296/02 della Commissione del 2 ottobre 2012.

371-ter. Ai soggetti di cui al comma 471-*bis* è concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di 100 milioni di euro per l'anno 2019, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.

371-quater. I mutui di cui al comma 371-*ter* sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti, tramite l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dalla garanzia prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, a integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. La garanzia può essere concessa entro il limite dell'80 per cento del finanziamento.

371-quinquies. Per la concessione dei mutui il richiedente presenta alla banca un piano finalizzato al miglioramento della redditività dell'impresa, le cui produzioni siano di qualità e tengano anche conto della tutela e del miglioramento dell'ambiente naturale.

371-sexies. L'importo dei mutui di cui al presente articolo può essere commisurato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento sono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.

371-septies. Gli interventi per il miglioramento della redditività e delle condizioni di funzionamento delle imprese agricole di cui al comma 371-*bis*, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 371-*ter*, possono assumere, oltre alla forma dei mutui di cui al presente articolo, le seguenti forme, finalizzate in ogni caso ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:

a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 30 per cento.

371-octies. Nei confronti delle imprese di cui al comma 371-*bis* sono sospesi, fino alla stipula dei mutui ovvero alla concessione delle altre misure agevolative, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 31 dicembre 2017.

371-nonies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni da essa recate.

371-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *371-bis* a *371-nonies*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1925

DE BONIS

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«*371-bis.* Alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli, compresi gli allevatori ed i pescatori, anche in stato di sofferenza bancaria e/o di insolvenza, è sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

371-ter. Trascorso il termine di cui al comma *371-bis*, i debiti di cui al medesimo comma *371-bis* possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

371-quater. È sospesa, per 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per l'espropriazione immobiliare promossa nei confronti dei soggetti di cui al comma *371-bis*, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

371-quinquies. Fino alla data di cui al comma *371-quater* è altresì sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

371-sexies. Le disposizioni di cui ai commi *371-quater* e *371-quinquies* si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.

371-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *371-bis* a *371-sexies*, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante incremento della percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella misura necessaria ad assicurare maggiori entrate nette pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.1926

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 371, inserire il seguente:

«*371-bis.* La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento degli importi pagati».

Conseguentemente, al comma 652, Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.1927

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371, inserire i seguenti:

«*371-bis.* Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una

dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

371-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1928

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371, inserire il seguente:

«371-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000.

1.1929

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371, inserire il seguente:

«371-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1930

DE BONIS, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

1.1931

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 371 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o agli interventi di ristoro dei danni causati dalle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018 nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Rieti e Roma».

1.1932

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 371, aggiungere il seguente:

«371-bis. Nei comuni delle aree rurali colpiti da desertificazione di attività economiche e commerciali, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, ove sono presenti meno di tre attività, viene applicata per le nuove attività, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un'imposta sostitutiva sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, i numeri 81 "acqua, acque minerali" con l'esclusione dell'acqua e 110 "prodotti i fitosanitari" sono soppressi».

1.1933

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile il moltiplicatore è pari a 75,"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000.

1.1934

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021.

371-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1935

FATTORI, MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GALLICCHIO

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. Per l'anno 2019 l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica ai terreni agricoli concessi in affitto o in comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

371-ter. Dopo la lettera c) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta la seguente:

"c-bis) ubicati nei comuni aventi un'altitudine del centro di almeno 500,00 metri dal livello del mare"».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni» con le seguenti: «52,16 milioni».

1.1936

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«311-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.1937

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. All'art. 3, del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a), le parole: "8 m2", sono sostituite dalle seguenti: "50 m2".

371-ter. Agli oneri di cui al comma 371-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1938

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. All'art. 3, del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a), le parole: "8 m2", sono sostituite dalle seguenti: "40 m2".

371-ter. Agli oneri di cui al comma 371-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.1939

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. All'art. 3, del Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a), inserire la seguente:

"a-bis) nelle zone montane di cui all'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i manufatti con superficie coperta inferiore a 50 m2;".

371-ter. Agli oneri di cui al comma 371-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.1940

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".»

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1941

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.»

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 500.000;

2020: - 500.000;

2021: - 500.000.

1.1942

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 500.000;

2020: - 500.000;

2021: - 500.000.

1.1943

MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.1944 (testo 2)

RENZI, MALPEZZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, BOLDRINI,
MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con ulteriori 1 milione di euro per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a un milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.1945

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.1946

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA, FERRAZZI

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

371-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità

di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1947

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1948

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.1949

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, disciplina criteri e modalità per la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, l'applicazione delle semplificazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti ed il conseguente superamento del SISTRI, nonché le opportune modifiche normative.

371-ter. Il sistema di cui al comma 1:

a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;

b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

371-quater. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;

b) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai

sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;

d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;

e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;

f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;

g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

371-quinquies. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente disposizione e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.

371-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i, il decreto 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;

- b) l'articolo 6 del decreto legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
- c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
- d) il decreto ministeriale 30 marzo 2016 n. 78;
- e) l'articolo 260 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

371-*septies*. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.

371-*octies*. A partire dal 1 gennaio 2019, si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle citate previsioni in materia di SISTRI.»

1.1950

FAZZOLARI

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-*bis*. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1136, lettera b), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

Oppure in modo più articolato:

«1. Al fine di prevenire gravi distorsione del mercato degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla 15 gennaio 1992, n. 21, nonché l'ulteriore crescita del contenzioso con aggravio di spese per lo Stato, nelle more della ridefinizione della disciplina di settore, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30

dicembre 2008, n. 207 convento, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sospesa fino al 31 dicembre 2018, n. sensi dell'articolo 1, comma 1136, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e differita al dicembre 2019.».

1.1951

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1136, lettera b), le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2019".»

1.1952

VERDUCCI

Dopo il comma 371 inserire i seguenti:

«371-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le università e le associazioni agrarie comunque denominate, individuano i terreni di proprietà collettiva di uso civico che, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, abbiano irreversibilmente perduto la conformazione e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi.

371-ter. I terreni individuati ai sensi del comma 1 sono sclassificati e i contratti di compravendita, stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge, relativi a terreni o immobili insistenti sugli stessi, sono da considerarsi validi.».

1.1953

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 371 inserire il seguente:

«371-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per

la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

1.1954

DE PETRIS

Dopo il comma 372 inserire il seguente:

«372-bis. Al fine di favorire l'assolvimento della vendita dei beni immobili trasferiti per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009; n. 14, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale promuove la definizione del relativo contenzioso privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è autorizzato a procedere all'alienazione delle unità residenziali di pregio, per le quali pende ricorso dinanzi al Giudice amministrativo e/o civile avverso la qualificazione di pregio del cespite e/o la determinazione del prezzo di vendita delle singole unità, al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del Territorio, ove non inferiore al valore determinato dall'Agenzia del Territorio medesima in sede di retrocessione per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207; convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, con una riduzione del trenta per cento, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso, con compensazione delle spese, e che i conduttori rinunzino ad eventuali richieste risarcitorie o di restituzione del canone corrisposto nelle more del giudizio e che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori ovvero che regolarizzino la loro posizione prima della stipula dell'atto di compravendita».

1.1955

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-bis. I crediti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'elenco previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm., certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ceduti pro soluto a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 13 del decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, a Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, detenuti in portafoglio dai cessionari medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni, sono esenti da imposizione fiscale, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dalla data di cessione mediante il Fondo di garanzia di cui all'art. 37, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la cui dotazione è conseguentemente incrementata in misura pari a (...), e beneficiano a decorrere dal 1° gennaio 2019 di un credito di imposta pari al 20 per cento del valore facciale del credito, da utilizzare nell'ambito dei tre esercizi fiscali successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri per la concessione del credito d'imposta».

1.1956

MOLLAME, CASTALDI

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-bis. Al fine di sostenere le imprese e gli investimenti in ricerca, all'articolo 30 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La ricognizione delle risorse non utilizzate può essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. a partire dal 2019, con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

"a) la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;

b) i dati ad essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le predette amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le necessarie informa-

zioni, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;

c) le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rivenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le finalità di cui al comma 3 e all'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata ai sensi del comma 3 è comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze".

c) al comma 4 le parole "le modalità di ricognizione delle risorse non utilizzate di cui al comma 3, nonché" sono eliminate e le parole "delle predette risorse" sono sostituite dalle seguenti: "delle risorse di cui al comma 3".».

1.1957

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-bis. 1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.1958

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 373 inserire il seguente:

«373-bis. Per le Province che alla data del 1° gennaio 2019 non hanno presentato o riproposto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esteso a 10 anni».

1.1959

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA, STEFANO

Sostituire il comma 374 con il seguente:

«374. Al fine, di contrastare l'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ulteriormente incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: ? 500.000;

2020: ? 500.000;

2021: ? 500.000.

1.1960 (testo 2)

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Al comma 374, sostituire le parole: «di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» e dopo il comma 374, aggiungere il seguente:

«374-bis. Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio *Xylella*, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" non si applicano agli ulivi

che insistono nelle zone di cui alla Decisione di esecuzione UE 2018/927 del 27 giugno 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 3.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1961

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Dopo il comma 374 inserire il seguente:

«374-bis. Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio Xylella, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 e 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2014 "Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento" non si applicano agli ulivi che insistono nelle zone di cui alla Decisione di esecuzione Ue 2018/927 del 27 giugno 2018.».

1.1962

STEFANO

Dopo il comma 374 inserire il seguente:

«374-bis. Al fine di preservare l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, all'attuazione delle misure fitosanitarie ufficiali, come definite da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria.».

1.1963

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 374 inserire il seguente:

«374-bis. Al fine di contrastare le emergenze "Moria del Kiwi" e "invasione della Cimice asiatica *Haliomorpha halys*", è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, un Fondo volto a favorire la ricerca e la sperimentazione anche attraverso il coinvolgimento del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), delle fondazioni di ricerca e sperimentazione agricola controllate o partecipate dalle Regioni o Provincie autonome di Trento e Bolzano, e delle università che con queste collaborano, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 2020 e 2021.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità di utilizzo e di ripartizione delle risorse del Fondo.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 3.000.000;

2020: ? 3.000.000;

2021: ? 3.000.000;

1.1964

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Sostituire il comma 375 con i seguenti:

«375. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità

2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, in misura non superiore al 10 per

cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.

375-bis. Agli oneri derivanti dal comma 375, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

1.1965

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 375, sostituire le parole:* «spesa di 1 milione di euro» con le seguenti: «spesa di 5 milioni di euro».

2) *dopo il comma 375, inserire il seguente:*

«*375-bis.* Agli oneri derivanti dal comma 375, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.».

1.1966

MOLLAME, PUGLIA, FATTORI, NATURALE, ABATE, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

Dopo il comma 375 inserire i seguenti:

«*375-bis.* I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi classificate dal codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, nonché dall'attività di raccolta da parte delle persone fisiche di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. L'imposta sostitutiva è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti o piante di cui al primo periodo, rilasciato dalle regioni o da enti ivi preposti. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occa-

sionale sei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, il cui importo non fa cumulo con altri redditi della persona fisica. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al presente comma con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Per le operazioni di acquisto, effettuate senza l'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risultano: la data di cessione, il nome e il cognome, il codice fiscale del cedente, il codice della ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

375-*ter*. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: "La cessione di tartufo" sono sostituite con le seguenti: "La cessione di prodotti selvatici non legnosi derivanti dall'attività di raccolta di cui al codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO, nonché delle piante officinali spontanee derivanti dall'attività di raccolta di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75".

375-*quater*. Dopo l'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 34-*ter*

(Regime per i raccoglitori)

1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui al codice di attività 02.30.00 della tabella ATECO nonché i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta di riferimento e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale."

375-*quinqies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte I, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

"15-*bis*) tartufi, solo nei limiti delle quote di produzione e quantità di raccolta determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;"

b) alla tabella A, parte II-*bis*, dopo il n. 1-*ter*) è aggiunto il seguente:

"1-*quater*) tartufi freschi o refrigerati;"

c) alla tabella A, parte III, il numero 20-*bis*) è sostituito dal seguente:

"20-*bis*) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato;"

375-*sexies*. I produttori agricoli, che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi non rientranti nell'elenco del codice di attività della tabella ATECO 02.30.00, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, e nelle piante officinali spontanee, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e ai quali non si applica il regime speciale di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.1967

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 375 inserire i seguenti:

«375-*bis*. Nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e limitatamente ai territori colpiti da eccezionali eventi meteorologici di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, le percentuali di compensazione di cui al comma 375 sono innalzate nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui.

375-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 375-*bis*, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»

1.1968

SACCONE, VITALI, MOLES

Dopo il comma 376 inserire il seguente:

«376-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 910 sopprimere le parole: "attraverso una banca o un ufficio postale" e dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "e) pagamento in contanti fino a 3.000 euro annui per i lavoratori del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno.

2) al comma 911, sostituire le parole: "qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato" con le seguenti: "salvo che per i lavoratori del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno."».

1.1969

TOFFANIN, GALLONE, CONZATTI, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-bis. Con il decreto di cui al comma 377 sono stabilite, a valere sul fondo di cui al comma 376, le seguenti misure:

a) agevolazioni fiscali nella forma di contributo a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento, a copertura della perdita calcolata e rendicontata per il magazzino *svalutato* ovvero la possibilità di dedurre la perdita del valore del magazzino nell'esercizio in cui si è verificata la stessa;

b) reinserimento del cosiddetto bonus giovani coppie, mirato ad incentivare tramite detrazione fiscale IRPEF l'acquisto di mobili destinati all'arredamento delle abitazioni acquistate da giovani coppie;

c) innalzamento al 65 per cento della detrazione fiscale all'interno del cosiddetto *ecobonus* per quanto riguarda l'acquisto e la posa di infissi in legno;

d) incentivare l'uso di legname locale e delle zone montane con l'introduzione di certificati "legno di montagna" (sul modello dei certificati bianchi)».

1.1970

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 377 inserire i seguenti:

«377-bis. I commi 711 e 712 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.

377-ter. All'onere derivante dal comma 317-bis, pari a 96 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1971

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 377 inserire i seguenti:

«377-bis. Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "esclusi i pellet" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non destinati ad essere utilizzati nelle zone climatiche di fascia E ed F, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412."

377-ter. All'onere derivante dal comma 377-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.1972

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-bis. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di mon-

tagna", ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.1973

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-bis. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1974

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-bis. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: ? 1.000.000;

2020: ? 2.000.000;

2021: ? 2.000.000.

1.1975

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-bis. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1976

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 377 inserire il seguente:

«377-bis. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese, nonché per incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali. Al Fondo di cui al precedente periodo è assegnata una dotazione di

1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.1977

GASPARRI, BERUTTI

Al comma 378, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «la rimozione, il recupero» inserire le seguenti: «lo stoccaggio e la conservazione»;

b) eliminare le parole: «in forma di voucher»;

c) sostituire le parole: «in misura fino al 50 per cento» con le seguenti: «a copertura totale».

1.1978

TARICCO, MANCA

Al comma 378, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «la rimozione e il recupero» inserire le seguenti: «, lo stoccaggio e la conservazione»;

b) sopprimere le seguenti parole: «in forma di voucher»;

c) sostituire le parole: «in misura fino al 50 per cento» con le seguenti: «a copertura totale».

1.1979

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1980

ABATE, NATURALE, MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, PUGLIA, FATTORI, PIARULLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018, recante la Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, nel limite di 3 milioni di euro a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: ? 3.000.000;

2020: ? 3.000.000;

2021: ? 3.000.000.

1.1981

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-bis. Al fine di promuovere il ripristino ambientale e paesaggistico e per contrastare il dissesto idrogeologico delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018 è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, un sostegno a favore delle imprese agricole e forestali ubicate nelle aree colpite dagli eventi atmosferiche per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo nel limite di spesa massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al sostegno di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2019.

1.1982

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 378 inserire il seguente:

«378-bis. Al fine di promuovere il ripristino ambientale e paesaggistico e per contrastare il dissesto idrogeologico delle aree colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15

novembre 2018, è riconosciuto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, un sostegno a favore delle imprese agricole e forestali ubicate nelle aree colpite dagli eventi atmosferiche per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo nel limite di spesa massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al sostegno di cui al presente comma e le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.1983

BITI, MAGORNO, SBROLLINI, TARICCO, MANCA

Al comma 379 sopprimere le parole: «mediante una efficiente gestione delle informazioni sulle superfici e produzioni frutticole» e sostituire le parole: «per l'istituzione di un catasto» fino alla fine del comma con le seguenti: «per progetti di recupero di ortofrutta fresca anche ai fini della trasformazione, destinata ad enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, a fini di solidarietà sociale. Fino alla operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni di cui al primo periodo, si applicano a onlus, organizzazioni di volontariato, imprese sociali, e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri».

Conseguentemente, al comma 380 sostituire le parole: "del catasto" con le seguenti: "dei progetti".

1.1984

MOLLAME, PUGLIA, AGOSTINELLI, FATTORI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GALLICCHIO

Dopo il comma 380 inserire il seguente:

«380-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto il seguente:

"Art. 6-ter.

(Attività di supporto tecnico)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'art. 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2017, n. 128. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono assegnate quali residui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente articolo"».

1.1985 (testo 2)

RUFA, VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 380, inserire il seguente:

380-bis. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni

2019, 2020, 2021, *al comma 421 sostituire le parole:* «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» *con le seguenti:* «di euro 129.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 106.220.000 per l'anno 2021».

1.1986

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 380 inserire il seguente:

«381-bis. Con apposita convenzione tra le parti, la Pubblica amministrazione titolare del trattamento dei dati del Catasto Frutticolo, per le finalità di cui al comma 379, può autorizzare soggetti terzi specificatamente individuati, all'utilizzo e al trattamento dei dati del Catasto frutticolo, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 così come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018».

1.1987

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 381, dopo le parole: «ad assumere» *inserire le seguenti:* «mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica» *e dopo le parole:* «57 unità di personale» *inserire le seguenti:* «tecnico per il potenziamento delle attività ispettive, sanzionatorie e di controllo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.1988

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Al comma 381, dopo le parole: «ad assumere» *inserire le seguenti:* «mediante procedure di selezione ad evidenza pubblica» *e dopo le parole:* «57 unità di personale» *inserire le seguenti:* «tecnico per il potenziamento delle attività ispettive, sanzionatorie e di controllo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 382.

1.1989

RUFA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS, RIVOLTA

Dopo il comma 381 inserire i seguenti:

«381-*bis*. La relazione tecnica di asseveramento inerente la definizione del processo di produzione alimentare per garantire il controllo e la gestione della salubrità, sostenibilità, qualità del prodotto alimentare, nonché gli accertamenti relativi alle caratteristiche compositive, chimico fisiche microbiologiche nutrizionali e sensoriali dell'alimento e del suo imballaggio deve essere redatta dal tecnologo alimentare, iscritto nel proprio ordine professionale di riferimento.

381-*ter*. La relazione tecnica di asseveramento per le attività economiche individuate nella classificazione Ateco 2007, adottata dal 1° gennaio 2008 dall'Istituto Nazionale di Statistica, Regolamento (CE) n. 1893/2006, dovrà contenere metodi e risultati delle indagini svolte, esaurientemente esposti e commentati allegando eventuali elaborati:

- nominativo committente;
- inquadramento dell'area con *layout* strutture ed attrezzature;
- riferimento al disegno igienico di impianti e attrezzature;
- descrizione del ciclo di lavorazione compreso il sistema di confezionamento;
- valutazione dei punti critici di controllo di processo;
- normativa di riferimento e in forza alla quale viene redatta;
- contesto della commercializzazione e della modalità distributiva e di vendita;
- dichiarazione di responsabilità del Tecnologo Alimentare asseveratore».

1.1990

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 383 aggiungere i seguenti:

«383-*bis*. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite

di spesa di cui al comma 3-*quater*, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche *blockchain*, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del *Made in Italy* agroalimentare.

3-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 3-*bis* va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 3-*bis* e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.1991

VITALI, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

«383-*bis*. Dopo il comma 4 dell'art. 14 del Decreto Ministeriale 120/2014 è aggiunto il comma seguente:

"5. Ai fini del calcolo dei requisiti di esperienza del responsabile tecnico di cui al comma 3 possono anche essere considerati tutti gli anni del regime transitorio di cui al comma 4"».

1.1992

VITALI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

«383-bis. Alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole".».

1.1993

SACCONI

Dopo il comma 383 inserire il seguente:

«383-bis. Alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole".».

1.1994

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 384 aggiungere i seguenti:

«384-bis. Al fine di limitare le emergenze fitosanitarie nelle regioni italiane, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo per la ricerca e la sperimentazione di metodi di lotta contro la Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*) e il Coleottero giapponese (*Popilia japonica*), privilegiando sistemi biologici o comunque a basso impatto ambientale, da realizzarsi anche in collaborazione con Regioni, Università ed altri Enti con finalità di studio o ricerca in campo agrario, con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 ed 2 milioni di euro per l'anno 2019.

384-ter. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni, le modalità e le necessarie disposizioni applicative della presente disposizione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

2021: -

1.1995

IANNONE

Dopo il comma 384 inserire il seguente comma:

«384-bis. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dall'insetto "Cinipide galligeno" (agente *Dryocosmus kuriphilus*), nonché dalla malattia denominata "Mal dell'inchiostro" (agente *Phytophthora cambivora*) è previsto:

a) un indennizzo pari al 100 per cento per la mancata produzione degli anni dal 2015 al 2018 compresi, calcolata rispetto alla produzione lorda vendibile, ai sensi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, riferita all'ultimo triennio di produzione ordinaria 2009-2011;

b) nei castagneti da frutto nei quali sia accertata la presenza del "Mal dell'inchiostro", un contributo compreso tra 15.000 e 20.000 euro per ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento ambientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1996

IANNONE

Dopo il comma 384 inserire il seguente:

«384-bis. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dalla malattia denominata "Mal dell'inchiostro" (agente *Phytophthora cambivora*) è previsto un contributo pari a 15.000 - 20.000 euro/ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento am-

bientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.1997

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 384 inserire il seguente:

«384-bis. Fino all'adozione dei decreti di riorganizzazione e riordino della materia, da parte delle amministrazioni competenti, con l'obiettivo di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità climatica e ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile, in proporzione alle UBA disponibili, che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con il massimo del 20 per cento di sottoprodotti vegetali di cui al d.m. 2 marzo 2018, nonché della gestione del verde continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 30 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, possono stabilire, con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ulteriori disposizioni applicative. In ogni caso, la localizzazione degli impianti di biogas in zone vulnerabili di origine agricola costituisce titolo preferenziale per l'accesso agli incentivi che resta condizionato all'utilizzo di calore comprensivo dell'energia termica necessaria ai processi aziendali e di impianto. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.1998

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire il comma 385 con il seguente:

«385. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 35 euro. Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi inclusi i sabati. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma. Gli eventuali residui delle somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza sono riportate all'esercizio successivo per la medesima finalità».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.1999

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.

385-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma precedente è fissata ad euro 100,00 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro in possesso di titolo di raccolta di uno o più prodotti elencati alla classe ATECO 02.30.

385-*quater*. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, e dell'attuazione dell'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non fanno cumulo con altri redditi della persona fisica.

385-*quinquies*. La ritenuta di cui all'articolo 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 2 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

385-*sexies*. Per le operazioni di acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 1, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva al comma 2, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

385-*septies*. All'articolo 25 *quater* del DPR 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", e all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005), ovunque riportata la parola occasionale è abrogata».

Conseguentemente, alla tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

2019: - 8.400.000;

2020: - 4.100.000;

2021: - 4.100.000.

1.2000

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-*bis*. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una

dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2001

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggiere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2002

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2003

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2004

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2005

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche

agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.2006

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.2007

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2008

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2009

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.2010

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo,

il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.2011

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.

385-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;
2020: - 5.000.000;
2021: - 5.000.000.

1.2012

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere i seguenti:

«385-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

385-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'art.1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

1.2013

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

385-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'art.1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

1.2014

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "30 giugno 2016", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019".

385-ter. La tabella in Allegato 1 al decreto 20 maggio 2015 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 149 del 30 giugno 2015, è sostituita dalla seguente:

Allegato 1

Categorie di macchine agricole di cui all'art.1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2019
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2022
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 31 dicembre 2023
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

1.2015

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2016

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2017

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2018

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente: "N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali."».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2019

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente: "N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2020

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente: "N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali."».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2021

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto

o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2022

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2023

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2024

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2025

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2026

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2027

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.2028

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000.

1.2029

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000.

1.2030

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

1.2031

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

1.2032

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

1.2033

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

1.2034

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

1.2035

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 500.000;
2020: - 500.000;
2021: - 500.000.

1.2036

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di

cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000.

1.2037

LONARDO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al Decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27 Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.2038

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate».

1.2039

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate».

1.2040

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate».

1.2041

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.2042

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.2043

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.».

1.2044

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 513 - (*Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali*) - Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:

1) se il fatto è commesso da più di tre persone;

2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.

Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000"».

1.2045

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 513 - (*Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali*) - 1. Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi: a) se il fatto è

commesso da più di tre persone; *b*) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative. 3. Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000".».

1.2046

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 513 - (*Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali*) - Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:

1) se il fatto è commesso da più di tre persone;

2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.

Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000".».

1.2047

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

1.2048

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

1.2049

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.»

1.2050

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

1.2051

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

1.2052

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di

impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"».

1.2053

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020"».

1.2054

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020"».

1.2055

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020"».

1.2056

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Al comma 1, dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.2057

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.2058

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.2059

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2060

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola».

1.2061

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n.

99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola».

1.2062

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola».

1.2063

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: "Il titolare dell'impresa", sono inserite le seguenti: "coltivatrice diretta"».

1.2064

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: "Il titolare dell'impresa", sono inserite le seguenti: "coltivatrice diretta"».

1.2065

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: "Il titolare dell'impresa", sono inserite le seguenti: "coltivatrice diretta"».

1.2066

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto"».

1.2067

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto."».

1.2068

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto."».

1.2069

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 119, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il quinquennio 2019-2023"».

1.2070

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 119, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il quinquennio 2019-2023"».

1.2071

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 119, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per il triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il quinquennio 2019-2023"».

1.2072

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA"».

1.2073

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA».

1.2074

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA».

1.2075

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000

1.2076

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale, "interventi indennizzatori", di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;
2020: - ;
2021: - .

1.2077

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 5.000.000

1.2078

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;"».

1.2079

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;"».

1.2080

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;"».

1.2081

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2082

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e algocoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2083

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».

1.2084

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503».

1.2085

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: "dallo stesso soggetto", sono inserite le seguenti: dal coniuge non separato"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 100.000;
2020: - 100.000;
2021: - 100.000.

1.2086

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, terzo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo le parole: "dallo stesso soggetto", sono inserite le seguenti: "dal coniuge non separato"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 100.000;
2020: - 100.000;
2021: - 100.000.

1.2087

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici"».

1.2088

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici"».

1.2089

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire i seguenti:

«385-015. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

385-ter. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 385-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

1.2090

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire seguenti:

«385-bis. Ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, gli imprenditori agricoli, che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, sono esclusi dall'applicazione del Decreto

del Ministero dell'interno 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2017, n. 285.

385-ter. Il decreto 22 novembre 2017, di cui al comma 385-bis, non trova altresì applicazione per gli imprenditori agricoli che utilizzano contenitori-distributori di prodotti petroliferi di capienza tra 6 metri cubi e 9 metri cubi qualora, entro il 30 giugno 2019, ottemperino agli adempimenti a loro riferibili previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

1.2091

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Le Associazioni e le Organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228».

1.2092

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Le Associazioni e le Organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228».

1.2093

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito

dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

1.2094

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

1.2095

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge"».

1.2096

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge"».

1.2097

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico - venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile».

1.2098

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma. 1, dopo la lettera, *a*), è inserita la seguente:

"*a-bis*) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico - venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico - venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere *a*) e *a-bis*)";

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Le attività delle aziende faunistico - venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile"».

1.2099

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-*bis*. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-*bis*, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale",

sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

1.2100

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

1.2101

TARICCO

Dopo il comma 385 aggiungere il seguente:

«385-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è abrogato,».

1.2102

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è abrogato,».

1.2103

TARICCO

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi,

acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.2104

LA PIETRA

Dopo il comma 385 inserire il seguente:

«385-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019 - 1.000.000;

2020 - 1.000.000;

2021 - 1.000.000.

1.2105 (testo 2)

ROMEO

Dopo il comma 386, inserire i seguenti:

386-bis. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro 120

giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter: Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-quater: Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112.

386-quinquies: Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-sexies: Il Comitato termina i suoi lavori entro e non oltre cinque anni dalla data della sua costituzione. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-septies: Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi *386-quater* e *386-quinquies*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-octies: Al termine della consultazione di cui al comma *386-septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera *a*), comma *386-quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un *pool* di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-novies: Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-decies: Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma *386-novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici.

386-undecies: Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di anni cinque.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 386-sexies, quantificati in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 0,5

2020: - 0,5

2021: - 0,5.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 386-undecies, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» con le seguenti: «di euro 125.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 102.220.000 per l'anno 2021, di euro 141.089.000 per l'anno 2022, di euro 140.512.000 per l'anno 2023».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000

1.2106

GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MALLEGGNI, BERARDI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-bis. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rap-

presentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-*quater*. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, primo comma, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

386-*quinquies*. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-*sexies*. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-*septies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-*quater* e 386-*quinquies*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto

1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-*octies*. Ai termine della consultazione di cui al comma 386-*septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), del comma 386-*quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-*novies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-*decies*. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-*undecies*. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, valutati per il comma 386-sexies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, e per il comma 386-undecies in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» con le seguenti: «di euro 128.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 105.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: ? 1.000.000.

1.2107

GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, MALLEGNI, BERARDI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-*bis*. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-*ter*. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upl).

386-*quater*. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, primo comma, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

386-*quinquies*. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

386-*sexies*. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-*septies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-*quater* e 386-*quinquies*, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-*octies*. Al termine della consultazione di cui al comma 386-*sexies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera a), comma 386-*quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-*novies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-*decies*. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni

venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione.

386-undecies. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche nelle aree recentemente colpite da calamità naturali, con dichiarazione del relativo stato, è sospeso per anni cinque il canone demaniale, quale anticipazione risarcitoria a favore delle imprese balneari».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo stimati in 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023» con le seguenti: «di euro 129.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 106.220.000 per l'anno 2021, di euro 145.089.000 per l'anno 2022, di euro 144.512.000 per l'anno 2023».

1.2108

BITI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-bis. Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per gli affari europei e del Ministro per gli Affari Regionali, di intesa con la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito il Comitato per la valorizzazione turistica del demanio marittimo costiero, di seguito denominato Comitato.

386-ter. Il Comitato è composto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, che lo presiede, da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui uno indicato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e da un rappresentante dell'unione province italiane (Upi).

386-*quater*. Il Comitato, nel termine massimo di due anni dalla data di costituzione, procede:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all'individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all'individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e subconcessionarie;

d) alla ricognizione degli Investimenti effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all'approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89 primo comma, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

386-*quinquies*. Il Comitato ha altresì il compito di elaborare:

a) una proposta di un nuovo modello di gestione degli stabilimenti balneari secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) una proposta di istituzione di un sistema di *rating* delle imprese balneari e della qualità balneare;

c) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia.

d) una proposta di revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia, restando inapplicabile nelle more di tale revisione l'articolo 49 del codice della navigazione con riferimento a tutti i rapporti concessori in atto, ove non sia intervenuta alcuna soluzione di continuità del rapporto di durata complessivamente inteso.

386-*sexies*. Per la gestione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese od altro emolumento comunque denominato.

386-*septies*. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi dei commi 386-*quater* e 386-*quinquies*, è avviata una procedura di consultazione

pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

386-*octies*. Al termine della consultazione di cui al comma 386-*septies*, alla luce di quanto emerso dai lavori svolti dal Comitato, è avviata una fase di sperimentazione del nuovo modello di gestione di cui alla lettera *a*), del comma 386-*quinquies*, della durata di cinque anni, che vede lo svolgimento di procedure di evidenza pubblica per la concessione di un pool di aree libere, a favore dei nuovi entranti.

386-*novies*. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, conservano validità.

386-*decies*. Le concessioni di cui al comma 386-*novies*, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, di anni quindici aumentata ad anni venti nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e ad anni venticinque se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione».

1.2109

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-*bis*. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investi-

menti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.2110

BERARDI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-bis. Ai fini della presente legge, sono definiti grandi laghi quelli con estensione superiore a 100 chilometri quadrati.

386 ter. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato "grandi laghi italiani", alimentato con un contributo annuo di euro 30.000.000, a decorrere dall'anno 2020, per finanziare, nella misura del 50 per cento, progetti regionali sui laghi di cui al comma 1, con le seguenti finalità:

- a) manutenzione delle aree spondali demaniali;
- b) approfondimento dei fondali e manutenzione delle rotte di navigazione;
- c) recupero del degrado strutturale delle darsene e degli approdi e adeguamento dei bassi livelli;
- d) manutenzione e gestione delle opere idrauliche e della linea navigabile;
- e) tutela della biodiversità anche attraverso l'analisi ed il monitoraggio dei principali parametri ambientali.

386-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, previa intesa con la conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 386-ter.

386-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 386-bis a 386-quater si applicano, anche alle lagune con estensione superiore ai 1000 ettari».

Conseguentemente:

Al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.970 milioni».

1.2111

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2112

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni

di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2113

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. Al fine di consentire la piena realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dall'anno 2020 è stanziata la somma di 12 milioni di euro per l'attuazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al comma 58 sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033» con le seguenti: «2.988 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.288 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.338 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.388 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».

1.2114

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-bis. Al fine di favorire la corretta gestione delle attività di pesca all'interno di tutte le zone Natura 2000, le zone particolarmente protette e le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE, secondo le pertinenti disposizioni comunita-

rie vigenti in materia di sfruttamento delle risorse ittiche e di tutela ambientale, presso ognuna delle suddette zone sono istituiti specifici comitati di regia con funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento di tutte le azioni amministrative necessarie ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi comunitari esistenti.

386-ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con quello delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dei comitati di cui al comma 1. In questi comitati è assicurata la partecipazione delle associazioni di cooperative, imprese e pescatori comparativamente più rappresentative a livello locale e/o nazionale.

386-quater. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese di pesca professionale comparativamente più rappresentative"».

1.2115

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 121, dopo le parole: "di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250," inserire le seguenti: "nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita".

386-ter. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: "a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma" inserire le seguenti: "nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita"».

1.2116

D'ALFONSO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'importo della pensione attribuita ai soggetti *ex* lavoratori dipendenti da imprese della pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla

legge 13 marzo 1958, n. 250, è innalzato a 780 euro mensili netti, qualora inferiore a tale cifra».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2117

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire i seguenti:

«386-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: "e del regolamento (UE) n. 717/2014" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca".

386-ter. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: "e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "(UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

1.2118

TRENTACOSTE, CATALFO, MATRISCIANO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. Il comma 65 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, è sostituito dal seguente:

"65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

'6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ivi compresi quelli in deroga alla lettera *b*), previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Ai suddetti lavoratori è altresì riconosciuto, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai piccoli coloni e compartecipanti familiari"».

Conseguentemente, sostituire il comma 653, col il seguente:

«653. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 213,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 223,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 222,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 256,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 291,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 219,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 288,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 289,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 289,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.2119

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 17-ter, comma 1-quinquies, è aggiunto alla fine il seguente capoverso: "nonché, al fine di incentivare la commercializzazione attraverso strutture di mercato organizzate, alle cessioni di prodotti ittici effettuate nei confronti di mercati ittici gestiti da amministrazioni pubbliche o da società da esse controllate"».

1.2120

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

1.2121

TARICCO

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

1.2122

BERARDI, BATTISTONI

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, dopo il comma 911 inserire il seguente:

"911-bis. In relazione alla specifica tipologia del contratto di lavoro e alle pertinenti modalità di attuazione, le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai lavoratori imbarcati su natanti armati da cooperative o imprese di pesca rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"».

1.2123

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 386 inserire il seguente:

«386-bis. La dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera b), della legge 124 del 7 agosto 2015, rimane nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale. Con apposito Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra Aran e Confederazioni sindacali si provvede alla modifica del Contratto collettivo quadro per la definizione delle aree e dei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018 del 13 luglio 2016».

1.2124 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 386, è aggiunto il seguente:

«386-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 259.640 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.2125

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 387 inserire il seguente:

«387-bis. Al comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;
2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000.

1.2126

FAZZOLARI

Al comma 388, lettera a), capoverso 3-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla birra realizzata nei piccoli birrifici indipendenti di cui all'articolo 4 comma 2 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato annesso al presente testo unico ridotta del 40 per cento ai primi 10.000 hl prodotti».

1.2127

BERGESIO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, LA PIETRA, PEROSINO, DE PETRIS, TARICCO, MOLLAME, LONARDO, STEGER, DE BERTOLDI, BATTISTONI, BERUTTI, FERRERO

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, da parte delle persone fisiche sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.

389-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 389-bis è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla Regione od altri Enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

389-quater. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 389-bis, l'attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica.

389-quinquies. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.

389-sexies. Al comma 109 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 le parole: "La cessione di tartufo" sono sostituite con le seguenti parole: "La cessione di prodotti selvatici non legnosi generati dall'attività di raccolta descritta alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 75".

389-*septies*. Per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 389-*quinquies*, il soggetto acquirente emette un documento d'acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 389-*bis*, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

389-*octies*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 34-*bis* è aggiunto il seguente: «Art. 34-*ter* (*Regime fiscale per raccoglitori occasionali*). I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee come regolata dall'art. 3 del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale»;

b) alla tabella A, parte I, dopo il numero 15) è aggiunto il seguente: «15-*bis*) tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

c) alla Tabella A parte II-*bis*, dopo il n. 1-*ter*) è aggiunto il seguente: «1-*quater*) tartufi freschi o refrigerati»;

d) alla Tabella A, parte III, il numero 20-*bis*) è sostituito dal seguente «20-*bis*) tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato»;

389-*novies*. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, e che sono diversi da quelli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2128

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Per l'anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:

a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;

b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d'esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d'investimento per l'acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l'emergenza.

389-ter. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

Conseguentemente al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 5.900 milioni di euro.

1.2129

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche *blockchain*, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del *Made in Italy* agroalimentare.

389-*ter*. Il credito d'imposta di cui al comma 389-*bis* va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 389-*bis* e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Per le finalità di cui al comma 389-*bis* sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 3.000.000;
2020: - 3.000.000;
2021: - 3.000.000.

1.2130

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.

1.2131

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019"».

1.2132

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.2133

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019"».

1.2134

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;
2020: - 10.000.000;
2021: - 10.000.000.

1.2135

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 1, comma 117, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000,000;
2020: - 15.000.000;
2021: - 15.000.000.

1.2136

GASPARRI, BERUTTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

1.2137

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. L'articolo 23, comma 4, del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

1.2138

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI, TESTOR

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"5. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».

1.2139

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 aggiungere i seguenti:

«389-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

389-ter. Ai sensi del comma 389-bis, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.

389-quater. Il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

389-quinquies. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità».

1.2140

RIPAMONTI, MARTI, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2019 e 2020 nella misura del 50 per cento delle spese sostenute nei periodi di imposta sopra indicati. La detrazione di cui al presente comma è incrementata al 65 per cento per le spese, sostenute nei medesimi periodi di imposta, relative ad interventi di eliminazione delle barriere architettoniche volti ad incrementare l'ospitalità rispetto allo standard minimo previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti

delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

389-ter. Il credito d'imposta, come prorogato e modificato dalla presente disposizione, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 3 milioni per l'anno 2019, e 5 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

389-quater. Per quanto non diversamente previsto dalla presente disposizione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 3 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per l'anno 2021, al comma 421 sostituire le parole: "di euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023" con le seguenti: "di euro 127.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 102.220.000 per l'anno 2021, di euro 141.089.000 per l'anno 2022, di euro 140.512.000 per l'anno 2023"»

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000.

1.2141 (testo 3)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-decies. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, anche per l'osservanza delle disposizioni vigenti in

materia di igiene e sanità, i medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.".

389-undecies. Per le finalità di cui al comma *389-bis*, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.».

1.2142

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti

«*389-bis.* Al fine di contribuire alla competitività e sviluppo del settore olivicolo nazionale è stanziata, a titolo di contributo per la rottamazione degli impianti di molitura basati su tecnologie superate o con minor efficienza, la somma di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020.

389-ter. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla effettiva rottamazione dell'impianto e alla cessazione dell'attività di molitura da parte del richiedente il contributo stesso.

389-quater. Il contributo è erogato per un importo massimo di 12.000 euro per ciascun impianto, nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1047/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, per quanto riguarda gli aiuti *de minimis*.

389-quinquies. Le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1, nonché i criteri per l'individuazione degli impianti basati su tecnologie superati o con minor efficienza, sono definite con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: - 1 milione;

2020: - 2 milioni.

1.2143 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389, inserire i seguenti:

389-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole «1° dicembre 1999, n. 503» sono inserite le seguenti: «nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua».

389-*ter*: Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministro per la tutela dell'ambiente e del territorio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un decreto di natura regolamentare per provvedere alla determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua, legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria.

1.2144

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ubicati sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone

fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

389-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2145 (testo 2)

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. All'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 viene riconosciuto l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione".

389-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 389-bis si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 421.

1.2146

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento

ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

1.2147

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

389-ter. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 24 milioni di euro per l'anno 2019, 27 milioni di euro per l'anno 2020 e in 22 milioni di euro per l'anno 2021, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019» e le seguenti: «di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» con le seguenti: «di euro 106.317.000» e «di euro 85.220.000».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2020: - 27.000.000.

1.2148

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti

«389-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

389-ter. Dall'attuazione del comma 389-bis non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.2149

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente».

1.2150

VALLARDI, BERGESIO, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

389-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019» e le parole: «di euro 107.220.000 per l'anno 2021,» con le seguenti: «di euro 115.317.000» e «di euro 92.220.000».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2020: - 15.000.000.

1.2151

BERGESIO, VALLARDI, RIPAMONTI, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-naturali-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agri-

cole alimentari forestali e del Turismo un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

389-ter. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

389-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 389-bis, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al comma 421 sostituire le parole: «di euro 130.317.000 per l'anno 2019» e le parole: «di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» con le seguenti: «di euro 126.317.000 per l'anno 2019» e «di euro 103.220.000 per l'anno 2021, di euro 142.089.000 per l'anno 2022, di euro 141.512.000 per l'anno 2023, di euro 141.232.000 per l'anno 2024, di euro 141.143.000 per l'anno 2025, di euro 141.006.000 per l'anno 2026, di euro 139.318.000 per l'anno 2027 e di euro 139.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazione:

2020: - 4.000.000.

1.2152

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.

4-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni"».

Conseguentemente, al comma 652, Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:

2019: «30.019.000»;

2020: «77.226.000»;

2021: «50.492.000».

1.2153

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo delle aree rurali interne, tramite l'assegnazione di terreni demaniali.

389-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo tra le regioni e le province autonome, i soggetti ammessi a richiedere i finanziamenti nonché i criteri e le modalità per l'accesso agli stessi.

389-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653, della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2154

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 489-ter.

389-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;"

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e" sono soppresse.

389-*quater*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 389-*bis*».

1.2155

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. A decorrere dall'anno 2019 i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo applicato nell'anno 2018 per un fattore pari a cinque.

389-*ter*. A decorrere dall'anno 2019 sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

389-*quater*. I commi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.

389-*quinquies*. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 389-*bis*, 389-*ter* e 389-*quater*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

1.2156

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata a quindici giorni

consecutivi, da fruire entro i 12 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale). Al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013.

389-ter. Il beneficio di cui al comma 389-bis, si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

389-quater. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per la madre lavoratrice, anche autonoma o imprenditrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è disciplinata, con decreto di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto, a decorrere dal 2019, nel limite di spesa di 50 milioni di euro in ragione annua".

389-quinquies. Con il decreto attuativo di natura non regolamentare di cui al precedente comma 389-quater vengono definiti il numero e l'importo dei *voucher* nonché i criteri di accesso e le modalità di utilizzo degli stessi, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.

389-sexies. All'onere derivante dal presente articolo pari a valutato in 132,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 639-bis e 639-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81(acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-*quater*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 639-*bis* e 639-*ter*.

639-*quinquies*. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 639-*bis* e 639-*ter* oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al comma 389-*sexies*, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».

1.2157

MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'articolo 20-*bis* del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a*) alla lettera *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8 del 2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

1.2158

PATRIARCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché da pensionati purché il volume d'affari non superi la soglia di 7.000 euro».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro».

1.2159

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

1.2160

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente comma. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2161

STEFANO, Assuntela MESSINA, BELLANOVA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria

di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2162

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389, aggiungere i seguenti:

«389-*bis*. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui al comma all'articolo 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* *c)* e *d)* della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

389-*ter*. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 389-*bis* è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari.

389-*quater*. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 389-*bis* e 389-*ter* è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui ai commi 389-*bis* e 389-*ter* non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

389-*quinquies*. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 389-*bis* effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito *web* istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristruttura-

zione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi da 389-*bis* a 389-*quinquies*, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2163

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.2164

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n.152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole"».

1.2165

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020".

389-ter. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020"».

1.2166

TARICCO, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera *d-quinquies*) è aggiunta la seguente:

"*d-sexies*) alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni nel settore agroalimentare della lavorazione delle carni.";

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al sesto comma, lettere *b*), *c*), *d-bis*), *d-ter*), *d-quater*) e *d-sexies*) del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022"».

1.2167

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2168

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000.

1.2169

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

1.2170

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA, FERRAZZI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 10 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.2171

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-*bis*. Il Fondo di credito, istituito con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, finalizzato a potenziare l'offerta di credito a vantaggio delle aziende agricole allo scopo di favorirne la crescita e l'ammodernamento, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.2172

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Il comma 2 dell'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:

"2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000, per l'annualità 2019, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca' del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 2.000.000;

2020 - ;

2021 - .

1.2173

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di 8 milioni di euro per l'anno 2019, sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per l'annualità 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 8.000.000;

2020: - 0;

2121: - 0.

1.2174

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 121, dopo le parole: "di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250" inserire le seguenti: "nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita".

389-ter. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: "a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma" sono inserite le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2175

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire i seguenti:

«389-bis. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: "e del regolamento (UE) n. 717/2014" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca".

389-ter. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole da: "e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "(UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508/2014 relativo ai Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

1.2176

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, MANCA

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione nell'ambito dell'agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

389-ter. Il Fondo di cui al comma 389-bis è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.

389-quater. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 389-bis, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

1.2177

FERRARI

Dopo il comma 389 inserire il seguente:

«389-bis. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. È esente da accisa la birra prodotta dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019; - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2178

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 390, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche riferita alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore».

1.2179

SACCONE, MOLES

Al comma 391, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 con votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche».

1.2180

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 394 inserire il seguente:

«394-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo"».

1.2181

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 400 inserire il seguente:

«400-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, dopo le parole: "attività di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "e mansioni"; e dopo le parole: "di alta qualificazione" sono aggiunte: "coerenti col proprio percorso formativo"».

1.2182

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 184-bis inserire il seguente.

"184-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si interpretano nel senso che i contributi alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria versati per scelta del dipendente, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non sono soggetti al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 e al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni"».

1.2183

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 184-bis inserire il seguente:

"184-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si interpretano nel senso che i contributi alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria versati per scelta del dipendente, in sostituzione tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non

sono soggetti al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 e al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni"».

1.2184

LONARDO

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 184-*bis* inserire il seguente:

"184-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si interpretano nel senso che i contributi alle forme pensionistiche complementari e di assistenza sanitaria versati per scelta del dipendente, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182, sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e non sono soggetti al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 e al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni"».

1.2185

FAZZOLARI

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

«401-*bis*. Al comma 114 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 2 sono soppresse le parole: "ai rapporti di lavoro domestico e"».

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «di 3 milioni di euro annui» con le parole: «di 2 milioni di euro annui».

1.2186

PESCO

Sopprimere il comma 402.

1.2187

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-bis. Al comma 6 dell'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" sono inserite le seguenti: ", dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"».

Dopo il comma 403, inserire il seguente:

«403-bis. All'articolo 26 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto"».

1.2188

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 402 inserire il seguente:

«402-bis. All'articolo 4, comma 2, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo la lettera *e*) è aggiunta la lettera: "*f*) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016"».

1.2189

LA PIETRA

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "mercati regolamentati", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "mercati regolamentati ed equiparati", e le parole: ", alla data del 31 dicembre 2015," sono soppresse».

1.2190

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Sopprimere il comma 403.

1.2191

MANCA

Al comma 403, le parole: «in utile» sono sostituite dalle seguenti: «non in perdita».

1.2192

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI

Al comma 403, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente.

«5-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione».

1.2193

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 403, dopo il capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

«5-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione».

1.2194

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 403 è inserito il seguente comma:

«403-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 11, al comma 7, le parole da: "all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 28, al comma 1, alle lettere o) e p), le parole da: «limitatamente» fino a fine periodo sono soppresse.

1.2195

MANCA

Dopo il comma 403 è inserito il seguente:

«403-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 11, al comma 7, le parole da: "all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 28, al comma 1, alle lettere o) e p), le parole da: «, limitatamente» fino a fine periodo sono soppresse.

1.2196

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 403, inserire il seguente:

«403-bis. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-*quinquies*, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "triennio 2018-2020".

- al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti, triennio 2018-2020" nonché dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

1.2197

MANCA

Dopo il comma 403, è inserito il seguente:

«403-bis. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-*quinquies*, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "triennio 2018-2020";

- al secondo periodo, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "triennio 2018-2020" nonché dopo le parole: "e 2016-2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2017-2019"».

1.2198

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-bis. Al comma 1, lettera p), dell'articolo 2 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono eliminate le parole: "alla data del 31 dicembre 2015"».

1.2199

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente: «403-bis. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera e) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunta la lettera: "f) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016"».

1.2200

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

«403-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 79, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non siano superiori di oltre il 10 per cento dei relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre i due periodi di imposta successivi".

403-ter. All'attuazione delle disposizioni del precedente comma i cui oneri sono valutati 0 euro per gli anni 2019 e 2020, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,4 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.2201

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

«403-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 79, comma 1, sopprimere le parole: "non commerciali di cui all'articolo 79".

403-ter. All'attuazione delle disposizioni del precedente comma i cui oneri sono valutati in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.2202

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere i seguenti:

«403-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'imposta di registro non è dovuta per i contratti di appalto stipulati tra enti del terzo settore di cui al comma 1 ed enti pubblici".

403-ter. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 82, comma 7, le parole: "che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale" sono sostituite con le parole: "di cui al comma 1 del presente articolo"».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata

in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni"».

1.2203

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 82, comma 1";

b) al comma 2, le parole: "non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 82, comma 1;" e al secondo periodo le parole da: "Qualora" a: "l'eccedenza" sono sostituite dalle seguenti: "L'eventuale eccedenza";

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni"».

1.2204

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 88, dopo le parole; "*de minimis*", sono aggiunte le seguenti: "nei limiti del regolamento (UE) n. 360 del 2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*") concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».

1.2205

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 403, aggiungere il seguente:

«403-bis. All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sopprimere il comma 6 e sostituirlo col seguente:

"6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti *a*) e *c*), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei copie conforme"».

1.2206

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 407 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la finalità di permettere, gradualmente, l'accoglimento di tutta la domanda espressa per tale modello organizzativo del servizio scolastico».

Al comma 408, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sarà inoltre incrementato l'importo riconosciuto ai comuni quale rimborso per il costo del pasto fornito al personale statale tenuto all'assistenza e vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto».

1.2207

IANNONE

Al comma 407 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la finalità di permettere, gradualmente, l'accoglimento di tutta la domanda espressa per tale modello organizzativo del servizio scolastico».

Al comma 408, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sarà inoltre incrementato l'importo riconosciuto ai comuni quale rimborso per il costo del pasto fornito al personale statale tenuto all'assistenza e vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto».

1.2208

MANCA

Al comma 407 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la finalità di permettere, gradualmente, l'accoglimento di tutta la domanda espressa per tale modello organizzativo del servizio scolastico».

1.2209

MALPEZZI

Al comma 407, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e la diffusione della ristorazione collettiva scolastica ai bambini e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 653, sostituire le parole: «di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «di 52,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.2210

RUSSO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, FLORIDIA, MARILOTTI, VANIN

Dopo il comma 407 inserire il seguente:

«407-bis. Con il medesimo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di cui al comma 407, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un percorso-pilota denominato "Pieno delle Arti", finalizzato alla frequenza di ore settimanali pomeridiane curriculari con personale docente specializzato in canto e musica, espressione corporea e drammatizzazione, nonché in espressioni grafico-plastiche e pittoriche».

Conseguentemente, al comma 408 inserire in fine le seguenti parole: «, di cui quota-parte pari a 500 unità, sono destinate a docenti specializzati nelle discipline di cui al comma 407-bis».

1.2211

MANCA

Al comma 408, aggiungere infine le seguenti parole: «Sarà inoltre incrementato l'importo riconosciuto ai comuni quale rimborso per il costo del pasto fornito al personale statale tenuto all'assistenza e vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto».

1.2212

FEDELI

Dopo il comma 408 inserire i seguenti:

«408-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurricolare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

408-ter. A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica.

408-*quater*. La carta di cui al comma 2 è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza.

408-*quinquies*. La carta di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 5, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.

408-*sexties*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

408-*septies*. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente».

1.2213

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente:

«408-*bis*. L'organico del personale docente della scuola dell'infanzia è incrementato di 1.200 unità, da destinare alla graduale generalizzazione del tempo normale nonché al potenziamento dell'offerta formativa. Il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in corrispondenza all'incremento di cui al primo periodo».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» sono sostituite dalle seguenti: «di 43,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 161,28 milioni di euro per l'anno 2021, di 170,23 milioni di euro per l'anno 2022, di 179,4 milioni di euro per l'anno 2023 di 180,13 milioni di euro per l'anno 2024, di 213,07 milioni di euro per l'anno 2025, di 247,51 milioni di euro per l'anno 2026, di 245,57 milioni di euro per l'anno 2027, di 241,18

milioni di euro per l'anno 2028, di 241,58 milioni di euro per l'anno 2029, e di 241,98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.2214

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente:

«408-bis. Al fine di promuovere il sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni, il Fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il fondo è utilizzato per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2215

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente;

«408-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2216

FEDELI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 408, aggiungere il seguente:

«408-bis. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2217

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 408, aggiungere i seguenti:

«408-bis. A partire dall'anno scolastico 2019-2020, al fine di promuovere e sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, la scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 nonché il segmento 3-6 anni del sistema integrato di istruzione di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017 sono obbligatori.

408-ter. L'orario annuale delle attività educative di cui al comma 408-bis. non può essere minore di 1700 ore.

408-quater. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia le necessarie procedure volte a determinare le dotazioni organiche necessarie al fine di garantire su tutto il territorio nazionale le attività educative di cui ai commi 408-bis e 408-ter. Ove necessario, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare procedure concorsuali per titoli ed esami finalizzati al reclutamento e all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili».

Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche: «sostituire le parole: "9.000 milioni di euro" con le seguenti: "8.000 milioni di euro" e sopprimere il comma 141».

1.2218

NANNICINI

Dopo il comma 408, inserire il seguente:

«408-bis. Al fine di tutelare e valorizzare la lingua la lingua e la cultura delle minoranze di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n 482, è autorizzata la spesa di 1.500.000 in ragione d'anno per gli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica: «Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 1.500.000;

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000.

1.2219

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 408 inserire i seguenti:

«408-bis. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

408-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 408».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.567 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.867 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.866 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.867 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2220

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 408 inserire i seguenti:

«408-bis. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al presente comma possono essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, anche all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.

408-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 408-bis tra la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.781 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 8.854 milioni di euro per l'anno 2021, 8.343 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

1.2221

QUAGLIARIELLO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 408 aggiungere il seguente:

«408-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 comma 1 lettera p) sopprimere le parole: "alla data del 31 dicembre 2015";

b) all'articolo 4, nel comma 7, sostituire le parole: "la produzione di energia da fonti rinnovabili" con seguenti: "la produzione di energia da fonti rinnovabili, la distribuzione e la vendita di energia, nonché l'efficientamento energetico";

c) all'articolo 26 al comma 3 sopprimere le parole: "detenute al 31 dicembre 2015";

d) all'articolo 26 sostituire il comma 4 col seguente:

"4. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione della delibera. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissibilità o domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione";

e) all'articolo 26 sostituire il comma 5 col seguente:

"5. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano adottato atti volti all'emissione, di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati per un periodo di dodici mesi dalla data di adozione degli atti. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla loro adozione. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto"».

1.2222

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 408, aggiungere i seguenti:

«408-bis. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la gratuità del servizio di mensa per le alunne e gli alunni degli istituti comprensivi e equiparati statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato "Fondo per la gratuità della ristorazione negli istituti comprensivi statali", destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali di cui al successivo comma 651-bis.

408-ter. La gratuità del servizio di mensa è garantito a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'alunno richiedente il servizio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

408-quater. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del "Fondo" di cui al comma 408-*bis*, tutti i comuni che gestiscono direttamente il servizio di refezione scolastica presso gli istituti comprensivi statali che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili:

a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;

b) all'offerta di alimenti a filiera corta;

c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; *d)* all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.

408-quinquies. Le risorse accreditate ai comuni richiedenti, ai sensi dei precedenti commi, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del "Fondo" di cui al comma 408-*bis*».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento», con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2223

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un "Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica", con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.

410-ter. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.2224

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

410-ter. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto al Comuni, alla Province e alle Città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del ministero istruzione per l'edilizia scolastica».

1.2225

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-bis. A partire dall'anno 2019 è incrementata di euro 600.000.000 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017».

1.2226

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-bis. Al comma 70, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "di 75 milioni di euro per l'anno 2018", con le parole: "di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per le scuole secondarie di secondo grado".

410-ter. Dopo il comma 70 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-bis. "A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati».

1.2227

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-bis. A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo

almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

1.2228

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«401-bis. A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008».

1.2229

MANCA

Dopo il comma 410, Inserire il seguente:

«410-bis. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

410-ter. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

1.2230

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2015 recante: "Disposizioni per il definitivo

completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997", nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso D.M. si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui Lavori Pubblici, per "opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata, presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma».

1.2231

MANCA

Dopo il comma 410, inserire il seguente:

«410-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 515 è abrogato e sostituito dal seguente:

"515. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 512 a 514 sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. L'Agenzia per l'Italia digitale-Agid, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati di spesa degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, elabora un'analisi dei risparmi di spesa sostenuti dalle amministrazioni sulla base dei commi da 512 a 514, a fini conoscitivi e di conseguente aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione";

b) il comma 517 è abrogato».

1.2232

TURCO, PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, PESCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 411 con i seguenti:

«411. Per l'istituzione e l'inizio dell'operatività della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo So-

stenibile", con sede in Taranto, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

411-*bis*. La fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di seguito "Tecnopolo", è istituita per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca, tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di valorizzazione delle innovazioni e della proprietà intellettuale generata, nel campo dello studio e dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia circolare, strumentali alla promozione della crescita sostenibile del Paese e al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale. Per le finalità di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura rapporti con organismi omologhi, nazionali e internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

411-*ter*. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi della fondazione e il modello organizzativo, individua gli organi, stabilendone la composizione, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge compiti di vigilanza sul Tecnopolo".

b) sostituire il comma 412 con i seguenti:

"412. Per l'istituzione della Commissione Speciale per la Riconversione Economica della Città di Taranto', di seguito Commissione speciale' presso il Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree *ex*-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto, anche in raccordo con il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019, 100.000 euro per l'anno 2020 e 100.000 euro per l'anno 2021, a carico del capitolo 1091 piano di gestione 11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico".

412-*bis*. La Commissione Speciale è presieduta dal Ministro dello Sviluppo Economico. Con decreto da adottarsi entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo Economico ne definisce il numero dei componenti, nomina il Segretario, ne specifica il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all'espletamento delle sue funzioni la Commissione Speciale può coinvolgere, esperti a livello nazionale ed internazionale.

412-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo le parole "da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e della attività culturali e del turismo, nonché da tre rappresentanti della regione Puglia e da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto e dei Comuni ricadenti nella predetta area, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e del Commissario straordinario del Porto di Taranto, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa." sono sostituite dalle seguenti: "dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali, della salute, dell'istruzione, l'università e la ricerca, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il sud, dai commissari straordinari dell'ILVA in amministrazione straordinaria, da un rappresentante della Regione Puglia, della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Taranto, della Provincia di Taranto, dell'Autorità Portuale di Taranto, del Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, del Comune di Taranto, da un rappresentante dell'insieme dei Comuni ricadenti nell'area di Taranto"».

1.2233

VERDUCCI, STEFANO

Al comma 411, sostituire le parole: «3 milioni», con le parole: «9 milioni», e dopo le parole: «nell'ambito» aggiungere le seguenti: «della trasformazione digitale attraverso i paradigmi dell'intelligenza artificiale e dell'internet-of-things,».

Dopo il comma 411, aggiungere il seguente:

«441-bis. Sono soci di diritto della Fondazione di cui al comma 411: il Comune di Taranto, la Città Metropolitana di Taranto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", ed il Politecnico di Bari».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021» con le seguenti: «6.693 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.993 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021».

1.2234

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 413, sostituire il secondo e il terzo periodo, con i seguenti:

«La trasformazione di cui al primo periodo, è disposta tenuto conto della spesa già autorizzata a sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato "Fondo per l'incremento della dotazione organica ATA" per la trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti stipulati per il personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'istruzione scolastica, con uno stanziamento pari a 30 milioni di euro. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento», con le seguenti: «0,8 per cento».

1.2235

BERARDI

Al comma 413, alla fine del terzo periodo, è inserito il seguente testo:

«con l'attivazione, a partire dall'a.s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a.s. 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205».

1.2236

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 413 inserire il seguente:

«413-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «6.650 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.850 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.849 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2237

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

«415-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i comma 332 e 334 sono abrogati.

415-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della Legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento», con le seguenti: «1.5 per cento».

1.2238 (testo 2)

MALPEZZI, MARCUCCI, FEDELI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 415 inserire il seguente:

«415-bis. A decorrere dall'anno 2019 è assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 10 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui al comma 421».

1.2239

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 415, inserire il seguente:

«415-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2019-2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 Luglio 2015, n. 107».

1.2240

TURCO, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO

Dopo il comma 416, inserire i seguenti:

«416-bis. Al comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono inserite le seguenti: "che ne abbiano fatto

richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1999 n. 508".

416-*ter*. In applicazione del criterio di gradualità di cui al comma 1 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si procede in via prioritaria alla statizzazione di quelle istituzioni che avendo avuto come unico ente gestore e finanziatore le rispettive Province e che, a causa dell'applicazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56, sono rimaste completamente prive di risorse finanziarie. La statizzazione è disposta con decreti da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la verifica del possesso da parte delle istituzioni interessate dei requisiti richiesti.

416-*quater*. Alla copertura degli oneri recati dai commi 416-*bis* e 416-*ter*, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.2241

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, DE BERTOLDI

Dopo il comma 416, inserire il seguente:

«416-*bis*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni", inserire le seguenti: "nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,"».

1.2242

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 417, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di altri edifici di proprietà pubblica ad uso pubblico»;

Al medesimo comma 417, alla lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «e per altro uso pubblico».

1.2243

MANCA

Al comma 417, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di altri edifici di proprietà pubblica ad uso pubblico»;

Al medesimo comma 417, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per altro uso pubblico».

1.2244

IANNONE

Al comma 417, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico e idrico di altri edifici di proprietà pubblica ad uso pubblico»;

Al medesimo comma 417, alla lettera e), aggiungere infine le seguenti parole: «e per altro uso pubblico».

1.2245

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 417 aggiungere i seguenti:

«417-bis. Con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, può essere definita qualsiasi vertenza collegata alla fruizione della detassazione prevista dall'art. 6, commi da 13 a 19 della legge 388 del 2000, indipendentemente dalla procedura di finizione (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 322 del 1998).

417-ter. La rinuncia di cui al comma precedente determina:

a) la fruizione, non più sindacabile della detassazione operata;

b) il diritto di utilizzare le perdite residue in dichiarazione o con istanza di rimborso;

c) la definizione di tutte le liti pendenti, a spese compensate;

417-*quater*. La rinuncia determina inoltre l'insindacabilità del diritto alla cumulabilità della detassazione operata con qualsiasi incentivo erogato dal GSE.

417-*quinquies*. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2019.

417-*sexies*. Gli importi da versare dovranno essere corrisposti in sei rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06/2019, il 30/09/2019, il 31/12/2019, il 31/03/2020, il 30/06/2020 e il 30/09/2020».

1.2246

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 417, aggiungere i seguenti:

«417-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applica anche nel caso di fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli investimenti in impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile incentivati con certificati verdi, tariffa onnicomprensiva e tariffa incentivante entrati in esercizio ai fini del riconoscimento dell'incentivo erogato dal GSE dal 1° gennaio 2009.

417-*ter*. Per i soli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica incentivati con la tariffa incentivante da parte del GSE ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, del decreto ministeriale 6 agosto 2010, del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012 il cumulo con la detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è consentito nei limiti di del 20 per cento inteso quale risparmio d'imposta conseguito a seguito dell'applicazione della detassazione rispetto al costo sostenuto dall'impresa iscritto a bilancio per l'acquisizione del bene agevolato. Ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.2247

FERRERO, RIVOLTA, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 418 inserire i seguenti:

«418-bis. La finizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge n. 388 del 2000 può essere definita con la rinuncia al 15 per cento della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998) con restituzione della quota di beneficio fruito.

418-ter. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, il riconoscimento delle eventuali perdite residue da riportare in dichiarazione.

418-quater. La rinuncia determina inoltre la compatibilità della detassazione ambientale operata con la tariffa incentivante prevista dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 e dal decreto ministeriale 5 luglio 2012.

418-quinquies. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2019 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in sei rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06/2019, il 30/09/2019, il 31/12/2019, il 31/03/2020, il 30/06/2020, il 30/09/2020».

1.2248

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 419 sopprimere le lettere b) e d).

1.2249

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

«419-bis. All'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato all'articolo 34, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «o gli impianti di incenerimento senza

recupero energetico» vengono aggiunte le parole: «o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche».

1.2250

D'ARIENZO

Dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

«419-bis. All'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a) punto 2) aggiungere: il seguente:

"2-bis). La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 19 gennaio 2019, relative agli interventi per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano nel limite massimo di duemila euro per unità immobiliare"».

1.2251

VALLARDI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 419 inserire il seguente:

«419-bis. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomassa e contestualmente garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che rispettano i limiti dell'allegato IB del predetto decreto, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un PCI non inferiore a 3 (MJ/kg tal quale), e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia con potenza termica maggiore di 10 MW. Le emissioni in atmosfera di detti impianti non possono superare i limiti di cui all'allegato 2 del titolo III-bis della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.2252

BRIZIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 419, inserire il seguente:

«419-bis. all'articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione"».

1.2253

GASPARRI

Dopo il comma 419 inserire i seguenti:

«419-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.

419-ter. Gli enti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.

419-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;
2020: - 1.000.000;
2021: - 1.000.000.

1.2254

MARTI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI, CROATTI

Dopo il comma 420, sono aggiunti i seguenti:

«420-*bis*. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017 e al fine di non pregiudicare le entrate per l'erario, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideeterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007, così come rideterminato al comma 420-*ter*.

420-*ter*. Per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 420-*bis*, il canone concessorio viene quantificato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei" di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per ciascuno degli anni 2007-2018, secondo i seguenti importi.

1.1) euro 1,2 al metro quadrato per aree scoperte (categoria B);

1.2) euro 1 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.3) euro 0,65 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.4) euro 0,53 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa.

Per gli anni successivi al 2018 i suddetti importi sono aggiornati degli indici ISTAT.

420-*quater*. Esercitando l'opzione di cui al comma 420-*bis*, i medesimi soggetti devono versare le somme dovute relative agli anni pregressi, eccedenti quanto già corrisposto, in sei rate annuali di pari importo, di cui la prima entro il 30 giugno 2019. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimidazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

420-*quinquies*. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 420-*bis*, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.

420-*sexies*. All'articolo 1, comma 251, lettera *d*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: "90 per cento", sono sostituite dalle parole: "80 per cento".

420-*septies*. Nelle more del riordino della materia al fine di ridurre il contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 ottobre 2018 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) in un'unica soluzione, di un importo pari al 20 per cento delle somme richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo. Il canone dovuto per ogni singola annualità sarà quindi pari al 20 per cento della somma precedentemente richiesta;

b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, secondo un piano approvato dall'ente gestore, di un importo pari al 60 per cento delle somme (dovute) richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo.

420-*octies*. Il calcolo della percentuale di cui al comma 420-*septies*, lettere *a*) e *b*), viene effettuato sul totale del canone richiesto dall'amministrazione con il provvedimento impugnato ovvero oggetto di accertamento davanti all'autorità giudiziaria. All'importo così ottenuto viene dedotto quanto corrisposto per le medesime annualità di canone da parte del concessionario sino a quel momento anche in favore del concessionario della riscossione incaricato eventualmente al recupero del credito maturato dall'amministrazione a titolo di canone demaniale marittimo.

420-*nonies*. La liquidazione degli importi ai sensi del comma 420-*septies*, lettere *a*) e *b*), costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

420-*decies*. La domanda di definizione, ai sensi del comma 420-*septies*, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a*) o di quelle di cui alla lettera *b*) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2019. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 420-*octies*, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione, in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal

beneficio. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni competenti non emettano un provvedimento di diniego espresso a fronte dell'istanza presentata ai sensi del presente comma entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, la richiesta del concessionario si intende accolta (silenzio assenso).

420-*undecies*. La presentazione della domanda di definizione con le modalità di cui al comma 420-*decies* sospende gli eventuali procedimenti giudiziari di cui al comma 420-*septies* nonché i procedimenti amministrativi derivanti dal mancato versamento del canone. Con il pagamento delle somme di cui al comma 420-*octies* tali procedimenti si estinguono».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «128.373.789 per l'anno 2019» e le parole: «107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti: «105.276.789 per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2020: ? 1.943.211.

1.2255 (testo corretto)

MARSILIO, DE BERTOLDI

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 4.000.000;
CS:-4.000.000.

2020:

CP:-4.000.000;
CS:-4.000.000.

2021:

CP:-4.000.000;
CS:-4.000.000.

Conseguentemente, alla missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie locali", programma 2.5 "Rapporti finanziari con gli enti territoriali", azione "Interventi di settore a favore delle Regioni" apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: +4.000.000;

CS: +4.000.000.

2020:

CP: + 4.000.000;

CS: +4.000.000.

2021:

CP:+4.000.000;

CS: +4.000.000.

1.2256

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 420 inserire i seguenti:

«420-bis. A decorrere dal 1° marzo 2019 sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale.

420-ter. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al comma 420-bis, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al comma 420-bis, e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui ai commi 420-bis al 420-quinquies si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai *container*.

420-quater. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative.

420-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui 420-bis al 420-quater. discendono oneri pari a 22 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui al comma 653, di 22 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1.2257

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, SICLARI, GIAMMANCO, VITALI

Dopo il comma 420 aggiungere il seguente:

«420-bis. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2021.

420-ter. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 420-bis e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

420-quater. Agli oneri derivanti dai commi 420-bis e 420-ter si provvede a valere sulla dotazione del fondo di cui al comma 138, primo periodo».

1.2258

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

«420-bis. Al fine di garantire agli assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori servizi generali e amministrativi nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, è abrogato l'articolo 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.690 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.990 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.989 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6,990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2259

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

«420-bis. Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, con conseguente alimento delle dotazioni organiche, 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici neo assunti saranno destinati ad incrementare l'organico delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.460 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.760 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.759 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2260

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Dopo il comma 420, aggiungere il seguente:

«420-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le Istituzioni Scolastiche ed Educative, sono abrogate con decorrenza dall'anno scolastico, 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore SGA alle scuole sottodimensionate.

420-ter. L'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei servizi generali amministrativi è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «8.964 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2261

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Dopo il comma 420, inserire il seguente:

«421. Al comma 1 dell'articolo 2052 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 984-*bis*, in relazione alle capacità organizzative e gestionali connesse alla professionalità maturata, l'intero periodo di servizio militare prestato è computato ai fini della determinazione dell'anzianità, anche retributiva, nei ruoli in cui è avvenuto il transito ed è valutato anche ai fini del conferimento degli incarichi apicali, semiapicali, direttivi o semidirettivi"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 670.000;

2020: - 670.000;

2021: - 670.000.

1.2262

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 420 inserire i seguenti:

«420-*bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.

420-*ter*. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.

420-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 420-*bis* discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019:-1.000.000;

2020:-1.000.000.

1.2263

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 420, aggiungere i seguenti:

«420-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo".

420-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente"».

1.2264

MARINO

Dopo il comma 420 inserire il seguente:

«420-bis. All'articolo 1, comma 4 della legge 27 dicembre 2022, n. 288, sono soppresse le seguenti parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli"».

1.2265

ROJC, VATTUONE, GARAVINI

Dopo il comma 420, inserire il seguente:

«420-bis. In relazione all'esposizione del personale civile e militare delle Forze armate a particolari fattori chimici, tossici e radiologici, è istituito presso il Ministero della Difesa un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di finanziare gli interventi urgenti di bonifica dall'amianto e dalle altre sostanze patogene presenti nei siti e nelle infrastrutture della difesa».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.» *con le seguenti:* «6.600 milioni per l'anno 2019, a 6.900 euro per l'anno 2020 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021».

1.2266

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, primo periodo, le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia" sono sostituite con le seguenti: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia, di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, nonché alla bonifica ambientale di aree sensibili"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2267

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, con DPCM, volto a finanziare l'implementazione delle capacità "dual use" del comparto Difesa e Sicurezza impegnato in attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2268

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità dello strumento militare terrestre a tutela degli interessi di difesa nazionale e dei confini europei, consolidando strategicamente l'industria ad alta tecnologia, è autorizzata l'istituzione di un Fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60 milioni;

2020: - 00 milioni;

2021: - 80 milioni.

Conseguentemente, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 per il 2021 l'importo del fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 421.

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

1.2269

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto dello strumento militare terrestre, volto a colmare il gap capacitivo rispetto allo strumento militare marittimo e aeronautico nonché per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione e sicurezza del personale, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023».

1.2270

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. Alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è apportata la seguente modificazione, le parole: "con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente" sono soppresse».

1.2271 (testo 2)

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 516 inserire i seguenti:

«516-bis, Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

516-ter. Il contributo di cui al comma 516-bis è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2017,

516-quater. Le spese finanziate con le risorse assegnate con il decreto di cui al comma 516-ter devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 64 è ridotto di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

1.2273 (testo 2)

GASPARRI, MALLEGNI, DAMIANI, FANTETTI

Al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000» con le seguenti: «130.017.000».

Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportate le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 300.000;

CS: + 300.000.

1.2274

GRASSO, ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA

Al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019», con le seguenti: «euro 128.317.000 per l'anno 2019».

Conseguentemente, sopprimere il comma 449.

1.2275

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 421, inserire i seguenti:

«421-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo per l'attuazione del programma nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dalle maggiori entrate recate dalle disposizioni dei commi da 639-bis a 639-sexies».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

"a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

2) *la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare

istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) *dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:*

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente: '671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;"

4) *la lettera c) è soppressa;*

5) *la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"'. "

639-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" sono soppresse.

639-quater. Il comma *9-bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

639-quinquies. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

639-sexies. Ai sensi del comma *639-quinquies*, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali».

1.2276

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 421, inserire il seguente:

«421-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 421-bis valutato in 100 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: «al comma 621, le parole: "0,5" sono sostituite con le seguenti: "0,7"».

1.2277

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, ROSSOMANDO, FEDELI, BOLDRINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 421 inserire il seguente:

«421-bis. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo di provvisoria con un limite massimo di 50.000 euro. L'indennizzo è corrisposto nella misura di 40.000 euro nel caso che risulti ignoto l'autore del reato o nel caso che non sia stata chiesta una provvisoria in sede penale, ma si sia ottenuta in tale sede una condanna generica al risarcimento del danno».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2278

D'ARIENZO

Al comma 422, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di aggiornamento del contratto di programma RFI 2017-2021 - parte investimenti, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 50 milioni

di euro per il triennio 2019/2021, viene destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie, anche in grado di attivare finanziamenti europei, funzionali alla realizzazione dei nodi di intermodalità logistica merci».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.2279

D'ARIENZO

Al comma 422, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo alla ripartizione dei finanziamenti delle opere infrastrutturali, le risorse saranno finalizzate su quelle opere in fase più avanzata di realizzazione, al fine di garantirne il completamento nel più breve tempo possibile, in particolare per il potenziamento dei collegamenti AV/AC con i valichi alpini e con i porti italiani core della rete TEN-T e delle altre tratte Ten-T, e di pervenire nei tempi stabiliti alla definizione della rete ferroviaria "core"».

1.2280

D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-bis. In sede di aggiornamento del contratto di programma RFI 2017-2021 - parte investimenti, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 100 milioni di euro annui per il triennio 2019/2021, viene destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie, anche in grado di attivare finanziamenti europei, funzionali alla realizzazione dei nodi di intermodalità logistica merci».

1.2281

D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-bis. Relativamente al collegamento ferroviario aeroporto di Verona (linea Modena-Verona), compreso nel 1° programma delle opere strategiche e approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121 (n. macro opera: 014; n. opera: 001;), sono destinati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.2282

D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-bis. Relativamente al collegamento ferroviario aeroporto di Verona (linea Modena-Verona), compreso nel 1° programma delle opere strategiche e approvato con delibera CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121 (n. macro opera: 014; n. opera: 001;), sono destinati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.2283

D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-bis. Per la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle tratte regionali Roma-Lido, Circumvesuviana, Reggio Calabria-Taranto, Verona-Rovigo, Brescia-Casalmaggiore-Parma, Agrigento-Pa-

lermo, Settimo Torinese-Pont Canavese, Campobasso-Roma, Genova-Savona-Ventimiglia, Bari-Corato-Barletta, ove gestite da RFI Spa, sono destinati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.2284

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-bis. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all' articolo 1 comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l' utilizzo dell' infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l' effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull' intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l' anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l' anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l' anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l' anno 2022» con le seguenti: «52, 16 milioni di euro per l' anno 2019, di 1,72 milioni di euro

per l'anno 2020, di 200,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,85 milioni di euro per l'anno 2022».

1.2285

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 422, inserire il seguente:

«422-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle Linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie adottate dalla Commissione europea, le modalità di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per le annualità 2020, 2021 e 2022. Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l'effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2286

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale n. 216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2019-2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

422-ter. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2019, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

422-quater. Entro il 31 maggio 2019, l'Ansfisa presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dai commi 422-bis e 422-ter si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: «al comma 621, le parole: "0,5" sono sostituite con le seguenti: "1,20"».

1.2287

ERRANI, GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

422-ter. A decorrere dal 1° giugno 2019 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni

parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 422-bis valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione: «al comma 621, le parole: "0,5" sono sostituite con le seguenti: "1,20"».

1.2288 (testo 3)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 422, aggiungere il seguente:

«422-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021.»;

e, alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti modifiche:

2019: - 58.000.000;

2020: - 58.000.000;

2021: - 58.000.000.

1.2289

SACCONE

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-bis. In coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.

422-ter. Non sono soggetti alle procedure di aste e registro ed accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti previsto dal-

l'articolo 1 comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 22 dell'11 febbraio 2010 e successive modificazioni».

1.2290

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 422, inserire i seguenti:

«422-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

"*c*) i veicoli con targa C.R.I., le ambulanze delle organizzazioni di volontariato e i veicoli della protezione civile, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;"

422-*ter*. Le Società Concessionarie autostradali tengono conto delle modifiche apportate dal comma 422-*bis* e ne danno attuazione».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, valutati complessivamente in 300.000 euro annui, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti parole: «130.017.000 per l'anno 2019, di euro 958.000 per l'anno 2020, di euro 106.920.000 per l'anno 2021, di euro 145.789.000 per l'anno 2022, di euro 145.212.000 per l'anno 2023, di euro 144.932.000 per l'anno 2024, di euro 144.843.000 per l'anno 2025, di euro 144.932.000 per l'anno 2026, di euro 143.018.000 per l'anno 2027 e di euro 142.993.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

1.2291

MARSILIO

Al comma 423 sostituire le parole: «100.000 euro» con le parole: «200.000 euro».

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: "di 3 milioni di euro annui" con le parole: "di 2,9 milioni di euro annui".

1.2292

GASPARRI, MARSILIO, MALLEGGNI, DAMIANI, BARBONI, AIMI, FANTETTI

Al comma 423, sostituire le parole: «è concesso un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro» con le seguenti: «è concesso un contributo aggiuntivo pari a 200.000 euro».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui al comma 653.

1.2293

MARSILIO

Dopo il comma 423 inserire il seguente:

«423-bis. Per la realizzazione del centro di arte e creatività contemporanea denominato MAXXI L'AQUILA è autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, l'ulteriore spesa di 1 milione di euro».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 8.999 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 9000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.2294

ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 424, inserire i seguenti:

«424-bis. Al fine di promuovere la produzione e commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2022, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche, all'articolo 1, comma 544, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e di 250.000 euro per l'anno 2019".

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 250.000.

424-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 180, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-novies. Dal 1° gennaio 2019 sono vietate la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano un supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN:13432:2002. Dalla medesima data sulle confezioni dei bastoncini commercializzabili sono indicate, a cura del produttore, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, con un esplicito riferimento al divieto di gettarli nei servizi igienici o negli scarichi fognari.

1-decies. Dal 1° gennaio 2020 sono vietate la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante contenenti microplastiche, ossia particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri così come definite dalla decisione (UE) 2017/1217 della Commissione, del 23 giugno 2017. Per plastica, ai sensi del presente comma, s'intende un polimero come definito dall'articolo 3, comma 5, del regolamento (CE) n. 1907 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, modellato, estruso o fisicamente manipolato in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantiene le forme definite nelle applicazioni previste.";

b) dopo l'articolo 261-bis, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 261-ter.

(Violazione del divieto di produzione e commercializzazione di bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica o in altro materiale non biodegradabile e compostabile)

1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-novies, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di bastoncini per la pulizia delle orecchie oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'arti-

colo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 261-quater.

(Violazione del divieto di produzione e commercializzazione di cosmetici contenenti microplastiche)

1. La violazione del divieto, di cui all'articolo 180, comma 1-*decies*, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

3. I commi 545, 546, 547 e 548 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono abrogati».

1.2295

NUGNES, MORONESE, LA MURA, QUARTO, MANTERO, L'ABBATE, ORTOLANI, GALLICCHIO

Dopo il comma 424 inserire il seguente:

«424-*bis*. Dopo l'articolo 318-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 318-nonies.

(Utilizzo dei proventi derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3)

1. Le somme derivanti dai proventi per i pagamenti effettuati dai contravventori ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2, nonché dell'articolo 318-*septies*, comma 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per es-

sere riassegnate, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, secondo le quote di seguito indicate:

a) in misura pari alla metà, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati in ambito ambientale, di cui almeno il 50 per cento da attribuire all'ISPRA e alle Agenzie ambientali quali organi di accertamento e di asseverazione delle prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter, secondo le modalità di assegnazione disciplinate con il decreto di cui all'articolo 15 della legge 28 giugno 2016, n. 132;

b) in misura pari a un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari nell'attività di contrasto dei reati ambientali;

c) in misura pari a un quarto, al Ministero dell'interno per le attività di polizia giudiziaria svolta dalle forze di polizia in qualità di "organi accertatori" deputati a impartire le prescrizioni di cui all'articolo 318-ter.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di versamento in conto entrata e di riassegnazione dei proventi di cui al comma 1».

1.2296

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 424, inserire il seguente:

«424-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, istituito dalla legge 17 aprile 2003, n. 91, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 400.000;

2020: - ;

2021: - .

1.2297

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-*bis*. Il termine previsto dal comma 20-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è prorogato al 31 dicembre 2017.

428-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001, le parole: "alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2", sono sostituite dalle seguenti: "dall'alienazione a terzi"».

1.2298 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 428, aggiungere i seguenti:

«428-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati», da almeno cinque anni, da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale impossibilitate ad accedere alla locazione attraverso l'offerta di mercato, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, i Prefetti, gli enti locali e le Regioni anche in coordinamento tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuano una mappatura degli immobili di proprietà del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle regioni e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica alla cabina di regia di cui al comma 428-*quater*, anche al fine di individuare le necessarie risorse economiche per procedere al piano di recupero o autorecupero e riuso degli immobili inutilizzati.

428-*ter*. L'eventuale non effettuazione della mappatura da parte dei soggetti di cui al comma 428-*bis* sarà interpretato come mancanza di effettivo fabbisogno abitativo e non saranno oggetto di finanziamento di cui al fondo istituito dal comma 428-*bis* del presente articolo, dei progetti di riuso degli immobili.

428-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una cabina di regia, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti composta dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia resi-

denziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, tre rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti dell'Anci, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi. L'istituzione della cabina di regia non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica e la partecipazione non dà diritto a indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.

428-quinquies. La cabina di regia di cui al comma 428-*quater* dovrà svolgere in particolare i seguenti compiti:

a) individuare gli immobili da finanziare con le risorse di cui al fondo istituito al comma 428-*bis* sulla base della mappatura effettuata nei termini di cui al comma 428-*bis*;

b) monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al Fondo e dell'utilizzo degli immobili oggetto di recupero a favore di nuclei familiari in disagio economico e abitativo aventi i requisiti per l'accesso alla assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica come definiti dalla legge regionale in materia;

c) inviare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari con l'indicazione analitica delle risorse erogate, di quelle impegnate, del numero di alloggi oggetto dei programmi di recupero per il riuso e il numero di famiglie che ne hanno usufruito».

e, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis.* All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 1.000.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera c) è soppressa;

5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare".

639-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento" sono soppresse.

639-quater. Il comma *9-bis*, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

639-quinquies. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n.56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.

639-sexies. Ai sensi del comma *639-quinquies*, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali».

1.2299

BERUTTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, è inserito il seguente:

"5-bis. Ai fini dell'abilitazione all'attività di certificazione energetica degli edifici, e quindi al riconoscimento come soggetto certificatore, l'obbligo del possesso dell'attestato di frequenza dei corsi formazione di cui al comma 5, non si applica ai tecnici abilitati di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 2, in possesso del diploma di geometra, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali da almeno venti anni e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente"».

1.2300

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

428-ter. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

428-quater. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di

cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

428-quinquies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

1.2301

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«*428-bis.* I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

428-ter. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.

428-quater. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

428-quinquies. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 428-bis:

a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.

428-seixies. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *428-quinquies* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma *428-bis* si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma *428-bis* senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma *428-quinquies* sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione *on line* o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

428-septies. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, *5-bis* e *5-ter* dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

1.2302

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«*428-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

428-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

1.2303

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

"1094-*bis*. Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività"».

1.2304

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

"1094-*bis*, Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliera legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

1.2305

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-*bis*. Al comma 659, lettera *c*), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: "ma ricorrente", aggiungere le seguenti: "tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno"».

1.2306

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-bis. Dopo il comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere il seguente:

"652-bis. Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni"».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000», con la seguente: «30.317.000» e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola: «57,16», con la seguente: «7,16», e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

1.2307

MALLEGNI, MODENA, CONZATTI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-bis. Dopo il comma 641 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente:

"641-bis. Sono altresì escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti ad attività alberghiere, nonché le aree assimilabili a quelle condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile a servizio di attività alberghiere"».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire la parola: «130.317.000», con la seguente: «30.317.000», e ridurre di 100 milioni di euro gli importi dal 2021.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire la parola «57,16», con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

1.2308

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 428 inserire il seguente:

«428-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento"».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.

1.2309

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 428, inserire i seguenti:

«428-bis. A decorrere dall'anno 2019 i diritti versati dalle organizzazioni partecipanti al sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) e al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS. Eco-Management and Audit Scheme) sul capitolo 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 12 giugno 1998, n. 236, sono riassegnati nella misura del 75 per cento all'apposito capitolo n. 2041 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare Direzione Generale per il Clima e l'Energia.

428-ter. La spesa per l'attuazione e il monitoraggio del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", prevista dall'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per una somma pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

428-quater. Al fine di acquisire e rendere disponibili i dati e le informazioni sugli impatti ambientali legati al ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, favorendo e permettendo la valutazione da parte delle stazioni appaltanti, dei costi connessi al consumo di energia e delle altre risorse, dei costi di

manutenzione, dei costi relativi al fine vita dei prodotti, servizi e lavori nel corso del relativo ciclo di vita, con particolare riferimento ai costi di raccolta e di riciclaggio, e dei costi imputabili alle esternalità ambientali dei prodotti, così come previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali dei prodotti dei servizi e dei lavori nell'intero ciclo di vita il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la collaborazione degli istituti di ricerca, implementa e gestisce la banca dati sul ciclo di vita dei prodotti dei servizi e dei lavori quale nodo nazionale della banca dati europea sul «*Life cycle assessment (LCA)*».

428-quinquies. Al fine di garantire la piena attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 nell'obbligatorietà dell'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicati sul sito *internet* <http://www.minambiente.it/nagina/criteri-ambientali-minimi>, adottati ai sensi del "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" (PANGPP), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) promuove la diffusione delle conoscenze e delle modalità di applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle stazioni appaltanti, attraverso opportuni momenti di formazione;

b) svolge le attività di studio al fine di fornire le informazioni e le metodologie necessarie alla applicazione di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente ai costi del ciclo di vita;

c) aggiorna i contenuti tecnici dei CAM sulla base delle evoluzioni tecnologiche dei sistemi produttivi e del mercato.

428-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi da *428-bis* a *428-quinquies* derivano oneri pari a 3 milioni di euro complessivi a decorrere dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente al comma 621 sostituire le parole: «0,5», con le seguenti: «0,6».

1.2310

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«*428-bis*. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, destinato agli enti morali che, per conto delle Province e delle Regioni, ivi incluse le Province autonome e le Regioni a statuto speciale,

gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero della Salute».

Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:

2019: 57.019.000;

2020: 104.226.000;

2021: 77.492.000.

1.2311

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente un fondo, con una dotazione pari a 2.000.000 di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 da destinare all'analisi scientifica e al lavoro di monitoraggio e previsione dei danni al patrimonio faunistico, ambientale, boschivo, con particolare riferimento alla stima delle popolazioni selvatiche, alla loro consistenza numerica e al potenziale riproduttivo, nelle undici regioni in cui è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale a seguito dei fenomeni meteo particolarmente avversi avvenuti tra il mese di ottobre e di novembre del 2018».

Conseguentemente al comma 652, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, sostituire gli importi relativi al triennio 2019-2021 e sue proiezioni con i seguenti:

2019: 58.019.000;

2020: 105.226.000;

2021: 78.492.000.

1.2312

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172 per opere e programmi non an-

cora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis e 639-ter».

1.2313 (testo 2)

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«428-bis, Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma pari a un milione di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.2314

STEFANO

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«429-bis. Al fine di potenziare la capacità degli aeroporti nazionali evitando il congestionamento degli stessi, con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita la nuova disciplina per le modalità e i criteri di regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti designati come coordinati o ad orari facilitati, in conformità alle previ-

sioni di cui al Regolamento CEE n. 95 del 1993 del Consiglio del 18 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Tale disciplina al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di coordinamento in maniera imparziale, non discriminatoria e trasparente, stabilisce, altresì, la ripartizione dei relativi costi per il 50 per cento a carico dei gestori degli aeroporti interessati e per il restante 50 per cento a carico degli operatori di aeromobili che richiedono di utilizzare tali aeroporti, senza oneri a carico dello Stato».

1.2315

DE BERTOLDI

Dopo il comma 428, inserire il seguente:

«429-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono inseriti i seguenti periodi alla fine della lettera a): "A partire dall'anno 2019 l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto 1 natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni"».

1.2316

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-bis. È istituito l'aeroporto civile del Mela, di seguito denominato "aeroporto", quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell'area di Messina e del Meridione.

429-ter. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto anche delle

opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.

429-quater. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto la giunta regionale della Sicilia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa europea e nazionale, anche prevedendo, se del caso, l'affidamento a contraente generale.

429-quinquies. La società concessionaria:

a) provvede al finanziamento della progettazione, costruzione e gestione dell'opera, per la costruzione e il mantenimento dell'infrastruttura aeroportuale attraverso la gestione dello scalo per un periodo non inferiore a quarant'anni. Nei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale, può essere previsto un contributo finanziario dello Stato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; negli stessi limiti, può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Sicilia.

b) destina una quota pari almeno al 5 per cento degli utili di esercizio alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità localizzate nei comuni limitrofi, nel raggio di dieci chilometri dal territorio destinato all'infrastruttura aeroportuale.

429-sexies. L'approvazione del progetto dell'aeroporto da parte delle amministrazioni di cui al comma 3 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.

429-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione pari a 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2».

1.2317

MARCUCCI, BINI

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«*429-bis.* Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi per il quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 5.000.000;

2020: 0;

2021: 0.

1.2318

BELLANOVA, FERRARI, RICETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 5.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2319 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 429 inserire il seguente comma:

«429-bis. Il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla legge 27 febbraio 2006, n. 105, è incrementato di euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.».

1.2320

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:

«429-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i tre anni successivi".

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo".

429-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 429-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi Strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

1.2321

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo" con le seguenti: "e per i tre anni successivi".

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo".

429-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 429-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.2322

STEFANO

Dopo il comma 429, inserire il seguente:

«429-bis. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, comma 8, sostituire le parole: "nei confronti degli enti di cui al comma 1" con le seguenti: "nei confronti degli enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali";

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti delle cooperative sociali la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

1.2323

DE BERTOLDI

Dopo il comma 429, inserire i seguenti:

«429-bis. All'articolo 19-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, alla lettera e), dopo le parole: "rappresentanti di commercio", è aggiunto il seguente periodo: "e per gli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39".

429-ter. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di rappresentanza di commercio", aggiungere le seguenti: "e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39";

b) all'ultima riga, dopo le parole: "rappresentanti di commercio", è aggiunto il seguente periodo: "e dagli agenti immobiliari di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39"».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costi-

tuiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.2324

IANNONE

Dopo il comma 429 inserire il seguente:

«429-bis) È istituito un Fondo per il diritto allo studio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per garantire l'accesso gratuito alla scuola di ogni ordine e grado e per dare seguito alle misure previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63,».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.998 milioni di euro annui».

1.2325

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 430, sostituire i commi 5-ter e 5 quater con i seguenti:

«5-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, in via continuativa, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s. m. i. e nell'ambito dell'applicazione delle norme richiamate da almeno 10 anni, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la

presentazione delle domande. Vista la particolarità della platea dei lavoratori coinvolti e per permettere la correttezza dei processi di selezione e assunzione, anticipatamente alla predisposizione del richiamato decreto ministeriale, da emanarsi entro il marzo 2019, verrà attivato un tavolo di confronto tra i ministeri interessati e le Organizzazioni Sindacali, delle maestranze di cui al presente comma, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5-quater. Nei limiti di spesa di cui al comma *5-bis*, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma *5-ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore in funzione delle esigenze degli adeguamenti delle piante organiche, di anno in anno predisposte dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca».

1.2326

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 430, lettera b), sostituire i capoversi «5-ter» e «5-quater» con i seguenti:

«*5-ter.* Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato, in via continuativa, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, e il personale LSU impegnato, in via continuativa, dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000, n. 388, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Al fine di garantire la correttezza dei processi di selezione e assunzione, dal 1° gennaio 2019 è attivato un tavolo di confronto tra i Ministeri interessati e le organizzazioni sindacali delle maestranze di cui al presente comma comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

5-quater. Nel limite di spesa di cui al comma *5-bis*, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma *5-ter*, sono autorizzate anche a tempo parziale. I

rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno o incrementati, nel numero delle ore lavorative, se non in funzione delle esigenze degli adeguamenti delle piante organiche, predisposte annualmente dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed in presenza di risorse certe e stabili».

1.2327

DE LUCIA, MONTEVECCHI, CORRADO, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO, CATALFO, PUGLIA

Al comma 430, lettera b), capoverso «5-ter», primo periodo, le parole: «impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124,» sono sostituite dalle seguenti: «impegnato per almeno dieci anni, anche non continuativi purché includano il 2018 e il 2019».

1.2328

VITALI, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 431.

1.2329 (testo 2)

MORONESE, LA MURA, L'ABBATE, MANTERO, ORTOLANI, QUARTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 431, aggiungere i seguenti:

«431-bis. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, e comunque nel rispetto dei criteri generali dettati con il decreto di cui al comma 5-ter, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni indicate nel comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e delle disposizioni contenute nel titolo III-bis della parte seconda del presente decreto.

5-ter. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua i criteri generali, concernenti un elenco di rifiuti con indicazione dei relativi codici EER ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5-*bis*, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni ed ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato".

431-*ter*. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verificano, sulla base delle risultanze dell'attività di controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, la conformità delle autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del medesimo decreto legislativo. A tali fini, si considerano non conformi le autorizzazioni in contrasto con le caratteristiche delle materie prime o dei prodotti ottenuti di cui alle norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 1998, e con quelle relative al recupero di materia dai rifiuti pericolosi, di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 giugno 2002, n. 161, nonché con le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 novembre 2005, n. 269. Qualora le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-*bis* della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardino attività di recupero non contemplate nei sopra citati decreti, ovvero le caratteristiche delle sostanze o dei prodotti ottenuti non siano conformi a quelle previste nei sopra citati decreti, la verifica di conformità è effettuata in relazione alle linee guida emanate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di accertata difformità, le Autorità competenti richiedono al titolare dell'autorizzazione di effettuare le modifiche, le integrazioni o gli adeguamenti necessari, entro un termine non inferiore a 60 giorni. Ove la difformità sia tale da non consentire alcun adeguamento, ovvero in caso di mancata ottemperanza alle richieste di cui al precedente periodo, le Autorità competenti provvedono alla revoca dell'autorizzazione. Il procedimento di riesame non costituisce motivo autonomo di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

431-*quater*. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui ai commi 431-*ter* conformi al decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.

431-*quinquies*. Al fine di rendere le autorizzazioni di cui al comma 431-*ter* conformi al decreto di cui all'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla singola tipologia di rifiuto, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto i titolari delle autorizzazioni presentano alle Autorità competenti apposita istanza di aggiornamento.

431-*sexies*. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione del decreto di cui al comma 431-*ter* e dei decreti di cui ai commi 2 e 5-*ter* dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a individuare unità di personale pubblico, da collocare anche presso l'ufficio legislativo, con competenze di natura tecnico-scientifica o giuridica ed esperienze professionali adeguate alle esigenze istruttorie individuate, mediante comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con trattamento economico a carico dell'Amministrazione di provenienza. In caso di assenza di professionalità idonee, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a stipulare contratti libero-professionali, anche presso l'ufficio legislativo, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, in possesso delle competenze e delle esperienze professionali di cui al precedente periodo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019 ? 200.000;

2020 ? 200.000;

2021 ? 200.000.

1.2330

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI, CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 431, inserire il seguente:

«431-*bis*. All'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma: "5-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 2 che stabiliscono i criteri di cessazione della qualifica del rifiuto per codici EER, i criteri specifici di cui al comma 1 sono stabiliti per il singolo caso tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto"».

1.2331

GALLICCHIO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 431, aggiungere il seguente:

«431-bis. All'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del regolamento (UE) N. 717/2014 del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura"».

1.2332

VITALI, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 432.

1.2333

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 432, inserire il seguente:

«432-bis. Al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2019 soluzioni gestionali e amministrative ottimali, ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari volti a garantire il regolare svolgimento del servizio, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, saranno effettuati previo confronto tra le Amministrazioni dello Stato, gli Enti locali e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori interessati ivi comprese quelle dei lavoratori della scuola».

1.2334

VITALI, PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 433.

1.2335

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

434-*ter*. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 434-*bis*, l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: "Art. 41. - (*Demolizione di opere abusive*). - 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile. 2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al

responsabile dell'abuso. 3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditori alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa. 4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000.

1.2336

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente:

- *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 0;

2020: - 50.000.000;

2021: - 0.

1.2337

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

434-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

1.2338

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-bis. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.

434-ter. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*.

434-*quater*. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 434-*bis*, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 434-*bis*, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

434-*quinquies*. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 434-*bis*:

a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;

b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione *on line*, la dicitura "alloggio privato non professionale", l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed

il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro, indicati nei commi da 434-*bis* a 434-*septies* del presente articolo.

434-*sexies*. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 434-*quinquies* è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 434-*sexies* si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 434-*bis* senza essere iscritto nel registro di cui ai commi da 434-*bis* a 434-*septies* o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 434-*quinquies* sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione on-line o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.

434-*septies*. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione on-line che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

1.2339

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-*bis*. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

434-*ter*. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

434-*quater*. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche

parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

434-quinquies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 436-*bis*, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

1.2340

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-*bis.* Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

"1094-*bis.* Ai richiedenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la concessione sarà rilasciata sulla base di una autocertificazione sulla attività terapeutica che sarà svolta. La specifica certificazione di cui al comma 1094 attestante la prevalenza del fatturato riferibile alle prestazioni termali e piscine termali dovrà essere trasmessa al termine dei primi due anni di attività"».

1.2341

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-bis. Dopo il comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, aggiungere il seguente:

"1094-bis. Al fine di sviluppare flussi di turismo sanitario transfrontaliero legati alla Direttiva 2011/24/EU, il Ministro della Salute favorisce gli accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali"».

1.2342

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-bis. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", aggiungere le seguenti: "nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera c), secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo"».

1.2343

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-bis. Al comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: "ma ricorrente" aggiungere le seguenti: "tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno"».

1.2344

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-bis. Dopo il comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"641-bis. Sono altresì escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti ad attività alberghiere, nonché le aree assimilabili a quelle condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile a servizio di attività alberghiere"».

1.2345

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-bis. Dopo il comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

"652-bis. Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni"».

1.2346

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 434, inserire il seguente:

«434-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ATECO, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita iva. E onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività pro-

fessionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ATECO che la partita iva».

1.2347

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 434, inserire i seguenti:

«434-*bis*. I Presidenti di Regione, nella qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana, così come meglio indicati all'articolo 10 della legge n. 116 del 2014, e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'approvazione dei progetti di cui al presente comma da parte dei Commissari, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

434-*ter*. Fermo restando quanto stabilito al comma 434-*bis*, i pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione fermo restando le eventuali fasi relative alle pubblicazioni previste dalla legge che si completeranno recependo le previste osservazioni e prescrizioni degli organi competenti in materia ambientale.

434-*quater*. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno

della prima riunione in programma della Giunta Regionale di Governo, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.

434-*quinquies*. I Commissari di cui al comma 434-*bis*, al fine di acquisire speditamente le progettazioni esecutive, provvedono alla loro approvazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, 24 e 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. Fermo restando i requisiti tecnici ivi previsti e le soglie delle direttive europee in materia di verifica della qualità della progettazione.

434-*sexies*. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 95 del Codice degli appalti, esclusivamente per l'affidamento dei servizi di ingegneria, da affidare secondo procedure negoziate per effetto del combinato dell'articolo 157 comma 2 e dell'articolo 36 comma 2, lettera *b*), i Commissari di cui al comma 434-*bis*, al fine di acquisire speditamente le progettazioni esecutive procedono all'individuazione del contraente con il metodo del prezzo più basso».

1.2348

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 434, aggiungere il seguente:

«434-*bis*. Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente "Disposizioni in materia di professioni non organizzate fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13"».

1.2349

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere i commi 435 e 436.

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento» e dopo il comma 651 aggiungere il seguente:

«651-*bis*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore

dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente: '671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse";

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'».

1.2350

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire i commi 435 e 436 con il seguente:

«435. Al fine di promuovere l'adozione di un piano di integrazione europeo che preveda, tra l'altro, l'attivazione di percorsi di scolarizzazione e formazione, nonché di inclusione e di inserimento nel tessuto sociale, produttivo e professionale dei migranti, anche valorizzando e diffondendo le buone pratiche territoriali è istituito un apposito fondo, da istituire nel programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" del Ministero dell'interno, di euro 200 milioni. Il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'istruzione e il Ministro delle Politiche Sociali e del Lavoro, adotta un piano di interventi

specifici da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento» e dopo il comma 651 aggiungere il seguente:

«651-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015n. 208, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

"*a*) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9'";

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

"*b*) il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.'";

3) dopo la lettera *b*), sono inserite le seguenti:

"*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente: '671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse;"

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'».

1.2351

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire il comma 435 con il seguente:

«435. Al fine di una più efficiente gestione dei servizi di accoglienza e asilo per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, i risparmi derivanti dalla eventuale contrazione del fenomeno migratorio, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio, n. 39».

Conseguentemente sopprimere il comma 436 e dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma 639-*bis*».

1.2352

BITI

Sostituire il comma 435 con il seguente:

«435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tali risparmi ed eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo denominato "Fondo per la valorizzazione delle politiche di integrazione dei Comuni italiani" a cui i Comuni attingono per finanziare progetti di integrazione de-

gli immigrati sulla base di criteri stabiliti da decreto del Ministro dell'interno previa parere favorevole vincolante della Conferenza Stato - città. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2353

ALFIERI, PARRINI

Sostituire il comma 435 con i seguenti:

«435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.

435-*bis*. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento *pro-capite/pro-die*. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.

435-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.950 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2354

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Sostituire il comma 435 con i seguenti:

«435. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitoli di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.

435-*bis*. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento *pro-capite pro-die*. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.

435-*ter*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.450 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.600 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.600 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, a 6.599 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2355

BITI

Sostituire il comma 436 con il seguente:

«436. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire le somme di cui al comma 435 con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio».

1.2356

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 436 aggiungere i seguenti:

«436-bis. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'art. 3, paragrafo 2 lettera c) del regolamento UE n. 516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento UE n. 516 del 2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.

436-ter. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture».

1.2357

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 436 inserire i seguenti:

«436-bis. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera c) del regolamento UE n.

516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del citato regolamento UE n. 516 del 2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.

436-ter. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture».

1.2358

FAZZOLARI

Dopo il comma 437 inserire i seguenti:

«437-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo il comma 3, è aggiunto in fine il seguente comma: "3-bis. A decorrere dall'anno 2019, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. A tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

437-ter. All'articolo 14-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "confluiscono", sono inserite le seguenti: "una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti"».

1.2359

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 438, aggiungere i seguenti:

«438-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documen-

tazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.

438-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto, può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della Pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022,» con le seguenti: «27,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 145,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 154,85 milioni di euro per l'anno 2022,».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 0;
2020: - 60.000.000;
2021: - 0.

1.2360

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente, ridurre di 60 milioni di euro dal 2019 il Fondo di cui al comma 653.

1.2361

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.971,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2362

MOLES, PICHETTO FRATIN, GALLONE

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421 è ridotto di 25 milioni di euro per gli anni 2019 e 2021.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 25.000.000.

1.2363

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Sopprimere i commi 439, 440, 441 e 442.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente abrogazione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il Pluralismo e l'Innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016 n. 198.

1.2364

NENCINI

Sopprimere i commi 440, 441 e 442.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,8 per cento».

1.2365

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere i commi 440, 441 e 442.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,8 per cento».

1.2366

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 442 con il seguente:

«442. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, dopo le parole: "da adottare" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 dicembre 2019"».

1.2367

PITTELLA

Dopo il comma 442 inserire i seguenti:

«442-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: "e gli altri organismi di gestione collettiva" sono aggiunte le seguenti "nonché le entità di gestione indipendente";

b) all'articolo 180, comma 1, dopo le parole: "organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle entità di gestione indipendente".

442-ter. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: "fatto salvo quanto disposto dall'articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore" sono soppresse;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Ogni organismo di gestione collettiva e entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, salva la sussistenza di accordi di rappresentanza di cui all'articolo 20 del presente decreto, gestisce esclusivamente la percentuale di diritti su ciascuna opera ad esso affidata in gestione dal titolare";

c) all'articolo 20, il comma 2 è soppresso».

1.2368

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Dopo il comma 443, inserire il seguente:

«443-*bis*. All'articolo 6, del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: "tramite contratti con società di distribuzione esterne non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegata,";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-*bis*. Le copie distribuite di cui al comma 1, nonché le copie vendute di cui al comma 3, devono essere certificate annualmente da una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob"».

1.2369

ALFIERI, GIACOBBE, PINOTTI, RENZI, PITTELLA, FEDELI, GINETTI

Sopprimere i commi 448 e 449.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019 - 50.000.000;

2020 - 50.000.000;

2021 - 50.000.000.

1.2370

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sopprimere il comma 448.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente deposizione pari a 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.2371

MALAN, FANTETTI, ALDERISI

Sopprimere il comma 449.

Conseguentemente al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019», con le seguenti: «euro 128.317.000 per l'anno 2019».

1.2372

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere il comma 449.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento», con le seguenti: «0,7 per cento».

1.2373

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, IORI, RAMPI, VERDUCCI, BELLANOVA, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI

Sopprimere i commi da 451 a 454.

Conseguentemente,

- al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti*: «0,64 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 149,38 milioni di euro per l'anno 2021, di 158,33 milioni di euro per l'anno 2022, di 167,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 168,23 milioni di euro per l'anno 2024, di 201,17 milioni di euro per l'anno 2025, di 235,61 milioni di euro per l'anno 2026, di 233,67 milioni di euro per l'anno 2027, di 233,38 milioni di euro per l'anno 2028, di 233,78 milioni di euro per l'anno 2029 e di 234,18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni*:

2019: - 0

2020: - 56.520.000.

1.2374

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sopprimere i commi 451, 452, 453 e 454.

Conseguentemente ridurre il Fondo di cui al comma 653 di 114 milioni di euro dal 2019.

1.2375

BITI, RENZI

Sopprimere i commi dal 451 al 454.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.943 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2376

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 451, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professio-

nale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 61 del 2017».

Conseguentemente ridurre di 55 milioni di euro dal 2019 il Fondo di cui al comma 653.

1.2377

MANCA

Al comma 451, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a) sostituire le parole: «210 ore», con le parole: «400 ore»;*

b) *alla lettera b) sostituire le parole: «150 ore», con le parole: «400 ore».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -1.000.000;

2020: -1.000.000;

2021: -1.000.000.

1.2378

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 451 apportare le seguenti modifiche:

- *alla lettera a) sostituire le parole: «210 ore», con le parole: «400 ore»;*

- *alla lettera b) sostituire le parole: «150 ore», con le parole: «400 ore».*

1.2379

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 451, aggiungere i seguenti:

«451-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive procedure, è autorizzato a riservare una quota pari al 30 per cento dei posti messi a concorso per il profilo di Direttore Amministrativo in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da destinare agli Assistenti amministrativi facenti funzione nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi che hanno espletato l'incarico di sostituzione almeno due anni negli ultimi otto.

451-ter. Viene autorizzata una procedura riservata, accanto a quella del concorso ordinario, che prevede una prova concorsuale tramite colloquio orale di natura non selettiva nei riguardi del personale Assistente amministrativo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.

451-quater. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali».

1.2380

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sostituire i commi 452, 453, 454 e 455 con i seguenti:

«452. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 33 è sostituito dal seguente:

"I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, negli istituti tecnici e professionali e nei licei, non sono obbligatori ma sono inseriti a scelta delle Istituzioni scolastiche, previa approvazione degli organi collegiali, nei piani triennali dell'offerta formativa".

453. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole o per attivare i percorsi di alternanza

scuola-lavoro o per avviare progetti mirati al contrasto della dispersione scolastica, all'orientamento e al ri-orientamento».

1.2381

RIVOLTA, PITTONI, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 453, inserire il seguente:

«453-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» *e* «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019» *e* « 87.220.000 per l'anno per 2021, di euro 126.089.000 per l'anno 2022, di euro 125.512.000 per l'anno 2023, di euro 125.232.000 per l'anno 2024, di euro 125.143.000 per l'anno 2025, di euro 125.006.000 per l'anno 2026, di euro 123.318.000 per l'anno 2027 e di euro 123.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000 (in milioni).

1.2382

RIVOLTA, PITTONI, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 453, aggiungere il seguente:

«453-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019» e «87.220.000 per l'anno per 2021, di euro 126.089.000 per l'anno 2022, di euro 125.512.000 per l'anno 2023, di euro 125.232.000 per l'anno 2024, di euro 125.143.000 per l'anno 2025, di euro 125.006.000 per l'anno 2026, di euro 123.318.000 per l'anno 2027 e di euro 123.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero Istruzione Università e Ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000 (in milioni)

1.2383

RIVOLTA, PITTONI, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 453, aggiungere il seguente:

«453-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» e «107.220.000 per l'anno 2021, di euro 146.089.000 per l'anno 2022, di euro 145.512.000 per l'anno 2023, di euro 145.232.000 per l'anno 2024, di euro 145.143.000 per l'anno 2025, di euro 145.006.000 per l'anno 2026, di euro 143.318.000 per l'anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028,» *con le seguenti:* «110.317.000 per l'anno 2019» e «87.220.000 per l'anno per 2021, di euro 126.089.000 per l'anno 2022, di euro 125.512.000 per l'anno 2023, di euro 125.232.000 per l'anno 2024, di euro 125.143.000 per l'anno 2025, di euro 125.006.000 per l'anno 2026, di euro 123.318.000 per l'anno 2027 e di euro 123.293.000 annui a decorrere dall'anno 2028».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 20.000 (in milioni).

1.2384

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 455, primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, sono destinati ad incrementare il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».

Conseguentemente,

- *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «35,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 198,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 154,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 154,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 187,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 222,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 220,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 219,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 220,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 220,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 0;

2020: - 70.000.000;

2021: - 0.

1.2385

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Al comma 456, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo, pari a 22 milioni nel 2019 e a 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare

il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.978 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.930 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2386

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sopprimere i commi da 459 a 463.

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «8.973 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2387

BERARDI

Sostituire il comma 459 con il seguente:

«459. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "percorso FIT", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "concorso riservato per titoli e servizi";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "percorso formativo triennale" sono sostituite dalle seguenti: "concorso riservato per titoli e servizi";

c) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi";

2) al comma 1, lettera *c*), le parole: "previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera *b*)" sono sostituite dalle seguenti: "previa positiva valutazione del concorso riservato per titoli e servizi";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi è disciplinato ai sensi del Capo III";

4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "all'accesso al percorso FIT su" sono sostituite dalla seguente: "ai ";

2) al comma 2, le parole: "nel terzo e quarto", sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'espletamento della procedura concorsuale e vista la necessità di personale docente, per evitare cattedre scoperte a fronte dei pensionamenti e dell'esaurimento delle graduatone, m un tempo considerato breve";

3) al comma 3, le parole: "ammessi al percorso FIT" sono sostituite dalle seguenti, "immessi in ruolo", le parole: "nel terzo e nel quarto", sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'espletamento della procedura concorsuale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi";

4) al comma 4, lettera a), le parole: "anche raggruppate in ambiti disciplinari", sono soppresse;

5) al comma 5, le parole: "per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa", sono sostituite dalle seguenti: "per tutte le classi di concorso in cui il candidato risulti in possesso dei titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno";

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque m misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; *master* specifici per la didattica, abilitazioni professionali, percorsi di perfezionamento all'insegnamento, certificazioni linguistiche ed informatiche, anni di servizio con medesima modalità di valutazione nelle istituzioni scolastiche che rientrano nel sistema scolastico nazionale, declinate in scuole statali, Centri di formazione professionale con pubblici finanziamenti regionali e comunitari, scuole paritarie riconosciute dallo Stato; le modalità di gestione delle procedure concorsuali sono a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d esame e delle relative griglie di valutazione, sulla base delle precedenti indicazioni»,

7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

e) all'articolo 4:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233";

2) il comma 3 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole; "con le classi di concorso" inserire un punto.

2) comma 2, la lettera b) è soppressa;

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è abrogato;

5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Al termine del concorso senza sbarramento per titoli e servizi, il candidato si considera abilitato e potrà accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per far fronte alla carenza di personale di ruolo.

4-ter. Laddove viene assegnata a seguito dell'espletamento delle procedure d esame, mia supplenza al 30 giugno o al 31 agosto il contratto di lavoro stipulato è a tempo indeterminato. La presente misura viene presa in rispetto delle direttive comunitarie.";

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: "Il concorso", sono inserite le seguenti: "per i posti comuni e i posti di sostegno è prevista una prova orale";

2) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. Il candidato illustrerà alla commissione il proprio percorso di docenza a partire dai titoli conseguiti e dal servizio svolto, spiegando le metodologie didattiche utilizzate nel corso degli anni.";

3) il comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare titoli e servizi, nonché il grado delle conoscenze e competenze del candidato su un argomento della disciplina oggetto della classe di concorso, simulando una lezione in classe";

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La prova orale per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie";

h) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli e del periodo di servizio valutato allo stesso modo se effettuato in scuole statali, Centri di formazione professionali che

godono di finanziamenti pubblici e scuole paritarie riconosciute dallo Stato. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. I candidati tutti possono accedere alle seconde fasce delle graduatorie di istituto, laddove siano iscritti in terza fascia al momento dell'espletamento della prova concorsuale. Le graduatorie hanno validità permanente, questo al fine di esaurire le graduatorie di istituto e procedere al nuovo sistema di reclutamento";

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I vincitori scelgono, in ordine del punteggio e secondo i posti disponibili le scuole della provincia in cui sono iscritti nelle graduatorie di istituto";

i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: "Inserimento a pieno titolo di ruolo".

Tutti gli articoli del capo III sono abrogati, l'articolo 1 è sostituito con il seguente: "1. Il vincitore del concorso acquisirà il ruolo secondo i posti disponibili, secondo le condizioni economiche e normative definite dal CCLN di riferimento"».

1.2388

IANNONE

Al comma 459, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «concorso riservato per titoli e servizi»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole:* «percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «concorso riservato per titoli e servizi»;

c) *alla lettera c), al capoverso «1)» lettera b), sostituire le parole:* «un percorso annuale di formazione iniziale e provai» *con le seguenti:* «un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi»; *al capoverso «2)», sostituire le parole:* «del percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «un concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi»; *al capoverso «3)» comma 2, sostituire le parole:* «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» *con le seguenti:* «Il concorso riservato senza sbarramento per titoli e servizi».

d) *alla lettera d), al numero 2, sostituire le parole:* «nel primo e nel secondo» *con le seguenti:* «al termine dell'espletamento della procedura concorsuale e vista la necessità di personale docente, per evitare cattedre scoperte a fronte dei pensionamenti e dell'esaurimento delle graduatorie, in un tempo considerato breve»; *al numero 3, sostituire le parole:* «nel primo e nel

secondo» con le seguenti: «al termine dell'espletamento della procedura concorsuale», al numero 5, sostituire le parole: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno» con le seguenti: «per tutte le classi di concorso in cui il candidato risulti in possesso dei titoli per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»; al numero 6, sostituire il capoverso «6.» con il seguente: «6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; master specifici per la didattica, abilitazioni professionali, percorsi di perfezionamento all'insegnamento, certificazioni linguistiche ed informatiche, anni di servizio con medesima modalità di valutazione nelle istituzioni scolastiche che rientrano nel sistema scolastico nazionale, declinate in scuole statali, Centri di formazione professionale con pubblici finanziamenti regionali e comunitari, scuole paritarie riconosciute dallo Stato; le modalità di gestione delle procedure concorsuali sono a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione, sulla base delle precedenti indicazioni»;

e) sostituire le lettere dalla f) alla s), con le seguenti:

"f) all'articolo 5:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: "con le classi di concorso" inserire un punto.

b) al comma 2, la lettera b) è soppressa;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è abrogato;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Al termine del concorso senza sbarramento per titoli e servizi, il candidato si considera abilitato e potrà accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per far fronte alla carenza di personale di ruolo.

4-ter. Laddove viene assegnata a seguito dell'espletamento delle procedure d'esame, una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto il contratto di lavoro stipulato è a tempo indeterminato. La presente misura viene presa in rispetto delle direttive comunitarie";

g) all'articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole: "il concorso" sono inserite le seguenti: "per i posti comuni e i posti di sostegno è prevista una prova orale";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il candidato illustrerà alla commissione il proprio percorso di docenza a partire dai titoli conseguiti e dal servizio svolto, spiegando le metodologie didattiche utilizzate nel corso degli anni";

3) comma 3 è abrogato;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare titoli e servizi, nonché il grado delle conoscenze e competenze del candidato su un argomento della disciplina oggetto della classe di concorso, simulando una lezione in classe";

5) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La prova orale per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie";

h) *all'articolo 7:*

1) *il comma 1 è sostituito dal seguente:* "1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli e del periodo di servizio valutato allo stesso modo se effettuato in 224 scuole statali, Centri di formazione professionali che godono di finanziamenti pubblici e scuole paritarie riconosciute dallo Stato, La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. I candidati tutti possono accedere alle seconde fasce delle graduatorie di istituto, laddove siano iscritti in terza fascia al momento dell'espletamento della prova concorsuale. Le graduatorie hanno validità permanente, questo al fine di esaurire le graduatorie di istituto e procedere al nuovo sistema di reclutamento";

2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. I vincitori scelgono, in ordine del punteggio e secondo i posti disponibili le scuole della provincia in cui sono iscritti nelle graduatorie di istituto";

i) il Capo III è sostituito dal seguente:

"Capo III

INSERIMENTO A PIENO TITOLO DI RUOLO

Art. 8.

I vincitori del concorso acquisiranno il ruolo secondo i posti disponibili, secondo le condizioni economiche e normative definite dal CCLN di riferimento"».

1.2389

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 459, lettera d), sopprimere i numeri 4) e 5) e alla la lettera f), sopprimere il numero 3).

1.2390

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 459, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) al comma 3 le parole: "Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo", sono soppresse».

1.2391

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 459, alla lettera l), sopprimere le parole: «e 12».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2392

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 459, lettera m), numero 3) capoverso comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,8 per cento».

1.2393

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 459, lettera o), prima del punto 1) inserire il seguente punto 01):

«01) Al comma 2, lettera a), le parole: "anche in deroga al" sono sostituite dalle parole: "abolito il" e le parole: "sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso" sono sostituite dalle parole: "sino ad esaurimento delle graduatorie medesime"».

1.2394

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 459, lettera o), n.3), dopo il punto 5, inserire il seguente:

«5-bis) all'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 227, sopprimere le parole: "la predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la lettera g) è soppressa.

1.2395

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 459, aggiungere il seguente:

«459-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2012 sostituire le parole: "sessanta giorni" con le seguenti: "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto della città metropolitana di Messina"».

Conseguentemente al comma 653, le parole: «di 57,16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di 7,16 milioni».

1.2396

MARSILIO

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, dopo le parole: "dall'anno 2009 all'anno 2011", aggiungere, in fine, le seguenti: "e dall'anno 2019 all'anno 2021"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.2397

MARSILIO

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. All'articolo 1, comma 268, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle

seguenti: "87.750.000 di euro per l'anno 2019 e di 146.250.000 di euro per l'anno 2020"».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.917,25 milioni di euro per l'anno 2019, 8.863,75 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

1.2398

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, dopo il comma 651, inserire il seguente:

«651-bis. (aumenta la tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile). A decorrere dall'anno 2019 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

1.2399

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. All'articolo 58, comma 1, lettera d), punto 3) di modifica dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole: "anni successivi" inserire il seguente testo: "nonché degli idonei"».

Conseguentemente, alla lettera h), al punto 1, è soppresso il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso".

1.2400

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. All'articolo 58, comma 1, lettera *d*) di modifica dell'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare il punto 5)».

1.2401

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. Al comma 1, lettera *f*), punto 5, di modifica dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo le parole: "grado di istruzione" aggiungere le seguenti: "o ancora non abilitati ma in possesso di 36 mesi di servizio"».

1.2402

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. All'articolo 58, comma 1, lettera *m*), punto 3) di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 eliminare le parole «In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova».

1.2403

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. Al comma 1, lettera *m*), punto 3), di modifica dell'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola: "quattro" con la parola: "due"».

1.2404

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. Al comma 1, lettera *o*), punto 2), di modifica dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole: "In prima applicazione," sostituire le parole: "otto" con diciotto" e "10 per cento" con "50 per cento"».

1.2405

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. Al comma 1, lettera *o*), punto 2), di modifica dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole: "In prima applicazione"».

1.2406

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. Al comma 1, lettera *o*), punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "10 per cento" con "50 per cento"».

1.2407

BERARDI

Dopo il comma 460 aggiungere il seguente:

«460-bis. Al comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole: "otto" con diciotto».

1.2408

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 463 aggiungere i seguenti:

«463-bis. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 463, al fine di procedere ad un riordino organico della normativa vigente in tema di mobilità, viene avviato un piano straordinario di rientro per tutti i docenti fuori sede, di ogni ordine e grado, assunti a tempo indeterminato entro il 1° settembre 2018, inclusi i destinatari di cui all'art. 1, commi 96, 97 e 98, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelli indicati nell'art. 1-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, coordinato con la legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento (GaE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, già aggiornate per il triennio 2014/2017 e prorogate all'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'art. 1, comma 10-*bis*, della legge 25 febbraio 2016, n. 21 e previo scorrimento delle graduatorie regionali di merito (GM) relative a tutti i concorsi ordinari per esami e titoli indetti fino al D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

463-*ter*. Ai fini di cui al precedente comma 463-*bis*, per l'anno scolastico 2019/2020 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, rivolto ai docenti individuati dal precedente comma 463-*bis*. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, ovvero sul 100 per cento delle disponibilità.

463-*quater*. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 prosegue il piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13

luglio 2015, n. 107, rivolto ai docenti di cui al precedente comma 463-*bis*. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sul 80 per cento di tutti i posti vacanti e disponibili.

463-*quinquies*. All'articolo 465 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 i trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 70 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione".

463-*sexies*. Limitatamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, tenuto conto della dotazione organica di cui all'art. 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dell'art. 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell'art. 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive loro modificazioni, l'organico dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, viene incrementato del 30 per cento, esclusivamente riguardo ai posti di sostegno, in ogni ordine e grado. Tale incremento avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, anche dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

463-*septies*. L'incremento di cui al precedente comma 463-*sexies* avviene attraverso l'attuazione di una misura perequativa tra diverse province al termine delle operazioni di mobilità autorizzate, realizzata nelle seguenti modalità:

a) incremento del 30 per cento delle disponibilità sul sostegno trasformando i corrispondenti posti di sostegno in deroga in posti facenti parte dell'organico dell'autonomia disponibili, per il personale a tempo indeterminato, alle operazioni di mobilità;

b) al termine delle operazioni, un numero di posti disponibili alle operazioni di mobilità e alle assunzioni in ruolo, per il personale a tempo indeterminato, pari ai trasferimenti effettuati in ragione dell'incremento di cui alla precedente lettera a), viene sottratto, trasformandoli in posti di sostegno in deroga, alle disponibilità in capo alle province in cui siano esauriti gli elenchi dei docenti provvisti del titolo di sostegno inseriti nelle GaE e non sia pertanto possibile assumere docenti. O in subordine che non ci siano candidati a sufficienza per coprire con il ruolo tutte le disponibilità effettive e vacanti.

463-*octies*. I docenti assunti a tempo indeterminato ed individuati dal comma 463-*bis*, possono richiedere, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, l'assegnazione provvisoria interprovinciale che può essere disposta dal

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. L'assegnazione provvisoria interprovinciale di cui al precedente periodo è disposta, inoltre, in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GaE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive, anche dai docenti sorniti di titolo di specializzazione che ne facciano richiesta e che non risultino destinatari di assegnazione provvisoria interprovinciale su posto comune».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2409

GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 463 inserire i seguenti:

«463-bis. Nell'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 5,03 milioni al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in favore delle istituzioni scolastiche.

463-ter. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2019";

b) all'articolo 19, ovunque ricorrono, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2019";

c) all'articolo 20, comma 4, le parole: "pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020".

463-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 463-*bis*, pari a euro 5,03 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 463-*ter*.».

1.2410

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 463 aggiungere il seguente:

«463-*bis*. Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un dirigente Scolastico e di un direttore SGA alle scuole sottodimensionate. Conseguentemente l'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 36.000.000;

2020: - 36.000.000;

2021: - 36.000.000.

1.2411

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 463, inserire il seguente:

«463-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 2 presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è dovuto un compenso, nel limite di una maggiore spesa complessivamente non superiore a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La misura individuale del compenso è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, eventualmente anche in considerazione del numero di classi per le quali è svolta la funzione di presidente. Nelle more della contrattazione, la misura individuale del compenso è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le parole: «14.860.000, 11.400.000,

15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «7.760.000, 4.300.000, 7.900.000».

1.2412

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONI, DAMIANI, CONZATTI

Dopo il comma 463, inserire il seguente:

«463-bis. Per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui alla OM 217/98, il riferimento all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997, in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL - EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998 al personale, in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.

1.2413

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sopprimere il comma 464.

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.409 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2414

VATTUONE, GARAVINI, ROJC

Sopprimere il comma 464.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti: «6.615 milioni».

1.2415

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 464, aggiungere i seguenti:

«464-bis. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore sociopedagogico, socio-sanitario e del pedagogo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

464-ter. Per i fini del comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagogo in ogni Istituzione scolastica.

464-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 651-bis».

Conseguentemente dopo il comma 651 aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2416

IANNONE

Dopo il comma 464 inserire il seguente:

«464-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora per effetto della suc-

cessione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2417

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1991"».

1.2418

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale».

1.2419

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: "Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo».

1.2420

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

1.2421

BERARDI

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduato-

rie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a.s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione"».

1.2422

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento" è soppresso.

464-ter. All'articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, le parole: "anche in deroga al" sono sostituite dalle parole: "abolito il" e le parole: "sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso" sono sostituite dalle seguenti: "sino ad esaurimento delle graduatorie medesime".

464-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.2423

IANNONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle Istituzioni Scolastiche ed Educative in caso di mancata copertura del posto di Direttore SGA, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i Centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane. Gli aspiranti inviati alle scuole dai Centri per l'impiego dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei Direttori SGA. Gli aspiranti inviati sosterranno una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal Dirigente Scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva sarà redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale».

1.2424

IANNONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. Per garantire agli Assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'a.s. 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012 n. 228».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui», con le seguenti: «8.993 milioni di euro annui».

1.2425

BERARDI, GALLONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati"».

1.2426

BERARDI, GALLONE

Dopo il comma 464, inserire il seguente:

«464-bis. All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola: "otto" con: "diciotto"».

1.2427

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 464, inserire i seguenti:

«464-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato per un periodo inferiore a sei anni, dalle graduatorie prorogate dal comma 3, dell'articolo 6 della legge 21 settembre 2018 n. 108, è prorogata, a domanda, nella stessa sede fino a sei anni.

464-ter. Al comma 7, dell'articolo 37 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64, aggiungere il seguente periodo: "I commi 1 e 2, dell'articolo 21 della presente legge, si applicano altresì al personale che ha prestato da sette a nove anni di servizio all'estero, che si collocherà in posizione utile alla nomina nelle graduatorie di cui al comma 4, dell'articolo del presente Decreto. Questo personale non potrà in nessun modo superare i dodici anni complessivi di servizio all'estero";

464-quater. Sostituire il comma 8 dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 64, con il seguente: "Il personale in servizio all'estero, con un mandato di nove anni e il personale che ha superato sei anni consecutivi di servizio all'estero, può permanervi fino a nove anni scolastici"».

1.2428

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 464 aggiungere il seguente:

«464-bis. All'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto -legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 181.300.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 178.836.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102".

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 58, 3 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente, è ridotto di 58,3 milioni di euro per l'anno 2019 fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 421.

1.2429

DE POLI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 464 aggiungere il seguente:

«464-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7.210 unità"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2430

GASPARRI, MOLES, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sostituire il comma 464 con il seguente:

«464. Al fine del raggiungimento nel triennio 2019-2021 e del successivo mantenimento dell'obiettivo del 2 per cento nel rapporto risorse Difesa/PIL, così come richiesto in ambito NATO, le spese militari sono incrementate di 5 miliardi di euro nel 2019, di 8 miliardi di euro nel 2020 e di 11 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021».

Conseguentemente:

a) *al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.810 milioni di euro nel 2019, 5.820 milioni di euro nel 2020 e 2.820 milioni di euro annui a decorrere dal 2021»;*

b) *sopprimere il comma 141.*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione,

esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.2431

DE POLI

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità dello strumento militare terrestre a tutela degli interessi di difesa nazionale e dei confini europei, consolidando strategicamente l'industria ad alta tecnologia, è autorizzata l'istituzione di un Fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60 milioni;

2020: - 100 milioni;

2021: - 80 milioni.

Conseguentemente, è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 70 per il 2021 l'importo del fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 421.

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

1.2432

DE POLI

Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:

«465-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo da ripartire, con DPCM, volto a finanziare l'implementazione delle capacità "dual use" del comparto Difesa e Sicurezza impegnato in attività di soccorso e assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2433

DE POLI

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto dello strumento militare terrestre, volto a colmare il gap capacitivo rispetto allo strumento militare marittimo e aeronautico nonché per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione e sicurezza del personale, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023».

1.2434

DE POLI

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 181.300.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 178.836.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102".

Il fondo per gli interventi urgenti e indifferibili è ridotto di 58,3 milioni per l'anno 2018.

Conseguentemente, è ridotto di 58,3 milioni di euro per l'anno 2019 il fondo per l'attuazione del programma di governo di cui al comma 421.

1.2435

DE POLI

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-bis. All'articolo 24, comma 74, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, primo periodo, le parole: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia" sono sostituite con le seguenti: "destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia, di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, nonché alla bonifica ambientale di aree sensibili"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2436

DE POLI

Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:

«465-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7.210 unità».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2437

DE POLI

Dopo il comma 465 aggiungere il seguente:

«465-bis. Alla lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è apportata la seguente modificazione: le parole: "con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente" sono soppresse».

1.2438

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 466, aggiungere i seguenti:

«466-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 le spese nello Stato di previsione del Ministero sviluppo economico sono destinate, per un importo pari a 70 milioni all'anno, alla realizzazione del programma Piaggio P. 2HH».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.630 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.920 milioni di euro per l'anno 2021, a 6.930 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.920 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2439 (testo 2)

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 467, dopo le parole: «6 febbraio 2014, n. 6,» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «nonché al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica

di siti contaminati. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti di cui al periodo precedente. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono soppresse le parole «dei siti di interesse nazionale.».

1.2440

BARBONI, AIMI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 467, aggiungere i seguenti:

«467-bis. All'articolo 147, del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 lettera b) dopo le parole: "unicità della gestione" sono aggiunte: "ad esclusione dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che abbiano in essere gestioni autonome del servizio idrico integrato o di segmenti di esso";

b) al comma 2-bis lettera a) le parole: "con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148", sono sostituite da: "con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".

417-ter. A contributo per eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, sono stanziati 2 milioni di euro annui».

Conseguentemente, ridurre gli importi di cui al comma 653.

1.2441

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 468 inserire i seguenti:

«468-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

468-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

468-*quater*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-*bis*, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».

1.2442

IANNONE

Dopo il comma 468 sono inseriti i seguenti:

«468-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da

adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti de prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.

468-ter. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

468-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano;

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».

1.2443

MANCA

Dopo il comma 468 inserire i seguenti:

«468-bis. É istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di

sostenere finanziariamente i Comuni e le Città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. xxx. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma precedente è costituita da:

a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui,

468-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

468-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 474-bis, destinate prioritariamente all'adozione da parte dei Comuni e delle Città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalità;

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti dei *mobility management* e del *car sharing*;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica».

1.2444

L'ABBATE, MORONESE

Dopo il comma 468, inserire i seguenti:

«468-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 30

milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per favorire l'attuazione degli articoli 180 e 180-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti.

468-*ter*. Il fondo di cui al comma 468-*bis* è destinato alle imprese, ivi incluse quelle operanti nella fornitura e nel settore della distribuzione, nonché agli organizzatori di eventi pubblici, che abbiano adottato misure per la prevenzione e riduzione dei propri rifiuti nonché per il riuso dei prodotti, a titolo esemplificativo, attraverso:

a) iniziative di cui all'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 con riferimento al sistema del "vuoto a rendere";

b) iniziative strutturali e continuative per l'acquisizione di beni o servizi che consentano l'erogazione di prodotti ad uso alimentare o per l'igiene personale e degli ambienti "alla spina" ovvero senza produzione di rifiuto di imballaggio;

c) iniziative di riuso degli imballaggi a discapito del monouso nell'ambito di feste, sagre o altre manifestazioni pubbliche previo patrocinio degli enti locali;

468-*quater*. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 468-*ter* del presente articolo, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è prorogato fino al 31 dicembre 2021 e il sistema del vuoto a rendere di cui al predetto articolo 219-*bis* si applica anche agli imballaggi comunque utilizzati dagli alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

468-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le tipologie di attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti nonché di riuso dei propri prodotti che possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri per la concessione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021,» con le seguenti: «è incrementato di 27,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021,».

Conseguentemente, alla Tabelle. A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 30.000.000.

1.2445

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-bis. All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma: "140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità"».

1.2446

IANNONE

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-bis. All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e inserito il seguente comma: "140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140 per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2020 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa Conferenza. Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con

le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attrito proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono rassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità».

1.2447

MANCA

Dopo il comma 468 inserire il seguente,

«468-bis. All'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente comma: "140-*quater*. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuito ai Comuni e alle Città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità"».

1.2448 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 226-ter è inserito il seguente:

"Art. 226-quater.

(Plastiche monouso)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo e compatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea Strategia europea per la plastica nell'economia circolare' [COM(2018) 28 definitivo] i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di re introduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;

b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;

c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di *Life Cycle Assessment* certificabili;

b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:

1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;

2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;

c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;

d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

3. Le informazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 riguardano in particolare:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzo, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;

c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione di cui al presente comma da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo."».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421.

1.2449 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-bis. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le disposizioni dei precedenti commi 5, 6 e 7 si applicano altresì all'istituto nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione"«.

1.2450

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 468 inserire il seguente:

«468-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del di-

rettore generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 - Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato».

1.2451

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:

«469-bis. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato dei luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione dei rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino sia cofinanziati dalle regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.2452

DAMIANI

Dopo il comma 469 aggiungere i seguenti-

«469-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, legge n. 212 del 2000, le quote di accantonamento relative ai costi di chiusura delle discariche e di gestione *post* chiusura, deducibili ai fini del reddito d'impresa, si intendono comprensive della componente di capitalizzazione composta, calcolata allo scopo di valutare il tempo di effettivo sostenimento dei costi, ove contabilizzata. È fatto in ogni caso divieto di restituzione anche tramite compensazione delle maggiori imposte eventualmente versate.

469-ter. Agli oneri derivanti dal comma 469-bis si provvede entro un limite massimo di spesa paria 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 653».

1.2453

FERRAZZI

Dopo il comma 469, aggiungere i seguenti:

«469-bis. Al fine di proseguire nell'opera di bonifica del sito di Porto Marghera è autorizzata per l'anno 2019 la spesa pari a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.2454

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 469, sopprimere il secondo periodo e aggiungere i seguenti commi:

«469-bis. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2018/2019, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

469-ter. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, può essere utilizzata per:

a) riscrizione/immatricolazione e la frequenza:

- di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;

- di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

469-quater. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

469-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

469-sexies. Per le finalità di cui al comma 469-bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

469-septies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

1.2455

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Al comma 469, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole: "e nell'anno 2018" sono aggiunte le seguenti: "e 2019"».

1.2456

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 470 sostituire le parole: «conseguentemente ridotti» con la seguente: «aumentati».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,8 per cento».

1.2457

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 470 aggiungere il seguente:

«470-bis. All'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero: "45,07" è sostituito dal seguente: "50"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 36.000.000;

2020: - 36.000.000;

2021: - 36.000.000.

1.2458

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Sopprimere il comma 471.

1.2459

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI

Al comma 471, all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sopprimere la denominazione: «legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 - Credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche» e la denominazione: «legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319 - Crediti di impo-

sta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagato a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» con le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 200,68 milioni di euro per l'anno 2021, di 209,63 milioni di euro per l'anno 2022, di 218,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 219,53 milioni di euro per l'anno 2024, di 252,47 milioni di euro per l'anno 2025, di 286,91 milioni di euro per l'anno 2026, di 284,97 milioni di euro per l'anno 2027, di 284,68 milioni di euro per l'anno 2028, di 285,08 milioni di euro per l'anno 2029 e di 285,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.2460

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 471, all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: «legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1 - Credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.996 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2461

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FERRAZZI

Al comma 471, all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: «legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319 - Crediti di imposta, fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, sugli importi pagati, a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «a 6.998,75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.997,75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.998,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2462

ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 471 aggiungere, il seguente:

«471-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento».

1.2463 (testo 2)

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 471, aggiungere i seguenti:

«471-bis. Per gli anni 2019 e 2020 agli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 2.000 Euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, così come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

471-ter. Gli esercizi di cui al comma 471-bis possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante F24.

471-quater. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi *471-bis* e *471-ter* anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

471-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *471-bis* a *471-quater* si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per la quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel limite di 17 milioni di Euro e si provvede con le somme destinate al credito di imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 ed accertato con DPCM del 4 luglio 2014, nonché delle somme destinate al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 334 e 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per complessivi 13 milioni di Euro.

471-sexies. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi prestati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente";

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"*5-bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: in favore' sono aggiunte le seguenti: , degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e';

b) il secondo periodo è soppresso.

5-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u-quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e

i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale."».

1.2464 (testo 3)

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 471, inserire il seguente:

«471-bis. Nelle more di una revisione organica della normativa di settore, che tenga conto anche delle nuove modalità di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono progressivamente ridotti fino alla loro abolizione, secondo le seguenti previsioni:

1) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;

b) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250» sono soppresse;

2) il contributo diretto erogato a ciascuna impresa editrice di cui all'art. 2 comma 1 lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8 decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, è ridotto progressivamente nel seguente modo:

a) per l'annualità 2019 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

b) per l'annualità 2020 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

c) per l'annualità 2021 l'importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 75% della differenza tra l'importo spettante e 500 mila euro;

3) a decorrere dal 1° gennaio 2022 non possono accedere al contributo le imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70;

4) al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati

a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

1.2465

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere il comma 472.

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento», con le seguenti: «0,8 per cento».

1.2466

MARCUCCI, MISIANI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, CIRINNÀ, BINI, MANCA, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MARINO, STEFANO, FARAONE, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 472 inserire il seguente:

«472-bis. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.2467

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MANCA, MISIANI

Dopo il comma 472 inserire il seguente:

«472-bis. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono incrementati di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;
2020: - 20.000.000;
2021: - 20.000.000.

1.2468

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 473 inserire il seguente:

«473-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 515 è abrogato e sostituito dal seguente:

"515. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 512 a 514 sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. L'Agenzia per l'Italia digitale-Agid, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati di spesa degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, elabora un'analisi dei risparmi di spesa sostenuti dalle amministrazioni sulla base dei commi da 512 a 514, a fini conoscitivi e di conseguente aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione".

b) il comma 517 è abrogato».

1.2469

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 475 è inserire il seguente:

«475-bis. Al fine di favorire il corretto adempimento da parte del terzo pignorato nonché la tutela della finanza pubblica, tenuto conto delle esigenze di semplificazione delle procedure esecutive per le società e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e aventi sedi, strutture o uffici territoriali, all'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:

4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno

al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario dei pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto.";

4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: "della metà", sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,"».

Conseguentemente, all'articolo 91, quarto comma, dopo le parole: «primo comma», sono inserite le seguenti: «e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti».

1.2470

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 475, aggiungere i seguenti:

«475-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo".

475-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente".

475-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-*quater*), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

1.2471

CARBONE

Dopo il comma 475 inserire il seguente:

«475-*bis*. Al fine di garantire l'avvio del processo di liberalizzazione coerentemente con le finalità di salvaguardare l'interesse generale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica nonché a garanzia del diritto di difesa, l'applicazione dell'articolo 5, commi da 2 a 6, del Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'allegato A della delibera n. 77/18/CONS è sospesa, per un periodo transitorio di due anni, unitamente alle altre disposizioni del medesimo regolamento afferenti l'operatore capogruppo così come il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2018».

1.2472

ZAFFINI

Dopo il comma 475 inserire il seguente:

«475-*bis*. Al fine di garantire l'avvio del processo di liberalizzazione coerentemente con le finalità di salvaguardare l'interesse generale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica nonché a garanzia del diritto di difesa, l'applicazione dell'articolo 5, commi da 2 a 6, del Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'allegato A della delibera n. 77/18/CONS è sospesa, per un periodo transitorio di due anni, unitamente alle altre disposizioni del medesimo regolamento afferenti l'operatore capogruppo così come il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2018».

1.2473

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 475, inserire il seguente:

«475-bis. Al fine di garantire l'avvio del processo di liberalizzazione coerentemente con le finalità di salvaguardare l'interesse generale, per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, di assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica nonché a garanzia del diritto di difesa, l'applicazione dell'articolo 5, commi da 2 a 6, del Regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'allegato A della delibera n. 77/18/CONS è sospesa, per un periodo transitorio di due anni, unitamente alle altre disposizioni del medesimo regolamento afferenti l'operatore capogruppo così come il comma 2 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2018».

1.2474

BATTISTONI, BERUTTI

Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:

«475-bis. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'art. 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il Ministero della giustizia è tenuto a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro e non oltre il 1° febbraio 2019, l'adozione delle linee guida per la formazione degli operatori postali titolari di licenza, ai fini dello svolgimento delle attività di notificazione degli atti giudiziari».

1.2475

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 479, aggiungere i seguenti:

«479-bis. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

479-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653».

1.2476

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito della legge 9 agosto 2018, n. 96 aggiungere, in fine, il seguente comma: "4. Alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione"».

1.2477

FERRAZZI

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. L'autorizzazione a saturazione del carico termico si applica anche agli esistenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e a quelli di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettera D10 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

che oltre a rispettare le medesime condizioni ambientali di cui al precedente comma 3, garantiscano che il flusso di massa delle emissioni dell'impianto non sia superiore a quello previsto dalle autorizzazioni vigenti, soddisfino il proprio fabbisogno energetico in autoconsumo almeno per il 60 per cento e siano in possesso di un sistema di gestione ambientale e sulla sicurezza nei posti di lavoro"».

1.2478

FERRAZZI

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-bis. All'area del comprensorio individuato con la scheda del federalismo demaniale VEB0676, denominato "Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina", già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, la predetta amministrazione applica le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati».

1.2479

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 479 aggiungere il seguente:

«479-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: "Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente", sono aggiunte le parole: "che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro"».

1.2480

FERRAZZI, MISIANI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 479, aggiungere il seguente:

«479-bis. I contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono ulteriormente incrementati per un ammontare pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alia tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 25.000.000.

1.2481

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, le parole: ", con legge," sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «0.5 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

1.2482

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 481, aggiungere il seguente:

«481-bis. 1. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, le parole: ", con legge," sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-*bis*. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a*), è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 1 milione di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;

2) la lettera *b*), è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 1 milione di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

3) dopo la lettera *b*), aggiungere le seguenti:

«*b-bis*) il comma 671 è sostituito dal seguente:

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

b-ter) al comma 674 le parole: "o detentori" sono soppresse»;

4) la lettera *c*), è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

«*d*) il comma 681 è sostituito dal seguente:

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.".

1.2483

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 484, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.».

1.2484

DE POLI

Al comma 484 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.».

1.2485

IANNONE

Al comma 484, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.».

1.2486

MANCA

Al comma 484, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.».

1.2487

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 485 aggiungere il seguente comma:

«485-bis. All'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificato dal comunicato PCM in *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 1997, n. 217 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1997, n. 202), dopo le parole: "presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani", aggiungere: "e dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia".

1.2488

IANNONE

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, primo periodo, dopo le parole: "presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM", inserire le seguenti: "e dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia".»

1.2489

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'art. 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari

al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e ss. del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106.

Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera.

1.2490

MANCA

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 e successive modificazioni e integrazioni. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'art. 5 e ss. del Regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106.

Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera.

1.2491

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-bis. All'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale"».

1.2492

MANCA

Dopo il comma 485 inserire il seguente:

«485-bis. All'articolo 8 del Regolamento di cui al decreto del ministro dello sviluppo economico e del ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: "nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale"».

1.2493

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:

«487-bis. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.

487-ter. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o

bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

487-quater. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.

487-quinquies. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.

487-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.

487-septies. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

1.2494

MANCA, MISIANI, MARINO, STEFANO, MIRABELLI

Dopo il comma 487, aggiungere i seguenti:

«*487-bis.* Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

487-ter. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

487-quater. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto

dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

487-quinquies. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

487-sexies. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

487-septies. L'imposta di cui al comma *487-bis* relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziaria nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»

1.2495

FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 487, inserire il seguente:

«*487-bis.* Gli enti locali qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia superiore al 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeter-

minato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2001, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

1.2496

PEROSINO

All'articolo 1, dopo il comma 487 inserire il seguente:

«487-*bis*. Gli enti locali qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia superiore del 50 per cento del rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto degli equilibri di bilancio».

1.2497

RENZI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

«487-*bis*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 26, primo periodo, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019";*

b) *al comma 26, secondo periodo, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019";*

c) *al comma 28 le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019".*

1.2498

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PRESUTTO, PIRRO, TURCO, PATUANELLI

Dopo il comma 487, inserire il seguente:

«487-*bis*. È adottato su proposta del Ministero dell'Economia di concerto con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani, previa intesa in Confe-

renza Stato città ed autonomie locali, un piano nazionale di assistenza tecnica e di formazione per migliorare l'efficienza e la qualità delle attività di gestione e riscossione delle entrate e di gestione del patrimonio, a favore dei Comuni, prioritariamente di minore dimensione demografica delle Regioni Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Tale piano è finanziato utilizzando le economie, risultanti nel bilancio dell'istituto di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992 e al decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005, realizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

1.2499

CAUSIN

Dopo il comma 487 aggiungere il seguente:

«487-bis. All'Area del comprensorio individuato con la scheda del Federalismo Demaniale VEB0676, denominato "Ex aree imbonite fascia Lagunare Sottomarina, già oggetto di richiesta da parte del Comune di Chioggia, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, (Attuazione del Federalismo Demaniale - beni trasferiti a titolo non oneroso ai sensi dell'articolo 56 bis del decreto-legge n. 69 del 2013). L'Amministrazione applica le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177.

1.2500

BOLDRINI

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

«487-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro, per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.688 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.988 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

1.2501

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 487, aggiungere il seguente:

«487-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ", nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo." sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo".

1.2502

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 489, sostituire le parole: «Le limitazioni amministrative» con le seguenti: «Le sanzioni».

1.2503

IANNONE

1. Al comma 489, sostituire le parole: «Le limitazioni amministrative» con le seguenti: «Le sanzioni».

1.2504

MANCA

Al comma 489, sostituire le parole: «Le limitazioni amministrative» con le seguenti: «Le sanzioni».

1.2505

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.2506

MANCA

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.2507

IANNONE

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti».

1.2508

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 489, aggiungere il seguente comma:

«489-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.2509

IANNONE

Dopo il comma 489, inserire il seguente:

«489-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.2510

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis. Per gli eventi di spettacolo dal vivo, nonché gli spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di portata minore, prevedere i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) innalzamento della soglia massima dei partecipanti da 200 a 500, riguardo gli eventi per i quali, ai sensi dell'articolo 68 del Tulp, la segnalazione certificata di inizio attività sostituisce la licenza del Sindaco;

b) identificazione dei piccoli e medi eventi, distinti dai grandi eventi, tenendo conto di quella che può essere la reale affluenza, per cui la qualificazione di piccolo evento potrebbe riguardare le manifestazioni fino a 500 presenze, mentre un medio evento potrebbe riguardare le manifestazioni fino a 5000 presenze;

c) esclusione dalla definizione di pubblico spettacolo e dalla competenza delle Commissioni provinciali e comunali di vigilanza delle seguenti manifestazioni temporanee:

1. Piccoli intrattenimenti musicali con o senza ballo, offerti allo scopo di allietamento degli avventori nelle strutture adibite alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee, sempre che mantengano carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione e non arrechino molestia o disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto delle seguenti condizioni.

2. Fiere e mostre di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 ed in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e sagre in cui si esercita anche la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per attività istituzionali o per beneficenza.

3. Gallerie, esposizioni di rarità, persone, animali o altri oggetti di curiosità, di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S., anche effettuate in locali chiusi, che non sono di per sé qualificabili come locali di pubblico spettacolo o trattenimento, secondo un indirizzo interpretativo più volte espresso dal Ministero dell'interno

4. Palestre, scuole di danza o simili, laddove non siano utilizzate per finalità di pubblico spettacolo o trattenimento con accesso indiscriminato del pubblico

5. Attività temporanee per lo svolgimento delle quali non vengono utilizzate o installate strutture o attrezzature per lo stazionamento del pubblico, come previsto dall'articolo 1, comma 2, punto a) del decreto ministeriale 19 agosto 1996 (Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo), che esclude dal campo di applicazione del decreto medesimo "i luoghi all'aperto", quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo X della regola tecnica allegata al decreto medesimo e cioè che "Per i luoghi e spazi all'aperto", utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza d'esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio;

d) previsione della non ripetizione dei controlli di cui all'articolo 141, comma 1 lettera e) del regio decreto n. 635 del 1940 per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale o quella comunale abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a cinque anni;

e) esclusione del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione delle norme sulle pubbliche manifestazioni, dal campo di applicazione dei volontari delle Pro Loco e delle associazioni o enti senza finalità di lucro, ovvero non in forma imprenditoriale, fin tanto che non sussista un rapporto di lavoro;

f) previsione sui luoghi delle manifestazioni, caratterizzate da un livello basso di pericolosità, di personale con funzione di operatore di sicurezza, appositamente formato secondo il livello di rischio, in numero sufficiente a garantire la gestione delle emergenze, secondo la previsione dei rischi prevista nel piano di sicurezza ed emergenza appositamente predisposto dall'organizzatore;

g) ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 447 del 1995, riguardo alle manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, prevedere la presentazione di una domanda di autorizzazione al Sindaco in deroga, con allegata dichiarazione di impegno da parte del Titolare dell'Autorizzazione a rispettare i limiti di legge relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico, pari a *max* 102 DBA negli orari dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00. Eventuali limitazioni o estensioni di emissioni e di orario devono essere autorizzate sempre in deroga dall'Amministrazione locale;

h) esclusione per le Pro Loco, Parrocchie, Comitati ed Associazioni senza fini di lucro, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, delle formalità di trasmissione della documentazione tramite procedure telematiche del SUAP, le quali comportano obblighi e conseguenze assolutamente incompatibili con il mondo dell'associazionismo, quali ad esempio l'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e l'esistenza del fascicolo d'impresa ed utilizzo della PEC o di appositi portali informatici;

i) superamento delle difficoltà da parte dei Comuni nel rilascio dei provvedimenti autorizzativi e nell'individuazione delle misure di sicurezza da adottarsi per le manifestazioni pubbliche, determinate da una generica competenza degli uffici e dalla scarsa propensione ad assumersi responsabilità decisionali in mancanza di validi e certi supporti legislativi che in numerose occasioni hanno portato ad un aggravamento delle limitazioni eccessivamente cautelative. ».

1.2511

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 491 inserire il seguente:

«491-bis. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma:*

1) dopo le parole: "dalle agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "e dagli enti locali territoriali";

2) dopo le parole: "a quelli delle agenzie» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali territoriali";

b) al sesto comma, dopo le parole: "alle Agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: ", agli enti locali territoriali".».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.2512

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 4 è sostituito dal seguente:* «4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di Polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di

cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.»;

b) *al comma 5 il primo periodo è soppresso;*

c) *al comma 5-*bis*:*

- *le parole: «alla lettera c) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;*

- *le parole: «Polizia provinciale e di» sono soppresse.*

1.2513

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

1.2514

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-*bis*. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziato in bilancio per la Retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli Enti del comparto delle Funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le

corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

1.2515

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole:* "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) *al comma 2 le parole:* "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) *al comma 3 le parole:* "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" *sono sostituite dalle seguenti:* "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.2516

DE POLI

Dopo il comma 491, aggiungere il seguente:

«491-bis. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2019 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 470 e 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

d) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

e) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

1.2517

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento».

1.2518

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità degli oneri per il rinnovo dei contratti 2019-2021 a carico degli enti locali, nelle more del riassetto delle relative entrate, a decorrere dall'anno 2019 è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione pari a 370 milioni di euro, di cui 330 milioni a favore dei comuni, 12 milioni di euro a favore delle città metropolitane e 28 milioni di euro a favore delle Province. Il contributo assegnato a ciascun ente sarà definito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 31 gennaio 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti all'assegnazione, negli stati di previsione del Ministero dell'interno, delle risorse occorrenti per la copertura del Fondo di cui al primo periodo».

1.2519

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un "Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica" con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.

2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2)».

1.2520

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923. n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali».

1.2521

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 491, aggiungere il seguente:

«491-bis. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «entro il 31 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento»;

b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

1.2522

DE POLI

Dopo il comma 491 aggiungere il seguente:

«491-bis, All'articolo 1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche," sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".

1.2523

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 492 dopo le parole: «All'articolo 233-bis, comma 3» sono aggiunte le seguenti parole: «all'articolo 232, comma 2».

1.2524

MANCA

Al comma 492 dopo le parole: «All'articolo 233-bis, comma 3» sono aggiunte le seguenti parole: «e all'articolo 232, comma 2».

1.2525

IANNONE

Al comma 492, dopo le parole: «All'articolo 233-bis, comma 3» inserire le seguenti: «e all'articolo 232, comma 2».

1.2526

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-bis. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o con-

dizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti».

«492-ter. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso».

1.2527

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1"».

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7"».

«492-ter. I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato a decorrere dal 2019 con riferimento all'anno 2018».

1.2528

MANCA

Dopo il comma 492, inserire il seguente:

«492-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.";

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.".

1.2529

PEROSINO, BERUTTI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 492, inserire i seguenti:

«492-bis. Al comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "è comunque consentito un numero massimo di tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati"».

«492-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione dai 3.000 abitanti fino a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».

1.2530

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-bis. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *le parole:* "al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", sono soppresse;

b) *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 dell'articolo 170» è abrogato" e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

«492-ter. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino, a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

1.2531

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-bis. All'articolo 1, comma 887, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* "23 giugno 2011, n. 118", *le parole da:* "al fine" *fino al termine del periodo sono soppresse;*

b) *sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:*

"Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

«492-ter. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

1.2532

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-bis. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", le parole da: "al fine", fino al termine del periodo sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".».

«492-ter. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

1.2533

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

492-bis. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", le parole da: "al fine" fino al termine del periodo sono soppresse;*

b) *sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".*

492-ter. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".

1.2534

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-bis. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

«492-ter. Gli articoli 10, 13 comma 6, lettere b) e c), 14, comma 3 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti».

1.2535

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

All'articolo 1, dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. A decorrere dall'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione: l'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2, del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione: l'articolo 14 e articolo 15 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con meno di 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla leg-

ge 6 agosto 2012, n. 133. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562 della legge 296 del 27 dicembre 2006. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale del ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2019, non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2019, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale del ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti.

1.2536

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

492-ter. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 492-quinquies, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

492-quater. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

492-*quinquies*. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

492-*sexies*. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2019.

492-*septies*. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

492-*octies*. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

492-*novies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

492-*decies*. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

492-*undecies*. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

492-*duodecies*. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo

per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

492-terdecies. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

492-quaterdecies. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

492-quindecies. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

492-sedecies. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

492-septiesdecies. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

492-octiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

1.2537

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 marzo 2019.».

1.2538

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

492-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 492-bis, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

492-quater. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono

determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.».

1.2539

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo. Le disposizioni del presente comma sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

1.2540

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* "tesoreria della provincia" *inserire le parole:* "o della città metropolitana";

b) *sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana com-

petente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992-, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione."».

1.2541

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-bis. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati".

492-ter. Il comma 138 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».

1.2542

MANCA

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-bis. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere i seguenti:

"4-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.

4-ter. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.".

492-ter. Il comma 138 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.».

1.2543

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.».

1.2544

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.».

1.2545

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 151, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.";

b) *all'articolo 161, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* "Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7."».

1.2546

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.2547

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. L'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte riguardante le conseguenze della mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, si interpreta nel senso che, ferma restando per l'ente locale la definitiva preclusione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*, la tardiva presentazione del piano comporta l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 previo in ogni caso l'accertamento della esistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto previsti dall'articolo 244 da parte della medesima sezione regionale di controllo della Corte dei Conti cui il piano sia stato trasmesso tardivamente, secondo la procedura di cui all'articolo 247.».

1.2548

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "*f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni."».

1.2549

PEROSINO, MALAN, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."».

1.2550

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018"».

1.2551

MANCA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018"».

1.2552

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "A decorrere dall'anno 2011" aggiungere le seguenti parole: "e fino al 31 dicembre 2018"».

1.2553

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2014 al 2020";*

b) *dopo il comma 683 è aggiunto il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento"».*

1.2554

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2555

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2556

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. Le regioni e gli enti locali - in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio - possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale nei profili educativo-scolastico, polizia locale, assistenti sociali e nei profili professionali con elevate competenze in materia di:

a) digitalizzazione;

b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

c) qualità dei servizi pubblici;

d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

e) contrattualistica pubblica;

f) controllo di gestione e attività ispettiva.».

1.2557

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 21, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2558

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da inten-

dersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

1.2559

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere infine il seguente periodo: "L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione"».

1.2560

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni."».

1.2561

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro

a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni."».

1.2562

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. Le regioni e gli enti locali - in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio - possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale nei profili educativo-scolastico, polizia locale, assistenti sociali e nei profili professionali con elevate competenze in materia di:

- a) digitalizzazione;
- b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c) qualità dei servizi pubblici;
- d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e) contrattualistica pubblica;
- f) controllo di gestione e attività ispettiva.».

1.2563

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito come segue: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."».

1.2564

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito come segue: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."».

1.2565

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito come segue: "2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno

2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo."».

1.2566

IANNONE

Dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

«492-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2 le parole: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.2567

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";*

b) *al comma 2 le parole: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";*

c) *al comma 3 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".»*

1.2568

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"per ciascuno degli anni 2017 e 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"*;

b) al comma 2 le parole: *"entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"*;

c) al comma 3 le parole: *"per ciascuno degli anni 2017 e 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".»*

1.2569

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 14, è aggiunto in fine il seguente comma: "14-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 - a seguito dei processi di stabilizzazione attuati ai sensi del presente articolo - valutano, in deroga al limite previsto dal comma 2 dell'articolo 23, la possibilità di incrementare, in quota parte, i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale."».

1.2570

MANCA

Dopo il comma 492 inserire i seguenti:

«492-bis. All'articolo 1 comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: *Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è soppresso e sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".*

492-ter. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: *"Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello".*».

1.2571

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e" sono soppresse."».

1.2572

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-bis. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.

492-ter. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.

492-quater. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.».

1.2573

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.».

1.2574

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci

metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.».

1.2575

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.».

1.2576

IANNONE

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis, Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;

b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.».

1.2577

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-bis. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi." sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole: "incassi di competenza es. X+incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X" sono sostituite dalle seguenti: "incassi di competenza es. X+incassi in c/residui es. X Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente" sono soppresse.»

1.2578

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 492, inserire il seguente:

«492-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.»

1.2579

MAGORNO, BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 492, inserire il seguente:

«492-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo

259 comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2580

DE BONIS

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2581

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2582

PAGANO

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-bis. Per le Province che presentano o ripropongono l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato nell'anno 2019 il termine di cui all'articolo 259 comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, è esteso da cinque a dieci anni.».

1.2583

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36.».

1.2584

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-bis. Con le modalità stabilite dal comma 4, articolo 9 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999 "Interventi nel settore dei trasporti" e dal successivo Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 è rimborsata alla Regione Siciliana l'onere relativo all'IVA, nella misura del 10 per cento del corrispettivo di cui al Contratto di servizio del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.».

1.2585

MANCA

Dopo il comma 492 inserire il seguente:

«492-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *a*), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.

492-ter. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera *b*), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

492-*quater*. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:

a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2019.

Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera *b)*, avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.

Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.

A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.

Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato

all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.

Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.

La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione 11. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli *swap* di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.

La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

1.2586

MANCA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-*bis*. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo, Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

492-*ter*. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

492-*quater*. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-2019, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui...».

1.2587

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 492, aggiungere i seguenti:

«492-bis. Al fine di implementare l'attività di controllo del litorale della provincia di Taranto, attraverso una maggiore dotazione di mezzi e personale a disposizione della Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Taranto, sono stanziati 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

492-ter. A favore della realizzazione di un centro di soccorso e recupero, anche con finalità didattiche, a tutela della fauna marina dell'area del Mar Piccolo e di tutta la costa marina dell'area di Taranto, anche attraverso l'utilizzo di idonea imbarcazione appositamente predisposta alle suddette finalità, sono stanziati 800.000 euro per il 2019».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.800.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.2588

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:

«492-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2019, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.

492-ter. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedi-

mento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le regioni interessate.

493-*quater*. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000" con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 6, lettera *b*), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area».

1.2589

DE POLI

Dopo il comma 493, aggiungere il seguente:

«493-*bis*. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regio-

ne di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera *d*) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo del contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata. La percentuale di cui al primo al primo periodo è ridotta nella misura *7-ter*. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma *7-bis* è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858».

1.2590

CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 495, aggiungere il seguente:

«495-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al comma 3 -bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'esercizio 2019 la regione che abbia conseguito riequilibrio economico finanziario almeno nei tre anni precedenti, si considera comunque adempiente anche ai fini del parametro relativo alla spesa di personale in caso di sussistenza dell'equilibrio predetto nell'anno considerato ai fini del monitoraggio."».

1.2591

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICCHETTO FRATIN, VITALI

Apportare le seguenti modificazioni: «1. Al comma 498 sopprimere la lettera *d*)».

2. *Dopo il comma 504, aggiungere il seguente:*

«504-bis. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, sono soppresse le parole ", e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse.».

1.2592

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 498, sopprimere la lettera d).

1.2593

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 499, lettera a), dopo le parole: «degli edifici del territorio» inserire le seguenti: «con particolare riferimento all'edilizia scolastica.».

1.2594

PEROSINO, PICETTO FRATIN

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

«499-bis. Al fine di facilitare l'avvio dei cantieri edilizi, la rigenerazione urbana, l'efficienza energetica degli edifici e l'abbellimento delle città, ai proprietari di immobili, costruiti prima del 1978, i cui condomini deliberino all'unanimità di procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'immobile, affidandola ad impresa di costruzioni, ricostruendo con criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) premio volumetrico fino al 25 per cento rispetto al fabbricato demolito, parametrato ai livelli di efficientamento attesi;

b) possibilità di cedere i diritti edificatori maturati;

c) deduzione integrale, dal reddito complessivo Irpef, degli oneri connessi all'affitto di un'altra unità immobiliare nel periodo di demolizione e ricostruzione dell'immobile, a partire dall'anno fiscale successivo all'intervento edilizio, sino all'insediamento nella nuova unità immobiliare,

499-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, approva le disposizioni volte ad agevolare l'apertura di cantieri in ambito urbano, previste dal comma 1, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definendo compiutamente la tipologia delle agevolazioni e la semplificazione delle procedure volte a favorire gli investimenti da parte dei privati nel settore immobiliare.

499-quater. I Comuni possono deliberare procedure semplificate e, nell'ambito dei propri spazi di bilancio, riduzione degli oneri per le pratiche di demolizione e ricostruzione ed ulteriori agevolazioni in favore dei proprietari e dei consorzi di proprietari che interessino zone soggette a un particolare degrado urbano.

499-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate alla riduzione delle imposte sulla casa, alla infrastrutturazione pubblica e all'edilizia residenziale pubblica.».

1.2595

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:

«499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

499-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.».

1.2596

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con ANCI e UPI.».

1.2597

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2598

DE BONIS

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente comma:

«499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2599

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2600

PAGANO

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente comma:

«499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2601

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario la quota di investimenti di cui ai commi 495 e 497 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 494 e 496. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con Anci e Upi.».

1.2602

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-bis. Una quota parte pari al 5 per cento dei fondi previsti, dalle tabelle 3 e 4 sono riservati al miglioramento del sistema viario principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che può essere effettuato anche attraverso apposite convenzioni da stipulare tra ANAS e le Regioni interessate.».

1.2603

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 499, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: «e-bis) per le regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016-2018, per interventi finalizzati al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere.».

1.2604

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

«499-bis. Le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016-2018 riservano almeno il 10 per cento degli interventi al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere, anche attraverso il cofinanziamento di interventi previsti da ANAS, da attuare mediante stipula di specifiche convenzioni.».

1.2605

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 500 inserire i seguenti:

«500-bis. Per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 500, di contributi ai comuni di ciascuna regione, inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale, per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

500-ter. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.».

1.2606

IANNONE

Dopo il comma 500 inserire i seguenti:

«500-bis. Per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 500, di contributi ai comuni di ciascuna regione, inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale, per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo di cui al primo periodo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

500-ter. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.».

1.2607

MANCA

Dopo il comma 500 inserire i seguenti:

«500-bis. Per gli anni 2019 e 2020, le regioni a statuto ordinario possono realizzare gli investimenti di cui ai commi 495 e 497 mediante l'assegnazione, entro il termine di cui al comma 500, di contributi ai comuni di ciascuna regione, inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione dà comunicazione al Ministero dell'interno, ai soli fini della gestione della graduatoria nazionale, per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto dei contributi di cui al primo periodo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860,

sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.

500-ter. Al comma 858 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, le parole "otto mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi". Ai fini della determinazione del contributo per l'anno 2020, i criteri di cui al comma 854, ultimo periodo, e ai commi 855 e 856, del medesimo articolo 1 possono essere riformulati, anche su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali da sancire entro il 30 giugno 2019.».

1.2608

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 504 è aggiunto il seguente:

«504-bis. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, sono soppresse le parole " , e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse."».

1.2609

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 504 inserire il seguente:

«504-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

lettera a) dopo la parola: "regioni" inserire le seguenti: "e le città metropolitane";

lettera b) dopo la parola: "regioni" inserire le seguenti: "e le città metropolitane";

lettera c) dopo la parola: "regionali" inserire le seguenti: "e delle città metropolitane";

lettera d) dopo la parola: "regioni" inserire le seguenti: "e le città metropolitane";

lettera e) dopo la parola: "regione" inserire le seguenti: "e città metropolitana";

al comma 4, dopo le parole: "tra le regioni" inserire le seguenti: "e città metropolitane";

Le percentuali di ripartizione tra regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.».

1.2610

MANCA

Dopo il comma 504 aggiungere il seguente:

«504-bis. Articolo 27 decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, comma 2:

lettera a) dopo la parola: "regioni" inserire le seguenti: "e le città metropolitane";

lettera b) dopo la parola: "regioni" inserire le seguenti: "e le città metropolitane";

lettera c) dopo la parola: "regionali" inserire le seguenti: "e delle città metropolitane";

lettera d) dopo la parola: "regioni" inserire le seguenti: "e le città metropolitane";

lettera e) dopo la parola: "regione" inserire le seguenti: "e città metropolitana";

al comma 4, dopo le parole: "tra le regioni" inserire le seguenti: "e città metropolitane";

Le percentuali di ripartizione tra regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.».

1.2611

NASTRI

Dopo il comma 505, sono aggiunti i seguenti:

«505-bis. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Gal-

liate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.

505-ter. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:

- a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongono alla vigilanza permanente;
- b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;
- c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

505-quater. La concessione dei benefici previsti dai precedenti commi 505-bis e 505-ter è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.

505-quinquies. Le disposizioni di attuazione dei commi da 505-bis a 343-quater sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

505-sexies. Le finalità di cui ai commi da 505-bis a 640-quinquies e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2019 e per i successivi anni 2020, 2021, 2022 e 2023 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a),

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massima di 300 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.2612

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 505, è aggiunto il seguente:

«505-bis. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

1.2613

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICCHETTO FRATIN, VITALI

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: "la ristrutturazione" sono aggiunte le parole: "o estinzione anticipata anche parziale"; al termine è aggiunto il seguente periodo: "La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.";*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche*

da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato-regioni in ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000,00; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra.";

c) *al comma 5, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione"; alla lettera a) le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate; alla lettera b) le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate e le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni";*

d) *al comma 7, le parole: "entro il 20 giugno 2014" sono abrogate;*

e) *al comma 10, le parole: "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" sono abrogate;*

f) *al comma 12, dopo le parole: "di cui al comma 15", la parola: «è» è sostituita con le seguenti "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";*

g) *al comma 13, dopo le parole: "valore di riacquisto dei titoli" sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" e dopo le parole: "di rinegoziazione" sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,";*

h) *al comma 14, dopo le parole: "riacquisto del titolo" sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,"».*

Conseguentemente è ridotto per l'importo di 200 milioni lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2614

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con mo-

dificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: "la ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti: "o estinzione anticipata anche parziale"; al termine è aggiunto il seguente periodo: "La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.";*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1° gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato-regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000,00; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra.";* *al comma 5, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione"; alla lettera a) le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate; alla lettera b) le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate e le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni";*

d) *al comma 7, le parole: "entro il 20 giugno 2014" sono abrogate;*

e) *al comma 10, le parole: "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" sono abrogate;*

f) *al comma 12, dopo le parole: "di cui al comma 15", la parola: "è" è sostituita con le parole: "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";*

g) *al comma 13, dopo le parole: "valore di riacquisto dei titoli" sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" e dopo le parole: "di rinegoziazione," sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,";*

h) *al comma 14, dopo le parole: "riacquisto del titolo" sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,".*

2. All'onere pari a 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.2615

VERDUCCI, GINETTI

Dopo il comma 505 inserire il seguente:

«505-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: "la ristrutturazione" sono aggiunte le seguenti: "o estinzione anticipata anche parziale", ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.";*

b) *il comma 2 è sostituito dal seguente: "Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1^o gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di Stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato-regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra.";*

c) *al comma 5, alinea, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione";*

d) *al comma 5, lettera a), le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono soppresse;*

e) *al comma 5, lettera b) le parole: "vita residua pari o superiore a 5 anni e" sono abrogate e le parole: "250 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni";*

f) *al comma 1, le parole: "entro il 20 giugno 2014" sono abrogate;*

g) *al comma 10, le parole: "da emanarsi entro il 18 luglio 2014" sono abrogate;*

h) *al comma 12, dopo le parole: "di cui al comma 15", la parola "è" è sostituita con le seguenti: "può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";*

"può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2";

l) *al comma 13, dopo le parole: "valore di riacquisto dei titoli" sono aggiunte le seguenti "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2" e dopo le parole: "di rinegoziazione," sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2";*

m) *al comma 14, dopo le parole: "riacquisto del titolo" sono aggiunte le seguenti: "al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2".».*

Conseguentemente, al comma 138 le parole: «9.000 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «8.800 milioni di euro annui».

1.2616

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICCHETTO FRATIN, VITALI

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-bis. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

1.2617

PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-bis. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2017, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma "Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le autonomie

territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.».

1.2618

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 505 aggiungere il seguente comma:

«505-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:

"6-bis. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato".».

1.2619

ASTORRE

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«505-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato".».

1.2620

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-bis. Dopo l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali)

1. Al fine di assicurare la tenuta unitaria nell'intero territorio nazionale dei principi ispiratori dell'ordinamento, la legge dello Stato che su iniziativa della regione interessata concede a tale Regione ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 3, della Costituzione, può essere approvata solo dopo la definizione da parte dello Stato dei livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale con l'individuazione delle risorse necessarie.

2. Il trasferimento delle risorse sulle materie ulteriori assegnate alle Regioni che lo richiedono è definito esclusivamente in base a obiettivi fabbisogni dei territori, escludendo ogni riferimento a indicatori di ricchezza territoriale.

3. Per la definizione dei livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio nazionale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e l'individuazione delle risorse necessarie, di cui al comma 1, nonché la definizione degli obiettivi fabbisogni dei territori, di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione di studio composta da 11 membri di cui 5 esperti nominati dal ministro dell'economia e delle finanze e 5 esperti nominati dalla Conferenza delle Regioni e presieduta dal Ministro o da un suo delegato, che deve concludere i propri lavori entro e non oltre il 30 settembre 2019. A tale scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «euro 127.317.000 per l'anno 2019».

1.2621

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di

amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

1.2622

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

«505-bis. Dal 2019 al 2025 la Regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente».

«505-ter. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 e il primo periodo del comma 830, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

1.2623

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 505, aggiungere il seguente:

«505-bis. A causa del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità si provvede alla tutela dei diritti individuali e inalienabili garantiti dalla Costituzione mediante una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti stessi. A tal fine sono trasferiti alla Regione siciliana, a titolo di contributo per il superamento dello svantaggio, la somma di 100 milioni di euro annui per il triennio 2019, 2021».

Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche: "«sostituire le parole: "9.000 milioni di euro" con le seguenti: "8900 milioni di euro" e sopprimere il coma 141».

1.2624

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 inserire i seguenti:

«508-bis.1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che

le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici».

«508-ter. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180».

«508-quater. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni».

«508-quinquies. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il cui rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni, aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge».

«508-sexies. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.»

1.2625

IANNONE, MARSILIO, RUSPANDINI

Dopo il comma 508 aggiungere il seguente:

«508-bis. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

«508-ter. Con l'opzione di cui al comma 508-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci».

«508-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 508-bis. e 508-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -10.000.000;

2020: -10.000.000;

2021: -10.000.000.

1.2626

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 aggiungere il seguente:

«508-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di novanta giorni."».

1.2627

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa".

"3-ter. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale".

"3-quater. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante."».

1.2628

IANNONE

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-bis. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4.2. Una quota pari al 50 per cento dei proventi dei canoni concessori di cui al presente articolo è introitata dalle regioni competenti per territorio e devoluta, per il 25 per cento, ai Comuni territorialmente interessati, in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti nonché per le procedure di contenzioso."»

1.2629

IANNONE, MARSILIO

Dopo il comma 508 inserire il seguente:

«508-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regola-

mentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.».

1.2630

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 509, è aggiunto il seguente:

«509-bis. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».

1.2631

GALLONE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 509, aggiungere i seguenti:

«509-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno sono assoggettati ad una tassa annua di proprietà di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificatamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazioni ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume".

«1-ter. I veicoli di cui al comma 1-bis sono individuati, previo esame di ogni singolo esemplare, con propria determinazione, dall'ASI per tutti

i veicoli e dalla FMI per i soli motoveicoli, mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso».

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento delle tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e 1-bis l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 70,00 per gli autoveicoli ed in euro 40 per i motoveicoli.

«509-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.2632

ASTORRE

Dopo il comma 509, aggiungere il seguente:

«509-bis. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "concessi in locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "a noleggio senza conducente, sia a breve che a lungo termine, e a noleggio in modalità condivisa (*car sharing*)";

2) le parole: ", in luogo dei singoli utilizzatori," sono soppresse;

3) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, il versamento di cui al periodo precedente è effettuato dalle imprese in luogo dei singoli utilizzatori,";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata non inferiore a dodici mesi. I contratti di noleggio a lungo termine sono registrati al Pubblico Registro Automobilistico".

"1-ter. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente, si intendono i contratti di durata inferiore a dodici mesi. E fatto obbligo di annotare al Pubblico Registro Automobilistico la sede di esclusiva o prevalente allocazione di tali veicoli e di quelli a noleggio in modalità condivisa, utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente".

"1-quater. Se il noleggio dello stesso veicolo, di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse

parti, ivi incluse le proroghe dei contratti, la durata è quella complessiva dei citati contratti.";

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Fermo restando la soggettività passiva della società di noleggio, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, sono determinati in ogni caso in relazione del luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico. Nel caso di utilizzatori non residenti in Italia, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione alla sede legale della Società di noleggio risultante al Pubblico Registro Automobilistico".

"3-ter. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente e quelli dei veicoli a noleggio in modalità condivisa, sono determinati in relazione al luogo di esclusiva o prevalente allocazione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente risultante al Pubblico Registro Automobilistico." ».

1.2633

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 509 è aggiunto il seguente comma:

«509-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente lettera: «*i*) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 aprile 2006, n. 209."»

1.2634

MANCA

Dopo il comma 509 è aggiunto il seguente comma:

«509-bis. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente lettera: "*i*) veicoli in dotazione della Polizia Locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209"».

1.2635

PAPATHEU, ROSSI

Sostituire il comma 510 con il seguente:

«510. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale 77/2015,154/2017 e 103/2018, sono ridefiniti, entro il 31 marzo 2019, attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali».

Conseguentemente, la Tabella 7 è soppressa.

1.2636

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

«Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«510-bis. Il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e il sostenimento delle spese per l'accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale ed i minori stranieri non accompagnati, costituisce entrata nei bilanci delle stesse Province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al bilancio dello Stato. Questa disposizione ha effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.».

1.2637

FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«510-bis. La regione Sardegna è autorizzata a ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla quota derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale conseguenti alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti a tutto il 2012, in un arco temporale di venticinque anni ed in rate costanti a decorrere dal 2018. La quota accantonata del risultato di amministrazione 2017 della regione Sardegna in ragione dei debiti verso il sistema sanitario non ancora ripianati al 31.12.2017, può essere utilizzata a copertura delle perdite del sistema

sanitario purché nei limiti della riduzione del disavanzo applicato secondo il piano di rientro approvato ai sensi dell'articolo 42, commi 12 e seguenti, del decreto legislativo 118 del 2011 e secondo la disposizione di cui al precedente periodo. Il disavanzo di cui al predetto piano di rientro non costituisce un impedimento ai fini dell'utilizzo del margine corrente consolidato quale copertura degli investimenti pluriennali».

1.2638

GALLONE, GALLIANI, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, TOFFANIN

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«510-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Province su delega delle Regioni, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1».

1.2639

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 510, aggiungere i seguenti:

«510-bis.1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale 77/2015, 154/2017 e 103/2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.

510-ter. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea - Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti».

1.2640

GIAMMANCO, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 510, inserire il seguente:

«510-bis. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea - Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.

1.2641

PAPATHEU, GIAMMANCO

Dopo il comma 510, inserire il seguente:

«510-bis. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'unione Europea-Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.

1.2642

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:

«510-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

510-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al presente

comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

1.2643

PATUANELLI

Al comma 511 sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Dopo il comma 511, inserire i seguenti:

«511-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

511-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 511 e 511-bis, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo».

1.2644

ROJC

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è concesso, per l'anno 2019, un contributo straordinario di 5 milioni di euro da destinare al completamento dei lavori di riqualificazioni dell'Area "Porto Vecchio" del comune di Trieste».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.2645

ROJC

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-bis. Per l'anno 2019 è concesso un contributo straordinario di 2,8 milioni di euro a favore del Teatro Palamostre di Udine (ex Galleria Arte Moderna)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 2.800.000;
2020: - ;
2021: - .

1.2646

ROJC

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-bis. Alle imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistica slovena ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 è riconosciuto un contributo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 400.000;
2020: - 400.000;
2021: - 400.000.

1.2647

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

«511-bis. A far data dal 1° gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per l'attuazione della zona franca integrale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2019, 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, negli importi indi-

cati nella Tabella 7 allegata alla presente legge. 2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al primo comma, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è ridotto di 1.000 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2648

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 512, sostituire le parole: Alle province con le seguenti: Alle province e alle città metropolitane e sostituire le parole: le province con le seguenti: le province e le città metropolitane.

Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

«512-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 515».

Al comma 514, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.

1.2649

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, le parole «Alle province» sono sostituite dalle parole «Alle province e alle città metropolitane» e le parole «le province» sono sostituite dalle parole «le province e le città metropolitane»;*

b) *dopo il comma 512 aggiungere il seguente:*

«512-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al

2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, il 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il monitoraggio degli interventi si applica il comma 520»;

c) il comma 515 è soppresso.

1.2650

MANCA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, le parole «Alle province» sono sostituite dalle parole «Alle province e alle città metropolitane» e le parole «le province» sono sostituite dalle parole «le province e le città metropolitane»;*

b) dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

«512-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per (e finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il monitoraggio degli interventi si applica il comma 520»;

c) il comma 515 è soppresso.

1.2651

IANNONE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, le parole «Alle province» sono sostituite dalle parole «Alle province e alle città metropolitane» e le parole «le province» sono sostituite dalle parole «le province e le città metropolitane»;*

b) *dopo il comma 512 aggiungere il seguente:*

«512-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Per il monitoraggio degli interventi si applica il comma 520»;

c) il comma 515 è soppresso.

1.2652

Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 512, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: «province» inserire le seguenti: «e città metropolitane»;*

b) *al secondo periodo, dopo la parola: «province» inserire le seguenti: «e città metropolitane».*

1.2653 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «1.000 milioni di euro», e, sostituire il comma 514 con il seguente:

"514. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 512 del presente articolo è istituito un Fondo pari a un miliardo di euro annui dall'anno 2019 all'anno 2033, presso il Ministero dell'economia e delle finanze."

e, di conseguenza dopo il comma 639 aggiungere i seguenti:

639-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per

cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi *639-bis*, *639-ter* e *639-quater*.

1.2654

MASINI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 512, primo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «280 milioni»;*

b) *al comma 514, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «280 milioni»;*

c) *sopprimere il comma 520.*

1.2655

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 512, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per

l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.» *con le seguenti:* «27,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 175,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 184,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 194,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 194,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 227,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 262,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 260,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 259,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 260,3 milioni di euro per l'anno 2029, di 260,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030, 2031, 2032 e 2034 e di 290,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 0;
2020: - 30.000.000;
2021: - 0.

1.2656

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole «280 milioni».

Conseguentemente,

all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.670 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.970 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.969 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.970 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2657

PAGANO

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «280 milioni».

Conseguentemente al comma 514 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

1.2658

IANNONE, LA PIETRA

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «280 milioni».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000;

2021: -30.000.000.

1.2659

DE BONIS

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «280 milioni».

1.2660

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 512, sostituire le parole: «250 milioni» con le parole: «280 milioni».

1.2661

RICCIARDI, DI GIROLAMO, DESSÌ, LUPO, SANTILLO, COLTORTI, GALLICCHIO

Al comma 512, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo in oggetto può essere utilizzato anche per l'adeguamento sismico di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché e per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade.».

1.2662

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Al comma 512 le parole: «tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e» *sono sostituite dalle seguenti:* «in base a due distinti criteri: *a)* il numero di edifici scolastici e la superficie in mq delle scuole secondarie superiori in zona climatica fredda; *b)* il numero di km lineari e le caratteristiche montane della rete stradale di competenza provinciale e».

1.2663

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 512, al secondo periodo, sostituire le parole: «una diminuzione della spesa» con le parole: «una diminuzione della spesa corrente»;

b) sopprimere il comma 513;

c) sostituire il comma 515 con il seguente: «I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 517, sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2664

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 512, secondo periodo, sostituire le parole: «una diminuzione della spesa» *con le seguenti:* «una diminuzione della spesa corrente».

1.2665

DE BONIS

Dopo il comma 512 è aggiunto il seguente:

«512-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2666

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

«512-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2667

PAGANO

Dopo il comma 512 è aggiunto il seguente:

«512-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2668

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 512, aggiungere il seguente:

«512-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2669

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 512 è aggiunto il seguente:

«512-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2670

BERARDI

Dopo il comma 512 aggiungere il seguente:

«512-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

1.2671

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:

«512-bis. Al fine di prevedere un urgente rifacimento del manto stradale delle arterie viarie nella provincia di Vibo Valentia sono stanziati a favore della provincia di Vibo Valentia 8 milioni di euro per il 2019.

512-ter All'onere di cui al comma 76-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 8 milioni di euro per il 2019 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.2672

DE BONIS

I commi 513 e 515 sono soppressi.

1.2673

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2674

PAGANO

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2675

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2676

IANNONE, LA PIETRA

Sopprimere i commi 513 e 515.

1.2677

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:

«514-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria».

ria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -30.000.000;

2020: -30.000.000;

2021: -30.000.000.

1.2678

DE BONIS

Dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

«514-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2679

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 514 è inserito il seguente:

«514-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2680

PAGANO

Dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

«514-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2681

IANNONE, LA PIETRA

Dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:

«514-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 64, è istituito un fondo di 30 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 a favore delle province delle regioni a statuto ordinario che presentano situazioni di criticità finanziaria. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 20 febbraio 2019, e comunque dopo il riparto delle risorse di cui al comma 512, in base all'incidenza tra le manovre a carico dei loro bilanci ai sensi dell'articolo 418, articolo 1, legge n. 190 del 2014, al netto del concorso finanziario di cui all'articolo 47, del 66/14, e al netto dei contributi assegnati, compresi quelli di cui al comma 512, e le entrate derivanti dall'imposta Rcauto, Ipt e fondo sperimentale di riequilibrio. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 512 sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.».

1.2682

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:

«514-bis. All'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «può essere imposto» inserire le seguenti: «per adempimenti amministrativi correlati, salvo le marche da bollo, né può essere preteso alcun altro corrispettivo, a qualunque titolo dovuto, correlato ad eventuali limitazioni o modulazioni dell'utilizzo pubblico del bene.».

1.2683

IANNONE

Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:

«514-bis. - (Limiti spese per l'informatica) - Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 515 è abrogato e sostituito dal seguente: "515. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 512 a 514 sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica. L'Agenzia per l'Italia digitale - Agid, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati di spesa degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, elabora un'analisi dei risparmi di spesa sostenuti dalle amministrazioni sulla base dei commi da 512 a 514, a fini conoscitivi e di conseguente aggiornamento del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.";

b) il comma 517 è abrogato.».

1.2684

GALLONE, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 514 aggiungere il seguente:

«Art. 514-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

"5-bis. A richiesta di chi si dichiara proprietario ed a spese di questi, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede a rettificare immatricolazione, carta di circolazione e certificato di proprietà con il numero di targa di prima immatricolazione, se cessata. La nuova targa, da rilasciarsi sempre a spese di chi si dichiara proprietario, dovrà essere identica a quella di prima immatricolazione per materiale utilizzato, per dimensioni e per caratteristiche grafiche."».

1.2685

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, sopprimere il comma 515.

1.2686

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere il comma 515.

1.2687

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:

«515-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019".».

1.2688

LA PIETRA

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -100.000.000;
2020: -100.000.000;
2021: -100.000.000.

1.2689

LA PIETRA

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-bis. Al fine di garantire la sicurezza delle aree sciabili attraverso la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di innevamento programmati situati nelle Regione e le Province Autonome, il fondo di cui all'articolo 7 commi 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -50.000.000;

2020: -50.000.000;

2021: -50.000.000.

1.2690

LA PIETRA

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-bis. All'articolo 43, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis è modificato dal seguente:

5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti 1 dicembre 2015 n. 203 la vita tecnica e le revisioni speciali e generali degli impianti di risalita in scadenza nel 2018 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016 è prorogata di un anno previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.».

1.2691

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:

«515-bis. Con decorrenza 1° gennaio 2019, sono cantierabili le opere del polo scolastico del progetto presentato dal Comune di San Ginesio in provincia di Macerata e dalla struttura commissariale in data 7 agosto 2018,

finanziato dall'Ordinanza n. 14/2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione.».

1.2692

DE BONIS

All'articolo 1, comma 516, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.».

«All'articolo 1, comma 516, secondo periodo sostituire le parole: "delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa" con le parole: "delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti".».

1.2693

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 516, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.».

Al comma 516, secondo periodo sostituire le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» con le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2694

PAGANO

Al comma 516, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.».

All'articolo 1, comma 516, secondo periodo sostituire le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» con le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2695

BINI, MARGIOTTA, BOLDRINI, MANCA, COMINCINI

Al comma 516, apportare le seguenti modificazioni:

1) Sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in particolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.»;

2) al secondo periodo sostituire le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» con le parole: «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2696

IANNONE, LA PIETRA

Al comma 516 apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per la messa in sicurezza dei ponti, gallerie e viadotti esistenti e per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, in par-

icolare sulla rete di viabilità secondaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a valere sul fondo di cui al comma 58.»;

2) *al secondo periodo sostituire le parole:* «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa» *con le parole:* «delle città metropolitane, delle province territorialmente competenti».

1.2697

BERUTTI

Al comma 516, apportare le seguenti modifiche dopo le parole: «Per la messa in sicurezza» *inserire le seguenti:* "e il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico";

Conseguentemente, sopprimere le parole: «nel bacino del Po».

1.2698

FERRARI

Al comma 516, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 *con le seguenti:* 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, di cui 70 milioni di euro destinati alla costruzione del nuovo Ponte della Becca sulla confluenza tra il Po e il Ticino.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 *con le seguenti:* 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023.

1.2699

FERRARI

Al comma 516, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 *con le seguenti:* 150 milioni di euro per ciascuno degli annidai 2019 al 2023, di cui 5 milioni di euro destinati alla progettazione esecutiva per la costruzione del nuovo Ponte della Becca sulla confluenza tra il Po e il Ticino.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.899 milioni di euro per l'anno 2023.

1.2700

D'ARIENZO

Al comma 516 le parole: «50 milioni» sono sostituite con le seguenti: «65 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -15.000.000;

2020: -15.000.000;

2021: -15.000.000.

1.2701

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 516, sono aggiunti i seguenti:

«516-bis. Per l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria della linea Aosta-Torino, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021.

516-ter. Agli oneri di cui al comma 521-bis, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.2702

SERAFINI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-bis. Per gli anni 2019,2020 e 2021, ai consumi di energia elettrica necessari per gli impianti di sollevamento delle acque a fini di difesa

idraulica e di irrigazione dei consorzi di bonifica sono applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede annualmente con le risorse di cui al comma 64.».

1.2703

SERAFINI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis Secondo le disposizioni di cui al primo periodo del precedente comma non devono considerarsi concessionari i Consorzi di bonifica e di irrigazione per le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui curano la manutenzione e l'esercizio. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede annualmente con le risorse di cui al comma 64".».

1.2704

CANGINI, MALLEGGNI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-bis. Per il potenziamento del sistema intermodale del centro-Italia, è autorizzata la spesa di 240.000.000,00 di euro, di cui 60.000.000,00 di euro l'anno 2019, 100.000.000,00 di euro per l'anno 2020 e 80.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per la realizzazione del tratto stradale Sfercia-Comunanza in provincia di Macerata.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -60.000.000,00;
2020: -100.000.000,00;
2021: -80.000.000,00.

1.2705

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-bis. Per garantire la sicurezza sulle reti viarie con traffico intenso, è autorizzata la spesa di 60.000.000,00 di euro, di cui 20.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 2021, per la realizzazione della variante denominata "Bretella Collinare" del tratto stradale urbano SS 16 nel comune di San Benedetto del Tronto.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

«2019: -20.000.000,00;
2020: -20.000.000,00;
2021: -20.000.000,00.».

1.2706

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-bis. Per il miglioramento del sistema logistico del centro-Italia è autorizzata la spesa di 100.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 20.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il potenziamento dell'infrastruttura prioritaria E78 Fano-Grosseto e la realizzazione della seconda canna della galleria della Guinza.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

«2019: -40.000.000,00;
2020: -40.000.000,00;
2021: -20.000.000,00.».

1.2707

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-bis. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E78), sono stanziati 200 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

«2019: -100.000.000.
2020: -100.000.000.
2021: -100.000.000.».

1.2708

CANGINI, MALLEGGI

Dopo il comma 516 aggiungere il seguente:

«516-bis. Per il miglioramento del sistema logistico del centro-Italia, il recupero socio-economico dei territori colpiti da eventi calamitosi, attraverso anche un aumento dell'offerta turistica prevedendo il potenziamento del sistema di trasporto ferroviario, è autorizzata la spesa di 86.000.000,00 di euro, di cui 40.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 6.000.000,00 di euro per l'anno 2021, per il ripristino della tratta ferroviaria Urbino-Fano.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

«2019: -40.000.000,00;
2020: -40.000.000,00;
2021: -6.000.000,00.».

1.2709

BERUTTI

Dopo il comma 516, inserire il seguente:

«516-bis. Al fine di consentire il completamento dell'adeguamento sismico e idraulico del ponte Vocemola, è assegnato al comune di Arquata Scrivia un contributo straordinario di 1.840.000,00 euro per l'anno 2019.».

All'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.2710

PUCCIARELLI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 517 inserire i seguenti commi:

«517-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

517-ter. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma 517-bis, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.

517-quater. La detrazione di cui al comma 517-bis spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

517-quinquies. La misura di cui al comma 517-*bis* si applica nel limite di spesa di 5 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.».

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, valutati complessivamente in 300.000 euro annui, al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019», «euro 107.220.000 per l'anno 2021», «di euro 146.089.000 per l'anno 2022» con le seguenti parole: «125.317.000 per l'anno 2019», «euro 102.220.000 per l'anno 2021» e «di euro 141.089.000 per l'anno 2022».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
«2020: -5.000.000.».

1.2711

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere i seguenti:

«517-*bis.* Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predisporre e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

517-*ter.* Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2019.

517-*quater.* Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 517-*ter*, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2019.

517-*quinquies.* Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dal comma 517-*ter* sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.

517-*sexies*. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 517-*quinquies*:

a) l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;

b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;

c) il maggior numero di familiari a carico;

d) il più basso reddito di lavoro.

517-*septies*. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).

717-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 517-*bis*, 517-*ter*, 517-*quarter*, 517-*quinquies*, 517-*sexies* e 517-*septies* si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.».

1.2712

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. I giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 sono inquadrati, a decorrere dalla medesima data, nei nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione ivi previsti con attribuzione del corrispondente trattamento economico e, se più favorevole, con mantenimento del trattamento in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno personale da riassorbirsi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro.».

1.2713

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 513 inserire i seguenti:

«513-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un "Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica" con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.

513-ter. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).

1.2714

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 517, inserire il seguente:

«517-bis. (Incremento fondi edilizia scolastica e universitaria). Le risorse destinate all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e universitaria sono incrementate di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui ai commi 651-bis, 651-ter e 651-quater.».

Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-bis. (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate). Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.

651-ter. (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare). All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostitui-

te dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2)la lettera b), è sostituita dalla seguente: b) il comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede un 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

3)dopo la lettera b), aggiungere le seguenti: "b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';

b-ter) al comma 674 le parole: o detentori' sono soppresse";

4)la lettera c) è soppressa;

5)la lettera d), è sostituita dalla seguente: "d) il comma 681 è sostituito dal seguente: 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.";

651-quater. (Tassazione dei redditi da capitale). All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento".».

1.2715

DAL MAS

Dopo il comma 517, è inserito il seguente:

«517-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 500 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui al comma 138».

1.2716

RENZI, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, CIRINNÀ, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. In considerazione della particolare autonomia, al comune di Roma capitale è attribuito un contributo di 60 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione delle strade».

Conseguentemente,

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000.

1.2717

MIRABELLI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 10, con il seguente: "10. Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica";*

b) 10-*bis*. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c) relativi al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione,».

1.2718

MISIANI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 30.000.000;
2020: - 30.000.000;
2021: - 30.000.000.

1.2719

MANCA, MISIANI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*bis*, del 14 novembre 2003, n. 314, secondo capoverso, dopo la parola: "contributo" sono inserite le seguenti: ", senza vincolo di destinazione,"».

1.2720

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. Al fine di proseguire nell'azione di decongestionamento della rete viaria, anche minore, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa annua di 60 milioni di euro per l'anno 2019 per le misure di cui all'articolo 1, commi 647, 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

1.2721

MANGIALAVORI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. Per le Province che alla data del 1° gennaio 2019 non hanno presentato o riproposto l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il termine di cui all'articolo 259, comma 1-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è esteso a 10 anni».

1.2722

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo per la trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario, in tratte a doppio binario».

Conseguentemente al comma 138 apportare le seguenti modifiche: "«Sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: "8.900 milioni di euro" e sopprimere il comma 141.

1.2723

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture portuali, la difesa contro l'erosione marina, la realizzazione di opere di sistemazione costiera e per la protezione delle infrastrutture litoranee».

Conseguentemente al comma 138 apportare le seguenti modifiche: "«Sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: "8.900 milioni di euro" e sopprimere il comma 141.

1.2724

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete stradale autostradale, con particolare riguardo per la viabilità interna e le grandi arterie di collegamento insulare».

Conseguentemente al comma 138 apportare le seguenti modifiche: "«Sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: "8.900 milioni di euro" e sopprimere il comma 141.

1.2725

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire la bonifica dei siti contaminati precedentemente occupati da discariche o cave dismesse».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro» e sopprimere il comma 141.

1.2726

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:

«517-bis. Alla Regione siciliana è attribuito un contributo di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'efficientamento e il potenziamento del sistema di dighe e invasi con particolare riguardo per il ripristino funzionale delle opere di presa alimentanti gli invasi, gli acquedotti di interconnessione tra serbatoi artificiali, gli adduttori di alimentazione di reti irrigue e potabili.».

1.2727

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 519, la parola: «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».

1.2728

MANCA

Al comma 519, la parola: «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».

1.2729

IANNONE

Al comma 519, la parola: «vincolata,» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di

amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.».

1.2730

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 519, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2731

PAPATHEU, ROSSI

Al comma 519, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2732

MANCA

Al comma 519, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2733

IANNONE

Al comma 519, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.».

1.2734

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 519, aggiungere i seguenti:

«519-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera *b*) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad esclusione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2735

ASTORRE

*Al comma 521 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».*

1.2736

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICCHETTO FRATIN, VITALI

*Al comma 521, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotto dall'articolo 26, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».*

1.2737

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, PAPTAEU

Dopo il comma 521, inserire i seguenti:

«521-bis. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

521-ter. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

521-quater. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

521-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

521-sexies. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di

tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

521-*septies*. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.

521-*octies*. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».

1.2738

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 522, inserire il seguente:

«522-*bis*. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento".

1.2739

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 522, inserire il seguente:

«522-*bis*. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 del-

l'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

1.2740

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 522, inserire il seguente:

«522-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023"».

1.2741

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 522, inserire il seguente:

«522-bis. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "che presentano la maggiore incidenza dell'avanzo di amministrazione"».

1.2742

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 522, inserire il seguente:

«522-bis. All'articolo 97, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "Il comune e la provincia hanno" sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

1.2743

TESEI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 522, inserire il seguente:

«522-bis. All'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "per un periodo comunque non superiore a 365 giorni"».

1.2744

PIROVANO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 522, inserire il seguente:

«522-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi da 28 a 31-*quinquies* sono abrogati».

1.2745

MARINO

Dopo il comma 524, inserire il seguente:

«524-bis. Il comma 880 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 viene così sostituito: "Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici", di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa"».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».

1.2746

MARINO

Dopo il comma 524, inserire il seguente:

«524-bis. Al comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2020 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2021 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».

1.2747

MARINO

Dopo il comma 524, inserire il seguente:

«524-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 164 del 12 agosto 2016, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 2018, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 nonché dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato a qualsiasi titolo dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso stabilmente il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle suddette entrate finali"».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».

1.2748

MARINO

Dopo il comma 524, inserire il seguente:

«524-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 aggiungere, in fine, il seguente comma: "1-*quater*. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60,000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni"».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui» con le seguenti: «8.800 milioni di euro annui».

1.2749 (testo 2)

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 536 inserire il seguente:

«536-bis. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da *a*) a *d*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 2018, recante "Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018", salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'articolo 7 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018 e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento viene effettuato con uno o

più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato città e autonomie locali».

1.2750

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 524, inserire il seguente:

«524-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

1.2751

ACCOTO, PESCO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Dopo il comma 524, inserire il seguente:

«524-bis. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti alla presentazione del Documento unico di programmazione. Gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"».

1.2752

IANNONE

Al comma 525 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.2753

MANCA

Al comma 525 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.2754

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 525 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.2755

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 525, inserire il seguente:

«525-bis. L'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni si interpreta nel senso che l'erogazione degli incentivi ivi disciplinati non si computa nelle limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge alle risorse complessive destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento».

1.2756

IANNONE

Al comma 526 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «ai comuni» sono sostituite con le seguenti: «agli enti locali»;*

b) *sostituire le parole: «e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente», con le seguenti: «dell'anno successivo».*

1.2757

MANCA

Al comma 526 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «agli enti locali»;*

b) *sostituire le parole: «e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente», con le seguenti: «dell'anno successivo».*

1.2758

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 526 apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole:* «ai comuni» *sono sostituite dalle seguenti:* «agli enti locali»;

b) *sostituire le parole:* «e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente», *con le seguenti:* «dell'anno successivo».

1.2759 (testo 2)

MANCA

Dopo il comma 526, aggiungere i seguenti commi:

"526-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica dell'art. 70 è così modificata:

«Art. 70. Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche e rivendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici»

b) Il comma 5 dell'art. 70 è così sostituito:

«Le disposizioni di cui all'art. 16 non si applicano al commercio su aree pubbliche, di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, né alla rivendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici, di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in quanto i titoli autorizzatori disponibili per tali attività non sono limitati per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, ma, rispettivamente, per assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, e per garantire, a salvaguardia dei motivi imperativi di interesse generale connessi alla promozione dell'informazione e del pluralismo informativo, una presenza capillare ed equilibrata dei punti vendita sul territorio nazionale».

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole .

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il rinnovo della concessione dei posteggi su aree pubbliche alla sua scadenza è automatico, ed è subordinato esclusivamente al mantenimento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva.

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nell'ambito dello stesso mercato e per ciascuno dei settori merceologici, alimentare o non alimentare, di più di due concessioni di posteggio qualora il mercato abbia un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, o più di tre concessioni di posteggio qualora il mercato abbia un numero di posteggi superiore a cento.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia l'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nonché l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015 per estenderne i contenuti alla rivendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici.

4. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni previste dalle citate Intese sancite in sede di Conferenza unificata, nonché i conseguenti effetti.

5. Le concessioni di posteggio il cui termine di validità è stato prorogato dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al 31 dicembre 2020 rimangono valide fino a tale data e dal giorno successivo sono automaticamente rinnovate, come previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con quanto previsto ai sensi della presente legge.

7. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi e alle norme stabiliti dalla presente legge.

1.2760

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 526, inserire i seguenti commi:

«526-bis. In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di

un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

526-ter. Al fine di agevolare l'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma *526-bis*, conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*). Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.

526-quater. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui al comma *526-ter*, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».

1.2761

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 526, inserire i seguenti:

«*526-bis.* In accordo con la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE, i soggetti passivi che offrono ad imprese terze, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b*) e *c*), sono considerati come gli stessi che per loro mezzo hanno ricevuto e ceduto detti beni e responsabili d'imposta per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni.

526-ter. Al fine di agevolare l'Amministrazione finanziaria nell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, i soggetti passivi di cui al comma 1, conservano la documentazione relativa alla cessione da parte degli operatori terzi che operano per loro mezzo, dei beni sottoposti al meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, lettere *b)* e *c)*. Tale documentazione deve essere conservata per un periodo minimo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate con cadenza mensile, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese e deve contenere i dati riferiti alle transazioni di ogni specifico operatore e, relativamente a ciascuna tipologia di bene, il numero totale di transazioni effettuate e i rispettivi introiti.

526-quater. Per i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Agenzia delle Entrate, di cui al precedente comma, è prevista una sanzione, irrogata dalla stessa Agenzia, di importo compreso tra un minimo di 20.000 euro ed un massimo di 100.000 euro, ridotta del 30 per cento se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi».

1.2762

DE BERTOLDI

Dopo il comma 526, inserire i seguenti:

«*526-bis.* Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, ovunque ricorrano, si intendono spettanti anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo a condizione che almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.

526-ter. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti.

526-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi, *526-bis* e *526-ter*, hanno carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».

1.2763

PRESUTTO, PESCO, ACCOTO, GALLICCHIO, MARCO PELLEGRINI, PIRRO, TURCO

Dopo il comma 526, inserire i seguenti:

«526-bis. Nell'ambito dell'attuazione della Strategia per la crescita digitale ed in coerenza con gli indirizzi dettati dal Ministro per la pubblica amministrazione, nonché del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici, l'Agenzia per l'Italia digitale promuove lo sviluppo di un progetto per la creazione di un software unico di contabilità degli enti locali. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

526-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i requisiti e le modalità di attuazione e sperimentazione dell'utilizzo della piattaforma tecnologica di cui al comma 526-bis, nonché le modalità tecnico-operative per consentirne la consultazione».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «55,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 4,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 203,9 milioni di euro per l'anno 2021».

1.2764

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 526, inserire i seguenti:

«526-bis. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.

526-ter. La disposizione di cui al comma 526-ter si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019».

1.2765

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 526, inserire il seguente:

«526-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato dalla revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

1.2766

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 526, inserire il seguente:

«526-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

1.2767

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 526, inserire il seguente:

«526-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, comma 6-*quater*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Al fine di scongiurare una disparità di trattamento, in termini di semplificazione fiscale, dei contribuenti italiani che intendono esercitare il diritto sancito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 16 settembre 2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, gli uffici competenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono autorizzati a valutare soluzioni di semplificazione fiscale per la tutela dei suddetti contribuenti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato"».

1.2768

BONFRISCO, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

Dopo il comma 526, inserire il seguente:

«526-bis. All'articolo 9, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa"».

1.2769

ASTORRE

Dopo il comma 526, inserire il seguente:

«526-bis. All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al secondo periodo, dopo le parole: "amministratori locali è" sono aggiunte le seguenti: "riconosciuto per tutte le spese connesse alle diverse fasi processuali dei giudizi conclusi con sentenza definitiva, emessa a partire dalla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 125, ed è".

1.2770

PAPATHEU, ROSSI

Dopo insomma 526, inserire il seguente:

«526-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole: "300 milioni di euro" è inserita la parola: "annui"».

1.2771

MANCA

Dopo il comma 526, inserire il seguente:

«526-bis. Il comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è abrogato».

1.2772

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 526, inserire il seguente:

«526-bis. Il comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è abrogato».

1.2773

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 529, inserire i seguenti:

«529-bis. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche".

529-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 529-bis.

529-*quater*. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 529-*bis* è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, al comma 621, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «0,56».

1.2774

IANNONE

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-*bis*. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";

le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».

1.2775

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 529, inserire il seguente:

«529-*bis*. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";

le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».

1.2776

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, COMINCINI

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";

le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».

1.2777

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Al comma 882 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari

almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

le parole: "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo";

le parole: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti: "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2021, disciplinata nel presente principio"».

1.2778

IANNONE

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel l'accertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di l'accertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."»

1.2779

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."».

1.2780

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."»

1.2781

IANNONE

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».

1.2782

MANCA

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di

amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».

1.2783

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».

1.2784 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 529, aggiungere il seguente:

«529-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36:

1) al comma 2, lettera a), le parole: "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "200.000 euro";

2) alla lettera b) le parole: "40.000 euro" e "150.000 euro" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "200.000 euro" e "500.000 euro";

3) alla lettera c) le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro"».

1.2785

IANNONE

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione"».

1.2786

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."».

1.2787

MANCA

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione."».

1.2788

IANNONE

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
 - b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
-

1.2789

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
 - b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
-

1.2790

MANCA

Dopo il comma 529 inserire il seguente:

«529-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 sono abrogati;
 - b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata».
-

1.2791

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 530, sostituire le parole da: «sono revocate e rimangono acquisite» fino alla fine del comma con le seguenti: «rimangono acquisiti all'ente beneficiario per ulteriori interventi connessi al progetto».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».

1.2792

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 530, sostituire le parole: «sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ai finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.» con le seguenti: «rimangono acquisiti all'ente beneficiario per ulteriori interventi connessi al progetto.».

1.2793

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 530, inserire il seguente:

«530-bis. I comuni al momento della chiusura della progettazione definitiva dei progetti relativi alle convenzioni di cui al comma 2, possono richiedere un acconto pari al 20 per cento del contributo dello Stato per la realizzazione di tali progetti.».

Conseguentemente, al comma 531, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, detratte le eventuali somme versate come acconto ai sensi del comma 1-bis», e al comma 421, sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «euro 24.317.000 per l'anno 2019».

1.2794

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 531, inserire il seguente:

«531-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"».

1.2795

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 531, inserire il seguente:

«531-bis. In deroga a quanto previsto al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), dell'articolo 243-bis e all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis citato possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, necessari alla copertura di spese relative alle convenzioni di cui al comma 531-bis».

1.2796

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 532, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La parte residua della somma necessaria per completare il rimborso delle spese da sostenere per l'esecuzione dei programmi delle convenzioni di cui al comma 2, pari a 80 milioni di euro e quella eventualmente non ancora spesa a seguito ai ritardi conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 02 e 03, del

decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, rimangono a disposizione per tale scopo».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere il seguente:
«639-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

"1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento"».

1.2797

BERNINI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, VITALI

Dopo il comma 532 inserire i seguenti:

«532-bis. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

532-ter. Con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il ministero dell'economia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 532-bis.

532-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 532-bis e 532-ter si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 421».

1.2798

NENCINI

Dopo il comma 533 inserire il seguente:

«533-bis. All'articolo 12 comma 7 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 sopprimere le parole: "esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia"».

1.2799

MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire i commi 534 e 535, con i seguenti:

«534. In deroga alle norme vigenti ed alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuate in forma rateale entro un massimo di cinque anni, dal momento della richiesta da parte del contribuente, oltre agli interessi decorrenti dal 1° gennaio 2013 e dovuti fino al saldo.

535. A decorrere dal 1 gennaio 2020, le tariffe e i diritti di cui al Capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli Enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superflui superiori al metro quadro».

1.2800

GASPARRI

Al comma 534 sostituire le parole: «entro cinque anni» con le parole: «entro tre anni» e le parole: «è diventata definitiva» con le parole: «è stata presentata, fermi restando gli effetti delle eventuali sentenze di condanna alla restituzione.».

Conseguentemente al comma 535 sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento».

1.2801

MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 534, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e le parole: «diventata definitiva» con le parole: «stata presentata, fermi restando gli effetti delle eventuali sentenze di condanna alla restituzione».

Conseguentemente, al comma 535 sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento».

1.2802

MISIANI

Al comma 534, sostituire la parola: «cinque» con la parola: «tre» e le parole: «diventata definitiva» con le parole: «stata presentata, fermi restando gli effetti delle eventuali sentenze di condanna alla restituzione».

1.2803

MANCA, MARINO, STEFANO

Al comma 534, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «tre anni».

Conseguentemente, al comma 535, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

1.2804 (testo 2)

GALLONE

Dopo il comma 534, aggiungere i seguenti:

«534-bis. Con riguardo alla realizzazione delle opere svolte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2018 e il 2019 in favore della Regione Lombardia.

534-ter. Agli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421».

1.2805

BITI

Dopo il comma 534, inserire il seguente:

«534-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».

1.2806

MODENA

Al comma 534 inserire il seguente:

«534-bis. A decorrere dall'anno 2019, le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato».

1.2807

MIRABELLI

Dopo il comma 535, inserire i seguenti:

«535-*bis*. Nelle more del riordino delle disposizioni normative in materia di concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche finalizzate al superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali derivanti dalla Direttiva Bolkestein sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione delle disposizioni previste dalla Intesa in Conferenza Unificata 5 luglio 2012, nonché i conseguenti effetti.

535-*ter*. Il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è soppresso».

1.2808

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 536, inserire i seguenti:

«536-*bis*. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

536-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 536-*bis* si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 36-*quater*.

536-*quater*. A decorrere dall'anno 2019 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente per un importo pari a 570 milioni di euro ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.2809

PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, FEDELI, BOLDRINI

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. Per l'anno 2019 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2019 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:

a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;

c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;

d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

536-ter. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 536-bis.

536-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 536-bis e 536-ter, per l'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 6.200 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.499 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2810

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. All'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni";

b) al primo periodo, dopo le parole: "dalle città metropolitane" sono aggiunte le seguenti: "relativamente all'importo di cui al periodo precedente, una somma non inferiore a 50 milioni è destinata all'introduzione di imbarcazioni ad alimentazione ibrida o elettrica e alle relative infrastrutture di supporto.";

c) all'ultimo periodo, dopo le parole: "e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanarsi entro il 31 marzo 2019"».

Conseguentemente, al comma 653, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: "57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022," con le seguenti: "7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 135,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 134,85 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023,";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 0;

2020: - 50.000.000;

2021: - 0».

1.2811

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere

dall'anno 2018" e dopo le parole: "300 milioni di euro" è inserita la seguente: "annui"».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 150.000.000.

1.2812

D'ALFONSO, FEDELI, PITTELLA, VALENTE, Assuntela MESSINA, STEFANO, MARGIOTTA, MAGORNO, FARAONE, SUDANO, CUCCA

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. Al fine di promuovere misure di recupero e riqualificazione urbana per i comuni delle regioni del Mezzogiorno fino a 10 mila abitanti è autorizzata la spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000».

1.2813

SUDANO, GARAVINI

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il primo comma è sostituito dal seguente: "1. A partire dall'anno 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta nei paesi di origine dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato

ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non risulti locata o data in comodato d'uso."»

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 35.000.000;

2020: - 35.000.000;

2021: - 35.000.000.

1.2814

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

1.2815

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2019. A seguito delle risultanze di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può essere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subita da ciascun comune».

1.2816

IANNONE

Dopo il comma 536 inserire il seguente:

«536-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.2817

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in

prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.2818

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 536 inserire il seguente:

«536-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.2819

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di "fermo cantiere", così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per "opere pubbliche avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per "opere private avviate" devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma».

1.2820

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in materia di pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.».

1.2821

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 536, inserire il seguente:

«536-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2019"».

1.2822

MANCA

Dopo il comma 536 inserire il seguente:

«536-bis. All'articolo 24 comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 dopo le parole: "dell'ordine pubblico", sono aggiunte le seguenti: "e della sicurezza urbana"; infine, dopo le parole: "all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", sono aggiunte le seguenti: "e alle attività di polizia locale"».

1.2823

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 536 inserire il seguente:

«536-bis. All'articolo 24 comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241 dopo le parole "dell'ordine pubblico", sono aggiunte le seguenti: "e della sicurezza urbana"; infine, dopo le parole: "all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini", sono aggiunte le seguenti "e alle attività di polizia locale"».

1.2824

BERTACCO, IANNONE

Dopo il comma 536 inserire il seguente:

«536-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, terzo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali."».

1.2825

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Sostituire i commi da 537 a 546 con il seguente:

«537. Le attività di natura ordinaria e straordinaria del commissario del debito pregresso di Roma Capitale si concludono al 31 dicembre 2018. Dal 1° gennaio 2019 il comune di Roma assume con bilancio separato i crediti ed i debiti residui della gestione commissariale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è quantificato il debito certo liquido ed esigibile residuo al 31 dicembre 2018 e, conseguentemente, l'entità del fondo statale destinato al finanziamento del debito pregresso di Roma Capitale».

1.2826 (testo 2)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 545, inserire il seguente:

«545-bis. Per la revisione progettuale del completamento della Linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma è autorizzata la spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2019, di 65 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente,

a) *Alla Tabella B; voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 30.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 20.000.000.

b) *Alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 25.000.000;

2020: - 25.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2827 (testo 4)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 546, inserire i seguenti:

«546-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza della sicurezza stradale, è autorizzata l'assegnazione a Roma Capitale di una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità, da eseguirsi anche con il concorso del Ministero della Difesa.

546-ter. Ai fini di cui al comma 546-bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali.

546-*quater*. Gli eventuali oneri sostenuti per il concorso dal Ministero della difesa alle attività di cui ai commi 546-*bis* e 546-*ter* sono ristorati da Roma Capitale secondo le modalità previste dall'articolo 549-*bis* del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nell'ambito delle risorse stanziato al comma 546-*bis*.

546-*quinquies*. Il fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2 lettera *a*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 40 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2828

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

*Dopo il comma 545-*quater*, inserire i seguenti:*

«545-*bis*. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

545-*ter*. I *voucher* di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazio-

ne dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

545-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.

545-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 13 novembre 2017».

1.2829

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 545 aggiungere il seguente:

«*545-bis.* All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "*4-bis.* I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 c.c."».

1.2830

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 546, inserire i seguenti:

«*546-bis.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni, l'Ispra, le Agenzie regionali per l'ambiente, definisce e individua le «aree ambientali complesse» presenti sul territorio nazionale.

546-ter. Per area ambientale complessa, si intende un territorio circoscritto che presenta tutte le seguenti caratteristiche:

- a) una popolazione residente superiore a 100 mila abitanti;

b) la presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti impattanti sotto l'aspetto ambientale e sanitario e sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (elenco IPPC ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

c) criticità ambientali, quali la qualità dell'aria e una concentrazione media elevata di PM10, come definite dal decreto legislativo 13 agosto del 2010, n. 155;

d) la presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

546-*quater*. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2019-2021, un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario; di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni; la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati; gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN o SIR; benefici per ridurre le più pericolose emissioni inquinanti dagli impianti industriali presenti».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421 è ridotto di 80 milioni di euro per gli anni 2019 e 2021.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -80.000.000;.

1.2831

CORBETTA

Dopo il comma 546 inserire il seguente:

«546-bis. A decorrere dal 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo di 5 milioni di euro annui per le esigenze di bilancio, a valere sulle somme stanziare dall'articolo 1, commi 433,438 e 439, della legge di stabilità n. 232 dell'11 dicembre 2016».

1.2832

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:

«546-bis. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia».

1.2833

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:

«546-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo per Roma Capitale", con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2834

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 546 inserire il seguente:

«546-bis. Al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: "fino al 31 dicembre 2015," sono soppresse».

1.2835

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 546, aggiungere il seguente:

«546-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"; b) al comma 2 le parole: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"; c) al comma 3 le parole "per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.2836

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 547, sostituire le parole: «nell'ultimo triennio» con le seguenti: «nell'ultimo anno».

1.2837

ASTORRE

Al comma 547, capoverso: «2-bis», le parole: «nell'ultimo triennio» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultimo anno».

1.2838

MANCA

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 548, alle lettere d-bis) e d-ter), sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni,»;*

b) *dopo il comma 548 inserire il seguente comma:*

«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».

c) *al comma 560, lettera a) sopprimere le parole: «solo alle regioni»;*

d) *al comma 560, lettera b) sopprimere le parole: «della regione».*

1.2839

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 548, alle lettere d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni,»;*

b) *dopo il comma 548 inserire il seguente comma:*

«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».

c) *al comma 560, lettera a) sopprimere le parole: «solo alle regioni»;*

d) *al comma 560, lettera b) sopprimere le parole: «della regione».*

1.2840

DE POLI

Al comma 548 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alle lettere d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni» sono soppresse;*

b) *le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali;*

c) Dopo il comma 548 aggiungere il seguente:

«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».

Conseguentemente,

- al comma 560 al comma 1, lettera g-bis) sopprimere le parole: «solo alle regioni»;

- al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «della regione».

1.2841

IANNONE

Al comma 548 apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 548, alle lettere d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: «solo con riferimento alle regioni,»;

b) dopo il comma 548 inserire il seguente comma:

«548-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili anche agli enti locali».

1.2842

ASTORRE

Dopo il comma 548 inserire il seguente:

«548-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 779, le parole da: per le regioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) i commi 780 e 781 sono soppressi.».

1.2843

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 548 inserire il seguente:

«548-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 779, le parole da: "per le regioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) i commi 780 e 781 sono abrogati.».

1.2844

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 548 inserire il seguente:

«548-bis. L'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - (*Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni*) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».

1.2845

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

«548-bis. L'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis. - (*Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni*) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è auto-

rizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».

1.2846

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICCHETTO FRATIN, VITALI

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

«548-bis. L'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:

"Art. 6-bis - (*Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni*) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».

1.2847

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:

«548-bis. Al secondo periodo del comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "degli edifici" sono aggiunte le seguenti: "e delle infrastrutture pubbliche"».

1.2848

ASTORRE

Dopo il comma 548 aggiungere il seguente:

«548-bis. Al secondo periodo del comma 6-ter, dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "degli edifici" sono aggiunte le seguenti: "e delle infrastrutture pubbliche"».

1.2849

ASTORRE

Dopo il comma 548 è inserito il seguente:

«548-bis. Sostituire l'articolo 6-bis, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con il seguente:

"Art. 6-bis - (*Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni*) - 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte."».

1.2850

ASTORRE

Dopo il comma 548 è inserito il seguente:

«548-bis. Al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ", fino al 31 dicembre 2015," sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -50.000.000;

2020: -50.000.000;

2021: -50.000.000.

1.2851

PAGANO

Al comma 549 dopo le parole: «I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,» *aggiungere le seguenti*: «nonché le società in nome collettivo e in accomandita semplice.».

1.2852

LONARDO, VITALI, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 551, aggiungere il seguente:

«551-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019"».

1.2853

PAGANO

Dopo il comma 557, aggiungere il seguente:

«557-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in euro 3.800.000,00 si provvede mediante le somme stanziare sul capitolo Missione 2, Programma 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)» (LB n. 232 del 2016 articolo 1, comma 565 «RIAPERTURA TERMINI ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI-IRAP» - (Cap-pg: 2862/1).

1.2854

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 558, aggiungere il seguente:

«558-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."; *b*) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

1.2855

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 559 aggiungere il seguente:

«559-bis. L'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"Art. 24-bis. - (*Opzione per l'imposta sostitutiva sul reddito complessivo delle persone fisiche con sede in Paesi esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia*) - 1. Le persone fisiche con sede in Paesi esteri, che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento del reddito complessivo all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche determinata applicando sul reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, l'aliquota del 15 per cento. Anche in caso di esercizio dell'opzione, restano fermi, ove previsti ai fini delle imposte sul reddito, gli obblighi di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto, ferma restando, previa comunicazione al sostituto di imposta dell'avvenuto esercizio dell'op-

zione, la loro applicazione nella medesima misura del 15 per cento in tutte le fattispecie previste. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, al netto delle eventuali ritenute subite alla fonte a titolo di acconto. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso nelle ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Le maggiori entrate derivanti dal gettito complessivo dell'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al comma 2 a valere su quota parte, sono riservate all'erario e affluiscono al Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate agli interventi per la riduzione del cuneo fiscale e per il finanziamento delle misure in favore della natalità. La restante parte eccedente è versata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e la ripartizione quota parte dei contributi per le finalità di cui al comma 5.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

1.2856

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 559 inserire il seguente:

«559-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. In caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto, può nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. I commissari sono individuati tra i dirigenti di livello dirigenziale generale del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel caso di accertata impossibilità dei predetti dirigenti la nomina di commissario può avvenire tra soggetti qualificati con comprovata esperienza nel settore del finanziamento di opere infrastrutturali. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario."».

1.2857

IANNONE

Al comma 560, lettera a), sopprimere le parole: «solo alle regioni».

Al comma 560, lettera b), sopprimere le parole: «della regione».

1.2858

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 561 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della revisione degli accordi, gli enti locali si avvalgono del Tavolo di coordinamento nazionale costituito presso l'ANCI».

1.2859

MANCA

Al comma 561 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della revisione degli accordi, gli enti locali si avvalgono del Tavolo di coordinamento nazionale costituito presso l'ANCI».

1.2860

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 561, inserire il seguente:

«561-bis. Al paragrafo 3.3, ottavo capoverso, dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo per gli enti locali per i quali il rapporto medio derivante dagli ultimi tre rendiconti approvati tra entrate riscosse ed entrate accertate afferenti ai primi tre titoli del bilancio sia inferiore al 60 per cento."».

1.2861

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:

«561-bis. Le tariffe incentivanti e i premi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 e ai suoi allegati, del Ministro dello sviluppo economico, si applicano agli impianti aventi accesso diretto agli incentivi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, alla condizione che siano entrati in esercizio fino alla data del 30 settembre 2017 e documentino di aver inviato la comunicazione di fine lavori al competente gestore di rete entro il 30 giugno 2017.».

1.2862 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS, ARRIGONI

Dopo il comma 561, inserire i seguenti:

«561-bis. Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, riferito all'anno 2019 e successive annualità, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'ottanta per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante venti per cento da loro colture di secondo raccolto, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016 recante "incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", pubblicato in G.U. n. 150 del 29 giugno 2016. L'accesso agli incentivi di cui al presente articolo è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

561-ter. Ferma restando la modalità di accesso diretto, l'ammissione agli incentivi di cui al comma 1 è riconosciuta agli impianti tenuti all'iscrizione a registro nel limite di un costo annuo di 25 milioni di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto 23 giugno 2016. Il primo bando è pubblicato entro il 31 marzo 2019.

561-quater. Il GSE forma e pubblica la graduatoria delle domande iscritte a registro sul suo sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico fino a eventuale saturazione del contingente di potenza messo a bando:

a) impianti localizzati, in tutto o in parte, in aree agricole classificate vulnerabili ai nitrati ai sensi del D.lgs. n. 152/1999;

b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui al comma 1 ;

c) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura. 561-quinquies. Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di applicarsi alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1, salvo che nelle seguenti ipotesi:

a) agli impianti ad accesso diretto che entrano in esercizio entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1 ;

b) agli impianti iscritti in graduatoria in posizione utile

c) agli impianti che partecipano alle procedure indette ai sensi del presente articolo prima della data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1».

1.2863

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 561, inserire il seguente:

«561-bis. Tutti gli impianti eolici già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012 e realizzati in base a titoli abilitativi efficaci e validi al momento dei lavori di costruzione, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 per motivi, i quali non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro EOLN_RG2012 con una decurtazione del 10 per cento dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. La riammissione avviene a condizione che i ricorsi pendenti vengono abbandonati dai soggetti responsabili.».

1.2864

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:

«561-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, dopo le parole "i Comuni" sono soppresse le parole: "con popolazione fino a 20.000 residenti"; dopo le parole: "per gli impianti di cui sono proprietari" sono soppresse le parole: "di potenza non superiore a 200 kW". Dopo le parole: "scambiata con la rete e" inserire le parole: ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,"».

1.2865

MANCA

Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:

«561-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, dopo le parole: "i Comuni" sono soppresse le parole: "con popolazione fino a 20.000 residenti"; dopo le parole: "per gli impianti di cui sono proprietari" sono soppresse le parole: "di potenza non superiore a 200 kW". Dopo le

parole: "scambiata con la rete e" sono inserite le parole: ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,"».

1.2866

IANNONE

Dopo il comma 561 aggiungere il seguente:

«561-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 99 del 23 luglio 2009, dopo le parole: "i Comuni" sono soppresse le parole: "con popolazione fino a 20.000 residenti"; dopo le parole: "per gli impianti di cui sono proprietari" sono soppresse le parole: "di potenza non superiore a 200 kW". Dopo le parole: "scambiata con la rete e" sono inserite le parole: ", per i Comuni con più di 20.000 abitanti,"».

1.2867

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 562, dopo le parole: «nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente» aggiungere le seguenti: «e per la organica revisione dell'articolo 1, commi 5 e 51, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di consentire l'elezione diretta dei presidenti e dei sindaci nonché dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani per i rinnovi dei consigli provinciali e delle città metropolitane previsti nel 2021.».

1.2868

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 563, aggiungere il seguente:

«563-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di sopperire ai maggiori oneri derivanti dai compimento delle operazioni di rettifica di cui al comma 2, nonché dall'adeguamento del regime fiscale di cui al comma 1, secondo l'interpretazione autentica del regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari, è istituito, in via transitoria per le annualità 2019, 2020 e 2021, un apposito fondo di dotazione a favore degli istituti

o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni e chiamati ad adeguarsi al regime di esenzione di cui all'articolo 10, con una dotazione iniziale di 13.000.000 di euro per l'anno 2019, di 9.000.000 di euro per l'annualità 2020 e 5.000.000 di euro per l'anno 2021. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di accesso e di riparto del fondo di cui al presente articolo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 13.000.000;

2020: - 9.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2869

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 568 aggiungere il seguente:

«568-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane" aggiungere: "Province e Comuni"».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,5 per cento».

1.2870

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 568 aggiungere i seguenti:

«568-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazione, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "dai comuni" vanno sostituite con le parole: "dagli enti locali".

568-ter. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale in materia di sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 in materia pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2871

TOFFANIN, GALLONE, MOLES, VITALI

Dopo il comma 568, aggiungere i seguenti:

«568-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

568-ter. Gli oneri di cui al comma 568-bis, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

568-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 568-bis e 568-ter quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

1.2872

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 568, inserire il seguente:

«568-bis. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.2873

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 568, aggiungere il seguente:

«568-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi».

1.2874

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 568, aggiungere il seguente:

«568. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 267/2000, le parole: "abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità," sono sostituite dalle seguenti: "evidenzi a rendiconto un fondo crediti di dubbia esigibilità congruo, secon-

do quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili temporalmente vigenti, ".»

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2875

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 568, aggiungere il seguente:

«568-bis. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore e la società a capitale interamente pubblico locale accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso l'Agenzia delle entrate relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

b) l'accesso di cui alla lettera a) è garantito gratuitamente, anche in via telematica attraverso credenziali informatiche rilasciate dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla richiesta.»

1.2876

DURNWALDER, STEGER, LANIECE, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 569, sopprimere le parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano», nonché le parole: «le regioni a statuto speciale,» e le parole: «e le province autonome».*

b) *sostituire il comma 572 con il seguente:*

«572. Qualora le regioni a statuto ordinario non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, alla regione a statuto ordinario inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi».

c) dopo il comma 572, aggiungere il seguente:

«572-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 569 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

1.2877

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, FARAONE, BINI, BOLDRINI, MANCA

Al comma 569, sopprimere le parole: «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale».

1.2878

GIAMMANCO, PAPTHEU

Al comma 569, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale», aggiungere le seguenti: «e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC)».

1.2879

PAPTHEU, GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Al comma 569, dopo le parole: «e del trasporto pubblico locale», aggiungere le seguenti: «e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC)».

1.2880

PAPTHEU, ROSSI

Al comma 569, dopo le parole «e del trasporto pubblico locale,» aggiungere le seguenti: «e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC)».

1.2881 (testo 2)

PRESUTTO, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, ACCOTO, PIRRO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Sostituire i commi 569 e 570 con i seguenti:

«569. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 570, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Qualora i predetti enti non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

570. I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al comma 569 sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019 con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al comma 569 entro i termini previsti dal medesimo comma, secondo il metodo di calcolo contributivo o altro metodo che tenga conto della contribuzione effettivamente versata».

Conseguentemente, sopprimere il comma 572.

1.2882

NASTRI

Dopo il comma 572 inserire i seguenti:

«512-bis. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza del servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e del diritto della persona alla mobilità, è istituito l'Osservatorio nazionale dei diritti dei pendolari, di seguito denominato «Osservatorio», presso l'Autorità di regolazione dei trasporti. L'Osservatorio è un organo consultivo avente funzioni di monitoraggio e di censimento in relazione alla mobilità pendolare sul sistema di offerta delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico sia su gomma che su ferro, con compiti di analisi, svolgimento di interviste, raccolta di dati, valutazione degli utenti del servizio di trasporto pubblico ed elaborazioni di interventi al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità della mobilità pubblica e pianificare politiche per la mobilità sostenibile, da sottoporre annualmente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

512-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità organizzative per l'istituzione dell'Osservatorio la cui attività s'intende svolta in forma gratuita.

512-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 512-bis e 512-ter si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

1.2883 (testo 2)

GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 573, aggiungere seguenti:

«573-bis. L'articolo 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", è sostituito dal seguente:

"Art. 5. ? (*Principio di concentrazione delle scadenze elettorali e durata degli organi elettivi regionali*) ? 1. Al fine di garantire la più elevata partecipazione dei cittadini alla vita politica, il miglior funzionamento del sistema delle Conferenze nonché il contenimento dei costi a carico della finanza pubblica, la durata degli organi elettivi e la disciplina della indizione delle elezioni e della fissazione delle date elettorali a livello statale, regionale e locale, sono improntate al principio di concentrazione delle scadenze in due

turni elettorali annuali. A tal fine gli organi che scadono nel primo semestre dell'anno sono rinnovati nel turno primaverile, che si tiene in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno ed è prorogato fino alla data delle elezioni europee qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno; gli altri nel turno autunnale, che si tiene in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre.

2. Ai fini del comma 1, la data in cui si svolgono le elezioni del turno è stabilita con decreto del Ministro dell'interno entro il primo mese di ciascun semestre, previa intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni europee, la data del turno è stabilita nella stessa data e non è necessario il ricorso all'intesa. Qualora, dopo la fissazione della data siano convocati i comizi elettorali per il rinnovo delle Camere in una data inclusa in quel turno, la data del turno viene fatta coincidere con quella delle elezioni per le Camere, purché ciò sia compatibile con i termini di convocazione delle altre elezioni che si devono tenere in quel turno e salvo che la data del turno coincida con quella delle elezioni europee.

3. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica cinque anni. Il quinquennio decorrere dalla data dell'elezione e cessa nella data del loro rinnovo che si svolge nello stesso semestre della data di elezione del quinto anno successivo.

4. Le leggi regionali stabiliscono i termini per l'adozione del provvedimento di indizione delle elezioni regionali con disposizioni che assicurino il principio di concentrazione delle scadenze elettorali. In ogni caso le leggi regionali fissano il periodo entro il quale il provvedimento di indizione delle elezioni deve essere assunto. Tale periodo deve essere compreso tra il sessantesimo e il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

5. In caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, le elezioni degli organi regionali si svolgono nel primo turno utile, tenuto conto dei termini minimi di indizione stabiliti dalla legge regionale".

573-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, come modificate dalla presente legge, si applicano agli organi elettivi regionali che scadono a partire dal 1° gennaio 2020. Fino a tale data, si applica l'art. 5 della legge n. 165 del 2004 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

573-quater. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo l'art. 53 è inserito il seguente articolo:

"Art. 53-bis. ? (*Rinnovo degli organi in dite turni elettorali annuali*) ?

1. Gli organi elettivi dei comuni durano in carica cinque anni. Il quinquennio decorrere dalla data dell'elezione e cessa nella data del loro rinnovo che si svolge nello stesso semestre della data di elezione del quinto anno successivo. Al fine di attuare il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, gli

organi comunali vengono rinnovati nelle date dei due turni elettorali annuali stabilite ai sensi dall'art. 5 della legge n. 165 del 2004.

2. Le elezioni degli organi comunali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella prima data utile dei due turni elettorali annuali stabilita ai sensi dall'art. 5 della legge n. 165 del 2004, tenuto conto dei termini minimi di indizione.

3. La data per lo svolgimento delle elezioni, fissata dal Ministro dell'interno ai sensi dall'art. 5 della legge n. 165 del 2004, è comunicata ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge, non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione.

4. La elezione dei consigli delle circoscrizioni di cui all'articolo 17, comma 1, deve aver luogo contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale, secondo le modalità previste dal comma 4 del predetto articolo 17".

573-quinquies. Per l'anno 2019 la data fissata per il turno autunnale interessa unicamente il rinnovo degli organi elettivi comunali da disporsi ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Negli altri casi, il rinnovo viene fissato per il turno successivo.

513-sexies. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993 n. 533 "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "entro novanta giorni dalla data della" sono sostituite dalle seguenti: "per una data non antecedente al quarantacinque simo giorno successivo alla":

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le elezioni suppletive si svolgono nel primo turno utile di cui all'articolo 5 della legge 2 luglio 2004 n. 165 "Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione", tenuto conto dei termini minimi di indizione".

513-septies. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla" sono sostituite dalle seguenti: "nella prima data utile dei due turni elettorali di cui all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004 non antecedente al sessantesimo giorno successivo alla".

b) all'art. 15, il secondo comma è abrogato;

c) all'art. 15, al terzo comma, le parole "ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo," sono sostituite dalle seguenti: "rinviare al successivo turno";

d) all'articolo 44, al primo comma, le parole da "entro tre mesi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto della tempistica indicata all'articolo 15";

e) all'articolo 44, il secondo comma è soppresso.

513-*octies*. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 7 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

b) legge 7 luglio 1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali";

d) articolo 141, comma 4, e articolo 143, comma 10, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"».

1.2884

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 573, aggiungere il seguente:

«573-*bis*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.»

1.2885 (testo 2)

PIANASSO, SAVIANE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Al comma 574, sostituire le parole da «sono sostituite dalle seguenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «sono sostituite dalle seguenti: "di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e 20 milioni di euro per l'anno 2021". Al citato comma 1159, l'ultimo periodo e le lettere a) e b) sono abrogate.».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

1.2886

BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Al comma 574 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021», con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021»;*

b) *dopo il comma 574 aggiungere il seguente: «574-bis. All'articolo 1, comma 1160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "dalla legge n. 127 del 2007", sono aggiunte le seguenti: "da emanare entro il 31 marzo 2019,".*

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2887

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 575, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro» e, di conseguenza sostituire il comma 58, con il seguente:

«58. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.710 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.960 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.260 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033».

1.2888

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 575, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 40.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000.

1.2889

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 575 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; di questi 5 milioni di euro sono destinati in via esclusiva all'attuazione dell'articolo 16 della medesima legge n. 97 del 1994».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.2890

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Al comma 575 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le previste risorse sono impiegate nella misura minima del 20 per cento per progetti per la sicurezza del turismo montano, con particolare destinazione al ripristino della rete sentieristica nei tenitori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici».

1.2891

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«515-bis. Per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 575 è incrementato di 5 milioni di euro, destinati ad interventi per la sicurezza del turismo montano nei territori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

1.2892

GALLONE, TESTOR, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 575, inserire il seguente:

«575-bis. Dopo l'articolo 13 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis.

(Interventi a favore delle aree marginali montane)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.

2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) altimetria;

b) rischio desertificazione economica e commerciale;

c) calo demografico nel quinquennio.

4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito; finanziato con le risorse di cui al comma

10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:

a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;

b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;

c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:

a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;

b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;

c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.

7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.

8. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.

10. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, che opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

11. Il fondo di cui al comma 4, secondo periodo, reca una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.2893

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICCHETTO FRATIN, VITALI

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«575-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.2894

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«575-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16 bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.2895

PARRINI

Dopo il comma 575, aggiungere i seguenti:

«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole:
«6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per cia-

scuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «6.675 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.974 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

1.2896

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere infine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,6 per cento».

1.2897

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 575 inserire il seguente:

«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»

1.2898

MANCA

Dopo il comma 575 inserire il seguente:

«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»

1.2899

IANNONE

Dopo il comma 575 inserire il seguente:

«575-bis. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: "e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019".»

1.2900

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«575-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 896 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021.»

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2021: - 40.000.000.

1.2901

DE BONIS, CASTIELLO

All'articolo 1, dopo il comma 575, inserire i seguenti:

«515-bis. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché".

515-ter. All'onere di cui al comma 515-bis, valutato in 5 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo

e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

1.2902

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«515-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

639-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento" il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

639-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento", i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.

639-quinquies. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 639-bis, 639-ter e 639-quater.»

1.2903

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 575 inserire il seguente.

«575-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».

1.2904

MANCA

Dopo il comma 575 inserire il seguente.

«575-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».

1.2905

IANNONE

Dopo il comma 575 inserire il seguente.

«575-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al riparto dell'anno successivo"».

1.2906

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 575, aggiungere il seguente:

«575-bis. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.2907

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI, MANCA

Sopprimere i commi da 576 a 588.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2908

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire i commi da 576 a 582 con il seguente:

«576. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2019-2021, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal presente comma è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.»

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «8.900 milioni di euro per l'anno 2019, 8.820 milioni di euro per l'anno 2020 e 8.720 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.2909

PIZZOL, NISINI, PITTONI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 576, inserire il seguente:

«576-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono

autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.»

1.2910

TIRABOSCHI, VITALI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 578 inserire il seguente:

«578-*bis*. All'articolo 1, comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole "ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati" con le seguenti: "ai sindaci dei comuni fino a 1.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di cinque mandati consecutivi".».

1.2911

GALLONE, TESTOR, TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN, MANGIALAVORI, TOFFANIN

Dopo il comma 580 aggiungere i seguenti:

«580-*bis*. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione e disagio sociale, nei territori ubicati all'interno dei Comuni interamente e parzialmente montani, con meno di mille abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con bassa densità dei medesimi, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata "ZES".

580-ter. Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

580-quater. Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni e semplificazioni:

a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, esenzione dal pagamento dell'aliquota del 27 per cento relativa alla quota di reddito imponibile eccedente i 15.000 euro;

b) ai fini dell'imposta sulle attività produttive, esenzione totale per i primi quattro anni di attività ed esenzione dal pagamento per un importo pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria per gli anni successivi;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nella ZES di cui al comma 1, di proprietà dei soggetti di cui al presente articolo, destinati all'esercizio dell'attività economica;

d) ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta, di cui alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) riduzione del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);

f) esonero totale dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con durata non inferiore a dodici mesi;

g) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

580-quinquies. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

580-sexies. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o

l'unità locale all'interno della ZES e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 4.

580-septies. Ciascuna ZES è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta delle Regioni interessate, corredata da un piano di sviluppo strategico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

580-octies. Agli oneri derivanti dai commi *580-bis*, *580-ter*, *580-quarter*, *580-quinquies*, *580-sexies*, *580-septies* si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati».

1.2912

DE POLI

Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:

«*580-bis.* Al fine di consentire il completamento delle opere di cui all'articolo 1 commi 675 e 676 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Padova.».

1.2913

PITTONI, BARBARO, NISINI, RUFA, SOLINAS, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO

Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:

«*580-bis.* All'articolo 4, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, primo periodo, le parole da: "nella misura fissata", fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: "e di un contributo aventi la medesima misura fissata per il personale delle università statali."».

1.2914

PITTONI, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 580, aggiungere il seguente:

«*580-bis.* L'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai

professori ed ai ricercatori a tempo pieno, nel rispetto degli obblighi istituzionali, è liberamente consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extraistituzionali, anche continuative, realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia. Tali attività possono essere svolte anche in regime di partita iva ma senza necessità di iscrizione ad albi professionali e, in ogni caso, in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.».

1.2915

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 582, aggiungere i seguenti:

«582-bis. Il comma 256 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso.

582-ter. Ai professori e ricercatori universitari, e ai ricercatori degli enti pubblici di ricerca aventi lo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, in servizio alla data del 1° gennaio 2015, sono riconosciuti ai fini giuridici gli anni 2013 e 2014.

582-quater. Gli effetti economici di cui ai commi 582-bis e 582-quater, decorrono:

a) Per il personale in servizio al 1° marzo 2019, a partire da tale data;

b) Per il personale andato in quiescenza negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e per quello che andrà in quiescenza entro il 28 febbraio 2019, dal 1° gennaio dell'anno del pensionamento.

582-quinquies. Per le finalità di cui ai commi precedenti il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Analogamente il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2019.».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.».

1.2916

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:

«582-bis. Ai fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.942 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2917

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:

«583-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui al comma 583, è incrementato di ulteriori euro 30 milioni per il 2019 e di 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori associati, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui al comma 6, dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,8 per cento».

1.2918

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:

«583-bis. Al fine di potenziare e migliorare la competitività e l'efficacia del sistema universitario nazionale a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui al comma 583, è incrementato di ulteriori euro 20 milioni per il 2019 e di 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare unicamente ed esclusivamente a un piano straordinario di assunzioni di professori ordinari, utilizzando almeno il 90 per cento delle risorse per procedure di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Dette procedure non concorrono ai requisiti previsti dai vincoli di cui all'articolo 24 comma 6 secondo e terzo periodo della legge 30 dicembre 2010, il 240. Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento».

1.2919

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:

«583-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, lettera a), le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro";

b) al comma 257, le parole: "13.001 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.001 euro" e le parole: "13.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "20.000 euro"».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.850 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2920 (testo 2)

GALLONE, MOLES, TOFFANIN, GALLIANI

Dopo il comma 582, è aggiunto il seguente:

«582-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci».

1.2921

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:

«583-bis. Al fine di aumentare il fabbisogno dei docenti universitari è attivato un piano straordinario di assunzioni, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987.

583-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma precedente si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1,0 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente.».

1.2922

PESCO, PARAGONE, NOCERINO

Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:

«583-bis. Le risorse stanziata e non impegnata al 31 dicembre 2018, nel Patto per la Regione Lombardia di cui alle delibere CIPE n. 25 del 2016 del 10 agosto 2016 e n. 56 del 2016 del 1° dicembre 2016, esclusivamente per quanto concerne l'intervento riguardante il Campus dell'università Statale di Milano, sono revocate, in quanto dichiarate non di interesse nazionale. Tali risorse sono rese disponibili per interventi di riqualificazione e sviluppo delle aree universitarie della città Metropolitana di Milano, esclusivamente per interventi di riqualificazione edilizia di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 3, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

1.2923

PESCO, NOCERINO, PIRRO

Dopo il comma 583, aggiungere il seguente:

«583-bis. Le risorse assegnate alla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e ripartite con le delibere 1 dicembre 2016, n. 56 e 10 agosto 2016, n. 25 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che non risultino impegnate alla data del 31 dicembre 2018, sono rese disponibili per interventi di riqualificazione edilizia e sviluppo delle aree Universitarie della città Metropolitana di Milano, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».

1.2924

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Sostituire il comma 584 con il seguente:

«584. Al fine di rilanciare la competitività internazionale degli enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento alla capacità di rinnovare e mantenere nel tempo le infrastrutture di ricerca ad un livello tale da consentire agevolmente la partecipazione a progetti di ricerca finanziati da istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 100 milioni a partire dal 2019. Tali fondi aggiuntivi vengono distribuiti ai singoli enti dal Ministro dell'istruzione e Ricerca, in misura proporzionale alla quota media di finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati risultante dai bilanci consuntivi degli ultimi tre anni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2925

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Al comma 585, alla fine del periodo, sostituire le parole: «è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «è incrementato di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.620 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.910 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.909 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.910 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2926

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Al comma 585, alla fine del periodo, sostituire le parole: «è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «è incrementato di 68

milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.942 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.2927

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Al comma 585, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento».

1.2928

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Al comma 585, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.970 milioni».

1.2929

NENCINI

Al comma 585, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per favorire l'assistenza e l'orientamento agli studi per gli studenti di cui al periodo precedente, è istituito un fondo, denominato »Fondo per il tutorato«, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, da distribuire alle Università che attivano servizi di tutorato. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto finanziamento finalizzato ad estendere la platea delle borse di studio per gli studenti meno abbienti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza stato-regioni, provvede a modificare il relativo bando».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «1 per cento».

1.2930

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 585, aggiungere i seguenti:

«585-bis. I commi 255, 256, 257 e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:

"255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi".

585-ter. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del Territorio, ecceda 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.";

2) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede 1.000.000 di euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9".

3) dopo la lettera *b*), sono aggiunte le seguenti:

b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: "671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.";

b-ter) al comma 674, le parole: "o detentori" sono soppresse;

4) la lettera *c*) è soppressa;

5) la lettera *d*), è sostituita dalla seguente:

d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.".

651-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».

1.2931

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:

«585-*bis*. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal 2020. Al fine di rendere più accessibile e funzionale

il predetto cofinanziamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza stato-regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2019».

Conseguentemente al comma 621, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,7 per cento» e dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.2932

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:

«585-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 58 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per il 2020, di 116 milioni di euro a decorrere dal 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.642 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.913 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.884 milioni di euro per l'anno 2021 e per l'anno 2022, a 6.883 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.884 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2933

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:

«585-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, in modo tale che l'importo minimo della borsa sia determinato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo INPS, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, Resta valido l'incremento massimo del 50 per cento dell'importo della borsa di dottorato in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.990 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.2934

VERDUCCI

Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:

«585-bis.

a) Al comma 1, dell'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, abrogare il punto 1) della lettera b).

b) La lettera c) del comma 5, articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è riformulata come segue: "c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, assicurando in ogni caso la copertura totale delle posizioni bandite, per l'intera durata del corso di dottorato con adeguate forme di finanziamento e pari almeno all'importo minimo nazionale della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca".

c) La lettera c), comma 1, articolo 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, è sostituita dalla seguente: "c) per ciascun ciclo di dottorato da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dot-

torati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio. In ogni caso è assicurata la copertura totale dei posti messi a bando con forme di finanziamento adeguate per l'intera durata del corso di dottorato, pari almeno all'importo minimo nazionale della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.570 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.580 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.578 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.2935

VERDUCCI, IORI, MALPEZZI, RAMPI

Dopo il comma 585, aggiungere il seguente:

«585-bis.

a) All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, al comma 2 abrogare le parole: "il contributo per l'accesso e la frequenza";

b) All'articolo 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, al comma 5, abrogare la lettera b)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.2936

STABILE

Sopprimere i commi 586, 587 e 588.

1.2937

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.2938

ASTORRE

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «6.642 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.942 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.941 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.942 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.2939

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2018";

b) dopo le parole: "300 milioni di euro" è inserita la seguente: "annui"».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni.».

1.2940

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera *d*) è soppressa». Conseguentemente alla lettera *e*), le parole: «lettere da *a*) a *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da *a*) a *c*)». In alternativa all'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera *d*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di

servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370 del 2007.».

1.2941

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa».

1.2942

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) 1370 del 2007."».

1.2943

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni."».

1.2944

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019" e dopo il primo periodo le parole: "per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018 e 2019".

b) al comma 28, secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'anno 2018" con le seguenti: "Per gli anni 2018 e 2019" e le parole: "per gli anni 2016 e 2017" con le seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018."».

1.2945

DE PETRIS, CIRINNÀ, GIAMMANCO, MASINI, RUSSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 588, aggiungere i seguenti:

«588-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 aggiungere il seguente periodo: "E' fatto salvo l'obbligo di applicazione delle tasse di concessione di cui all'articolo 23 della legge 11/2/1992 n. 157"

588-ter. All'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 aggiungere il seguente periodo: "E' fatto salvo l'obbligo di applicazione delle tasse di concessione di cui all'articolo 23 della legge 11/2/1992 n. 157."».

1.2946

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 588, aggiungere il seguente:

«588-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli Enti ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed un Rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»

1.2947

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 588 inserire i seguenti:

«588-bis. Al fine di favorire la nascita e la crescita di *start-up* universitari, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato "Fondo ricerca, incubatori universitari, *spin off* e *start-up*", con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere anche la costituzione di *start-up* innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.

588-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università».

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.200 milioni.

1.2948

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Al comma 589 sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2020».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.700 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.»

1.2949

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

«589-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera a) dopo le parole: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,"

589-ter. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera b) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" ;sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015,"

589-quater. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2 lettera c) dopo le parole: "decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011" sono aggiunte le seguenti: "e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.61 del 14 marzo 2015"».

1.2950

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 589 inserire il seguente.

«589-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 2, gli esiti di agibilità degli immobili di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o destinati a uso pubblico danneggiati o distrutti dal sisma e classificati ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 07 marzo 2006, sono equiparati agli esiti B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011."»

1.2951 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 589 aggiungere il seguente:

«589-bis. Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" nel calcolo del patrimonio immobiliare, di cui al comma 2 del medesimo articolo, sono esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali».

Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno dal 2019.

1.2952

CANGINI, MALLEGGNI

Al comma 591, lettera b), capoverso 4-ter, sostituire le parole: «è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «è incre-

mentato di 1 miliardo di euro per l'anno 2019. Ai maggiori oneri, pari a 640 milioni di euro, si provvede ai sensi del comma 64.»

1.2953

PAGANO, QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: "60 rate", con le seguenti: "120 rate";

b) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 70 per cento."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 100.000.000;

2021: - 80.000.000;

1.2954

PAGANO, QUAGLIARIELLO, GASPARRI

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al secondo periodo sostituire le parole: "60 rate", con le seguenti: "120 rate";

d) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'ammontare per ciascun tributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto del 40 per cento."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 60.000.000;

2020: - 100.000.000;
2021: - 80.000.000.

1.2955

ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 591, inserire i seguenti:

«591-*bis*. Per far fronte, con immediatezza, alle esigenze di cui alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *f*), con uno stanziamento annuo di 150 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.

591-*ter*. Per consentire l'immediato utilizzo delle risorse di cui al comma 591-*bis*, al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 25, comma 2, la lettera *f*) è così sostituita: "f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *e*), anche attraverso misure di delocalizzazione in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.";

b) all'articolo 28 al comma 1:

i) *le parole da:* "al fine di" *fino a* "citato articolo 25," sono *sostituite dalle seguenti:* "Con delibera del Consiglio dei ministri"

ii) *alla lettera c) la parola:* "temporanea" è soppressa;

c) all'articolo 28 il comma 2 è abrogato».

Conseguentemente:

a) *al comma 653, sostituire le parole:* "57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021" *con le seguenti:* "7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 45,9 milioni di euro per l'anno 2021"

b) *alla Tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 50.000.000;

2020: - 100.000.000.

c) *alla Tabella A, voce: Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - ;

2020: - 45.000.000;

2021: - .

1.2956

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:

«591-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016", di seguito "Ufficio speciale per la ricostruzione". Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare fattività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione».

1.2957

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:

«591-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge n.189 del 2016, dopo le seguenti: "per l'anno 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019"».

1.2958

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:

«591-*bis*. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno".

591-*ter*. Agli oneri derivanti dal capoverso 4-*bis* del precedente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.2959

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:

«591-*bis*. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-*bis*, 10, 10-*bis* e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

591-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.2960

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:

«591-*bis*. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

591-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-*bis*, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2019, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.2961

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591 aggiungere i seguenti:

«591-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono inserite le parole: "e per l'anno 2019"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 30.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.2962

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:

591-bis. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

591-ter. Gli interventi di cui al comma 589 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi *in itinere* ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime».

1.2963

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:

«591-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Allo scopo di estendere gli interventi di sostegno di cui al presente articolo, nonché quelli di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 4-bis, alla totalità dei soggetti danneggiati dall'evento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per gli abitanti dell'area limitrofa, oggetto di interferenza per la demolizione e ricostruzione della nuova infrastruttura, come individuata dal Commissario è stanziata l'ulteriore somma di euro 15.000.000";

b) al comma 5, le parole: "2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3, 4 e 4-bis"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 15.000.000;

2020: -

2021: -

1.2964

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:

«591-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dodici mesi" sono sostituite con le seguenti: "ventiquattro mesi";

b) al comma 1, le parole: "operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova individuate con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova" sono sostituite con le seguenti: "operanti nell'ambito territoriale della regione Liguria, sentiti la regione Liguria, il comune di Genova e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro";

c) al comma 4, le parole: "a 19 milioni" sono sostituite con le seguenti: "a 55 milioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 36.000.000;

2020:

2021:

1.2965

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. Dopo l'articolo 7, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:

"7-bis. - (Ulteriori misure per la città di Genova) - 1. In favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 che sono tenuti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo a corrispondere un canone annuo non frazionabile, l'Autorità di sistema portuale è autorizzata, per l'anno 2018, alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché nel biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione. 2. Analogamente,

l'Autorità di sistema portuale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessione demaniale marittima: frazionabili dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successivamente per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2020. 3. L'Autorità di sistema portuale è autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro temporaneo di cui all'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 una somma pari a 2 milioni di euro per il periodo 1° settembre 2018-31 luglio 2020 a copertura della riduzione delle giornate di avviamento al lavoro dovute alle criticità che si ripercuotono sul porto di Genova. 4. A copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui ai precedenti commi l'Autorità di sistema portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio"».

1.2966

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sostituire le parole da: la quota di riparto fino alla fine del comma con le seguenti: alla predetta Autorità di Sistema Portuale è riconosciuto un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e pari a 50 milioni per il 2019. L'importo previsto per gli anni 2018 e 2019 è finanziato attraverso il riparto del Fondo di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché attraverso l'attribuzione all'Autorità di Sistema Portuale di una quota pari allo 0,5 per cento nel 2018 e all'1 per cento nel 2019 dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per le importazioni delle merci introdotte per il tramite dei porti di Genova e Savona».

1.2967

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. Dopo l'articolo 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente:

"6-bis. - (Ulteriori misure per la città di Genova) - 1. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.

2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.

3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.

4. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019.

5. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 7.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 25.000.000.

1.2968

PINOTTI, VATTUONE, MARGIOTTA, FERRAZZI, ASTORRE, D'ARIENZO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 591, è aggiunto il seguente:

«591-bis. Dopo l'articolo 11, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente: "11-bis. - (*Ulteriori misure per la città di Genova*) - 1. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova, è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 per la realizzazione della Casa della Salute. 2. Agli oneri del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

2019: - 4.000.000;

2020: -

2021: -

1.2969

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. Al fine di promuovere il ripristino della viabilità stradale e ferroviaria, delle strutture pubbliche portuali e delle attività economiche, delle aree della regione Liguria che sono state colpite dagli eventi atmosferici verificatisi nel mese di ottobre 2018, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "8.850 milioni di

euro per l'anno 2019 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

1.2970

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "8.920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".

1.2971

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del Comune di L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0;

1.2972

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. Il personale precario e quello assunto a seguito del concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli uffici per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti».

1.2973

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Tuttavia ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, non si dovrà tener conto del valore dei fabbricati oggetto di espressa dichiarazione di inagibilità sino a quando la predetta condizione non verrà a cessare"».

1.2974

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, inserire i seguenti:

«591-bis. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.

591-*ter*. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 593-*bis* la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.

591-*quater*. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 593-*bis*, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario *ad acta* con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne».

1.2975

ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 591, inserire il seguente:

«591-*bis*. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "nonché quelle strettamente connesse," sono inserite le seguenti: "alle attività di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,".».

1.2976

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 591 inserire il seguente:

«591-*bis*. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "dal 2012 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2012 al 2019".».

1.2977

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 591, aggiungere il seguente:

«591-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.2978

VERDUCCI

Al comma 592, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Una quota non inferiore ai cinquanta per cento di tale è importo è destinata, con modalità e criteri definiti con provvedimento del Commissario straordinario, ad incrementare le risorse disponibili per l'attuazione degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016.».

1.2979

GRIMANI

Al comma 592, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al cinquanta per cento di tale è importo è destinata, con modalità e criteri definiti con provvedimento del Commissario straordinario, ad incrementare le risorse disponibili per l'attuazione degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016.».

1.2980

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) fino al del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia *de minimis* di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C 6/05 dell'11 gennaio 2011».

1.2981

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4/2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismici o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale».

1.2982

VERDUCCI

Dopo il comma 592 inserire il seguente:

«592-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa

con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizi, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettera *b*) e lettera *c*) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: -.

1.2983

GRIMANI

Dopo il comma 592 inserire il seguente:

«592-bis. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario Straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizi, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettera *b*) e lettera *c*) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

1.2984

VERDUCCI

Dopo il comma 592 aggiungere il seguente:

«592-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per

la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispose uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1

e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione."».

Conseguentemente

a) *al comma 593 sopprimere le parole:* «, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018»;

b) *alla Tabella A, voce:* «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2019: - 12.500.000;

2020: - 12.500.000;

2021: - .

1.2985

GRIMANI

Dopo il comma 592 inserire il seguente:

«592-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per fanno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione."».

Conseguentemente al comma 593 sopprimere le parole: «, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018».

1.2986

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istitu-

zionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare fattività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo

determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione."».

1.2987

MODENA, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 592 inserire il seguente:

«592-bis. L'articolo 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è così modificato:

"Dopo il comma 6 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, è inserito il seguente:

'6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo."».

1.2988

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di «danni lievi» ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero

fiscale definito «sisma *bonus*». Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto."».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 592-bis valutato in 30 milioni di euro annui per triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione. Al comma 621, sostituire le parole: «0,5» con le seguenti: «0,6».

1.2989

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 592 aggiungere il seguente:

«592-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è soppresso».

1.2990

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti

immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali."».

1.2991

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere i seguenti:

«592-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 2-bis, ultimo periodo le parole: "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente".

592-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

1.2992

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici

che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari"».

1.2993

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. L'articolo 50, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 terzo periodo, è così modificato: "Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2019-2020, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in *house providing* in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese"».

1.2994

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere il seguente:

«592-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è apportata la seguente modifica: dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite massimo di euro 200

milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.2995

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere i seguenti:

«592-bis. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che siano utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

592-ter. Ai fini della quantificazione da riconoscere, a titolo di indennizzo, a fronte dell'eventuale esproprio delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.

592-quater. A seguito dell'eventuale rimozione delle Soluzioni Abitative di Emergenza le aree espropriate rimangono destinate a finalità di Protezione Civile.

592-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.2996

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 592, aggiungere i seguenti:

«592-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 4.89, convertito, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la du-

rata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 dicembre 2018.

592-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.2997

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Al comma 593, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione presso gli Uffici Speciali della Ricostruzione di personale aggiuntive per un numero pari ai 50 per cento del personale attualmente impiegato presso gli stessi Uffici, con le medesime modalità e condizioni previste dagli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2019: - 33.500.000;

2020: - 3.500.000.

1.2998

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

593-ter. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 593-bis.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.2999

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, CONZATTI, SACCONI

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«593-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 67 a 85 non trovano applicazione per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi delle opere pubbliche della ricostruzione per le quali continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

1.3000

CALDEROLI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, SOLINAS

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare ad interventi per la sicurezza del turismo nei territori montani colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse.

593-ter. Le risorse sono finalizzate nella misura di un milione di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo interessate dagli eventi sismici del 2016 e nella misura di 4 milioni di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia colpite dai gravi eventi atmosferici del mese di ottobre 2018.

593-quater. Il Club Alpino italiano acquisisce, attraverso i propri Gruppi regionali, sentiti gli enti locali e pubblici interessati, i progetti per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse, e li trasmette ai Ministero delle po-

litiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, indicandone i costi. All'individuazione degli interventi da realizzare si provvede, entro sessanta giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Gli interventi sono realizzati dai singoli enti locali e pubblici competenti, che svolgono il ruolo di stazione appaltante. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provvede all'erogazione dei finanziamenti direttamente agli enti interessati.

593-quinquies. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Club Alpino Italiano, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione a conclusione della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma».

Conseguentemente al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «125.317.000 per l'anno 2019».

1.3001

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di sostenere la realizzazione di opere pubbliche e la ricostruzione dei 138 Comuni nella Regione Marche danneggiati dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad autorizzare e a definire le modalità con cui ciascun comune può procedere all'assunzione, motivata, con contratti a tempo determinato o di collaborazione di soggetti con professionalità tecnica o amministrativa. Il contingente di 500 unità previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, è ripartito in quote per ciascun Comune in relazione all'entità dei danni riportati e al conseguente numero di procedimenti in carico ad esso. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede annualmente con le risorse di cui al comma 64.».

1.3002

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«593-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.

229, e successive modifiche e integrazioni, sostituire le parole: "degli incarichi di progettazione" con le parole: "dei servizi di architettura e ingegneria"».

1.3003

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 inserire i seguenti:

«593-bis. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è così sostituito:

"1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I Comuni e le Province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modi-

ficazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi e i distacchi disposti dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione".

593-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Nei confronti del personale individuato ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del comma 3, dell'articolo 50, le Regioni, anche attraverso gli Uffici Speciali per la ricostruzione, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stipulano contratti di lavoro a tempo determinato, previa indizione di specifiche procedure di selezione, per titoli ed esame, riservate fino al 50 per cento dei posti messi a concorso. Nelle more della definizione di tali selezioni trova applicazione il primo periodo del comma 3-*sexies* dell'articolo 50. Per l'attuazione della presente disposizione sono trasferite nelle contabilità speciali di cui al comma 4 dell'articolo 4, le risorse

della contabilità speciale di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 già utilizzate ai fini dell'attuazione delle lettere *b)* e *c)* del comma 3 dell'articolo 50".

593-quater. All'articolo 1, comma 593,1° periodo, sono soppresse le parole "nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018"».

1.3004

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«*593-bis.* All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma *13-bis* è aggiunto il comma *13-ter*:

"*13-ter.* Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di danni lievi' ai sensi del decreto-legge 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito sisma bonus'. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto"».

1.3005

MANCA

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«*593-bis.* All'art. 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma *13-bis* è aggiunto il comma *13-ter*:

"*13-ter.* Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di

danni lievi' ai sensi del decreto-legge 189/2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito sisma bonus'. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge 189/2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge, 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28.02.2017, con le modalità previste dal suddetto decreto"».

1.3006

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«593-bis. All'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui al presente articolo, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale"».

1.3007

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 593 aggiungere i seguenti:

«593-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole "dai comuni" con le seguenti "dagli enti locali".

593-ter. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al DPR 1092/1973 in materia pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata"».

Conseguentemente dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo a carico dei produttori di bevande di cui al periodo precedente».

1.3008

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«593-bis. All'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente;

"5-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui al presente articolo, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia"».

1.3009

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«593-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 11-bis:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti

immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

1.3010

MANCA

Dopo il comma 593 inserire il seguente:

«593-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente comma 11-bis:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

1.3011

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è inserito il seguente:

"1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico delegati ai sensi del comma 2."».

1.3012

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 dopo le parole: "o agli altri enti locali" sono aggiunte le parole: "ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico."».

1.3013

VERDUCCI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al primo periodo del comma 2, dopo le parole: "con la presenza di almeno la metà dei componenti" aggiungere le seguenti parole: ", ovvero con la trasmissione, anche in via telematica, dei pareri dei soggetti di cui al comma 1,"».

1.3014

VERDUCCI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, anche in caso di sussistenza di prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137). In tale caso, l'atto di adozione del vincolo dovrà essere modificato dall'amministrazione competente in conseguenza della determinazione conclusiva adottata"».

1.3015

VERDUCCI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Si considera valida la determinazione conclusiva della Conferenza adottata a maggioranza dei presenti nel caso di realizzazione di interventi concernenti immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, nel rispetto delle prescrizioni di tutela indiretta adottate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

1.3016

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: "che necessitano" sono inserite le seguenti: "anche al fine della definizione di autorizzazioni edilizie in sanatoria propedeutiche alla concessione del contributo per la ricostruzione"».

1.3017

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. Al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Le centrali di committenza e i soggetti aggregativi sono autorizzati ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del precedente periodo."».

1.3018

ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

1.3019

MODENA, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo Sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente. Il richiedente, esercita l'azione di rivalsa, qualora abbia già effettuato il pagamento all'impresa stessa.";

2-ter. Qualora le irregolarità contributive siano riferite soltanto ad alcune delle imprese esecutrici o sub appaltatrici dei lavori, le procedure previste dal comma 2-bis potranno essere attivate nei riguardi delle imprese inadempienti per la sola quota di contributo commisurata alle opere eseguite dalle stesse. Il direttore dei lavori in ogni caso attesta lo stato di avanzamento dei lavori indicando le lavorazioni svolte da ogni singola impresa.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, il Commissario straordinario può promuovere intese con gli enti di cui al com-

ma 2-*bis*, per attestare la regolarità contributiva, mediante il documento unico di cui al presente articolo."».

1.3020

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-*bis*. L'art. 44 comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del credito sportivo e dagli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52."».

1.3021

MANCA

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-*bis*. L'articolo 44 comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*, nonché alle province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'Istituto del credito sportivo e dagli altri istituti di credito

privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-*bis*, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.»».

1.3022

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-*bis*. All'articolo 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2-*bis*, ultimo periodo le parole: "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente."»».

1.3023

MANCA

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-*bis*. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 2-*bis*, ultimo periodo le parole: "rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti parole: "a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente."»».

1.3024

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale del territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale del territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari."».

1.3025

MANCA

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 44-bis.

(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)

1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma

1 ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale del territorio entro 60 giorni dalla richiesta.

2. Qualora l'Agenzia delle entrate - Ufficio provinciale del territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari."».

1.3026

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "16 gennaio 2019" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di 60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate";

b) al comma 13, le parole: "allegati 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis"; le parole: "31 gennaio 2019" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000;

2021: - 12.000.000.

1.3027

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge

16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

593-ter. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2019" ovunque, ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2020";

b) al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2019".

593-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 10 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 10 gennaio 2020".

593-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *593-ter* e *593-quater* del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui io, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

593-sexies. All'articolo *2-bis*, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, di cui 500.000 destinati alle spese per il personale transitato dagli uffici territoriali per la ricostruzione ai sensi del presente comma."

596-septies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 10 milioni di euro";

2) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo *7-bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste."

593-*octies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono riviste le modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) nei casi di immobile totalmente o parzialmente inagibile a causa di evento sismico.».

Conseguentemente:

a) *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni» con le seguenti: «55,16 milioni» e «205,9 milioni» con le seguenti: «193,9 milioni»;

b) *alla Tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: - ;

2020: - 12.000.000;

2021: - .

1.3028 (testo 3)

ACCOTO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, inserire i seguenti:

«593-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

593-*ter*. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 16, primo periodo, le parole: "fino all'anno d'imposta 2018« sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno d'imposta 2020».

593-*quater*. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dal 1 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2020".

593-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 593-*ter* e 593-*quater*, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

593-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "per Tanno 2019, è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro";

2) aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste."

593-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 593-*sexies* pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.

593-*octies*. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000.

1.3029

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "16 gennaio 2019" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di 60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate";

b) al comma 13, le parole: "allegati 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "allegati 1, 2 e 2-bis"; le parole: "31 gennaio 2019" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2019" e le parole: "fino a un massimo di sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di 120 rate"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000;

2021: - 12.000.000.

1.3030

VERDUCCI, GINETTI

Dopo il comma 593 aggiungere i seguenti:

«593-bis. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "16 gennaio 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 gennaio 2020".

593-ter. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo le parole: "ivi compresi quelli" sono aggiunte le seguenti: "delle regioni e", e le parole: "dal 1 °gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: -20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.3031

MODENA, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. Dopo il comma 3-*quinquies* dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. Il personale individuato ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del comma 3 assegnato presso la Struttura del commissario straordinario o presso gli uffici speciali per la ricostruzione continua a svolgere la propria attività lavorativa presso le stesse strutture fino all'attuazione dell'articolo 3 comma 1-*quinquies*, anche in deroga del decreto-legge 12 luglio 2018 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018 n. 96. Le convenzioni di cui alle medesime lettere *b*) e *c*) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2019, fermo restando il rimborso degli oneri conseguenti alle spese sostenute per il medesimo personale dai soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 3 dopo il 31 dicembre 2019 e fino alla definizione delle procedure di cui all'articolo 3 comma 1-*quinquies*."».

1.3032

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dopo la lettera *c*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventuali voci di salario accessorio diverse da quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente comma si applica la contrattazione integrativa decentrata della Presidenza del Consiglio dei ministri.";

b) al comma 7-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è soppressa la parola: "pubblici";

2) dopo le parole: "articolo 3" sono inserite le seguenti: ", ai quali, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, settimo e ottavo periodo, dello stesso articolo 3, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo e terzo periodo del comma 1, che viene corrisposto secondo le modalità indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 3-*bis* dal Vice-Commissario, con oneri a carico della contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 4."».

1.3033

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593 aggiungere il seguente:

«593-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti."».

1.3034

MANCA

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-*bis*. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: "I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre del 2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti."».

1.3035 (testo 2)

VERDUCCI

Dopo il comma 593, inserire il seguente:

«593-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 1-bis le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinquies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3".

d) alla fine del comma 3-*quinquies* aggiungere le seguenti parole: ", ovvero, in casi straordinari, può essere autorizzata l'assunzione di due unità part-time in luogo di un'unità di personale, purché ad invarianza della spesa annua pro-capite". La presente norma trova applicazione a valere sui contratti stipulati ai sensi degli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2019: - 29.000.000;

2020: - 29.000.000;

2021: - 0.

1.3036

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Il comma 3-*quinqüies*, dell'articolo 50-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente: "In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis*, può essere superiore a trecentocinquanta"».

1.3037

VERDUCCI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e di 29 milioni di euro per l'anno 2018", sono inserite le seguenti: "di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020"; le parole: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018", sono sostituite dalle seguenti: "fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 1-*bis* le parole: "con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020";

c) al comma 3 dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-*quinqüies* del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3"».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentali e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3038

MODENA, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 è inserito il seguente articolo:

"50-ter.

(Affidamento dei servizi a società in house providing)

1. Per l'assistenza allo svolgimento delle attività svolte dagli Uffici speciali per la ricostruzione, questi possono conferire incarichi di affidamento a società *in house* in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 16 del decreto legislativo 175 del 2016 e successive modificazioni e che abbiano comprovata esperienza in materia di ricostruzione post sismica.

2. I conferimenti di cui al comma 1 sono effettuate nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni.

3. Le attività svolte dalle società *in house* sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle quali devono essere specificamente indicate le unità di personale delle società *in*

house che svolgono il servizio di supporto agli Uffici speciali per la ricostruzione"».

1.3039

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.».

1.3040

MANCA

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.».

1.3041

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inademp-

menti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 del Citato decreto-legge n. 6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alla spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.».

1.3042

PIRRO, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, Marco PELLEGRINI, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "quinquennio 2016-2020" e le parole: "massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di 5 anni"».

1.3043

ACCOTO, TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza sisma».

1.3044

PATUANELLI, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. Le aree dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel Centro Italia dal 24 agosto 2016, sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e le aree sulle quali insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, e qualora non siano già state avviate le procedure di esproprio da parte dei Comuni interessati in base al disposto dell'articolo 6 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016, sono espropriate a cura dei Comuni interessati con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 previa valutazione d'intesa con le Regioni interessate dell'opportunità e della convenienza economica dell'esproprio per pubblica utilità.

593-ter. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle eventuali espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.

593-quater. Per le aree ove siano già state avviate le procedure di esproprio ed emessi i relativi atti propedeutici (piano particellare di esproprio, decreto di occupazione di urgenza e verbale di immissione in possesso) i valori previsti per gli indennizzi dovranno comunque essere ricondotti, a cura dei comuni nella loro qualità di soggetti esproprianti e beneficiari, ai parametri di cui al comma precedente.

593-quinquies. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 593-bis, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di protezione civile o di sviluppo socioeconomico del territorio ovvero sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, a fini di tutela dell'ambiente e del paesaggio sulla base di una delibera motivata del Consiglio comunale.

593-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 593-bis, si provvede nel limite massimo di euro 26.400.000 per l'anno 2019 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».

1.3045

MIRABELLI

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare ad interventi per la sicurezza del turismo nei territori montani colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse.

593-ter. Le risorse sono finalizzate nella misura di un milione di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo interessate dagli eventi sismici del 2016 e nella misura di 4 milioni di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia colpite dai gravi eventi atmosferici del mese di ottobre 2018.

593-quater. Il Club Alpino Italiano acquisisce, attraverso i propri Gruppi regionali, sentiti gli enti locali e pubblici interessati, i progetti per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse, e li trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, indicandone i costi. All'individuazione degli interventi da realizzare si provvede, entro sessanta giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Gli interventi sono realizzati dai singoli enti locali e pubblici competenti, che svolgono il ruolo di stazione appaltante. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provvede all'erogazione dei finanziamenti direttamente agli enti interessati.

592-quinquies. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Club Alpino Italiano, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione a conclusione della realizzazione degli interventi di cui al precedente comma».

Conseguentemente, al comma 421 sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019» con le seguenti: «125.317.000 per l'anno 2019».

1.3046

VERDUCCI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "1. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: "746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione. In favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che sia-

no familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio; dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229"».

1.3047

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente:

"1. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 ai 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria,

delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

593-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma:

"746-bis. le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede

principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: -.

1.3048

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, MANCA

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione previsto all'articolo 43 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.3049

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 45 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente:

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019».

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.3050

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021:-.

1.3051

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.3052

D'ALFONSO, VERDUCCI, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020";

b) al comma 4, la parola: "2017" è sostituita dalla seguente: "2018" e la parola: "2018" è sostituita dalle seguenti: "2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 23.900.000;

2020: - 23.900.000;

2021:- 0.

1.3053

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"1. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229".

591-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma: 746-*bis*. Le agevolazioni di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 10.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: -.

1.3054

VERDUCCI

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: "Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente: "746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, In favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio; dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229."».

1.3055

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di cui all'allegato 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis".

593-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 593-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni me-

diante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.3056

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "di cui all'allegato 2" con le parole: "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis"».

1.3057

MANCA

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "di cui all'allegato 2" con le parole: "di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis"».

1.3058

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "Nelle suddette ricognizioni dei fabbisogni sono ricompresi i danni relativi alle pertinenze strettamente funzionali alle prime e seconde case e agli immobili delle attività economiche e produttive";

b) al comma 427, ovunque ricorra, la parola: "marzo" è sostituita dalla seguente: "gennaio".

593-ter. Le disposizioni di cui al comma 593-bis trovano applicazione dal 1° gennaio 2019».

1.3059

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. Al fine di incentivare interventi di valutazione e prevenzione del rischio sismico, all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:

"1-octies. Le detrazioni fiscali di cui al presente articolo sono applicabili anche per le spese documentate sostenute per l'accertamento della classificazione del rischio sismico delle costruzioni allo stato di fatto, da cui risulti la idoneità sismica e la non necessità di interventi, effettuato secondo le modalità previste dagli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017 n. 58, a cura di tecnico abilitato, che attesta l'attività svolta e la idoneità sismica senza necessità di interventi. Non si applica l'articolo 3 del citato decreto n. 58 del 2017. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo, rispettivamente, non superiore a 10.000 euro per le classificazioni di rischio sismico attestate con "metodo convenzionale" e non superiore a 3.000 euro per quelle attestate con "metodo semplificato".

593-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

1.3060

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla leg-

ge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzati alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di indagine statica e relativa alla consistenza del calcestruzzo sugli immobili di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dal fatto che siano assegnati o meno.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-*bis*, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022,» con le seguenti: «6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 7000 milioni di euro per il 2022,».

1.3061

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-*bis*. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza e intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.3062

MISIANI

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-*bis*. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, riconosciute alle imprese aventi la sede principale

o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita con il comma 1 del medesimo articolo 46, sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020.

593-ter. Per i periodi di imposta di cui al comma *593-bis*, ai fini delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.

593-quater. Per le finalità di cui ai commi *593-bis* e *593-ter* è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

593-quinquies. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: "60 rate" sono sostituite dalle seguenti: "120 rate";

b) al comma 13, le parole: "sessanta rate" sono sostituite dalle seguenti: "120 rate"».

1.3063

VERDUCCI, D'ALFONSO, GINETTI, GRIMANI, ASTORRE, CIRINNÀ, PARENTE

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

593-bis. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, riconosciute alle imprese aventi la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita con il comma 1 del medesimo articolo 46, sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020.

593-ter. Per i periodi di imposta di cui al comma *4-bis*, ai fini delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.

594-quater. Per le finalità di cui ai commi *593-bis* e *593-ter* è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.750 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

1.3064

VERDUCCI, GINETTI

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Alle Regioni colpite dagli eventi sismici verificatesi a far data dal 24 agosto 2016 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riferimento alle assunzioni effettuate a tempo determinato per far fronte all'emergenza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 12.000.000;

2020: - 12.000.000;

2021: - 12.000.000.

1.3065

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

593-ter. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 593-bis».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.3066

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.3067

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 593, aggiungere il seguente:

«593-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018, nella frase: "purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato", la lettera: "e" è sostituita dalla lettera: "o"».

1.3068

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 593, aggiungere i seguenti:

«593-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017,

spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

593-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.3069

PAGANO

Dopo il comma 596, aggiungere il seguente:

«596-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "nonché per l'anno 2017 e per l'anno 2018 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per l'anno 2019 un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli Sportelli Decentrati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente emendamento, valutato in 2,5 milioni di euro si farà fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.

1.3070 (testo 2)

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

All'articolo 1, dopo il comma 598, sono inseriti i seguenti:

«598-bis. Per far fronte alle accresciute esigenze di rafforzare il dispositivo di soccorso tecnico urgente e di implementazione dei servizi resi nella città di Genova, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato alla

spesa di euro 1.600.000 per l'anno 2019 per l'adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l'incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell'ambito urbano.

598-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire al primo periodo le parole: "e 2018" con le seguenti: "2018 e 2019" e al secondo periodo le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2018"».

598-quater Al fine di potenziare la risposta operativa del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'acquisto e l'adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del medesimo Corpo».

Conseguentemente alla Tabella A voce ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2019: - 5000.000

2020: - 5000.000

2021: - 5000.000

Conseguentemente Il fondo di cui al comma 421 è ridotto di 1,6 milioni di euro per il 2019.

1.3071

GALLICCHIO, ACCOTO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 602, aggiungere il seguente:

«602-bis. L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018".».

1.3072

ARRIGONI, BRIZIARELLI, RIVOLTA, PAZZAGLINI, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 602, aggiungere il seguente:

«602-bis. L'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro quattrocentottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018".».

1.3073

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:

«604-bis. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 della del citato decreto-legge n. 6 del 1998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.».

1.3074

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 604, aggiungere il seguente:

«604-bis. All'articolo 14, comma 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, all'ultimo periodo, le parole: "triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: "quinquennio 2016-2020" e le parole: "massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "massimo di cinque anni"».

1.3075

MORONESE, QUARTO, ORTOLANI, LA MURA, MANTERO, NUGNES, L'ABBATE, GALLICCHIO

Dopo il comma 605, aggiungere i seguenti:

«605-bis. Per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2019 da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

605-ter. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 605-bis sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

605-quater. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connesse alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato selezionato con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia.

605-quinquies. Il Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), prima di avviare le attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, rende noto in apposito atto quali siano le aree oggi non ancora coperte dalla

nuova cartografia CARG allo scopo di programmare i lavori nei prossimi anni fino al completamento dell'intero progetto, stabilendo la durata temporale e l'importo complessivo dei finanziamenti assegnati.

605-*sexies*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 605-*bis* a 605-*quinquies* si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3076 (testo 2)

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 606, aggiungere i seguenti:

«606-*bis*. Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione Fondi e Accantonamenti ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

606-*ter*. La facoltà di cui al comma 606-*bis* può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 606-*bis*, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

606-quater. I commi *606-bis* e *606-ter* non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito *internet*, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi *8-bis* e *8-ter*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

606-quinquies. Agli oneri recati dai precedenti commi, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto si fa fronte mediante riduzione del fondo di cui al comma 653 della presente legge».

1.3077

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 606, aggiungere i seguenti: «*606-bis.* Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.

606-ter. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.

606-quater. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

1.3078

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 606, aggiungere il seguente:

«606-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come convertito in legge 21 giugno 2017, n. 91, all'articolo 27, al comma 1, capoverso "534-*quater*" aggiungere la seguente frase: ", a partire dall'anno 2019, le dinamiche di crescita del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto pubblico Locale, è legata al tasso di inflazione annua programmata."».

1.3079

MARGIOTTA, VALENTE

Dopo il comma 606, aggiungere il seguente:

«606-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2019».

1.3080

SICLARI, GIAMMANCO, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 607, aggiungere i seguenti:

«607-bis Al fine di consentire il completo ammodernamento e la definitiva messa in sicurezza della Strada Statale 106 Ionica Reggio Calabria - Taranto è autorizzata la spesa di 500 milioni.

607-ter. Agli oneri derivanti dal comma 607-bis, si destina il ricavato derivante dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nella misura di 100 milioni di euro per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

1.3081

GALLONE, BIASOTTI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 607, aggiungere il seguente:

«607-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, compromesso a seguito del crollo del Viadotto Polcevera, sono stanziati a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 15.000.000 per l'anno 2019 da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione andate perdute».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019 - 15.000.000;

2020 -;

2021 -.

1.3082 (testo 2)

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 608, inserire i seguenti:

«608-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito altresì, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021 - nei limiti e alle medesime condizioni e modalità previste dai commi 99 e da 102 a 107 - alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive che operano nella zona logistica semplificata di Venezia e nei punti franchi di Venezia e Trieste, individuati rispettivamente all'interno degli spazi doganali del porto commerciale di Marghera e negli attuali limiti della circoscrizione territoriale del porto franco internazionale di Trieste e nelle altre zone, funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali, di cui all'articolo 1, commi 618, 619 e 620, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché nella Zona logistica semplificata - Porto e Retroporto di Genova di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre

2018, n. 130. La misura percentuale massima del credito d'imposta spettante ai sensi del periodo precedente è del 10 per cento per le piccole e medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

608-ter. In relazione agli investimenti effettuati ai sensi del comma *608-bis*, il credito d'imposta ivi previsto è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2021 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il riconoscimento dell'agevolazione è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle predette aree per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;

b) le Imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

608-quater. L'agevolazione di cui al comma *608-bis* è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo Regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno.

608-quinquies. Il beneficio di cui al comma *608-bis* è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari e comunque fino ad esaurimento delle predette risorse finanziarie disponibili.

608-sexies. All'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale adotta, con proprio decreto - previo parere della Regione Veneto e dei comuni interessati - i provvedimenti necessari di integrazione e di modifica del porto franco di cui al presente articolo"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019 - 10.000.000;

2020 - 10.000.000;

2021 - 10.000.000.

1.3083

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 608, aggiungere i seguenti:

«608-bis. 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 6:

1) la lettera *b*) è abrogata;

2) alla lettera *d*), le parole: «le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti» sono soppresse;

3) alla lettera *e*), dopo le parole: «ad adottare» sono inserite le seguenti: «, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 7,»;

4) la lettera *f*) è abrogata;

5) alla lettera *g*), le parole: «possono essere concesse» sono sostituite dalle seguenti: «sono concesse»;

6) alla lettera *h*), le parole: «, nonché le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse» sono soppresse;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «sette anni e superiore a quattordici» sono sostituite dalle seguenti: «venti anni» e le parole: «fino a un massimo di ulteriori sette anni,» sono soppresse.

2. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di proposte di istituzione di ZES nel proprio territorio corrispondente al numero delle».

608-ter.1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Nelle ZES costituite ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dal 12 gennaio 2019, le nuove imprese che avviano una nuova attività economica possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;

b) riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.

4-ter. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili, a decorrere dal 19 gennaio 2019, sono quelle di cui al comma 4-bis, ridotte della metà.

4-quater. I canoni corrisposti per locazione di immobili funzionali all'esercizio di attività d'impresa in area ZES sono soggetti ad imposta nella forma della cedolare secca con un'aliquota del 10 per cento».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.3084

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 608, aggiungere i seguenti:

«608-bis: Al comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento».

608-ter. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «nelle zone assistite delle regioni» sono inserite le seguenti: «Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,».

608-quater. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei benefici fiscali di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, alle medesime condizioni ivi previste. Le modalità di gestione della Zona logistica semplificata e di accesso ai benefici fiscali sono regolati, sulla base del piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, da un comitato di indirizzo come previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento.».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «9.000 milioni di euro per l'anno 2019, 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.3085

CANGINI, MALLEGNI

Dopo il comma 608, aggiungere i seguenti:

608-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate al 31 dicembre 2019. Ai maggiori oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.3086

BOTTO, NOCERINO, CRUCIOLI, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Dopo il comma 609, aggiungere il seguente:

«609-bis. I lavoratori che siano stati licenziati dalle aziende aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, le quali non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, possono essere assunti dalle società partecipate degli enti locali, in deroga all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 500.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 653.».

1.3087

NASTRI

Dopo il comma 610, sono aggiunti i seguenti:

«610-bis. Il territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, limitatamente a parte dei comuni di Trasquera, Varzo, Re e Cannobio, e i territori della provincia di Novara, limitatamente a parte dei comuni di Cameri, Galliate, Trecate, San Pietro Mosezzo e Novara, e del comune di Gozzano, sono assimilati a territori extra-doganali e costituiti in zone franche per la durata di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore, nel territorio delle zone franche, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci, dannose alla collettività, nonché le norme relative alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, artistici e ambientali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono fissati per ciascun anno i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nelle zone franche, la cui immissione nelle stesse zone franche è consentita in esenzione delle imposte di fabbricazione e di consumo. Con il decreto previsto dal comma medesimo possono essere altresì disciplinate le agevolazioni che si rendono necessarie ai bisogni della popolazione delle zone limitrofe alle zone franche.

610-ter. Alle imprese industriali operanti nelle zone franche di cui al comma precedente è consentito di:

a) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si sottopongono alla vigilanza permanente;

b) corrispondere sui prodotti fabbricati nelle zone franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

c) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime nazionali e nazionalizzate affinché siano ivi lavorate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale.

640-quater. La concessione dei benefici previsti dal comma 610-bis e 610-ter è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, nei casi indicati alle lettere b) e c) del medesimo comma 1, stabilisce, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le condizioni alle quali è subordinata l'ammissione ai benefici predetti.

610-*quinquies*. Le disposizioni di attuazione dei commi da 610-*bis* a 610-*quater* sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

640-*sexies*. Le finalità di cui ai commi da 640-*bis* a 640-*quinquies* e le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2019 e per i successivi anni 2020, 2021, 2022 e 2023 attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni pari al limite massima di 500 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.3088

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-*bis*. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente comma:

"4-*bis*. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui

al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato".»

1.3089

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Al fine di garantire, in via d'urgenza, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sul territorio nazionale, a partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un quantitativo di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di PFU pari in peso a novantacinque.

610-ter. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, comunque presenti sul territorio nazionale, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.

610-quater. È abrogato il comma 4 dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.»

1.3090

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO, RUSPANDINI

Dopo il comma 610 aggiungere i seguenti:

«610-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.

610-ter. La suddetta detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN 13595, EN 1621-1, EN 1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.

610-quater. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.000.000;

2020: - 3.000.000;

2021: - 3.000.000.

1.3091

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 610, inserire i seguenti:

«610-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'art. 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2018 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

610-ter. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

610-quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizza-

zione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.»

1.3092

SUDANO, FARAONE

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-*bis*. A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia nei mesi di ottobre e novembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Presidente della Regione, sono individuate le priorità infrastrutturali anche sulla viabilità minore a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi, da effettuare d'intesa con Regioni e Province. In favore dei predetti territori è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danni alle unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.

610-*ter*. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Sicilia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 610-*bis*, per i quali è stata richiesta la dichiarazione di stato di emergenza dalla Regione Sicilia, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2019. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sicilia e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 25.000.000;

2020: - 20.000.000;

2021: - .

1.3092a

RIPAMONTI, PUCCIARELLI, BRUZZONE, RIVOLTA, ZULIANI

Dopo il comma 610 inserire i seguenti:

«610-*bis*. Le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale le realizza nell'ambito delle attività relative alla Piattaforma Logistica Nazionale di cui alla legge 24 marzo 2012, n. 27.

610-*ter*. Fra le attività di cui al comma 610-*bis* è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.

610-*quater*. Agli oneri derivanti dai comma 610-*bis* e 610-*ter* si provvede mediante le somme previste dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, relative all'anno 2018.».

1.3093

MARSILIO

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente comma:

«610-*bis*. All'articolo 11, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richie-

ste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.

Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

OPCM 3978 del 08/11/2011

OPCM 4013 del 23/03/2014

D.C.D. n. 108 del 18/04/2012

L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.

Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa; devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati con-

trattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.»

1.3094

TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 610, inserire il seguente:

«610-bis. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere *a)* e *c)* e a 15.000 euro con riferimento alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;

b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 sono elevati a 7.500 euro annui;

c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera *c)* del comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;

d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;

e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.»

1.3095

IANNONE

Dopo il comma 610 è inserito il seguente:

«610-*bis*. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».

1.3096

D'ARIENZO, FERRAZZI, SBROLLINI

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-*bis*. Per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre 2018 sui territori comunali di Verona, San Pietro in Cariano, Negrar, Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone, Cazzano di Tramigna, Illasi (VR) per cui

è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto con decreto n. 103 del 2 settembre 2009, sono stanziati, per l'anno 2019, 5 milioni di euro per consentire il superamento delle criticità e dei danni riscontrati.»

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro» con le seguenti: «52,16 milioni di euro».

1.3097

MARSILIO

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente comma:

«610-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 17, dopo le parole "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" aggiungere le seguenti parole: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà".».

1.3098

MARSILIO

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente comma:

«610-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole "ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" aggiungere le seguenti parole: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario".».

1.3099

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 610 inserire il seguente:

«610-bis. A seguito di eventi catastrofali, i Sindaci dei Comuni interessati dai suddetti eventi, indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di au-

torizzazione, le aree pubbliche da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rinnovabili al venir meno dell'esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d'inagibilità. L'assegnazione è effettuata a titolo gratuito mentre le spese per l'installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi catastrofali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.»

1.3100

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, inserire il seguente:

«610-bis. Al fine di recuperare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale nazionale, sono assegnati ai Comuni che abbiano già predisposto i progetti definitivi e che gli stessi siano stati approvati, contributi per la ristrutturazione delle Rocche Medievali, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019», con le seguenti: «317.000» e le parole: «107.220.000 per l'anno 2021», con le seguenti: «7.220.000 per l'anno 2021»;

Conseguentemente, al comma 421, sostituire le parole: «130.317.000 per l'anno 2019», con le seguenti: «30.317.000»;

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 100.000.000;

1.3101

NUGNES, MORONESE, ORTOLANI, MANTERO, QUARTO, L'ABBATE, LA MURA, GALLICCHIO

Dopo il comma 610, inserire il seguente:

«610-bis. Per il finanziamento di interventi di bonifica ambientale dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo con una dotazione pari a 150 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021.».

Conseguentemente:

a) *al comma 653, sostituire le parole:* «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «7,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 55,9 milioni di euro per l'anno 2021»

b) *alla Tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 50.000.000;

2020: - 100.000.000.

c) *alla Tabella A, voce:* Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 50.000.000;

2020: - 45.000.000;

1.3102

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 610 inserire il seguente:

«610-bis. In considerazione degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 che hanno interessato la città di Imperia causando, in particolare, il danneggiamento e il crollo del Molo Lungo di Oneglia, ai fini della ricostruzione della messa in sicurezza dello stesso, al comune di Imperia sono attribuite risorse straordinarie in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019.

1.3103

IANNONE, ZAFFINI

Dopo il comma 610 è inserito il seguente:

«610-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono discipli-

nati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.»

1.3104

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 610 è inserito il seguente:

«610-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.»

1.3105

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 610 è inserito il seguente:

«610-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base diparte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del comma 4 dell'art. 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».

1.3106

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, inserire il seguente:

«610-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 759 legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»;

b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».

1.3107

MANCA

Dopo il comma 610 è inserito il seguente:

«610-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale "Fondo Speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio».

1.3108

MANCA

Dopo il comma 610 è inserito il seguente:

«610-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di euro 50 milioni per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.»

1.3109

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 610 aggiungere, il seguente:

«610-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate al pagamento delle indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica e di finanziare le campagne di vaccinazione, con particolare riferimento alle razze bovine della Murgia materana a rischio erosione genetica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 per l'anno 2020. A valere sulle suddette risorse, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo avvia in concorso con le regioni, nell'anno 2019, specifiche campagne di vaccinazione dei capi. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure applicative del presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni, voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000.

1.3110

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "e comunque per le imprese con danni accertati complessivi e finanziabili superiori a 1 milione di euro si provvede ad un indennizzo massimo del 50 per cento nel limite massimo di cui al comma 423"».

1.3111

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza ed intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.3112

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Al fine di consentire il ripristino e il consolidamento della funzionalità delle opere portuali danneggiate dalle mareggiate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera *b*) e *d*), del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 5 milioni

di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore dei Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - ;

2021: - .

1.3113

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, BELLANOVA, FERRARI, RICHETTI, ROSSOMANDO, MANCA

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Allo scopo di garantire le condizioni necessarie alla ripresa delle attività turistiche nei territori interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 a causa delle eccezionali mareggiate, le concessioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in attuazione del comma 4-bis del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, possono essere prorogate in funzione degli investimenti da realizzare in opere e infrastrutture per lo svolgimento dell'attività balneare».

1.3114

FERRAZZI

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. In considerazione dei danni subiti dalla Basilica di San Marco a Venezia e per gli indispensabili interventi di ripristino e recupero del patrimonio storico e artistico della città dovuti all'eccezionale acqua alta dell'ottobre 2018 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - ;
2021: - 0.

1.3115

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021."

1.3116

MARSILIO

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:

«610-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: "Per l'anno 2019 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, *aggiungere il seguente periodo:* "per ciascuno degli anni 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro"».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: "9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "8.990 milioni di euro per l'anno 2019, 8.988 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 9000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

1.3117

MARSILIO

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:

«610-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, aggiungere, dopo il periodo: "Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari," il seguente periodo: "Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di Euro 5 milioni a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste."».

1.3118

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:

«610-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

610-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.3119

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. L'articolo 1 comma 758 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente: "Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."».

1.3120

MARSILIO

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:

«610-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: "Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro", aggiungere le seguenti parole: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro"».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9,000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.998 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

1.3121

MODENA, FANTETTI, DAMIANI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI,
CONZATTI

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:

«610-bis. All'articolo 37 della legge n. 130 del 16 novembre 2018 sopprimere il comma 1-bis.».

1.3122

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge n. 205 del 2017, le parole: "2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017, 2018, 2019 e 2020"».

1.3123

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. 1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2020";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

1.3124

MARSILIO

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente comma:

«610-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: "trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 9 marzo 2018" sono sostituite dalle seguenti parole: "il 31 dicembre 2019"».

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

1.3125

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:

«610-bis. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.

610-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 610-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.».

Conseguentemente, al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l'anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l'anno 2027, di 289,9 milioni di euro

per l'anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030» *con le seguenti*: «51,6 milioni di euro per l'anno 2019, di 720.000 euro per l'anno 2020, di 199,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 208,85 milioni di euro per l'anno 2022, di 216,02 milioni di euro per l'anno 2023, di 218,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 251,69 milioni di euro per l'anno 2025, di 286,13 milioni di euro per L'anno 2026, di 284,19 milioni di euro per l'anno 2021, di 289,9 milioni di euro per l'anno 2028, di 284,3 milioni di euro per l'anno 2029 e di 284,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

1.3126

PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, CONZATTI, SACCONI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:

«610-*bis*. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

610-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 610-*bis* si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

1.3127

AIMI, BARBONI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI

Dopo il comma 610 aggiungere il seguente:

«610-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di "gelo e brina" sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000.

1.3128

PINOTTI, VATTUONE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dal crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità, per l'anno 2019, è stanziata la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 25.000.000;

2020: 0;

2021: -.

1.3129

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, D'ARIENZO, SBROLLINI

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Per consentire la più rapida rimozione del materiale vegetale abbattuto e l'avvio degli interventi di ripristino dei boschi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, nonché il ripristino degli arenili ed i connessi interventi di ripascimento per la riduzione del rischio di erosione costiera, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo 25, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, che possono essere anche parzialmente destinate ad interventi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive

danneggiati dai predetti fenomeni in attuazione della lettera f) del medesimo articolo 25, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore ai Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i presidenti delle regioni interessate.».

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019».

1.3130

MORONESE

Dopo il comma 610, sono aggiunti i seguenti:

«610-bis. Al fine di garantire, su scala nazionale, analoghi livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) e per l'attuazione dell'articolo 9, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo di perequazione per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).

610-ter. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a 600.000 euro per il 2019 e di 800.000 euro a decorrere dal 2020. Le risorse non utilizzate in corso d'anno costituiscono residui utilizzabili negli anni successivi.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dai commi 610-bis e 610-ter, pari a 600.000 euro per il 2019 e 800.000 euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 653 del presente articolo.

1.3131

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 610, aggiungere i seguenti:

«610-bis. Al fine di compensare gli effetti negativi derivanti dal crollo del ponte Morandi, nonché per evitare pregiudizio all'operatività del sistema portuale, si stabilisce quanto segue: a) l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ridurrà del 50 per cento i canoni per concessioni demaniali marittime dovuti per il periodo agosto-dicembre 2018 dai soggetti titolari ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84; l'AdSP introdurrà analoga misura nella previsione di bilancio per il 2019 e successi-

vamente per il periodo, dal 1° gennaio al 31 luglio 2020; *b*) analogamente, in favore dei soggetti che svolgono operazioni portuali nel porto di Genova ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata per l'anno 2018 alla riduzione del 50 per cento del previsto canone, nonché per il biennio 2019-2020 il richiamato canone sarà ridotto al rinnovo della prevista autorizzazione; *c*) l'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata conseguentemente a rimodulare le proprie previsioni di bilancio a copertura degli oneri derivanti complessivamente dalle misure di cui sopra.

610-ter. Allo scopo di salvaguardare la competitività del tessuto produttivo genovese e i livelli occupazionali, per i soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, operanti nel porto di Genova, le aliquote contributive di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono fissati rispettivamente al 28 per cento e al 15 per cento. La presente disposizione ha efficacia del 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e non si applica alle imprese che nel corso del medesimo periodo temporale facciano ricorso a procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 610-*bis* e 610-*ter* è autorizzata la spesa, entro il limite di 6 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità attuative della presente norma.

610-quater. Al fine di evitare il congestionamento nelle ore diurne dell'ordinaria viabilità urbana della città di Genova, alle aziende operanti nel cargo merci e quelle esercenti stazione marittima passeggeri, che applicano i CCNL porti, logistica, trasporto ferroviario, per lo svolgimento delle attività di carico, scarico, trasporto e movimentazioni delle merci stesse e dei passeggeri nelle ore serali e notturne, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento dell'importo versato per l'imposta sul reddito delle società. Il credito di imposta è riconosciuto quale compensazione forfettaria per far fronte ai costi di lavoro straordinario e per incentivare lo *smart working*, alle imprese di cui al comma 610-*bis* che adottano nuovi modelli organizzativi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione del credito di imposta.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 6.000.000;

2020: - 6.000.000;

2021: - 6.000.000.

1.3132

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 610, aggiungere il seguente:

«610-bis. Al fine di consentire il ristoro dei maggiori costi, e dei danni subiti dalle imprese ferroviarie del settore merci, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi.»

Conseguentemente al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni» con le seguenti: «52,16 milioni».

1.3133

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, TESEI, VALLARDI, VESCOVI

Sopprimere i commi da 611 a 620.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente emendamento, valutati complessivamente in 156.256.800 euro, si provvede come segue:

- al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti parole: «30.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 7.220.000 per l'anno 2021»;

- *al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» e «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «euro 903.200 per l'anno 2019» e «euro 149.643.200 per l'anno 2021»;*

- *alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 80.000.000;

alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 8.000.000;

alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

- *mediante corrispondente riduzione di 58 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

1.3134

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Sopprimere i commi da 611 a 620.

Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente emendamento, valutati complessivamente in 156.256.800 euro, si provvede come segue:

- *al comma 421 sostituire le parole: «euro 130.317.000 per l'anno 2019, di euro 1.258.000 per l'anno 2020, di euro 107.220.000 per l'anno 2021» con le seguenti parole: «30.317.000 per l'anno 2019, di euro 258.000 per l'anno 2020, di euro 7.220.000 per l'anno 2021»;*

- *al comma 653 sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» e «205,9 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti parole: «euro 903.200 per l'anno 2019» e «euro 149.643.200 per l'anno 2021»;*

- *alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 80.000.000;

alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 8.000.000;

alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 10.000.000;

- mediante corrispondente riduzione di 58 milioni di euro per l'anno 2020 al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3135

DE BERTOLDI

I commi da 611 a 620 sono soppressi.

1.3136

PEROSINO, PICHETTO FRATIN

Sopprimere i commi da 611 a 620.

1.3137

NASTRI

I commi da 611 a 620 sono soppressi.

1.3138

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 611, 612, 613;*

b) *sostituire il comma 614 con il seguente: «614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO2 g/km secondo i seguenti importi:*

1. *veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 KW: contributo euro 4.000;*

2. per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 KW e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO₂: contributo euro 1.500;

3. per i veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO₂: contributo euro 1.500»;

c) *sopprimere il comma 620.*

Conseguentemente, al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

1.3139

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere i commi 611, 612, 613;*

b) *sostituire il comma 614 con il seguente: «614. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, negli anni 2019, 2020 e 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è riconosciuto un contributo parametrato al numero di CO₂ g/km secondo i seguenti importi:*

1. *veicoli con alimentazione elettrica (BEV) con potenza non superiore a 150 KW: contributo euro 4.000;*

2. *per i veicoli con motorizzazione ibrida elettrico/combustione, purché il motore elettrico abbia una potenza superiore ai 15 KW e quello termico abbia emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO₂: contributo euro 1.500;*

3. *per i veicoli con motorizzazione a metano purché abbiano emissioni allo scarico inferiori a 140 g/km CO₂: contributo euro 1.500»;*

c) *il comma 620 è sostituito dal seguente: «620. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.».*

Conseguentemente:

al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «8.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

al comma 619, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni».

1.3140

NENCINI

Sopprimere i commi 611, 612 e 613.

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.700 milioni di euro».

1.3141

LONARDO, VITALI

Sopprimere i commi da 616 a 625.

1.3142 (testo 2)

MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Sostituire i commi da 611 a 620 con le seguenti:

«611. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un tavolo tecnico politico, con la partecipazione delle associazioni ambientaliste e delle rappresentanze delle imprese» costruttrici e importatrici del settore automobilistico, per la redazione di linee guida per una proposta di istituzione, per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, dei veicoli di categoria MI di nuova fabbricazione, di una imposta e di un contributo parametrati al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km)».

Conseguentemente,

al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 24.830.000;

2020: - 51.100.000;

2021: - 61.330.000.

1.3143

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

«620-bis. Sono destinati 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2019, 2020 e 2021 ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della Carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismico e idrogeologico del territorio e del patrimonio edilizio nazionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cartografia informatizzata su supporto satellitare. La Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni precedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.

620-ter. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;

c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

f) le rilevazioni e le analisi effettuate;

g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate che devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai comuni e ai prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

620-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di ido-

nee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.».

Conseguentemente:

ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 620-bis valutato in 30 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;

al comma 621 le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «dello 0,6 per cento».

1.3144

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

620-bis. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

620-ter. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a)* la localizzazione e i dati catastali dei bene immobile;
- b)* la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c)* le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d)* l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo e se sono stati effettuati interventi per ridurre il rischio sismico;

- e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
- i) l'analisi, e la classe, energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

620-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

620-*quinquies*. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.».

Conseguentemente:

ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 620-bis valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;

al comma 621 le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «dello 0,56 per cento».

1.3145

CARBONE

Dopo il comma 620 sono aggiunti i seguenti:

«621. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (2017/C 342/09) e di anticipare l'attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, di recepimento della direttiva 2014/94/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, alle imprese che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 effettuano investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica del tipo ultra veloce, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, nelle aree di distribuzione dei carburanti con accesso al pubblico dislocate lungo la rete viaria extraurbana, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili indicate nel successivo comma 2 ed entro il limite massimo complessivo di due milioni di euro per ciascun beneficiario.

622. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla posa in opera delle infrastrutture indicate nel comma 1 nonché le spese sostenute per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 350kW.

623. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 4.

624. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

625. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I dati concernenti la determinazione del credito d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti agevolabili.

626. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica dell'effettività e della congruità delle spese sostenute e di ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio. Qualora, nell'ambito delle attività di verifica si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla tipologia e alle caratteristiche tecniche degli investimenti effettuati, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere il proprio parere. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali

responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

627. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono indicate in dettaglio le caratteristiche tecniche degli investimenti agevolabili e gli altri elementi rilevanti per la corretta applicazione del credito d'imposta.

628. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 302 del 29 dicembre 2017, è ridotto di 24 milioni di euro.».

1.3146

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

«620-bis. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali vengono altresì disciplinate le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.

620-ter. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 620-bis sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.

620-quater. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 620-bis, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

620-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 620-quater si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

1.3147

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

«620-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, istituito dal comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

620-ter. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I comuni trasmettono con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 620-bis.

620-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il Prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

639-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

1.3148

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

«620-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela dei Territorio e dei Mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.

620-ter. Le elargizioni di cui al comma 620-bis sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000.

1.3149

CAMPARI, ROMEO, Simone BOSSI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti commi:

«620-bis. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t," sono sostituite dalle seguenti parole: "o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)".

620-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, dà attuazione delle modifiche apportate dal comma 620-bis nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, a 285.».

1.3150 (testo 2)

ZULIANI, BONFRISCO, CAMPARI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS

Dopo il comma 620 inserire il seguente:

«620-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, saranno assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 421"».

1.3151

GRASSI

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

«620-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in possesso di certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli Enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 18.500.000;

2020: - 18.500.000;

2021: - 18.500.000.

1.3152

NASTRI

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 30 milioni di euro per triennio 2019-2021, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla presente legge».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del: Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2020:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2021:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

1.3153

NASTRI

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore a «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo di 8.000 euro per ciascun veicolo acquistato. A tal fine è autorizzata la spesa massima complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito d'imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione. Le disposizioni di cui al presente comma 620-bis si applicano ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente al comma 619, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni».

1.3154

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:

1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità,

si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;

2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto I del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo «verrà messo a ruolo in cartella esattoriale con possibilità di rateizzazione fino a 72 mesi» oppure «potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili»;

3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l'Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.

620-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 15-bis, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 653».

1.3155

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia una somma di euro 20 milioni per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari».

Conseguentemente, al comma 653 le parole: «57,16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «7.16 milioni».

1.3156

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

«620-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e in particolare modo il ricorso alla mobilità ciclistica, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000.

1.3157

PICHELTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, DAMIANI, SACCONI, CONZATTI, FLORIS, TOFFANIN

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2019 e 2020, destinati ai comuni compresi nelle città metropolitane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede al riparto dei fondi tra i comuni, assicurando criteri di favore sulla base dell'indice di deprivazione sociale».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 653, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

1.3158

DE BERTOLDI

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il successivo triennio, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento"».

Conseguentemente, al comma 653, le parole: «57,16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «55,66 milioni», le parole: «6,72 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5,22 milioni», le parole: «205,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «204,4 milioni» e le parole: «214,85 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «213,35».

1.3159

DE BERTOLDI

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "20" è sostituita dalla seguente: "10";

b) alla quinta riga, la parola: "centottantacinque" è sostituita dalla seguente: "duecento venticinque"».

Conseguentemente, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

1.3160

MISIANI

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

«620-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (2017/C 342/09) e di anticipare l'attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, di recepimento della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi, alle imprese che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 effettuano investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica del tipo ultra veloce, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, nelle aree di distribuzione dei carburanti con accesso al pubblico dislocate lungo la rete viaria extraurbana, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese ammissibili indicate nel successivo comma 620-bis ed entro il limite massimo complessivo di due milioni di euro per ciascun beneficiario.

620-ter. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla posa in opera delle infrastrutture indicate nel comma 620-bis nonché le spese sostenute per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 350kW.

620-quater. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quelli di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 620-quinquies.

620-quinquies. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

620-sexies. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. I dati concernenti la determinazione del credito d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti agevolabili.

620-septies. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli finalizzati alla verifica dell'effettività e della congruità delle spese sostenute e di ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.

Qualora, nell'ambito delle attività di verifica si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla tipologia e alle caratteristiche tecniche degli investimenti effettuati, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esprimere il proprio parere. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione del credito d'imposta l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

620-octies. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono indicate in dettaglio le caratteristiche tecniche degli investimenti agevolabili e gli altri elementi rilevanti per la corretta applicazione del credito d'imposta.

620-novies. Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1 comma 71 della legge n. 302 del 29 dicembre 2017, è ridotto di 24 milioni di euro».

1.3161

DE BERTOLDI

Dopo il comma 620 è aggiunto il seguente:

«620-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo l'articolo 17-*terdecies* è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*quardecies*.

(Incentivi per l'acquisto di autoveicoli ibridi ed elettrici)

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo ibrido o elettrico, e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, è riconosciuto e, nei casi previsti, della tassa automobilistica ag-

giuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) l'esenzione per 5 anni della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

b) un credito d'imposta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 spettano per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2022, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal presente articolo si provvede mediante, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro"».

1.3162

DE BERTOLDI, CIRIANI, MARSILIO, URSO

Dopo, il comma 620 è aggiunto il seguente:

«620-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante, a coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un autoveicolo immatricolato a partire dal 1° gennaio 2019 e che consegnano per la rottamazione un autoveicolo di cui sia-

no proprietari o utilizzatori, immatricolato almeno nell'anno 2013, è riconosciuta:

a) per tre anni, l'esenzione del pagamento della tassa automobilistica di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e, nei casi previsti, della tassa automobilistica aggiuntiva di cui al comma 21, dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del prezzo di acquisto, la cui agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

c) agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo a pari a 50 milioni di euro, a partire dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3163

D'ARIENZO

Dopo il comma 620 aggiungere il seguente:

«620-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- 1) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- 2) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- 3) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)*, rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione dei loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

1-ter. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'Automobil club Storico Italiano e, per i motoveicoli, anche

dalla Federazione Motociclistica Italiana. Tale determinazione è aggiornata annualmente."».

1.3164

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 620, aggiungere il seguente:

«620-bis. È trasferita alla regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale, per il parziale ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'isola nei mesi di ottobre e novembre, la somma di euro 100 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 138, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: «9.000 milioni di euro» con le seguenti: «8.900 milioni di euro» e sopprimere il comma 141.

1.3165

GIAMMANCO, PAPATHEU, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

«621-bis. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

621-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 621-bis pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 621-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle

maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.3166

GIAMMANCO, PAPTAEU

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

«621-bis. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

621-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 621-bis pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 621-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle

maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

1.3167

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

«621-*bis*. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

621-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-*bis* pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggio-

ri risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».

1.3168

CANDURA, IWOBI, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Dopo il comma 621, inserire i seguenti:

«621-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli importi dell'imposta di bollo per il rilascio della licenza prefettizia per la vendita di munizioni per arma comune da sparo sono incrementati del 5 per cento.

621-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno nonché presso i poligoni privati e campi di tiro costituitisi in Associazioni Sportive Dilettantistiche, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni e campi di tiro".».

1.3169

PAPATHEU, GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 621, è inserito il seguente:

«621-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato».

Conseguentemente: al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con: «pari a 8.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

1.3170

PAPATHEU, GIAMMANCO

Dopo il comma 621, è inserito il seguente:

«621-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato».

Conseguentemente al comma 138 sostituire le parole: «pari a 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con: «pari a 8.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

1.3171

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

«621-bis. A decorrere 1° gennaio 2019 il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.».

Conseguentemente al comma 521, sostituire la parola: «185» con la seguente: «85» e la parola: «430» con la seguente: «330».

Conseguentemente al comma 653, sostituire la parola: «57,16» con la seguente: «7,16» e ridurre di 200 milioni di euro gli importi dal 2021 in poi.

1.3172

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

«621-bis. Il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.».

1.3173

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 621, aggiungere il seguente:

«621-bis. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-*quinquies*), è inserito il seguente:

127-*quinquies-bis*) opere di difesa idraulica e di difesa della costa».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 10.000.000;

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000.

1.3174

MIRABELLI

Dopo il comma 622, aggiungere il seguente:

622-bis. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tenuto conto degli indicatori di rischio di criminalità e infiltrazione maliosa, delle esigenze e delle emergenze di tensione e degrado sociale di ciascun territorio, sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro e degli altri punti di offerta gioco. Le intese, in ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull'intero territorio nazionale, nonché la riduzione progressiva del numero delle sale da gioco e degli altri punti di offerta gioco in tutto il territorio nazionale in relazione alla riduzione delle entrate da giochi.

622-ter. Ai fini di cui al comma 622-bis, le Regioni e gli enti locali adottano, nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti, criteri che consentano una equilibrata distribuzione nel territorio delle sale da gioco (gaming hall) e dei punti di offerta di gioco, allo scopo di evitare il formarsi di aree nelle quali l'offerta di gioco sia eccessivamente concentrata.

622-quater. Gli enti locali, previa intesa con l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, hanno la facoltà di stabilire, per le diverse tipologie di gioco, le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco.

622-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i punti di offerta di gioco certificati in tutto il territorio nazionale nei quali potranno essere presenti apparecchi AWPR sono fissati in 40.000, di cui:

- a) 20.600 bar;
- b) 7.000 tabacchi;
- c) 2.250 sale vlt;
- d) ISO sale bingo;
- e) 7.000 agenzie o negozi;
- f) 3.000 punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.

622-sexies. La riduzione del numero dei punti di offerta di gioco di cui al comma 622-quinquies è attuata, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 1° gennaio 2020».

1.3175

CONZATTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, BERARDI

Dopo il comma 623 aggiungere i seguenti:

«623-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

623-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in

essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019».

Conseguentemente, a copertura finanziaria della proposta emendativa, ridurre l'importo di cui al primo periodo del comma 138.

1.3176

CASTALDI, GIROTTO, GALLICCHIO

Dopo il comma 623, inserire i seguenti:

«623-bis. Per piattaforma petrolifera installata nel mare territoriale si intende, ai sensi articolo 2, numero 19), della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, l'impianto costituito da una struttura stazionaria, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

623-ter. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale ad una distanza non superiore alle dodici miglia, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere definite ai sensi dell'articolo 2, numero 19), della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 installate nel mare territoriale."

623-quater. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la parola: "pertinenza" sono inserite le seguenti: ", nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale".

623-*quinquies*. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale.

623-*sexies*. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 3, sesto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.».

1.3177

SACCONI

Dopo il comma 623, inserire il seguente:

«623-*bis*. Alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: "dell'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "dell'anno 2018".».

1.3178

VITALI, GALLONE, PICCHETTO FRATIN

Dopo il comma 623, inserire il seguente:

«623-*bis*. Alla lettera *c-bis*) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: "dell'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "dell'anno 2018".».

1.3179

D'ALFONSO

Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:

«623-*bis*. Gli immobili ad uso abitativo acquistati ma non utilizzati dal proprietario e non locati rilevano ai fini fiscali e tributari, previa richiesta dello stesso all'Agenzia delle entrate e al Comune ove è ubicato l'immobile,

esclusivamente dal momento del loro effettivo utilizzo a fini abitativi o di locazione».

1.3180

D'ALFONSO

Dopo il comma 623, aggiungere il seguente:

«623-bis. A decorrere dall'anno 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro annui, finalizzato alla concessione di garanzie, nei confronti degli adottanti, a copertura delle spese, di rilevanza sociale, sostenute e documentate, ivi comprese quelle legali, per l'espletamento delle procedure di adozione di minore».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.990 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.3181

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sopprimere il comma 624.

1.3182

FERRAZZI

Dopo il comma 624, aggiungere il seguente:

«624-bis. All'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 11, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli atti, ivi inclusi quelli necessari per i giudizi instaurati, innanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria e nel perseguimento dei propri fini statutari, dagli enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 117 del 2017, che siano anche Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 e ss del decreto legislativo n. 206/2005 e/o Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale ex Legge 349 del 1986, nonché aventi le caratteristiche di cui alle ex ONLUS (come da ex decreto legislativo 460 del 1997), in materia di ambiente, in materia di tutela di interessi e diritti di rilevanza collettiva di cui al Decreto legislativo n. 206 del 2005 e nelle materie di interesse genera-

le di cui all'articolo 5, comma 1, lettere F e W del Decreto Legislativo 117 del 2017, con esclusione delle ipotesi in cui i soggetti giuridici in questione agiscano quali operatori economici nonché i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo».

1.3183

NASTRI

Dopo il comma 626 sono aggiunti i seguenti:

«626-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

626-ter. La disposizione di cui al comma 626-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

626-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi del successivo comma 626-quinquies.

626-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 146 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

1.3184

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

All'articolo 1 dopo il comma 627 è inserito il seguente comma:

«627-bis. All'articolo 31 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica" sono aggiunte le seguenti parole: "anche per tramite le polizie locali,";

b) dopo le parole: "su aree a queste equiparate." sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani"».

1.3185

MANCA

Dopo il comma 627 è inserito il seguente comma:

«627-bis. All'articolo 31 comma 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica" sono aggiunte le seguenti parole: ", anche per tramite le polizie locali,";

b) dopo le parole: "su aree a queste equiparate." sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani"».

1.3186

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI,
BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali".».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019 - 5.400.000;

2020 - 5.400.000;

2021 - 5.400.000.

1.3187

TARICCO

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.400.000;

2020: - 5.400.000;

2021: - 5.400.000.

1.3188

LA PIETRA

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali."».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2019 - 5.400.000;

2020 - 5.400.000;

2021 - 5.400.000.

1.3189

TARICCO

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.».

1.3190

LA PIETRA

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso

decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.».

1.3191

LA PIETRA

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo".».

1.3192

TARICCO

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. All'articolo 4, comma 6, lettera *a*), capoverso 2, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo."».

1.3193

TARICCO

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.».

1.3194

LA PIETRA

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 8 dicembre 1997, n. 471, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro."».

1.3195

LA PIETRA

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, se effettuate nei limiti del 10 per cento del volume di affari dell'attività agricola esercitata nei limiti dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento.".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice."».

1.3196

TARICCO

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, se effettuate nei limiti del 10 per cento del volume di affari dell'attività agricola esercitata nei limiti dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento.".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice."».

1.3197

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BATTISTONI, BERUTTI, SERAFINI, LONARDO, BERARDI

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento."».

1.3198

TARICCO

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento."».

1.3199

LA PIETRA

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. All'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento."».

1.3200

TARICCO

Dopo il comma 628, aggiungere il seguente:

«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2019 ed entro il 30 settembre 2019, a condizione che tutti i soci, ove prescritto, risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano

iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

628-ter. Nella trasformazione in società semplice, ai sensi del precedente comma 628-bis, di società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da terreni agricoli, le riserve di utili, di cui all'articolo 170, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano imponibili nella misura di un quinto. Sull'importo determinato ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

1.3201

LA PIETRA

Dopo il comma 628, inserire il seguente:

«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2019 ed entro il 30 settembre 2019, a condizione che tutti i soci, ove prescritto, risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

628-ter. Nella trasformazione in società semplice, ai sensi del precedente comma 628-bis, di società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da terreni agricoli, le riserve di utili, di cui all'articolo 170, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano imponibili nella misura di un quinto. Sull'importo determinato ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

1.3202

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019, La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

623-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.3203

BINI

Dopo il comma aggiungere i seguenti:

«628-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015; n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del pe-

riodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1° ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.

623-ter. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1° gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2019.».

1.3204

NENCINI

Dopo il comma 632, aggiungere il seguente:

« 632-bis. Al comma 48, articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera *a*), sostituire le parole: "1.000.000 di euro" con le seguenti: "3.000.000 di euro" e le parole "4 per cento" con le seguenti: "15 per cento";

2. Alla lettera *a-bis*), sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

3. Alla lettera *b*), sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

4. Alla lettera *c*), sostituire le parole: "8 per cento" con le seguenti: "30 per cento"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui al comma 138.

1.3205

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 632, aggiungere il seguente:

«632-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2033, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o fondazioni da essi direttamente derivati esistenti al 21 febbraio 2014, e limitatamente alle risorse non impiegate e al patrimonio risultanti nel bilancio dell'anno 2013.».

1.3206

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 632 inserire il seguente:

«632-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, allegato I, tabelle 3a e 3b, i Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche della voce "Uffici, agenzie e studi professionali" sono equiparati a quelli di cui alla voce "Banche ed istituti di credito"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.3207

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 632 inserire il seguente:

«632-bis. All'articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*. Le spese legali sostenute per la difesa in un procedimento giudiziale ovvero per l'assistenza stragiudiziale, certificate dalla fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento. Le spese sostenute nel procedimento penale si detraggono integralmente.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.

2019: - 50.000.000;

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000.

1.3208

ROSSOMANDO, MISIANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 632 inserire il seguente:

«632-bis. All'articolo 54, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "nella misura del 75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "integralmente", e le parole: "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 4 per cento";

b) al quarto periodo, le parole: "1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento";

c) al sesto periodo, le parole: ", entro il limite annuo di 10.000 euro," sono soppresse;

d) al settimo periodo le parole: "entro il limite annuo di 5.000 euro" sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 138, sostituire le parole 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.3209

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Al comma 633 , apportare le seguenti modificazioni:

«alla lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "1-bis) alla lettera b), le parole: "euro 30" sono sostituite dalle seguenti: "euro 32"».

Conseguentemente sostituire il comma 634 con il seguente: «634. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce - "Tabacchi lavorati", le aliquote indicate alle lettere b) e c) sono stabilite rispettivamente del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.».

1.3210

NENCINI

Dopo il comma 633, aggiungere il seguente:

«633-bis. Gli aumenti annuali delle tariffe per i servizi essenziali, in particolare le tariffe per l'energia elettrica delle famiglie, non possono superare il tasso di inflazione annua.».

1.3211

MOLES, BATTISTONI, BERUTTI, BERARDI

Dopo il comma 635, aggiungere il seguente:

«635-bis. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle parole: "venticinque per cento"».

Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 421 è ridotto di 35 milioni di euro per gli anni 2019 e 2021.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: -35.000.000.

1.3212

DE BERTOLDI

Al comma 636, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso "a)", sostituire le parole «le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6,», con le seguenti «la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),»;

b) le lettere b) e c) sono soppresse.

1.3213

MOLES

Al comma 636, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso "a)", sostituire le parole «le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6,», con le seguenti «la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),»;

b) le lettere b) e c) sono soppresse.

1.3214

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Al comma 636, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso "a)", sostituire le parole: «le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a) e dal comma 6,» con le seguenti: «la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),»;

b) le lettere b) e c) sono soppresse.

1.3215

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 637, inserire i seguenti:

«637-bis. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello stato nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

637-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le prestazioni dei servizi da ricomprendere nella definizione di cui al comma precedente.

637-quater. L'imposta di cui ai commi 637-bis e 631-ter si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 637-ter, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

637-quinquies. L'imposta di cui ai commi *637-bis* e *637-ter* si applica ai soggetti che effettuano le prestazioni di cui al comma *637-ter* e che superano entrambi i seguenti limiti dimensionali:

a) importo totale dei ricavi a livello mondiale realizzati dal prestatore per il periodo d'imposta di superiore a 500 milioni di euro;

b) importo totale dei corrispettivi relativi ai servizi di cui al comma 2 realizzati nel territorio dello Stato durante il periodo d'imposta di riferimento superiore a 50 milioni di euro.

Se il prestatore appartiene ad un gruppo consolidato, i suddetti limiti vanno verificati a livello di gruppo nel suo insieme.

637-sexies. I corrispettivi derivanti dalla prestazione dei servizi di cui al comma *637-ter* non sono considerati imponibili ai fini della presente imposta se gli stessi concorrono alla formazione di un reddito imponibile assoggettato ad un livello congruo di tassazione, indipendentemente dallo Stato in cui tali corrispettivi siano stati dichiarati ai fini fiscali. L'individuazione dei parametri per la corretta identificazione del livello congruo di tassazione del reddito a cui abbiano concorso i corrispettivi in oggetto è demandata al decreto di cui al comma *637-ter*, che individuerà altresì i casi di automatica esclusione dall'imposta basati su oggettive presunzioni di congrua tassazione dei corrispettivi.

637-septies. L'imposta di cui ai commi *637-bis* e *637-ter* è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al successivo comma *637-octies*.

637-octies. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui ai commi *637-bis* e *637-ter*, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono pagati nei termini e modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi mediante un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

637-novies. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi *637-bis* e *637-ter*, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, in quanto compatibili.

637-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da *637-bis* a *637-novies*.

631-undecies. Dall'attuazione della disciplina di cui ai commi da *637-bis* a *637-decies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

631-duodecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da *637-bis*

a 637-*undecies*. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione della disciplina di cui ai commi da 637-*bis* a 637-*undecies* anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.

631-*terdecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 637-*bis* a 637-*duodecies* si applicano a decorrere dal 1° aprile 2019.

631-*quaterdecies*. I commi da 1011 a 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono abrogati».

1.3216

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 637, aggiungere il seguente:

«637-*bis*. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti:

"3-*bis*. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-*ter* l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito, della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-*bis*, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:

a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;

b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;

c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;

d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.

637-*ter*. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-*bis*, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354";

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-*ter* il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.

7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 15.000.000;

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000.

1.3217

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Sopprimere il comma 639.

Conseguentemente,

- sopprimere i commi da 23 a 29;

- al comma 138, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.772 milioni di euro per l'anno 2019 e 8.574 di milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

1.3218

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sopprimere il comma 639.

1.3219

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. Nell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle di-

chiarazioni, di cui all'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-*ter* e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e che non risulti presentata la dichiarazione rettificativa del contribuente prima della comunicazione di cui all'articolo 36-*ter*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora il contribuente non intenda presentare la dichiarazione rettificativa di cui al precedente periodo, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta è pari all'importo della sanzione minima riducibile ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate verranno definiti i criteri per l'irrogazione della predetta sanzione tra il minimo di euro 250 e il massimo di euro 2.500. Con lo stesso provvedimento verranno altresì individuati i casi di particolare gravità della sanzione e saranno inoltre definiti i parametri idonei a ritenere ripetute le violazioni commesse, tenuto conto del numero complessivo dei visti di conformità apposti dal Centro di assistenza fiscale o dal professionista".

b) le lettere *a-bis*) e *a-ter*) sono abrogate.

639-ter. Le sanzioni previste dalla lettera *a)* del precedente comma *639-bis*, che non possono essere oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se più favorevoli al trasgressore, si applicano anche alle violazioni relative all'infedeltà del visto apposto sui modelli 730 commesse antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

639-quater. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* nell'articolo 6, comma 1, le parole: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° luglio 1997, n. 241" sono soppresse; *b)* nell'articolo 22, comma 1, le parole: "e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore le somme di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono soppresse; *c)* nell'articolo. 26 sono abrogati i commi *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* e

le seguenti parole contenute nel comma 3: "salvo quanto previsto nel comma 3-*bis*.».

1.3220

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 639, aggiungere il seguente:

«639-*bis*. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 16 comma 1-*bis*: il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: "I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) entro il 23 luglio di ciascun anno"».

1.3221

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-*bis*. Qualora i contratti di locazioni di beni, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominati, vengano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate e siano oggetto di scarto da parte di quest'ultima, intermediario incaricato alla trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato il rigetto, è tenuto a ripetere la trasmissione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione di scarto. In caso di esito positivo, la trasmissione si intende effettuata il giorno dell'invio del file scartato.».

1.3222

TOFFANIN, GASPARRI, MALLEGGNI, DAMIANI, GALLONE

Dopo il comma 639, inserire il seguente:

«639-*bis*. Fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi sono sospesi sino alla data del 30 novembre 2019 tutti i procedimenti di riscossione coattiva, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle annualità di canone demaniale marittimo dedotte in contenzioso sino alla data del 26 novembre 2018 da parte dei titolari di concessioni di beni pertinenziali del demanio marittimo e

tutti i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima avviati ovvero da avviare dalle amministrazioni competenti. Sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.».

1.3223

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

«639-bis. L'art. 1 comma 87, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».

1.3224

ARRIGONI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI

Dopo il comma 639, inserire i seguenti:

«639-bis. Al fine di garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 e, conseguentemente, contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL, al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 8 e 13 nel comma 2 alla lettera *a*) dopo le parole "ai sensi dell'articolo 2359" aggiungere le parole ", comma 1, numeri 1) e 2)";

b) agli articoli 8 e 13, nel comma 2 alla lettera *b*) alla fine aggiungere le parole "e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma, lettera *a*), comma 1, numeri 1) e 2).";

c) all'articolo 18, comma 12 le parole "Nel caso previsto dal comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti nei commi 1, 2, 3 e 7";

d) all'articolo 18, dopo il comma 14 è inserito il seguente comma 15: "Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 1, chiunque non risulti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 non può esercitare l'attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell'attività".

639-ter. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge controllano o sono controllate da società titolari dell'autorizzazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 degli articoli 8 e 13 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 3) del codice civile si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1,

lettera *a*) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

639-quater. I consorzi costituiti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 8 e 13, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 si adeguano alle disposizioni di cui al precedente comma 1, lettera *b*) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'ente competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128».

1.3225

MARINO

Dopo il comma 642, aggiungere i seguenti:

«642-bis. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Ai fini delle imposte sui redditi è dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.

4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionario dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni

dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.

4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrono le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota".

642-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 642-bis, quantificati in 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3226

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

All'articolo 1, dopo il comma 642, aggiungere il seguente:

642-bis. All'articolo 7.1, legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo li comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.

4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla

medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.

4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota"».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.3227

CONZATTI

Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:

642-bis. All'articolo 7.1, legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui

al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.

4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.

4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-ter emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota"».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.3228

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, SOLINAS

Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:

642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4-ter, dopo le parole: «aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «in qualunque forma» e dopo le parole: «a quindici giorni.» è stato aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domiciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore.»;

b) All'articolo 7.1:

i) al comma 1, dopo le parole: «dell'autorità competente», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione del merito di credito del prestatore effettuata dal cedente secondo i sistemi di valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale»;

ii) al comma 2, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti»;

iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «conversione di parte dei crediti», sono eliminate le seguenti: «del cedente»;

2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 1, comma 1-ter»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;

iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole: «società veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o una o più società veicolo di appoggio»;

2) dopo le parole: «esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione,» sono aggiunte le seguenti: «direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione.»;

3) dopo le parole: «effettuati dai debitori ceduti» è inserito il seguente inciso «, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,»;

v) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accoli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.

4-*ter*. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la società veicolo d'appoggio è soggetta al medesimo regime applicabile alla società di cui all'articolo 3, ma imputa i costi sostenuti per l'acquisto dei beni e diritti di cui al comma 4, i ricavi, le perdite, le plusvalenze e le minusvalenze rivenienti dalla loro amministrazione, gestione o cessione nell'esercizio in cui avviene la piena estinzione delle obbligazioni della società di cartolarizzazione. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sostenuti dalla società veicolo di appoggio sono interamente deducibili per la parte maturata nel periodo d'imposta.

4-*quater*. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-*ter*.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e vulture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

4-*quinquies*. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società

veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 5 del presente articolo 7.1.

4-sexies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma *4-ter* emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota *II-bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000.000

2020: - 30.000.000

2021: - 30.000.000

1.3229

MARINO

Dopo il comma 642, aggiungere il seguente:

«642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma *4-ter*, dopo le parole: "aperture di credito" sono aggiunte le seguenti: "in qualunque forma" e dopo le parole: "a quindici giorni." è stato aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domi-

ciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore.";

b) All'articolo 7.1:

i) al comma 1, dopo le parole: "dell'autorità competente", sono aggiunte le seguenti: "ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione del merito di credito del prestatore effettuata dal cedente secondo i sistemi di valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale";

ii) al comma 2, dopo le parole: "possono concedere finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: "anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti";

iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "conversione di parte dei crediti", sono eliminate le seguenti: "del cedente";

2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e dell'articolo 1, comma 1-ter";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole: "società veicolo" sono aggiunte le seguenti: "o una o più società veicolo di appoggio";

2) dopo le parole: "esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione." sono aggiunte le seguenti: "direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione.";

3) dopo le parole: "effettuati dai debitori ceduti" è inserito il seguente: ", insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,";

v) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione

all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: «6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6.675 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.975 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.974 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.975 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

1.3230

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

All'articolo 1, dopo il comma 642, aggiungere il seguente:

642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4-ter, dopo le parole: «aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «in qualunque forma» e dopo le parole: «a quindici giorni.» è stato aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domiciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore.»;

b) All'articolo 7.1:

i) al comma 1, dopo le parole: «dell'autorità competente», sono aggiunte le seguenti: «ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione del merito di credito del prestatore effettuata dal cedente secondo i sistemi di valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale»;

ii) al comma 2, dopo le parole: «possono concedere finanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti»;

iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «conversione di parte dei crediti», sono eliminate le seguenti: «del cedente»;

2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 1, comma 1-ter»;

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;

iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole: «società veicolo» sono aggiunte le seguenti: «o una o più società veicolo di appoggio»;

2) dopo le parole: «esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione» sono aggiunte le seguenti: «direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione.»;

3) dopo le parole: «effettuati dai debitori ceduti» è inserito il seguente inciso «, insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,»;

v) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito"».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.3231

CONZATTI

All'articolo 1, dopo il comma 642, aggiungere il seguente:

«642-bis. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4-ter, dopo le parole "aperture di credito" sono aggiunte le seguenti "in qualunque forma" e dopo le parole "a quindici giorni." è stato aggiunto il seguente periodo "Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1 primo comma, la banca cedente può altresì trasferire ai sensi dell'articolo 58 TUB gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento ad una banca o società finanziaria di cui all'articolo 106, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegato e mantenendo la domiciliazione del medesimo. Gli incassi registrati su tale conto vengono imputati a beneficio del cessionario del contratto secondo le modalità precedentemente attuate dal cedente e segregati a suo favore."».

b) all'articolo 7.1:

i) al comma 1, dopo le parole "dell'autorità competente", sono aggiunte le seguenti "ovvero che, seppure ancora in bonis, abbiano, per le banche e gli intermediari che adottino modelli IRB, un rating interno non-investment grade ovvero un rating esterno equivalente, laddove disponibile, o una comparabile valutazione del merito di credito del prenditore effettuata dal cedente secondo i sistemi di valutazione del rischio interni conformi alla normativa prudenziale";

ii) al comma 2, dopo le parole "possono concedere finanziamenti" sono aggiunte le seguenti "anche ai debitori ceduti nell'ottica del miglioramento delle prospettive di recupero dei crediti";

iii) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole "conversione di parte dei crediti", sono eliminate le seguenti: "del cedente";

2) al secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole " e dell'articolo 1, comma 1-ter";

3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Il finanziamento può essere concesso anche ad assuntori di passività dei debitori ceduti ovvero a soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".

iv) al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo dopo le parole "società veicolo" sono aggiunte le seguenti "o una o più società veicolo di appoggio";

2) dopo le parole "esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione," sono aggiunte le seguenti: "direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo controllate, eventualmente autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 della presente disposizione."».

3) dopo le parole "effettuati dai debitori ceduti" è inserito il seguente inciso ", insieme con i beni e i diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio,".

v) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 3 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accoli di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 3, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito."».

Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.3232 (Testo 2)

CONZATTI

Dopo comma 642, inserire il seguente:

«642-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 136 del 2015 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'insieme composto dalla società capogruppo e dalle banche di credito cooperativo ad essa affiliate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, costituiscono un'unica entità consolidante ai fini della redazione dei conti consolidati».

1.3233

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 642 inserire il seguente:

«642-ter. La sentenza che accoglie la domanda trascritta ai sensi dell'art. 2652, comma 1, c.c. non pregiudica i diritti sugli immobili acquisiti dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo o estinzione, anche parziali, del mutuo bancario garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di cui ai nn. 1, 4, 5 e 6 intervenuta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato.».

1.3234

DAL MAS

Sopprimere il comma 643.

Conseguentemente al comma 138, sostituire le parole pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con pari a 8.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

1.3235

DAL MAS

Al comma 643 sopprimere la parola «2020».

1.3236

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, COMINCINI

Dopo il comma 643 è inserito il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89."».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti* 6.135 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.435 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.434 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.3237

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 643 inserire il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89."».

1.3238

IANNONE

Dopo il comma 643 è inserito il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89."».

1.3239

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 643 è inserito il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55

per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018"».

1.3240

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 643, inserire il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018"».

1.3241

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 643 è inserito il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021»,

sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018"».

1.3242

IANNONE

Dopo il comma 643 è inserito il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera *c*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "nelle more di una più approfondita valutazione degli effetti e del funzionamento del sistema perequativo, anche alla luce dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, per l'anno 2019 il riparto del fondo di solidarietà comunale viene effettuato sulla base degli stessi coefficienti relativi alla capacità fiscale e ai fabbisogni standard adottati per il 2017, ferme restando le variazioni degli importi dovuti a ciascun comune per effetto delle rettifiche puntuali deliberate tra il 2017 e il 2018"».

1.3243

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

Dopo il comma 643, inserire il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole "a decorrere

dall'anno 2018" e dopo le parole "300 milioni di euro" è inserita la parola "annui"».

Conseguentemente, dopo il comma 639, aggiungere i seguenti:

«639-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.

639-ter. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:

"1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni."».

1.3244

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, COMINCINI

Dopo il comma 643 è inserito il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole "300 milioni di euro" è inserita la parola "annui"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti* 6.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.699 milioni di euro per l'anno 2023 e a 6.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

1.3245

IANNONE

Dopo il comma 643 è inserito il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole "300 milioni di euro" è inserita la parola "annui".».

1.3246

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 643 inserire il seguente:

«643-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2018" sono sostituite dalle parole "a decorrere dall'anno 2018" e dopo le parole "300 milioni di euro" è inserita la parola "annui".».

1.3247 (testo 3)

PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, TURCO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 643, inserire il seguente:

«643-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrat-

tazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni. Il beneficio attribuito non può superare il quindici per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione».

1.3248

MANCA

Dopo il comma 644 inserire i seguenti:

«644-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 9, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 3, si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati "enti".

644-ter. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola "spontaneo" è abolita;

b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico mercatale, per la riscossione di somme effettuate dal funzionario della riscossione nonché per la riscossione di somme di modesta entità inferiori al valore unitario di cento euro laddove la riscossione viene eseguita per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. L'ente deve individuare le fattispecie e gli strumenti per controllarne i flussi. Relativamente alle somme riscosse direttamente dal gestore, il riversamento all'ente avviene con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997". I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del

1997 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2019, alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal periodo precedente.».

644-quater. Gli enti, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Il tesoriere dell'ente, a seguito della trasmissione della rendicontazione e della fattura, provvede ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza prelevandole dai conti correnti dedicati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del decreto stesso.

L'ente e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti alle commissioni tributarie da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Le Regioni continuano ad applicare l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

L'ingiunzione è emessa dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Per la definizione dei rapporti tra gli enti e i soggetti di cui all'art 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata.

Le spese per il servizio di notifica a mezzo posta elettronica certificata sono poste a carico del destinatario nella misura pari alla metà dell'importo ripetibile per la notifica effettuata con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera *gg-sexies* è sostituita dalla seguente:

"*gg-sexies*) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione è autorizzato all'esercizio della funzione dal prefetto della provincia di appartenenza dell'ente ovvero della provincia del comune in cui ha la sede principale il soggetto affidatario, il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e può revocare in ogni momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamen-

te l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.

Dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nella ingiunzione è scaduto e che se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari e esecutive. In deroga all'art. 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60.

Se l'espropriazione non è iniziata entro due anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica.

In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

In caso di comprovato peggioramento della condizione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma dell'ultimo periodo del comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8.

Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il

debito non può più essere rateizzato; l'intero importo Ingiunto ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.

I costi di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:

a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in separata sezione dell'albo per i soggetti abilitati al recupero stragiudiziale dei crediti per conti di terzi ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali.

Con uno o più decreti Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni in ordine ai seguenti punti:

a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti

fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:

a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;

b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.

All'articolo 3, comma 24, lettera *b)* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: "Salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.

I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.

Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) comma 2-*sexies* dell'articolo 4 del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;

b) comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) comma 28-*sexies* dell'articolo 83 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

e) lettera *gg-septies*) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».

1.3249

PAPATHEU, ROSSI

Dopo il comma 644, aggiungere i seguenti:

«644-*bis*. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli Enti ed agli Uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii., devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art.9 comma 4 del DL 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.»

644-*ter*. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.

644-*quater*. Il compenso di cui al punto 2 deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal D.M. 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da Ordini e Collegi professionali.

644-*quinqüies*. Per ogni prestazione eseguita dal professionista, deve essere trasmessa all'Ente o l'Ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto

di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

644-*sexies*. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.».

1.3250

MANCA

Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:

«644-*bis*. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

644-*ter*. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'art. 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo, le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.».

1.3251

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:

«644-*bis*. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-*quater*. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.".

644-ter, Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00."»

1.3252

MANCA

Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:

«644-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.

644-ter. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00."»

1.3253

IANNONE

Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:

«644-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:

"1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.".

644-ter. Dopo il comma 1, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00."»

1.3254

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 644, aggiungere i seguenti:

«644-bis. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

644-ter. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

644-quater. I maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 644-bis vanno ad incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»

1.3255

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:

«644-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "dello Stato," sono aggiunte le seguenti parole "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

644-ter. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole "al contributo unificato il processo già esente" sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti".».

1.3256

MANCA

Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:

«644-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "dello Stato," sono aggiunte le seguenti parole "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

644-ter. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole "al contributo unificato il processo già esente" sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti"».

1.3257

IANNONE

Dopo il comma 644 sono inseriti i seguenti:

«644-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole "dello Stato," sono aggiunte le seguenti parole "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,".

644-ter. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole "al contributo unificato il processo già esente" sono sostituite dalle seguenti: "al contributo unificato il processo e le parti già esenti"».

1.3258

MANCA

«Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).

2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di

modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

4. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:

a) per fabbricato, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale del fabbricato le unità immobiliari accatastate o comunque utilizzate sono soggette a imposta come fabbricato. Il valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato parzialmente costruito è calcolato proporzionalmente alla cubatura, o alla superficie utile, prevista dal progetto approvato e quella ancora da terminare;

b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, anche in comuni diversi, l'agevolazione o l'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica ad una sola delle abitazioni a scelta dei contribuenti, da effettuarsi mediante apposita dichiarazione. In caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette ad imposta.

Per pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sono, altresì, considerate abitazioni principali:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, che vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado;

5) un solo immobile, iscritto o scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal lavoratore dipendente che, in forza di obbligo di legge o contrattuale, è tenuto a trasferirsi per motivi di lavoro, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai punti precedenti, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

c) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

d) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

5. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la lo-

ro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

6. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

7. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma 8, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

8. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

9. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute

variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere *c*), *d*) e *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nel comma 4, lettera *c*), senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. L'area su cui insistono fabbricati iscritti in catasto senza attribuzione di rendita e per la quale sono ammessi, in base agli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi edilizi di cui al periodo precedente si considera fabbricabile. Nel caso di adozione di strumenti urbanistici che nel corso dell'anno determinano una diversa qualificazione dell'area fabbricabile, a decorrere dalla data di adozione, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio per aree fabbricabili aventi la medesima destinazione. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

10. Si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi del comma 7 tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è il comune nel cui territorio insiste la costa antistante il mare territoriale. Con riferimento ai manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, si applica il comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

11. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti, cumulabili fra loro:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

12. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino 7 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

13. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari all'1 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino al 2 per mille o diminuirla fino all'azzeramento.

14. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'11,0 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.

15. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati ad uso residenziale diversi dall'abitazione principale, per i fabbricati a disposizione, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i fabbricati locati a canone concordato, anche con contratto transitorio, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, per i fabbricati locati a titolo di abitazione principale, per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela.

16. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il comune determina l'agevolazione spettante in modo che il valore complessivo del beneficio accordato non sia inferiore all'assegnazione disposta a decorrere dal 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 53 e 54 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

17. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.

18. Il comune può differenziare l'aliquota dell'8,6 per mille per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo.

19. Per i fabbricati costruiti dall'impresa costruttrice e da questa destinati alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille e i comuni possono modificarla in aumento sino allo 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Nel caso di locazione temporanea del fabbricato destinato alla vendita, lo stesso è soggetto all'imposta con aliquota ordinaria per il periodo in cui lo stesso risulta locato. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente comma, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per (a presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale sugli immobili, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli Immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma,

20. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e limitatamente alla quota di possesso;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1993.

21. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote dell'imposta esclusivamente nei limiti e nei casi previsti dalla legge, senza introdurre ulteriori e diverse distinzioni all'interno di ciascuna delle fattispecie individuate dai precedenti commi. Alle pertinenze di ciascun immobile si applica lo stesso trattamento applicabile all'immobile stesso.

22. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, con riferimento agli immobili diversi da quelli indicati nel comma 5, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

23. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a*), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, n. 1, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. In ogni caso, l'esenzione di cui al presente comma non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e agli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati alla imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

24. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

25. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla somma dell'IMU e della Tasi, questa ultima comprensiva della quota prevista per l'occupante. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui al comma 23, è effettuato, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al comma 23 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della pubblicazione sul predetto sito informatico, il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della imposta, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, del testo degli stessi, nonché delle aliquote e della detrazione risultanti dalle delibere, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile su) Portale stesso. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi e degli elementi in essi contenuti nel predetto sito informatico. In caso di mancato invio degli atti e di mancato Inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Non si applicano sanzioni e interessi, a sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso in cui il contribuente ha versato un minore importo della imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione inserite dal comune nella predetta sezione del sito del Dipartimento che risultano inferiori a quelle

contenute nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti pubblicate sullo stesso sito.

26. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

27. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a*), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

28. A decorrere dall'anno 2019, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, oppure procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

29. I possessori degli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 20, lettere *b*), *c*) e *d*), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili. Resta confermata la disposizione dell'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

30. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare al comune le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente al comune o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro sei mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine

per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al primo periodo.

31. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la dichiarazione dell'imposta è presentata da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione dell'imposta deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili la dichiarazione di cui al comma 29. I soggetti di cui al comma precedente sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

32. L'imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

33. Il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figura dirigenziale, il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio, assume il ruolo di funzionario responsabile d'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Il comune può notificare i propri atti mediante posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

34. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

35. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare

la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e comunque non oltre i termini eventualmente disposti da norme di attuazione del riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2018, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.

37. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

f) prevedere che l'applicazione di agevolazioni introdotte autonomamente con proprio regolamento sia subordinata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una specifica comunicazione a pena di decadenza;

e) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale sugli immobili propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.3259

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane, Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di Imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal re-

golamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.».

1.3260

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.

2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter."».

1.3261

IANNONE

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

"A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni."».

1.3262

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

"A partire dall'anno 2019, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni."».

1.3263

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal *ravvedimento* di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune."».

1.3264

IANNONE

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.».

1.3265

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.».

1.3266

DE BERTOLDI

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 14 marzo 2011, n. 23 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l'imposta municipale propria è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni ed ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 150.000.000;

CS: - 150.000.000.

2020:

CP: - 150.000.000;

CS: - 150.000.000.

2021:

CP: - 150.000.000;

CS: - 150.000.000.

1.3267

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2014 al 2020";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni,

in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."».

1.3268

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni dal 2014 al 2020"; .

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento."».

1.3269

TURCO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, PRESUTTO, GALLICCHIO, ACCOTO, PESCO, PATUANELLI

Dopo il comma 644, aggiungere il seguente:

«644-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "e 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2018 e 2019".».

1.3270

IANNONE

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici"».

1.3271

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è così sostituito:

"691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società *in house*, o un'azienda controllata da soggetti pubblici"».

1.3272

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.3273

MANCA

Dopo il comma 644 è aggiunto il seguente:

«644-bis. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

1.3274

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 644 aggiungere il seguente:

«644-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 l'imposta municipale unica relativa alle strutture ricettive è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo».

Conseguentemente, al comma 138 sostituire la parola: "9.000" con la parola: "8.500".

1.3275

CIRIANI

Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:

«645-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.

645-ter. I voucher di cui al comma 645-bis sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-bis secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-quater. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

645-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammon-

tare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

645-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017».

1.3276

MARINO

Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:

«645-*bis*. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

645-*ter*. I *voucher* di cui al comma 645-*bis* sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-*bis* secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-*quater*. Il valore dei *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-*bis*, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-*bis*, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

645-*quater*. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

645-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017,

n. 71, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017.».

1.3277

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:

«645-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

645-ter. I *voucher* di cui al comma 645-bis sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-bis secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-quater. Il valore dei *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

645-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

645-quinquès. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017».

1.3278

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:

«645-bis. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in *download* e 50 Mbps in *upload*, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro.

645-ter. I *voucher* di cui al comma 645-bis sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 645-bis secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 645-quater. Il valore dei *voucher* viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 645-bis, l'ammontare dei *voucher* riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.

645-quater. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

645-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,3 miliardi di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse appositamente assegnate dalla delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 71, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 265 del 13 novembre 2017».

1.3279

MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:

«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.

645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-bis e 645-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».

1.3280

FERRO, DAMIANI, FANTETTI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:

«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione

europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, CC)M(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-ter. Il comma *645-bis* non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.

645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

654-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi *645-bis* e *645-quater*, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».

1.3281

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 645 aggiungere i seguenti:

«*645-bis.* Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-ter. Il comma *645-bis* non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.

645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi *645-bis* e *645-quater*, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».

1.3282

MARINO

Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:

«*645-bis.* Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-ter. Il comma *645-bis* non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.

645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione

potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-*bis* e 645-*quater*, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze.».

1.3283

CIRIANI

Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:

«645-*bis*. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-*ter*. Il comma 645-*bis* non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione,

645-*quater*. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi 645-*bis* e 645-*quater*, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio

chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».

1.3284

CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO, URSO

Dopo il comma 645, aggiungere i seguenti:

«645-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM (2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.

645-ter. Il comma 645-bis non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.

645-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga. 1-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi X-bis e X-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze».

1.3285

PEROSINO, BERGESIO, PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 645, è aggiunto il seguente:

«645-bis. All'articolo 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 34 comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" vengono aggiunte le seguenti: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani diversi dalle discariche".».

1.3286

CIRIANI

Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:

«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile".».

1.3287

MARINO

Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:

«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile".».

1.3288

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO

Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:

«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile".».

1.3289

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:

«645-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile".».

1.3290

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:

«645-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "1° giugno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° giugno 2020";

b) al secondo periodo le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021".».

1.3291

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 645, aggiungere il seguente:

«645-bis. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF, di cui all'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riservate tre frequenze in banda UHF al servizio pubblico radiotelevisivo della Provincia autonoma di Bolzano per le finalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691.».

1.3292

MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere i commi da 646 a 649.

Conseguentemente:

- *al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 20.800.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.3293

MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere il comma 646.

Conseguentemente, al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «39,16 milioni di euro per l'anno 2019».

1.3294

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 646, dopo le parole: «procedura di selezione» aggiungere le seguenti: «concorrenziale sulla base dei criteri di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009».

1.3295

MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI

Sopprimere il comma 647.

Conseguentemente:

- al comma 653, sostituire le parole: «57,16 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «7,16 milioni di euro per l'anno 2019»;

- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.800.000;

2020: - 0;

2021: - 0.

1.3296

GIAMMANCO

Dopo il comma 647, aggiungere il seguente:

«647-bis. All'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "euro 7.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000" e le parole "euro 3.500" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.350". L'imposta unica per le tipologie di giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo, con partecipazione a distanza, è conseguentemente ridefinita nella misura del ventidue per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore».

1.3297

MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI,
GRIMANI

Sopprimere il comma 648.

1.3298

MIRABELLI, GARAVINI, BOLDRINI, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI,
GRIMANI

Sopprimere il comma 649.

1.3299

MARSILIO

Sopprimere i commi 650 e 651.

1.3300

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Sopprimere i commi 650 e 651.

1.3301

DE BERTOLDI

Sopprimere i commi 650 e 651.

1.3302

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 650 sopprimere la lettera c);*

b) *Al comma 651 all'alinea 545-bis le parole: «la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi» sono sostituite da «il cambio di nominativo»;*

c) *Al comma 651, l'alinea 545-quater è sostituita dal seguente: «I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati, i siti internet ufficiali dell'evento e le piattaforme online di soggetti terzi assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i soggetti sopra menzionati di addebitare congrui costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione e/o di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive»;*

d) *Al comma 651, l'alinea 545-quinquies, è soppressa.*

1.3303

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 650 sopprimere la lettera c);*

b) *Al comma 651, all'alinea 545-bis, le parole: «la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi» sono sostituite da: «il cambio di nominativo»;*

c) *Al comma 651, l'alinea 545-quater, è sostituito dal seguente: «I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati, i siti internet ufficiali dell'evento e le piattaforme online di soggetti terzi assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari, ferma restando la possibilità per tali soggetti di addebitare congrui costi relativi alla gestione della pratica di intermediazione. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive»;*

d) *Al comma 651, l'alinea 545-quinquies, è soppresso.*

1.3304

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Al comma 650, sopprimere la lettera c).

1.3305

LUCIDI, GALLICCHIO

Dopo il comma 650, inserire il seguente:

«650-bis. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
"2-bis. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.";

b) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Ulteriori verifiche)

1. Per gli obblighi relativi agli articoli 4, comma 4, articolo 6, comma 4 e articolo 7, comma 3 il soggetto, pubblico o privato, che è stato incaricato delle verifiche dal datore di lavoro, corrisponde al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una quota pari al 5 per cento della tariffa stabilita tra le parti contraenti l'attività di verifica stessa.

2. Le tariffe per gli obblighi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del decreto trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari della funzione."».

1.3306

DAMIANI, FERRO, SACCONI

Sopprimere i commi 650 e 651.

1.3307 (testo 3)

RONZULLI, DAMIANI, BARACHINI, GALLONE, TOFFANIN, MALLEGGNI

Sostituire il comma 651 con il seguente:

«651. Al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'art. 69, è inserito il seguente:

"Art. 69-bis

1. In occasione dello svolgimento di eventi di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico per una capienza superiore a 200 persone, l'organizzatore con la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'evento designa il "Responsabile dell'evento".

2. Il Responsabile dell'evento verifica che il pubblico presente all'evento non superi la capienza consentita ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine, egli può inibire, per la durata dell'evento, l'ingresso degli spettatori in sovrannumero rispetto a detta capienza, verificando altresì che siano state osservate tutte le precauzioni di sicurezza atte a garantire tale controllo.

3. Il Responsabile dell'evento è individuato dall'organizzatore tra gli iscritti all'elenco provinciale istituito presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

4. Con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art. 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, sono definiti i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco e le modalità, con le quali il Responsabile dell'evento svolge i compiti di cui al comma 2, anche per quanto concerne l'obbligo di collaborare con gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

5. Ferma restando la specifica disciplina in materia di manifestazioni sportive, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di aggiornamento del decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 4, per gli eventi che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, con una capienza superiore alle 200 persone, possono essere emessi esclusivamente biglietti elettronici di accesso nominativi, numerati progressivamente, nonché biglietti elettronici della cosiddetta *drink card*. Il numero dei biglietti emessi non può superare la capienza massima stabilita per il luogo dell'evento. L'Autorità di pubblica sicurezza può accedere, a mezzo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, in ogni momento al *database* dei biglietti elettronici e delle *drink card* emessi dall'organizzatore. Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza possono adottare i provvedimenti di cui all'articolo 82.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni più rappresentative dei gestori dei locali pubblici di intrattenimento, provvede ad aggiornare il proprio decreto

adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, n. 94, al fine di dare attuazione alle previsioni recate dall'articolo 69-*bis* del Testo Unico delle Leggi di P.S., di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal presente articolo."»

1.3308

DAMIANI, FERRO, SACCONI

Al comma 651, capoverso 545-bis, primo periodo le parole: «5.000 spettatori» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 spettatori».

1.3309

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 651, capoverso 545-bis, primo periodo le parole: «5.000 spettatori» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 spettatori».

1.3310

DE BERTOLDI

Al comma 651, sostituire le parole: «5.000 spettatori» con le seguenti: «12.000 spettatori».

1.3311 (testo 2)

PERGREFFI

Al comma 651, al capoverso «545-bis»:

a) *primo periodo sostituire le parole: «dal 31 marzo 2019» con le seguenti: «dal 1° luglio 2019».*

b) *aggiungere infine le seguenti parole: «o il cambio nominativo».*

Al capo verso 545-quater:

a) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nomi-*

nativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale».

Al comma 650:

a) *sostituire la lettera c) con il seguente:*

"c) le parole: «o qualsiasi altra forma di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale».

1.3312

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Al comma 651, sopprimere l'alea 545-quinquies.

1.3313

MARSILIO

Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:

«545-sexies. Le disposizioni di cui al comma 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva CE n. 112 del 2006 e del Regolamento UE n. 282 del 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.3314

DAMIANI, FERRO, SACCONE

Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:

«545-sexies. Le disposizioni di cui al comma 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, e successive modificazioni, e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.3315

DE BERTOLDI

Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:

«545-sexies. Le disposizioni di cui al comma 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.3316

RAMPI, IORI, MALPEZZI, VERDUCCI

Al comma 651, dopo il capoverso 545-quinquies, aggiungere il seguente:

«545-sexies. Le disposizioni di cui al capoverso 545-bis sono subordinate alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, della Direttiva CE n. 112 del 205 e del Regolamento UE n. 282 del 2011, da eseguirsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.3317

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-bis. Coloro che danno in locazione o in sublocazione alloggi o porzioni di alloggi con contratti di locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 nonché i gestori di strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale, sono tenuti ad iscriversi in un registro nazionale, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività. L'iscrizione nel registro comporta l'assegnazione di un Codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN).

651-ter. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza alle comunicazioni che vengono rese alla clientela e di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione delle offerte di cui al comma 651-bis, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare il co-

dice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) di ogni singolo alloggio o unità ricettiva.

651-quater. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano l'offerta descritta ai commi precedenti, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sugli strumenti utilizzati.

651-quinquies. I soggetti che svolgono le attività di cui al comma 651-bis non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività.

651-sexies. Coloro che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui al comma 651-bis, ovvero che contravvengono agli obblighi di cui ai commi 651-ter e 651-quater di riportare il codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN), o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, ovvero che contravvengono al divieto di cui al comma 651-quinquies, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 al giorno per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività.

651-octies. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definiti:

a) le caratteristiche del registro di cui al comma 651-bis, le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;

b) i requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e la conseguente iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete *internet*.

651-novies. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 651-bis, che deve contenere almeno:

a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 651-bis, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;

b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;

c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;

d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;

e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;

f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;

g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;

h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;

i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;

l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.

651-*decies*. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di riferimento nazionale (CIRN) sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) ai fini dell'applicazione degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile;

e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi».

1.3318

DE BERTOLDI

Dopo il comma 651, sono aggiunti i seguenti:

«651-*bis*. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

651-*ter*. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

651-*quater*. La definizione di cui ai commi 651-*bis* e 652-*ter* si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o dell'ultima rata con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 651-*ter*.

651-*quinquies*. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *a*), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

651-*sexies*. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

652-*septies*. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

652-*octies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei mo-

nopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.».

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33,1) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2021:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000;

alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2) apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

2021:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

1.3319

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-bis. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione,

le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

651-ter. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

651-quater. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:

a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e*) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) dell'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;

c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

d) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

651-quinquies. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive.».

1.3320

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 651, aggiungere i seguenti:

«651-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

651-ter. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

1.3321

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, STEGER, BRESSA

Dopo il comma 651, sono aggiunti i seguenti:

«651-bis. Sono estese le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d*), anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco e ai veicoli della Protezione civile della Valle d'Aosta.

651-ter. Agli oneri di cui al comma 651-bis, valutati in 100.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.3322

D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, MANCA

Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Gli indici non si applicano ai soggetti che, anche su base volontaria, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri ed emettono esclusivamente fatture elettroniche ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni"».

1.3323

MARGIOTTA, ASTORRE, D'ARIENZO, MANCA

Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

651-ter. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, versano le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

651-quater. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 139, sostituire le parole: "6.700 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "6.600 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.820 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.720 milioni di euro per l'anno 2021, a 7.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

1.3324

DE BERTOLDI

Dopo il comma 651, è aggiunto il seguente:

«651-bis. Al comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: "ma ricorrente" aggiungere le seguenti: "tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno"».

1.3325

DE BERTOLDI

Dopo il comma 651, è aggiunto il seguente:

«651-bis. Dopo il comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere il seguente 652-bis:

"Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni".».

1.3326

FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, MANCA

Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Le somme derivanti dai pagamenti effettuati dai contravventori ai sensi dell'articolo 318-*quater*, comma 2, nonché dell'articolo 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, secondo le quote di seguito indicate:

a) in misura pari al 50 per cento alle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle attività di cui al comma 85, lettera a) e b), dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;

c) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'interno per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica».

1.3327 (testo 2)

MIRABELLI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere derivante dal presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 421».

1.3328

SACCONE

Al comma 653, sostituire le parole: è incrementato di 57,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 205,9 milioni per l'anno 2021 *con le seguenti:* è incrementato di 56,16 milioni di euro per l'anno 2019, di 5,72 milioni di euro per l'anno 2020, di 204,9 milioni per l'anno 2021».

Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma: Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

1.3329

GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 653, inserire i seguenti:

«653-bis. Il "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici", di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.

653-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 653-bis e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

653-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 653.».

1.3330

DE BERTOLDI

Dopo il comma 654 è aggiunto il seguente:

«654-bis. Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di novembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione».

ne pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-*quater*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

1.3331

DE BERTOLDI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-*bis*. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è abrogato.».

Conseguentemente al comma 619, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».

1.3332

NASTRI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-*bis*. In attesa del completamento dei lavori di manutenzione sulla pista 35R dell'aeroporto di Milano Linate, al fine di riequilibrare lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta e la programmazione dell'attività stessa, svolta a favore del traffico aereo civile, tra le regioni Piemonte e Lombardia e di ridurre l'inquinamento acustico nei territori coinvolti dalle attività aeroportuali dell'Ovest Ticino, sulla base delle rilevazioni dell'Arpa Piemonte, la provincia di Novara, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a partecipare all'attività svolta dalla Commissione aeroportuale di Malpensa, di cui alla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 25 luglio 2005.».

1.3333

LA RUSSA

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-*bis*. All'articolo 20, comma C, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo la frase: "abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'am-

ministrazione che bandisce il concorso" è aggiunto: "ovvero, se si tratta di regioni, i 3 anni possono essere stati maturati, dai soggetti attualmente in servizio presso l'ente che bandisce il concorso, anche in regioni diverse purché abbiano svolto le medesime mansioni attuali ed inquadrati con la medesima figura professionale"».

1.3334

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. L'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, può essere corrisposto direttamente al coniuge dell'avente diritto, su sua domanda, qualora risulti sprovvisto di reddito autonomo. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri la finanza pubblica.».

1.3335

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. A partire dall'anno 2019 è incrementata di 600.000.000,00 euro nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'art. 13, comma 1 del decreto legislativo n. 65 del 2017.».

1.3336

IANNONE

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" inserire le parole: "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione."».

1.3337

D'ARIENZO

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre, n. 240, dopo le parole: "comporta il collocamento" aggiungere: "facoltativo"».

1.3338

D'ARIENZO

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), punto 2) aggiungere, il punto: "2-bis) La detrazione di cui al presente comma è riconosciuta nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas metano nel limite massimo di duemila euro per unità immobiliare."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

1.3339

D'ARIENZO

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "bacini di mobilita" aggiungere le seguenti: "regionali ovvero aventi una superficie superiore a 3.500 KM2"».

1.3340

NASTRI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. Al fine di garantire migliori sistemi di sicurezza e dell'ordine pubblico, in relazione ai fenomeni di aggressione, esistenti all'interno degli ambulatori delle guardie mediche della provincia di Novara, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno o all'esterno delle strutture sanitarie di cui al presente comma.

654-ter Il credito d'imposta di cui al precedente comma 654-bis, è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della finizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate Fondi di bilancio".».

1.3341

URSO, CIRIANI, DE BERTOLDI, MARSILIO

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. A partire dal 1° gennaio 2019, al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* e favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica CO₂, nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota di accisa pari al 10 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel limite di un contingente annuo di 500.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.».

Conseguentemente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo pari a 800 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1.3342

D'ARIENZO

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. Per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1° e 2 settembre 2018 sui territori di Verona, Negrar, S. Pietro in Carriano, Colognola ai Colli, S. Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte D'Alpone, Cazzano di Tramigna e Illasi, per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi dalla regione Veneto, sono stanziati 10 milioni di euro fino al 2020 per la copertura dei danni accertati.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 5.000.000;

2020: - 5.000.000.

1.3343

D'ARIENZO

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. Per i contributi assegnati alla regione Veneto con decreto ministeriale n. 25 del 2017, in deroga a quanto in esso stabilito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 228 del 2012 di modifica dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.».

1.3344

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

«Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

"654-bis. 1. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.».

1.3345

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008.».

1.3346

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. 1. Al comma 70, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "di 75 milioni di euro per l'anno 2018" con le seguenti: "di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per le scuole secondarie di secondo grado".

2. Dopo il comma 70 articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-bis: "A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede

al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati."».

1.3347 (testo 2)

GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, VITALI, CONZATTI

Dopo il comma 402, inserire il seguente:

«402-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "in mercati regolamentari", sono inserite le seguenti: ", ovvero che abbiano emesso tali strumenti per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema".»

1.3348

ZAFFINI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: "sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi" sono sostituite con le seguenti: "indipendentemente dal modello di gestione prescelto ai sensi del successivo comma 7, non possono comunque adottare misure di esclusione o discriminazione dei soggetti assicurati in ragione dello stato di salute, dell'età e del genere. Eventuali esclusioni di particolari tipologie di prestazioni devono avere carattere di generalità e formare oggetto di esplicita comunicazione all'atto dell'adesione ovvero entro 90 giorni dalla delibera dell'organo di amministrazione del fondo sanitario integrativo ed in ogni caso al momento del rinnovo dell'adesione stessa".

b) dopo il comma 3, è introdotto il seguente comma 3 bis: "3-bis. I Fondi Sanitari integrativi sono contitolari con i propri aderenti del diritto alla contribuzione e sono pertanto legittimati, anche mediante il ricorso a modalità di riscossione coattiva, a rappresentare i propri aderenti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento delle prestazioni sanitarie dovute. I Fondi Sanitari Integrativi che gestiscono i rischi relativi ai piani sanitari garantiti nel proprio nomenclatore mediante la stipula di contratti di assicurazione possono cedere, nel termine massimo della durata dei predetti contratti, all'impresa assicurativa la titolarità del diritto alla contribuzione anche rispetto alla conseguente legittimazione alle controversie ed alla riscossione coattiva dei contributi omes-

si. L'AVS mediante apposito Regolamento individuerà, indipendentemente dal modello di gestione prescelto da ciascun Fondo Sanitario Integrativo, un periodo minimo entro il quale, in caso di ritardo nel pagamento dei contributi, deve essere comunque garantita l'erogazione delle prestazioni, salvo il diritto di percepire le quote di contribuzione stabilite".

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I fondi sanitari integrativi gestiscono i rischi relativi ai piani sanitari garantiti nel proprio nomenclatore:

a) mediante la stipula di contratti di assicurazione con imprese di assicurazione autorizzate dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 2 dell'assicurazione danni stipulati nel territorio dello Stato o in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi;

b) in regime di autogestione, limitatamente ai rischi riferibili alla propria platea di riferimento, nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi e dagli articoli 52 e 308 del Codice delle Assicurazioni Private.

I fondi sanitari integrativi devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni assunti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da imprese assicurative selezionate dai fondi in base al successivo comma 7-bis. In particolare, i fondi costituiscono riserve tecniche sufficienti a garantire, per quanto ragionevolmente prevedibile, le obbligazioni assunte rispetto agli aderenti, ivi incluse quelle che risultano necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri, avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, qualunque sia la data di denuncia, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione.

I fondi sanitari integrativi che operano in regime di autogestione devono detenere altresì attività patrimoniali supplementari calcolate in rapporto all'ammontare annuo dei contributi ed in linea con le disposizioni vigenti in materia di solvibilità nel settore assicurativo. Qualora il fondo sanitario integrativo non disponga di mezzi patrimoniali adeguati e/o di attività patrimoniali supplementari ne sarà, fino alla costituzione o al ripristino di tali mezzi, sospesa l'iscrizione all'anagrafe dei fondi e ne sarà vietata la disponibilità dell'attivo.

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"7-bis. Per la stipula dei contratti di assicurazione di cui al precedente comma 7, i fondi sanitari integrativi che non risultino già costituiti da imprese assicurative selezionano, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le imprese assicurative autorizzate dall'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) all'esercizio del ramo 2 dell'assicurazione danni nel territorio dello Stato o in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. Analoga selezione nel rispetto dei medesimi principi di evidenza pubblica deve essere indetta dai fondi sanitari integrativi autogestiti nel caso di esternalizzazione dell'attività di gestione del regime rimborsuale e/o del regime di assistenza diretta delle proprie prestazioni a Società specializzate (*Claims Provider* e/o *Network Provider*) in maniera da consentire una valutazione analitica delle proposte ricevute e favorire un'adeguata comparabilità."

e) dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma 8 bis:

"8-bis. Tale regolamento prevede inoltre:

a) i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti a ciascun componente degli organi di amministrazione e controllo dei fondi sanitari integrativi";

b) le modalità che i fondi sanitari integrativi dovranno adottare nella redazione dei bilanci al fine di assicurarne omogeneità, confrontabilità e pubblicità;

c) le modalità con le quali i fondi sanitari integrativi dovranno dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni assunti nonché detenere attività patrimoniali supplementari;

d) le eventuali condizioni alle quali un fondo sanitario integrativo può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti«.

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. I Fondi Sanitari Integrativi sono sottoposti ad un'unica Autorità di Vigilanza. L'Autorità di Vigilanza sulla Sanità Integrativa (per brevità "AVS"), controlla che i Fondi operino secondo principi di sana e prudente gestione, trasparenza e correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla stabilità, all'efficienza, alla competitività ed al buon funzionamento del sistema della sanità integrativa, alla tutela degli aderenti e dei beneficiari, all'informazione ed alla protezione dei consumatori. L'attività dell'AVS è diretta ad accertare, altresì, il corretto uso della denominazione di "Fondo Sanitario Integrativo del S.S.N." le modalità di svolgimento dell'attività dei Fondi, la riconducibilità della stessa all'ambito di attività definito dalla legge e degli atti regolamentari, il rispetto delle regole relative all'affidamento in gestione e/o all'autogestione e dell'obbligo di non adottare politiche discriminatorie e di selezione dei rischi. La AVS ha personalità giuridica di diritto pubblico. Il Ministero della Salute vigila sulla AVS ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della sanità integrativa, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di direttive generali alla AVS, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di sanità integrativa. La AVS è composta da un presidente e da quattro membri scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su pro-

posta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un apposito ruolo del personale dipendente della AVS. La AVS può avvalersi di esperti nelle materie di competenza: essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. Le deliberazioni della AVS sono adottate collegialmente, salvo casi d'urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della AVS tiene informato il Ministro della Salute sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La AVS delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della AVS è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o di distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla AVS per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla AVS per assolvere i propri compiti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della AVS."

g) dopo il comma 9, è inserito il comma 9-bis:

"9-bis. I Fondi Sanitari Integrativi del S.S.N. devono essere iscritti in un apposito albo denominato "Anagrafe dei Fondi Sanitari integrativi del S.S.N.", tenuto a far data dal 1 gennaio 2019 a cura dell'AVS.

In conformità agli indirizzi generali del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del la-

voro e delle politiche sociali, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata sulle Imprese Assicuratrici da parte dell'IVASS, la AVS esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutti i Fondi Sanitari Integrativi, in tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, i Fondi Sanitari Integrativi devono soddisfare per poter essere ricondotti nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi del S.S.N.;

b) approva gli statuti e i regolamenti dei Fondi Sanitari Integrativi, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati: nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'iscrizione delle forme sanitarie integrative e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei Fondi, nonché delle relative modifiche, la AVS individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la AVS può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti forme sanitarie Integrative fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica per i Fondi Sanitari Integrativi che gestiscano in autoassicurazione i propri Piani Sanitari l'adeguatezza dei mezzi patrimoniali adottati, la congruità delle riserve tecniche appostate in relazione all'effettiva entità degli impegni assunti e la disponibilità di attività patrimoniali supplementari calcolate in rapporto all'ammontare annuo dei contributi ed in linea con le disposizioni vigenti in materia di solvibilità nel settore assicurativo.

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati ad assicurare i rischi relativi ai Piani Sanitari garantiti dai Fondi Sanitari integrativi, i criteri di redazione delle convenzioni cui devono attenersi i medesimi Fondi e le Imprese Assicuratrici nella stipula dei relativi contratti:

e) verifica le linee di indirizzo della gestione dei Fondi Sanitari Integrativi e vigila sull'adeguatezza delle convenzioni per la gestione dei rischi;

f) detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutti i Fondi Sanitari Integrativi circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la gestione dei Piani Sanitari; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di Incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il bilancio annuale dei Fondi Sanitari Integrativi; il bilancio annuale, che deve essere oggetto di revisione esterna ed indipendente, è considerato quale comunicazione sociale agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutti i Fondi Sanitari Integrativi al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità tra i vari Fondi Sanitari Integrativi, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di distribuzioni assicurativa, le modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti Fondi, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per la fase inerente alla raccolta delle adesioni, anche affine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme sanitarie integrative; vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonché, in generale, sull'attuazione del principio di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei Fondi Sanitari Integrativi, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro della Salute, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di sanità integrativa;

m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi sanitari;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della Sanità integrativa anche in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale; a tale fine, i Fondi Sanitari Integrativi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la AVS può avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro.

Per l'esercizio della vigilanza, l'AVS può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei Fondi Sanitari Integrativi.

L'AVS può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei Fondi Sanitari Integrativi;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei Fondi Sanitari integrativi, fissandone l'ordine del giorno.

Nell'esercizio della vigilanza la AVS ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla AVS nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche ammini-

strazioni, ad eccezione del Ministro della salute e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla AVS nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla AVS tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

Accordi di collaborazione possono intervenire tra la AVS, l'IVASS e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

Entro il 31 maggio di ciascun anno la AVS trasmette al Ministro della Salute una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro della Salute trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

h) dopo il comma 10 è aggiunto il comma *10-bis*:

"*10-bis*. I Fondi Sanitari integrativi sono tenuti in occasione dell'iscrizione ovvero del rinnovo dell'iscrizione all'Anagrafe di cui al comma *9-bis*, al versamento di un contributo di vigilanza e di gestione all'AVS.

Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei contributi incassati in ciascun esercizio escluse le tasse e le imposte al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'AVS mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.

Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato d'intesa con il Ministero della Salute ed il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e sentita la AVS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui Fondi Sanitari Integrativi, il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'AVS.

Il contributo, calcolato al netto dell'aliquota per gli oneri di gestione, è versato direttamente all'AVS entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.

La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43."».

1.3349

CIRIANI

Dopo il comma 654, aggiungere il seguente:

«654-bis. Alla Tabella A - Parte II, n. 31, dopo le parole: "all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f);", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "ed m)»».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

1.TAB.A.1

ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Al comma 652 apportare le seguenti variazioni:

Alla tabella A, voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:

2019: + 25.000.000;

2020: + 33.000.000;

2021: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2019: - 25.000.000;

2020: - 33.000.000;

2021: - 30.000.000.

1.TAB.A.2

RENZI, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE, MISIANI, VALENTE, FEDELI,
CIRINNÀ, MANCA, MARINO, STEFANO, BOLDRINI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 6.000.000;

2020: - 6.000.000;

2021: - 6.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000;

2020:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000;

2021:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

1.TAB.A.3

GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.000.000.

2020: -;

2021: -.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel

mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

1.TAB.A.4

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2021:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

1.TAB.A.5

GARAVINI, TURCO, CONZATTI, GIACOBBE, ALDERISI, FANTETTI, ALFIERI, MARINO, MANCA, STEFANO, STEGER, BOLDRINI, ROJC, CASINI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 4.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3 "Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo", programma 3.2 "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy", apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

1.TAB.A.6

GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, BOLDRINI, MARINO, STEFANO, MANCA

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000.

2020: - 1.000.000.

2021: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 Commercio internazionale ed internazionaliz-

zazione del sistema produttivo, programma 3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

1.Tab.A.7

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6: Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

1.Tab.A.8

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO,
FANTETTI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 800.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9: Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 800.000;

CS: + 800.000.

1.Tab.A.9

GARAVINI, GIACOBBE, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO,
FANTETTI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 500.000;

2020: - 500.000;

2021: - 500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6: Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2021:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

1.Tab.A.10

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO,
FANTETTI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 400.000;

2020: - 400.000;

2021: - 400.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2020:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2021:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

1.Tab.A.11

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO,
FANTETTI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 400.000;

2020: - 400.000;

2021: - 400.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2020:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

2021:

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

1.Tab.A.12

FEDELI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 30.000;

2020: - 30.000;

2021: - 30.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,

programma 14.1: Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 30.000;

CP: + 30.000.

2020:

CP: + 30.000;

CP: + 30.000.

2021:

CP: + 30.000;

CP: + 30.000.

1.Tab.A.13

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO, FANTETTI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -;

2020: -;

2021: - 4.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 4.500.000;

CS: + 4.500.000.

1.Tab.A.14

GIACOBBE, GARAVINI, ALFIERI, MISIANI, MARINO, MANCA, STEFANO,
FANTETTI

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -;

2020: -;

2021: - 2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1: L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7: Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2021:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

La Commissione,

premesso che:

l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che, al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

secondo l'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2016, ai comuni che danno luogo alla fusione è attribuito un contributo straordinario commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento

a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

il medesimo articolo stabilisce che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che, in caso contrario, le risorse siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari;

secondo il decreto ministeriale 27 aprile 2018, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità;

dal 2014 al 2017, anche grazie alle norme approvate nel corso della XVII legislatura, il numero delle fusioni è quasi raddoppiato e nel 2017 sono stati assegnati complessivamente contributi per 37.549.370 milioni di euro;

a legislazione vigente a decorrere dal 2019 le risorse finanziarie stanziare per la concessione del contributo straordinario alle fusioni attraverso le principali autorizzazioni di spesa (articolo 1, comma 446, della legge n. 232/2016; articolo 1, comma 164, della legge n. 662 del 1996; articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, n. 232; articolo 1, comma 869, della legge n. 205 del 2017) ammontano a 46.549.370 euro;

alla data attuale, tenendo conto delle fusioni già istituite e quelle di nuova istituzione a decorrenza 2019, il contributo da erogare si aggira intorno ai 58 milioni di euro, con il grave rischio quindi che il contributo promesso - e sulla base del quale i cittadini hanno approvato le fusioni nei rispettivi *referendum* - risulti *ex post* ridotto per mancanza di capienza nel corrispondente capitolo di bilancio,

impegna il Governo

ad incrementare le risorse previste per i comuni che danno luogo a fusioni per non limitare il carattere fortemente incentivante delle misure previste a legislazione vigente ed evitare che i comuni che stanno pianificando questi processi non percepiscano in misura piena il contributo dedicato.

G1.2

CALIENDO, DAL MAS, MODENA, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

come rilevato nel corso della discussione in Commissione giustizia, inerente all'articolo 1, commi dal 192 al 195, del disegno di legge di bilancio 2019, la previsione di organico dei magistrati della Corte di Cassazione con funzioni non direttive è ridotto di 15 unità ? da 455 a 440 ?;

detta previsione incide gravemente sull'operatività della Corte di Cassazione e quindi sull'intera efficienza del sistema giudiziario;

si rileva, inoltre, come siano previsti alla Sezione II una serie di cospicui definanziamenti pari a una riduzione di spesa di 57,2 milioni di euro, anch'essi di grave impatto sull'efficienza del sistema giudiziario. Trattasti, in particolare, di meno 10 milioni per ogni anno nel triennio del fondo per la riforma del processo penale, di 5 milioni per ogni anno del triennio per le spese di gestione e il funzionamento del sistema informativo, di 4,2 milioni nel 2019 del fondo per il recupero e l'efficienza del sistema giudiziario che diventano -4,1 nel 2020 e -3,8 nel 2021;

a ciò vanno aggiunte le decurtazioni per le spese relative al personale comandato per un totale di 30 milioni nel triennio e quelle per le spese degli uffici giudiziari pari ad ulteriori 30 milioni nel triennio;

emerge, altresì, la decurtazione di altri 9 milioni per le spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni,

impegna il Governo:

a implementare le suddette voci e a chiarire i criteri di rideterminazione delle piante organiche e dei tempi reali delle assunzioni autorizzate dal comma 195.

G1.3

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ALFONSO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.»,

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;

rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale; di particolare gravità ci appare il taglio di 10 milioni di euro al Fondo per il finanziamento del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e minorile: a fronte delle giustificazioni del Governo (assunzioni che compensano i tagli) ricordiamo che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II;

il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per

l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);

sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;

per l'anno 2017 era stato portato a completamento il processo di riorganizzazione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità con particolare riguardo al settore dell'esecuzione penale esterna;

rilevato che il disegno di legge di bilancio taglia risorse al comparto giustizia a cominciare dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui finalità sono state, inoltre, estese agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili,

impegna il Governo:

a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, il ripristino della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire

il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva.

G1.4

CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, D'ARIENZO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981,

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2019 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel trimestre luglio-settembre 2018 il prodotto interno lordo italiano ha ristagnato, per la prima volta dopo ben 14 trimestri consecutivi di crescita;

gli effetti della politica di bilancio non possono infatti essere valutati come se essa fosse isolata, dal momento che risentono delle condizioni finanziarie, particolarmente determinanti se in rapporto al Pil il debito pubblico è elevato: dopo soli sei mesi di Governo i segnali di indebolimento dell'economia sono allarmanti, la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico sono divenuti molto elevati;

per quanto concerne il settore giustizia rispetto alla dotazione a legislazione vigente, pari a 8.379,5 milioni, la missione registra una decurtazione di circa 37 milioni di euro, decurtazione che interessa principalmente i Programmi per l'Amministrazione penitenziaria e quello riguardante la Giustizia civile e penale;

il Governo, che si è già distinto per avere affossato la delega sulla riforma dell'ordinamento penitenziario, assesta con questa legge di bilancio un altro fondamentale colpo alla ricerca di soluzioni normative che possano meglio adeguare il sistema alla finalità rieducativa della pena e in particolare, alla individualizzazione del trattamento, secondo la linea indicata dall'articolo 27 della Costituzione: il Governo intende intervenire sul problema carceri solo facendo leva sull'edilizia penitenziaria, distraendo risorse dal Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e per l'ordinamento penitenziario appena varata e della quale si aspettano i tempi tecnici necessari per valutarne gli effetti;

nella scorsa legislatura il Ministero della giustizia aveva dato il via a circa 4.250 assunzioni nel comparto, a conferma dello sforzo nel rafforzamento degli organici del personale amministrativo, dando seguito ad uno degli obiettivi prioritari delle riforme dei precedenti esecutivi nonché dell'impegno assunto dal precedente Governo in tema di assunzioni con gli uffici giudiziari e con i vincitori e gli idonei;

anche per quanto riguarda l'introduzione del processo telematico, era stato ampiamente avviato dal precedente Governo, che si è speso per il conseguimento dell'obiettivo in termini normativi, organizzativi e di progettazione (sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali si è allargato il Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro che riguardano il Processo amministrativo telematico, il Processo penale telematico, il Processo contabile telematico, il Processo tributario telematico);

 sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo riequilibrio rispetto al numero di magistrati (è stato varato un piano straordinario di 5.400 assunzioni in tre anni) è stato bandito il primo concorso dopo vent'anni ed è stata avviata la riqualificazione del personale;

 nel triennio 2017-2019, inoltre, il settore giustizia bandendo nuovi concorsi o attingendo a graduatorie valide può già reclutare ulteriori mille amministrativi (in ruoli non dirigenziali) con contratto a tempo indeterminato. Tali ingressi andavano ad aggiungersi all'assunzione straordinaria di altri 1.000 assistenti giudiziari prevista dal decreto sul processo amministrativo telematico approvato in agosto;

 si è poi attuato l'Ufficio per il Processo anche nell'ambito del Processo amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile;

 con il decreto ministeriale 20 ottobre 2015 è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento presso la struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»;

 la legge di bilancio per il 2017 prolungava di ulteriori 12 mesi, e dunque per tutto il 2017, la durata del periodo di perfezionamento che dovrà essere svolto nell'ufficio giudiziario ove il tirocinante è ad oggi assegnato e confermava che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia;

 attualmente il bacino dei cosiddetti tirocinanti conta circa 2000 lavoratori impiegati, di cui 850 direttamente inseriti nell'Ufficio del processo,

 impegna il Governo:

 a prorogare il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati.

G1.5

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che, al fine di favorire la fusione dei comuni oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

secondo l'articolo 20, comma I-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a decorrere dall'anno 2016, ai comuni che danno luogo alla fusione è attribuito un contributo straordinario commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

il medesimo articolo stabilisce che, in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che, in caso contrario, le risorse siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari;

secondo il DM 27 aprile 2018, qualora le richieste di contributo erariale risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4 per cento per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4 per cento per ogni anno di anzianità;

dal 2014 al 2017, anche grazie alle norme approvate nel corso della XVII legislatura, il numero delle fusioni è quasi raddoppiato e nel 2017 sono stati assegnati complessivamente contributi per 37.549.370 milioni di euro;

a legislazione vigente a decorrere dal 2019 le risorse finanziarie stanziate per la concessione del contributo straordinario alle fusioni attraverso le principali autorizzazioni di spesa (articolo 1, comma 446 della legge n. 232/2016; articolo 1, comma 164 della legge n. 662/1996; articolo 3, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 n. 232; articolo 1 comma 869 della legge n. 205 del 2017) ammontano a 46.549.370 euro;

alla data attuale, tenendo conto delle fusioni già istituite e quelle di nuova istituzione a decorrenza 2019, il contributo da erogare si aggira intorno ai 58 milioni di euro, con il grave rischio quindi che il contributo promesso - e sulla base del quale i cittadini hanno approvato le fusioni nei rispettivi refe-

rendum - risulti ex post ridotto per mancanza di capienza nel corrispondente capitolo di bilancio,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse previste per i comuni che danno luogo a fusioni per non limitare il carattere fortemente incentivante delle misure previste a legislazione vigente ed evitare che i comuni che stanno pianificando questi processi non percepiscano in misura piena il contributo dedicato.

G1.6

GIRO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

premesso che:

Roma è la capitale della Repubblica, come sancito dall'articolo 114 della Costituzione; la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione», all'articolo 24, detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma Capitale fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane;

l'articolo citato identifica Roma Capitale quale «ente territoriale, i cui attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione»;

ai sensi del medesimo articolo a Roma Capitale, oltre a quelle attualmente spettanti al comune di Roma, sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;

c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;

d) edilizia pubblica e privata;

e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;

f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla regione Lazio ai sensi dell'articolo 118, comma 2, della Costituzione;

la regione Lazio non ha ancora emanato la legge regionale necessaria per devolvere a Roma Capitale i poteri di propria competenza nelle materie elencate dalla legge citata;

il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, disciplina le «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale», e prevede che, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, l'Assemblea capitolina disciplini l'esercizio delle predette funzioni con propri regolamenti «in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale»;

con deliberazione del 7 marzo 2013, n. 8, l'Assemblea capitolina ha approvato lo Statuto di Roma Capitale, che costituisce l'atto fondamentale di esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa dell'ente;

l'approvazione dello Statuto ha rappresentato un contributo determinante nell'opera di completamento dell'assetto istituzionale di Roma Capitale, avviata con il decreto legislativo n. 156 del 2010 e destinata a proseguire con ulteriori interventi, in particolare sotto il profilo regolamentare, per l'armonizzazione del proprio ordinamento;

appare necessario portare avanti l'opera di perfezionamento dello status di Roma Capitale, al fine di garantire il miglior assetto delle funzioni che la città, in qualità di capitale della Repubblica, è chiamata a svolgere;

Roma, al pari delle altre metropoli e capitali europee, deve essere in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti;

la città di Roma ospita la sede delle più importanti istituzioni nazionali, quali il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica, nonché la sede apostolica della Chiesa cattolica, e ciò comporta un consistente afflusso di turisti provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che si aggiunge a quello dei lavoratori pendolari;

la città di Roma, pertanto, dovrebbe sempre essere dotata di risorse finanziarie sufficienti a far fronte prontamente alle particolari situazioni e agli eventi eccezionali che, in qualità di capitale, è spesso chiamata ad affrontare,

impegna il Governo:

1) a riconoscere la centralità della capitale attraverso la previsione e lo stanziamento di fondi e risorse speciali;

2) ad assumere le iniziative necessarie a rafforzare le prerogative e i poteri di Roma in un quadro di maggiore attenzione alle problematiche di rilievo nazionale che inevitabilmente ricadono sulla città;

3) ad adottare ogni iniziativa, per quanto di competenza, affinché siano trasferiti poteri e risorse utili a dare concreta attuazione al dettato normativo e costituzionale rispetto alla città di Roma Capitale.

G1.7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premessò che:

il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021 al comma 164 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) prevede, al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, di autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale,

considerato che:

a oggi oltre duemila candidati risultati idonei al concorso per Assistenti Giudiziari, del novembre 2016, non hanno ancora trovato collocazione nell'organico dei tribunali;

che continuano a persistere gravi carenze di personale nell'organico degli uffici giudiziari che incidono negativamente sullo svolgersi dell'attività giudiziaria, arrecando grave danno ai cittadini,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare con attenzione, nelle more delle normative vigenti, per le prossime assunzioni negli uffici giudiziari, coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per assistente giudiziario.

G1.8

TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 164 reca disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia,

considerato che:

ai sensi dell'articolo 50 commi 1 e 1-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono individuati i soggetti che partecipano ai tirocini formativi presso l'ufficio per il processo;

è nota la carenza di personale negli uffici giudiziari nonché presso le pubbliche amministrazioni in generale;

sono, altresì, note le competenze che tali soggetti acquisiscono nel corso dei tirocini formativi cui partecipano attivamente nello svolgimento delle mansioni dei tutor che di fatto affiancano,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

riconoscere il tirocinio formativo quale titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 al fine di poter impiegare la professionalità acquisita per l'accesso al pubblico impiego ove richiesti i requisiti in loro possesso.

G1.9

PUGLIA, MOLLAME, FATTORI, NATURALE, AGOSTINELLI, DE BONIS,
TRENTACOSTE, ABATE

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),

premesso che:

i commi 381-383 recano misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

ai sensi dell'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, «i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni»;

nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela: *a)* possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato; *b)* possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato; *c)* possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo; *d)* collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;

il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, reca disposizioni circa la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP;

il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2000, n. 97, reca disposizioni circa l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

appare necessario associare ad una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle denominazioni di origine protette (DOP), indicazioni geografiche protette (IGP) e specialità tradizionali garantite (STG) negli organi sociali dei consorzi in parola, anche la sussistenza di specifici requisiti di onorabilità in capo ai componenti degli organi sociali dei consorzi stessi,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, mediante precipue modifiche normative, per i componenti degli organi sociali dei consorzi di tutela, specifici requisiti di onorabilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assenza - in capo al componente medesimo - di sentenze penali definitive di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter*, 648-*bis*, 648-*ter* del Codice penale, nonché per i delitti contro la pubblica Amministrazione, per i delitti di comune pericolo mediante frode, per i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio nonché per i delitti previsti dalle

norme in materia di sigilli, strumenti, segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

G1.10

GARAVINI, VATTUONE, ROJC

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio (A.S. 981) Premesso che,

il ministero della Difesa si avvale da più di trent'anni di specifiche società per l'appalto dei servizi di stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali indispensabili per le nostre Forze armate presso enti, aeroporti, basi navali e depositi dislocati su tutto il territorio nazionale;

tali servizi sono assolutamente essenziali per la funzionalità del nostro strumento militare e in particolare per le missioni svolte nei teatri operativi fuori area e per le attività di supporto alla protezione civile nelle emergenze e catastrofi naturali;

negli ultimi anni per ragioni di contenimento della spesa pubblica, si è assistito ad una forte riduzione delle risorse destinate a tali servizi, con un conseguente forte disagio sia per l'efficiente svolgimento delle attività delle nostre Forze armate, sia per i dipendenti delle società del settore,

impegna il Governo:

ad individuare e incrementare nel più breve tempo possibile, le risorse disponibili per questo capitolo di bilancio, al fine di consentire una adeguata ripresa delle attività ordinarie di movimentazione e facchinaggio indispensabili alla piena efficienza delle forze armate e necessarie per dare certezze ai molti lavoratori di questo settore.

G1.11

TURCO, CASTALDI, GIROTTI, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio 2019 intende stimolare la crescita economica attraverso la riduzione della pressione fiscale;

in tale direzione volgono il complesso le misure volte, tra l'altro, alla sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2019 prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, l'eliminazione dell'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina al comma 4, l'estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi fino a un massimo di 65.000 euro ai commi 5 e 6, nonché l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con ricavi fino a 100.000 euro, prevista dai commi da 12 a 17,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire alle imprese fornitrici di beni e/o servizi nei confronti di aziende sottoposte a commissariamento da parte dello Stato, le quali siano state ammesse alla procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria in via chirografaria, di richiedere, nelle more della definizione del giudizio, il rimborso dell'Iva già versata in relazione alle fatture emesse nei confronti dell'azienda in amministrazione straordinaria.

G1.12

PERILLI, PESCO, DELL'OLIO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

in materia di Imu, i commi 589 e 590 prorogano al 31 dicembre 2019 l'esenzione IMU nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; inoltre il comma 7 prevede il raddoppio, dal 20 al 40 per cento, della percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali;

il mancato gettito derivante da queste misure potrebbe essere compensato da misure redistributive ispirate al principio della capacità contributiva e della progressività delle imposte.

considerato che:

con la sentenza cause riunite C-622/16 P e a., la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha imposto allo Stato italiano di recuperare l'Ici non pagata da enti non commerciali, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale U e del 2016 che avevano sancito «l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative» nei confronti di determinate tipologie di enti non commerciali. I giudici hanno ritenuto che tali circostanze costituiscano mere «difficoltà interne» all'Italia.

Sulla base della sentenza, la Commissione europea dovrà emanare una nuova decisione valutando, insieme allo Stato italiano, le modalità di recupero delle imposte non riscosse dal 2006, anno in cui è entrata in vigore l'esenzione anche per le attività di natura commerciale, fino al 2012, anno di entrata in vigore dell'Imu.

Lo Stato dovrà quindi attivarsi con i Comuni per stabilire l'entità degli importi da recuperare. Nel caso questo non accadesse, la Commissione può deferire lo Stato italiano alla Corte di giustizia per mancato adempimento all'obbligo di recupero con una procedura d'infrazione accelerata.

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di mettere in atto, con i Comuni, tutte le attività necessarie al monitoraggio e censimento degli immobili di cui in premessa per i quali non è stata pagata l'Ici dal 2006 al 2012 al fine di procedere al recupero delle somme non incassate valutare l'opportunità di individuare, in caso di immobili adibiti ad attività miste, ai sensi del comma 2 art. 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, un criterio oggettivo ed univoco per

la quantificazione dei proventi derivanti dall'uso commerciale dell'immobile che, in quanto tali, sono assoggettabili alla ordinaria imposizione fiscale.

G1.13

PERILLI, PESCO, DELL'OLIO, ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi da 12 a 17 dell'articolo 1 prevedono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti, nell'ottica di favorire l'attività dei soggetti medesimi; tale misura rientra nell'ottica di un fisco sempre più vicino alle esigenze del cittadino contribuente,

considerato che:

l'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 introduce l'obbligo, per i soggetti che erogano compensi di lavoro autonomo, di operare una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto IRPEF;

l'istituto della sostituzione d'imposta, finalizzato a facilitare la riscossione tributaria e a ridurre l'evasione fiscale, pone a carico di terzi (il sostituto) l'obbligo di operare le ritenute e di versare l'imposta originariamente dovuta dal sostituito, con obbligo di rivalsa. Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è il sostituito, ossia il percepiente della «ricchezza novella» o il possessore «di redditi» (vedasi D.P.R. n. 917/1986, Tuir), il sostituto, secondo il D.P.R. n. 600/1973, è obbligato al versamento nei confronti dell'Erario, pur essendo estraneo al presupposto;

la Corte di Cassazione, con più pronunce (vedasi Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenza 16 giugno 2006, n. 14033, Corte di Cassazione ordinanza del 14 maggio 2015, n. 9933) ha ribadito che: «il sostituito sia già originariamente obbligato solidale d'imposta, secondo i principi generali in materia di solidarietà passiva» (Corte di Cassazione sentenza del 13 giugno 2016, n. 12076). In caso di mancato versamento delle ritenute, il sostituito risponderà in solido (ai sensi dell'art. 1292 c.c.) all'Amministrazione Finanziaria, con diritto di regresso nei confronti del sostituto;

di diverso orientamento sono le sentenze di merito, secondo cui non esiste la responsabilità solidale del percepiente in caso di mancato versamento delle ritenute, purché si dimostri l'effettiva trattenuta subita (vedasi sentenza n. 58/02/2017 della Commissione tributaria provinciale di Sondrio ed anche le sentenze della Commissione tributaria regionale di Milano del 6

dicembre 2016, n. 6550/49/16 e dell'11 gennaio 2016, n. 23/49/16). I Giudici della Commissione tributaria vorrebbero evitare la doppia imposizione al contribuente a cui siano state operate le ritenute, ma non versate all'Erario. In particolare, nel caso in cui l'azione di regresso non andasse a buon fine, si realizzerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione sancito dall'art. 163 D.lgs. n. 917/1986;

si adotta quindi un'interpretazione puramente letterale dell'art. 35 del D.P.R. n. 602/1973, che prevede la responsabilità solidale qualora «il sostituto» venga «iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti», pur in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione;

un'apertura alle ragioni del contribuente, da parte dei Supremi Giudici, si ha con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 14138 del 7 giugno 2017, in cui viene ribadito il seguente principio di diritto: «in tema di imposte sui redditi, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo»;

in tale contesto di incertezza interpretativa, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a tutelare i contribuenti in buona fede, anche alla luce del principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. L'obbligazione solidale in capo al sostituto decade, qualora si dimostri di aver subito la trattenuta delle ritenute e di aver effettivamente percepito le somme nette,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 35 del D.P.R. n. 602/1973, affinché sia eliminata la coobbligazione del sostituto in caso di mancato versamento delle ritenute e consentire in tal modo che l'unico soggetto al quale il Fisco potrà rivolgere la pretesa tributaria connessa al mancato versamento della ritenuta di acconto sia il sostituto di imposta.

G1.14

DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, VONO, ROMANI, PARAGONE,
PRESUTTO, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

l'acqua rappresenta un bene di primaria importanza per la collettività ed è dovere di ogni Paese assicurare a tutti il diritto di accedere a questa preziosa risorsa assicurando condizioni di favore alle fasce di popolazione più deboli,

considerato che:

con particolare riferimento alle utenze domestiche, il sistema tariffario adottato nel nostro Paese disattende i principi sopra enunciati. Le tariffe sono, infatti, caratterizzate da un sistema a scaglioni dalla cui applicazione scaturiscono prezzi inferiori per le utenze che presentano livelli di consumo bassi, a prescindere dal numero di soggetti che a quell'utenza attingono e senza alcun riferimento alla situazione reddituale del nucleo stesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'approvvigionamento idrico degli immobili adibiti a residenza del nucleo familiare, stabilendo, eventualmente, una soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente entro la quale riconoscere la suddetta detrazione.

G1.15

DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, VONO, ROMANI, PARAGONE,
PRESUTTO, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

le statistiche confermano come nel nostro Paese il numero di scioglimenti dei rapporti coniugali sia in costante crescita. Il fenomeno non è riconducibile in via esclusiva alla crisi del rapporto di coppia. Sempre più spesso, infatti, lo scioglimento è riconducibile alla volontà, concordata fra i coniugi, di dichiarare solo formalmente la separazione allo scopo di ottenere vantaggi di natura fiscale (deduzione fiscale dell'assegno di mantenimento, agevolazioni prima casa, riduzione delle imposte sugli immobili, riduzione dell'ISEE, ecc.);

tale prassi è certamente da considerarsi fraudolenta ed elusiva. Tuttavia l'attuale ordinamento giuridico non contempla specifiche sanzioni per coloro che dichiarano di volersi separare spinti dal solo scopo di conseguire un risparmio fiscale,

considerato che:

anche la giurisprudenza ha trattato solo marginalmente il problema e non è possibile rinvenire fra le sporadiche sentenze una ferma presa di posizione sull'argomento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti gli opportuni interventi utili ad arginare tale , subdola prassi prevedendo specifiche sanzioni, adottando piani di controllo mirati ad individuare atti simulati, introdurre una o più modifiche alla normativa fiscale che rendano neutro o svantaggioso lo scioglimento del matrimonio.

G1.16

LONARDO, CONZATTI, MODENA, PAGANO, BERUTTI, PEROSINO, RIZZOTTI, MASINI, TESTOR, DAMIANI, GIAMMANCO, VITALI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, FERRO, SACCONI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

a seguito di accordi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le società autostradali aderenti all'iniziativa, nel 2014 fu introdotta un'agevolazione sul pedaggio autostradale fino al 20 per cento per i pendolari titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare *Telepass family* e *Telepass business*), ovvero ai possessori del *Telepass* ricaricabile;

trattandosi di una iniziativa a termine, la riduzione era prevista dal 1 febbraio 2014, sino al 31 dicembre 2015;

dopo varie proroghe, la riduzione è stata applicata sino al 31 dicembre 2017; l'agevolazione è riservata a persone fisiche titolari di un contratto per l'utilizzo dell'apparato Telepass (in particolare *Telepass Family* e *Telepass Business*), ovvero ai possessori del *Telepass* ricaricabile. Condizione per usufruire dell'agevolazione è che gli apparati Telepass siano abbinati a veicoli di classe A. Gli utenti Telepass sopra definiti possono usufruire dell'agevolazione se, nell'arco di un mese e per non più di due volte al giorno:

nel sistema chiuso, effettuano percorrenze di una determinata tratta autostradale con percorso massimo di 50 chilometri (con origine e destinazione fissa dichiarata al momento della richiesta dell'agevolazione);

nei sistemi aperti, utilizzano uno o in alternativa due stazioni attraversate durante il transito e dichiarate al momento della predetta richiesta;

l'agevolazione consiste nella riduzione del pedaggio, applicata in misura progressiva, da un minimo dell'1 per cento (in caso di 21 transiti/mese) fino ad un massimo del 20 per cento (in caso di 40 transiti/mese), ed è applicata per un massimo di due viaggi al giorno, compresi i festivi, e non è cumulabile con altre agevolazioni/iniziative di modulazione tariffaria già in essere. Sino a 20 transiti mensili non viene applicato nessuno sconto. A partire dal 21° transito, lo sconto sarà pari all'1 per cento su tutti i transiti effettuati e crescerà linearmente (2 per cento del pedaggio complessivo per 22 transiti effettuati, 3 per cento per 23, e così via) fino al 20 per cento del pedaggio complessivo che scatta al 40° transito. Dal 41° transito e fino al 46°, lo sconto sarà sempre del 20 per cento su tutti i transiti effettuati. Per i transiti successivi al 46° si pagherà la tariffa intera.

tale iniziativa, almeno economicamente, agevola chi per lavoro è costretto giornalmente a spostarsi da una città all'altra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare prosecuzione all'agevolazione, elevando la percorrenza massima prevista dei 50 chilometri ed eliminando i limiti di transiti mensili per accedere allo sconto.

G1.17

CANGINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno legge AS 981, recante «Legge di bilancio 2019»,

premesso che:

il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, convertito dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, non è riuscito a soddisfare pienamente le esigenze delle regioni interessate e delle loro popolazioni;

la pressione fiscale ha concesso ai comuni e agli abitanti dei Comuni terremotati solamente un'attenuazione di natura temporanea;

si registrano ancora strade non praticabili, macerie riverse al suolo e centri storici interdetti ai cittadini per motivi di sicurezza; le pratiche amministrative sono in buona parte ferme o procedono a rilento per motivi derivanti dagli eventi occorsi;

un numero elevato di persone ha visto la propria abitazione, o bene immobile, crollare o subire danni tali da richiedere per l'abitabilità considerevoli lavori di consolidamento e di straordinaria manutenzione. Molti di questi beni oramai inesistenti o non fruibili sono stati acquistati a fronte di un mutuo,

impegna il Governo:

a valutare la fattibilità di un intervento che possa prevedere che per i beni acquistati mediante mutuo concesso da istituti finanziari o banche, cioè di beni non ancora in pieno possesso del debitore, di poter sterilizzare il mutuo stabilendo che l'importo dovuto sia estinto ponendo la somma concessa dal mutuo per un terzo a carico del debitore, un terzo a carico dell'istituto finanziario/banca e un terzo a carico dello Stato.

G1.18

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;

secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;

le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fiscale che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze;

le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;

detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;

oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità - quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;

la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante nocumento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie,

preso atto che:

in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;

detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;

le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;

il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;

i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee,

impegna il Governo:

ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia così come dettati dalla Costituzione;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a incrementare la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a favorire la crescita della natalità;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.

G1.19

RIZZOTTI, GALLONE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari,

secondo i dati del Rapporto Italia 2017, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «*pet*» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali,

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente

sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.

G1.20

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo *superticket*;

detto *superticket* allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre; tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,

impegna il Governo:

a promuovere l'abolizione del cosiddetto *superticket* in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie.

G1.21

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premessi che:

l'ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunna e ciascun alunno possano fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che vengono loro offerte, imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere civile. Anche quello del pasto è considerato momento educativo in senso generale e, più specificatamente, un'opportunità offerta alle alunne ed agli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare;

il dibattito relativo alle mense scolastiche da giugno del 2016 si è animato intorno alla questione relativa alla possibilità di consumare a scuola il pasto domestico. Tale alternativa è stata resa possibile da una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riconosciuto il diritto degli alunni ricorrenti di usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione, negli stessi locali destinati alla refezione scolastica, del pasto preparato a casa, in alternativa al servizio mensa. In senso contrario è invece successivamente intervenuto il Tribunale di Napoli che con ordinanza ha espresso parere negativo alla richiesta di una famiglia di portare il pasto da casa sostenendo che: «al diritto alla libertà di scelta individuale del genitore vadano contrapposti altri diritti fondamentali della collettività, anch'essi di rango costituzionale, come il diritto all'uguaglianza e alla salute, alla partecipazione a una comunità sociale, quale appunto quella scolastica». Da quel giorno il tema dell'accesso alla mensa scolastica ha assunto un ruolo sempre più centrale anche nell'ambito del dibattito sulla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

il Governo stesso, nel corso della passata legislatura, ha più volte riconosciuto l'importanza della mensa e la necessità di mettere in campo forme di monitoraggio per verificare sistematicamente se siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione con riferimento ai minori, in particolare su come gli enti locali garantiscano un servizio di refezione. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, all'articolo 6 definisce il servizio di refezione scolastica come «un servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio», limitandosi però a disciplinare la possibilità per gli Enti locali di prevedere la gratuità totale o parziale dell'accesso al servizio, lasciando così alla loro discrezionalità l'individuazione dei criteri di compartecipazione economica da parte delle famiglie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la normativa, infatti, definisce ancora oggi la mensa come un servizio pubblico a domanda individuale, ovvero un servizio che l'ente locale non ha l'obbligo di fornire, ma che può garantire solo compatibilmente con le

proprie esigenze di bilancio. Di contro la mensa dovrebbe essere riconosciuta come un servizio pubblico essenziale, garantendo così la possibilità ad ogni alunno, in qualsiasi comune abiti, di accedervi con le stesse possibilità. Con il sistema attualmente vigente purtroppo si riscontra una forte disomogeneità sia in termini di offerta del servizio che di tariffe, agevolazioni, restrizioni ed esclusioni;

inoltre, occorre evidenziare che la differenza di livello del servizio offerto tra enti locali non riguarda soltanto l'ammontare dei loro investimenti, ma anche la percentuale di compartecipazione ai costi richiesta alle famiglie. Anch'essa infatti è lasciata alla scelta degli enti locali, i quali, di volta in volta, possono stabilire la percentuale di copertura finanziaria da garantire rispetto al costo complessivo del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo, così, diversi livelli di spesa da parte dell'utenza. L'unico vincolo legislativo attualmente vigente, al contrario, pone il limite del 36 per cento come soglia minima di contribuzione da parte dell'utenza, per quei comuni che sono riconosciuti come strutturalmente deficitari, così come previsto all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

ad assumere iniziative al fine di tutelare il diritto alla ristorazione degli alunni, considerata la mensa quale strumento di inclusione, integrazione ed educazione alimentare, la cui offerta non è garantita in modo uniforme sul territorio;

a prevedere un investimento opportuno di risorse economiche, destinato alla copertura del costo del servizio di refezione scolastica.

G1.22

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

La Commissione,

premesso che:

i commi dal 440 al 442 prevedono l'abrogazione delle norme sulle agevolazioni tariffarie per le spese di telefonia, di connessione dati per le imprese editoriali e di comunicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

nello specifico il comma 440 sopprime le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 28, commi da uno a tre, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che prevede la riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche fatturate dai gestori dei servizi telefonici, compresa la cessione in uso di circuiti telefonici e a banda larga per le imprese editrici; dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, che attribuiscono lo stesso beneficio anche alle imprese di radiodiffusione sonora con requisiti

specifici; dall'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 che ha esteso i medesimi benefici ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;

il comma 441 dispone l'abrogazione anche del comma quattro dell'articolo 28 della citata legge n. 416 del 1981 che prevede che le riduzioni tariffarie previste dal primo al terzo comma si applichino con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta;

il comma 442 stabilisce l'abrogazione: dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 67 del 1987, che ha esteso alle imprese di radiodiffusione sonora le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge citata n. 416 del 1981 e prevedeva anche che tali riduzioni fossero applicate anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, compresi i sistemi via satellite; dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 250 del 1990, che ha esteso alle radio locali con requisiti specifici le riduzioni tariffarie dell'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, compresa l'applicazione anche ai consumi di energia elettrica; del riferimento all'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, contenuto nell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 223 del 1990, che prevede che le agevolazioni degli articoli 28, 29 e 30 si applichino alle radiotelevisioni locali con determinate caratteristiche;

il comma 443 prevede l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, che ha disposto l'emanazione di un regolamento di delegificazione per istituire e disciplinare un contributo per le spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, sostitutivo delle vigenti agevolazioni tariffarie riconosciute alle imprese editrici e radiotelevisive,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di ripensare alle misure in favore dell'editoria, al fine di proseguire nel sostegno economico di un settore fondamentale per il pluralismo dell'informazione, fondamentale elemento della nostra democrazia repubblicana.

G1.23

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il Parlamento italiano ha approvato la Legge 12 ottobre 2017, n.153 recante «Disposizioni per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»;

nel 2019 si inizierà con le celebrazioni per il quinto centenario dalla morte di Leonardo da Vinci, nel 2020 si avranno quelle per Raffaello Sanzio e nel 2021 quelle per Dante Alighieri,

i compiti di ciascun Comitato nazionale, istituito con la summenzionata legge, sono quelli di promuovere i luoghi e le opere anche con interventi di restauro sia per beni mobili e immobili, attività di ricerca, editoriali, formative, espositive anche di elevato contenuto tecnologico finalizzate a divulgare in Italia e all'estero la conoscenza del pensiero, dell'opera e della cultura dei personaggi italiani,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di poter destinare ulteriori risorse per rifinanziare le attività dei Comitati Nazionali istituiti con la Legge 153 del 2017.

G1.24

RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Il Senato,

premesso che:

la città di Parma è stata proclamata «Capitale italiana della Cultura 2020» il 16 febbraio 2018 con la seguente motivazione: «Esempio virtuoso e di elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale. I suoi punti di forza sono rappresentati in particolare:

- dalla capacità di attivare e coordinare un sistema estremamente complesso di soggetti, allargato su base territoriale estesa. Il progetto infatti enfatizza un forte, attivo, coinvolgimento dei privati e delle imprese del terri-

torio, una stretta relazione con il mondo dell'università e della ricerca, con il mondo della cultura e del *welfare*;

- dalla presenza di un rapporto consapevole tra rivitalizzazione urbana, integrazione sociale e produzioni culturali con riferimento esplicito all'attivazione di distretti;

- da un sistema di offerta culturale di ottimo livello realizzato con una esplicita attenzione ai giovani, all'integrazione tra discipline artistiche, con particolare riferimento alla tradizione musicale;

- da una forte capacità di infrastrutturazione culturale e di gestione dei sistemi di accoglienza e gestione della attrattività in vista della sostenibilità complessiva».

considerato che:

- l'evento si celebrerà dopo Matera Capitale europea della cultura 2019;

- a Parma si è costituito il «Comitato per Parma 2020 (con Comune di Parma e Unione Parmense degli Industriali)», con lo scopo di sostenere il raggiungimento degli obiettivi e delle iniziative contenute nel Dossier di candidatura, rappresentando così un esempio di eccellenza di collaborazione tra pubblico e privato attraverso la mobilitazione di tutte le energie della città, le forze produttive e il sistema economico, per sostenere e arricchire il programma di Parma 2020, per fare della fruizione culturale uno strumento di crescita della comunità e d'inclusione sociale;

- il Dossier di candidatura propone oltre alle attività culturali anche un progetto in corso di realizzazione - per la ristrutturazione del suo patrimonio storico artistico di importanza mondiale, che riguarda i Complessi della Pilotta, che quest'anno compie 400 anni, di San Giovanni e di San Paolo, beni appartenenti allo Stato e agli enti pubblici locali,

- la realizzazione del progetto consentirà il rilancio del sistema cittadino che include anche importanti beni della provincia, le residenze ducali e i suoi castelli, nonché un importante patrimonio culturale ed eno-gastronomico;

- le locali associazioni degli imprenditori industriali, le fondazioni bancarie nonché un gruppo di aziende private stanno dando un rilevante contributo al cofinanziamento del progetto di restauro del patrimonio sopra menzionato attraverso la legge Art Bonus (D.L. n. 83 del 2014, convertito in Legge n. 106 del 29 luglio 2014 e ss. mm. ii.);

- nelle precedenti edizioni, la Capitale Italiana della Cultura 2020 riceverà dal Governo un contributo pari ad un milione di euro per la realizzazione del progetto presentato, a seguito del completamento degli adempimenti attualmente in itinere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere nei piani di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali ulteriori fondi per completare il progetto di

restauro e rilancio del patrimonio storico parmense, in tempi compatibili con le attività previste.

G1.25

TESTOR, MOLES, GIRO, VITALI, GALLONE, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 981, recante «Legge di bilancio 2019»,

premesso che:

nel disegno di legge di bilancio 2019 mancano misure destinate a sostenere lo spettacolo dal vivo;

ad oggi, il decreto 1° luglio 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» si limita, nei propri obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, definiti al Capo I articolo 2, ad essere applicato nei confronti delle attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione;

questo risulta insufficiente se si considera che tale limitazione esclude dalle possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, ogni tipo di realtà associativa, ivi comprese quelle di certificata valenza culturale e sociale, come nel caso delle Bande Musicali;

si ritiene pertanto necessario ampliare la disposizione comprendendo le Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia Autonoma, già di fatto rispondenti alle caratteristiche enunciate dagli articoli successivi del decreto medesimo, ma escluse nella forma dal comma 1 dell'articolo 2;

in particolare, le Bande Musicali rispondono con perfetta armonia a quanto richiesto in particolare al comma 2, lettera e) dell'articolo 2, essendo primi formatori nella filiera della Musica, affermazione che trova dimostrazione nei professori d'Orchestra di strumenti a fiato, nella quasi totalità provenienti dalle scuole delle Bande Musicali, e al comma 5. B) lettere 4) 6) 7) dell'articolo 3, che definiscono gli ambiti «complessi strumentali e complessi strumentali giovanili», «programmazione di attività concertistiche e corali» e «festival» come ammissibili per le domande di finanziamento di progetto triennale e dei programmi annuali;

sempre in relazione alle Bande musicali, va rilevato che il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 «Codice del Terzo settore» non consente alle

Bande Musicali attive in Italia, anche quelle riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, di accedere ai fondi del FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), nonostante il Codice dello Spettacolo approvato a novembre 2017 specifichi, all'articolo 1, che «La Repubblica riconosce altresì: *a*) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

pertanto, è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della Riforma del Terzo Settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle Bande Musicali italiane riconosciute dal Mibact di continuare a beneficiare della legge n. 398 e dell'articolo 67 comma *m*) del Testo Unico delle imposte sui Redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della Musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi) con circa 180.000 strumentisti (30 elementi ciascuno per una presenza stimata di 6.000 Bande Musicali attive in Italia) e circa 120.000 allievi, che contribuiscono a solennizzare ogni appuntamento importante nella vita delle nostre comunità, anche e in particolare quelle più piccole, per un conteggio stimato tra le 48.000 e le 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti. Numeri tali da giustificare la parificazione delle Bande Musicali, pur se di natura associazionistica, alle realtà professionistiche del mondo dello Spettacolo e l'accesso ai relativi contributi,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere lo spettacolo dal vivo, anche ampliando le possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, estendendolo alle Bande Musicali-legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact;

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad applicare alle Bande Musicali la medesima disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.

G1.26

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante legge di bilancio 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

l'assegno di ricerca è uno strumento volto a finanziare un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di ricerca - un Progetto - stipulato tra un'Università o un Ente di Ricerca e un vincitore di un concorso in possesso di specifiche competenze e requisiti, individuato a seguito di una procedura di selezione sulla base di un bando appositamente emanato. In questi anni gli assegni di ricerca vengono sostenuti economicamente soprattutto da parte delle stesse strutture universitarie dove gli assegnisti di ricerca operano e i finanziamenti provengono da: fondi derivanti dalle sperimentazioni; fondi europei; privati; associazioni di volontariato; Fondazioni o Enti (es.: AIRC, fondazioni bancarie ...); Aziende (farmaceutiche o altro);

è imminente la scadenza della proroga di 2 anni per la cumulabilità degli assegni di ricerca, fissata in 4 anni dall'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» c.d. legge Gelmini - e successivamente innalzata a 6 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192 convertito dalla legge n. 11 del 2015;

il decreto-legge 192 del 2014, convertito dalla legge 11 del 2015, infatti, non modifica la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, ricercatore a tempo determinato di tipo a e ricercatore a tempo determinato di tipo b, fissata dall'articolo 22, comma 9, della legge 240/2010 in 12 anni;

migliaia di assegnisti rischieranno seriamente di essere espulsi dall'Università, dopo sei anni di lavoro e senza alcuna concreta prospettiva di carriera nel mondo della ricerca;

nel 2016, a fronte di 13 mila assegnisti, sono stati banditi appena mille contratti da RTDa (che non danno alcuna garanzia di stabilità) e meno di 500 passaggi da RTDa a RTDb, che sono gli unici contratti che consentono l'assunzione come professori. Secondo le proiezioni elaborate nella VI indagine ADI sul post-doc, con le cifre del reclutamento attuale, più del 93 per

cento di ricercatori non strutturati sarà costretto ad abbandonare l'università al termine di percorsi di lavoro precario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti finalizzati ad ampliare la durata complessiva massima dei contratti per assegni di ricerca, al fine di garantire continuità di ricerca ai numerosi assegnisti.

G1.27

MININNO, CASTALDI, ANGRISANI, ORTIS, DELL'OLIO, Giuseppe PISANI, GALLICCHIO, ACCOTO, ROMANO, TRENTACOSTE, FENU, DONNO, Marco PELLEGRINI, CORRADO, DI MICCO, VANIN, CASTIELLO, FEDE, ROMAGNOLI, TURCO, GARRUTI, L'ABBATE, CAMPAGNA, NOCERINO, GUIDOLIN, DRAGO, DI PIAZZA, DI MARZIO, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca numerosi interventi a sostegno delle imprese nell'ambito dello sviluppo delle nuove tecnologie quale, al comma 45 dell'articolo 1, l'estensione della disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

altrettanto rilevante è il successivo comma 102 volto al rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024;

tale misura è volta alla concessione - alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0»;

il comma 121 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica

economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico,

considerato che:

attualmente, vi sono numerose imprese beneficiarie di precedenti finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca in campo scientifico, tecnologico, industriale e che quota parte del finanziamento è stata concessa a titolo di credito agevolato e quindi da restituire in aggiunta ad un interesse;

tra questi, rilevano in particolare i finanziamenti agevolati che erano stati erogati in passato a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e sul Fondo per gli Investimenti in Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'articolo 61 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

molti dei soggetti beneficiari, tuttavia, non sono attualmente nelle condizioni di restituire il dovuto e pertanto risultano gravati da ingenti debiti nei confronti dello Stato;

il debito non dipende da omesso versamento di imposte o sanzioni correlate, ma da omessa restituzione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca;

le cause della mancata restituzione sono addebitabili non solo alla paralisi dell'economia reale dovuta alla crisi economica, ma anche all'impossibilità di tradurre in attività economica e remunerativa i risultati ottenuti dalla ricerca, che in molti casi hanno prodotto brevetti dalle enormi potenzialità sociali oltre che commerciali, per l'assenza del sostegno istituzionale, anche da un punto di vista normativo, nella fase di valorizzazione del progetto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di concedere, in relazione ai finanziamenti agevolati già concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento, oppure che siano in regola con detto rimborso, ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

G1.28

RUSSO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

con i commi 407 e 408 del provvedimento in esame si dispongono misure finalizzate all'incremento del tempo pieno e al reclutamento di insegnanti nella Scuola primaria,

considerato che:

entro l'ambito dell'offerta formativa riservata a ciascuno studente non deve essere sottovalutata l'importanza delle discipline artistiche, nelle sue diverse forme e manifestazioni, per lo sviluppo della personalità, nonché per favorire e sviluppare in alunni e studenti quella sensibilità alla bellezza necessaria per formare adulti responsabili, custodi del nostro patrimonio artistico e culturale,

considerato inoltre che:

occorre coinvolgere alunni e studenti nell'apprendimento esperienziale di tecniche e saperi e nello sviluppo delle attitudini, tradizionalmente parte essenziale e irrinunciabile della purtroppo declinante cultura umanistica, quali l'attenzione, il rigore, le capacità critiche, analitiche e metodologiche, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

appare opportuno porre in essere le iniziative necessarie per promuovere e salvaguardare, fin dall'infanzia, le competenze e la disposizione in materia di teatro, arti, musica, danza, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali, al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica e musicale,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, per le finalità sopra espresse, volti all'istituzione di un percorso-pilota denominato «Pieno delle Arti», finalizzato alla frequenza di ore settimanali pomeridiane curricolari con personale docente specializzato in canto e musica, espressione corporea e drammatizzazione, nonché in espressioni grafico-plastiche e pittoriche.

G1.29

GRANATO, FLORIDIA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI,
RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

i commi 457, 458 e 459 del provvedimento in esame prevedono la trasformazione dell'alternanza Scuola-lavoro in «percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento», da definire attraverso linee guida adottate con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

l'alternanza Scuola-lavoro rischia di divenire una mera dichiarazione di intenti se non una scatola vuota, qualora non la si coordini con un'idea partecipata e aperta di didattica e di offerta formativa che sappia coniugare il potenziamento delle competenze e l'inclusione con il contrasto alla dispersione scolastica e alle discriminazioni, l'educazione alla cittadinanza e la parità di genere con la prevenzione del bullismo e del *cyberbullismo*, l'attenzione per le difficoltà di apprendimento con la continuità didattica,

impegna il Governo,

nell'ambito della definizione delle suddette linee guida, per ciò che concerne sia i licei sia gli istituti tecnici e professionali, a prevedere che:

a) quota parte di tali percorsi sia specificatamente dedicata all'orientamento agli studi universitari;

b) quota parte sia destinata ad attività finalizzate a fornire una conoscenza di base relativamente ai linguaggi e alle moderne tecnologie applicati al mondo del lavoro e delle attività produttive.

G1.30

GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

il comma 299 del provvedimento in esame autorizza un incremento di 25 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni con disabilità fisica o sensoriale, nonché per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio;

l'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha stabilito, a decorrere dal 2016 - qualora non disposto diversamente da provvedimenti regionali -, il trasferimento alle Regioni della competenza sulle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e un contributo aggiuntivo statale da ripartire in favore degli enti territoriali competenti;

tale comma, modificato in seguito dall'articolo 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, prevede che al riparto del contributo erariale si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli Affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la Famiglia e le disabilità, il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

per gli anni 2016 e 2017 il trasferimento delle risorse, che ammontavano rispettivamente a 70 e 75 milioni di euro, è avvenuto con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2016 e 28 settembre 2017,

valutato che:

per il triennio 2019-2021, come rilevato in premessa, nella sezione II del disegno di legge di Bilancio per il 2019, si è provveduto all'opportuno rifinanziamento del contributo, per un importo pari a 75 milioni di euro, allocati presso il «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni

con disabilità fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca,

considerato che:

per l'anno 2018, l'articolo 1, comma 70, della legge 205 del 2017 ha previsto un rifinanziamento di 75 milioni di euro;

nonostante l'avvenuta approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il 2018, in seguito alla mancata intesa in sede di Conferenza unificata, nel Consiglio dei ministri n. 20 del 24 settembre 2018, si registra un forte ritardo nel trasferimento delle risorse;

per tale ragione si ritiene opportuno stabilire un timing più certo per i trasferimenti, che contribuiscono in modo fondamentale ad assicurare l'effettività di alcuni servizi, quale il trasporto scolastico dei disabili, anche in considerazione dei tempi «lunghi» per l'intesa in Conferenza unificata, la trasmissione alla Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana,

impegna il Governo:

a provvedere affinché lo schema di decreto, per il triennio di riferimento, sia approvato entro termini congrui, e comunque entro la prima metà dell'anno, con l'obiettivo di assicurare che il trasferimento alle Regioni del contributo statale, anche ai fini dei successivi trasferimenti delle risorse agli Enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, avvenga entro e non oltre la data di avvio di ogni anno scolastico.

G1.31

FLORIDIA, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

i commi da 576 a 582, recano disposizioni in materia di fabbisogno finanziario delle Università;

è necessario rispondere all'esigenza oramai conclamata delle Università statali di fare ricorso al personale non dipendente (Co.Co.Co. occasionali) per sopperire alla carenza di organico tra il personale tecnico-amministrativo e all'assenza di quelle professionalità necessarie al corretto perseguimento degli obiettivi statutari e di public engagement;

l'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto misure di salvaguardia per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

la circolare ministeriale n. 3/2017 del Ministero per la Semplicazione e la Pubblica Amministrazione ha fornito gli «indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato»,

considerato che:

è necessario tutelare il personale non dipendente che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017, da anni svolge la propria attività con contratti di lavoro flessibile presso le Università statali;

risulta vantaggioso per le Università statali valorizzare l'esperienza professionale di detto personale qualificato, con apposite procedure che consentano il superamento del precariato e l'immissione in ruolo di unità di personale già adeguatamente formate,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché:

a) le Università statali provvedano a una ricognizione dell'effettivo numero di personale con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti come previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) siano reperite le risorse necessarie alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratto di lavoro flessibile presso delle Università statali in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) le Università statali si impegnino a indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo solo dopo aver dato seguito alla stabilizzazione e all'assunzione a tempo indeterminato del personale con contratti di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

G1.32

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

i commi 350-357 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prorogano al 2019 il c.d. Sport Bonus, vale a dire il credito d'imposta, già previsto per il 2018, finalizzato alle erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive,

considerato che:

il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva - di titolarità dello Stato e amministrato dall'Istituto per il Credito sportivo in gestione separata - è stato istituito il comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) al fine di agevolare l'accesso al credito a soggetti privatistici che intendano realizzare o ristrutturare impianti sportivi. Con una dotazione che ammonta a 59 milioni di euro, detto Fondo di garanzia è divenuto operativo dal maggio 2015;

nel tempo i settori di intervento creditizio dell'Istituto per il Credito sportivo sono stati estesi al settore culturale, stante che lo statuto stesso dell'Istituto (emanato con decreto interministeriale datato 4 agosto 2005), con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), attribuiva allo stesso anche l'operatività bancaria a sostegno del settore culturale, con conseguente ampliamento delle proprie finalità istituzionali;

annullata tale specifica operatività dell'Istituto (con riferimento al comparto dei beni culturali) nel 2013, essa è stata riacquisita poco dopo, con la medesima formulazione del 2005, attraverso di un nuovo statuto emanato con decreto interministeriale datato 24 gennaio 2014 (poi, in Gazzetta ufficiale, 19 aprile 2014, n. 92),

valutato che:

nei complessivi 12 anni di operatività nel settore della cultura (rispettivamente: 2005-2013 e 2014-2018) l'Istituto ha tuttavia effettuato solo un numero contenuto di interventi in tale ambito, e senza poter usufruire del

Fondo di garanzia, dal momento che, fino a oggi, l'Istituto ha potuto utilizzare il Fondo medesimo solo per il settore dello sport,

valutato in particolare che:

sarebbe certamente opportuno avviare tempestivamente e in concreto l'attività di credito agevolato destinato al settore culturale, in coerenza con l'ampliamento delle finalità istituzionali per le quali è stato istituito, mettendolo a disposizione anche a sostegno dei mutui per interventi riconducibili alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione e diffusione delle attività culturali nelle sue diverse declinazioni (teatro, musica, cinema, audiovisivo, spettacolo, fotografia, arti figurative...);

per sostenere gli investimenti privati negli ambiti sopra menzionati, l'intervento pubblico può rivelarsi non solo utile ma necessario per consentire un accesso agevolato al credito con riferimento a operazioni sostenibili ma deboli dal punto di vista delle garanzie offerte, soprattutto nel caso di interventi su immobili pubblici o demaniali non ipotecabili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, affinché sia istituito, presso l'Istituto per il Credito sportivo, in autonoma e separata gestione, nonché in analogia con quanto già previsto per il settore dello Sport, un Fondo di garanzia per i mutui relativi al settore dei beni e delle attività culturali, con una dotazione non inferiore ai 10 milioni di euro.

G1.33

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

il comma 409 dell'articolo 1 del provvedimento in esame introduce un incremento nelle dotazioni organiche dei licei musicali;

tuttavia, anche a fronte di tale incremento, continuano a essere disattese le istanze ripetutamente avanzate dai docenti di strumento jazz, attual-

mente esclusi dall'insegnamento nei licei musicali, con danno evidente cominciato a parte della comunità scolastica italiana,

considerato che:

il percorso del «liceo musicale coreutico», di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è espressamente finalizzato a garantire lo sviluppo e l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità dello studente, nonché a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, entro una prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica;

il liceo musicale e coreutico è chiamato altresì sia ad assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi a indirizzo musicale, sia, nel medesimo tempo, a offrire percorsi di studi musicali professionalizzanti in linea con l'offerta formativa degli istituti per l'alta formazione artistica e musicale (Afam),

valutato in particolare che:

nonostante l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della Scuola secondaria di primo e secondo grado da ultimo rivista, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e, quindi, al Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, a oggi non esistono classi di concorso espressamente finalizzate all'insegnamento di strumenti jazz nei licei musicali, con evidente «disvalore» dei titoli jazz e della loro spendibilità;

la preclusione della possibilità per chi è in possesso di un diploma accademico Afam nelle materie jazzistiche di essere inserito in graduatoria, è causa primaria della progressiva eliminazione della formazione jazzistica dagli ordinamenti scolastici dei licei musicali,

impegna il Governo:

a provvedere tempestivamente, anche con provvedimenti di carattere normativo, affinché:

a) siano integrate le relative classi di concorso, di cui all'Allegato A, codice A-55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado), del Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, con l'istituzione dei codici specifici per gli strumenti jazz opportunamente classificati;

b) siano riattivati corsi di strumento jazz nell'ordinamento scolastico dei licei musicali in conformità con i corsi proposti dai conservatori, affinché gli studenti possano ricevere una adeguata e completa formazione volta ad affrontare gli esami d'ammissione.

G1.34

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

il comma 349 dispone la spesa di 1 milione di euro per il 2019 al fine di sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'UNESCO, nonché del patrimonio culturale immateriale;

con riferimento specifico all'immenso patrimonio di beni culturali e archeologico-industriali si deve invece constatare come, purtroppo, buona parte di tale patrimonio versi a oggi in uno stato di abbandono e progressivo degrado: mancanza e inadeguata gestione di risorse finanziarie, strumentali e umane, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione intesi anche come recupero e possibile riuso del bene sono tra le principali cause dello stato di abbandono,

considerato che:

nell'ambito dello stato di previsione del Mibac il programma che registra gli incrementi più rilevanti è quello relativo alla Tutela del patrimonio culturale, con un investimento superiore ai 327 milioni di euro;

tra le priorità dichiarate e gli obiettivi da realizzare nelle linee programmatiche presentate dall'attuale Ministro per i beni e le attività culturali, rientra nello specifico la mappatura dei Beni culturali abbandonati o non utilizzati, inclusi il patrimonio architettonico industriale dismesso e i beni culturali immateriali;

è del tutto evidente che, per poter procedere a un'adeguata, concreta pianificazione di risorse e interventi mirati di recupero, sia necessario innanzitutto conoscere e «censire» i beni in stato di abbandono; tale mappatura si rende quanto più urgente e indispensabile considerando che allo stato attuale non è possibile stabilire quali e quanti siano i beni in stato di abbandono che necessitano di interventi,

valutato che:

attualmente non esiste all'interno del Ministero una struttura preposta alla realizzazione di una simile mappatura, che si rivelerebbe meritoria non solo per il fondamentale censimento e la classificazione dei dati ma perché propedeutica all'opportunità per i cittadini di poter fruire del patrimonio che tuttora versa in stato di degrado, contribuendo in tal modo sia al recupero in termini di tutela e valorizzazione, sia soprattutto in termini di utilità, riuso

e riattivazione di una funzione sociale nel rispetto della vocazione culturale dei luoghi in abbandono,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata a:

a) individuare un nucleo (o unità operativa) di personale qualificato e con formazione e competenze specifiche da dedicare appositamente al lavoro di mappatura dei beni culturali e dei siti archeologico-industriali in stato di abbandono;

b) individuare risorse finanziarie e strumentali adeguate ai fini sopra elencati;

c) sostenere politiche di recupero e riuso del patrimonio pubblico in stato di abbandono o di sottoutilizzo, finalizzati a progetti di valorizzazione culturale e innovazione sociale, in sinergia con gli Enti locali, le associazioni e i soggetti interessati, provvedendo affinché gli interventi non siano lesivi degli eventuali vincoli di interesse imposti ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

G1.35

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

I commi 303-305 del provvedimento in esame dispongono una ricognizione, finalizzata al controllo di prevenzione incendi, per gli istituti e i luoghi della cultura, sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché per le sedi degli altri Ministeri sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

valutato che:

la manutenzione ordinaria di tutti i luoghi e istituti della cultura e delle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali è una problematica di rilievo e di sicuro impatto per il Legislatore. L'assenza di manutenzione ordinaria programmata ed efficace si ripercuote e condiziona inevitabilmente anche la conservazione, la fruizione e la valorizzazione oltre che compromettere la sicurezza tanto dei lavoratori quanto dei fruitori dei luoghi e istituti della cultura di cui sopra;

le risorse finora assicurate allo scopo della prevenzione e del recupero spesso non appaiono sufficienti e, alle situazioni di degrado che potrebbero utilmente essere affrontate in contabilità ordinaria, si è costretti a ricorrere con interventi straordinari spesso ben più onerosi;

le risorse derivanti da introiti propri legati alla fruizione, quali ad esempio i ricavi da bigliettazione, spesso non sono sufficienti a sostenere interventi di cui sopra;

un esempio di tali criticità è rappresentato anche dal Parco archeologico dell'Appia antica, un immenso patrimonio esposto all'aperto e a ogni genere di rischio dove, in condizioni di degrado, gli Acquedotti, segno inconfondibile del paesaggio sono a rischio di perdita di parti importanti. Il parco è frequentato quotidianamente da moltissimi cittadini, famiglie e turisti e, oltre a rivestire un importante valore storico archeologico, riveste per i Romani e non solo, un significato simbolico nella salvaguardia e restituzione di un bene comune all'uso collettivo. Tutti gli interventi realizzati nel corso degli anni (scavi, restauri, allestimenti, nuove acquisizioni per la fruizione pubblica) necessiterebbero quindi di manutenzione con un piano di conservazione programmata,

tutto ciò premesso e valutato, impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a garantire la manutenzione ordinaria degli istituti e dei luoghi della cultura e delle sedi del Ministero per i beni e le attività culturali assicurando risorse certe e costanti, nonché una ricognizione preventiva e una strategia di verifica e attuazione degli interventi necessari a garantire la sicurezza, ad arginare lo stato di degrado e a conseguire la piena valorizzazione e fruizione al pubblico.

G1.36

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019- 2021,

premesso che:

il comma 471 del disegno di legge in esame prevede che, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per i beni e le attività culturali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in merito ai crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge saranno stabilite le quote percentuali di fruizione di detti crediti d'imposta, in proporzione tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;

nello specifico è prevista, a decorrere dal 2020, per una somma pari a complessivi 1.250.000 euro, una riduzione da operare sui crediti d'imposta fruiti dagli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1), sugli importi pagati a titolo di IMU, TASI, TARI e spese di locazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018),

considerato che:

il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, tramite la procedura in essere sul portale dedicato, definita con decreto interministeriale (recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 130 del 7 giugno 2018), ha potuto acquisire n. 1196 istanze, tra cui 778 sono risultate beneficiarie,

impegna il Governo:

a operare un'ampia valutazione quantitativa, qualitativa e comparativa dei risultati fin qui conseguiti dall'applicazione del cd *tax-credit* in favore delle librerie, istituito con lo scopo di incentivare la diffusione del libro allargando nel contempo la platea dei beneficiari;

a considerare tra i parametri dell'analisi qualitativa le realtà territoriali osservate nel loro complesso, anche attraverso la presenza di biblioteche, spazi museali e istituzioni culturali, nonché di librerie, specie se indipendenti o «storiche», quali veri e propri poli identitari di numerose realtà locali.

G1.37

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

il comma 470 riduce, a far tempo dall'esercizio finanziario 2019, lo stanziamento di spese per il funzionamento degli istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale. Nel contempo, tuttavia, stabilisce l'esonero dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese, al fine di consentire a tali istituti di attuare procedure e iniziative, premianti dal punto di vista economico, che permettano una più efficace realizzazione

degli obiettivi istituzionali, con riferimento alla tutela, alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale,

considerato che:

in tutte le città italiane sono presenti beni pubblici, spesso di particolare importanza per la storia delle proprie comunità, il cui stato di abbandono coniugato all'impossibilità di intervenire con processi dismissivi di interesse del mercato, o manutentivi, per limitatezza di risorse, determinano fratture urbane nonché un vero e proprio *vulnus* nella coesione sociale e nell'identità cittadina e territoriale,

valutato che:

il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante Codice del Terzo Settore) prevede che «Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile» (comma 2). Altresì i «beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore [...] con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»,

valutato inoltre che:

ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, «i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali»;

occorre sottolineare come i Comuni spesso siano sprovvisti di un regolamento finalizzato a stabilire l'entità degli oneri concessori, e pertanto fanno ricorso ai canoni di mercato;

d'altro canto i pochi casi in cui l'istituto della «concessione di valorizzazione» - ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 - è stato applicato a beni del patrimonio culturale, quasi mai hanno avuto finalità espli-

citamente culturali, essendo state privilegiate per lo più funzioni tipicamente commerciali, come alberghi, ristoranti e centri benessere,

considerato infine che:

alla luce di quanto fin qui esposto, è sempre più avvertita la necessità di un diverso approccio normativo tale da garantire agli Enti locali la possibilità di valorizzare il proprio cosiddetto «patrimonio culturale diffuso», privilegiando quelle funzioni e quei soggetti che sono in grado di «generare identità e produzione culturale, coesione ed innovazione sociale nelle proprie comunità, piuttosto che la redditività economica»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a modificare il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 71 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante Codice del Terzo Settore) consentendo anche la possibilità della concessione in comodato d'uso gratuito di beni pubblici, compresi i beni culturali, per i quali attualmente non sia corrisposto alcun canone, agli enti del Terzo Settore, ivi comprese le imprese sociali, in relazione alla valutazione del valore sociale, culturale, occupazionale, del processo di valorizzazione avviato.

G1.38

MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

con il comma 338 del provvedimento in esame, al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, viene incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019,

considerato che:

appare opportuno porre in essere tutte le iniziative necessarie per promuovere e salvaguardare l'importante tradizione italiana in materia di teatro, prosa, musica, danza, quale patrimonio di conoscenze tecniche e culturali,

al fine di contribuire in tal modo al miglioramento dell'educazione artistica e musicale,

considerato inoltre che:

fra gli effetti della riforma, mai giunta a compimento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, vi è la mancata, quanto sempre più avvertita e necessaria armonizzazione dei curricoli dei licei musicali e coreutici, di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nonché dei programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione artistica e musicale di base;

le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) possono attivare specifiche attività formative per «giovani talenti musicali», ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge 15 luglio 2015, n. 107, e dell'articolo 7 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, a favore di studenti ancora in età minore ma precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, volti all'istituzione di un «Fondo per la formazione di giovani talenti», espressamente finalizzato all'erogazione di premi e borse di studio per giovani fino al compimento del diciottesimo anno di età, così da incentivare e sostenere l'apprendimento, lo studio e la specializzazione nel campo della danza, del teatro e della musica.

G1.39

GRANATO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

i commi 576-582 dispongono in merito al fabbisogno finanziario delle Università, garantendo che detto fabbisogno, da esse complessivamente generato in ciascun anno, non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL)

reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza,

considerato che:

con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, sono stati rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 140, prevedendo, nello specifico, l'elenco di macrosettori e settori concorsuali e delle corrispondenze tra i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari, nonché le declaratorie dei settori concorsuali e le regole di corrispondenza tra i macrosettori e i settori concorsuali di cui al decreto ministeriale 12 giugno 2012 compresi quelli rideterminati dal medesimo decreto;

l'articolo 2 del decreto disciplina le modalità del reinquadramento dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nei nuovi settori concorsuali; l'articolo 3 riguarda, invece, i passaggi da un settore concorsuale a un altro, ovvero da un settore scientifico-disciplinare a un altro;

in particolare l'articolo 3 stabilisce che tali passaggi possano essere disposti solo successivamente ai provvedimenti di reinquadramento e che la richiesta debba essere corredata da quella di passaggio a un settore scientifico-disciplinare che è ricompreso nel settore concorsuale in cui si richiede di essere inquadrati; alla richiesta si provvede con decreto rettorale, previa acquisizione del parere (non vincolante) del Consiglio universitario nazionale (CUN); nel caso di passaggio tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori diversi, invece, in ragione della evidente non affinità tra materie, l'accoglimento della richiesta è subordinato al parere obbligatorio e vincolante del CUN;

il 29 maggio 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca ha diramato una nota, rivolta a CUN e Università inerente i passaggi di settore scientifico-disciplinare di settore concorsuale e di macrosetto- re: in particolare, viene richiamata l'attenzione degli Atenei sulla illogicità di richieste di passaggi di professori immessi da poco in ruolo a settori concorsuali diversi da quello in cui essi sono stati assunti, 'aggirando' di fatto l'eventuale esito negativo dell'abilitazione scientifica nazionale da conseguire per il passaggio al ruolo superiore nel settore concorsuale originario (quindi, dalla seconda alla prima fascia). Nella medesima nota, per le richieste di passaggio di settore concorsuale, si richiede di tenere in debito conto «la produzione scientifica dell'interessato oppure il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale in cui il docente chiede di essere inquadrato»,

impegna il Governo:

a intervenire, con atti di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di rendere obbligatoria per i passaggi di settore concorsuale appartenenti a macrosettori diversi, l'esigenza di considerare adeguatamente la produzione scientifica del candidato o il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale in cui il docente chiede di essere inquadrato.

G1.40

VANIN, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

premesso che:

il comma 64 istituisce un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali, destinato anche, in particolare, alla valorizzazione di beni culturali,

considerato che:

nell'entroterra veneziano è situata l'area archeologica dell'antica città veneta e romana di Altino, abbandonata in tarda età antica a causa dell'impaludamento dei luoghi e del venir meno dei confini settentrionali dell'Impero romano. Gli abitanti di Altino - riparati nella vicina Laguna di Venezia - dettero vita a una serie di insediamenti che sono all'origine della Città di Venezia e della sua plurimillenaria civiltà: a ragione, pertanto, Altino si può definire «La prima Venezia»;

l'area archeologica di Altino, insieme con l'antica città di Pompei, rappresentano due dei maggiori agglomerati urbani romani in Europa su cui non sia stata costruita nei secoli successivi una città consolidata,

considerato inoltre che:

negli anni passati indagini di telerilevamento condotte dal dipartimento di Geografia dell'Università degli studi di Padova (v. in particolare, "Science", vol. 325, n. 5940, 31 luglio 2009, p. 577) hanno provato che l'impianto urbano è ancora perfettamente leggibile e definito sotto il terreno e, con esso, le fondazioni del Foro, della Basilica, dell'Odeon, del Teatro e dell'Anfiteatro;

con decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali (pubbl. in *Gazzetta ufficiale*, 10 marzo 2015, n. 57) il «Museo archeologico di Quarto d'Altino» è entrato a far parte degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, ovvero del Polo museale del Veneto;

con successivo decreto ministeriale, 7 febbraio 2018 (pubbl. in *Gazzetta ufficiale*, 26 marzo 2018, n. 71), anche l'«Area archeologica di Altino - Quarto di Altino (Venezia)» è entrata a far parte del Polo museale del

Veneto: tuttavia, tale area rappresenta solo una minima parte dell'antica città romana, poiché la maggior parte insiste su una proprietà privata;

con atto della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna del 26 luglio 2018 è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale dell'intera città veneta e romana cosicché, a far tempo dall'agosto 2018, l'area privata su cui insiste gran parte della città è stata alienata e, denunciato il trasferimento ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

tuttavia il Ministero per i beni e le attività culturali non ha esercitato il diritto di prelazione,

valutato infine che:

per valore scientifico e possibilità di valorizzazione futura, anche attraverso l'impiego di risorse private, tale area non ha eguali nel panorama culturale internazionale;

l'utilizzo e la fruizione pubblica del sito potrebbe non solo dare nuovo e significativo risalto al complesso dei parchi archeologici nazionali, ma contribuire a decongestionare, nel contempo, la vicina area cittadina di Venezia d'una parte dei flussi turistici, contribuendo a promuovere nei visitatori una conoscenza del patrimonio culturale più ampia, diversificata e interdisciplinare, ponendo in relazione le vicende storiche con i luoghi e l'ambiente in cui sono avvenute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato alla valorizzazione e alla fruizione pubblica dell'intera città romana di Altino, compresa l'espropriazione per pubblica utilità e l'impiego delle misure compensative del *MasterPlan* 2021 del vicino Aeroporto Marco Polo di Venezia per una preliminare e propedeutica messa in sicurezza delle aree.

G1.41

VANIN, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, FLORIDIA, GRANATO, MARILOTTI, RUSSO, AIROLA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021, premesso che:

alla luce della Nota di variazione del Bilancio, per l'attuazione del Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», sono stati stanziati euro

113,6 milioni, cifra notevolmente superiore rispetto allo stanziamento originario, in seguito all'afflusso di risorse provenienti dalle contabilità speciali;

nel contempo, il comma 64 istituisce un fondo destinato al rilancio degli investimenti degli Enti territoriali, destinato anche, in particolare, alla valorizzazione di beni culturali,

considerato che:

l'Isola del Lazzaretto Vecchio nella Laguna di Venezia costituisce il primo lazzaretto al mondo, voluto dalla Repubblica di Venezia nel 1423 per la cura dei malati di peste e per l'attuazione di pratiche di contumacia e di «quarantena» allo scopo di ridurre la diffusione del morbo;

la Conferenza di Servizi (Regione Veneto) del 30 ottobre 1997 ha istituito l'Isola quale «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia» e, in seguito a tale decisione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato ingenti lavori di restauro che, tuttavia, sono stati interrotti nel 2008;

con decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei musei statali (pubbl. in *Gazzetta ufficiale*, 10 marzo 2015, n. 57) è stato definitivamente istituito il «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia», che è entrato a degli istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali regionali di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, ovvero del Polo museale del Veneto;

nel 2017 l'Isola del Lazzaretto Vecchio è stata inserita nel «Piano strategico Grandi Progetti beni culturali» e sono stati stanziati 5 milioni di euro per la prosecuzione dei lavori, ma, a oggi, i lavori non sono ancora ripresi,

valutato inoltre che:

l'Isola del Lazzaretto Vecchio è parte della storia della Sanità mondiale (riconosciuta anche dalle innumerevoli visite dell'Organizzazione mondiale della Sanità - OMS) ed è «Sacra alla Città di Venezia» per le decine di migliaia di cittadini morti di peste che vi hanno trovato sepoltura;

la realizzazione nell'isola del «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia» appare la destinazione più consona per garantire la conservazione e la fruizione pubblica di un così importante complesso monumentale, anche perché consentirebbe di dotare la stessa città di Venezia di un vero e proprio «museo della città» che permetterebbe di spiegare a cittadini e visitatori la singolare genesi della città lagunare, la sua struttura urbana formata da *insulae* e palificate, le difese a mare, le deviazioni dei fiumi, fino alle più moderne tecniche per fronteggiare subsidenza ed eustatismo (MOSE compreso);

eventuali usi non museali dovrebbero avere, viceversa, carattere di reversibilità e marginalità, e comunque non dovrebbero, in alcun caso, compromettere le attività espositive istituzionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato alla compiuta realizzazione del «Museo archeologico nazionale della Laguna di Venezia», anche mediante l'adozione di apposito *MasterPlan* e il rifinanziamento degli interventi destinati allo scopo.

G1.42

MARGIOTTA

Il Senato,

premesso che:

la Convenzione Rai - Unione Industriali Roma - Usigrai - FNSI

per l'estensione del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico al paragrafo «Politiche attive», comma b, punti 1-2-3, impegna la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. ad avviare immissioni in organico di giornalisti attraverso una nuova selezione pubblica essendo la graduatoria del 2015 scaduta secondo quanto previsto dal bando- salvo ulteriori modalità regolamentate da accordi sindacali, nonché a ridefinire il ruolo e le finalità della scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia al fine di valorizzare le professionalità in essa formate;

l'AD della RAI Fabrizio Salini ha ribadito nel suo intervento in Commissione di Vigilanza del 15 novembre scorso la volontà di reperire nuove risorse giornalistiche senza pregiudicare l'inserimento in azienda dei 74 allievi formati presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia che rappresenta un centro di eccellenza e che ha consentito alla Rai di acquisire negli anni professionisti eccellenti;

la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia, fondata e finanziata dalla RAI, costa ogni anno circa un milione di euro di denaro pubblico;

nel 2014 la RAI ha avviato una procedura di selezione di 100 giornalisti professionisti per far fronte a future esigenze, tutti regolarmente assunti, e che la graduatoria finale è scaduta, come indicato espressamente nel bando di concorso, il 16 ottobre 2018 e inoltre non si tratta di una graduatoria ma di una lista di tutti giornalisti che hanno preso parte ad una serie di prove professionali senza peraltro superarle tutte con risultati ritenuti sufficienti;

nel corso del prossimo anno, una serie di giornalisti andranno in quiescenza e sarà necessario integrare l'organico al fine di assicurare il pieno

ed efficace svolgimento delle attività e delle funzioni attribuite alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

si ritiene opportuno attingere dal bacino di giornalisti professionisti formati dalla RAI attraverso la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia, fondata dalla RAI nel 1992, attraverso la quale sono stati immessi negli ultimi tre lustri decine di eccellenti giornalisti e dirigenti dell'azienda titolare del servizio pubblico radiotelevisivo,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a prendere le opportune iniziative per consentire che la società RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. possa procedere per il triennio 2019-2021 all'immissione in organico di personale in sostituzione dei giornalisti che accedono al pensionamento, attingendo prioritariamente al bacino di giornalisti professionisti formati presso la Scuola di Giornalismo radiotelevisivo di Perugia a partire dal biennio XI, al fine di valorizzare le risorse formate direttamente dalla RAI sia di evitare un inutile sperpero di denaro pubblico.

G1.43

DE VECCHIS, RIVOLTA, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio 2019,

premessi che:

- l'art. 96 del decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, riconosce il collocamento a riposo per limiti di età al compimento dei 60 anni per i profili professionali relativi ai servizi in volo e traffico aereo;

- con successivo decreto legislativo 149/1997, è stata confermata, per i suddetti profili professionali, l'età anagrafica a 60 anni ma con coefficiente a 65 (+ aliquota di solidarietà del 5 per cento);

- l'art. 10 del DPR 28 ottobre 2013 n.157 ha fatto salvi dalle regole di accesso alla pensione previste dalla riforma Fornero (confermando dunque l'applicazione delle disposizioni previgenti in materia di accesso alla pensione i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della propria attività lavorativa per raggiunti limiti di età. Tale norma ha trovato validità per gli appartenenti al Fondo Volo, ma non per il personale Enav iscritti all'INPS - Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

- anche la Circolare Inps n.86 del 03.07.2014 riconosce l'applicazione dei requisiti di accesso previgente ai dipendenti Enav (controllori di traffico aereo e piloti) iscritti *ex Inpdap*;

- l'ultimo intervento normativo di cui all'art. 12-*bis* Legge 4 dicembre 2017, n. 172 intervenendo sull'art. 10 del DPR n. 157/2013, ha esteso la

portata della norma anche «ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248/1990», cioè a controllori traffico aereo e piloti Enav;

- di fatto accade, dunque, che, nonostante un intervento normativo riparatore che equipara i lavoratori dipendenti di ENAV spa (controllori e assistenti al volo di cui all'art. 5 della legge 248/1990), al personale dello stesso profilo professionale iscritto all'ex INPDAP, ai fini della possibilità di andare in pensione a 60 anni per perdita del titolo abilitante, l'Inps disattende non consentendo agli iscritti Enav detta facoltà,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa per risolvere la questione di cui in premessa.

G1.44

SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

l'aeroporto di Reggio Calabria, con una movimentazione di circa 500 mila passeggeri annui, rappresenta uno snodo fondamentale e strategico per lo sviluppo, turistico e commerciale, di tutta l'area metropolitana di Reggio e di Messina;

attualmente il comma 2 dell'articolo 1 del D.p.r. 17 settembre 2015, n. 201 che elenca gli aeroporti di carattere strategico del Sud Italia, contempla solo, per la regione Calabria quello di Lamezia Terme e non quello di Reggio Calabria;

sarebbe opportuno avviare un'intesa tra il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture e la Conferenza Stato Regioni per ricomprendere anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli di carattere «strategico»,

impegna il Governo:

ad avviare un percorso di confronto con la conferenza Stato Regioni per addivenire quanto prima ad un accordo che contempli anche l'Aeroporto di Reggio Calabria tra quelli ritenuti di carattere «strategico».

G1.45

SICLARI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, PICHETTO FRATIN, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

l'Italia nel 2016 dispone, secondo i dati Eurostat, di 16.788 km di rete ferroviaria, distribuita per 7.533 Km nel Nord, 3.457 nel Centro ed i restanti 5.730 nel Mezzogiorno. In rapporto alla superficie territoriale, emerge che, a fronte di dati per il Nord ed il Centro sostanzialmente in linea con paesi europei come Austria, Regno Unito e Danimarca, la dotazione del Mezzogiorno risulta, ancora una volta, inferiore;

nell'area meridionale della penisola ci sono infatti 45 km di ferrovie per 1.000 Km² di superficie, a fronte dei 65 del Nord e dei 59 del Centro;

un gap rispetto al resto d'Italia che non può essere ignorato e che rende urgente prendere in considerazione lo sviluppo di una rete ferroviaria dell'alta velocità che non si fermi a Salerno ma che possa raggiungere Reggio Calabria in tempi rapidi;

attualmente la tratta Salerno-Reggio Calabria contempla tempi di percorrenza medi di 5 ore e mezza con ovvi limiti di viaggio;

l'obiettivo dovrebbe essere quello di dimezzare i tempi di tragitto e consentire una maggiore facilità di spostamento pendolare in entrambi le direzioni;

affinché le politiche infrastrutturali possano produrre effetti sul livello degli investimenti e sulla crescita economica, occorre rimuovere gli ostacoli che impediscono la spesa effettiva delle risorse disponibili e, al tempo stesso, dare continuità alle scelte intraprese sostenendo e alimentando le misure, finanziarie e normative, previste,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere un grande piano infrastrutturale che colleghi attraverso l'alta velocità, Salerno a Reggio Calabria con tempi di percorrenza allineati agli altri grandi paesi europei.

G1.46

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),

premessi che:

il comma 102 rifinanzia con 48 milioni di euro per il 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni di euro per il 2024 la cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle agricole, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

pur troppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del

mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali,

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed *extracontabili* ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi,

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori

in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G1.47

DE BONIS, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, ABATE, MOLLAME

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),

premesso che:

il comma 136 reca modifiche dei limiti all'uso del denaro contante;

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca

misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

G1.48

DE BONIS

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),

premesso che:

il comma 374 incrementa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 il Fondo per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio;

la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della Regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;

ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;

malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio *Xylella fastidiosa* e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocimento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini,

considerato che:

il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a *Xylella Fastidiosa* oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza di *Xylella* e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;

secondo il Comitato scientifico della Regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;

per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,

impegna il Governo:

a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti, in un'ottica di salvaguardia dell'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.

G1.49

MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),

premesso che:

il comma 376 prevede l'istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022;

appare altresì necessario, sempre in tema agricolo, istituire un fondo avente la finalità di favorire la gestione sostenibile, il recupero e l'ottimizzazione della risorsa idrica nazionale;

riveste un ruolo prioritario, infatti, il supporto del settore primario anche nella fase di adattamento ai nuovi scenari climatici aventi un forte impatto sulle risorse idriche, assicurando le disponibilità necessarie al mantenimento e allo sviluppo economico del territorio e dell'agricoltura italiana,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, mediante appositi interventi normativi, di istituire, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, un fondo finalizzato a finanziare la progettazione delle opere per il completamento degli interventi previsti nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 14 giugno 2002, n. 41, 27 maggio 2005, n. 74 e 29 marzo 2006, n. 117, e successive integrazioni, nonché, conseguentemente, a prevedere i requisiti, i criteri e le modalità relativi all'accesso al fondo.

G1.50

LONARDO, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilanci di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»

premesso che:

il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, ha tra le maggiori finalità quella di promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;

il citato decreto prevede l'attuazione della Strategia forestale nazionale che, in attuazione degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea COM (2013) n. 659 del 20 settembre 2013, ed in continuità con il Programma quadro per il settore forestale, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola;

il decreto rimanda per l'attuazione di tale strategia a diversi decreti attuativi del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

a distanza di più di sei mesi dall'approvazione di tale norma non sono stati ancora emanati i relativi decreti attuativi,

impegna il Governo:

a dare piena attuazione al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, emanando ed approvando in tempi rapidi i relativi decreti attuativi;

ad adottare un Piano forestale nazionale che preveda un'opera di riforestazione che consenta di ripristinare il soprassuolo montano altrimenti a rischio erosione.

G1.51

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

puttppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del

mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali,

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più in bonis) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed *extracontabili* ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di «moratoria» di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese in bonis e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi,

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più «difficili» e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori

in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G1.52

DE BONIS, CIAMPOLILLO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della Regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;

ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;

malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio *Xylella fastidiosa* e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocimento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini,

considerato che:

il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a *Xylella Fastidiosa* oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza di *Xylella* e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;

secondo il Comitato scientifico della Regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;

per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,

impegna il Governo:

a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti. Solo così riusciremo a salvare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.

G1.53

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»; ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

G1.54

RIPAMONTI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premessi che:

tra il 2013 e il 2015 si sono verificati eventi calamitosi e alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni;

la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015 ha istituito un fondo di 60 milioni annui riconoscendo un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi e alluvionali sopra citati;

il contributo previsto dalla legge n. 208/2015 si è reso necessario in quanto ha integrato lo stanziamento finanziario previsto, in maniera esigua, dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004, che ha consentito il riconoscimento dei contributi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificati si tra il 2013 e il 2015;

tale fondo di solidarietà nazionale ha, infatti, coperto meno del 5 per cento del volume dei danni quantificati,

considerato che:

la regione Liguria, a differenza di altre regioni, ha inoltrato la documentazione relativa alla quantificazione dei danni provocati dalle alluvioni verificatisi nel mese di ottobre 2014, non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze della protezione civile ma la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevista per il risarcimento dei danni in agricoltura, in quanto da una parte i danni interessano le aziende agricole e dall'altra, in un primo momento sembrava che il risarcimento sarebbe stato erogato dal fondo di solidarietà nazionale;

questo fatto ha impedito alla regione Liguria di ricevere i contributi per i danni subiti dalle imprese agricole, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che ha espressamente vincolato il riconoscimento dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione mediante la scheda «è» già menzionata, comportando una situazione di disparità nei confronti delle altre regioni che hanno avuto accesso ai fondi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015;

le segnalazioni dalla regione Liguria sono state comunque inoltrate alla Protezione Civile nell'autunno dell'anno 2016, nonostante anche la mo-

dulistica prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2004 indica il quadro esatto dei danni subiti;

in risposta ad un'interrogazione nel settembre del 2016, anche l'ex Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si è dichiarato disponibile a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese agricole liguri,

impegna il Governo:

a valutare risolvere la situazione delle imprese agricole

a valutare l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di uniformare la situazione delle imprese agricole liguri, colpite dalle alluvioni del mese di ottobre 2014, con le imprese agricole delle altre regioni che hanno avuto accesso ai contributi previsti dalla legge n. 208/2015.

G1.55

RIPAMONTI, CASTALDI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

l'articolo 27 del decreto legge 83/2012, recante il «riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa» e, in sua attuazione, il DM 31 gennaio 2013, disciplinano le procedure di riconoscimento di area di crisi industriale complessa e prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale (PRRI) approvati con appositi Accordi di Programma;

i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale promuovono investimenti produttivi, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti, la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;

le aree di crisi industriale complessa riconosciute coinvolgono la maggior parte del territorio italiano, e rappresentano aree strategiche per il tessuto industriale del paese;

Invitalia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, interviene tramite azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni nelle zone in difficoltà economica che rientrano nelle aree di crisi industriale, al

fine di favorire la ripresa delle attività industriali e di salvaguardare i livelli occupazionali,

considerato che:

i diversi avvisi pubblicati da Invitalia hanno raggiunto un importante successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti;

si sono registrate ulteriori crisi aziendali che interessano le zone le aree in questione, che comportano rischi per la tenuta industriale dei diversi territori e ripercussioni sul piano degli occupati,

impegna il Governo:

a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerate le peculiarità dei territori in questione, una integrazione della dotazione finanziaria dei diversi Progetti di riconversione e riqualificazione, dando priorità alle aree che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti.

G1.56

CASTALDI, GIROTTO, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 334 dell'articolo 1 del provvedimento in esame modifica la disciplina della misura di sostegno «Resto al Sud», di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, ampliando la platea dei potenziali beneficiari, ed in particolare, elevando da 35 a 45 anni l'età massima degli stessi ed estendendo le agevolazioni previste alle attività libero professionali, ha colmato una delle principali criticità caratterizzanti tale misura;

la relazione tecnica, nella parte riferita al citato comma, afferma che le modifiche introdotte esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alla misura continua a provvedersi nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 91 del 2017, rispetto alle quali, con delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 sono stati assegnati 715 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020;

il Governo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha confermato che le agevolazioni in esame sono concesse all'interno delle risorse

effettivamente disponibili e secondo la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali,

considerato che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 91 del 2017, il soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia,

considerato inoltre che:

sono emerse nel corso del tempo una serie di criticità applicative riferite a tale strumento incentivante che hanno reso «Resto al Sud» meno efficace di quanto potrebbe e dovrebbe essere;

tra le principali criticità si ravvisano, in particolare, la mancata promozione sul territorio, diversi elementi di criticità per la assistenza per i soggetti che vorrebbero accedere alla misura e di tutoraggio per i neo imprenditori una volta ottenuto il finanziamento;

parte delle criticità dipendono anche dalle modalità di gestione della misura da parte di Invitalia la quale, ampliando le sue attività, ma dismettendo i punti di contatto sul territorio ha, di fatto, ridotto l'assistenza ai potenziali neo imprenditori e, conseguentemente, l'efficacia della misura stessa,

valutato che:

dette criticità potrebbero essere superate tramite un adeguato Piano di promozione e sviluppo della misura «Resto al Sud», incentrato su azioni concrete attività di promozione rivolte ai soggetti interessati, anche presso le Università delle Regioni interessate alla misura, volte ad approfondire la conoscenza delle opportunità offerte, il sostegno all'azione degli enti accreditati, nonché l'organizzazione di servizi reali di *tutoring* post-ammissione e di affiancamento consulenziale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rispondere alle criticità di cui si è detto in premessa e rilanciare concretamente la misura «Resto al Sud», anche mediante l'adozione di un adeguato Piano di promozione e sviluppo della misura, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare l'accesso ad un più vasto e qualificato numero di potenziali beneficiari;

b) accelerare il flusso di presentazione delle domande, diffondendo la conoscenza della misura;

c) qualificare la progettualità d'impresa dei proponenti, attraverso sistemi di accompagnamento degli stessi;

d) sostenere il tasso di sopravvivenza e di successo delle iniziative imprenditoriali finanziate assistendole con forme di *tutorship*.

G1.57

CASTALDI, GIROTTI, LANZI, ANASTASI, PARAGONE, VACCARO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 45 dell'articolo 1 del provvedimento in esame estende la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

il comma 121 del predetto articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, *Blockchain* e *Internet of Things*, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; fondo che ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico;

i successivi commi da 240 a 241 stabiliscono che le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS), siano ripartite tra le regioni e assegnate - entro il 30 settembre di ciascun anno - direttamente agli ITS che siano stati valutati nell'annualità formativa precedente secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015;

si prevede l'integrazione degli standard organizzativi e dei percorsi degli ITS con DPCM, adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

la relazione tecnica aggiornata evidenzia che la norma prevede nuovi criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 296 del 2006, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205 del 2017 lasciandone, tuttavia, invariati l'importo e i destinatari. Muta anche

la tempistica del riparto, che ora dovrà necessariamente avvenire entro il 30 settembre di ciascun anno,

impegna il Governo:

al fine di promuovere il programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, a valutare l'opportunità di incrementare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di promuovere convenzioni a titolo gratuito con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

G1.58

FATTORI, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.S. 981),

premesso che:

il comma 150 prevede un incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, in un'ottica di lotta al disagio sociale, promozione dell'integrazione e riconoscimento della parità di diritti, ivi compresi quelli legati allo svolgimento di attività lavorative;

il 18 ottobre 2016 è stato approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva il disegno di legge AC 4008, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», diventato legge 29 ottobre 2016, n. 199;

con l'approvazione di tale provvedimento, il Parlamento ha inteso garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto «caporalato», introducendo modifiche al quadro normativo penale e prevedendo misure di supporto per i lavoratori stagionali in agricoltura;

le principali novità della legge riguardano: 1) la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; 2) l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; 3) l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; 4) il rafforzamento dell'istituto della confisca; 5) l'adozio-

ne di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è stato commesso il reato; 6) l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; 7) l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del fondo antitratta; 8) il potenziamento della rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; 9) il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo,

considerato che:

il caporalato è un fenomeno strutturale della filiera produttiva agroalimentare che va combattuto con tutti gli strumenti possibili al fine di uscire, una volta per tutte, dalla cosiddetta «ghetto *economy*»;

la portata del fenomeno è aggravata dallo sfruttamento di lavoratori di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dalla connessa penuria di strumenti di regolarizzazione del lavoro e della sua emersione e dal vulnus di tutela nel quale riversano numerosi soggetti che godevano di un permesso di soggiorno per motivi umanitari,

impegna il Governo:

ad istituire, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un tavolo per il contrasto del caporalato, avente la denominazione di «Tavolo Caporalato» e la durata di tre anni, prorogabile di un ulteriore triennio, composto dai rappresentanti del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai rappresentanti dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per la lotta al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura;

ad incrementare i controlli di competenza su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle aree dove il caporalato è più diffuso, al fine di contrastare e reprimere l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, anche attraverso iniziative per lo stanziamento di maggiori risorse economiche in favore degli organi di vigilanza, in modo particolare gli ispettorati del lavoro e, in raccordo con le Regioni, le ASL;

a garantire informazioni e supporto ai lavoratori, anche attraverso l'attivazione e la pubblicizzazione, tenendo conto delle diversità linguistiche, di un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare i fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni subite durante il lavoro o nell'ambito della conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato, la tutela da ogni atto ritorsivo e la pronta trasmissione delle segnalazioni ai competenti organi per gli opportuni accertamenti;

a riferire periodicamente alle Camere sul numero e sulla tipologia di segnalazioni e denunce pervenute dai lavoratori vittime di sfruttamento, nonché sulle violenze perpetrate e subite durante il lavoro;

a realizzare, fatte salve le prerogative dello Stato e delle Regioni, una campagna divulgativa volta ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul fenomeno del caporalato, su quali siano i diritti inviolabili dell'uomo stabiliti dalla Costituzione e riconosciuti a livello internazionale e su quali siano gli strumenti di denuncia a disposizione delle potenziali vittime, mediante l'utilizzo di una formula comunicativa che tenga conto delle differenze linguistiche e culturali e che coinvolga le organizzazioni imprenditoriali, i sindacati e gli enti locali, al fine di stimolare la crescita e la diffusione di una cultura collettiva che stigmatizzi qualsivoglia comportamento illecito;

a prevedere, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nonché dai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, l'istituzione di un apposito marchio di qualità che possa essere apposto sui prodotti delle aziende agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità;

a prevedere, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, pratiche e modelli produttivi virtuosi e una filiera agricola etica dal punto di vista sia sociale che ambientale, attraverso l'introduzione di una «matrice multicriteri» da apporsi sui singoli prodotti e che mostri al consumatore il livello di rispetto, con un punteggio da uno a 4, di 5 parametri (etica, energia, circolarità, valore aggiunto e filiera corta), con il precipuo obiettivo di creare un circuito di vendita alternativo ove partecipino attivamente le aziende agricole virtuose, attualmente escluse dalla grande distribuzione organizzata;

a porre in essere, tenuto conto delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e alle Province autonome, opportune misure di carattere normativo finalizzate a favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, in particolare attraverso il rafforzamento del sistema di collocamento pubblico, la promozione dell'offerta da parte dei centri per l'impiego di servizi adeguati alle peculiarità del lavoro agricolo, nonché la piena accessibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori mediante apposite applicazioni installabili sui dispositivi mobili e portatili, che consentano di informare rapidamente i lavoratori stagionali delle nuove offerte di lavoro esplicitandone le caratteristiche, quali, in particolare, la durata, la mansione e il compenso;

a promuovere l'utilizzo dei servizi pubblici per l'impiego nel reclutamento della manodopera attraverso iniziative volte ad introdurre sgravi fiscali, assicurativi (riduzione dell'aliquota contro gli infortuni sul lavoro), previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle piccole aziende agricole che operano nella legalità;

a promuovere percorsi semplificati ed agevolati per ottemperare agli adempimenti indicati dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in particolare per quanto concerne il periodo di validità della documentazione relativa alle visite mediche preventive, nonché, in accordo con le Regioni, mediante l'attivazione di apposite convenzioni ed iniziative che garantiscano a tutti i lavoratori iscritti lo svolgimento di tali visite;

a prevedere in via sperimentale, in accordo con le Regioni, la figura del «garante del lavoro agricolo», da inquadrare nell'ambito dei centri per l'impiego provinciali o degli assessorati regionali del lavoro, con lo scopo di fornire il servizio di intermediazione tra lavoratori e datori del lavoro nell'ambito del settore primario;

a stabilire, mediante appositi criteri, e fatte salve le competenze regionali, i compiti del «garante del lavoro agricolo» e le modalità di svolgimento del relativo ufficio in ambito territoriale presso appositi sportelli comunali, anche attraverso l'ausilio di sedi itineranti;

ad intervenire a livello normativo affinché il permesso di soggiorno del lavoratore sia prolungato fino alla scadenza dell'indennità di disoccupazione, al fine di consentire la ricerca di una nuova occupazione;

a stabilire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa comunitaria, l'interdizione dai fondi UE della politica agricola comune degli imprenditori agricoli condannati ai sensi dell'articolo 603-*bis* del codice penale sull'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, come modificato dalla legge n. 199 del 2016;

ad implementare: *a*) un sistema di sostegno alle imprese produttrici che consenta loro di legare il prezzo di vendita ai costi complessivi di produzione; *b*) un sistema di controllo sulla filiera che impedisca lo svolgimento e lo sviluppo delle «aste a doppio ribasso»; *c*) una politica di trasporto pubblico efficiente che consenta le operazioni di raccolta e di raggiungimento del luogo di lavoro da parte dei braccianti impiegati stagionalmente in agricoltura;

a tracciare un percorso sia istituzionale che legislativo che porti, anche attraverso specifiche modifiche di disposizioni vigenti, a normare l'emersione del lavoro irregolare, in un'ottica di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, nonché di repressione dei fenomeni di violenza e di grave sfruttamento nei confronti dei lavoratori, ivi compresi quelli provenienti da paesi terzi.

G1.59

PIRRO, TRENTACOSTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

l'articolo 7 della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 reca disposizioni sull'istituzione e definizione della professione di osteopata e della professione di chiropratico per cui in entrambi i casi sono necessari dei titoli di laurea abilitanti;

permangono nell'ordinamento nazionale delle figure ausiliarie di interesse sanitario di cui all'articolo 1 del Regio Decreto del 31 maggio 1928, n. 1334, che identificano gli operatori con qualifiche di massaggiatore e capo bagnino e la legge 19 maggio 1971, n. 403, recante nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi;

l'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, ha sostituito in tutte le disposizioni di legge, la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con la denominazione «professione sanitaria»;

non vi è stata la completa applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993, modificativo dell'articolo 6 comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, con il quale il Ministro della sanità avrebbe dovuto individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili, con conseguente soppressione, entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, dei corsi di studio relativi alle figure professionali così individuate e previsti dal precedente ordinamento, che non fossero stati già riordinati ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 341 del 1990;

il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 5225/2007, ha riconosciuto che queste figure non sono state coinvolte nel processo di riordino del relativo corso di formazione (né sono state soppresse) da quanto disposto dalla legge n. 43 del 1° febbraio 2006 che ha previsto la necessità del titolo universitario abilitante rilasciato dallo Stato per l'esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione;

permangono quindi dei profili professionali, che utilizzando alla pari la terapia manuale, sovrappongono la propria operabilità con quella dei fisioterapisti che acquisiscono titoli abilitanti accademici e non solo meri corsi di formazione regionali;

il Ministero della Salute ha riconosciuto la qualifica di PROFESSIONE SANITARIA ai corsi di diploma triennale per Massofisioterapista sino a giugno del 2013 e, pertanto, per oltre venti anni successivi al d.lgs. del

1992., è proseguita la formazione di Massofisioterapisti come «professione sanitaria non riordinata» ma prevista da norme vigenti;

con il decreto ministeriale 21 gennaio 1994 le prestazioni del massaggiatore e masso fisioterapista diplomato sono state riconosciute esenti dall'imposta sul valore aggiunto;

il decreto ministeriale 17 maggio 2002 che, abrogando il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, ha confermato l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto oltre che per gli esercenti una professione sanitaria o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni" anche per gli operatori sanitari, indicati nel richiamato decreto interministeriale del 21 gennaio 1994, che sono in possesso di titoli non ancora riconosciuti equivalenti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 42 del 1999;

il citato decreto ministeriale 17 maggio 2002 non cita espressamente i massofisioterapisti in possesso di titoli acquisiti con corsi attivati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 1992 ma tali corsi non sono stati riordinati ai sensi del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e i relativi titoli sono da considerarsi abilitanti alla professione ai sensi della legge n. 403 del 1971;

l'articolo 99 del TULS, nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono ritenute esenti da IV A, include la figura del «massaggiatore»;

è necessaria quindi una revisione dei profili professionali che differenzi da un lato le competenze e gli ambiti di esercizio dei massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnini da quelli dei fisioterapisti laureati e dall'altro un futuro riordino dei titoli abilitanti alle professioni sanitarie ausiliarie,

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere un riordino di queste professioni sanitarie anche prevedendo il titolo di Massofisioterapista in ruolo ad esaurimento;

a rivalutarne i percorsi formativi riconoscendo crediti per l'iscrizione ai corsi universitari eventualmente con riserva o in sovrannumero;

a riaprire le procedure di riconoscimento dell'equipollenza per gli aventi diritto;

a riconoscere la detrazione d'imposta di cui all'art. 15, comma 1. lettera c) del T.U.I.R. per le spese relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99, solo se accompagnate da prescrizione medica;

a predisporre tutte le necessarie modifiche normative affinché le disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 13 agosto 2002 si applichino anche alla figura del massofisioterapista il cui titolo è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999;

ad operare affinché enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi autorizzino il rimborso delle spese per prestazioni effettuate pre-

via indicazione del percorso riabilitativo da parte del medico specialista, dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42/99;

a provvedere affinché tutte le regioni operino la soppressione dei corsi di formazione per massaggiatori, massofisioterapisti e massaggiatori capo bagnino.

G1.60

ACCOTO, PESCO, DELL'OLIO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per Tanno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il provvedimento in esame, sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, introduce molteplici misure, quali, al comma 102 la previsione di un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;

particolare attenzione è dedicata anche al sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, disponendo al comma 103, lo stanziamento di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia, da destinare alle finalità già individuate per l'attuazione del Piano medesimo;

il provvedimento in esame, ai commi 106 e 107, provvede anche a incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni per l'anno 2020, la dotazione del Fondo crescita sostenibile per gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa e delle aree di crisi non complessa;

considerato che:

l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 prevedeva che: «in attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di sviluppo

dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire 13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali»,

preso atto del fatto che:

il summenzionato intervento è stato abrogato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» ed è gestito a stralcio dal Ministero dello Sviluppo economico;

resta inalterata la necessità di incentivare gli investimenti e l'inse-diamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune modifiche normative al fine di considerare «aree economicamente depresse» i territori delle province nei quali si registri un tasso di disoccupazione, secondo lo specifico indicatore ISTAT superiore al 20 per cento o che sono riconosciute come aree di crisi complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

a valutare, altresì, l'opportunità di riconoscere, nel limite di spesa di 150 milioni annui a decorrere dal 2019, alle imprese che avviano un'attività nelle aree di cui precedente impegno tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, nei settori di cui al quinto punto, la possibilità di fruire delle seguenti agevolazioni:

a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento,

a condizione che rispettino i seguenti obblighi:

a) l'assunzione almeno 20 lavoratori, mantenere le loro attività nelle aree di cui al secondo punto per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva di benefici concessi e goduti;

b) almeno il 50 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della provincia in cui ha sede la nuova impresa. Di tale 50 per cento almeno un 30 per cento deve essere assunto a tempo indeterminato, di cui almeno 2 lavoratori devono essere ultracinquantenni. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda;

c) il possesso di almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;

d) investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni da quando l'azienda è operativa per un importo minimo di 100.000 euro;

e) deve avere una partecipazione societaria da impresa estera fino ad un massimo del 51 per cento,

unicamente nei seguenti settori:

a) farmaceutico e chimico (produzione e commercio all'ingrosso);

b) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica ed automazioni;

c) ricerca per innovazione e sviluppo, salvaguardia e gestione ambiente;

d) servizi per le imprese, le aziende e le persone;

e) formazione, sicurezza, editoria, trasporti;

f) industrie alimentari;

g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

G1.61

GRANATO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

l'articolo 485 del testo unico sulla scuola, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, stabilisce il riconoscimento del servizio agli effetti di carriera per il personale docente;

si rende necessario chiarire che tale riconoscimento comprenda anche l'insegnamento nelle università italiane in qualità di professore a contratto, su incarico conferito ai sensi dell'articolo 100, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica il luglio 1980, n. 382, ed ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 142;

vi sono taluni docenti, difatti, che hanno espletato la funzione di docenza universitaria a contratto per lunghi periodi, con l'incarico conferito all'inizio di ogni anno accademico su deliberazione dell'organo preposto (consiglio di facoltà o consiglio di corso di laurea) e che, entrati in ruolo nella scuola secondaria superiore, si sono visti non riconoscere tale funzione ai fini della ricostruzione della carriera, a causa di un'interpretazione restrittiva della normativa predetta;

difatti, l'articolo 485, comma 5, del testo unico sulla scuola non cita espressamente le norme alla base del conferimento dell'incarico di docenza universitaria ma rinvia genericamente al «servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università»,

impegna il Governo:

ad intervenire, anche con atti di natura amministrativa, al fine del riconoscimento dei servizi di docenza universitaria a contratto espletati su incarico conferito ai sensi della normativa richiamata per la ricostruzione di carriera dei docenti.

G1.62

MANTOVANI, MATRISCIANO, NOCERINO, AIROLA, RICCARDI, PIRRO, CORBETTA, CROATTI, VONO, GUIDOLIN, VANIN, MONTEVECCHI, AUDDINO, CAMPAGNA, MAIORINO, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 253 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame pone a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile (*smart working*), l'obbligo di dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro secondo la suddetta modalità fatte dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili che necessitino di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale,

considerato che:

il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;

il lavoro agile altresì comporta un beneficio per l'ambiente e la qualità dell'aria riducendo la necessità degli spostamenti, che oggi avvengono soprattutto attraverso veicoli privati. Di conseguenza, la sua diffusione determinerebbe una minore congestione delle strade e minori emissioni inquinanti, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, talvolta, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

tale modalità di lavoro, nonostante l'approvazione della legge n. 81 del 2017 e l'incremento di iniziative in materia da parte di imprese private e della pubblica amministrazione, rimane ad oggi ancora fortemente limitata,

impegna il Governo:

prevedere, per quanto di propria competenza, l'adozione di provvedimenti contenenti misure atte ad incentivare progetti strutturati di *smartworking* sia nel settore del mercato del lavoro pubblico che in quello privato del nostro Paese.

G1.63

BOTTO, NOCERINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 143 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di dipendenti delle imprese editoriali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere appositi provvedimenti normativi al fine di riconoscere l'applicazione delle disposizioni in materia dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale ai sensi dell'articolo 35 , terzo comma, della legge 5 agosto 1981 n. 416, collocati in cassa integrazione straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1 gennaio 2014 e il 31 maggio 2015 , ancorché dopo il periodo di godimento di cassa integrazione straordinaria, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa.

G1.64

TRENTACOSTE, ROMAGNOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premessi che:

i commi 219 e 220 recano disposizioni in materia di personale dell'INAIL,

considerato che:

ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL;

con il comma 5 del medesimo articolo era stato stabilito che al personale transitato dall'ISPESL si continuasse provvisoriamente ad applicare «il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII»;

come segnalato da numerosi dipendenti *ex* ISPESL, la riorganizzazione dei moli interni dell'INAIL attualmente in corso e che si dovrebbe concludere al 31 dicembre 2019, nel portare al superamento della normativa transitoria di cui sopra potrebbe comportare per tali dipendenti ad un diverso ed inferiore inquadramento ed al peggioramento delle attuali condizioni contrattuali,

impegna il Governo:

al fine di superare la precarietà contrattuale del personale interessato, salvaguardando e valorizzando importanti professionalità della ricerca, a valutare l'opportunità di prevedere il superamento del carattere di transitorietà della disciplina di cui comma 5, dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continuando ad applicare al personale *ex* ISPESL trasferito in INAIL il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza, nell'ambito del comparto di contrattazione nazionale di riferimento per gli Enti pubblici di ricerca.

G1.65

FENU

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi da 161 a 163 disciplinano l'erogazione dei fondi per consentire le varie assunzioni nella Pubblica Amministrazione;

la legge 27 dicembre 2017 n. 205, all'articolo 1, comma 1148, lettere a) e h), ha disposto la proroga delle graduatorie e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa,

preso atto che:

al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, in conformità con i principi costituzionali di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del DPR n. 465 del 1997, ed in attuazione della deliberazione della *ex* Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 109 del 21 luglio 2010, sarebbe opportuno che il Ministero dell'interno, già Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ammettesse gli idonei risultanti dalla graduatoria del COA 3 per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso - concorso, pubblicato su G.U.R.I n. 19 del 6 marzo 2007, a frequentare un apposito corso di formazione, della durata massima di mesi 6 con tirocinio di mesi 3 presso gli Enti Locali, per una spesa complessiva da porre nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'*ex* Agenzia, onde consentire ai detti idonei l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del d. lgs. 267/2000, nella prima fascia professionale;

è nota la carenza di iscritti presso le sezioni regionali degli albi dei Segretari Comunali, il cui accesso alla carriera è disciplinato sia dall'articolo 98 del D.Lgs. 267/2000 che dal DPR 465/1997 «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare delle misure tese al riconoscimento dell'idoneità conseguita a livello concorsuale nelle edizioni precedenti del Corso-Concorso per l'abilitazione alla figura di segretario comunale, nonché delle professionalità acquisite nell'ambito della pubblica amministrazione;

ne, soprattutto quella locale, da coloro che posseggono i requisiti per l'accesso alla Dirigenza di cui al DPR n. 70/2013.

G1.66

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi 413-415 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in merito al rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici,

considerato che:

la percentuale prevista ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, circa le assunzioni dei lavoratori Co.Co.Co. del personale ATA, nei profili di assistente amministrativo e tecnico, è inadeguata rispetto allo spirito della norma sulla loro stabilizzazione;

dai provvedimenti emanati su tale questione si ricava che quello dei lavoratori *ex* Co.Co.Co è una sorta di organico speciale - fissato per legge - che dovrà coesistere con quello di diritto del restante personale ATA e che posti e risorse devono restare in dotazione a quel gruppo di lavoratori;

la disparità di trattamento tra lavoratori che prestano la medesima attività lavorativa da anni, con le stesse responsabilità, non può trovare ulteriori giustificazioni, e soprattutto merita di trovare una definizione immediata,

impegna il Governo a:

verificare quali siano gli ostacoli che impediscono di risolvere positivamente e definitivamente l'annosa questione de qua attraverso l'impegno di ulteriori risorse qualora il totale delle risorse stanziato dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si dimostri insufficiente.

G1.67

PUGLIA, GIANNUZZI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 148 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materi di ammortizzatori sociali,

considerato che:

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° maggio 2015 è divenuta operativa la cosiddetta NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) che ha preso il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

in base a tale normativa è stato allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge 92/2012, il periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al reddito;

l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;

come più volte rilevato, tale disposizione è fortemente penalizzante per i lavoratori stagionali i quali si trovano nella situazione di non poter più coprire il proprio reddito per tutto ranno, percependo l'indennità per la metà dei mesi lavorati;

al fine di correggere questa situazione, il successivo decreto legislativo 148/2015 aveva previsto (articolo 43, comma 4) che nel caso in cui la durata della NASpI fosse inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata venissero computati anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente), relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite nei 4 anni precedenti, fermo restando che in ogni caso la durata della NASpI non potesse essere superiore a 6 mesi. Tale disposizione, era tuttavia limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo;

l'articolo 43 decreto legislativo 148/2015 è stato successivamente integrato dal decreto legislativo 185/2016 che ha aggiunto un comma 4-*bis*.

Questo nuovo comma stabilisce che qualora la durata della NASpI calcolata con il regime generale (cioè scomputando le settimane contributive che hanno già dato luogo a prestazioni contro la disoccupazione nel quadriennio di riferimento) risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI) la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane fermo restando che la durata della NASpI non può essere superiore a 4 mesi. Anche tale disposizione però era limitata agli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2016 ed ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

come illustrato, i provvedimenti posti in essere successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 hanno costituito interventi correttivi meramente temporanei e circoscritti solo a determinate categorie di lavoratori, rivelatisi dunque insufficienti e financo discriminatori,

impegna il Governo:

a porre in essere appositi ed urgenti interventi di carattere normative volti all'introduzione ed alla messa a regime in maniera stabile di un sistema che assicuri la fruizione della NASpI a tutti i lavoratori stagionali anche se operanti in settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali, superando la prassi degli interventi contingenti e limitati come quelli finora posti in essere;

a reperire le opportune risorse necessarie a tale scopo, anche prevedendo la destinazione a tal fine di eventuali risorse residue già stanziata in occasione dell'emanazione dei provvedimenti di cui in premessa.

G1.68

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 143 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito ai dipendenti di imprese del settore editoriale,

considerato che:

si definisce come attività di Ufficio Stampa una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici. Sono perciò esclusi dall'attività di Ufficio Stampa differenti aspetti della comunicazione come relazioni pubbliche, relazioni con i cittadini, marketing e pubblicità;

l'ufficio Stampa è la struttura primaria dell'informazione giornalistica verso l'esterno. Il giornalista che vi opera è tenuto ad osservare la Carta dei doveri che è il fondamentale documento deontologico di riferimento per tutti gli iscritti all'Ordine, a prescindere dalla natura contrattuale e dal tipo di incarico ricoperto e da eventuale altra attività svolta, e le norme deontologiche fissate dalla legge professionale oltre a quelle enunciate in documenti ufficiali dell'Ordine;

il giornalista che opera negli Uffici Stampa delle amministrazioni pubbliche agisce in conformità a due principi fondamentali contenuti nella legge 150/2000: il diritto dei cittadini di essere informati e il diritto/dovere delle istituzioni pubbliche di informare. I giornalisti che lavorano negli Uffici Stampa, sia pubblici sia privati, sono tenuti a partecipare alle attività di formazione e aggiornamento professionale permanente, promosse direttamente o indirettamente dal Consiglio Nazionale, seguendo i percorsi formativi definiti per i giornalisti sia professionisti sia pubblicisti,

rilevato che:

come noto, in molte Amministrazioni non viene applicato il CNLG, ma la contrattazione collettiva di comparto prevista per gli altri dipendenti. Ed invero, con l'intervento della legge 7 giugno 2000, n. 150, il legislatore apre all'autonomia sindacale prescrivendo che «negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti»;

ciò nonostante, dopo l'intervento del Tribunale di Roma che con sentenza n. 951 del 26 ottobre 2005, dichiarava «il diritto della FNSI a partecipare alle trattative relative all'individuazione ed alla regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni...», non si è ancora addivenuti ad un'intesa in proposito. Pertanto Fattuale inquadramento dei giornalisti occupati negli Uffici Stampa delle Pubbliche Amministrazioni deve operarsi sia con riferimento alle regole poste dalla medesima legge n. 150 del 2000 che sulla base delle regole generali che debbono essere applicate dopo il processo di «contrattualizzazione» del pubblico impiego, avviato con il D.Lgs n. 29 nel 1993;

ai giornalisti (professionisti e pubblicisti) che svolgono attività giornalistica nella pubblica amministrazione (e ciò avviene principalmente negli Uffici stampa) e applicato, in certi casi, il contratto collettivo nazionale di lavoro FNSI - FIEG mentre in altri casi è applicato il contratto collettivo del comparto pubblico di appartenenza (autonomie locali, ministeri, ecc.);

come più volte enunciato dalla giurisprudenza, oramai consolidata sul punto, coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa - istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari - delle Regioni a Statuto Ordinario svolgono una prestazione di natura giornalistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare a coloro che sono iscritti all'Albo Nazionale dei Giornalisti e che prestano servizio negli Uffici Stampa - istituzionali, uffici di diretta collaborazione e/o gruppi consiliari - delle Regioni a Statuto Ordinario i testi dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

a valutare l'opportunità di applicare al personale che svolge funzioni giornalistiche la disciplina contrattuale riconosciuta dai singoli ordinamenti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva.

G1.69

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani,

considerato che:

il riscatto del corso di laurea di cui all'articolo 2-*novies* del decreto legge 2 marzo 1974, n. 30; convertito, con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è un istituto che consente di andare in pensione con alcuni anni di anticipo valorizzando ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l'interessato abbia conseguito il titolo di studio (diploma di laurea o titolo equiparato);

tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è mediamente di cinque anni e dunque poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile;

tuttavia, i dati sull'istituto de quo dimostrano come lo stesso sia divenuto sensibilmente oneroso e, conseguentemente, accessibile solo per pochi. Ed invero, un numero del tutto limitato di persone decide di riscattare gli anni di laurea proprio in quanto la relativa normativa, attualmente in vigore, non rende conveniente il ricorso a tale istituto. Le cifre utili ai fini del riscatto, infatti, si palesano come del tutto ostative;

come noto, la riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero) ha comportato il drastico passaggio ad una maggiore età pensionabile ed al sistema contributivo;

l'introduzione del ricorso all'istituto del riscatto gratuito degli anni legali del corso di studi potrebbe costituire uno strumento attraverso il quale mitigare gli effetti drastici di cui sopra,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire la gratuità del ricorso all'istituto del riscatto degli anni legali del corso di studi e, pertanto, a valutare la possibilità di intervenire per far valere il periodo di studi in questione ai fini della maturazione del diritto alla pensione considerando, dunque, il tempo trascorso a studiare, ossia gli anni da riscattare, nel computo dei periodi utili ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e consentendo, comunque, la facoltà di riscatto onerosa ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5-*bis* dell'articolo 2 decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184;

a valutare l'opportunità di riscattare gratuitamente i periodi di studio di cui sopra senza che rilevi l'età ed il reddito del richiedente.

G1.70

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 137 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di occupazione,

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il *part time* ciclico, altrimenti detto multiperiodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma

annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4,

tenuto conto inoltre che:

con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del *part time* ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività - ossia quello di non lavoro previsto dal contratto *part-time* ciclico - non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro *part time* ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.

G1.71

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennale 2019-2021, al comma 436 (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammon-

tare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

affinché l'entità di tali risparmi sia valutata adeguatamente rispetto all'effettivo andamento dei flussi migratori;

affinché i risparmi previsti non incidano nella condizione dei centri per l'immigrazione, che devono essere adeguati per la permanenza in condizioni di dignità e giusta assistenza per i migranti e di sicurezza per loro e le popolazioni dei comuni dove i centri sono presenti;

affinché attivi tutti gli strumenti di controllo per garantire che le condizioni lavorative di coloro che sono impegnati nella gestione dei centri rientrino in tutte le garanzie previste dalla legge.

G1.72

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

dalle modifiche introdotte ai commi 233 e 234 che concernono l'ispettorato nazionale del lavoro dispone nello specifico che l'ispettorato è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 330 unità per il 2021; l'incremento da 2 a 4 posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e da 88 a 94 posizioni dirigenziali di livello non generale della dotazione organica dell'ispettorato; l'ispettorato è autorizzato all'assunzione delle suddette unità dirigenziali non generali, nonché di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale. Inoltre, si prevede un incremento del 10 per cento degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

sono diminuite le assunzioni di personale ispettivo previste per il 2021 e introdotte assunzioni per dirigenti generali e non generali, nonché diminuiti gli importi delle sanzioni in materia di violazione norme prevenzione (da 15 a 10 per cento) rispetto al testo originario,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare ulteriori misure mirate a sostenere la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aumentando ulteriormente il numero degli ispettori del lavoro per controlli più efficaci e

abbassando la contribuzione assicurativa e previdenziale a chi promuove contratti stabili.

G1.73

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

attualmente, la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) viene corrisposta per una durata pari alla metà dei periodi lavorati e contribuiti in un quadriennio. Tale sistema di calcolo, adottato per ragioni di contenimento della spesa non più giustificabile, penalizza soprattutto i lavoratori e le lavoratrici impegnati in attività caratterizzate da cicli stagionali;

l'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240 prevede per detti lavoratori, un inquadramento, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura. A parziale deroga di ciò e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla mobilità, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

l'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha disciplinato la NASpI, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha escluso da detto trattamento i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;

l'abolizione della mobilità a partire dal 1° gennaio 2017 sommata all'esclusione dalla NASpI fa sì che agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, non sia riconosciuta alcuna copertura in caso di disoccupazione,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad adottare misure al fine di estendere il diritto della prestazione NASpI ai lavoratori a tempo indeterminato di imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione.

G1.74

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premessi che:

l'occupazione femminile rappresenta un tasto dolente per il nostro Paese, specialmente se rapportato alla media europea. Come risulta, infatti, dal database di Eurostat, l'occupazione femminile italiana calcolata nella fascia d'età 15-64 anni è ferma al 49 per cento, rendendoci fanalino di coda nell'eurozona a 28 Stati ove si attesta, invece, nel medesimo periodo, al 62 per cento, con un divario di 13,2 punti rispetto alla media, seguita soltanto dalla Grecia;

secondo i calcoli di Eurofund, il sotto utilizzo del capitale umano femminile nel sistema produttivo italiano ammontava, nel solo 2017, a 88 miliardi di euro, ossia il 5,7 per cento di tutta la ricchezza prodotta ogni anno in Italia. Detto in altri termini (fonte Banca d'Italia), un aumento del tasso di partecipazione femminile al lavoro dal 49,1 per cento al 60 per cento comporterebbe, quasi automaticamente una crescita fino al 7 per cento del PIL. Ad analoghe conclusioni sono giunti il FMI ed altri organismi internazionali;

ai suddetti dati, in sé drammatici, occorre affiancare quello del gap salariale, poiché a parità di mansioni, le donne spesso guadagnano meno degli uomini, essendo loro riservati ruoli inferiori, in settori a basso reddito, con contratti part-time o a tempo determinato che fanno loro raggiungere più difficilmente ruoli di vertice, nonostante quello femminile sia il capitale umano più formato e scolarizzato;

a questo scenario si aggiunge un altro aspetto non irrilevante a livello di impatto sulla ridotta partecipazione delle donne al mercato del lavoro: una bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione dei carichi di cura legata, strettamente connessa all'arretrata definizione dei ruoli all'interno delle mura domestiche ancora fortemente condizionata da un retaggio culturale di stampo patriarcale ed una carenza cronica e strutturale di servizi pubblici per l'infanzia - e più in generale per la cura della famiglia - che obbliga troppo spesso le donne ad abbandonare il lavoro o a limitare le ambizioni di crescita e di sviluppo perché non adeguatamente sostenute nella gestione familiare;

la questione della partecipazione femminile al mercato del lavoro è, inoltre, intimamente legata alla crisi demografica italiana: bassi livelli di occupazione femminile intrecciati alle condizioni di precarietà lavorativa sono, infine, i principali responsabili della denatalità che affligge ormai da tempo il nostro Paese;

tale scenario impone un brusco e significativo cambio di rotta, di cui non vi è minima traccia neanche nel provvedimento all'esame dell'aula, che l'agenda politica di governo continua a disconoscere, con gravi ripercussioni sull'economia italiana e sulla tenuta sociale del Paese;

solo un piano straordinario per l'occupazione femminile, che contempli nuovi strumenti contrattuali per la parità di genere ed il potenziamento dei servizi sociali e del welfare sarebbe in grado di: incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita; contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e nei trattamenti retributivi; salvaguardare la dignità e l'incolumità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico; garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere; sostenere in ambito lavorativo la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia;

occorre pertanto avviare un profondo percorso di ripensamento delle politiche e delle azioni a favore dell'occupazione femminile, anche quale fattore capace di stimolare la crescita economica, atto a rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena valorizzazione della risorsa femminile sul lavoro,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare un piano straordinario per l'occupazione femminile al fine di:

1. favorire la conciliazione tra tempo lavorativo e tempo familiare per uomini e donne, attraverso misure di welfare aziendale a sostegno della famiglia e politiche *family friendly* (*smart working*, telelavoro, banca delle ore, flessibilità degli orari) e favorire forme di congedo che coinvolgano anche i padri;

2. incentivare i datori di lavoro al fine di aumentare la domanda di lavoro femminile attraverso sgravi contributivi;

3. implementare e garantire la presenza su tutto il territorio nazionale di infrastrutture e servizi a sostegno della famiglia e della genitorialità (asili nido, nidi-famiglia, educatori familiari, dopo scuola, servizi di sostegno per genitori anziani, ecc.) per agevolare la permanenza e favorire il ritorno al lavoro delle donne dopo la maternità;

4. favorire e premiare lo sviluppo e la diffusione di politiche virtuose che consentano di certificare l'assenza di discriminazioni nei processi aziendali e la garanzia di equità di genere sia a livello di opportunità e di accesso alla partecipazione al lavoro, sia a livello di parità retributiva.

G1.75

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

il lavoro, in questa manovra, è stato il «convitato di pietra» nonostante il governo si fosse imposto, in sede di approvazione della Nota di aggiornamento al DEF 2018, l'ambizioso obiettivo di orientare oltre 9 dei 22 miliardi di euro di spesa previsti in deficit dalla manovra verso politiche di indirizzo innovative e misure concrete capaci di contrastare la straordinaria situazione di disagio economico in cui versa un'ampia fascia del Paese, ricorrendo ad una misura di sussidio, il reddito di cittadinanza, che potrebbe paradossalmente scoraggiare la ricerca di un lavoro o addirittura favorire quello sommerso;

inoltre la manovra per il triennio 2019-2021 traccia un percorso diverso ove rimangono carenti le risorse per gli investimenti, poiché si è preferito privilegiare la spesa corrente ed introdurre misure che non determinano maggiore e migliore occupazione, ma che rischiano di tradursi in mere politiche assistenzialistiche;

stando alle anticipazioni del governo il reddito di cittadinanza costituirebbe un'integrazione al reddito familiare fino a 780 euro mensili, estremamente rilevante per chi è in condizioni di povertà e che rispetto ai tagli di trasferimenti ed investimenti pubblici registratisi negli ultimi due decenni, rappresenterebbe un salto di qualità politico ed economico;

di contro la medesima misura rappresenterebbe una resa sul fronte occupazionale, facendoci rassegnare all'assistenza per milioni di persone, in specie giovani qualificati, in particolare nel Mezzogiorno, potenzialmente in grado di contribuire attivamente alla propria comunità drammaticamente sofferente per tanti bisogni insoddisfatti;

la stragrande maggioranza dei Comuni italiani ha progetti canterinabili e gli investimenti pubblici, nonostante le litanie degli editorialisti liberisti impermeabili alla realtà, sono la componente più efficace per dare ossigeno all'economia reale;

pertanto 1 miliardo all'anno della dotazione finanziaria prevista dall'ex articolo 21 per il cosiddetto «Reddito di Cittadinanza», potrebbe essere allocata su programmi di «Lavoro di cittadinanza», concentrati nel Mezzogiorno;

i suddetti programmi di lavoro di Cittadinanza sarebbero promossi e gestiti da enti locali ed associazioni di cittadinanza attiva. Sugli enti locali ricadrebbero le spese organizzative, i programmi beneficiari di finanziamenti verrebbero selezionati attraverso un bando nazionale. L'importo spettante per la prestazione di «Lavoro di Cittadinanza» sarebbe pari all'importo massimo

del Reddito di Cittadinanza al quale si aggiungerebbe la contribuzione previdenziale ordinaria;

i programmi finanziabili devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente (naturale e storico), delle persone e della comunità, in aggiunta a quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come; 1) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro; 2) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive; 3) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche; 4) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente; 5) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani; 6) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico; 7) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini; 8) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ad avviare i programmi di «Lavoro di cittadinanza», concentrati nel Mezzogiorno, finalizzati alle attività indicate in premessa.

G1.76

NANNICINI

Il Senato,

premesso che:

l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con diversi Stati esteri (Argentina, Repubblica di Capo Verde, Australia, Repubblica di Corea, Brasile, Repubblica di San Marino, Canada e Quebec, Santa Sede, Paesi dell'ex-Jugoslavia, Tunisia, Israele, Turchia, Isole del Canale e Isola di Man, U.S.A (Stati Uniti d'America), Messico, Uruguay, Principato di Monaco, Venezuela, Repubblica di Bosnia-Erzegovina, Repubblica del Kosovo, Repubblica di Macedonia, Repubblica di Montenegro, Repubblica di Serbia e Vojvodina);

le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini;

le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Re-

gime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera,

le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:

la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;

il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;

la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni;

in Italia la comunità albanesi è una delle maggiori: dal punto di vista del mercato del lavoro, l'anno 2017 appare abbastanza dinamico. Infatti, per rapporti di lavoro attivati occupano il primo posto con 167.478 unità. La struttura della domanda di lavoro per singola cittadinanza evidenzia una presenza articolata dei cittadini albanesi nei vari settori: tra gli extracomunitari sono 29,1 per cento in agricoltura, 43,4 per cento nei servizi e 16,0 per cento nelle costruzioni. La maggior parte dei rapporti di lavoro degli albanesi sono stati attivati nelle seguenti città: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Genova;

i lavoratori Albanesi molte volte scontano il fatto di aver avuto contributi versati per anni di lavoro in Albania e altri in Italia non consentendogli di arrivare alla pensione né nel paese di partenza né in quello di arrivo,

impegna il Governo:

ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e tutti gli atti legislativi necessari al fine di garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali e sociali.

G1.77

PAPATHEU, ROSSI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

Il comma 138 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, finalizzato alla successiva introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. La norma prevede inoltre che, fino alla data di entrata in vigore delle misure in esame del presente comma continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (Rei) di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 147 (2.198 milioni nel 2019), le quali concorrono al raggiungimento del predetto limite di spesa complessivo. Le risorse relative al Rei sono quindi accantonate in pari misura per le finalità originarie nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza;

dalla formulazione normativa non emerge con chiarezza se la misura in oggetto riguarderà l'abrogazione dell'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 che ha istituito la Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego (Naspi), indennità mensile di disoccupazione, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione Aspi e MiniAspi in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015;

si ricorda che l'indennità Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti; soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative; personale artistico con rapporto di lavoro subordinato; dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa; lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la Naspi. Chi intende, inoltre, avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la presta-

zione di attività lavorativa da parte del socio, allo stato attuale delle cose può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della Naspi;

la Naspi viene erogata mensilmente ai richiedenti aventi diritto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata. Se la durata della Naspi è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione;

verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). Se la durata della Naspi è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Aspi e Mini-ASpi 2012. La durata della Naspi così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l'inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4-*bis*, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal d. lgs. n. 145 del 2016);

l'indennità Naspi introdotta con il *Jobs Act* è da tempo oggetto di una forte battaglia da parte dei lavoratori e dei sindacati per via di una modalità di calcolo e di durata che allo stato attuale penalizza diverse categorie ed è in particolare fortemente incisiva in termini negativi per i lavoratori del settore turismo, commercio e servizi, i cui contratti brevi - ridottisi ormai alla sola stagione estiva - rischiano in tanti casi di non essere più sufficienti neppure per maturare i requisiti essenziali al percepimento della Naspi;

richieste e proposte di correzione del sussidio sono state avanzate sinora, senza esito risolutivo, sia al precedente che all'attuale Governo. Rimane, altresì, irrisolta la problematica evidenziata da numerosi lavoratori stagionali per i quali si palesa una drammatica condizione economica, specie nel periodo invernale, e sussiste un'emergenza sociale a causa delle conseguenti difficoltà in essere per tante famiglie;

si consideri che, in alcune realtà territoriali nella quali il turismo è la principale fonte di economia, come nel caso della regione Sicilia, e dove le condizioni climatiche, ambientali e strutturali favoriscono politiche principalmente finalizzate alla ricettività, tuttavia in questi anni il periodo di impiego dei lavoratori del settore turismo si è progressivamente ridotto a pochi mesi - in media ad 8 al massimo e per lo più a 6 - e in molti casi, i lavoratori non riescono nemmeno a maturare i requisiti contrattuali minimi, essenziali per poter percepire l'indennità di Naspi, unica fonte di sostentamento a decorrere

dal momento in cui le aziende chiudono (per la maggior parte a fine di ottobre) e riaprono poi l'anno successivo (in primavera);

allo stato attuale, molti lavoratori rischiano di finire in una condizione di povertà e i riflessi negativi dell'attuale sistema di calcolo della Naspi, rischiano inoltre, di determinare dinamiche altrettanto negative in ambito pensionistico. La Naspi è stata oggetto - sia per quanto concerne il Governo precedente che quello in attività - di una serie di richieste correttive, anche da parte dei sindacati, rimaste inascoltate, sino anche a petizioni popolari, relative alla revisione della Naspi e con istanze per la modifica della riforma pensionistica, alla luce delle prevedibili difficoltà che molti lavoratori avranno in futuro per l'accesso alla pensione, nel quadro delle relative stime previsionali sugli importi ad essi spettanti all'atto della futura conclusione per anzianità del periodo lavorativo,

impegna il Governo

a prevedere esplicitamente, con i prossimi provvedimenti legislativi ritenuti opportuni per i lavoratori stagionali richiamati in premessa, ovvero quelli del settore turismo, commercio e servizi, il mantenimento nell'ordinamento giuridico del loro diritto a richiedere e percepire la Naspi, proprio in ragione del lavoro stagionale svolto, connotato da contratti brevi, spesso ridottisi alla sola stagione estiva, rischiando così di non poter più maturare il diritto al percepimento della Naspi, rimanendo, nei periodi di riposo forzato, senza la possibilità di avvalersi di alcuna politica attiva del lavoro o se intenda prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi ritenuti idonei allo scopo, a estendere il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza anche ai lavoratori stagionali del comparto turistico, attualmente esclusi dal diritto di richiedere tale misura.

G1.78

BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i farmaci detti «orfani» sono destinati alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. Il processo che va dalla scoperta di una nuova molecola alla sua commercializzazione è lungo (in media 10 anni), costoso (diverse decine di

milioni di euro) e molto aleatorio (tra dieci molecole testate, una sola può avere effetto terapeutico). Commercializzare un farmaco destinato al trattamento di una malattia rara consente raramente di recuperare il capitale investito per la sua ricerca;

i farmaci orfani possono essere definiti Farmaci non distribuiti dall'industria farmaceutica per ragioni economiche ma che rispondono a un bisogno di salute pubblica. Accade anche che una sostanza, utilizzata per il trattamento di una malattia frequente, possa avere anche un'indicazione orfana, che non è stata ancora sviluppata. Ad oggi, nel mondo, il numero di malattie rare per le quali non esiste una cura è stimato tra 4000 e 5000 circa; e da 25 a 30 milioni sarebbero le persone interessate da queste malattie in Europa;

ma i pazienti affetti da malattie rare non possono rimanere esclusi dai progressi della scienza e della terapia, in quanto possiedono gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri malati. Al fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei farmaci orfani, occorre adottare incentivi per le industrie, la sanità e le biotecnologie. Hanno inizio negli Stati Uniti, nel 1983, con l'adozione dell'Orphan Drug Act, poi in Giappone e in Australia nel 1993 e 1997; l'Europa ha seguito nel 1999 istituendo una politica per i farmaci orfani unificata per tutti i Paesi. Sono passati 20 anni ma molto resta ancora da fare. Soprattutto per le piccole aziende che si occupano di ricerca innovativa e non hanno alle spalle i grandi colossi, in grado di supportare ricerche senza risultati positivi commerciabili in tempi relativamente brevi. Nella scorsa legislatura sono stati esclusi dal *payback* ospedaliero i farmaci orfani attivi nel registro EU, ma non quelli che, pur avendo ancora le caratteristiche di farmaco orfano, erano stati registrati prima che venisse approvata la normativa sugli orfani. Anche la attuale Politica Farmaceutica tutela solo gli orfani in lista EU, escludendo altre categorie di farmaci che in larghissima parte sono costituita da farmaci con fatturati al di sotto di 5 milioni, trattandosi per l'appunto di farmaci orfani destinati a malattie rare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare le particolari condizioni in cui versano le piccole aziende che si occupando di ricerca e commercializzazione di farmaci rari, per sostenere il loro impegno anche con misure amministrative che non penalizzino ulteriormente questo settore, per cui c'è invece bisogno di risorse economiche, ma anche di normative più adeguate.

G1.79

BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

dopo una lunga attesa, durata anni di confronto tra il MIUR, il Ministero della Salute, La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in Medicina, finalmente gli studenti di medicina hanno ottenuto la cosiddetta «laurea abilitante» in Medicina e Chirurgia, che consente agli studenti che si sono iscritti al quinto anno nell'attuale anno accademico 2018-2019 di poter espletare il tirocinio «abilitante» durante il quinto e sesto anno, così come previsto dal decreto ministeriale, accorciando così la durata complessiva del corso di studi. In realtà i Presidi e i Presidenti di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stanno segnalando una serie di difficoltà pratiche, per cui chiedono che il nuovo esame abilitante entri in vigore nell'anno 2020, invece che nel 2019;

non a caso il Consiglio di Stato aveva espresso un parere favorevole rispetto allo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione sull'esame di Stato e l'anticipo del tirocinio per l'abilitazione alla professione medica, ma aveva dato alcuni suggerimenti rispetto all'anticipo del tirocinio abilitante. Una delle questioni centrali riguardava l'inserimento del tirocinio e dell'esame di stato all'interno del corso di studi e la necessità che non si sovrapponesse all'attività teorico-didattica che gli studenti devono svolgere negli ultimi anni del corso di laurea. Il passaggio alla laurea abilitante in definitiva rende necessario non solo inglobare il rimodellamento complessivo dei tirocini, per poter introdurre il tirocinio abilitante, ma anche potenziare lo schema del Progress test, sulla cui falsariga saranno predisposti i quiz dell'esame abilitante. Fino ad ora il tirocinio trimestrale valido per l'idoneità all'esame di Stato, della durata di tre mesi, uno per ogni area (medica, chirurgica, medicina generale), poteva essere effettuato solo dopo la laurea;

l'obiettivo è introdurre la novità, tanto attesa, nel migliore dei modi, tenendo conto che lo stesso DM suggerisce di dedicare al tirocinio in questione gli ultimi due anni di corso. Il rischio è che gli attuali studenti, iscritti al VI anno, debbano completare i tirocini curricolari, inserire il tirocinio abilitante, soprattutto quello da svolgere presso i medici di MG, sostenere gli esami in corso, preparare la tesi e affrontare la parte di Esame abilitante che prevede 200 quiz sul modello del Progress Test. Infatti è previsto il passaggio dall'utilizzo delle domande presenti nell'attuale archivio ai quesiti tratti dall'e-

sperienza del cosiddetto progress test, più efficaci per valutare le conoscenze delle candidate e dei candidati;

del tavolo che sta elaborando le metodologie per lo svolgimento del tirocinio e i test per il nuovo esame di abilitazione fa parte anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi, considerando che tra i crediti previsti per il tirocinio ci sono anche quelli che gli studenti dovranno ottenere frequentando gli ambulatori dei medici di MG. Ma il reclutamento dei Medici di MG non appare facile né scontato, anche se è stato firmato un protocollo d'intesa tra gli Ordini, l'Università e il Ministero per il reclutamento dei Medici di Medicina generale che andranno a fare da tutor sul territorio e per la determinazione degli obiettivi formativi e dei criteri di valutazione;

la soluzione definitiva non può prescindere da un rimodernamento complessivo dei corsi di laurea in Medicina al cui interno siano contenuti tutti gli elementi necessari alla formazione completa del giovane medico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di spostare la prima sessione dell'esame abilitante del corso di Laurea in Medicina e chirurgia a luglio 2020.

G1.80

TOTARO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

l'epatite C rappresenta ancora oggi un grave problema di Sanità Pubblica, a causa dell'elevata percentuale di cronicizzazione dell'infezione che può portare a un danno epatico più severo e alla morte, nonché per l'alta percentuale di casi clinicamente non manifesti che rappresentano una importante fonte di contagio;

per tale ragione, a seguito di un impegno globale sulla patologia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rinnova continuamente l'impegno ai Governi e la consapevolezza della popolazione ad affrontare, attraverso azioni sinergiche e un approccio integrato, i problemi di Sanità pubblica correlati all'epatite C e a stimolare ulteriori attività di controllo e prevenzione;

in Italia attraverso il Piano di eradicazione per le epatiti B e C, l'allargamento dei criteri di reclutamento introdotti da AIFA e, successivamente, lo stanziamento di specifiche risorse dedicate con il fondo per i farmaci innovativi non oncologici, è aumentato il numero dei pazienti trattati;

è opportuno tuttavia sottolineare come recenti indagini abbiano registrato ancora migliaia di pazienti cui è già stata diagnosticata la patologia ma non ancora indirizzati ad una cura definitiva e un'ampia platea di soggetti che non hanno ancora scoperto l'infezione, da identificare e avviare alle terapie innovative disponibili,

impegna il Governo:

a proseguire il Piano di eradicazione dell'epatite C facendo il più ampio ricorso alle risorse rese disponibili all'interno del fondo per i farmaci innovativi non oncologici;

attivare campagne di sensibilizzazione e screening sia all'interno delle strutture ospedaliere che nei bacini dove si concentrano soggetti esposti a specifici fattori di rischio quali carceri e SERD, anche attraverso l'implementazione di piani regionali in grado di coinvolgere e motivare tutti gli *stakeholders* interessati.

G1.81

RIZZOTTI, GALLONE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie,

premessi, inoltre, che:

un documento della Società italiana di genetica umana afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia familiare;

nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri *dell'Evidence Based Medicine*, che affrontano il tema dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;

si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologico deriva dalla necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita,

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario,

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

impegna il Governo:

a promuovere la creazione un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di designare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale;

ad attivarsi per definire Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata del soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G1.82

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente

non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

G1.83

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'ictus cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca e ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale,

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-*terapeutici* utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-*terapeutici* utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G1.84

RIZZOTTI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV,

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato-Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G1.85

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: spesa pubblica e spesa privata, che include quella intermediata da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui principi di universalità, equità e solidarietà, la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una *governance* inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico,

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economia e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa *out-of-pocket* e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea

secondo una logica *evidence - value-based* e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa,

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo:

a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale a tutela del consumatore;

a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (extra-Lea), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

ad affidare anche agli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un *range* di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G1.86

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3 .400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare,

impegna il Governo:

1) ad adottare misure volte a istituire un Osservatorio nazionale permanente sulla sclerosi multipla che monitori e lavori, in accordo con tutti gli stakeholder, sulle grandi priorità sanitarie e socio-assistenziali della SM, come il riconoscimento e la promozione della rete dedicata alla presa in carico delle persone con SM, la diffusione, anche attraverso un atto di indirizzo nazionale, di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) per una presa in carico continuativa e unitaria;

2) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

3) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

4) ad istituire un registro nazionale sclerosi multipla con funzione di governo, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria, garanzia di accesso uniforme e trasparente ai farmaci modificanti la malattia e ai farmaci sintomatici, prevedendo l'opportuno coordinamento e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2017;

5) a garantire l'accesso ad un'adeguata riabilitazione per le persone con SM sull'intero territorio nazionale;

6) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

7) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed *extraeuropea*;

8) ad adottare una legge quadro sul riconoscimento e sostegno dei *caregiver* familiari, in attuazione dell'articolo 1, commi 254-256, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), prevedendo altresì misure e interventi sul piano dei servizi sanitari, socio-assistenziali e sul piano delle tutele previdenziali ed assicurative, anche al fine di non disperdere le risorse stanziare nel triennio 2018-2020, destinate alla copertura finanziaria di interventi legislativi in materia;

9) ad adottare delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, prevedendo l'inserimento mirato nella filiera delle associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, garantendo certezza nei meccanismi di certificazione, ai fini dell'esercizio da parte delle persone con SM del diritto al part time di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015;

10) a promuovere e a sostenere l'accesso allo *smartworking* per le persone con disabilità e gravi patologie, secondo quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017 in materia di lavoro autonomo, anche con riferimento ai bisogni di flessibilità sul lavoro espressi dalle persone con SM;

11) a sostenere e ad incentivare la contrattazione collettiva di primo e secondo livello per l'introduzione e applicazione di misure di conciliazione dei tempi vita-cura-lavoro delle persone con SM, disabilità e gravi patologie, a partire dalla positiva evoluzione registrata in questi ultimi anni opportunamente documentata nella specifica analisi della CCNL condotta da AISM in materia di SM, gravi patologie, disabilità, presentata a dicembre 2017;

12) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e

l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

G1.87

RIZZOTTI, GALLONE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, l'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;

alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;

preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,

impegna il Governo:

1) ad istituire un registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino per raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per motivazioni amministrative (il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati), per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale (definizione delle stime di occorrenza e la valutazione dei flussi dei pazienti) e per il supporto alla ricerca clinica (creazione di liste di

pazienti, descrizione delle storie naturali, valutazione dei bisogni soggettivamente espressi e delle storie assistenziali);

2) ad istituire un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio e la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (*health technology assessment*);

3) a promuovere, anche con specifici finanziamenti, previsti dalla legislazione vigente, la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

G1.88

RIZZOTTI, GALLONE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecni-

co-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria, impegna il Governo:

1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo status di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

G1.89

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'*European head and neck society* (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «*Make Sense Campaign*»;

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad

un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati e, laddove non presenti, attivati centri specializzati multidisciplinari che possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di *screening* previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli *standard* di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

G1.90

RIZZOTTI, GALLONE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30 per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli *screening* sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce, hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più di tumore, ma con il tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle *breast unit*, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee,

impegna il Governo,

ad attivare le *breast unit* che dovrebbero avere il valore di un riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

a porre in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di *screening*;

a potenziare le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce.

G1.91

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE,
CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la Medicina estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo-laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma e la Scuola superiore *post* universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole *post*-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

G1.92

RIZZOTTI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE, la Legge 20 novembre 2017 n. 167, cd Legge Europea 2017 (GU Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2017 e in vigore dal 12 dicembre 2017), con l'articolo 3, ha modificato gli artt. 89 e 118 del D.Lvo 193/06 (TU Medicinali Veterinari) e l'articolo 8 del D.Lvo 90/93 (relativo ai mangimi medicati), introducendo il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall'articolo 40 della Legge n. 39 del 1° marzo 2002 e attraverso le modifiche all'articolo 118 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 e all'articolo 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 90, è stato stabilito che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l'introduzione della ricetta veterinaria elettronica (REV), a partire dal 1° settembre 2018 (di seguito Ricetta Elettronica);

la Legge 21 settembre 2018 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91», è stata approvata con modifiche dei commi 1 e 2 dell'articolo 8, che modifica gli articoli 118 del D.Lvo 193/06 e 8 del D.Lvo 90/93, prorogando ulteriormente l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1° gennaio 2019 e, per estensione, quello della tracciabilità,

l'introduzione di tali norme, e nello specifico della ricetta elettronica veterinaria (REV), apporterà benefici in termini di:

a) tracciabilità: mediante la condivisione dei dati reali di consumo con tutti gli attori della filiera del medicinale veterinario: veterinari, farmacisti, distributori, allevatori, autorità competenti;

b) efficienza: con la semplificazione e la riduzione delle procedure e degli obblighi;

c) risparmio economico: col contenimento dei costi, derivanti anche da sanzioni per errori formali;

d) tutela della salute pubblica, in ottica *ONE HEALTH*: col miglioramento dei controlli e la rielaborazione dei dati per il contrasto dell'antimicrobica resistenza, che rappresenta una minaccia crescente per l'uomo,

tuttavia, sono state sollevate da parte di diversi operatori del settore richieste di ulteriore proroga, soprattutto nel caso degli animali d'affezione, cioè non destinati alla produzione alimentare umana, in considerazione di alcune criticità riscontrate, come:

1) la mancata emanazione, a meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo, del decreto attuativo del Ministero della Salute previsto dalla Legge Europea;

2) l'incompleta implementazione delle banche dati necessarie al corretto espletamento della REV sia dei medicinali veterinari disponibili, sia relative ai codici delle realtà coinvolte;

3) la rilevazione di problematiche tecniche sulle funzionalità dell'applicativo REV (lentezza del sistema, errore di connessione etc.);

alla luce di quanto espresso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la proroga per l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione.

G1.93

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovrappollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria; molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;

l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;

quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;

sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;

vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura; a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».

G1.94

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;

invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993), in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;

in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;

solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;

per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;

successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;

la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;

in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;

da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti

di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la possibilità di prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o per il risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corrispondenza, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.

G1.95

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 586 dell'articolo 1 istituisce un Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo;

L'Italia ha introdotto il numero unico 112 adottando il modello organizzativo di call center «laico», verso il quale sono convogliate tutte le chiamate effettuate dai numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118: dopo aver effettuato un'intervista telefonica e localizzato il chiamante, l'operatore «laico» indirizza la chiamata alla centrale operativa di competenza (forze dell'ordine, Vigili del fuoco o emergenza sanitaria). Il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due interviste, la prima da parte del centralista 112 e la seconda con l'operatore del servizio competente, 113, 115 o 118;

l'impiego nelle centrali 112 di personale cosiddetto «laico», ovvero senza adeguata conoscenza o esperienza delle situazioni di emergenza, e

spesso privo di conoscenza del territorio, è frequente causa di errori, sia nella valutazione delle situazioni, sia nella localizzazione dell'evento e conseguente invio del soccorso;

nelle regioni in cui è stato attivato il NUE 112 si susseguono numerose segnalazioni di disservizi derivanti da allungamento dei tempi di risposta, localizzazioni errate, inoltro delle chiamate ai servizi sbagliati, episodi anche gravi ed è probabile che vi siano stati esiti letali;

il documento «Scheda Integrazioni al Disciplinare Tecnico Standard» del 19 gennaio 2018 del Ministero dell'interno dispone alcune misure con l'obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e efficacia delle risposte alle richieste di soccorso: definisce una tempistica massima per le risposte alle chiamate da parte delle centrali uniche 112 e per il trasferimento di queste alle centrali di competenza, dispone l'adozione di procedure di certificazione a norma ISO 9001, istituisce un sistema di monitoraggio centrale e periferico che si prevedeva potesse andare a regime a settembre 2018 e prevede alcune soluzioni temporanee, quali ad esempio risponditori automatici per far fronte a casi eccezionali di iperafflusso di chiamate;

con l'adozione di tali misure è in ogni caso mantenuto il sistema che utilizza il doppio passaggio di chiamata, che di per sé è causa di allungamento dei tempi e che aumenta il rischio di perdita del contatto con il richiedente soccorso, e l'affidamento della prima risposta in evenienze delicate e di possibile pericolo per la vita a personale privo di esperienza specifica;

nell'attuale contingenza economica va evidenziato l'incremento di spesa che il modello organizzativo adottato ha comportato e ancor più comporterà nel futuro, sia in conto capitale sia in spesa corrente, visto che alle Centrali operative di II° livello di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria si aggiungono quelle del NUE, con i relativi ingenti costi per la logistica, per le tecnologie e per il personale. Quest'ultimo è calcolato a regime in 2.000 unità (DL 20 febbraio 2017, n. 14) che sono aggiuntive e non sostitutive degli operatori delle Centrali operative di II° livello,

impegna il Governo:

a valutare una revisione del modello di risposta alle chiamate di emergenza attualmente adottato, attraverso la reintroduzione dei numeri di emergenza precedentemente utilizzati che garantirebbero personale qualificato e risparmio di risorse.

G1.96

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premessi che:

le conseguenze drammatiche delle catastrofi naturali che hanno coinvolto negli ultimi anni quasi tutte le regioni italiane hanno ricondotto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema della tutela e della manutenzione del suolo. Un problema che non ha ancora prodotto e sedimentato nel nostro Paese politiche territoriali in grado di assumere il ruolo fondamentale della conservazione del suolo non solo per la funzione produttiva agricola, ma anche per una corretta regolazione del ciclo dell'acqua, funzioni entrambe compromesse irrimediabilmente dalle trasformazioni urbanistiche;

per questo tutelare il suolo è il primo modo di proteggere uomini, piante e animali. Ogni anno in Europa spariscono sotto il cemento mille chilometri quadrati di suolo fertile, un'estensione quasi pari all'intera città di Roma;

il fenomeno del consumo del suolo ha dimensioni globali ed è monitorato da alcuni anni, con attenzione, anche dalle istituzioni internazionali. La crescita della popolazione urbana su scala mondiale è infatti inserita in un *trend* che sta conducendo nel ristretto arco temporale di un secolo, dal dopoguerra alle previsioni per il 2050, i residenti nelle aree urbanizzate da circa un terzo della popolazione rurale ad oltre il doppio, con sei dei nove miliardi di abitanti stimati al termine della proiezione che vivranno nella nuova dimensione della diffusione urbana;

L'Unione europea, con la proposta di direttiva COM(2006) 232 definitivo, ha assunto l'orientamento in base al quale il suolo deve essere protetto, così come le altre matrici ambientali, in primo luogo dai fenomeni di impermeabilizzazione ed in quanto riserva di carbonio. Alcuni Stati membri hanno del resto già adottato interessanti misure di prevenzione: la Gran Bretagna, ad esempio, ha stabilito che almeno il 60 per cento delle nuove urbanizzazioni debba avvenire su aree dismesse (*brownfield*), mentre la Germania ha fissato un target decrescente di consumo che, partendo da una media di 30 ettari/giorno, dovrà giungere a zero al 2050. Eurostat conduce inoltre un monitoraggio delle tendenze in atto nei Paesi membri dell'Unione europea che colloca l'Italia abbondantemente al di sopra della media europea, con una percentuale di aree artificiali e cementificate che supera il 7 per cento;

i dati ufficiali sul fenomeno del consumo di suolo sono raccolti in Italia, con metodologie sostanzialmente diverse, dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), facente capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il consumo di suolo in Italia continua a crescere, come confermato dai dati più recenti relativi ai primi mesi del 2016. Nel periodo compreso tra novembre 2015 e maggio 2016 le nuove

coperture artificiali hanno riguardato altri 50 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, poco meno di 30 ettari al giorno;

una velocità di trasformazione di più di 3 metri quadrati di suolo che, nell'ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo. Il consumo di suolo continua a coprire irreversibilmente aree naturali e agricole con asfalto e cemento, edifici, e fabbricati, strade e altre infrastrutture, insediamenti commerciali, produttivi e di servizio, anche attraverso l'espansione di aree urbane, spesso a bassa densità. I dati della nuova cartografia SNPA mostrano come, a livello nazionale, il consumo di suolo sia passato dal 2,7 per cento stimato per gli anni '50 al 7,6 per cento del 2016, con un incremento di 4,9 punti percentuali e una crescita percentuale del 184 per cento. In termini assoluti, il consumo di suolo ha intaccato ormai 23.039 chilometri quadrati del territorio nazionale;

il *dossier* «Suolo minacciato, ancora cemento oltre la crisi», realizzato da Legambiente, a cui fanno da cornice i dati dell'ISPRA ha confermato che il consumo di suolo in Italia è in aumento anche nel 2017. La superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 kmq l'anno scorso: ogni due ore viene costruita un'intera piazza Navona, ogni secondo vengono coperti con cemento o asfalto 2 metri quadrati di territorio;

quasi un quarto, il 24,61 per cento, del nuovo consumo di suolo netto tra il 2016 e il 2017 avviene all'interno di aree soggette a vincoli paesaggistici. Di questo, il 64 per cento si deve alla presenza di cantieri e ad altre aree in terra battuta destinate, in gran parte, alla realizzazione di nuove infrastrutture, fabbricati, non necessariamente abusivi, o altre coperture permanenti nel corso dei prossimi anni;

i nuovi edifici rappresentano il 13,2 per cento del territorio vincolato perso nell'ultimo anno. Sul fronte del dissesto idrogeologico, il 6 per cento delle trasformazioni del 2017 si trova in aree a pericolosità da frana ed oltre il 15 per cento in quelle a pericolosità idraulica media;

il consumo di suolo non tralascia neanche le aree protette: quasi 75 mila ettari sono ormai totalmente impermeabili;

per quanto riguarda la ripartizione territoriale, i territori maggiormente urbanizzati corrispondono al quadrante nord-ovest del Paese (8,6 per cento), sebbene le dinamiche espansive più vivaci riguardino il nord-est e l'Italia centrale. Alla Lombardia compete il «record nazionale» di superfici urbanizzate, stimate al 12,8 per cento del territorio;

le tante storie italiane di spreco di territorio, frutto della mancanza di regole nazionali e comunitarie sulla tutela del comparto ambientale del suolo ci raccontano di autostrade, aeroporti, ville e insediamenti e centri commerciali;

questa malattia che affligge l'Italia deve essere affrontata in tempi rapidi e con azioni strutturali,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a considerare, al fine della riduzione del consumo del suolo per la tutela del suolo e la rigenerazione

urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, l'istituzione di un Fondo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina, alimentato da un contributo parametrato ai proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione. Un Fondo per destinare risorse ad interventi per: *a)* minimizzare il rischio idrogeologico e sismico; *b)* la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; *c)* il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare; *d)* l'acquisizione delle aree da espropriare; nonché, una quota delle risorse dell'eventuale fondo, a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei patrimoni degli enti locali.

G1.97

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premesso che:

l'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale è un'attività che va inquadrata nell'ambito sia delle politiche di spesa pubblica sia della politica fiscale;

la legge 28 dicembre 2015, n. 221, contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche. Suddetta legge, nota come Collegato ambientale, oltre a promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse, all'articolo 68 prevede che il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare predisponga, con cadenza annuale, un Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli;

la conoscenza dei sussidi ambientalmente rilevanti, sia dannosi che favorevoli, costituisce un elemento fondamentale per il disegno di politiche ambientali ed economiche efficienti. Politiche che devono essere all'altezza delle sfide globali lanciate con l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Agenda 2030 dell'ONU per uno sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi (SDG) che rappresentano un impegno da inserire nella programmazione politica ed economica del Governo e il Piano d'azione di Addis Abeba per una finanza sostenibile;

a tal riguardo, i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia, che collima con quella dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati, le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente;

in linea di principio tutti i sussidi pubblici dovrebbero essere favorevoli all'ambiente, tuttavia, con riferimento alla valutazione di compatibilità ambientale dei sussidi, il Catalogo (pubblicato nel dicembre 2016) individua 57 forme di sussidio dannoso per l'ambiente, per una spesa finanziaria complessiva di euro 16,2 miliardi, a fronte di 46 forme di sussidio favorevole all'ambiente, per un valore di euro 15,7 miliardi; inoltre, dall'analisi emergono 27 sussidi «incerti» (che richiedono ulteriori valutazioni in quanto presentano impatti ambientali sia positivi che negativi) per un valore complessivo di euro 5,8 miliardi mentre è stata individuata una sola misura «neutrale», per un importo di euro 3,5 miliardi;

nel dettaglio, si rileva che oltre il 97 per cento dei sussidi dannosi (15,7 miliardi di euro) è costituito da sconti fiscali, mentre meno di mezzo miliardo ossia il 3 per cento è dato da sussidi diretti. Appare evidente la necessità che, in fase di predisposizione delle norme, sia effettuata anche una valutazione ambientale preventiva dei sussidi;

la rimozione e il conseguente «reimpiego green» delle risorse derivanti dalla ricollocazione dei sussidi ambientalmente dannosi consentirebbe di attivare le strategie di raggiungimento degli obiettivi COP 21 con importanti benefici sia sul versante dell'abbattimento della CO₂ sia sul versante occupazionale;

come da interlocuzioni avute con l'Onorevole Laura Castelli, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della discussione presso la Commissione Bilancio del provvedimento, emerge una volontà da parte dell'attuale esecutivo di andare nella direzione di una progressiva rimozione dei sussidi ambientali dannosi a beneficio dei sussidi ambientali favorevoli, tuttavia, è stata anche dichiarata una difficoltà ad agire nei tempi di approvazione del provvedimento in oggetto,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

a valutare l'opportunità di attuare un riequilibrio della fiscalità generale in chiave ambientale, avviando un processo di riallocazione dei sussidi ambientalmente dannosi a vantaggio dei sussidi ambientalmente favorevoli e prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sul lavoro generato dalla *green economy*, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, un fondo dotato e alimentato da risorse di origine riallocativa gestito dal CIPE e avente finalità di sviluppo sostenibile con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, prevedendo al contempo di destinare una parte non inferiore al 20 per cento delle risorse di origine riallocativa ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei

settori che cedono risorse e prevedendo un piano specifico per l'agricoltura, settore in cui sono più numerosi i sussidi diretti dannosi per l'ambiente;

ad assicurare che sia sempre attuata una valutazione ambientale ex ante dei sussidi previsti dalle disposizioni normative e che entro il 30 giugno di ogni anno sia effettuato l'aggiornamento del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

G1.98

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Il Senato,

premessi che:

nel 2017, anche se il dato non è ancora ufficiale, si stima che le emissioni di gas serra in Italia siano cresciute fra lo 0,5 per cento e l'1 per cento negli ultimi 4 anni, in presenza di una modesta ripresa economica, il processo di decarbonizzazione sembra essersi fermato: l'intensità energetica del Pil è rimasta costante attorno ai 120 tep per milione di euro; i consumi di energia tra il 2014 e il 2017 sono tornati a crescere da 166 a oltre 170 Mtep: le rinnovabili, dopo la forte crescita del periodo 2005-2013, nell'ultimo quinquennio si sono quasi fermate intorno al 17 per cento del fabbisogno energetico, con una modesta crescita dal 17,4 nel 2016 al 17,7 per cento nel 2017;

dal Documento di programmazione economica e finanziaria e dal disegno di legge in esame, si evince che la sostenibilità e le scelte di green economy non siano fra le priorità di questo Governo;

si attendono ancora misure importanti quali: il nuovo decreto sulle rinnovabili; la risoluzione delle questioni aperte per l'*End of Waste*; il recepimento delle nuove Direttive europee sui rifiuti e l'economia circolare e il Piano delle misure per l'energia e il clima;

l'Italia spende, secondo Legambiente, ogni anno 14,8 miliardi di euro pubblici per aiutare direttamente o indirettamente la produzione e il consumo di gas, carbone e petrolio;

secondo *InfluenceMap*, tra i paesi del G7 l'Italia è quello con i maggiori sussidi alle fonti fossili in rapporto al PIL. Siamo allo 0,63 per cento a fronte di una media europea dello 0,17 per cento e molto oltre lo 0,20 per cento degli Stati Uniti e lo 0,23 per cento della Germania;

secondo il Fondo Monetario Internazionale, nel 2015 i sussidi alle fonti fossili a livello mondiale sono stati pari a 5.300 miliardi di dollari (10 milioni di dollari al minuto), pari al 6,5 per cento del PIL mondiale e più della spesa sanitaria totale di tutti i governi del mondo. L'aumento rispetto al 2013 è del 10,4 per cento;

tra chi aiuta di più le fossili secondo i dati FMI: la Cina con 2.272 miliardi di dollari (+22 per cento), seguita da Stati Uniti con 699 miliardi (+14

per cento) e Russia con 335 miliardi (5.7 per cento). In Europa, la maggior sostenitrice delle fonti fossili è la Germania con 55,6 miliardi di \$ (+10.5 per cento), seguita da Regno Unito con 41,2 miliardi (+12.2 per cento), Francia con 30,1 miliardi (+13.2 per cento), Spagna (24,1 miliardi), Repubblica Ceca (17,5 miliardi) e Italia (13,2 miliardi, dato questo del FMI leggermente inferiore a quanto stimato da Legambiente, appunto 14,8 miliardi);

eliminare gli incentivi alle fossili consentirebbe di ridurre le emissioni di CO₂ di 750 milioni di tonnellate, cioè il 5,8 per cento delle emissioni globali al 2020, contribuendo al raggiungimento della metà dell'obiettivo climatico necessario a contenere l'aumento di temperatura globale di 2° C;

nelle raccomandazioni che la Commissione europea ha inviato nel 2015 al Governo italiano (*Country Specific Recommendations*) il nostro Paese viene bacchettato per il ritardo nell'introdurre tasse modulate secondo il principio del «chi inquina paga», come la carbon tax, e nel rimuovere aiuti dannosi per l'ambiente, come quelli alle fossili;

l'adozione di una carbon tax è oramai da lungo tempo suggerita per interiorizzare e mitigare parte degli impatti ambientali e sanitari legati all'impiego dei combustibili fossili. L'introduzione di una fiscalità ambientale, era stata prevista anche in Italia con la «delega fiscale» del 2012. Una norma che non è mai stata approvata, malgrado una carbon tax avesse già fatto una effimera comparsa alla fine degli anni Novanta;

questo strumento fiscale è applicato con successo in Canada e in diversi paesi europei, dagli UK alla Svizzera. La Svezia, paese che l'ha introdotta nel 1991, ha alzato progressivamente il suo valore fino a 136 dollari/t ottenendo tra il 1990 e il 2013 una riduzione del 22 per cento delle emissioni a fronte di un aumento del Pil del 58 per cento. Considerato l'attuale basso prezzo dei combustibili fossili, molte istituzioni, dalla Banca Mondiale all'Agenzia Internazionale dell'Energia, hanno caldamente suggerito l'opportunità di tassare le emissioni di CO₂;

una carbon tax pari a 30 euro a tonnellata genererebbe un gettito pari a 15 miliardi, che potrebbero essere reinvestiti nella *green economy*;

è auspicabile che l'Italia abbandoni l'uso delle fonti fossili. Un'Italia che strutturalmente e strategicamente si affida alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica;

è necessario definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obiettivo nel 2030 l'Italia Carbon-free,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

a prevedere l'introduzione di un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione in modo da rendere il nostro Paese coerente con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

a definire in tempi brevi un piano clima ed energia che abbia come obiettivo, nel 2030, l'Italia Carbon-free.

G1.99

NUGNES

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2109 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2020,

premesso che:

il comma 610 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione delle opere idonee a superare lo stato emergenziale;

l'articolo 33 della legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), modificato dall'art. 11, comma 16- quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni con legge del 6 agosto 2015, n. 125, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli ha disposto che le medesime aree fossero di rilevante interesse nazionale e ha previsto inoltre la nomina di un commissario straordinario di governo e di un Soggetto attuatore (Inivitalia Spa) cui sono attribuiti i compiti per il risanamento ambientale;

l'articolo 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che il Ministro dell'ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività relative al Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli,

considerato che:

l'art. 1 comma 50 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto che per perseguire le bonifiche dei SIN contaminati da amianto sono stati stanziati 45.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, e 2017 dei quali euro 25.000.000,00 annui sono a favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli;

con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 4/del 18/02/2015, concernente Piani di individuazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza in materia di amianto finanziati ai sensi del citato art. 1, commi 50 e 51, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, e la ripartizione delle relative risorse;

sulla base dei fabbisogni richiesti dal Comune di Napoli, per il SIN di Bagnoli-Coroglio, il citato Decreto ha stanziato complessivamente la somma di ulteriori euro 10.492.726,00, a favore del medesimo Comune nelle annualità 2016/2017, per finanziare l'intervento «Completamento bonifica da amianto area ex Eterni C (progetto ex Bagnolifutura);

al fine di garantire l'adozione delle iniziative necessarie al superamento della situazione di pericolo ambientale a tutela della pubblica incolumità, nelle aree ex Ilva ed ex Italsider è stato stipulato con il 16 aprile 2016 l'accordo di programma con il comune di Napoli con cui si destinano 4.500.000,00 a valere sulla disponibilità residua delle risorse precedentemente stanziato dal Ministero dell'ambiente;

rilevato che:

nonostante lo stanziamento di risorse finanziarie pregresse, il SIN di Bagnoli-Coroglio versa in condizioni di estremo degrado per cui è necessario intervenire con ulteriori finanziamenti per dare seguito al recupero ambientale del suddetto sito e per consentire la realizzazione del progetto «Bagnoli 24»,

impegna il Governo a:

a) intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze e in tempi congrui qualsiasi iniziativa normativa volta a completare definitivamente il risanamento dell'area di Bagnoli-Coroglio;

b) intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, una revisione normativa finalizzata alla bonifica radicale del sito di Bagnoli-Coroglio.

G1.100

NUGNES

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2109 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2020,

premesso che:

il comma 424 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte a garantire misure idonee la situazione di criticità ambientale e sanitaria,

considerato che:

la parte *sesta-bis* riguarda la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;

gli articoli 318-*quater*, comma 2, e 318-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, prevedono che i versamenti derivanti dalle oblazioni pagate dai

contravventori siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, riassegnate al bilancio dei Ministeri della Giustizia, dell'Interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in misura pari alla metà per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché pari a un quarto, rispettivamente, per il Ministero della Giustizia e per il Ministero dell'Interno.

considerato inoltre che:

la normativa di riferimento non chiarisce quali organi amministrativi sono competenti ad incassare le sanzioni pecuniarie nonostante il pagamento di tali importi rappresenti una condizione essenziale ai fini della positiva conclusione della procedura di estinzione dei reati,

si impegna il Governo a:

a) precisare con interventi normativi sia gli organi amministrativi volti a incassare le sanzioni pecuniarie che la destinazione dei proventi delle oblazioni di cui in premessa.

G1.101

MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 411 dell'A.S. 981 prevede uno stanziamento annuo per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 per l'istituzione del Tecnopolo mediterraneo per lo sviluppo sostenibile;

l'istituto si occupa dello svolgimento di attività di ricerca innovativa nell'ambito dell'energia solare e dell'economia circolare,

ritenuto che:

una corretta e virtuosa applicazione dell'economia circolare, anche secondo le previsioni adottate dall'Unione europea sul tema, comporta una forte riduzione del rifiuto come prodotto, una crescente percentuale di prodotto riciclato e contestualmente una drastica riduzione della quota di rifiuti smaltiti in discarica ed incenerimento;

l'utilizzo di tali impianti di incenerimento comporta un alto rischio di inquinamento atmosferico, in particolare nelle zone della pianura padana

dove le concentrazioni di gas inquinanti superano i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria,

impegna il Governo a:

promuovere il graduale superamento di questi impianti, adottando metodi tecnologicamente avanzati ed alternativi di smaltimento, al fine di tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

G1.102

MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il comma 614 dell'A.S. 981 introduce, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 90 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi,

considerato che:

l'utilizzo di tecnologie elettriche consente di ridurre le emissioni di CO₂: una vettura spinta esclusivamente dalle batterie, ricaricata con elettricità derivante da fonti energetiche fossili e rinnovabili, consente di ridurre complessivamente le emissioni di CO₂ fino al 30 per cento nel paragone con un veicolo con motore a combustione interna;

la diffusione dell'auto elettrica consentirebbe di ridurre le emissioni (polveri sottili) legate al trasporto, rendendo le nostre città più pulite e vivibili, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, frequentemente, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

è necessario incentivare l'acquisto di tale mezzo in particolare nelle amministrazioni locali e presso le diverse realtà associative territoriali che

offrono servizi di tutela verso i cittadini, in modo anche da offrire un modello di trasporto da seguire da parte dei privati,

impegna il Governo a:

prevedere, per quanto di propria competenza, l'adozione di adeguate misure destinate ad agevolare l'acquisto di veicoli elettrici da parte delle amministrazioni e delle aziende sanitarie locali, e di cooperative sociali e associazioni impegnate in servizi di assistenza a livello territoriale.

G1.103

MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il provvedimento in esame prevede diverse misure in materia di efficienza energetica e di qualità ambientale;

la qualità dell'aria sul territorio nazionale ed in particolare nelle maggiori aree metropolitane è attualmente caratterizzata dalla presenza di PM10, PM2,5 e NO2 in concentrazioni superiori ai limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

secondo i dati diffusi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e dall'OMS, i territori della pianura padana sarebbero la zona più inquinata d'Europa;

a causa dell'inquinamento rilevato, l'Italia ha il triste primato europeo di morti premature, circa 85.000 l'anno, e di malattie infantili,

ritenuto che:

è necessario prevedere misure urgenti per prevenire e ridurre le concentrazioni di inquinanti per il miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria;

è necessario utilizzare in modo coordinato gli strumenti normativi e finanziari attualmente previsti dal nostro ordinamento, definendo modalità di intervento omogenee su tutto il territorio nazionale, e in particolare all'interno di bacini e aree vaste omogenee, tenendo conto delle diverse realtà locali, e valutare i risultati conseguiti con le singole misure, al fine di rendere mag-

giornamente efficaci le politiche di prevenzione e tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti,

considerato che:

per raggiungere tali finalità, il Ministero dell'Ambiente ha firmato un Protocollo d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni e favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica;

tale Protocollo è già stato adottato dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia, dal Veneto e dal Piemonte;

sarebbe opportuno prevedere tra gli interventi previsti quello atto a favorire il trasporto ferroviario di mezzi pesanti con merci in modo da ridurre le emissioni di gas inquinanti soprattutto nelle zone dove le emissioni superano i limiti consentiti,

impegna il Governo a:

promuovere, mediante atti di propria competenza, l'adozione di tale Protocollo in tutte le regioni d'Italia, in particolare nelle aree più inquinate del nostro Paese come il Nord Italia, incentivando l'adozione degli interventi in esso previsti e favorendo il trasporto ferroviario di mezzi pesanti con merci, in modo da evitare ulteriori danni all'ambiente e alla salute dei cittadini, in particolare dei minori.

G1.104

MORONESE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 610 reca disposizioni volte ad assicurare la realizzazione delle opere idonee a superare lo stato emergenziale,

considerato che:

con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, ai sensi del comma *z-bis* dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli

interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014, relativa alla Procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077. A seguito di tale nomina si è messo in moto, per ciascuno degli 80 siti assegnati, il processo di bonifica/messa in sicurezza degli stessi con una metodologia che contrappone il «fare veloce ma correttamente» alle inerzie e carenze di organizzazione riscontrate,

considerato che:

grazie all'attività commissariale è stato messo in atto un metodo di lavoro operativo idoneo alle circostanze, utile ed efficace per affrontare tutte le criticità rilevate. Una metodologia che unisce l'accertamento delle responsabilità alla prevenzione, raccolta delle informazioni e integrazione con le attività info-investigative;

decorsi 3 semestri dalla nomina del Commissario (marzo 2017 - 80 siti affidati) il lavoro ha portato alla fuoriuscita dalla procedura di n. 16 discariche abusive, a cui si aggiungono quindi 12 bonificate e accolte dalla UE nella richiesta di espunzione dall'infrazione dello scorso 2 giugno 2018, per un totale complessivo di 28 siti. Tutto ciò ha prodotto un risparmio sulla penalità inflitta all'Italia: la Sanzione Europea quindi, per gli 80 siti affidati al Commissario Straordinario, è passata da 32.400.000 euro annui a 21.200.000 euro con un risparmio a giugno 2018 di 11.200.000 euro,

considerato infine che:

sul territorio nazionale sono individuabili numerosi siti abusivi che attendono da anni la bonifica, per i quali, nella maggior parte dei casi gli enti locali competenti hanno anche stanziato i fondi necessari ma per una lentezza procedurale ancora non sono state realizzate,

impegna il Governo a:

intervenire, anche con appositi atti normativi, al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle competenze del Commissario straordinario, riconoscendo un ruolo di coordinamento per assicurare in tempi celeri la bonifica o la messa in sicurezza dei siti di discarica anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014.

G1.105

MALLEGNI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la partecipazione piena e sostenuta alle attività culturali e artistiche, lungo tutta l'arco della vita, fin dai primi passi, contribuisce a raggiungere e a mantenere una condizione di benessere, essenziale per la buona salute fisica e mentale;

evidenze cliniche e ricerche scientifiche lo dimostrano ormai da decenni in modo specifico e autorevole, attestando il valore di un approccio alla salute nel quale i temi dello sviluppo umano diventano parte integrante delle strategie di prevenzione e di cura, come raccomanda anche l'OMS-Organizzazione mondiale della Sanità. Nella stessa direzione si muove la nuova Agenda per la Cultura europea;

studi internazionali hanno documentato l'efficacia della partecipazione culturale e i conseguenti minori costi in termini di spesa sanitaria e socio-assistenziale diretta, in particolare con riferimento all'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età - caratterizzate dalla rottura delle reti sociali -, alla qualità della vita dei malati;

ampia oggi è ancora la fascia di popolazione che non partecipa ad alcuna attività culturale, da coinvolgere per contrastare i rischi in termini di inadeguatezza delle competenze rispetto agli scenari in evoluzione e conseguenti ricadute in termini di qualità della vita e ben-essere percepito;

la numerosità delle sperimentazioni che si stanno conducendo con successo da anni in alcune aree del nostro Paese (dall'arte negli ospedali, al ruolo delle esperienze culturali per l'accompagnamento dei malati di Alzheimer e dei loro *caregiver*, per fare alcuni esempi) hanno ormai raggiunto una fase di maturità tale da potersi trasformare in pratiche e protocolli condivisibili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare un tavolo nazionale permanente, al quale siedano il Ministero della Salute, il MiBAC, il Miur, il Ministero per la Famiglia e la Disabilità, la Conferenza Stato-Regioni-Città, con il compito di predisporre un documento strategico per il coordinamento delle iniziative

e degli studi afferenti l'invecchiamento attivo, alla terza e quarta età e di seguirne periodicamente gli sviluppi.

G1.106

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi;

considerato che:

le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;

per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;

la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;

l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per

disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;

il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;

ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

G1.107

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 641 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di prelievo erariale unico;

i successivi commi 646-649 recano disposizioni in materia di giochi,

considerato che:

tra il 2000 e il 2016, la raccolta complessiva da giochi, indice dell'ampiezza del mercato, è - aumentata di cinque volte, passando in termini reali da 20 a circa 96 miliardi di euro: Stime recenti quantificano in oltre 102 miliardi la raccolta nel 2017. Nel 2016, le vincite hanno superato i 77 miliardi e il *payout*, cioè la percentuale della raccolta che in media viene restituita ai giocatori sotto forma di vincita/premio, si è attestato a circa l'80 per cento. Il restante 20 per cento, pari a una spesa effettiva dei giocatori (differenza tra raccolta e vincite) di oltre 19 miliardi, si è ripartito tra le entrate erariali, cir-

ca 10 miliardi (10,5 per cento della raccolta) e il fatturato del settore, oltre 9 miliardi (8,5 per cento della raccolta); la raccolta (volume complessivo delle puntate in azzardo) è passata da 24, 7 miliardi nel 2004 a 102 miliardi nel 2017 (+ 412 per cento) mentre nello stesso periodo le entrate per l'erario sono cresciute 10 volte meno, passando da circa 7,3 miliardi a 9,8 miliardi (+34 per cento);

questo è dovuto al fatto che sono state introdotte forme di azzardo a maggior *payout* (percentuale delle puntate restituite in forma di «vincite») e minore tassazione, che rendono più appetibile il gioco d'azzardo;

elevati *payout* (percentuali delle puntate redistribuite come «vincita») sono effettivamente percepiti come incentivanti da chi gioca d'azzardo;

una parte consistente dei *payout* viene frazionato in microvincite e queste, rendendo più frequente lo stimolo emotivo della vincita, anche quando essa corrisponde sostanzialmente alla somma appena puntata, amplificano l'erronea percezione della probabilità di vincita e portano a sottostimare le perdite reali, trattenendo le persone ad azzardare in modo prolungato e ripetitivo;

tali incentivazioni e le distorsioni cognitive indotte sono fattori di rischio per lo sviluppo del disturbo da gioco d'azzardo;

già nel 2012 la Consulta Nazionale Antiusura Stimava in 70 milioni di giornate lavorative il tempo dedicato all'azzardo a fronte di una raccolta complessiva di circa 80 miliardi;

ad oggi il volume di azzardo è ulteriormente aumentato a 102 miliardi e le stime per il 2018 indicano un ulteriore aumento di circa 4 miliardi;

il tempo dedicato all'azzardo, la frequenza e la durata delle sedute di azzardo, facilitano sviluppo di assuefazione, compulsività, danni alle relazioni sociali e familiari;

le entrate generate dal comparto dei giochi si distinguono a seconda che il gettito rientri tra le entrate extra-tributarie o tributarie. Nel primo caso il prelievo fiscale viene calcolato in maniera residuale e si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta), le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco,

impegna il Governo:

- nell'ambito della riforma complessiva di cui in premessa, a dare priorità alla tutela della salute e alla prevenzione nonché al contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;

- a varare un programma di riforma per la riduzione della raccolta complessiva da giochi, utilizzando un aumento generale del prelievo fiscale e la diminuzione dei *payout* come elementi disincentivanti, finalizzati ad una riduzione della raccolta che riporti la situazione a regimi più sostenibili sul piano della salute pubblica e della promozione di valori quali la famiglia, il risparmio, l'impegno sociale, il merito personale.

G1.108

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi,

considerato che:

il comma 943 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (sostituzione della AWP con A WPR) e la dismissione dei vecchi apparecchi entro il 2019;

l'articolo 9-*ter* del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge . 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure volte al monitoraggio dell'offerta dei giochi prevedendo l'istituzione anche di una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale;

il successivo articolo 9-*quater* ha introdotto misure a tutela dei minori prevedendo che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria e stabilendo le relative sanzioni per gli esercizi commerciali che non si adeguino alla normativa;

il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in quanto tale è necessario che questa sia garantita;

i dati personali, contenuti ad esempio nella tessera sanitaria necessaria per l'utilizzo di apparecchi di intrattenimento, identificano o rendono identificabile una persona fisica e possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, abitudini, stato di salute, situazione economica, stato civile, o comunque tutti quei dati sensibili la cui diffusione può essere oggetto di un trattamento illecito;

è infatti noto che questi dati siano ormai diventati oggetto di un vero e proprio commercio, spesso a vantaggio di società private che ne fanno un uso illecito e dai quali traggono comunque notevoli profitti;

la disponibilità di «big data» è stata utilizzata dall'industria internazionale per affinare l'efficacia dei software dei prodotti di azzardo al fine di renderli più aggressivi e performanti;

è necessario escludere ogni possibilità di profilazione delle reazioni dei fruitori di gioco d'azzardo agli stimoli forniti dalle interfacce grafiche, dagli esiti delle puntate e dalle vincite erogate,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di mettere in atto ogni iniziativa, anche di tipo normativo, utile a garantire che i dati raccolti per l'elaborazione della banca dati summenzionata, quelli acquisibili dalle tessere sanitarie necessarie all'uso di apparecchi di intrattenimento e quelli rilevabili dalla futura rete A WPR, non siano in alcun modo divulgati o utilizzati a fini diversi da quelli volti ad una maggiore tutela della salute pubblica, né acquisibili, né cedibili o utilizzabili da soggetti privati.

G1.109

ENDRIZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi 646-649 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame recano disposizioni in materia di giochi,

considerato che:

l'articolo 9-*quater* del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto misure a tutela dei minori in relazione all'eccesso di quest'ultimi a giochi o scommesse con vincite in denaro. In particolare l'articolo dispone che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento sia consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. Si prevede altresì che dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi privi di meccanismi idonei a impedire ai minori l'accesso al gioco debbano essere rimossi dagli esercizi commerciali nei quali sono collocati;

secondo il Rapporto «Consumi d'azzardo 2017» elaborato dal Reparto di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ifc-Cnr) il 10,8 per cento degli studenti minori di diciotto anni ignora che il gioco d'azzardo sia illegale e ben il 33,6 per cento dichiara di aver giocato d'azzardo nel corso del 2017. Il rapporto affronta direttamente il tema della facilità di accesso ai luoghi di gioco evidenziando come solo il 27,1 per cento abbia avuto problemi a giocare d'azzardo in luoghi pubblici perché minorenni;

l'offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro ha avuto una crescita notevole nel corso degli ultimi anni e anche la domanda si è resa più dinamica. L'espansione del mercato è stata infatti sensibilmente influenzata dalla forte innovazione nelle modalità di gioco che, attraverso la diffusione di *internet*, ha ampliato le possibilità, soprattutto per i minori, di effettuare puntate attraverso la rete anche direttamente dai propri dispositivi mobili;

le misure a tutela dei minori introdotte dall'articolo in esame sono certamente di fondamentale importanza per la protezione di soggetti così vulnerabili dalle gravi dipendenze che il gioco può provocare. Tuttavia le stesse misure non sembrano sufficienti a contrastare in maniera efficace i rischi connessi ad una così ampia offerta online di giochi e scommesse che infatti ha coinvolto nel corso del 2017 almeno il 18,1 per cento dei giovani giocatori,

impegna il Governo:

a prevedere misure a tutela dei minori, analoghe a quelle previste dall'articolo in esame per gli apparecchi di intrattenimento collocati nei locali commerciali, anche per quanto riguarda la vasta offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro, nelle reti di raccolta fisiche e/o presenti su *internet* e accessibili ad oggi anche ai minori.

G1.110

AIROLA, SANTILLO, DI GIROLAMO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, LUPO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 61, del provvedimento in esame autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e di promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili,

considerato che:

in tema di mobilità sostenibile, l'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, prevede, al comma 3-*quater*, lettera *b*), l'obbligo, per gli affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di perseguire il miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità ambientale;

nel mese di ottobre 2018, il Parlamento Europeo ha approvato norme più stringenti riguardo alle emissioni veicolari al fine di superare gradualmente la diffusione e l'utilizzo di motori alimentati con carburante diesel,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa volta a far sì che gli affidatari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei servizi in questione, siano tenuti a sostituire gradualmente il materiale rotabile a trazione diesel con materiale rotabile alimentato a combustibili alternativi e/o trazione elettrica.

G1.111

DONNO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, DI GIROLAMO, DESSÌ, LUPO, PATUANELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

l'articolo 1, comma 61, del presente disegno di legge autorizza la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di mezzi di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, al fine di promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili,

considerato che:

al fine di favorire la mobilità sostenibile, l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha istituito un fondo destinato, tra l'altro, ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese proprio nei settori di spesa relativi alla mobilità sostenibile;

l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha finanziato i seguenti percorsi ciclabili: Verona-Firenze (Ciclovía del Sole), Venezia-Torino (Ciclovía VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (Lecce) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovía dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovía del Garda, ciclovía Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovía Sardegna, ciclovía Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovía Tirrenica e ciclovía Adriatica,

considerato inoltre che:

la Dorsale Adriatica della Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese completa la traccia del percorso della Ciclovía dell'Acquedotto Pugliese, da Capo-

sele (Avellino) a Santa Maria di Leuca (Lecce), inserita fra le quattro ciclovie di priorità nazionale nella legge di stabilità 2016, attualmente in fase di realizzazione (è in corso l'attività di progettazione di primo livello, propedeutica all'assegnazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture);

la predetta opera, lunga circa 60 chilometri, consentirebbe di agganciare la città di Lecce alla Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, inserendo la capitale del Barocco fra le attrattive della Ciclovia e, dunque, elevando l'appeal della infrastruttura in fase di realizzazione e mettendo in relazione direttamente aree molto importanti sotto il profilo turistico come la Valle d'Itria e il Salento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rifinanziare il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per destinarlo alla progettazione e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere a quelli già finanziati dal l'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dando priorità ai tracciati che costituiscono il completamento di ciclovie già in fase di progettazione o realizzazione.

G1.112

TURCO, SANTILLO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 61 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che, al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili nelle città, è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica,

considerato che:

al fine di favorire la mobilità sostenibile, il comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, a fini: «della progettazione e della realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese), Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB) di Roma, ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclo-

via Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare nuovi percorsi in aggiunta a quelli già previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche includendo la Ciclovia del Mar Piccolo di Taranto.

G1.113

VONO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, COLTORTI, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi da 512 a 515 dell'articolo 1 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma,

considerato che:

nel corso degli anni le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole superiori si è rivelato farraginoso. Il meccanismo previsto infatti dalla legge n. 104/2013 (Piani triennali predisposti dalle Regioni per utilizzo di mutui BEI) si è dimostrato talmente lento che al termine del corrente anno risultano necessarie ancora proroghe per gli interventi a valere sulle risorse previste per l'anno 2016; ciò determina forti ritardi in tutto il processo di progettazione e realizzazione degli interventi;

inoltre, i progetti di edilizia scolastica delle Province ritenuti ammissibili nei bandi regionali, e quindi potenzialmente cantierabili nell'immediato sono 770 per un importo pari a 1 miliardo e 991 milioni di euro. Il fondo nazionale previsto a tale scopo ha una dotazione pari a circa 1 miliardo e 400 milioni di euro: pur nell'ipotesi ottimistica che in tutte le graduatorie regionali sia riconosciuta la riserva per le scuole superiori pari ad almeno il 30 per cento delle risorse, sarebbero considerati finanziabili interventi per solo 500 milioni

di euro, a fronte di un fabbisogno attestato per progetti necessari e immediatamente cantierabili di ulteriori 1, 5 miliardi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di snellire le procedure di assegnazione delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole superiori, in modo tale da consentire interventi tempestivi ed efficaci alle Province e Città metropolitane;

a valutare l'opportunità di stanziare delle risorse ad hoc esclusivamente per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà delle Province e città metropolitane in modo tale da assicurare la copertura finanziaria di tutti i progetti immediatamente cantierabili.

G1.114

VONO, DESSÌ, DI GIROLAMO, LUPO, RICCIARDI, SANTILLO, COLTORTI, ORTIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi da 512 a 515 dell'articolo 1 disciplinano l'attribuzione alle Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 (complessivi 3,750 miliardi) per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno, entro il 20 gennaio 2019, sulla base dei criteri indicati dalla norma,

considerato che:

una recentissima rilevazione dell'UPI, effettuata su sollecitazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Provveditorati OOPP, a seguito degli eventi del Ponte Morandi a Genova, ha fatto emergere che, su un numero complessivo di oltre 5900 opere, quasi 2000 necessitano di interventi urgenti in quanto già soggette a limitazione di transito o portata;

inoltre, sarebbe necessario sottoporre a monitoraggio oltre 14.000 opere per un complessivo fabbisogno di 560 milioni di euro; mentre le risorse necessarie per la messa in sicurezza ammonterebbero ad oltre 2,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di delineare, nel più breve tempo possibile, un piano pluriennale di risorse per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie di competenza provinciale;

a valutare l'opportunità di prorogare la data limite entro la quale resta elevato da 3 a 5 dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo del ricorso all'anticipazione di tesoreria per gli enti locali, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, in particolar modo in relazione agli interventi di manutenzione delle infrastrutture;

a valutare l'opportunità di consentire alle province e alle città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, unicamente per il finanziamento delle misure di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

G1.115

LUPO, RICCIARDI, COLTORTI, DESSÌ, DI GIROLAMO, SANTILLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi da 609 a 610 dell'articolo 1 del provvedimento in esame attribuiscono all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

gli interventi finanziati sono finalizzati al contrasto degli effetti negativi, diretti ed indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione città-porto,

considerato che:

con riferimento all'esigenza di favorire lo sviluppo dell'intermodalità in tutto il territorio nazionale, è necessario che il sistema dei trasporti e della logistica, di primaria importanza per la crescita del Paese, sia reso efficiente, anche attraverso lo svecchiamento massiccio del parco veicolare, tenuto conto che ci sono in circolazione ancora numeri piuttosto elevati di veicoli di vecchia generazione;

allo stesso tempo, è di interesse dell'intera collettività che la mobilità sia efficace e sicura ma prioritariamente sostenibile dal punto di vista

ambientale, tenuto conto che oltre il 50 per cento delle merci viene trasportato su strada,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un fondo per il rinnovo del parco veicolare merci che porti gradualmente alla sostituzione dei mezzi più obsoleti con mezzi dotati di più efficaci meccanismi di sicurezza, quali la cosiddetta frenata assistita, e a minore impatto ambientale, come i mezzi ad alimentazione ibrida, ai fini di assicurare una maggiore sicurezza nel trasporto su strada e un minore impatto ambientale, diminuendo così i costi esterni per la collettività.

G1.116

DI GIROLAMO, COLTORTI, DESSÌ, LUPO, RICCIARDI, PATUANELLI, SANTILLO, GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 40 dell'articolo 1 reca disposizioni per la proroga delle detrazioni per gli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione edilizia e acquisto mobili previste dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

la legge di bilancio 2018, oltre a prorogare al 31 dicembre 2018 le detrazioni sugli investimenti per interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari e confermare la scadenza al 31 dicembre 2021 per quelle sulle parti comuni degli edifici, ha introdotto le seguenti innovazioni al meccanismo: la revisione della struttura delle aliquote al fine di legare maggiormente il beneficio economico al risparmio energetico conseguibile tramite l'intervento (riduzione del beneficio al 50 per cento per finestre, schermature, caldaie a condensazione e a biomassa); l'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi per gli interventi incentivati; l'introduzione di massimali di costo specifico per le tecnologie; l'estensione della cedibilità del credito agli interventi su singole unità immobiliari; l'istituzione di un fondo per la concessione di garanzie sugli eco-prestiti; l'estensione del meccanismo di monitoraggio agli

interventi di efficienza eseguiti con il meccanismo delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-*bis* del TUIR),

considerato che:

nel quadriennio 2014-2017 è stato realizzato circa un milione e mezzo di interventi, di cui oltre 420.000 nel 2017, anno in cui oltre la metà di essi ha riguardato la sostituzione di serramenti, e per circa il 20 per cento la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;

gli investimenti attivati nel quadriennio ammontano a circa 13,5 miliardi di euro:

oltre il 40 per cento delle risorse è stato destinato ai serramenti; circa il 25 per cento alla coibentazione di solai e pareti; circa il 9 per cento alla riduzione del fabbisogno energetico dell'intero edificio.

dall'avvio del meccanismo (2007) gli investimenti mobilitati dalle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici sono pari a 35,5 miliardi di euro con una riduzione dei consumi di energia di circa 1,31Mtep/anno,

si impegna il Governo:

a) a prorogare, per il triennio 2019-2021, le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;

b) a prorogare il termine del 31 dicembre 2021, previsto per le spese degli interventi di adeguamento sismico ai fini delle detrazioni fiscali, al 31 dicembre 2024, con la finalità di dare certezza nel tempo alla norma e a invogliare i cittadini e gli operatori del settore avviare le procedure;

c) a valutare l'opportunità di:

1. prevedere la possibilità che gli immobili siano classificati, secondo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, così come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2017, n.65, indipendentemente dalla contemporanea realizzazione degli interventi di miglioramento sismico;

2. prevedere che le spese sostenute possano beneficiare di una percentuale di detrazione, pari al 70 per cento, a prescindere dalla tipologia dell'immobile e dagli eventuali interventi di adeguamento sismico necessari;

3. prevedere un massimale di spesa pari a 1.200,00 euro ad alloggio per immobili unifamiliari, 850 euro ad alloggio per immobili fino ad un massimo di 10 appartamenti, e a 700 euro ad alloggio per edifici superiori a 10 appartamenti con un tetto massimo di 18.000 euro;

4. prevedere che, nel caso in cui sull'immobile classificato venissero successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione sismica rientrino comunque nel massimale dei 96.000 euro previsti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

5. prevedere la possibilità che sia un solo condomino a sostenere la spesa complessiva necessaria e che il medesimo possa detrarre dall'imposta lorda il 70 per cento dell'intera spesa sostenuta, ripartita in 5 anni;

6. prevedere l'obbligo da parte dei professionisti di inviare le risultanze delle classificazioni sismiche comprensive delle verifiche, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini di alimentare la banca dati citata all'art 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;

7. prevedere la possibilità, anche per gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, di usufruire del regime di cui al punto 1, per gli immobili che costituiscono il patrimonio in proprietà o gestito per conto dei comuni, adibito ad edilizia residenziale pubblica.

G1.117

BOTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi da 607 a 610 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, relativamente al crollo del «ponte Morandi» di Genova dispongono, tra l'altro l'erogazione di un contributo pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 in favore degli autotrasportatori, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al crollo, nonché il finanziamento di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la Zona franca urbana della Città metropolitana di Genova,

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, prevede la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la ricostruzione;

il successivo comma 6 dell'articolo 1 individua il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento responsabile dell'evento, in quanto

responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa;

il comma 1-ter del succitato decreto reca misure per la tutela del diritto all'abitazione, prevedendo, al comma 1, che al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario straordinario, può stipulare l'atto di cessione del bene o del diritto reale con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della città di Genova,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché il Commissario straordinario per la Città di Genova delimiti la zona di interferenza del cantiere ai fini del riconoscimento di ulteriori indennizzi per le unità immobiliari ivi ubicate, specificando che: *a)* gli indennizzi spettino ai titolari dei diritti di godimento, purché residenti negli immobili interferiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; *b)* siano determinati fino ad un massimo di euro 1600 ad abitazione; *c)* spettino ai residenti degli immobili interferiti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per ogni mese di durata dei lavori;

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere che il concessionario del tratto autostradale versi sulla contabilità speciale del Commissario straordinario le somme necessarie al pagamento degli indennizzi, o, in caso di omesso versamento, prevedere che il Commissario straordinario possa individuare un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie all'integrale pagamento degli indennizzi a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello stato nei confronti del concessionario alla data dell'evento.

G1.118

MANTOVANI, AIROLA, CORBETTA, CROATTI, GUIDOLIN, LANZI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, NOCERINO, PARAGONE, PIRRO, RICCARDI, VANIN, VONO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» (A.S. 981),

premesso che:

il provvedimento in esame, dai commi 155 a 159, prevede incentivi, per gli anni 2019 e 2020, in favore di giovani conducenti (che non abbiano compiuto i 35 anni d'età) nel settore dell'autotrasporto merci, disponendo, in

particolare, il rimborso del 50 per cento delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'autotrasporto per conto terzi;

secondo i dati della Cgia di Mestre riguardanti l'autotrasporto di merci, nel triangolo produttivo Milano-Bologna-Padova transitano ogni giorno 240 mila mezzi pesanti, oltre il 60 per cento in più rispetto al secondo triangolo industriale italiano Torino-Milano-Genova dove si arriva a 148 mila unità. L'A4 Brescia- Padova, che registra 26.242 veicoli pesanti medi giornalieri, risulta l'autostrada più trafficata d'Italia. Seguono l'A4 Milano-Brescia con 24.699, l'A1 Milano-Bologna con 21.663, l'A1 Bologna-Firenze con 16.490, l'A14 Bologna-Ancona con 15.069 e infine il Passante/Tangenziale di Mestre con 13.829;

la presenza, ogni giorno, su tali tratte autostradali, di numerosi mezzi pesanti con merci che ingombrano la carreggiata determina un aumento del traffico su tali tratte e un incremento del pericolo di incidenti;

inoltre, la circolazione di tali mezzi aumenta l'inquinamento nell'atmosfera e determina di conseguenza danni alla salute dei cittadini e dei bambini, in particolare in zone come quelle della pianura padana dove le concentrazioni di gas nocivi superano, frequentemente, i limiti imposti dalla normativa nazionale e comunitaria;

secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (Eea) il trasporto pesante su strada è uno dei maggiori imputati per quanto riguarda la produzione di inquinamento da ossidi di azoto e di particolato sottile, circa la metà del totale degli inquinanti immessi in atmosfera, con costi economici che si aggirano sui 43-46 miliardi di euro l'anno;

sempre secondo l'Eea, l'inquinamento prodotto da tali mezzi pesanti è il principale responsabile di 100 milioni di giorni di assenza per malattia e 350 mila morti premature in tutta Europa,

ritenuto che:

è necessario, come già realizzato in alcuni Paesi europei confinanti con l'Italia, intensificare il sistema di trasporto intermodale ferro-gomma che consenta un minor ingombro delle carreggiate, con una diminuzione del traffico;

sarebbe in particolare opportuno prevedere l'adozione di tale sistema nelle zone del Paese in cui le concentrazioni di inquinanti spesso superano i limiti imposti dalle normative vigenti,

impegna il Governo a:

prevedere, mediante atti di propria competenza, misure finalizzate a ridurre il traffico autostradale attraverso la realizzazione di un piano per l'adeguamento del sistema di trasporto ferroviario nazionale che consenta lo spostamento dei mezzi pesanti con merci attraverso l'Italia e dall'Italia verso

i Paesi confinanti, in modo da migliorare la qualità ambientale e diminuire i danni alla salute dei cittadini.

G1.119

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 625 prevede che la deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive sia differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione della disposizione in premessa, gli enti creditizi e finanziari identificabili come operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi dell'articolo 111-*bis* del testo unico bancario, nonché gli enti che erogano almeno il 10% del proprio portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica nell'ottica di incentivare percorsi di sviluppo umano, di crescita ecosostenibile e di cittadinanza responsabile migliorando gli indicatori di benessere equo e sostenibile.

G1.120

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 631 reca disposizioni in merito alla facoltà di applicazione dell'*International financial reporting standard* (IFRS) 9,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di escludere dall'applicazione della disposizione in premessa gli enti creditizi e finanziari identificabili come operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi dell'articolo 111-*bis* del testo

unico bancario, nonché gli enti che erogano almeno il 10% del proprio portafoglio crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica nell'ottica di incentivare percorsi di sviluppo umano, di crescita ecosostenibile e di cittadinanza responsabile migliorando gli indicatori di benessere equo e sostenibile.

G1.121

CASTALDI, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO, GIROTTO, PARAGONE, LANZI, ANASTASI, VACCARO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premessi che:

i commi 643 e seguenti del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di entrate locali;

la valutazione catastale delle piattaforme petrolifere è un tema complesso, come si evince anche da alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenze nn. 13794/2005 e 3618/2016), che hanno riconosciuto la competenza territoriale del Comune «frontista» sugli immobili realizzati e stabilmente infissi al suolo marino entro le 12 miglia marine;

la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, nel confermare la competenza territoriale del Comune come soggetto attivo d'imposta per le acque antistanti il proprio territorio e ribadire che il fondale marino appartiene allo Stato e il diritto di sfruttamento minerario è soggetto a concessione demaniale, ha affermato che tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini ICI/IMU indipendentemente dalla loro iscrizione catastale;

la stessa sentenza ha affermato che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.652, convertito con modificazioni dalla legge 1249 del 1939, i fabbricati da accatastare sono anche le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo demaniale marino in quanto dotati di autonomia funzionale e reddituale;

la Corte ha osservato, inoltre, che le piattaforme petrolifere costituiscono un cespite economico produttivo di reddito indipendente ed autonomo rispetto alle centrali a terra e in quanto tale se fosse accatastato andrebbe in categoria D/7;

la Corte di Cassazione ha espressamente confermato tale orientamento con due ulteriori pronunce - nn. 19509 e 19510 del 30 settembre 2016 - rese successivamente alla notifica di un ricorso promosso da Soc. ENI S.p.A., nelle quali la Corte ha ribadito la soggezione ad ICI «di piattaforme petrolifere/estrattive oggetto di provvedimenti statuali di concessione di coltivazione

mineraria in specchio acqueo frontistante la costa e ricompreso in un determinato territorio comunale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di apportare le necessarie modifiche normative al fine di prevedere che, le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'Istituto idrografico della Marina, siano classificabili nella categoria catastale D/7;

prevedere, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale ad una distanza non superiore alle dodici miglia, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

G1.122

DI NICOLA, DI MARZIO, MOLLAME, BOTTO, Marco PELLEGRINI, URRARO, LOMUTI, CRUCIOLI, LEONE, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame del disegno, di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi da 12 a 17 prevedono un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti, nell'ottica di favorire l'attività dei soggetti medesimi; contemporaneamente agli incentivi all'attività d'impresa è di rilevanza fondamentale per il benessere economico del Paese, che lo Stato preveda misure sempre più efficaci ed idonee a contrastare l'evasione fiscale;

grazie alle politiche di contrasto all'evasione fiscale attuate negli ultimi anni, oltre 20 miliardi di euro sono stati riportati nelle casse dello Stato grazie all'attività di recupero complessivo dell'evasione svolta da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2017. Di questo importo, 11 miliardi derivano da versamenti diretti in seguito a controlli, 1,3 miliardi di euro da lettere per la *compliance*, 7,4 miliardi da ruoli e 400 milioni di euro dagli accertamenti, sulle richieste di adesione alla prima *voluntary disclosure*;

il gettito spontaneo gestito da Agenzia delle entrate attraverso i servizi forniti ai contribuenti si attesta a 412,6 miliardi, cioè 7,6 miliardi in più (+1,9 per cento) rispetto al dato 2016 (405 miliardi). In netto aumento anche il

dato di Agenzia delle entrate-Riscossione, 12,7 miliardi di euro, in parte dovuto alla definizione agevolata che, complessivamente ha raggiunto 6,5 miliardi di euro nel solo 2017,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere uno strumento che agisca non solo come argine ad una condotta già realizzata, ma che operi da deterrente al fine di dissuadere dal porre in essere la condotta evasiva stesso;

a valutare l'opportunità di modificare l'attuale disciplina delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, introducendo come sanzione accessoria la revoca di licenze, concessioni o autorizzazioni necessarie all'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo, da comminarsi nel caso in cui la sanzione primaria superi un determinato ammontare.

G1.123

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi 299 e 300 autorizzano una spesa di 25 milioni di euro annui per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di soggetti con disabilità fisiche o sensoriali;

per i disabili è molto difficile prendere in locazione un immobile: nel mercato immobiliare, sono molto rare le offerte di appartamenti privi di barriere architettoniche e quindi accessibili ai disabili;

anche qualora l'inquilino con ridotte capacità motorie, oppure chi ne esercita la tutela o la potestà, intenda sostenere interamente la spesa degli interventi, vi sono ostacoli rilevanti, anche di natura normativa;

in base all'articolo 2 della legge 13 del 1989, le deliberazioni dell'assemblea del condominio che hanno per oggetto gli interventi per eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati devono essere approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio;

nel caso in cui l'assemblea deliberi l'esecuzione dei lavori le relative spese sono ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà; nel caso in cui invece nell'assemblea venga deliberato il rifiuto all'esecuzione dei lavori necessari il disabile potrà comunque eseguire i lavori a proprie spese, ma a condizione che tali interventi non rechino danno al decoro architettonico

dell'edificio, non ne alterino la stabilità o la sicurezza e non rendano alcune parti comuni dell'edificio inservibili al godimento e all'utilizzo anche di un solo condomino;

anche qualora gli interventi necessari siano a carico del disabile e rispettino queste condizioni, il disabile deve comunque attendere la delibera, per assumere la quale il condominio ha a disposizione tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incentivare i proprietari di immobili a eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati e a offrirli in locazione a persone disabili, anche mediante l'applicazione di aliquote agevolate nei contratti di affitto con portatori di handicap, nel caso di opzione per la cedolare secca;

a valutare l'opportunità di prevedere, anche mediante opportune modifiche normative, termini brevi per le delibere condominiali richieste da disabili o da proprietari locatori di immobili a disabili, per gli interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

G1.124

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 256 istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che abbiano subito un danno ingiusto a seguito di un investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio;

la legge 7 marzo 1996, n. 108, che reca disposizioni in materia di usura, ha istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura»;

il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale;

il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato; la concessione del mutuo è esente da oneri fiscali,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere che il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura provveda all'erogazione dei mutui senza interesse, non solo a favore degli imprenditori o professionisti, bensì anche a favore delle persone fisiche vittime del medesimo reato.

G1.125

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi 148 e 149 prevedono l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, in linea con le iniziative per il completamento dei piani di recupero occupazionale;

la legge 27 gennaio 2012, n. 3 in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento prevede che il debitore possa, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi;

l'articolo 8 della stessa legge dispone che la proposta di accordo o di piano possa prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma e che le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare le opportune misure atte a facilitare le associazioni e le fondazioni antiracket, affinché nell'ambito della stesura del piano del consumatore, prestino le garanzie, per assicurare l'attuabilità del piano, anche utilizzando le dotazioni del Fondo di prevenzione dell'usura.

G1.126

BOTTICI, PESCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 161 e seguenti prevedono misure in materia di assunzione e riorganizzazione del personale nella pubblica amministrazione;

considerato che:

la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015 ha dichiarato l'illegittimità delle nonne (art. 8, comma 24, decreto legge 16/2012, nonché art. 1, comma 14, decreto legge 150/2013 e art. 1, comma 8, decreto legge 192/2014) che, in assenza di dirigenti di ruolo, autorizzavano le agenzie fiscali a continuare a conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari della III area sulla base di una valutazione delle competenze e delle capacità dimostrate nel servizio,

impegna il Governo:

a valutare le modalità e tempistiche idonee a garantire l'adozione delle misure più opportune, atte a completare la revisione del modello organizzativo delle Agenzie fiscali, al fine di assicurare anche l'attivazione di adeguati percorsi per l'efficientamento degli uffici e delle strutture a livello regionale e provinciale,

impegna, altresì, il Governo:

nel contesto di tale processo di riforma ed adeguamento, ad ispirarsi a criteri di trasparenza e condivisione degli obiettivi con tutte le risorse coinvolte, nell'ottica del perseguimento della valorizzazione professionale delle stesse, nonché della massima funzionalità ed efficacia delle strutture per l'attuazione delle politiche fiscali del Paese.

G1.127

BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi 589-610 prevedono una serie di disposizioni in materia di misure urgenti per il sostegno dei territori che vivono in stato di emergenza,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a disporre misure urgenti per il sostegno al territorio pisano colpito dall'incendio del 24 settembre 2018, anche mediante uno stanziamento di risorse a favore di persone fisiche proprietarie di beni immobili destinati a civile abitazione dichiarati inagibili a seguito dell'evento, delle imprese aventi sede operativa all'interno delle zone colpite dall'incendio stesso, nonché professionisti, agricoltori, artigiani, commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona.

G1.128

LEONE, BOTTICI, FENU, DI PIAZZA, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi da 23 a 39 stabiliscono una serie di incentivi per le imprese che effettuino nuovi investimenti in beni strumentali;

con la legge di stabilità 2016 è stato istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti con un reddito d'impresa che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, il cosiddetto bonus investimenti Sud;

sotto il profilo soggettivo il credito di imposta è riservato alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, così come definite nella raccomandazione n. 2003/361/CE del Senato, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE), recepita

con decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, nonché all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, purché effettui investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone sopracitate, di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere del settore economico e dal regime contabile adottato;

in base all'attuale disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali, cioè quelle che esercitano attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile; ne deriva che, le imprese agricole individuali possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, limitatamente all'ipotesi in cui l'attività svolta ecceda i limiti fissati dall'art. 32 comma 2 lettera b) e c) del TUIR, per rientrare nell'ambito di applicazione della determinazione catastale del reddito agrario,

preso atto che:

i coltivatori diretti titolari di reddito agrario, che nel Meridione rappresentano la maggior parte della realtà produttiva, non realizzando redditi d'impresa, non possono rientrare tra i benefici dell'agevolazione in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio del credito d'imposta per gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, al fine di ricomprendervi gli imprenditori agricoli attivi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

G1.129

BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 138 prevede l'introduzione nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale,

considerato che:

nell'ottica di attuare misure che consentano un risparmio di spesa per lo Stato e che l'ammontare del gettito fiscale sottratto all'Erario, nonché le modalità di assegnazione della quota non optata del meccanismo dell'8 per mille suscitano numerose perplessità, come evidenziato dalla Corte dei Conti

nella Sintesi della Relazione del 23 ottobre 2014 (delib. 16/2014/G) laddove si afferma che: «Grazie al meccanismo di attribuzione delle risorse dell'8 per mille, i beneficiari ricevono più dalla quota non espressa che da quella optata, godendo di un notevole fattore moltiplicativo, essendo irrilevante la volontà di chi rifiuta il sistema o se ne disinteressa; infatti, l'ammontare è distribuito ripartendo anche le quote di chi non si è espresso, in base alla sola percentuale degli optanti [...] i fondi destinati alle confessioni risultano ingenti, tali da non avere riscontro in altre realtà europee - avendo superato ampiamente il miliardo di euro all'anno - e sono gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa pubblica in campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati. Già nel 1996, la Parte governativa della Commissione paritetica Italia-Cei incaricata delle verifiche triennali dichiarava che:»(...) non si può disconoscere che la quota dell'8 per mille si sta avvicinando a valori, superati i quali, potrebbe rendersi opportuna una proposta di revisione [...] dell'aliquota dell'8 per mille.» Tuttavia, negli anni seguenti il tema non è stato più riproposto dalla Parte governativa, nonostante l'ulteriore, rilevante aumento delle risorse a disposizione delle confessioni. [...]»;

la legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone all'articolo 49 che, al fine di predisporre eventuali modifiche, con cadenza triennale, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo fiscalmente deducibile delle erogazioni liberali in denaro a favore dell'istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana di cui all'articolo 46, e alla valutazione del gettito della quota IRPEF derivante dalla destinazione di una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 47,

impegna il Governo:

ad avviare un'interlocuzione con la Santa Sede, al fine di nominare, in accordo con la Conferenza episcopale italiana, la commissione paritetica prevista dall'articolo 49 della legge 20 maggio 1985, n. 222 che sia competente ad operare la revisione dell'importo fiscalmente deducibile, dell'aliquota e del metodo di calcolo dell'8 per mille, di cui agli articoli 46 e 47 della legge medesima, con l'obiettivo di garantire allo Stato un significativo risparmio di spesa.

G1.130

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 435 prevede che siano posti in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione ed anche interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti,

rilevato che:

esistono alcune distorsioni a livello normativo riguardo la disciplina Iva delle prestazioni a carattere sociale, tra cui le prestazioni assistenziali come quelle rese negli orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, ma anche le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in favore degli anziani ed inabili adulti o di tossicodipendenti, così come quelle rese nei centri di accoglienza dei migranti;

la disciplina Iva riguardo questo tipo di prestazioni dovrebbe essere resa più coerente con la direttiva comunitaria sull'Iva (112/2006/CE), la quale non consente di scriminare le prestazioni di carattere sociale a seconda della ricorrenza o meno dell'offerta dell'alloggio. Infatti, per il diritto comunitario è essenziale la prestazione sociale, anche se resa in strutture o centri e se contempli l'ospitalità;

la medesima direttiva prevede che l'esenzione o l'aliquota agevolata sono legittime se la prestazione è svolta da organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure idonee a sanare le predette distorsioni, disponendo che le prestazioni assistenziali rese da un soggetto avente carattere sociale, cioè un ente del Terzo settore, nelle strutture citate siano inquadrabili sempre e comunque nella disciplina prevista dall'art. 10 numero 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

G1.131

LEONE, BOTTICI, FENU, DI PIAZZA, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi 148 e 149 prevedono l'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, in linea con le iniziative per il completamento dei piani di recupero occupazionale;

è in atto da alcuni anni una riforma organica del quadro normativo in materia di gestione delle crisi di impresa; la riforma è stata pensata per promuovere una logica di prevenzione e di intervento precoce, attraverso la disciplina dei sistemi di allerta e di composizione assistita della crisi;

una situazione di crisi d'impresa coinvolge tutti i soggetti che l'impresa stessa ha coinvolto nella propria attività commerciale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure atte a consentire alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi, l'emissione della nota di variazione in diminuzione, anche in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale senza dover aspettare che le procedure esecutive avviate siano rimaste infruttuose.

G1.132

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 459 e seguenti prevedono disposizioni che hanno l'obiettivo di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente, ma ulteriori problematiche sussistono in merito al personale ATA assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma poi stabilizzato con contratti di lavoro subordinato *part-time*;

ciò non garantisce una remunerazione adeguata per questo personale che, con l'assunzione, ha subito una perdita di reddito netta rispetto a quanto percepito col contratto in qualità di co.co.co,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le misure idonee a garantire ai soggetti lo stesso livello retributivo, anche tramite la trasformazione dei contratti da part-time a tempo pieno.

G1.133

BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi 251-255 prevedono una serie di disposizioni in materia di politiche per la famiglia ed emerge, quindi, chiaramente la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie;

il comma 3 dell'articolo 111 del Testo Unico Bancario prevede che «i soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato»;

il comma 100 della lettera a) dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 62 prevede che il CIPE può destinare, come recita la norma «una somma fino a un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Microcredito Spa allo scopo di assicurare ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore «solo» di piccole e medie imprese»;

il disegno di legge in esame risulta particolarmente attento alle politiche di sostegno sociale e alle famiglie, quali, fra altri, i commi dal 251 al

255 disciplinanti disposizioni in materia di politiche per la famiglia e misure di conciliazione vita-lavoro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte ad estendere la possibilità di accesso nonché ricorso al microcredito, richiamando il comma 3 dell'art. 11 del Testo Unico Bancario, anche alle persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica e sociale, definendone altresì le modalità e le condizioni semplificate e di maggior favore per l'accesso al fondo *de quo* con concessione di garanzia pubblica.

G1.134

BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame in Commissione del disegno di legge di «Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i commi 251-255 prevedono una serie di disposizioni in materia di politiche per la famiglia;

ciò rappresenta chiaramente la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa economica reale;

numerose sono le norme di carattere fiscale rivolte ad agevolare forme di semplificazione tributaria,

impegna il Governo:

valutare la possibilità ad assumere iniziative normative volte ad abolire, in ambito fiscale e tributario, il principio giuridico dell'inversione dell'onere della prova, affinché sia posta sempre a carico dell'amministrazione finanziaria e quindi non più del contribuente, con l'esclusione del ricorso a strumenti presuntivi di determinazione del reddito nei casi di attiva e comprovata regolarità fiscale del contribuente.

G1.135

MOLLAME

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premessi che:

i commi 368 e seguenti prevedono una serie di agevolazioni a sostegno del settore primario;

dal prossimo 1° gennaio 2019 con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, il fornitore è tenuto ad inviare la fattura al Sistema di Interscambio (Sdi) dell'Agenzia delle entrate che, entro un termine massimo di 5 giorni, ne verifica la correttezza e la invia al destinatario;

la data di ricezione della fattura da parte del destinatario è, secondo l'Agenzia delle entrate, quella in cui la fattura stessa viene inviata dal Sistema al destinatario;

per il settore agroalimentare vige, a garanzia del rispetto dei tempi di pagamento, la norma di cui all'articolo 62 della legge n. 27 del 2012 che dispone che i termini di pagamento decorrano dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura,

preso atto che:

alla luce di quanto sopra esposto, che se il termine entro cui effettuare il pagamento decorre dall'ultimo giorno del mese di ricezione della fattura, che di fatto corrisponde alla data di comunicazione della stessa al destinatario da parte del Sdi, il disallineamento che si genera può comportare uno slittamento di oltre 30 giorni dei pagamenti in favore delle aziende del settore agroalimentare,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di precisare che per il settore agroalimentare i termini di pagamento decorrano comunque dall'ultimo giorno del mese di invio della fattura al Sistema di Interscambio (Sdi) da parte del fornitore.

G1.136

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi 589 e seguenti prevedono disposizioni in favore delle zone colpite da eventi sismici e precedenti interventi normativi hanno disposto spesso misure atte a tutelare la categoria dei lavoratori agricoli, tra i quali, ad esempio interventi compensativi e di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, come previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere ai lavoratori agricoli a tempo determinato, nonché ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, che siano stati per almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole ubicate in zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nell'anno precedente a quello in cui hanno usufruito di benefici di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

G1.137

DI PIAZZA, BOTTICI, LEONE, FENU, DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

i commi 299 e 300 autorizzano una spesa di 25 milioni di euro annui per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di soggetti con disabilità fisiche o sensoriali;

la legge 3 agosto 2007, n. 126 istituisce la «Giornata nazionale del Braille» quale momento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti;

nel 1921 è stata istituita la Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, pensata come una confederazione fra le istituzioni per ciechi per sostenere le singole realtà locali, la quale negli anni ha ottenuto numerose conquiste che hanno consentito di migliorare la qualità della vita quotidiana delle persone non vedenti, tra queste, ad la statalizzazione delle scuole elementari speciali annesse agli Istituti per Ciechi, la promulgazione della legge 28 agosto del 1997, n. 284, con la quale si è previsto che il Dipartimento della Solidarietà Sociale garantisca a questo settore il finanziamento da parte dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un contributo straordinario destinato all'Istituto Nazionale di Valutazione degli Ausili e delle Tecnologie, organismo indipendente di recente costituzione, il quale ha l'obiettivo di assistere l'oltre un milione e mezzo di consumatori disabili nella conoscenza e nella scelta dei dispositivi più confacenti alla propria disabilità;

a valutare la possibilità di supportare mediante un ulteriore sostegno, anche economico, le attività della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi affinché questa possa svolgere le proprie funzioni.

G1.138

DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, ORTIS, VONO, ROMANI, PARAGONE, PRESUTTO, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere,

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme...non solo lavoratrici;

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con *bonus una-tantum*, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età,

considerato altresì che:

l'accesso ad un ampio ventaglio di agevolazioni fiscali, trattamenti previdenziali, indennitari, servizi socio-assistenziali, di educazione, eccetera, è oggi regolamentato dal cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), un valore determinato dalla somma dei redditi e del patrimonio del nucleo familiare, ponderato dal cosiddetto fattore di equivalenza, valore scaturente dalle caratteristiche quali/quantitative del nucleo stesso;

l'attuale sistema, pur riconoscendo alcune maggiorazioni per i nuclei numerosi, appare inadeguato rispetto all'obiettivo di sostenere in modo significativo i nuclei familiari in cui sono presenti più figli, specie in tenera età,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, riducendo la quota dell'indicatore della situazione patrimoniale da assumere ai fini del calcolo dell'ISEE, in base alla numerosità dei componenti del nucleo familiare;

a valutare, ai fini del calcolo dell'ISEE, l'opportunità di sostituire il reddito lordo con il reddito al netto delle imposte pagate;

a modificare la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, rafforzando le maggiorazioni attribuite ai nuclei familiari numerosi ed in particolare quelli in cui siano presenti figli in tenera età.

G1.139

DRAGO, BOTTICI, LEONE, FENU, DI PIAZZA, VONO, ROMANI, PARAGONE,
PRESUTTO, MANTOVANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il nostro Paese è fra quelli con il livello più basso di nuovi nati. In Italia nascono, infatti, ogni anno meno di 500.000 bambini ed il tasso di natalità ha raggiunto il record negativo di 1,35 figli per donna, un valore ben al di sotto del livello di sostituzione di 2 figli, necessario per mantenere l'equilibrio demografico;

il quadro delineato suscita forti preoccupazioni sugli scenari futuri e le prospettive di crescita del nostro Paese. La nascita di ogni nuovo figlio ha un rilevante impatto benefico sull'economia del Paese, per la capacità di stimolare la produzione di una vasta gamma di beni e servizi destinati alla cura ed alla crescita del bambino e del futuro cittadino;

un Paese in cui l'età media cresce è, inoltre, un Paese con una minore propensione all'innovazione ed in cui il sistema previdenziale rischia, alla lunga, di implodere,

considerato che:

le cause del calo demografico nel nostro Paese sono attribuibili ad una serie di fattori fra i quali spicca l'incertezza economica e la mancanza di servizi ed efficaci politiche a sostegno delle esigenze delle famiglie e delle mamme, non solo lavoratrici;

questa preoccupante tendenza può certamente essere invertita attraverso l'adozione di un piano di interventi, anche di natura fiscale, non in forma assistenzialistica con bonus una-tantum, che consenta una riduzione strutturale degli oneri posti a carico delle famiglie ed un più facile accesso a servizi sociali ed assistenziali rivolgendo una particolare attenzione alle famiglie numerose ed a quelle in cui risultino presenti figli in tenera età,

considerato altresì che:

le famiglie sono chiamate a sostenere ingenti spese per la crescita dei propri figli e tali spese sono particolarmente gravose nei primi anni di vita del bambino;

il vigente quadro normativo non riconosce alcun bonus in relazione alle suddette spese,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre nel sistema tributario, una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità per l'infanzia.

G1.140

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

La 5a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021,

considerato che:

l'attuale normativa sull'Iva agevolata al 4 per cento per le automobili al servizio dei disabili motori e di soggetti non vedenti prevede, nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), l'agevolazione soltanto per le automobili alimentate a benzina e a carburante diesel;

le norme europee riguardanti le emissioni tendono a evolversi nella direzione di portare al superamento dell'alimentazione a carburante diesel e a una maggiore diffusione delle automobili ad alimentazione elettrica o ibrida, o comunque a minor impatto ambientale;

alla luce dell'evoluzione del mercato automobilistico e data la ratio dell'agevolazione, volta a facilitare l'acquisto di autovetture al servizio di soggetti disabili, appare ingiustificata l'esclusione delle automobili ad alimentazione elettrica, ibrida, a gas di petrolio liquefatto e a gas metano, dal novero delle autovetture al servizio di disabili assoggettabili all'Iva agevolata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare le norme riguardanti l'Iva agevolata nel senso di includere tra le autovetture al servizio di disabili motori e di soggetti non vedenti assoggettabili all'Iva agevolata al 4 per cento anche quelle ad alimentazione elettrica, ibrida, a gas di petrolio liquefatto e a gas metano.

G1.141

ACCOTO, GALLICCHIO, Marco PELLEGRINI, PIRRO, PRESUTTO, TURCO, PESCO

La 5a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

premesso che:

i commi 480 e seguenti prevedono una serie di misure per la semplificazione delle regole di finanza pubblica;

l'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi, prevedendone il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, nel rispetto dell'ordine del privilegio, in caso di liquidazione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nelle proposte di transazione fiscale anche i tributi di competenza degli enti locali territoriali, al fine di rendere più coerente l'istituto della transazione fiscale e da escludere il rischio che i crediti degli enti locali siano liquidati in misura superiore a quelli delle agenzie fiscali.

G1.142

TRENTACOSTE, CATALFO, MATRISCIANO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

premesso che:

il comma 386 reca disposizioni in materia di sostegno al reddito per alcuni specifici lavoratori dipendenti nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio;

considerato che:

il comma 6, dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 riconosce ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno 5 giornate alle dipendenze di imprese agricole ricadenti nelle zone colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente ai fini previdenziali e assistenziali;

impegna il Governo a:

estendere i citati benefici ai lavoratori delle aree agricole della Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018 come previsto dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n.558;

estendere, altresì, i suddetti benefici ai lavoratori che nell'anno precedente siano stati assunti da diversi datori di lavoro;

riconoscere, ai fini assistenziali e previdenziali, per i due anni successivi a quello in cui le imprese abbiano fruito degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un numero di giornate pari a quelle accreditate l'anno precedente.

G1.143

DONNO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.598.

G1.144

MOLLAME, FATTORI, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, NATURALE, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.832.

G1.145

MOLLAME, PUGLIA, AGOSTINELLI, FATTORI, NATURALE, TRENTACOSTE, ABATE, GALLICCHIO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 1.1984.

G1.146

FATTORI, MOLLAME, TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GALLICCHIO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione 1.1935.

G1.147

ABATE, NATURALE, MOLLAME, AGOSTINELLI, PUGLIA, FATTORI, PIARULLI, GALLICCHIO, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione 1.1980.

G1.148

TESTOR, CONZATTI, STEGER, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, DE BERTOLDI, VITALI, GALLONE, MOLES, GIRO, PIRRO, Marco PELLEGRINI, ACCOTO, RIVOLTA, FERRERO, STEFANO, TURCO, PRESUTTO, BELLANOVA, ERRANI, MISIANI, MANCA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, il che vuol dire circa 180.000 strumentisti;

la sopravvivenza della banda musicale in Italia, inquadrata come «associazione legalmente costituita non riconosciuta», è a rischio. Infatti, i soci allievi delle bande, a differenza di quanto avviene per associazioni sportive dilettantistiche, non possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi i contributi che versano per i corsi di formazione e i sostenitori non possono dedurre dal reddito le erogazioni liberali nei loro confronti, a differenza di altre realtà;

l'unica agevolazione prevista per le bande musicali è contenuta nell'art. 67, comma 1 lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni e integrazioni, che permette di usufruire della collaborazione di direttori artistici e collaboratori tecnici con un tetto esentasse di 10.000 euro annui, ma che in realtà si sta tentando, a vari livelli, di eliminare, con conseguente aggravio delle spese di gestione e, quindi, con il grave rischio di chiusura delle bande. Basti pensare che un medio strumento musicale da acquistare costa in

media sui 1.500 euro (clarinetto 1.000, trombone 1.800, oboe 2.500, fagotto 4-5.000 euro, timpani 5.000, eccetera): rispetto a un bilancio economico annuo di 20.000 euro (media italiana) e a alla mole di attività svolte si capisce immediatamente quanto il volontariato sia la sola risorsa che permette alle bande di andare avanti;

il decreto legislativo 117 del 2017 - Codice del terzo settore - ha disposto l'esclusione delle associazioni culturali dalla futura applicazione dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da associati e tesserati per la partecipazione alle attività istituzionali,

impegna il governo:

ad adottare disposizioni volte a ripristinare il regime fiscale dell'articolo 148, comma 3, del Dpr 917 del 1986 del quale potevano godere le bande musicali prima dell'esclusione avvenuta a seguito dell'approvazione del Codice del terzo settore di cui al d. lgs. 117 del 2017.

G1.149

DE BERTOLDI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio 2019, contiene interventi di definanziamento nell'ambito degli interventi relativi sostenere il trasporto pubblico locale e nello sviluppo e sicurezza della mobilità locale, nonostante le misure previste in materia di trasporto pubblico locale, per l'abbattimento delle emissioni inquinanti;

considerato che:

il quadro programmatico delle politiche ambientali riferite al settore della mobilità sia a livello nazionale che comunitario, anche alla luce dell'accordo COP 21 di Parigi sullo sviluppo sostenibile, sono rivolte a ridurre fortemente l'esposizione dei cittadini a livelli nocivi di inquinamento e quindi assicurare una maggiore tutela della popolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre nell'ambito delle prossime iniziative, un intervento normativo *ad hoc*, volto a favorire la mobilità sostenibile, sostituendo in particolare il materiale rotabile diesel, con materiale rotabile, alimentato a combustibili alternativi, oppure a trazione elettrica.

G1.150

DE BERTOLDI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio 2019, nell'ambito delle misure d'incentivazione per gli acquisti di autovetture ad impatto zero per l'ambiente alimentate ad elettricità o ibride, prevede contributi finanziari nel complesso insufficienti;

considerato che

gli interventi relativi all'introduzione della cosiddetta ecotassa rischiano di penalizzare fortemente il settore delle automotive, in considerazione del fatto che l'impatto effettivo delle norme sul mercato penalizzerà fortemente una larga fascia di contribuenti in grado permettersi solo l'acquisto di veicoli di fascia media, anche nei riguardi dei soggetti diversamente abili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito delle prossime iniziative legislative, compatibilmente con i vincoli di bilancio, interventi volti a consentire possibilità alle famiglie disabili di acquistare un veicolo elettrico con l'aliquota IVA ridotta, inclusi i veicoli alimentati con combustibili alternativi (Gpl/Metano/Ibridi)

G1.151 (testo 2)

TESTOR, MOLES, GIRO, VITALI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

premesso che:

nel disegno di legge di bilancio 2019 mancano misure destinate a sostenere lo spettacolo dal vivo;

ad oggi, il decreto 1° luglio 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»

si limita, nei propri obiettivi strategici del sostegno allo spettacolo dal vivo, definiti al Capo I articolo 2, ad essere applicato nei confronti delle attività di spettacolo dal vivo a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione;

questo risulta insufficiente se si considera che tale limitazione esclude dalle possibilità di finanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, ogni tipo di realtà associativa, ivi comprese quelle di certificata valenza culturale e sociale, come nel caso delle Bande Musicali;

si ritiene pertanto necessario ampliare la disposizione comprendendo le Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, già di fatto rispondenti alle caratteristiche enunciate dagli articoli successivi del decreto medesimo, ma escluse nella forma dal comma 1 dell'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale;

in particolare, le Bande Musicali rispondono con perfetta armonia a quanto richiesto in particolare al comma 2, lettera c) dell'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale essendo primi formatori nella filiera della Musica, affermazione che trova dimostrazione nei professori d'Orchestra di strumenti a fiato, nella quasi totalità provenienti dalle scuole delle Bande Musicali, e all'articolo 3, comma 5, lettera b), numeri 4), 6) e 7), del medesimo decreto, che definiscono gli ambiti «complessi strumentali e complessi strumentali giovanili», «programmazione di attività concertistiche e corali» e «festival» come ammissibili per le domande di finanziamento di progetto triennale e dei programmi annuali;

sempre in relazione alle Bande musicali, va rilevato che il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante «Codice del Terzo settore» non consente alle Bande Musicali attive in Italia, anche quelle riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, di accedere ai fondi del FUS (Fondo unico per lo Spettacolo), nonostante il Codice dello Spettacolo approvato a novembre 2017 specifichi, all'articolo 1, che «La Repubblica riconosce altresì: a) il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale», creando un punto di contrasto con il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

pertanto, è opportuno che, senza alterare l'equilibrio né gli obiettivi della Riforma del Terzo Settore e senza implicare alcun aumento di spese da parte dello Stato, si consenta alle Bande Musicali italiane riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali di continuare a beneficiare della legge n. 398 e dell'articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, essendo queste realtà di prima formazione nella filiera della Musica (ottemperando così all'obiettivo di un ricambio generazionale degli artisti) e operando su tutto il territorio nazionale e internazionale (tramite gemellaggi) con circa 180.000 strumentisti (30 elementi ciascuno per una presenza stimata di 6.000 Bande Musicali attive in Italia) e circa 120.000 allievi, che contribuiscono a solennizzare ogni appuntamento importante nella vita delle nostre

comunità, anche e in particolare quelle più piccole, per un conteggio stimato tra le 48.000 e i 54.000 manifestazioni all'anno e 22.000 concerti. Numeri tali da giustificare la parificazione delle Bande Musicali, pur se di natura associazionistica, alle realtà professionistiche del mondo dello Spettacolo e l'accesso ai relativi contributi,

impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica:

a valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a sostenere lo spettacolo dal vivo, anche attraverso misure di sostegno e promozione specificamente rivolte alle Bande Musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali.

G1.152 (testo 2)

CANGINI, ALDERISI, GIRO, MOLES, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 981 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

premesso che:

l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

tale metodologia, a norma dell'articolo 4 della citata legge si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, ai quali permette di "alternare" momenti di formazione in aula e in azienda o altra struttura ospitante;

con il riordino dell'istruzione del secondo ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei, previsto dai decreti del presidente della Repubblica 15 marzo 2010 nn. 87, 88, 89, l'alternanza ha compiuto un'ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi regolamenti è richiamata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha ribadito l'importanza di affiancare al sapere, il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi;

la *partnership* con le imprese può favorire l'innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie;

la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro è nata dalla necessità di dare agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti, uno strumento per facilitare la gestione dell'alternanza e collegare i sistemi informativi del Ministero con il Registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, semplificando l'incontro tra domanda e offerta;

ulteriore obiettivo di tale piattaforma è facilitare la stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, etc.), oltre a consentire di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi in modo che la gestione dei processi sia più semplice;

la piattaforma, inoltre, eroga gratuitamente la formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato *e-learning*, riconoscendo quattro ore come formazione e facendo risparmiare alle scuole importanti risorse economiche;

permette, infine, agli studenti e alle strutture ospitanti, la valutazione dei percorsi, sia da un punto di vista delle esperienze che delle competenze acquisite,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di dare ulteriore sviluppo al progetto della piattaforma dell'alternanza scuola lavoro valutando l'opportunità di reperire nuove risorse.

G1.153

ASTORRE, MARGIOTTA, D'ARIENZO, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO, PARENTE, CIRINNÀ

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che,

il provvedimento, all'articolo 1, comma 64, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l'anno 2025, di 2.780 milioni di euro per l'anno 2026, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2027, di 2.435 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, di 2.385 milioni di euro per l'anno 2032, di 2.340 milioni di euro per l'anno 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034;

il fondo è destinato, *inter alia*, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

è noto che l'opera, inserita nel «Corridoio di viabilità autostradale della dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia», risponde non ad una logica locale ma ad una logica propria dello sviluppo del «sistema Paese» quanto al collegamento Tirreno - Adriatico ed al trasporto merci e persone da e verso l'Europa, attraverso l'Italia centrale, anche in coerenza con la scelta degli investimenti in atto sul porto di Civitavecchia;

l'intervento summenzionato, già inserito nella delibera CIPE n. 121 del 2001 e rientrante tra i sistemi stradali ed autostradali del «Corridoio pluri-modale tirrenico - nord Europa», nonché individuato nella rete TEN-T europea, rappresenta sicuramente un collegamento di rilevanza strategica per l'intero sistema infrastrutturale nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove risultasse necessario, finanche di ricorrere allo stanziamento di cui al fondo richiamato in premessa per il completamento del corridoio strategico Orte-Civitavecchia.

G1.154

NENCINI, MARGIOTTA, D'ARIENZO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

rilevato che il ministro Toninelli ha recentemente dichiarato che intende sottoporre a revisione il Piano nazionale per gli aeroporti;

atteso che dichiarazioni di questa natura rischiano di gettare nello scompiglio quelle società aeroportuali che stanno investendo sugli scali italiani secondo le previsioni del Piano medesimo;

considerato che all'articolo 1, comma 422, si dispone che in sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 - Parte investimenti con RFI: «una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili... nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie... con priorità al sistema portuale o aeroportuale»;

considerato altresì che l'ipotesi di modifica del Piano nazionale per gli aeroporti avanzata dal Ministro contrasta apertamente con la disposizione sopra citata;

rilevato che, in ragione di precedenti dichiarazioni e interviste rilasciate dal medesimo Ministro, non vada affatto escluso che la proposta di modifica del Piano nazionale per gli aeroporti sia stata pensata in particolare per ostacolare il potenziamento dello scalo fiorentino, inserito - in sinergia con l'aeroporto di Pisa - tra gli scali strategici italiani;

tutto ciò premesso

invita il Governo a mantenere invariati gli indirizzi contenuti nel Piano nazionale per gli aeroporti per quanto concerne gli scali aeroportuali toscani.

G1.155

SCHIFANI, DE SIANO, MALLEGGNI, BARACHINI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

Forza Italia sostiene da sempre l'importanza dei Corridoi europei e delle grandi opere che li realizzano, in quanto una grande rete comune di infrastrutture logistiche e di trasporto è uno strumento essenziale per l'integrazione economica e sociale dell'Unione e nell'Unione europea;

le grandi opere sono essenziali ad un efficace rilancio della nostra politica infrastrutturale basata su sostenibilità e competitività, ma da sole non bastano, perché tutte le infrastrutture, grandi e piccole, devono rispettare l'ambiente e la biodiversità che attraversano, vanno gestite e mantenute costantemente in efficienza per contrastare gli effetti dell'usura e garantire condizioni di sicurezza, per evitare i numerosi e a volte tragici eventi dovuti alla progressiva riduzione degli investimenti, o ad un sopra utilizzo dei gestori dei servizi in monopolio o oligopolio, ormai in atto da troppi anni, da destinare anche a interventi di monitoraggio e di adeguamento strutturale e tecnologico, di ammodernamento e messa in sicurezza;

per tale motivo, si ribadisce la necessità degli investimenti infrastrutturali, nelle reti di trasporto e di servizi, nella difesa idrogeologica e antisismica, nell'edilizia scolastica e sanitaria, nella rigenerazione e nella riqualificazione delle aree urbane e nel risanamento e nella tutela ambientale, fina-

lizzati a migliorare il benessere e la qualità della vita, la competitività delle imprese e l'attrattività dei territori;

per una effettiva politica di rilancio degli investimenti infrastrutturali, le grandi infrastrutture per la mobilità di persone e merci sono essenziali per collegare l'insieme del Paese all'Europa, ma lo sono anche numerose «opere minori» per connettere i diversi territori del nostro Paese, da nord a sud, da ovest a est;

i Corridoi europei e le loro connessioni territoriali rappresentano la struttura portante sulla quale si è costruita, nel tempo, una strategia infrastrutturale e logistica capace di sfruttare la centralità dell'Italia negli scambi euro-mediterranei e le sue straordinarie opportunità di sviluppo, in un contesto economico sempre più orientato alla globalizzazione degli scambi e alla competitività internazionale;

il rapporto Censis sulla ricerca del consenso con l'odio sociale contro le infrastrutture, è stato tradotto dal Governo Conte, Di Maio e Salvini, in un inconcepibile blocco dei cantieri delle grandi opere, rimettendo in discussione investimenti infrastrutturali già valutati, discussi, rivisti, progettati, concordati, finanziati e ormai in corso di realizzazione;

i nostri grandi progetti dei Corridoi europei, integrati con i necessari interventi strutturali, regolatori e tecnologici ad essi funzionali, devono essere assolutamente realizzati;

la TAV Torino-Lione, la Brescia-Verona, la Napoli-Bari, la Salerno-Lamezia Terme e la Catania-Messina-Palermo sono il più grande volano di crescita economica e di aumento di migliaia di nuovi posti di lavoro che derivano da investimenti ad alta redditività non solo nella fase di cantiere, ma anche a regime, perché connettono il nostro Paese con l'Europa e col Mondo, offrono agli operatori economici accessi più agevoli ai mercati di riferimento, migliorandone efficienza e competitività, e rendono il sistema Paese più competitivo e attrattivo per gli investitori internazionali e i flussi turistici,

impegna il Governo

ad adottare iniziative finalizzate al completamento delle grandi opere infrastrutturali.

G1.156

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, SICLARI

La 9^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",

premesso che:

in occasione della discussione del Documento di economia e finanza Forza Italia aveva avuto modo di fare alcuni rilievi in merito a quanto inserito sul comparto agricoltura. Nella fattispecie, fra l'altro, si sottoponeva all'attenzione dei colleghi e del Governo che l'agricoltura non è solo programmazione ma soprattutto un'attività soggetta ad imprevisti, calamità naturali che penalizzano fortemente gli agricoltori;

nel periodo estivo, ci sono stati diversi episodi di grandinate fuori stagione che hanno annientato fino al 100 per cento della produzione di alcuni agricoltori che hanno visto l'impossibilità per gli stessi, non solo di guadagnare per la stagione, ma anche di rientrare dei costi fino ad allora sostenuti;

si suggeriva, per questi motivi, la possibilità di prevedere un fondo che potesse dare ristoro a quanti erano rimasti vittime dei suddetti eventi calamitosi;

con l'arrivo dell'inverno, abbiamo assistito ad un aumento esponenziale dei danni provocati dal maltempo alle persone, *in primis*, ma anche all'agricoltura;

il mese di novembre, in particolare, è stato caratterizzato da eventi atmosferici di notevole entità che hanno fatto registrare un aumento del 100 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

a mero titolo esemplificativo, le associazioni di categoria segnalano, con una stima approssimativa dei danni, importi pari ad oltre un milione di euro per la Campania, così come in Puglia, Calabria, Sicilia, Marche, Umbria, nel Lazio addirittura di oltre 30 milioni di euro con circa 200 imprese agricole colpite, in Lombardia 60 milioni, mentre in Veneto ed in Trentino si parla di oltre 110 milioni eccetera;

l'aumento esponenziale del numero dei cinghiali sta creando, in tutta Italia, danni, non solo alle coltivazioni ma anche gravi pericoli alla pubblica incolumità, come testimoniano i sempre più frequenti avvistamenti di ungulati nei centri abitati e lungo le strade;

i fondi regionali destinati alla prevenzione ed ai risarcimenti per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica si sono rivelati esigui ed insufficienti, riuscendo a coprire, mediamente, solo un terzo delle richieste ricevute,

impegna il Governo:

a prendere coscienza che ormai i costanti e repentini cambiamenti climatici condizionano pesantemente e in modo fortemente dannoso la nostra agricoltura, a fornire immediatamente una risposta concreta alle regioni ed agli agricoltori, valutando l'opportunità di istituire un fondo *ad hoc* per le aziende agricole vittime di questi eventi;

a valutare l'opportunità di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire, finalmente, a far fronte agli ingenti danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

G1.157

DE BONIS

La 9^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",

premesso che:

l'agricoltura italiana sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi trenta anni. I costi produttivi, contributivi e burocratici hanno raggiunto livelli insostenibili, mentre i prezzi praticati sui campi non sono affatto remunerativi e così i redditi degli agricoltori si sono praticamente dimezzati. Su un'annosa situazione di grave disagio economico di numerosi settori agricoli si abbattano ora tassazioni e imposizioni fiscali che rischiano di far chiudere un numero considerevole di aziende agricole, con tutti i drammatici effetti collaterali che un evento del genere comporterebbe;

pur troppo, tra gli effetti collaterali vanno menzionati anche i suicidi degli agricoltori. Non a caso nell'ottobre di un anno fa si è svolta presso il santuario di Sainte-Anne-d'Auray nel Morbihan (dipartimento della Bretagna) la terza edizione della giornata di commemorazione delle centinaia di agricoltori che ogni anno in Francia si tolgono la vita. Sono circa 300 i contadini francesi che ogni anno si suicidano e il fenomeno pare non essere confinato alle campagne francesi: anche in Gran Bretagna, Australia, Canada, Svizzera e Corea del Sud i suicidi fra la popolazione rurale risultano percentualmente superiori a quelli della popolazione generale e in aumento. Le cause sono da ricercare soprattutto nella diminuzione delle entrate, l'aumento delle tasse e l'introduzione di nuovi vincoli amministrativi e burocratici che accentuano la

difficoltà del mestiere. Anche in Italia, in maniera più lieve, per fortuna, si verificano suicidi di contadini;

la fase di emergenza dei mercati agricoli e la conseguente diffusa volatilità dei prezzi, derivante dall'assenza di regolamentazione globale del mercato delle merci che ha caratterizzato il settore nell'ultimo decennio, continuano a manifestare i propri segnali;

considerato che:

altri Paesi europei hanno da sempre adottato provvedimenti in favore del settore, al fine dare una risposta nazionale in attesa di misure europee anticrisi. La situazione del credito agricolo, anche a seguito degli andamenti dello spread, è molto difficile sia per le aziende che non hanno problemi di insolvenza, ma che iniziano ad accusare deficit di liquidità, sia per quelle colpite da procedure di pignoramento e di ingiunzioni di pagamento, per le quali le procedure di esdebitazione sono ancora incerte, o insufficienti;

a causa delle ricorrenti crisi le aziende non sono riuscite a ristrutturare le passività accumulate e molte, per questa ragione, sono già state costrette a chiudere l'attività. Inoltre, a causa dei ritardi nella realizzazione delle misure anticrisi le aziende sopravvissute (molte delle quali non più *in bonis*) incontrano sempre più difficoltà a consolidare le passività accumulate;

le misure attualmente in vigore riguardanti la sospensione e l'allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle piccole e medie imprese verso il sistema bancario prevedono dei requisiti oggettivi quali, per esempio, la verifica della presenza di condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e vi è l'impegno, da parte delle banche e degli intermediari finanziari di non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi. Il requisito soggettivo, invece, consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tali condizioni riguardano la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di "moratoria" di un contratto di mutuo o di leasing o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario;

le suddette condizioni valgono solo per le aziende e/o imprese *in bonis* e tale limitazione non contribuisce certamente a sollevare il settore dalla crisi;

considerato inoltre che:

diversamente dagli altri settori economici, per l'agricoltura l'evoluzione del numero delle imprese attive nel settore risente del fattore limitante costituito dal suolo coltivato (SAU - Superficie Agricola Utilizzata), che tende comunque a diminuire in conseguenza della cessata coltivazione dei terreni più "difficili" e della crescente urbanizzazione;

non sono più procrastinabili, pertanto, misure che prevedano una sorta di moratoria dei debiti per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS e degli istituti di credito, nonché misure volte al salvataggio e alla ristrutturazione delle aziende agricole e degli imprenditori, includendo anche le aziende, gli imprenditori, gli allevatori ed i pescatori in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, al fine di assicurare alle stesse maggiore certezza nel prossimo futuro,

impegna il Governo:

a prevedere per le aziende agricole, per gli imprenditori agricoli, per gli allevatori e per i pescatori, includendo anche coloro che versano in stato di sofferenza bancaria e di insolvenza, la sospensione, almeno per 24 mesi, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

al fine di agevolare il rilancio dell'economia agricola e di sostenere le imprese in difficoltà, specie nei casi in cui le pretese degli istituti di credito sono basate su rapporti controversi quali clausole vessatorie nei mutui e anatocismo nei rapporti di conto corrente, a prevedere la sospensione, almeno per 24 mesi, delle procedure fallimentari e ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promosse nei confronti di aziende agricole, di imprenditori agricoli, di allevatori e di pescatori da applicarsi a tutte le procedure pendenti, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario;

a prevedere l'istituzione di un programma di interventi rivolti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole (compresi allevamento e pesca) danneggiate da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato o che si trovano comunque in difficoltà. Tra le forme di intervento per la ristrutturazione di tali imprese devono essere previsti conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti o concessione di garanzie su operazioni creditizie, una riduzione della base imponibile nella misura del 30 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società.

G1.158

DE BONIS, CIAMPOLILLO

La 9^a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 981: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021",

premesso che:

la diffusione del disseccamento rapido degli ulivi, in special modo nella zona del Salento della regione Puglia, ha assunto preoccupanti risvolti ambientali, economici, sociali;

ad aggravare un quadro già assai intricato sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista normativo, vi è stata la sussistenza di forti incertezze scientifiche sulle reali cause del disseccamento;

malgrado ciò, le evidenti indeterminatezze e le carenze scientifiche in merito al ceppo pugliese del batterio *Xylella fastidiosa* e alla sua ipotizzata propagazione, non sono state sufficienti ad ostacolare la distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio salentino, con grave nocimento all'economia locale, al paesaggio e all'ambiente, nonché all'adozione di pratiche fitosanitarie fortemente impattanti sulla biodiversità e sulla salute dei cittadini;

considerato che:

il 10 dicembre scorso è stata deposita dagli scriventi una diffida per impedire l'abbattimento di un ulivo della contrada Termetrio a Cisternino. Un ulivo risultato positivo a *Xylella Fastidiosa* oltre un anno e mezzo fa ma che oggi è ancora perfettamente verde. Testimone, dunque, della non corrispondenza tra la presenza di *Xylella* e il disseccamento, nonché della possibilità di convivere con il batterio, preservando il nostro prezioso patrimonio olivicolo;

secondo il Comitato scientifico della regione Puglia e secondo gli stessi ricercatori del CNR di Bari, il batterio si manifesta nelle piante a distanza di non oltre un anno dal suo insediamento. Ma ad oggi, contro ogni previsione, l'ulivo in questione non solo è vivo e vegeto ma non presenta alcun segno di disseccamento. E come esso tutti gli ulivi che si trovano nei paraggi. Un caso quindi da studiare, non certo da eliminare;

per assicurare il futuro dell'olivicoltura pugliese, quella di qualità, che produce uno dei migliori oli al mondo, secondo gli scriventi e secondo il buon senso, non si potrà che percorrere la strada della ricerca,

impegna il Governo:

a destinare qualsiasi fondo o finanziamento da stanziare o già stanziato alle sole cure degli alberi di ulivo e non ai reimpianti o agli innesti. Solo così riusciremo a salvare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino.

G1.159

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

L'11a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),

premesso che:

il comma 138 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza al fine dell'introduzione nell'ordinamento degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza;

l'accesso al cibo e ad una alimentazione sana e corretta è un diritto da tutelare e garantire, attraverso politiche pubbliche e, secondo un principio di sussidiarietà, anche attraverso la partecipazione attiva di altri soggetti quali ad esempio gli enti del terzo settore;

la povertà alimentare riguarda purtroppo molti cittadini, anziani e famiglie con minori, a rischio di emarginazione sociale;

l'opera quotidiana e capillare di migliaia di associazioni impegnate su questo fronte, consente di rispondere attraverso la distribuzione di generi alimentari ad un bisogno sociale crescente, e accompagnare tali cittadini verso un percorso di inclusione sociale;

per rispondere a tale esigenza, gli enti del terzo settore approvvigionano i loro magazzini, gli empori solidali, le mense di solidarietà, attraverso diversi strumenti tra i quali si annoverano le donazioni di imprese agevolate attraverso la legge n. 166 del 2016, i fondi europei gestiti a livello nazionale da Agea, e il fondo nazionale per gli aiuti alimentari agli indigenti;

tale fondo nazionale è stato istituito presso il MIPAAFT con decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per il finanziamento dei programmi nazionali di distri-

buzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana;

l'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha rifinanziato il Fondo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

si rileva che nell'ultimo triennio, tali risorse sono sempre state incrementate anche in corso d'anno fino a giungere a 12 milioni di euro nell'anno 2015, 10 milioni di euro nell'anno 2016 e 9 milioni di euro nell'anno 2017;

con la nuova legislatura non sono state aggiunte risorse ulteriori ai 5 milioni di euro definiti in modo strutturale dal 2017, e nemmeno la legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 integra il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti così come richiesto dal Tavolo di coordinamento permanente sugli indigenti istituito presso il Ministero delle politiche agricole;

interrompere questo percorso e diminuire le risorse disponibili, rischia di indebolire le reti sociali sul territorio e lasciare senza sostegno molte persone indigenti, mentre ancora si devono definire i contorni del promesso reddito di cittadinanza,

impegna il Governo:

ad aumentare per il 2019 lo stanziamento a favore del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di dare continuità al sistema di aiuti alimentari evitando il ridimensionamento della distribuzione di alimenti ai più poveri.

G1.160

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

L'11a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),

premesso che:

il comma 138 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il reddito di cittadinanza al fine dell'introduzione nell'ordinamento degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza;

nel cosiddetto «contratto di programma», alla base dell'accordo di Governo, compare anche la proposta di «un'integrazione per un pensionato che ha un assegno inferiore ai 780 euro mensili, secondo i medesimi parametri previsti per il reddito di cittadinanza»;

in merito va segnalato che il numero delle pensioni di importo fino a 500 euro ammonta ad oltre 4,5 milioni e pertanto l'ipotesi di innalzarne l'importo comporterebbe oneri finanziari di molti miliardi, accentuando le difficoltà di bilancio che tanti problemi sta già creando al nostro Paese;

la giusta esigenza di incrementare il reddito delle persone che percepiscono pensioni tanto basse non sembra raggiungibile, almeno nel breve e medio periodo, con misure di tale natura;

più opportunamente e realisticamente si potrebbe operare attraverso l'incremento della cosiddetta quattordicesima per le pensioni basse, introdotta dall'articolo 5, del decreto-legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, nelle more della definizione di norme specifiche e concrete volte ad introdurre la pensione di cittadinanza, misure volte ad incrementare gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 5, del decreto-legge n. 81 del 2007.

G1.161

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

rilevato che nel disegno di legge si prevedono una serie di assunzioni in diversi comparti della pubblica amministrazione;

rilevato che i commi 148 e 149 prevedono una serie di interventi sulle politiche attive del lavoro;

posto che molti uffici delle amministrazioni pubbliche, che forniscono servizi immediati ai cittadini, quali la sanità, la scuola e la sicurezza, registrano effettive carenze di personale;

considerato altresì che altri comparti, al contrario, registrano un eccesso di personale rispetto alle incombenze e a dimostrarlo sono anche i tassi di assenteismo elevato del personale dipendente, cui, peraltro, una precisa norma del disegno di legge per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo di iniziativa del Governo tenta di porre un argine;

valutato che sta ultimando la procedura di mobilità dei circa 16 mila dipendenti delle provincie verso altri enti pubblici e che quindi molte posizioni possono essere coperte in questo modo;

posto che si prevede anche l'assunzione di circa 4.000 unità nei centri per l'impiego che dovrebbero fare incrementare anche le assunzioni nel settore privato;

posto che i cittadini e le imprese sono gravati da una pressione fiscale e contributiva permanenti, che salgono con il crescere della spesa pubblica e che scoraggiano nuove assunzioni, peraltro in un momento di debole ripresa economica;

impegna il Governo:

a far precedere le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso tutte le amministrazioni dello Stato da una corretta ricognizione delle dotazioni organiche e delle qualifiche professionali di ciascuna amministrazione, sulla base dei fabbisogni, nonché da una azione di semplificazione e di riduzione delle attuali procedure amministrative e dal completamento della digitalizzazione della PA, cui le nuove dotazioni organiche e i nuovi fabbisogni devono essere parametrati;

parametrare, ove possibile, il modello organizzativo pubblico a quello privato, introducendo criteri di efficienza e di premi legati alla produttività e alla qualità del servizio reso, anche tenendo conto della valutazione degli utenti;

prevedere un piano strutturale di agevolazioni fiscali e contributive nei confronti delle imprese, già oberate da nuove incombenze quali la fatturazione elettronica tra privati, che incrementino il numero delle assunzioni nel settore privato.

G1.162

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

L'11a Commissione permanente,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce una delle realtà più importanti per la sicurezza dei cittadini svolgendo quotidianamente attività di prevenzione, vigilanza e soccorso a sostegno di soggetti pubblici e privati grazie al proficuo impegno del proprio personale;

la carenza di organico che riguarda il Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituisce comunque un fattore di evidente preoccupazione;

l'articolo 16-ter, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011, riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera *b*), decreto legislativo n. 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate rafforzati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 2010). Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata annuale (articolo 2199, comma 4, lettera *a*));

tale norma ha di fatto escluso arbitrariamente numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011 creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;

in particolare verso i circa 1.000 giovani idonei del concorso pubblico per 814 vigili del fuoco, di cui al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, in attesa di assunzione da troppo tempo;

con il comma 288, articolo 1, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono stati successivamente finanziate 400 assunzioni attingendo dalla graduatoria relativa al citato concorso pubblico a 814 posti di vigili del fuoco; tale norma, pur risolvendo alcune disparità, non ha però individuato una soluzione per tutti gli idonei antecedenti al 2011;

l'attuale Governo ha annunciato di voler esaurire la graduatoria del concorso pubblico per gli 814 vigili del fuoco;

il Senato in data 20 settembre 2018 ha inoltre approvato un ordine del giorno (atto numero 9/717-B/84) che impegna il Governo a prorogare suddetta graduatoria al fine di procedere allo scorrimento degli idonei del concorso per 814 vigili del fuoco al fine di procedere al potenziamento degli organici del Corpo dei vigili del fuoco;

nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» sono presenti ai commi 204-208 norme relative ad assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo provvedimento utile, coerentemente con quanto previsto dal citato ordine del giorno 9/717-B/84, le norme e le risorse necessarie per portare a termine il percorso intrapreso per esaurire la graduatoria relativa al bando indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, destinando le necessarie assunzioni extra con riferimento unicamente alla graduatoria cosiddetta «814» ed eliminando la grave disparità di trattamento con riguardo alle altre graduatorie di stabilizzazione già esaurite.

G1.163

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI, MISIANI, MANCA, MARINO, STEFANO

L'11a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (A.S. 981),

premesso che:

i commi 243-250 istituiscono il Consiglio nazionale dei giovani con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia;

con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il Servizio Civile Nazionale diventa Universale puntando in questo modo ad accogliere la totalità delle richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un'esperienza di grande valore formativo e civile, in grado anche di dare loro competenze utili per l'immissione nel mondo del lavoro;

attraverso un percorso virtuoso i precedenti Governi sono passati dagli 896 giovani volontari del 2013, al numero «record» di 53.363 ragazze e ragazzi partiti volontari nell'anno 2018 a fronte di più di 100 mila richieste, con uno stanziamento di circa 300 milioni di euro;

l'attuale legge di bilancio contiene uno stanziamento di soli 148 milioni, sufficienti a mala pena per la partecipazione di 20.000 volontari, meno della metà dell'anno precedente;

al fine di continuare il percorso intrapreso verso la realizzazione di un Servizio Civile veramente universale sarebbe necessario uno stanziamento totale di almeno 400 milioni di euro,

impegna il Governo:

ad individuare risorse economiche necessarie a consentire un reale raggiungimento del Servizio Civile Universale, evitando così il dimezzamento del numero dei volontari e venendo incontro alle aspettative delle migliaia di giovani che annualmente vorrebbero partecipare a questa fondamentale esperienza di vita.

G1.164 (testo 2)

STABILE, RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il comma 586 dell'articolo 1 istituisce un Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 al fine di completare l'estensione dell'operatività del numero unico europeo;

L'Italia ha introdotto il numero unico 112 adottando il modello organizzativo di *call center* «laico», verso il quale sono convogliate tutte le chiamate effettuate dai numeri di emergenza 112, 113, 115 e 118: dopo aver effettuato un'intervista telefonica e localizzato il chiamante, l'operatore «laico» indirizza la chiamata alla centrale operativa di competenza (forze dell'ordine, Vigili del fuoco o emergenza sanitaria). Il doppio passaggio della chiamata di soccorso allunga i tempi almeno del doppio, ma anche del triplo o più, e costringe chi chiama a sottoporsi a due interviste, la prima da parte del centralista 112 e la seconda con l'operatore del servizio competente, 113, 115 o 118;

l'impiego nelle centrali 112 di personale cosiddetto «laico», ovvero senza adeguata conoscenza o esperienza delle situazioni di emergenza, e spesso privo di conoscenza del territorio, è frequente causa di errori, sia nella valutazione delle situazioni, sia nella localizzazione dell'evento e conseguente invio del soccorso;

nelle regioni in cui è stato attivato il NUE 112 si susseguono numerose segnalazioni di disservizi derivanti da allungamento dei tempi di risposta, localizzazioni errate, inoltre delle chiamate ai servizi sbagliati, episodi anche gravi ed è probabile che vi siano stati esiti letali;

il documento «Scheda Integrazioni al Disciplinare Tecnico Standard» del 19 gennaio 2018 del Ministero dell'interno dispone alcune misure con l'obiettivo dichiarato di migliorare efficienza e efficacia delle risposte alle richieste di soccorso: definisce una tempistica massima per le risposte alle chiamate da parte delle centrali uniche 112 e per il trasferimento di queste alle centrali di competenza, dispone l'adozione di procedure di certificazione a norma ISO 9001, istituisce un sistema di monitoraggio centrale e periferico che si prevedeva potesse andare a regime a settembre 2018 e prevede alcune soluzioni temporanee, quali ad esempio risponditori automatici per far fronte a casi eccezionali di iperafflusso di chiamate;

con l'adozione di tali misure è in ogni caso mantenuto il sistema che utilizza il doppio passaggio di chiamata, che di per sé è causa di allungamento

dei tempi e che aumenta il rischio di perdita del contatto con il richiedente soccorso, e l'affidamento della prima risposta in evenienze delicate e di possibile pericolo per la vita a personale privo di esperienza specifica;

nell'attuale contingenza economica va evidenziato l'incremento di spesa che il modello organizzativo adottato ha comportato e ancor più comporterà nel futuro, sia in conto capitale sia in spesa corrente, visto che alle Centrali operative di II° livello di polizia, carabinieri, vigili del fuoco ed emergenza sanitaria si aggiungono quelle del NUE, con i relativi ingenti costi per la logistica, per le tecnologie e per il personale. Quest'ultimo è calcolato a regime in 2.000 unità (DL 20 febbraio 2017, n. 14) che sono aggiuntive e non sostitutive degli operatori delle Centrali operative di II° livello;

invita il Governo:

a valutare una revisione del modello di risposta alle chiamate di emergenza attualmente adottato, alla luce degli elementi informativi sinora acquisiti nell'ambito dell'istruttoria svolta da questa Commissione in merito ai profili di interesse sanitario del numero unico di emergenza 112, da cui emerge, in termini generali, una marcata disomogeneità nei costi sostenuti dalle singole Regioni e Province autonome per il settore dell'emergenza/urgenza sanitaria. Appare quindi fondamentale la necessità di avere a disposizione tutti i dati economici disponibili (di sintesi ed analitici) nonché i dati quanti-qualitativi concernenti tutte le prestazioni effettuate, relativamente all'ultimo triennio, in ciascuna Regione e Provincia autonoma. La disponibilità di tali dati sarà funzionale a: formulare dei costi *standard*, definire una griglia di quanto il numero unico sia realmente indispensabile sotto il profilo tecnico, fare *benchmarking* delle singole prestazioni rese rispetto alle diverse esigenze tipizzabili in materia di emergenza urgenza alla base della determinazione appropriata dei fabbisogni.

G1.165 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, BOLDRINI, BINI, SILERI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

in Italia il tumore al seno metastatico colpisce attualmente circa trentamila pazienti. Il 5-10 per cento dei cinquantamila nuovi casi annui di tumore al seno è in fase metastatica al momento della diagnosi, e circa il 30

per cento delle pazienti cui è stato diagnosticato un tumore al seno in fase precoce dovrà poi affrontare questa evoluzione;

gli stili di vita, i farmaci innovativi con un potere selettivo di azione sempre maggiore, la prevenzione, con gli screening sempre più puntuali ed efficaci, l'attività di diagnosi precoce hanno complessivamente creato le condizioni per invertire il quadro epidemiologico delle patologie oncologiche, determinando così un destino meno infausto, un destino più rassicurante, al punto tale che oggi si dice che si muore non più di tumore ma con il tumore, a voler proprio significare che la patologia neoplastica, ancorché diagnosticata, non rappresenta più la causa della morte;

il numero delle *breast unit*, attualmente operative su tutto il territorio nazionale italiano, è sensibilmente inferiore rispetto al numero dei centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle vigenti direttive europee,

invita il Governo:

a prevedere, in sede di adeguamento del DM 70/2015, l'attivazione di *breast units* che dovrebbero avere il valore di riferimento certo e sicuro dove fare approdare le donne per effettuare i percorsi di diagnosi e di cura, in tutto il territorio nazionale;

ad adeguare la programmazione in materia di prevenzione ponendo anche in essere iniziative che consentano di ridurre l'età in cui si può svolgere l'attività di *screening*;

a potenziare, secondo l'effettivo bisogno, le iniziative di prevenzione e diagnosi con campagne di informazione e incentivare la tecnica dell'autopalpazione fin dalle scuole secondarie di secondo grado, al fine di promuovere la consapevolezza dell'autodiagnosi come elemento introduttivo di un percorso che può consentire la diagnosi precoce.

G1.166 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

20 anni di ricerche nella genetica hanno reso possibile applicare la Consulenza Genetica Oncologica (CGO) per un numero crescente di soggetti e nuclei familiari attraverso l'individuazione di geni responsabili di numerose forme di ereditarietà che interessano vari tipi di tumore, comuni e rari;

la consulenza genetica oncologica viene offerta a una persona o a persone di una stessa famiglia che sono a rischio di sviluppare un tumore per la presenza di una predisposizione di tipo ereditario;

sono dunque numerosi i processi assistenziali e sanitari che devono tener conto di questa tematica. Sappiamo che Paesi quali Francia, Germania e Regno Unito hanno promosso degli specifici piani di genetica oncologica, affrontando il problema in modo strategico;

la gestione dei tumori ereditari potrebbe avere una seria svolta se il tema venisse affrontato in modo sistematico;

la problematica potrebbe essere affrontata sia attraverso specifiche linee guida per la Consulenza Genetica Oncologia sia grazie alla creazione di un Osservatorio dedicato a questo tipo di neoplasie;

premesso, inoltre, che:

un documento della Società italiana di genetica umana afferma che la disponibilità di test genetici ha portato alla messa a punto di percorsi di prevenzione primaria e/o diagnosi precoce di provata efficacia; è necessario altresì assicurare una notevole qualità nell'esecuzione dei test oltre a precisi strumenti di raccolta della storia familiare;

nello stesso documento si fa riferimento a linee guida internazionali patologia-specifiche, stilate seguendo i criteri dell'*Evidence Based Medicine*, che affrontano il tema e dei tumori ereditari e alle quali si dovrebbe fare-riferimento nella definizione dei percorsi assistenziali e dei programmi di sanità pubblica;

si afferma inoltre che la complessità dei soggetti ad alto rischio oncologico deriva dalla necessità di gestire un «rischio multi organo» durante un lungo periodo di tempo (dai 20 ai 25 anni ai 70 anni) caratterizzato da problematiche diverse nelle varie fasi della vita;

considerato che:

la gestione clinica dei soggetti ad alto rischio oncologico dovrebbe essere affrontata in modo organico ed integrato, all'interno di un percorso diagnostico-assistenziale Aziendale e/o Regionale completo e sottoposto a verifiche;

ad oggi non è previsto alcun specifico codice di esenzione dal pagamento delle prestazioni per i pazienti a rischio di tumore ereditario;

preso atto che:

le informazioni genetiche sono impiegate anche per meglio definire il percorso terapeutico dei pazienti;

si prevede un aumento esponenziale di disponibilità sul mercato di test genetici e genomici di comprovata utilità;

per la migliore gestione della CGO occorrerebbe avvalersi di un team multidisciplinare di professionisti fra cui specialisti in medicina preventiva, diagnosi e cura dei tumori, psicologi, genetisti;

è necessario che il paziente riceva informazioni esaurienti su tutte le opzioni disponibili al fine di consentirgli di poter assumere una decisione consapevole;

è necessario che al paziente ad alto rischio sia assicurato il miglior livello di organizzazione e di offerta sanitaria,

invita il Governo:

a promuovere, valorizzando la sinergia inter-istituzionale tra l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare e la rete degli IRCCS oncologici, la creazione di un Osservatorio Nazionale che sia il punto di riferimento e di raccolta delle informazioni sulla CGO al fine di disegnare una strategia ed una pianificazione valide a livello nazionale, ciò al fine di contribuire

alla definizione Linee Guida Nazionali in grado di identificare i criteri di appropriatezza dei test genetici e dei programmi di gestione dei soggetti ad alto rischio di tumori ereditari;

a promuovere lo sviluppo di modelli assistenziali che includano indirizzi organizzativi dei team multidisciplinari, un piano di formazione e di comunicazione ad ampio spettro sui tumori ereditari, la gestione integrata dei soggetti ad alto rischio di sviluppare un tumore ereditario e la realizzazione di una rete di centri che assicurino lo stato dell'arte della CGO;

a promuovere la valorizzazione del ruolo delle associazioni dei pazienti sia nella fase di raccolta che nella fase di valutazione dei dati di familiarità oncologica;

a stimolare l'avvio di ricerche cliniche di livello internazionale sui tumori ereditari.

G1.167

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la famiglia, istituzione fondamentale della nostra società, riveste un ruolo importantissimo non solo riguardo la procreazione, l'allevamento e l'educazione dei figli, ma anche riguardo la produzione e il consumo di beni e servizi e la diffusione delle tradizioni culturali;

secondo il rapporto Istat, infatti, l'Italia è al penultimo posto, fra i Paesi europei, per quantità di risorse destinate alle famiglie sotto forma di

benefici e di sostegno del reddito a tutela della maternità e della paternità, delle famiglie numerose, di assegni familiari e altri trasferimenti ovvero per asili nido o strutture residenziali per l'assistenza a minori o anziani;

le famiglie sono gravate, in particolare, da problematiche relative agli elevati costi di mantenimento dei figli, alle difficoltà di conciliare la vita lavorativa con quella familiare (soprattutto per le donne), agli elevati costi delle abitazioni, in affitto o in proprietà, nonché al sistema fiscale che, non tenendo in conto il numero dei componenti il nucleo familiare, non ne comprende le esigenze;

le trasformazioni demografiche e sociali degli ultimi anni ci hanno consegnato una società caratterizzata da una popolazione anziana sempre più numerosa e caratterizzata da un tasso di natalità sempre più esiguo;

detta dinamica demografica ha generato, a sua volta, importanti ripercussioni, oltre che sul piano sociale, anche sul piano economico concorrendo a causare una conseguente riduzione del Prodotto Interno lordo (PIL) e un aumento del debito pubblico; un calo degli investimenti, nazionali e internazionali, e un indebolimento delle politiche monetarie;

oggi la nostra società è pervasa, oltre che ad una crisi economica molto grave, anche ad una crisi dei valori fondanti di ogni comunità ? quali l'assunto che una famiglia è costituita da un padre e da una madre cui spetta il compito di cura ed educazione dei figli; ciò provoca ulteriori e maggiori difficoltà allo sviluppo delle famiglie;

la modernizzazione dello Stato e l'allargamento dei diritti legittimi di ciascuno non possono essere attuati mediante documento ai diritti costituzionalmente riconosciuti alle famiglie;

preso atto che:

in Italia, nonostante risulti essere molto forte il desiderio di maternità, le nascite all'interno di coppie giovani si sono attestate su un solo figlio, generato in età tardiva;

detto tasso di natalità, il più basso in Europa, potrebbe compromettere il naturale ricambio generazionale nel nostro Paese;

le dinamiche demografiche, con una preoccupante riduzione delle nascite e il conseguimento di sempre più promettenti aspettative di vita, rischiano di determinare la rottura del patto intergenerazionale e un progressivo indebolimento della funzione della famiglia quale fondamentale rete di protezione sociale a costo zero;

il nostro sistema fiscale non tiene conto che la capacità contributiva delle famiglie è fortemente influenzata dalla presenza dei figli e dalla necessità che uno dei due coniugi possa dedicare del tempo alla cura e alla crescita dei figli medesimi tralasciando l'attività lavorativa;

i servizi socio educativi (asili nido) oggi presenti sul territorio nazionale, pubblici e privati, sono di gran lunga inferiori alla domanda e rappresentano una realtà del tutto disomogenea e ancora molto lontana dagli obiettivi stabiliti dalle norme europee;

impegna il Governo:

ad attuare, pur nella salvaguardia dei diritti di tutte le persone, in ogni forma e modo e con ogni mezzo idoneo, i valori e i diritti fondanti della nostra società e della famiglia così come dettati dalla Costituzione;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a incrementare la quota di bilancio dello Stato da destinare esclusivamente alle politiche di sostegno alle famiglie;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a garantire effettivamente un concreto sostegno alla formazione di nuove famiglie e che possano consentire lo svolgimento delle funzioni proprie della maternità e della paternità anche attraverso idonei servizi socio educativi per l'infanzia (garantendone l'attuazione e l'uniformità su tutto il territorio nazionale) e riconoscimenti previdenziali per i lavori di cura;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere le famiglie in maniera continuativa nella cura e nell'educazione dei figli, in ragione del numero degli stessi;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a favorire la crescita della natalità;

a porre in essere adeguati e stabili strumenti normativi ed economici atti a sostenere una politica alloggiativa degli acquisti e degli affitti che agevoli le giovani famiglie.

G1.168 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la malattia di Crohn e la colite ulcerosa appartengono ad un gruppo di patologie definite malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI);

il loro impatto sulla vita dei pazienti è molto spesso negativo. Secondo una ricerca realizzata recentemente a livello europeo, che ha coinvolto oltre 4.500 pazienti, il 91 per cento riferisce episodi di diarrea almeno una volta al giorno e il 20 per cento di questi più di 10 volte al giorno, il 62 per cento riporta di avere avuto sanguinamenti gastrointestinali, l'87 per cento dolori addominali, il 50 per cento astenia, l'89 per cento movimenti intestinali accentuati;

alla luce di ciò è facile immaginare come chi soffre di una malattia cronica intestinale abbia una qualità di vita compromessa, dai rapporti interpersonali a quelli professionali, o semplicemente alla gestione del proprio tempo libero;

preso atto che, ad oggi, in Italia, mancano un registro e studi epidemiologici nazionali sulla reale incidenza e sulla prevalenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento dell'incidenza di queste malattie, soprattutto nel giovane adulto e in soggetti sotto i 18 anni. Ad oggi, infatti, si stima che fino al 30 per cento delle malattie esordisca nel bambino, anche nei primi anni di vita,

invita il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare un sistema di monitoraggio presso l'Istituto Superiore di Sanità per le malattie infiammatorie croniche ed autoimmuni dell'apparato gastro intestinale suscettibili di interventi di prevenzione.

G1.169

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la sindrome di Sjogren è una malattia autoimmune, sistemica, degenerativa ed inguaribile, che coinvolge le ghiandole esocrine, caratterizzata da un infiltrato linfoplasmocellulare, che conduce alla perdita progressiva della funzionalità ghiandolare e colpisce, pur nella sua rarità, centinaia di migliaia di persone nel mondo;

si tratta di una patologia molto invalidante, che colpisce per lo più le donne (in un rapporto di 9 a uno rispetto agli uomini);

il tutto è aggravato dal fatto che si tratta di una malattia ancora non riconosciuta come rara, grave e degenerativa;

gli ammalati spendono cifre ingenti per l'acquisto dei farmaci e per le cure fisiche riabilitative, podologiche ed odontoiatriche e spesso devono inoltre affrontare un complesso percorso per giungere alla diagnosi della patologia, talvolta spostandosi anche dalla propria regione di residenza, considerato che la patologia si presenta inizialmente con sintomatologie comuni ad altre patologie, rendendo difficoltoso l'iter diagnostico, con gravi difformità sul territorio nazionale;

affinché i livelli essenziali di assistenza possano essere aggiornati in modo continuo, sistematico, basandosi su regole chiare e criteri scientificamente validi, la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 556) ha previsto l'istituzione della commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministero della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale (Istituto superiore di sanità, CSS, società scientifiche, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, eccetera);

i pazienti affetti da sindrome di Sjogren risultano vittime di una disparità di trattamento che li esclude dal diritto alla salute sancito e tutelato dall'articolo 32 della Costituzione;

il riconoscimento della sindrome di Sjogren come malattia rara potrebbe generare un risparmio in termini di costi legati alla spesa sociosanitaria,

impegna il Governo:

1) a riconoscere alla sindrome di Sjogren lo *status* di malattia rara, secondo la definizione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000;

2) ad inserire, in sede di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la sindrome di Sjogren nell'elenco delle malattie rare, garantendo a tutte le persone affette da tale patologia i farmaci necessari alla cura, con diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie.

G1.170

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la Medicina Estetica è un'area formativa in forte ascesa ed espansione, che si pone ormai come prima scelta di giovani medici neo laureati. Diventare medico estetico, offre l'opportunità di inserirsi in un contesto professionale molto denso e ricco di offerte, distinguendosi come professionista seriamente preparato ed eticamente responsabile;

attualmente in Italia esistono due grandi scuole quadriennali, la Scuola internazionale di medicina estetica della Fondazione Fatebenefratel-

li di Roma e la Scuola superiore post universitaria Agorà-Società italiana di medicina ad indirizzo estetico, a Milano;

entrambi questi percorsi di formazione consentono l'iscrizione ai Registri della medicina estetica, iniziativa solo di alcuni Ordini dei medici provinciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere la medicina estetica tra le specializzazioni delle scuole *post*-laurea dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, recante «Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni.

G1.171 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

lo stato dei penitenziari nel nostro Paese permane gravissimo per i livelli di preoccupante e perdurante alta criticità riferiti soprattutto al sovrappollamento, alla cronica carenza di organici e all'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria;

molti dei detenuti sono affetti da patologie di vario tipo e tali patologie, talvolta contratte o riacutizzate dopo l'ingresso nel penitenziario, richiedono un'assistenza continuativa e una costante interazione con i servizi sanitari territoriali, una presenza particolare degli operatori sanitari che devono vigilare, tra l'altro, sulla corretta assunzione dei farmaci;

l'inadeguatezza logistica, strutturale e organizzativa delle strutture e la carenza di personale sanitario, con particolare riferimento alla figura professionale dell'infermiere, indispensabile per l'attività di cura e per la somministrazione dei medicinali, non consentono, tuttavia, nonostante la professionalità e l'abnegazione degli operatori, di fornire un'adeguata assistenza;

quotidianamente si registra un aumento di eventi violenti e di aggressioni nei confronti del personale di Polizia penitenziaria e del personale sanitario operante negli istituti penitenziari;

sempre più spesso gli organi di stampa ripropongono le tematiche riguardanti l'eccessivo sovraffollamento della popolazione detenuta negli istituti penitenziari, ormai tristemente ritenuti vere e proprie «discariche umane»;

vi è la necessità di un'indifferibile attività di monitoraggio relativa agli adempimenti delle Regioni per rendere esecutivo il provvedimento di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari,

invita il Governo:

a migliorare le iniziative per garantire, all'interno delle strutture carcerarie, adeguati livelli di sicurezza sia per i detenuti, in particolare quelli affetti da patologie psichiatriche, sia per il personale addetto alla loro vigilanza e cura;

a porre in essere ogni iniziativa affinché sia assicurata un'adeguata assistenza sanitaria ai detenuti nell'assoluto rispetto dei livelli essenziali di assistenza e se i medesimi risultino garantiti anche con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria».

G1.172

RIZZOTTI, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

in attuazione delle direttive 2001/82/CE e 90/167 /CEE, la Legge 20 novembre 2017 n. 167, cd Legge Europea 2017 (GU Serie Generale n. 277 del 27 novembre 2017 e in vigore dal 12 dicembre 2017), con l'art. 3, ha modificato gli artt. 89 e 118 del D.Lvo 193/06 (TU Medicinali Veterinari) e l'art. 8 del D.Lvo 90/93 (relativo ai mangimi medicati), introducendo il sistema informativo per la tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati nella catena distributiva, attraverso l'integrazione con il sistema informativo per la tracciabilità dei farmaci ad uso umano previsto dall'art. 40 della Legge n. 39 del 1 marzo 2002 e attraverso le modifiche all'art. 118 del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 e all'art. 8 del decreto legislativo del 3 marzo 1993 n. 90, è stato stabilito che la prescrizione veterinaria è predisposta ed erogata esclusivamente secondo modalità elettroniche attraverso l'introduzione della

ricetta veterinaria elettronica (REV), a partire dal 1 settembre 2018 (di seguito Ricetta Elettronica);

la Legge 21 settembre 2018 «Conversione in legge, con modificazioni; del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, è stata approvata con modifiche dei commi 1 e 2 dell'art. 8, che modifica gli artt. 118 del D.Lvo 193/06 e l'art. 8 del D.Lvo 90/93, prorogando ulteriormente l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1° gennaio 2019 e per estensione, quello della Tracciabilità;

l'introduzione di tali norme, e nello specifico della ricetta elettronica veterinaria (REV), apporterà benefici in termini di:

a) tracciabilità: mediante la condivisione dei dati reali di consumo con tutti gli attori della filiera del medicinale veterinario: veterinari, farmacisti, distributori, allevatori, autorità competenti;

b) efficienza: con la semplificazione e la riduzione delle procedure e degli obblighi;

c) risparmio economico: col contenimento dei costi, derivanti anche da sanzioni per errori formali;

d) tutela della salute pubblica, in ottica *ONE HEALTH*: col miglioramento dei controlli e la rielaborazione dei dati per il contrasto dell'antimicrobico resistenza, che rappresenta una minaccia crescente per l'uomo;

tuttavia, sono state sollevate da parte di diversi operatori del settore richieste di ulteriore proroga, soprattutto nel caso degli animali d'affezione, cioè non destinati alla produzione alimentare umana, in considerazione di alcune criticità riscontrate, come:

1) la mancata emanazione, a meno di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo, del decreto attuativo del Ministero della Salute previsto dalla Legge Europea;

2) l'incompleta implementazione delle banche dati necessarie al corretto espletamento della REV sia dei medicinali veterinari disponibili, sia relative ai codici delle realtà coinvolte;

3) la rilevazione di problematiche tecniche sulle funzionalità dell'applicativo REV (lentezza del sistema, errore di connessione etc.);

alla luce di quanto espresso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere la proroga per l'avvio dell'obbligatorietà della ricetta elettronica al 1° gennaio 2020 per le prescrizioni rivolte ad animali d'affezione.

G1.173

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

per tumori testa-collo si intende l'insieme di neoplasie che hanno origine nelle cavità nasali e seni paranasali, nella faringe e orofaringe (base della lingua, tonsille palatine e palato molle), nella cavità orale (corpo della lingua, pavimento della bocca, palato duro, mucosa buccale e creste alveolari), nella laringe (regione sovraglottica, glottica, e sottoglottica) e nelle ghiandole salivari;

in Europa, i tumori testa-collo sono ancora una patologia molto sottovalutata: il 60 per cento dei pazienti si presenta, infatti, alla diagnosi con una neoplasia ad uno stadio localmente avanzato. Proprio per aumentare l'attenzione dell'opinione pubblica e migliorare la conoscenza su questi tumori, l'*European head and neck society* (EHNS) organizza ogni anno campagne di sensibilizzazione denominata «*Make Sense Campaign*»;

tra gli obiettivi della campagna di sensibilizzazione e informazione, che da anni vede protagonista anche l'Italia, vi è quello di informare i pazienti e sensibilizzare l'opinione pubblica. Rivolgersi, infatti, tempestivamente ad un medico specialista permette ai pazienti con un tumore diagnosticato ad uno stadio precoce di raggiungere un tasso di sopravvivenza dell'80-90 per cento;

l'approccio alla diagnosi e al trattamento di questa malattia nei prossimi anni richiederà sempre di più una valutazione medica multidisciplinare, con una stretta collaborazione tra medici di medicina generale, oncologi, radioterapisti e chirurghi, in modo da decidere la terapia in base ai trattamenti disponibili, allo stadio di malattia, alle condizioni cliniche del singolo paziente;

si ritiene, inoltre, che la presenza chiave della figura del geriatra, in supporto, permetterà di disegnare e personalizzare le terapie per i pazienti anziani e di gestire meglio il recupero dopo il trattamento;

le terapie attualmente a disposizione contro i tumori testa-collo sono chirurgia, radioterapia, chemioterapici, farmaci biologici, e farmaci immunoterapici,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che siano rafforzati, e, laddove non presenti, attivati, centri specializzati multidisciplinari che

possano permettere fin dalla prima visita la scelta del trattamento migliore a seguito della diagnosi di tumore testa-collo;

2) a promuovere le più opportune iniziative al fine di includere nel programma di *screening* previsto dal Sistema sanitario nazionale, le donne e gli uomini con un'età a partire dai 50;

3) a promuovere e a facilitare l'implementazione di specifici percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali (PDTA) sull'intero territorio nazionale;

4) a porre in essere ogni altra iniziativa utile, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali per potenziare le attività di prevenzione, educazione e informazione sul riconoscimento di segni e sintomi del tumore testa-collo;

5) a prevedere specifici finanziamenti alla ricerca clinica attraverso anche la valorizzazione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed organizzativo.

G1.174

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la sclerosi multipla è una malattia neurodegenerativa demielinizante, cioè con lesioni a carico del sistema nervoso centrale. Per molti anni è stata considerata una malattia della sostanza bianca del sistema nervoso centrale; tuttavia un numero crescente di studi ha dimostrato anche un coinvolgimento della sostanza grigia;

più di 3.400 sono i nuovi casi che si registrano in un anno, e, la maggior parte delle volte, la diagnosi arriva tra i 20 e i 40 anni. In Italia si contano circa 114.000 uomini e donne con sclerosi multipla (SM), con un rapporto di uno a 2, che devono convivere ogni giorno con i sintomi di una malattia che induce disabilità progressiva, ma anche con le difficoltà legate ai servizi sanitari e assistenziali;

i costi di malattia si stimano in 5 miliardi di euro all'anno per una media stimata di circa 45.000 euro per persona con SM, di cui il 37 per cento per costi non sanitari, 34 per cento di costi sanitari, 29 per cento derivante dalla perdita di produttività: una realtà quindi dal forte impatto economico e sociale;

in assenza di un sistema strutturato di presa in carico della persona con SM, è la famiglia a dover far fronte all'assistenza informale dei pazienti nello svolgimento delle attività quotidiane con pesanti ripercussioni anche dal punto di vista economico sul bilancio familiare;

impegna il Governo:

1) ad adottare misure volte a istituire un Osservatorio nazionale permanente sulla sclerosi multipla che monitori e lavori, in accordo con tutti gli *stakeholder*, sulle grandi priorità sanitarie e socio-assistenziali della SM, come il riconoscimento e la promozione della rete dedicata alla presa in carico delle persone con SM, la diffusione, anche attraverso un atto di indirizzo nazionale, di percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali (PDTA) per una presa in carico continuativa e unitaria;

2) ad inserire la sclerosi multipla all'interno della seconda sezione del piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016;

3) a monitorare l'effettiva applicazione ed il costante aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e del nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi (e il relativo monitoraggio) anche con riferimento ai bisogni di salute delle persone con sclerosi multipla;

4) ad istituire un registro nazionale sclerosi multipla con funzione di governo, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e dell'assistenza sanitaria, garanzia di accesso uniforme e trasparente ai farmaci modificanti la malattia e ai farmaci sintomatici, prevedendo l'opportuno coordinamento e integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 2017;

5) a garantire l'accesso ad un'adeguata riabilitazione per le persone con SM sull'intero territorio nazionale;

6) ad adottare una nuova procedura tempestiva e semplificata per l'accertamento degli stati invalidanti correlati alla sclerosi multipla e garantirne l'applicazione, valorizzando e sostenendo l'applicazione della specifica comunicazione tecnico-scientifica prodotta da AISM e INPS in materia di accertamento medico-legale degli stati invalidanti legati alla sclerosi multipla;

7) a sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla riconoscendo specifica attenzione all'interno degli atti e programmi nazionali, assicurando adeguate fonti di finanziamento, sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed *extraeuropea*;

8) ad adottare una legge quadro sul riconoscimento e sostegno dei *caregiver* familiari, in attuazione dell'articolo 1, commi 254-256, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), prevedendo altresì misure e interventi sul piano dei servizi sanitari, socio-assistenziali e sul piano delle tutele previdenziali ed assicurative, anche al fine di non disperdere le risorse stanziare nel triennio 2018-2020, destinate alla copertura finanziaria di interventi legislativi in materia;

9) ad adottare delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, prevedendo l'inserimento mirato nella filiera del-

le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, garantendo certezza nei meccanismi di certificazione, ai fini dell'esercizio da parte delle persone con SM del diritto al part time di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015;

10) a promuovere e a sostenere l'accesso allo *smartworking* per le persone con disabilità e gravi patologie, secondo quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017 in materia di lavoro autonomo, anche con riferimento ai bisogni di flessibilità sul lavoro espressi dalle persone con SM;

11) a sostenere e ad incentivare la contrattazione collettiva di primo e secondo livello per l'introduzione e applicazione di misure di conciliazione dei tempi vita-cura-lavoro delle persone con SM, disabilità e gravi patologie, a partire dalla positiva evoluzione registrata in questi ultimi anni opportunamente documentata nella specifica analisi della CCNL condotta da AISM in materia di SM, gravi patologie, disabilità, presentata a dicembre 2017;

12) a sostenere progettualità che favoriscano modelli e interventi per l'accesso e il mantenimento al lavoro di persone con disabilità e con sclerosi multipla, anche con il coinvolgimento delle parti datoriali e sindacali e l'opportuna valorizzazione del ruolo del management aziendale e delle rispettive organizzazioni.

G1.175

RIZZOTTI, BINETTI, PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

la spesa sanitaria si compone di due macrocategorie: spesa pubblica e spesa privata che include quella intermediata, da fondi sanitari integrativi (Fsi) o da polizze assicurative, e la spesa *out-of-pocket*, direttamente sostenuta dai cittadini;

in linea con queste categorie di spesa il decreto-legge n. 502 del 1992 aveva individuato tre pilastri per sostenere la sanità: il Ssn, basato sui principi di universalità, equità e solidarietà; la sanità collettiva integrativa e la sanità individuale, attraverso polizze assicurative. Questo modello era basato su tre assunzioni fondamentali: il finanziamento pubblico garantisce i livelli essenziali di assistenza, la sanità collettiva integrativa copre solo prestazioni non essenziali e ogni cittadino è libero di stipulare polizze assicurative individuali;

nell'ultimo decennio, tuttavia, la combinazione di fenomeni concomitanti ha sancito il fallimento di questo modello: infatti, il primo pilastro

è stato fortemente indebolito dalla progressiva e imponente riduzione del finanziamento pubblico, con erogazione dei Lea insufficiente e non uniforme a livello nazionale; il secondo pilastro non è stato adeguatamente rinforzato; infine, complice una *governance* inadeguata del terzo pilastro, l'espansione delle assicurazioni private aumenta le diseguaglianze sociali, minando le basi di un SSN pubblico, equo e universalistico;

considerato che:

se oggi il modello universalistico del SSN vive una profonda crisi di sostenibilità e il Documento di economia e finanza 2018 non ha lasciato alcuna speranza sul possibile incremento del finanziamento pubblico, è indifferibile reperire risorse dal secondo e terzo pilastro senza compromettere il modello di un Ssn pubblico per evitare di scaricare interamente sui cittadini le minori tutele pubbliche;

occorrerebbe attraverso una riforma strutturale, intervenire per rallentare l'aumento inesorabile della spesa *out-of-pocket* e la rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli, riducendo altresì le prestazioni incluse nei Lea secondo una logica *evidence ? value-based* e reperendo al tempo stesso risorse dalla sanità integrativa;

preso atto che:

quanto esposto richiede inevitabilmente la definizione di un Testo Unico per tutte le forme di sanità integrativa, volto a superare una legislazione frammentata e obsoleta e a creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale e tutelare il consumatore evitando derive consumistiche e di privatizzazione,

impegna il Governo:

a definire un Testo Unico per tutte le forme di sanità al fine di creare un impianto regolatorio capace di garantire a tutti gli operatori del settore le condizioni per una sana competizione, ma soprattutto di assicurare una *governance* nazionale a tutela del consumatore;

a ridefinire le tipologie di prestazioni, essenziali e non essenziali, che possono essere coperte dalle varie forme di sanità integrativa, evitando duplicazioni e consumismo sanitario;

a realizzare un pilastro unico di sanità integrativa, la cui attuale distinzione è diventata anacronistica per varie ragioni: innanzitutto, il rischio di impresa dei Fsi è gestito in oltre il 40 per cento dei casi da assicurazioni private; in secondo luogo, il campo d'azione dei Fsi è limitato solo a prestazioni non essenziali (*extra-Lea*), mentre di fatto le polizze assicurative possono coprire tutte le prestazioni;

a definire un'anagrafe nazionale unica di Fsi e assicurazioni private, identificando requisiti di accreditamento validi su tutto il territorio nazionale e rendendone pubblica la consultazione, sia ai fini di analisi dei dati, sia per

offrire ai cittadini in maniera trasparente le opportunità offerte dalla sanità integrativa;

a regolamentare sia il rapporto tra finanziatori privati ed erogatori privati accreditati, sia le campagne pubblicitarie delle assicurazioni, al fine di evitare pericolose alleanze e a derive consumistiche nell'offerta delle prestazioni sanitarie;

ad affidare anche gli enti pubblici la gestione della sanità integrativa per offrire a tariffe calmierate e competitive un *range* di servizi socio-sanitari garantiti ed erogati sotto la vigilanza e la responsabilità pubblica.

G1.176 (testo 2)

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il provvedimento in esame non contiene alcuna misura relativa al contestatissimo *superticket*;

detto *superticket* allo stato è vigente in alcune Regioni ovvero risulta abolito in altre;

tale stato di cose da una parte evidenzia una grave disparità di trattamento dei cittadini a seconda della Regione di residenza in materia di accesso alle prestazioni e, dall'altra, ha importanti ripercussioni sulla spesa sanitaria di ciascuna Regione,

invita il Governo a valutare:

a promuovere l'abolizione del cosiddetto *superticket* in maniera uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini italiani parità di accesso alle prestazioni sanitarie nel quadro della piena attivazione del comma 274 della legge in oggetto.

G1.177

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premessi che:

gli animali domestici vivono con le famiglie italiane, che li ospitano e li accudiscono con affetto, quali componenti, a tutti gli effetti, dei nuclei familiari,

secondo i dati del Rapporto Italia 2017, redatto da Eurispes, quasi la metà degli italiani possiede un *pet*: in particolare il 22,5 per cento ha un animale da compagnia, il 9,3 ne ha due, il 4,1 ne ha tre e, infine, il 7,4 ne ha più di tre e per il benessere di questi animali, gli italiani sono pronti anche a spendere molto e a fare sacrifici;

secondo le associazioni dei consumatori la maggioranza dei proprietari degli animali, per nutrirli e curarli nel modo più adeguato, sono disposti a spendere in totale, fino a 1.800 euro all'anno per un cane, fino a 800 per un gatto;

queste cifre sono assai più alte di quelle registrate anche solo dieci anni fa. Il mercato «*pet*» infatti, anche in tempi di crisi, ha continuato a registrare un incremento costante e, anzi, ha sviluppato una costante propensione verso prodotti sempre più di qualità, segno evidente dell'attaccamento che i padroni hanno nei confronti degli animali;

considerato che:

tuttavia, il Rapporto Eurispes Italia 2017 ha mostrato come la crisi economica, a lungo andare, ha, in ogni caso, fatto registrare un calo del 10 per cento del numero degli animali presenti nelle famiglie italiane;

ad oggi i proprietari che detengono legalmente un animale possono usufruire, per le spese mediche veterinarie e per quelle relative all'acquisto di medicinali, di una detrazione IRPEF fino al 19 per cento all'interno della dichiarazione dei redditi. Detta detrazione, tuttavia, in accordo con le indicazioni dell'ultima circolare dell'Agenzia delle entrate, può essere effettuata entro un limite massimo complessivo di 387,34 euro per tutti gli animali posseduti. Le spese eccedenti tale importo sono totalmente a carico dei proprietari;

i limiti quantitativi imposti dalla normativa vigente sono, però, assai contenuti rispetto all'effettivo onere economico sostenuto dalle famiglie, anche in ragione del fatto che tra le spese veterinarie che danno diritto alla detrazione d'imposta non sono presenti, per esempio, le spese, eventualmente

sostenute, per l'acquisto di farmaci senza prescrizione medica veterinaria o di mangimi e antiparassitari;

è evidente che i benefici fiscali a favore dei detentori di animali è del tutto inadeguato sia all'importanza che gli animali stessi hanno per le persone sia all'esosità delle spese che la cura, in senso lato, di un animale comporta,

impegna il Governo:

ad aumentare i limiti di legge per le detrazioni attualmente vigenti portandole fino a 1000 euro.

G1.178

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

il nostro Paese destina una quota di finanziamenti al sostegno delle persone con disabilità grave, n particolare stato di indigenza e prive di legami familiari ancora troppo esigui rispetto alle necessità;

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;

impegna il Governo:

a inserire un apposito fondo da destinare anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invecchiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.

G1.179

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di prestazioni che di costi;

in particolare, l'ictus cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per i 12 per cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie *extracraniche* o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento farmacologico;

la carotidopatia *extracranica* è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determinare, coma sopra rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione di una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un

iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate,

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il trattamento dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovascolari;

5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un'iniziale *screening* periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.

G1.180

RIZZOTTI, STABILE, BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assistenziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socioeconomico il problema peggiore risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della demenza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale.

G1.181

BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

dopo una lunga attesa, durata anni di confronto tra il MIUR, il Ministero della Salute, La Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea in Medicina finalmente gli studenti di medicina hanno ottenuto la cosiddetta «laurea abilitante» in Medicina e Chirurgia, che consente agli studenti che si sono iscritti al quinto anno nell'attuale anno accademico 2018-2019 di poter espletare il tirocinio «abilitante» durante il quinto e sesto anno, così come previsto dal decreto ministeriale, accorciando così la durata complessiva del corso di studi. In realtà i Presidi e i Presidenti di Corso di laurea in Medicina e Chirurgia stanno segnalando una serie di difficoltà pratiche, per cui chiedono che il nuovo esame abilitante entri in vigore nell'anno 2020, invece che nel 2019;

non a caso il Consiglio di Stato aveva espresso un parere favorevole rispetto allo schema di regolamento del Ministero dell'Istruzione sull'esa-

me di stato e l'anticipo del tirocinio per l'abilitazione alla professione medica, ma aveva dato alcuni suggerimenti rispetto all'anticipo del tirocinio abilitante. Una delle questioni centrali riguardava l'inserimento del tirocinio e dell'esame di stato all'interno del corso di studi e la necessità che non si sovrapponesse all'attività teorico-didattica che gli studenti devono svolgere negli ultimi anni del corso di laurea. Il passaggio alla laurea abilitante in definitiva rende necessario non solo inglobare il rimodellamento complessivo dei tirocini, per poter introdurre il tirocinio abilitante, ma anche potenziare lo schema del *Progress test*, sulla cui falsariga saranno predisposti i quiz dell'esame abilitante. Fino ad ora il tirocinio trimestrale valido per l'idoneità all'esame di Stato, della durata di tre mesi, uno per ogni area (medica, chirurgica, medicina generale), poteva essere effettuato solo dopo la laurea;

l'obiettivo è introdurre la novità, tanto attesa, nel migliore dei modi, tenendo conto che lo stesso DM suggerisce di dedicare al tirocinio in questione gli ultimi due anni di corso. Il rischio è che gli attuali studenti, iscritti al VI anno, debbano completare i tirocini curriculari, inserire il tirocinio abilitante, soprattutto quello da svolgere presso i medici di MG, sostenere gli esami in corso, preparare la tesi e affrontare la parte di Esame abilitante che prevede 200 quiz sul modello del *Progress Test*. Infatti è previsto il passaggio dall'utilizzo delle domande presenti nell'attuale archivio ai quesiti tratti dall'esperienza del cosiddetto *progress test*, più efficaci per valutare le conoscenze delle candidate e dei candidati;

del tavolo che sta elaborando le metodologie per lo svolgimento del tirocinio e i test per il nuovo esame di abilitazione fa parte anche il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi, considerando che tra i crediti previsti per il tirocinio ci sono anche quelli che gli studenti dovranno ottenere frequentando gli ambulatori dei medici di MG. Ma il reclutamento dei Medici di MG non appare facile né scontato, anche se è stato firmato un protocollo d'intesa tra gli Ordini, l'Università e il Ministero per il reclutamento dei Medici di Medicina generale che andranno a fare da tutor sul territorio e per la determinazione degli obiettivi formativi e dei criteri di valutazione;

la soluzione definitiva non può prescindere da un rimodernamento complessivo dei corsi di laurea in Medicina al cui interno siano contenuti tutti gli elementi necessari alla formazione completa del giovane medico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di spostare la prima sessione dell'esame abilitante del corso di Laurea in Medicina e chirurgia a luglio 2020.

G1.182

BINETTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premesso che:

i farmaci detti "orfani" sono destinati alla cura delle malattie talmente rare da non consentire la realizzazione, da parte delle aziende farmaceutiche, di ricavi che permettano di recuperare i costi sostenuti per il loro sviluppo. Il processo che va dalla scoperta di una nuova molecola alla sua commercializzazione è lungo (in media 10 anni), costoso (diverse decine di milioni di euro) e molto aleatorio (tra dieci molecole testate, una sola può avere effetto terapeutico). Commercializzare un farmaco destinato al trattamento di una malattia rara consente raramente di recuperare il capitale investito per la sua ricerca;

i farmaci orfani possono essere definiti Farmaci non distribuiti dall'industria farmaceutica per ragioni economiche ma che rispondono a un bisogno di salute pubblica. Accade anche che una sostanza, utilizzata per il trattamento di una malattia frequente, possa avere anche un'indicazione orfana, che non è stata ancora sviluppata. Ad oggi, nel mondo, il numero di malattie rare per le quali non esiste una cura è stimato tra 4000 e 5000 circa; e da 25 a 30 milioni sarebbero le persone interessate da queste malattie in Europa;

ma i pazienti affetti da malattie rare non possono rimanere esclusi dai progressi della scienza e della terapia, in quanto possiedono gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri malati. Al fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel settore dei farmaci orfani, occorre adottare incentivi per le industrie, la sanità e le biotecnologie. Hanno inizio negli Stati Uniti, nel 1983, con l'adozione dell'*Orphan Drug Act*, poi in Giappone e in Australia nel 1993 e 1997; l'Europa ha seguito nel 1999 istituendo una politica per i farmaci orfani unificata per tutti i Paesi. Sono passati 20 anni ma molto resta ancora da fare. Soprattutto per le piccole aziende che si occupano di ricerca innovativa e non hanno alle spalle i grandi colossi, in grado di supportare ricerche senza risultati positivi commerciabili in tempi relativamente brevi. Nella scorsa legislatura sono stati esclusi dal *payback* ospedaliero i farmaci orfani attivi nel registro EU, ma non quelli che, pur avendo ancora le caratteristiche di farmaco orfano, erano stati registrati prima che venisse approvata la normativa sugli orfani. Anche la attuale Politica Farmaceutica tutela solo gli orfani in lista EU, escludendo altre categorie di farmaci che in larghissima parte sono costituita da farmaci

con fatturati al di sotto di 5 milioni, trattandosi per l'appunto di farmaci orfani destinati a malattie rare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare le particolari condizioni in cui versano le piccole aziende che si occupano di ricerca e commercializzazione di farmaci rari, per sostenere il loro impegno anche con misure amministrative che non penalizzino ulteriormente questo settore, per cui c'è invece bisogno di risorse economiche, ma anche normative più adeguate.

G1.183 (testo 2)

LA PIETRA, ZAFFINI

La 12a Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 981 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

con il mantenimento costante della previsione di inflazione media annuale secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione, il 2019 necessita di un fabbisogno di aumenti contrattuali pari al 3,9 per cento;

calcolando tale percentuale sulla retribuzione media degli infermieri secondo l'ultimo conto annuale pubblicato nel 2016, la massa degli aumenti per l'intera categoria corrisponde a 343 milioni di euro;

il Fondo perequativo previsto dal contratto 2016-2018, se rifinanziato, richiede di ulteriori 140 milioni di euro, pari a 40 euro mensili per singolo infermiere;

invita il Governo:

a destinare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in sede di rinnovo contrattuale per il personale infermieristico, le opportune risorse finanziarie in base alle rilevazioni annuali.

G1.184

LA PIETRA, ZAFFINI

La 12a Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 981 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premessi che:

in Italia ci sono 447 mila infermieri, di cui 270 mila alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale: con riferimento alla popolazione, dunque, si registra in Italia un numero di circa 5,4 infermieri per mille abitanti, di gran lunga al di sotto della media OCSE che ne prevede 9;

sempre l'OCSE sostiene che un maggior coinvolgimento dei pazienti nei processi decisionali, una migliore informazione sulle prescrizioni inadeguate e l'incremento del numero di infermieri potrebbero migliorare un sistema già tra i migliori dei 29 Paesi OCSE;

secondo i dati del Conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato, tra il 2010 e il 2016, il numero degli infermieri si è ridotto di circa 13.000 unità, portando in ospedale il rapporto infermieri/pazienti pari a 1/12;

i fattori che hanno determinato la riduzione del personale sono legati all'invarianza delle risorse sia complessive che settoriali e al blocco del turn over che penalizza le Regioni, in particolare quelle in piano di rientro, concentrate soprattutto al Sud e che comprendono quasi metà della popolazione nazionale;

considerato che:

il ruolo degli infermieri è destinato ad avere sempre maggiore importanza nel futuro, sulla base della cronicità e del progressivo invecchiamento della popolazione che causano un aumento dei bisogni assistenziali rispetto a quelli strettamente clinici;

a ciò si aggiunge anche il fatto che la crescita professionale degli infermieri permette di allargare il loro perimetro di azione, consentendo ai medici di focalizzarsi sulle aree di cura specifiche;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di definire target espliciti del rapporto tra infermieri e medici entro periodi determinati e con il conseguente sviluppo di aree di competenza specifiche.

G1.185

RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, CONZATTI, BERUTTI, SICLARI, LONARDO

La 12a Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,

premessi che:

i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;

invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;

in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea;

il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;

solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specialisti una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;

per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;

successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;

la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;

in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;

da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle :finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi;

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, la possibilità di prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corrispondenza, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.

G1.186

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

G1.187

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prevede, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, l'esenzione IMU e TASI fino al 31 dicembre 2020;

inoltre, i redditi prodotti dagli stessi fabbricati non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque fino al 31 dicembre 2018;

è noto come la ricostruzione stenta a ripartire, nonostante siano passati quasi due anni dal primo sisma del 24 agosto 2016, e molti fabbricati saranno ancora parzialmente o totalmente inagibili al 31 dicembre 2018;

non sembra opportuno far concorrere, nel calcolo per la formazione del reddito imponibile, la rendita di un fabbricato parzialmente o totalmente inagibili, soprattutto se il fabbricato è inagibile a causa di un evento sismico,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di prorogare, almeno per un anno, l'esclusione, per i fabbricati ubicati nelle zone del cratere interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, qualora distrutti o oggetto di ordinanze di sgombero in quanto parzialmente o totalmente inagibili, dalla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

G1.188

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza *post* sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza *post* sisma.

G1.189

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

sempre più spesso, i comuni del cratere devono affrontare una serie di spese legali che scaturiscono da procedimenti amministrativi e/o penali, derivanti dalla gestione dell'emergenza *post* sisma;

si tratta, in particolare, della necessità di far fronte ad atti di impugnazione di ordinanze di requisizione delle aree dei terreni per la realizzazione delle SAE o di strutture pubbliche di servizi, di procedimenti di verifica e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca del CAS, dell'assegnazione e revoca delle SAE, di ordinanze sindacali legate alla gestione dell'emergenza ecc.;

l'area colpita dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprende un territorio esteso del centro Italia e ha interessato un ampio numero di piccoli comuni che non riescono con le risorse finanziarie a disposizione di far fronte a tali spese legali di carattere straordinario che si sono verificate,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative per la creazione di un apposito fondo per i comuni del cratere, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, destinato al sostegno delle spese legali derivanti da procedimenti amministrativi e/o penali, connessi alla gestione dell'emergenza *post* sisma.

G1.190

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017,

impegnano il Governo

a valutare la possibilità di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

G1.191

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

l'articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 ha previsto la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia;

in base al succitato articolo, le imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno di questa zona hanno diritto ad una serie di esenzioni, come esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU per immobili siti nella ZFU posseduti e utilizzati per esercizio dell'attività economica, esenzione dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali (esclusi i premi di assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti;

tali agevolazioni rappresentano un valido motore propulsivo per la ripresa delle attività economiche delle zone colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017, impegnano il Governo

a valutare la possibilità di estendere, fino al 2021, le agevolazioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, ammettendo ai benefici anche tutte le nuove imprese che si insedieranno nell'area entro la stessa data, anche allo scopo di allineare l'efficacia temporale dell'agevolazione a quella di cinque anni, prevista per il sisma del maggio 2012.

G1.192

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche, soprattutto procedurali, che il presente decreto-legge intende risolvere;

il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera a), si sono introdotte 24

rate mensili di pari importo con proroga della ripresa dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;

il citato decreto-legge n. 55 del 2018 proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;

la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i comuni della scossa del 24 agosto, ossia dell'allegato 1, perché per i comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità dell'evento che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.

G1.193

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2012,

premesso che:

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche, soprattutto procedurali, che il presente decreto-legge intende risolvere;

il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 48, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, più volte modificato, ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere al datore di lavoro di non effettuare le ritenute IRPEF in busta paga, con restituzione in 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2018, articolo 1, comma 736, lettera a), si sono introdotte 24 rate mensili di pari importo con proroga della ripresa dei pagamenti a decorrere dal 31 maggio 2018;

il citato decreto-legge n. 55 del 2018 proroga ulteriormente la ripresa dei versamenti tributari per i privati al 16 gennaio 2019 mediante rateizzazione estesa da 24 a 60 rate mensili di pari importo;

la stessa necessità è stata riconosciuta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, per le quali però la legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha previsto una proroga di un anno e mezzo per la restituzione della busta paga pesante (da giugno 2010 a gennaio 2012), restando in vigore per un totale di 2 anni e 8 mesi. Sono state inoltre previste 120 rate ed è stata introdotta la riduzione dell'ammontare al 40 per cento del non versato, che ovviamente alleggerisce di molto il peso della doppia tassazione in contemporanea, ossia quella corrente e quella arretrata;

al contrario, per il terremoto del centro Italia, la proroga della busta paga pesante resterà complessivamente in vigore 2 mesi e 3 mesi (a partire dalla prima sospensione che ha interessato i comuni della scossa del 24 agosto, os-

sia dell'allegato 1, perché per i comuni degli allegati 2 e 2-bis sarà ovviamente minore) e la restituzione avverrà in metà tempo e senza alcuna riduzione. Inoltre, non si sono ancora stabilite le modalità di restituzione, ossia se mediante il sostituto d'imposta o autonomamente in F24;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente;

tenuto conto del fatto che l'evento sismico che ha colpito il centro Italia nel 2016, sia per la gravità dell'evento che per la difficoltà della ricostruzione e della ripresa economica dei territori, mostra lo stesso grado di emergenza di quello de L'Aquila del 2009,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei versamenti tributari prevista per i soggetti diversi dai titolari di impresa e di reddito autonomo di cui al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino al 16 gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.

G1.194

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2022,

premesso che:

il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale decreto-legge modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terremoto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.

G1.195

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, L'ABBATE, LA MURA, MANTERO, MORONESE, NUGNES, ORTOLANI, QUARTO

La 13^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2022,

premesso che:

il decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ha previsto una serie di disposizioni per la proroga di scadenze ed adempimenti fiscali che interessano i pagamenti relativi alla cosiddetta busta paga pesante e ai contributi previdenziali ed assistenziali per i soggetti diversi dai titolari di redditi di impresa e lavoro autonomo;

l'articolo 1, comma 1, lettera b) di tale decreto-legge modifica ulteriormente l'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, prorogando al mese di gennaio 2019 il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi non versati per effetto della sospensione, portando le rate, mensili e di pari importo, da 24 a 60;

a più di due anni dagli straordinari eventi sismici che, a decorrere dal 24 agosto 2016, hanno colpito il centro Italia, la ricostruzione stenta a partire, anche per il verificarsi di una serie di problematiche soprattutto procedurali;

la proroga dello stato di emergenza, prevista dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio scorso, dimostra le difficoltà riscontrate nel periodo post-terre-

moto e, quindi, la necessità che prorogare di qualche mese i termini previsti per gli adempimenti contributivi non sia sufficiente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che la ripresa dei contributi e dei premi assicurativi di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, oggetto di ulteriore sospensione fino a gennaio 2019 ai sensi del decreto-legge n. 55 del 2018, avvenga mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo e non 60, come previsto dal medesimo decreto-legge.

G1.196

PUGLIA, MATRISCIANO, CATALFO, AUDDINO, CAMPAGNA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 139 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani,

considerato che:

con la riforma Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far

accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra,

tenuto conto inoltre che:

le azioni mitigative messe in atto dai Governi della precedente legislatura - ape sociale e misure per i cosiddetti «lavoratori precoci» - non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di imprese ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011 convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle «disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle « disposizioni di cui al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata; ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cost., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato articolo 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) garantire ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie, e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettonamento/formazione treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, l'applicazione della normativa antecedente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) far conseguire ai lavoratori in questione, in ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli idonei requisiti psico-fisici, il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di

trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate;

c) riconoscere al personale addetto alle mansioni di cui sopra che abbia perso i requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, e cui sia stato revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni suddette.

G1.200

RIPAMONTI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Il Senato, in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premessi che:

tra il 2013 e il 2015 si sono verificati eventi calamitosi e alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di carattere nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992 e successive modificazioni;

la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015 ha istituito un fondo di 60 milioni annui riconoscendo un contributo ai cittadini e alle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi e alluvionali sopra citati;

il contributo previsto dalla legge n. 208/2015 si è reso necessario in quanto ha integrato lo stanziamento finanziario previsto, in maniera esigua, dal fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102/2004, che ha consentito il riconoscimento dei contributi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificati si tra il 2013 e il 2015;

tale fondo di solidarietà nazionale ha, infatti, coperto meno del 5 per cento del volume dei danni quantificati;

considerato che:

la regione Liguria, a differenza di altre regioni, ha inoltrato la documentazione relativa alla quantificazione dei danni provocati dalle alluvioni verificatisi nel mese di ottobre 2014, non utilizzando la scheda «C» allegata alle ordinanze della protezione civile ma la modulistica di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, prevista per il risarcimento dei danni in agricoltura, in quanto da una parte i danni interessano le aziende agricole e dall'altra, in un primo momento sembrava che il risarcimento sarebbe stato erogato dal fondo di solidarietà nazionale;

questo fatto ha impedito alla regione Liguria di ricevere i contributi per i danni subiti dalle imprese agricole, vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che ha espressamente vincolato il riconoscimento

dei contributi alle attività economiche e produttive danneggiate alla presentazione della segnalazione mediante la scheda «C» già menzionata, comportando una situazione di disparità nei confronti delle altre regioni che hanno avuto accesso ai fondi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015;

le segnalazioni dalla regione Liguria sono state comunque inoltrate alla Protezione Civile nell'autunno dell'anno 2016, nonostante anche la modulistica prevista dal decreto legislativo n. 102 del 2004 indica il quadro esatto dei danni subiti;

in risposta ad un'interrogazione nel settembre del 2016, anche l'ex Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si è dichiarato disponibile a costruire le soluzioni migliori per evitare un ulteriore danno alle imprese agricole liguri;

impegna il governo:

a valutare risolvere la situazione delle imprese agricole

a valutare l'adozione di opportuni accorgimenti al fine di uniformare la situazione delle imprese agricole liguri, colpite dalle alluvioni del mese di ottobre 2014, con le imprese agricole delle altre regioni che hanno avuto accesso ai contributi previsti dalla legge n. 208/2015.

G1.201

RIPAMONTI, CASTALDI, BRUZZONE, RIVOLTA, FERRERO, SOLINAS, ZULIANI

Il Senato, in sede di esame del Disegno di Legge n. 981, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

L'articolo 27 del decreto legge 83/2012, recante il "riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa" e, in sua attuazione, il DM 31 gennaio 2013, disciplinano le procedure di riconoscimento di area di crisi industriale complessa e prevede che il Ministero adotti i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale (PRRI) approvati con appositi Accordi di Programma;

i Progetti per la Riconversione e la Riqualificazione Industriale promuovono investimenti produttivi, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti, la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;

le aree di crisi industriale complessa riconosciute coinvolgono la maggior parte del territorio italiano, e rappresentano aree strategiche per il tessuto industriale del paese;

Invitalia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, interviene tramite azione congiunta tra Amministrazioni centrali e Regioni nel-

le zone in difficoltà economica che rientrano nelle aree di crisi industriale, al fine di favorire la ripresa delle attività industriali e di salvaguardare i livelli occupazionali;

considerato che:

i diversi avvisi pubblicati da Invitalia hanno raggiunto un importante successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti;

si sono registrate ulteriori crisi aziendali che interessano le zone le aree in questione, che comportano rischi per la tenuta industriale dei diversi territori e ripercussioni sul piano degli occupati;

impegna il governo:

a valutare, dati i fatti sopra esposti e considerate le peculiarità dei territori in questione, una integrazione della dotazione finanziaria dei diversi Progetti di riconversione e riqualificazione, dando priorità alle aree che hanno riscontrato maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore complessivo di investimenti.

G1.202

FREGOLENT

Il Senato,

premesso che:

L'esposizione al fumo di tabacco è uno dei più rilevanti fattori di rischio nel contrarre patologie tumorali, respiratorie e cardiovascolari. E' anche ad oggi una delle principali cause prevedibili di morte. Nel XX secolo sono morte circa 6 milioni di persone l'anno di cui almeno il 10% per fumo passivo. In Italia il fumo causa circa 90.000 decessi l'anno e nel nostro Paese, malgrado i benefici ottenuti grazie alla legge Sirchia, ci sarebbero ancora circa 11 milioni di fumatori. Molti di essi non hanno ancora accesso agli oltre 400 centri antifumo presenti sul territorio nazionale. Lo sviluppo dei Centri Antifumo in Italia ed un maggior ricorso ad essi da parte dei fumatori risultano quindi di palmare evidenza al fine di mitigare gli effetti negativi del fumo, che hanno costi sanitari incalcolabili;

manca ancora una regolamentazione a livello nazionale dei servizi per la cessazione del fumo, ma negli ultimi anni alcune regioni hanno redatto dei piani specifici per le attività dei Centri Antifumo, dando più ampiezza all'azione sulla cessazione. Ma le poche risorse economiche e di personale dedicato sono ancora percepite come molto importanti proprio da chi opera all'interno degli stessi Centri Antifumo. Un'indagine del 2013 ha rilevato che il 60,7% del personale ritiene questa problematica come molto rilevante al fine di garantire una buona attività del Centro Antifumo;

gli strumenti impiegati dai Centri Antifumo per smettere di fumare sono diversi: dal counselling alla terapia, di gruppo, dalla prescrizione di prodotti sostitutivi della nicotina o di farmaci per la dissuasione. L'Istituto Superiore di Sanità ha anche attivato un numero verde contro il fumo che fornisce anche una consulenza su tutte le problematiche legate al tabagismo;

in questa prospettiva i Centri Antifumo potrebbero costituire un'autentica chiave di volta per ridurre il numero di fumatori italiani. La tassazione del tabacco costituisce un ulteriore deterrente, ma sappiamo che questo strumento non è sufficiente e che occorre uno sforzo culturale molto ampio in cui i Centri Antifumo potrebbero svolgere un ruolo centrale;

da molti anni il progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere" coordinato da Salute Donna Onlus, che tutela i diritti dei pazienti onco-ematologici chiede a gran voce una maggiore tassazione delle sigarette per ridurre il consumo e svolgere attività di prevenzione. Il progetto si avvale, infatti, di una Commissione Tecnico-Scientifica di alto livello e promuove, attraverso un intergruppo parlamentare nazionale e 4 intergruppi consiliari regionali un'attività di advocacy a livello politico-istituzionale sulle problematiche relative alla presa in carico e alla cura del paziente onco-ematologico;

anche i farmaci per la disassuefazione del fumo sono importanti, ma non sono rimborsati e pertanto non accessibili a tutti i fumatori;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre, a decorrere dall'anno 2019, variazioni sulla tassazione dei tabacchi, in modo da assicurare un gettito ulteriore su base annua di 200 milioni di euro, dei quali 120 milioni riservati al potenziamento dei centri antifumo esistenti e all'istituzione di nuovi centri antifumo sul territorio che saranno assegnati alle Regioni con un decreto di riparto e i restanti 80 milioni utilizzati per il rimborso dei farmaci antifumo riconosciuti più efficaci ed appropriati dall'AIFA in base alle categorie a rischio individuate da un decreto del Ministro della Salute.

G1.203

MATRISCIANO, PATUANELLI, GIANNUZZI, CASTALDI, GIROTTO, MARTI, RIPAMONTI, GRASSI, CATALFO, NOCERINO, BOTTO, PUGLIA, CAMPAGNA, AUDDINO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,

premesso che:

il comma 145 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni volte ad estendere ulteriormente la platea ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali in virtù dell'esposizione all'amianto;

più specificamente, si dispone che nei lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, siano ricompresi (sempre ai fini della fruizione dei benefici pensionistici), i lavoratori che, transitati nel pubblico impiego ovvero nella gestione ex-IPO-ST (gestione dei postelegrafonici, attualmente gestita all'interno dell'INPS) abbiano effettuato la ricongiunzione contributiva (ai sensi dell'articolo 2 della L. 29/1979) e risultino iscritti a forme previdenziali obbligatorie diverse dall'Assicurazione Generale Obbligatoria;

considerato che:

come nel caso di cui in premessa, sono ancora molti i casi di soggetti portatori di patologia asbesto correlata, spesso in piccoli realtà locali o singole aziende, che, nonostante la significativa produzione normativa in tema di riconoscimento di specifici benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto e i loro familiari, tuttavia non riescono (o non riescono pienamente) a accedere al riconoscimento di tali benefici;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, al fine di prevedere:

1) possano presentare domanda di riconoscimento dei benefici di cui al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche i lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto nel periodo successivo all'entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

1) ai fini previdenziali, i contributi calcolati col sistema retributivo e/o misto, versati in periodi di esposizione all'amianto siano imputati alla quota C, concernente il sistema contributivo, nonché ricalcolati secondo i pa-

rametri di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e dell'articolo 47, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

2) in caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge;

3) in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, coloro che durante la loro vita lavorativa siano stati occupati in imprese dedite ad attività di scoibentazione di amianto da carrozze ferroviarie, successivamente fallite ed il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età possono accedere alle prestazioni pensionistiche secondo la disciplina di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche qualora non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dal soprarichiamato articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
